# GIORNALE

# MILITARE UFFICIALE

ANNO 1919

**parte 2**

VO ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma 1919

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª 1919 4 Luglio

N. 352 - 29 maggio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 993, concernente il trattamento economico ai personali del corpo di spedizione militare nella Russia settentrionale . . . . . *Pag.* 464

» 353. - 8 giugno 1919. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 984, che aumenta lo stanziamento del cap. 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 *Pag.* 464

» 354. - 8 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 985, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 *Pag.* 465

» 355. - 8 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 986, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 *Pag.* 465

» 356 - 19 giugno 1919. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO SANITARIO. — Documenti occorrenti per le polizze di assicurazione, istituite con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953 . . . . . *Pag.* 469

» 357. - 19 giugno 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « L'invalidità di guerra ». Disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali . . . . *Pag.* 468

» 358. - 26 giugno 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 1005, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'anno finanziario 1919-920, fino al 31 luglio 1919 . . . *Pag.* 468

» 359. - 28 giugno 1919. — TRASPORTI. — Abrogazione delle limitazioni nell'uso delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, nonchè delle famiglie dei militari . . . . . Pag. 468

» 360. - 30 giugno 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — Variante all'art. 16 n. 77 del regolamento di disciplina per il R. esercito . . . . . *Pag.* 469

» 361. - 2 luglio 1919. — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali permanentemente inabili, reduci da prigionia di guerra . . . *Pag.* 469

» 362. - 2 luglio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile . . . . . *Pag.* 469

» 363. - 2 luglio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1889 . . . . . *Pag.* 470

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 470

CIRCOLARE N. 352. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Decreto luogotenenziale n. 993, concernente il trattamento economico ai personali del corpo di spedizione militare nella Russia settentrionale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 152, del 27 giugno 1919).

Art. 1. — Ai personali del R. esercito italiano costituenti il corpo di spedizione militare italiano nella Russia Settentrionale, sono dovute le indennità stabilite dal regio Decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto stesso e nelle norme annesse, nonchè degli altri decreti successivamente emanati circa le indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna, dal giorno della partenza per la Russia settentrionale fino al giorno dell'arrivo in Italia, per ritorno.

Agli ufficiali del detto corpo di spedizione è pure dovuta una indennità di equipaggiamento nella misura di lire settecento per gli ufficiali superiori e di lire quattrocento per quelli inferiori.

Ai suddetti personali è dovuta, inoltre, una speciale indennità giornaliera di L. 8 per gli ufficiali superiori, di L. 7 per i capitani, di L. 6 per gli ufficiali subalterni, di L. 2 per i sottufficiali, caporali e soldati.

Art. 2. — La spesa per la mensa degli ufficiali facenti parte del detto corpo di spedizione è a carico dell'Amministrazione militare, ma gli ufficiali stessi sono obbligati a versare alla cassa del corpo due quinti del rispettivo soprassoldo giornaliero di guerra e non dovranno dicevere la razione viveri di guerra, nè in contanti, nè in natura.

Art. 3. — Ai sottufficiali, caporali e soldati è dovuta, a titolo di miglioramento rancio, una speciale indennità giornaliera, da pagarsi in contanti nella seguente misura:

| | |
|---|---|
| Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di qualsiasi grado e classe, sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri reali . . | L. 1.— |
| Sergente e vice brigadiere dei carabinieri reali . . . . . | » 0,75 |
| Caporal maggiore, caporale, appuntato dei carabinieri reali e carabiniere . | » 0,35 |
| Soldato, allievo carabiniere e carabiniere aggiunto . . . . . | » 0,20 |

Art. 4. — All'ufficiale superiore comandante del corpo di spedizione italiano nella Russia settentrionale è dovuta, dal giorno della partenza per la Russia fino al giorno dell'arrivo, per ritorno, in Italia, una indennità giornaliera di lire venti per spese di rappresentanza.

Al medesimo ufficiale è dovuta, inoltre, un'indennità annua di carica di lire seicento, sempre quanto non abbia diritto ad averne altra maggiore, in base ad altre disposizioni.

Art. 5. — Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno vigore dal giorno in cui il sopraindicato corpo di spedizione ha lasciato il territorio nazionale fino al giorno in cui vi farà ritorno, fatta eccezione per la speciela indennità giornaliera stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 che decorre dal 1 marzo 1919 e per l'indennità di carica stabilita dall'art. 4 che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* (1).

(1) *Gazzetta ufficiale* n. 152, del 27 giugno 1919.

N. 353. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 984, che aumenta lo stanziamento del cap. 85-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 giugno 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 151, del 26 giugno 1919).

Lo stanziamento del cap: n. 85-*bis* «Spese per la guerra, ecc.» dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire due miliardi cinquecento milioni (lire 2.500.000.000).

La predetta somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsi a favore del Ministero degli approvvigionamenti e dei consumi per forniture di derrate ed altro, occorse per l'esercito dall'inizio della guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

---

N. 354. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 985, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-19.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 giugno 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 151, del 26 giugno 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. 85-*bis* | Spese per la guerra, ecc. . . . . | L. | 350.000.000 |
| » » 85-*ter A* | Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . | » | 850.000.000 |
| | Totale | L. | 1.200.000.000 |

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare l'amministrazione delle ferrovie dello Stato per spese di trasporti, lavori d'interesse militare, somministrazione di carbone, e differenza di prezzo sul carbone ceduto agli stabilimenti ausiliari.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

---

N. 355. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 986, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario ziario 1918-919.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 giugno 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 151, del 26 giugno 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. 85-*bis* | Spese per la guerra, ecc. . . . . | L. | 100.000.000 |
| » » 85-*ter A* | Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni. | » | 950.000.000 |
| » » 85-*ter B* | Spese per la guerra concernenti l'aeronautica . . . | » | 150.000.000 |
| | Totale | L. | 1.200.000.000 |

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del Portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tali erogazioni verranno effettuate mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. 356. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO SANITARIO. — **Documenti occorrenti per le polizze d'assicurazione, istituite con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.** — (Direzione generale sanità militare) — 19 giugno 1919.

Nell'intento di facilitare le pratiche per la concessione delle polizze di assicurazione, istituite col decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, questo Ministero, presi opportuni accordi con l'istituto nazionale delle assicurazioni, determina:

I vari comandi di reparto, i direttori degli ospedali ed i collegi medici, in seguito a richiesta, fatta anche direttamente dagl'interessati, rilasceranno nel più breve tempo possibile un certificato secondo i modelli A. e B., allegati.

Nei casi in cui l'interessato non abbia accettato il giudizio del collegio medico di primo grado, questo, dopo aver compilata la prima parte del mod. A. lo trasmetterà alla commissione sanitaria di appello, che curerà di completarlo, trasmettendolo direttamente al richiedente.

*Il Ministro* CAVIGLIA.

Mod. A.

COLLEGIO MEDICO DI 1° GRADO DI . . . . . .

Ai fini della concessione della polizza di assicurazione, istituita con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918 n. 1953, si certifica che il (1) . . . . . .

. . . . . .

in seguito a visita collegiale subita in data . . . . . è stato riconosciuto affetto da esiti di (2) . . . . . riportata in combattimento il . . . . . e proposto per la . . . categoria di pensione.

La lesione risulta dipendente dal servizio, come da (3) . . . . . .

. . . . . .

L'interessato . . . ha accettato il giudizio del collegio medico.

A . . . . . li . . . . . 191

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO MEDICO

(*Bollo tondo*).

COMMISSIONE SANITARIA DI APPELLO

PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DI . . . . . .

Questa commissione, presa in esame la pratica riflettente il militare . . . . . .

. . . . . .

il quale non ha accettato il giudizio espresso dal collegio medico (4) . . . . . .

. . . . . .

ha ritenuto di (5) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 191

IL PRESIDENTE

(*Bollo tondo*).

(1). Grado, cognome, nome e generalità del militare.

(2). Ferita o lesione, specificando la diagnosi.

(3). Processo verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 12 decreto luogotenenziale 1274 del 1918.

(4). E dopo aver visitato l'interessato.

(5). Confermare il giudizio soprasignato, ovvero di proporlo per l'assegnazione di altra categoria di pensione

Mod. B.

. . . . . (1)

Ai fini del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1913 per la concessione della polizza di assicurazione si certifica che il (2) . . . . . riportò in data . . . . . in combattimento (3) . . . . . .

Tali lesioni sono state legalmente riconosciute dipendenti dal servizio con (4) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 191

IL (5) . . . . . .

(1). Comando del deposito o direzione d'ospedale.

(2). Grado, cognome, nome e generalità del militare.

(3). Indicare il genere di ferite o lesioni.

(4). Regolare processo verbale, ovvero dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto luogotenenziale 1274 del 1918.

(5). Il comandante del deposito o il direttore dell'ospedale.

N. 357. PUBBLICAZIONI MILITARI. — « **L'invalidità di guerra** » **Disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali.** — (Direzione generale sanità militare. — 19 giugno 1919.

E' stata pubblicata « *L'invalidità di guerra* ». Disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali.

La Direzione generale di sanità militare spedirà direttamente agli enti che ne faranno ad essa richiesta la predetta pubblicazione.

Il prezzo dell'opuscolo è di L. 1.80.

*Il Ministro* — CAVIGLIA.

N. 358. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Legge n. 1005, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'anno finanziario 1919-920, fino al 31 luglio 1919.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 giugno 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 152, del 27 giugno 1919).

Articolo unico. — Il governo del Re, è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1919, i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1919-920 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le successive modificazioni già comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

N. 359. — TRASPORTI. — **Abrogazione delle limitazioni nell'uso delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, nonchè delle famiglie dei militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 giugno 1919.

Con recente decreto luogotenenziale è stato disposto che, a partire del 1 luglio p. v., siano abrogate le limitazioni nell'uso della tariffa differenziale C. da parte degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, nonchè delle famiglie dei militari, stabilite, a datare dal 1 febbraio 1917, giusta le circolari 82 e 157, inserte nel *giornale militare* di detto anno.

Pertanto, dall'anzidetta data, tanto gl'impiegati civili, quanto le loro famiglie e quelle dei militari, potranno valersi del libretto di viaggio di cui sono provviste, senza limitazione alcuna nel numero dei viaggi da compiere. Ugualmente dicasi per le famiglie dei militari di truppa, che non siano provviste di libretto non avendone diritto e che perciò debbono essere munite, volta per volta, di richieste mod. D., nonchè per gli agenti dell'amministrazione militare e loro famiglie, parimenti sprovvisti di libretto.

Ricordasi, con la circostanza, la necessità di ritirare, agli ufficiali ricollocati in congedo, anche il libretto mod. A-bis, di cui fossero provvisti, perchè fruenti di assegno di P. A. o di pensione vitalizia per servizi militari; posto che, per effetto del decreto luogotenenziale di cui sopra, tale libretto riacquista la sua piena efficacia per il godimento della tariffa differenziale C. su tutte le linee ferroviarie.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 360. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante all'art. 16 n. 77 del regolamento di disciplina per il R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 30 giugno 1919.

Valendosi della facoltà concessa dall'art. 14 del decreto luogotenenziale n. 944 in data 10 giugno 1917 (circolare 397 *giornale militare* 1917) il Ministero determina quanto segue:

Il n. 77 dell'art. 16 del regolamento di disciplina resta abrogato e sostituito dal seguente:

«L'ufficiale ed il sottufficiale in servizio attivo permanente non possono accettare cariche, retribuite o gratuite, di amministratori, sindaci, consiglieri e simili di società commerciali industriali o di credito, nè disimpegnare le attribuzioni di rappresentanti di istituti congeneri.

Tale divieto non riguarda però le società cooperative costituite tra ufficiali e impiegati dello Stato».

*Il Ministro* ALBRICCI.

N. 361. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali permanentemente inabili reduci da prigionia di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1919.

Con riferimento all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258 (circolare 160 *giornale militare* c. a.) il Ministero crede opportuno far presente che gli ufficiali ex prigionieri di guerra permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare per infermità dipendente da cause di servizio non possono essere compresi nel disposto dell'articolo 3 del citato decreto per quanto riguarda l'obbligo ivi sancito di un periodo di esercizio delle funzioni del grado agli effetti del giudizio d'avanzamento.

Gli anzidetti ufficiali, pertanto, saranno presi in esame per le promozioni il cui titolo siasi maturato durante la prigionia, prescindendo dall'obbligo dell'esperimento; i relativi giudizi non potranno tuttavia essere emessi se non dopo che sia trascorso per ogni singola promozione un periodo di tempo pari a quello prescritto dal detto art. 3 per l'effettivo esercizio delle funzioni del grado, e computabile nel modo stabilito nell'articolo stesso.

Resta fermo, in ogni caso, che nessun giudizio d'avanzamento dovrà essere dato nei riguardi degli ufficiali di cui trattasi, prima che sia stato rilasciato da questo Ministero il *nulla osta* prescritto dal suindicato decreto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 362. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile.** — (Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1919.

Il 1° agosto p. v. sarà iniziato presso l'Aeroscalo di Ciampino, ed alla dipendenza del Comando dirigibilisti, un corso per ufficiali allievi piloti di dirigibile, al quale potranno concorrere ufficiali subalterni dell'esercito permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio purchè di età non superiore ai 35 anni.

Il numero dei posti disponibili è di 15.

Le domande dovranno, entro il 20 luglio p. v., essere presentate ai Comandanti di corpo o capi di servizio, i quali non oltre il 25 detto mese le faranno pervenire, per la prescritta via gerarchica, al Sottosegretariato per le Armi e munizioni e per l'Aeronautica (Direzione generale d'Aeronautica - Divisione II) corredandole:

1° di una dichiarazione medica, dalla quale risulti l'attitudine dell'aspirante, con particolari riguardi agli organi respiratori e circolatori, che debbono essere perfetti, all'udito ed alla vista, che debbono essere ottimi;

2° di un titolo di studio dal quale risulti che abbiano conseguito il passaggio dal 1° al 2° anno di Università o Politecnico in matematica, fisica o chimica, o il passaggio dal 1° al 2° anno di Accademia militare, o altro equipollente ai predetti;

3° un rapporto informativo accennante al carattere dell'aspirante.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 363. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1889.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 luglio 1919.

1. Questo ministero determina che *il giorno 12 luglio corrente*, siano iniziate le operazioni per *l'invio in licenza illimitata* dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) *della classe* 1889, nonchè dei militari nati nell'anno 1889 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

2. Il licenziamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 335 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in licenza illimitata della classe 1888.

3. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918, dovra essere trasmesso il giorno 25 agosto p. v. e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1919, circ. n. 336.

A pag. 449, al 7° alinea del n. III, sostituire il seguente: «I telegrammi di Stato a pagamento devono compilarsi sugli appositi modelli 25 P conformi al modello unito, ovvero sugli ordinari modelli 25 dei telegrammi privati, ed anche su carta bianca da incollarsi sui modelli 25 dall'impiegato accettante».

---

**Prezzo della presente dispensa L. 0.20**

---

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1919 — 11 Luglio

N. 364. - 30 giugno 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dipendente dal Ministero della guerra . . . . . Pag. 471
» 365. - 3 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento dell'indennità di congedamento ai personali delle associazioni sanitarie di soccorso trasferiti nell'esercito . . . . . Pag. 475
» 366. - 5 luglio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Personale e materiale scientifico pei reparti di accertamento diagnostico per la tubercolosi . . . . . Pag. 475
» 367. - 6 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Roma, distaccata a Perugia . . . . . Pag. 476
» 368. - 7 luglio 1919. — SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunta al § 4 dell'allegato n. 1 all'istruzione 1 marzo 1902 per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare . . . . . Pag. 476
» 369. - 8 luglio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati . . . . . Pag. 476
» 370. - 10 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Congedo agli impiegati civili dipendenti . . . . . Pag. 477
» 371. - 10 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. —Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . Pag. 477
» 372. - 10 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Conteggio dell'indennità caro viveri ai sottufficiali ed ai carabinieri . . . . . Pag. 478
» 373. - 10 luglio 1919. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un collare da scuderia di cuoio naturale . . . . . Pag. 478

CIRCOLARE N. 364. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dipendente dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria) — 30 giugno 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 giugno 1919, n. 1057, col quale si dà facoltà al ministro della guerra di concerto con quello del tesoro di apportare modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendeni dal Ministero stesso;

Visto il R. decreto in data 10 dicembre 1908, n. 820 col quale fu approvato il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto il R. decreto in data 22 giugno 1911, n. 796, col quale vennero apportate modificazioni al regolamento succitato;

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 aprile 1917, n. 1075, col quale vennero apportate altre modificazioni al regolamento stesso;

Sentito il ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1. — In via transitoria, e cioè sino a quando non sarà determinato definitivamente il nuovo trattamento economico da farsi al personale operaio borghese a matricola dipendente dal ministero della guerra, le mercedi regolamentari assegnate al personale stesso fino a quella di lire 5 inclusa, sono elevate del 100%; per le mercedi superiori l'aumento rimarrà costante nella misura di lire 5.

Il miglioramento concesso col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, sulla paga regolamentare non è applicabile all'aumento concesso col presente articolo.

Art. 2. — La mercede degli operai nei computi dei lavori a cottimo sarà commisurata alla mercede regolamentare aumentata com'è stabilito dal precedente art. 1, con esclusione però del miglioramento concesso col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444.

Il guadagno del cottimo sarà contenuto nei limiti percentuali massimi prescritti dal vigente regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal ministero della guerra.

Art. 3. — È ammesso il lavoro a premio per speciali servizi o lavori per i quali non sia conveniente stabilire tariffe.

Il premio da conferirsi non potrà in nessun caso superare i limiti per il guadagno del lavoro a cottimo sabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4. — Ai capi operai, ai capi commessi ed ai capi squadra di lavoranti che esercitino effettivamente le funzioni del proprio grado o del proprio mestiere non essendo ammessi nè al lavoro a cottimo, nè a quello a premio, spetterà un soprassoldo pari al 30% della mercede aumentata come è detto all'art. 2.

Art. 5. — Sono esclusi in ogni caso dal trattamento di cui agli art. 2, 3, 4 gli operai seguenti:

*a*) I capi operai, i capi commessi ed i capi squadra di lavoranti che non esercitino le funzioni del proprio grado o del proprio mestiere e sieno invece addetti a servizi di ufficio, di custodia di magazzino e di portineria;

*b*) Gli operai di qualsiasi grado o mestiere comunque addetti a servizi di bordo, a lavori di ufficio o di scritturazione nelle officine

*c*) Gli operai colle seguenti qualifiche:

Commessi di biblioteche o di musei militari - cocchieri - conducenti - custodi - inservienti d'ufficio - inservienti di colombaie militari - lanternai - magazzinieri - portinai - cantonieri stradali - guardalinee telefoniche e telegrafiche - lavoranti e commessi addetti a semplici lavori di pulizia;

*d*) I garzoni.

Art. 6. — La durata del lavoro normale giornaliero effettivo del personale operaio è stabilita in otto ore.

Art. 7. — Il lavoro straordinario e quello nei giorni festivi sono vietati, tranne che in casi eccezionali per lavori di assolua urgenza.

Il lavoro straordinario sarà retribuito sulla base della mercede aumentata come è detto all'art. 1.

Art. 8. — Per tutte le competenze, le gratificazioni ed i sussidi che per disposizioni regolamentari debbono corrispondersi in relazione alla mercede, sarà tenuta per mercede base quella stabilita dall'art. 1.

Art. 9. — Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1 aprile 1919 ad eccezione di quella relativa all'orario di lavoro effettivo, contenuta nell'art. 6 che deve intendersi applicata dal 1 maggio 1919.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

*Roma, addì* 30 *giugno* 1919.

SCHANZER — ALBRICCI.

## DISPOSIZIONI VARIE.

N. 1. — Il decreto minsteriale del 30 giugno 1919 è stato emanato per regolare su basi uniformi le paghe degli operai tenendo presenti le attuali esigenze della vita, in attesa che venga approvato il nuovo regolamento ora in corso di compilazione, e in pari tempo per eliminare le forti disparità di trattamento determinato dalle attuali tariffe di cottimo.

Il nuovo regolamento sarà inpirato alle più moderne concezioni del contratto di lavoro, ed avrà di mira di contemperare le esigenze di una intensa produzione ad un'equa tutela degli interessi della classe operaia.

N. 2. — In attesa però che tali disposizioni definitive, ora in istudio, possano essere attuate, a tutti gli operai, esclusi quelli indicati nell'art. 5 del succitato decreto, oltre alla paga ad economia stabilita dall'art. 1, dovrà essere corrisposto il compenso del cottimo o del premio di cui agli art. 2 e 3 del decreto, nella misura massima consentita dal 1 comma del paragrafo 112 del regolamento operai.

N. 3. — Per poter attuare tale sistema tranitorio di retribuzione e documentare le relative contabilità, tutte le amministrazioni avranno cura di compilare tariffe (specifiche o generiche) pei cottimi, oppure sistemi di lavoro a premio, qualora le tariffe non possano essere applicabili, in modo che nei limiti delle otto ore di lavoro, gli operai possano effettiamvente produrre quanto corrisponde alla retribuzione indicata nel precedente N. 2.

Solo in via transitoria, dal 1 aprile 1919 e fino a quando le tariffe non siano andate in vigore, le amministrazioni corrisponderanno sotto forma di premio il compenso massimo del cottimo.

N. 4. — Per facilitare l'esecuzione delle presenti norme valgano i seguenti esempi pratici:

*I. Es.* - OPERAIO CON PAGA REGOLAMENTARE DI L. 3.

| | | |
|---|---|---|
| Paga regolamentare | L. | 3,00 |
| Aumento (circolare 243 *giornale militare* 1918) | » | 0,90 |
| Aumento 160% (art. 1 del presente decreto) | » | 3,00 |
| Cottimo o premio (40% su L. 6) | » | 2,40 |
| Paga giornaliera di 8 ore | L. | 9,30 |

Paga oraria (paragrafo 59 del regolamento) di L. 6,90 = L. 0,862.

*II. Es.* - OPERAIO CON PAGA REGOLAMENTARE DI L. 6,50.

| | | |
|---|---|---|
| Paga regolamentare | L. | 6,50 |
| Aumento (circolare 243 *giornale militare* 1918) | » | 1,95 |
| Aumento 100% sulle prime 5 lire | » | 5,00 |
| Cottimo o premio (40% su L. 11,50) | » | 4,60 |
| | L. | 18,05 |

Paga oraria (come sopra di lire 13,45 = lire 1,681.

*III. Es.* - CAPO OPERAIO CON PAGA REGOLAMENTARE DI L. 8.

| | | |
|---|---|---|
| Paga regolamentare | L. | 8,00 |
| Aumento (circolare 243 *giornale militare* 1918) | » | 2,175 |
| Aumento 100% sulle prime L. 5 | » | 5,00 |
| Soprassoldo (30% su L. 13) | » | 3,90 |
| | L. | 19,075 |

Paga oraria (come sopra di lire 15,175 = lire 1,897.

N. 5. — Ai ff. di capi operai, regolarmente autorizzati, agli operai addetti a lavori di studio e di precisione ed ai collaudatori interni ed esterni (esclusi i capi operai), è concesso un soprassoldo pari alla percentuale di cottimo o di premio spettante agli operai che lavorano a cottimo o a premio.

N. 6 — Ai portinai addetti alla sorveglianza degli ingressi adibiti costantemente all'entrata ed uscita degli operai o dei materiali in arrivo e in parenza e che non frui-

scono di alloggio gratuito, è concesso un soprassoldo pari al 20% della paga, aumentata a norma dell'art. 1 del presente decreto.

N. 7. — Tutti i soprassoldi di qualsiasi natura, stati concessi anteriormente alle presenti disposizioni sono soppressi a decorrere dal 1 aprile 19199.

L'indennità caroviveri (circolare 722 *giornale militare* 1918 e 241 *giornale militare* 1919) è invece mantenuta in vigore.

Le amministrazioni sono per altro autorizzate a presentare subito quelle nuove proposte eccezionali di soprassoldo che ritenessero indispensabili, uniformandole strettamente allo spirito delle disposizioni contenute nel paragrafo 183 del regolamento operai.

Tali proposte dovranno essere trasmesse al ministero (direzione generale artiglieria) per mezzo degl'ispettorati competenti, i quali dovranno esprimere in merito il loro parere.

N. 8. — Tutte le precedenti disposizioni si riferiscono agli operai a matricola, compresi negli organici del citato regolamento.

N. 9. — A norma del paragrafo 12 del regolamento operai, le amministrazioni dovranno rinnovare colla data del 1 aprile 1919, tutti i contratti di lavoro per il personale operaio straordinario per conformarli alle mercedi locali della piazza, tenendo presente che anche questo personale dovrà continuare a fruire dell'aumento prescritto dalla circolare 243 del *giornale militare* 1918, e della indennità caro-viveri (circolare 722 *giornale militare* 1918 e 241 *giornale militare* 1919).

Anche al personale straordinario spetta il trattamento di cui ai precedenti N. 2 e 5 colle stesse norme stabilite per gli operai a matricola.

In ogni caso però il complesso delle retribuzioni da corirspondere al personale straordinario non dovrà superare quello dovuto al personale di ruolo di pari mestiere e di uguale abilità professionale.

N. 10. — Per quanto concerne il personale operaio straordinario (maschile e femminile) addetto agli uffici come aiuto-contabili, scrittuali e dattilografi, le competenze complessive (compresi l'aumento della circolare 243 del 1918 e l'indennità caro-viveri) ad esso spettanti dovranno essere conformi al trattamento medio fatto agli impiegati privati delle medesime specialità nei singoli luoghi.

N. 11. — Tutte le amministrazioni dovranno trasmettere subito al ministero (direzione generale artiglieria) due distinti specchi mod. 2 a norma dell'oggetto 1 del foglio d'ordine O. del 1913 e cioè uno per il personale addetto ai laboratori e l'altro per quello addetto agli uffici. Su quest'ultimo specchio dovranno essere anche indicate le retribuzioni medie corrisposte agli impiegatin privati dagli uffici locali.

Il ministero si riserva di esaminare ed approvare tali specchi.

N. 12. — L'indennità caro-viveri dovrà conteggiarsi, a norma dell'art. 8 del presente decreto ministeriale sulla mercede stabilita dall'art. 1 del decreto stesso, osservando sempre i limiti massimi mensili consentiti (L. 75 e L. 70) dalla circolare 722 *giornale militare* 1918.

N. 13. — L'orario deve essere di otto ore di effettivo lavoro.

Le interruzioni di riposo non saranno comprese in tale orario e perciò non potranno essere retribuite.

N. 14. — Per sistemare i conti delle competenze dovute agli operai dal 1 aprile al 30 giugno 1919, le amministrazioni compileranno un unico specchio trimestrale, nel quale saranno indicate le competenze dovute in base alle presenti disposizioni comprese le ore straordinarie effettivamente fatte nel mese di aprile e gli acconti globali corrisposti agli operai nel periodo stesso.

In un'apposita casella saranno fatte risultare le differenze in più od in meno: le quali ultime saranno subito corrisposte agli interessati con quitanza sullo specchio, mentre per le prime il Ministero si riserva di provvedere dopo che gli saranno state comunicate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*AVVERTENZE.* — Per l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative alle mercedi degli operai straordinari, si avverte che tali mercedi debbono essere stabilite e conteggiate al pari di quelle degli operai a matricola e cioè:

1. — La nuova mercede deve essere riparita come segue:

a) paga ad economia goduta al 31 marzo 1919;
*b*) aumeno sulla paga stessa (circolare 243 *giornale militare* 1918);
*c*) aumento sulla paga ed economia concesso dal 1 aprile 1919.

2. — Il cottimo od il premio debbono essere conteggiati soltanto sulle quote a + c.

3. — Le ripartizioni, di cui al N. 1, dovranno figurare tanto sul contratto di lavoro quanto sul reparto mod. 2 da inviarsi al Ministero.

---

N. 365. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento dell'indennità di congedamento ai personali delle associazioni sanitarie di soccorso trasferiti nell'esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio 1919.

Si avvertono i corpi, i distretti e gli uffici militari che, nel pagare le indennità di congedamento ai personali già appartenenti alla Croce Rossa Italiana od al Sovrano militare Ordine di Malta e trasferiti poi nell'esercito, non devono tener conto del servizio prestato presso quelle associazioni.

Dei pagamenti fatti dovrà essere data subito partecipazione alle associazioni stesse mediante elenchi nominativi che indichino, la indennità corrisposta e, per gli ufficiali, anche la data di assunzione e quella di cessazione del servizio nell'esercito, in modo che esse, tenuto conto dei pagamenti fatti dall'amministrazione militare, possano provvedere pel pagamento delle altre indennità che fossero dovute per il servizio prestato presso le associazioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 366. — SERVIZIO SANITARIO. — **Personale e materiale scientifico pei reparti di accertamento diagnostico per la tubercolosi.** — (Direzione generale sanità militare). — 5 luglio 1919.

Per effetto del graduale congedamento degli ufficiali medici non in servizio attivo permanente, fra non molto, alcuni de' reparti di accertamento diagnostico per la tubercolosi rimarranno privi di personale direttivo.

Poichè questi reparti, che già tanto segnalato servizio hanno reso all'esercito nel campo così delicato della tubercolosi, sono destinati a rappresentare, anche per l'avvenire, la base fondamentale della profilassi antitubercolare militare, il Ministero intende che il loro funzionamento venga portato a sempre maggiore perfezione, e ciò specialmente per quelli di Milano, Genova, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Palermo che dovranno assumere maggiore importanza, ed accentrare forse il servizio di altri corpi d'armata.

In tale intento si provvederà gradualmente alla sostituzione del personale direttivo non effettivo con ufficiali medici in servizio attivo permanente, scegliendoli fra elementi che abbiano maggiore attitudine a tale speciale servizio.

Per assicurare la continuità del funzionamento dei reparti di accertamento, il Ministero prescrive — intanto — che il personale direttivo in parola, dopo fatto un sufficiente periodo di tirocinio a fianco degli attuali competenti direttori, non venga distratto per altri servizi, salvo diverse urgenti esigenze, dovendosi considerare come non facilmente sostituibile.

Per quanto concerne poi il materiale, il Ministero raccomanda che i suddetti reparti e, specialmente quelli sopra indicati, siano integrati di tutti i mezzi d'indagine che i progressi della scienza oggi richiedono.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 367. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Roma, distaccata a Perugia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 6 luglio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare:

DECRETA:

*Articolo unico.* — A decorrere dal 10 luglio 1919 è soppressa la sezione del tribunale militare territoriale di Roma distaccata a Perugia.

*Dato a Roma, addì 6 luglio* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 368. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunta al § 4 dell'allegato n. 1 all'istruzione 1 marzo 1902 per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare.** — (Direzione generale genio). — 7 luglio 1919.

Nel § 4 lettera *a*) dell'allegato n. 1 all'istruzione 1 marzo 1902 per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare, dopo le parole « il Capo di stato maggiore dell'esercito » aggiungasi « i Comandanti designati d'armata ».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 369. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Pagamento ai militari inviati in esonero o in licenza illimitata, del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 luglio 1919.

Il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono decorati i militari inviati in esonero o in licenza illimitata, deve continuare ad essere corisposto dai corpi ai quali i detti militari appartenevano al momento dell'invio in quelle posizioni. Il pagamento stesso deve cessare dal giorno successivo all'invio di tali militari in congedo.

I corpi dovranno aver cura di eseguire con puntualità, alla fine di ogni mese, i pagamenti dei soprassoldi ai predetti decorati finchè siano in esonero o in licenza illimi-

tata, a mezzo di vaglia, le cui spese dovranno esser poste a carico dell'amministrazione militare.

All'atto dell'invio in congedo dei militari, i corpi dovranno *subito* compilare, per ogni decorato, tante distinte dichiarazioni di cessazione dal servizio mod. 427 quante sono le medaglie di cui è insignito, inviandole, *con tutta sollecitudine*, direttamente:

*Al Ministero per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra*, per le medaglie concesse in dipendenza della guerra italo-turca o della presente guerra;

*Al Ministero del Tesoro*, per le medaglie concesse anteriormente alla guerra italo-turca o indipendentemente da fatti di guerra.

I corpi dovranno render noto ai decorati, al momento dell'invio in congedo o in qualunque altra occasione sia apportuna, che dopo il congedo i pagamenti del soprassoldo vitalizio che loro compete saranno continuati a carico dell'uno o dell'altro dei predetti ministeri, giusta quanto sopra è detto; e che i pagamenti stessi verranno effettuati nel luogo di domicilio dei decorati, per cura degli incaricati dei pagamenti per conto dello Stato (Delegazioni del tesoro, nei capoluoghi di provincia; uffici postali negli altri luoghi, e, dove non esistano, l'ufficio postale viciniore).

La circolare 346 c. a. resta abrogata.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 370. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Congedo agli impiegati civili dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 10 luglio 1919.

In conformità del disposto dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, i capi uffici militari, i comandanti di corpo d'armata e i direttori degli stabilimenti militari sono autorizzati a concedere ai dipendenti impiegati civili un mese di congedo annuale, qualora le esigenze del servizio lo consentano.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 371. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 10 luglio 1919.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

N. 41 posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, con l'annuo stipendio di L. 1950, ivi compreso l'aumento di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Coloro che intendono di concorrere ad uno dei suddetti posti di impiego dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata non più tardi del 28 corrente.

Nella domanda stessa i concorrenti dovranno altresì dichiarare di accettare la nomina con qualsiasi destinazione di residenza.

Scaduto il termine su indicato (28 luglio 1919) le autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

I comandi mobilitati e le autorità coloniali presso cui prestano servizio applicati delle amministrazioni militari dipendenti, cureranno perchè a ciascuno di tali impiegati sia data sollecita comunicazione delle presenti disposizioni.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, proposti al competente Ministero per le relative nomine e di tale proposta sarà data comunicazione agli interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 372. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio dell'indennità caro-viveri ai sottufficiali ed ai carabinieri.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 10 luglio 1919.

Col 1° luglio 1919 l'indennità caro-viveri stabilita col Decreto luogotenenziale numero 1593 del 6 ottobre 1918 e col Decreto luogotenenziale n. 18 del 5 gennaio 1919 (circolari n. 26 e 27 del *giornale militare* corrente anno) deve essere conteggiata sullo stesso capitolo sul quale viene conteggiato il soldo. Per i reparti della zona di guerra quindi dovrà essere conteggiata sul capitolo n. 60-*bis*. « Spese per la guerra » e per i reparti della zona territoriale sui capitoli n. 19 « Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) » e n. 21 « Carabinieri reali - sottufficiali, appuntati e carabinieri (assegni fissi) ».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 373. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un collare da scuderia di cuoio naturale.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 luglio 1919.

In seguito a proposta dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria, il Ministero ha determinato di adottare un collare da scuderia di cuoio naturale (VIII-...) in sostituzione della corda-collare per cavalleria (VIII-...) la quale deve intendersi abolita.

L'impiego di detto collare è riservato esclusivamente all'arma di cavalleria.

Per cura dell'ispetorato delle costruzioni di artiglieria saranno, quanto prima, pubblicati i sunti descrittivi e i disegni nell'atlante del materiale di artiglieria, nonchè le aggiunte e varianti al modello per gli inventari.

In concorso col collare in oggetto viene mantenuta in servizio la cavezza da scuderia (VIII-749) per la eventualità di speciali esigenze e per il caso che i collari distribuiti finora non risultino sufficienti a coprire l'intero fabbisogno per tutti i reggimenti dell'arma.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

---

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1919 — 12 Luglio

N. 374. - 10 luglio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1140, riguardante indennità straordinaria ai sottufficiali, caporali e soldati del R. esercito *Pag.* 479

CIRCOLARE N. 374. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1140, riguardante indennità straordinaria ai sottufficiali, caporali e soldati del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 165, del 12 luglio 1919).

Art. 1. — Ai sottufficiali del R. esercito sotto le armi è concessa una indennità giornaliera straordinaria nella misura seguente:

| | |
|---|---|
| Marescialli . . . . . | L. 1,50 |
| Sergenti maggiori . . . . . | » 1,20 |
| Sergenti . . . . . | » 1,00 |

Tale indennità è cumulabile con qualunque altro assegno, meno con l'indennità di servizio all'estero o col soprassoldo di guerra salvo la facoltà, per i sottufficiali che hanno diritto a tale soprassoldo, di optare pel trattamento di pace se più favorevole, conservando però il diritto alla razione viveri di guerra.

Art. 2. — Ai caporali e soldati sotto le armi che non percepiscono soprassoldo di servizio all'estero o il soprassoldo di guerra è concessa una indennità giornaliera straordinaria di L. 0,30, cumulabile con qualunque altro assegno o indennità.

Art. 3. — Le indennità dei precedenti articoli non sono dovute ai militari che godono degli speciali assegni di cui ai decreti luogotenenziali 6 e 24 aprile 1919, n. 494 e 631, o degli assegni coloniali.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal 16 luglio 1919 e sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

DISPOSIZIONE ESECUTIVA.

In relazione al disposto dell'art. 1 del su riportato decreto, si avverte che per determinare se sia più favorevole, pei sottufficiali, il trattamento di guerra, o quello di pace, vanno poste a raffronto tutte le indennità (nell'ammontare mensile, calcolando i mesi tutti di 30 giorni) dovute nell'uno e nell'altro caso esclusa la razione viveri di guerra.

Valgono al riguardo i seguenti esempi pratici:

MARESCIALLO CON DIRITTO AL SOPRASSOLDO DI GUERRA, NON IN CONDIZIONE DI AVER DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI FUORI RESIDENZA

| *Trattamento di guerra.* | | *Trattamento di pace.* | |
|---|---|---|---|
| Soprassoldo di guerra, mensili . | L. 75 | Indennità straordinaria, mensili . | L. 45 |
| Caro viveri. . . . . | » 31 | Caro viveri . . . . . | » 60 |
| | L. 106 | | L. 105 |

È più favorevole il trattamento di guerra.

MARESCIALLO CON DIRITTO AL SOPRASSOLDO DI GUERRA, IN CONDIZIONE DI AVER DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI FUORI RESIDENZA

| *Trattamento di guerra.* | | *Trattamento di pace.* | |
|---|---|---|---|
| Soprassoldo di guerra, mensili . | L. 75 | Indennità straordinaria, mensili . | L. 45 |
| Caro viveri . . . . . | » 31 | Caro viveri. . . . . | » 60 |
| | L. 106 | Indennità fuori residenza . . . | » 60 |
| | | | L. 165 |

È più favorevole il trattamento di pace.

SERGENTE CON DIRITTO AL SOPRASSOLDO DI GUERRA, E CON DIRITTO ALTRESÌ ALL'INDENNITÀ DI FUORI RESIDENZA

| *Trattamento di guerra.* | | *Trattamento di pace.* | |
|---|---|---|---|
| Soprassoldo di guerra, mensili . | L. 30 | Indennità straordinaria, mensili . | L. 30 |
| Caro viveri . . . . . | » 31 | Caro viveri . . . . . | » 60 |
| Indennità fuori residenza. . . . | » 30 | Indennità fuori residenza. . . . | » 60 |
| | L. 91 | | L. 150 |

È più favorevole il trattamento di pace.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1682) - 1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1919 — 18 Luglio

N. 375. - 27 aprile 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 899, che stabilisce norme relativamente al cumulo di stipendi e retribuzioni corrisposte dallo Stato . . . . . Pag. 482

» 376. - 25 maggio 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1084, concernente le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere nell'amministrazione centrale della guerra . Pag. 482

» 377. - 27 giugno 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale riguardante la proroga della riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali . . . . . Pag. 483

» 378. - 4 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale, che stabilisce il passaggio degli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta alla dipendenza delle direzioni di commissariato di Roma e di Bologna Pag. 483

» 379. - 10 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante il passaggio al Ministero della guerra del Servizio amministrativo istituito con decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, numero 1225 . . . . . Pag. 484

» 380. - 15 luglio 1919. — PENSIONI. — Nuovi atti sanitari per i militari provvisti di assegno rinnovabile . . . . . Pag. 484

» 381. - 15 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corrispondenza ufficiale . . . . . Pag. 485

» 382. - 17 luglio 1919. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Sottufficiali e militari di truppa. — Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali . . . Pag. 486

» 383. - 17 luglio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso lo Istituto geografico militare . . . . . Pag. 491

» 384. - 17 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Disposizioni riguardanti il libero svolgimento dell'azione penale comune nei riguardi dei militari inviati in licenza illimitata . . . . . Pag. 492

» 385. - 17 luglio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Assicurazione inortuni dei militari motoaratori . . . . . Pag. 492

» 386. - 17 luglio 1919. — TRASPORTI — Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare . . . . . Pag. 492

» 387. - 17 luglio 1919. — TRASPARTI. — Dichiarazioni di viaggio di carattere permanente rilasciate dalla Direzione dei trasporti . . . . . Pag. 493

» 388. - 17 luglio 1919. — TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . Pag. 494

» 389. - 17 luglio 1919. — TRASPORTI. — Varianti alla circolare n. 261 del 14 maggio 1919, avente per oggetto: « Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare . . . . . Pag. 494

CIRCOLARE n. 375. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 899, che stabilisce norme relativamente al cumulo di stipendi e retribuzioni corrisposte dallo Stato.** — 27 aprile 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 141, del 14 giugno 1919).

Art. 1. — Il limite di L. 5000 indicato dall'art. 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, è elevato in corrispondenza dell'aumento di stipendio consentito con decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Agli effetti del cumulo di una pensione con uno stipndio di cui all'art .10 della citata legge, non è da tener conto degli aumenti di stipendio consentiti col decreto luogotenenziale predetto.

Art. 2. — Nel caso di cumulo di due stipendi a carico dello Stato, o di uno stipendio a carico dello Stato con altro a carico di un ente locale, consentito dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, gli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, saranno ragguagliati all'importo complessivo degli stipendi cumulabili. L'importo dell'aumento sarà ripartito a carico di ciascuna delle amministrazioni interessate proporzionalmente agli stipendi rispettivamente da esse dovuti.

Art. 3. — Al personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato che presta servizio straordinario presso un ente pubblico locale o che sia di ruolo presso una amministrazione locale e presti opera di avventizio presso l'amministrazione dello Stato, l'aumento stabilito dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, è da corrispondersi sulla retribuzione complessiva, ed è da ripartirsi a carico di ciascuna delle amministrazioni, proporzionalmente alle retribuzioni da ciascuna dovute.

Art. 4. — Al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato che presti contemporaneamente servizio presso altra amministrazione governativa, per incarico non di ruolo, l'aumento portato dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, ha effetto soltanto sullo stipendio percepito come funzionario di ruolo.

Art. 5. — Le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 sono applicabili anche nel caso degli aumenti stabiliti dal decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, recante provvedimenti a favore dei salariati delle amministrazioni dello Stato.

Art. 6. — Questo decreto andrà in vigore dal 1 febbraio 1918, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

---

N. 376. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1084, concernente le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 25 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 163, del 10 luglio 1919).

Fino alla completa attuazione dei provvedimenti organici di cui al decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516, le promozioni al grado di primo segretario e primo ragioniere avranno luogo per il personale dell'amministrazione centrale della guerra con le norme contenute nel decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 e saranno ad esse applicabili le disposizioni dell'art. 5 del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua data.

N. 377. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale riguardante la proroga della riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717, col quale per la durata della guerra fu data facoltà al ministro della guerra di ridurre il numero delle razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali del R. esercito giusta la tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi, e di stabilire quale quota della indennità cavalli debba essere conservata agli ufficiali che rimarranno privi del cavallo;

Visto il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 871 che ha prorogato le disposizioni di quello di cui sopra fino a tre mesi dopo la conclusione della pace;

Visti i decreti ministeriali 7 settembre 1917 (registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, reg. n. 59 guerra e armi e munizioni f. n. 183) e 2 novembre 1917 (registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, reg. n. 65 guerra e armi e munizioni f. n. 250) coi quali, in dipendenza del predetto decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717, furono stabilite le riduzioni delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali durante la guerra, e fu stabilito altresì che gli ufficiali stati privati delle razioni foraggio, per effetto di tali decreti o di successivi, hanno diritto a metà della indennità cavalli per tutto il tempo nel quale in base alle precedenti disposizioni, avrebbero avuto diritto a razioni foraggio (1);

DECRETA:

I precitati decreti ministeriali 7 settembre 1917 sono prorogati fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

*Dato a Roma, il 27 giugno* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) Circolari 599 e 721 del 1917.

N. 378. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che stabilisce il passaggio degli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta alla dipendenza delle direzioni di commissariato di Roma e di Bologna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 luglio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreo 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1917 che erige in enti autonomi amministrativi gli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta;

Ritenuta l'opportunità di far cessare l'autonomia dei detti stabilimenti;

DETERMINA:

Art. 1. — Col 1 luglio 1919 gli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta saranno assunti rispettivamente, sia per l'amministrazione del personale che per la ge-

stione dei materiali, dai consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato di Roma e di Bologna.

Art. 2. — Gli attuali consigli di amministrazione dei suddetti stabilimenti rimarranno in carica fino alla resa delle contabiltà delle gestioni tenute a tutto il 30 giugno 1919. Le dette contabilità dovranno essere presentate non oltre il 31 ottobre 1919.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

*Roma, addì 4 luglio 1919.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 379. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante il passaggio al Ministero della guerra del Servizio amministrativo istituito con decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225.** — (Segretariato generale — Divisiose personale del Ministero). — 10 luglio 1919.

IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909;

DECRETANO:

A decorrere dal 15 luglio 1919 il Servizio amministrativo, istituito con decreto luogotenenziale 24 luglio 19177, n. 1225 e già appartenente al soppresso Commissariato generale per le armi e munizioni, è posto alla dipendenza del Ministero della guerra.

*Roma, 10 luglio 1919.*

*p. Il Ministro del tesoro* — CONTI. *Il Ministro della guerra* — ALBRICCI.

---

N. 380. — PENSIONI. — **Nuovi atti sanitari per militari provvisti di assegno rinnovabile.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 luglio 1919.

Questo Ministero ha rilevato che, allorquando, a mente delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917), i vari comandi devono dar corso ai nuovi accertamenti sanitari per i militari inviati in congedo con assegno rinnovabile, a causa di infermità dipendente da servizio, fanno rientrare al corpo i militari stessi riprendendoli in forza.

Per ovviare alla irregolarità di tale procedimento ed anche per eliminare l'inconveniente che militari infermi siano sottoposti a lunghi viaggi senza nessuna utilità pratica, il Ministero determina che le visite sanitarie in oggetto, siano fatte subire presso il collegio medico legale (collegi istituiti col decreto luogotenenziale 1274 del 28 luglio 1918 circoalre 573 *giornale militare* 1918) residente nella località più vicina a quella ove l'intersesato usufruisce del temporaneo congedo. E pertanto dispone:

Dovendosi provvedere alle nuove visite dei militari che fruiscono di congedo temporaneo per l'anzidetto motivo, i Comandi da cui dipendono, 4 mesi prima dello scadere del termine per cui l'assegno venne concesso, ne daranno comunicazione al Comando del distretto nella cui giurisdizione, risiedono i miltari stessi, inviando in pari tempo i precdenti documenti sanitari, che richiederanno in anticipo al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra (serivzio' acconti e pensioni) qualora questo non gli avesse ancora trasmessi.

Il comando del distretto, ricevuta tale comunicazione, previ accordi direttamente presi col presidente del collegio medico della rispettiva divisione militare al quale rimetterà i documenti sanitari predetti, provvederà a far conoscere all'interessato la località ed il giorno, in cui egli dovrà presentarsi per subire i nuovi accertamenti sanitari, fornendolo dei documenti pel trasporto personale dal luogo della residenza a quello della vista e corrispondendogli altresì l'indennità di trasferta per i giorni del viaggio di andata.

Nel caso in cui i collegi medici non potessero emettere le loro decisioni in una sola seduta, in modo da lasciare in libertà i visitandi nello stesso giorno della loro presentazione, questi verranno presi in aggregazione dalla compagnia di sanità presso il locale ospedale militare, per tutta la durata del periodo in cui dovranno rimanere a disposizione del collegio medico.

Ultimati gli accertamenti sanitari, provvederà la direzione dell'ospedale militare anzidetto a fornirli di nuovo foglio di viaggio ed a soddisfarli delle relative indennità di trasferta per il ritorno.

Ferma restando l'osservanza delle norme stabilte dal decreto luogotenenziale 1274 del 28 luglio 1918 (circolare 573 *giornale militare* 1918) i nuovi atti sanitari, unitamente ai documenti sanitari precedenti, ricevuti in comunicazione, saranno, in ogni caso, dai collegi medici trasmessi al Ministero per l'assistenza militare e le pensoni di guerra. I Collegi medici, in pari tempo daranno comunicazione dell'esito dei nuovi accertamenti al comando del corpo da cui il militare dipende.

Infine, poichè a mente del penultimo capoverso dell'art 9 innanzi citato, la decorrenza della pensione o del nuovo assegno avrà effetto dal giorno successivo a quello della cessazione del precedente, il militare già in congedo con assegno rinnovabile dovrà continuare in tale posizione e quindi non dovrà essere ripreso in forza.

Nel caso che dai nuovi atti sanitari venisse a risultare l'assegnazione dell'infermità alla 9ª o 10ª categoria, non dovrà essere modificato il congedo temporaneo in congedo illimitato, ai sensi della circolare 85 del G. M. corrente anno, fino a che tale assegnazione non venga confermata dal Ministero, ed in ogni caso non prima dello scadere del termine fissato alla durata dell'assegno temporaneo.

Per quanto concerne gli ufficiali, qualora il collegio medico conchiuda con giudizio di idoneità condizionata, od incondizionata ne dovrà essere data altresì comunicazione al Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali.

Le disposozioni di cui sopra valgono ben inteso anche pel caso che le nuove visite vengono richieste dall'interessato.

Le eventuali visite di appello verranno attuate con le stesse norme prescritte dalla presente per la visita di prima istanza.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 381. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Corrispondenza ufficiale.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 luglio 1919.

Il Servizio amministrativo, già dipendente dal sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica e passato con decreto del 10 luglio 1919 a far parte dell'amministrazione centrale della guerra, assume la denominazione di direzione generale per la liquidazione dei servizi per le armi e munizioni.

In conseguenza, dal 16 corr. la corrispondenza sinora inviata al detto servizio dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra, direzione generale per la liquidazione dei servizi per le armi e munizioni, Piazza Mignanelli, Roma.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 382. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 luglio 1919.

Allo scopo di dare la maggiore pubblicità ai recenti provvedimenti adottati, a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, con i decreti luogotenenziali n. 494 e 495 del 6 aprile u. s., questo Ministero ha determinato di portare a conoscenza di quanti possono averne interesse i larghi benefizi economici e di carriera concessi con i decreti stessi.

I comandi di distretto militare pertanto, non appena ricevuta la presente circolare, faranno subito stampare e pubblicare, con le norme consuete, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, dei luoghi più frequentati e dei maggiori edifici pubblici, un manifesto *di grande formato*, conforme al seguente modello:

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*Comando del distretto militare di . . . . . .*

MANIFESTO PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.

Con i decreti luogoteneziali n. 495 e 496 del 6 aprile u. s. le condizioni economiche e di carriera dei militari dell'arma dei carabinieri reali sono state notevolmente migliorate, nel modo che segue.

ASSEGNI.

L'allievo carabiniere, durante la sua permanenza nei reparti d'istruzione (circa sei mesi per l'arma a piedi e circa un anno per l'arma a cavallo), riceve alla mano una paga giornaliera di L. 3 se a piedi e di L. 3,25 se a cavallo, oltre il vitto ed il vestiario che sono a totale carico dello Stato.

Conseguita, dopo tali brevi periodi di tempo, la nomina a carabiniere effettivo, l'assegno minimo giornaliero, compreso l'aumento di cui al decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1919, col quale, deve provvedere soltanto al vitto, è di L. 5,19, che si eleva a L. 7,19 coll'indennità caro-viveri e che è suscettibile di 5 aumenti triennali di L. 0,40 ciascuno, per modo che dal 13° anno di servizio dopo la ferma in poi, il semplice carabiniere percepisce un assegno giornaliero di L. 9,19.

La nomina a carabiniere effettivo è concessa senz'altro ai militari appartenenti a classi che abbiano già compiuti sei mesi di servizio sotto le armi.

Colle promozioni ai vari gradi il giovane che si arruola nell'arma ha la possibilità di conseguire i seguenti assegni giornalieri:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appuntato: | da un | minimo | di L. | 7,81 | ad un massimo | di L. 10,41 |
| Vicebrig. | id. | id. | | 9,54 | id. | id 11,74 |
| Brigadiere | id. | id. | | 10,48 | id. | id. 12,73 |
| Maresc. d'all. | id. | id. | | 11,45 | id. | id. 13,75 |
| Maresc. capo | id. | id. | | 12,59 | id. | id. 14,80 |
| Maresc. magg. | id. | id. | | 13,47 | id. | id. 16,67 |

*L'assegno minimo* di cui sopra, all'atto pratico, è però superiore a quello suindicato per effetto dei trienni di servizio di L. 0,40 che maturano per tutti dal compimento della ferma in poi, indipendentemente dal grado raggiunto.

Ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo spetta inoltre uno speciale soprassoldo giornaliero di L. 0,50.

Sugli assegni corrisposti non grava ritenuta di alcuna specie.

Il vestiario, l'equipaggiamento e le riparazioni sono a carico dello Stato.

*Le odierne competenze mensili ed annuali* dei carabinieri e degli appuntati, e per i casi più comuni di anzianità di servizio dei sottufficiali, sono complessivamente dimostrate in appresso:

| | Mensili (30 giorni) | Annuali (per 365 giorni) |
|---|---|---|
| Carabiniere di ferma | 215,70 | 2614,35 |
| » con 1 triennio | 227,70 | 2760,35 |
| » » 2 » | 239,70 | 2906,35 |
| » » 3 » | 251,70 | 3052,35 |
| » » 4 » | 263,70 | 3198,35 |
| » » 5 » (assegno massimo) | 275,70 | 3344,35 |
| Appuntato con 3 trienni senza quadrienni (assegno minimo) | 270,30 | 3280,45 |
| Appuntato con 5 trienni e con 3 quadrienni (assegno massimo) | 312,30 | 3791,45 |
| Vicebrigadiere con 1 triennio (assegno minimo) | 298,20 | 3619,90 |
| Vicebrigadiere con 5 trienni ed il quadriennio (assegno massimo) | 352,20 | 4276,90 |
| Brigadiere con 2 trienni (senza quadriennio) | 338,40 | 4107,20 |
| » con 3 » ed 1 quadriennio | 357,90 | 4344,45 |
| » con 5 » ed il quadriennio (assegno massimo) | 381,90 | 4636,45 |
| Maresciallo d'alloggio con 3 trienni senza quadrienni | 379,50 | 4607,25 |
| » » con 5 trienni ed il quadriennio (assegno massimo) | 412,50 | 5008,25 |
| Maresciallo capo con 3 trienni senza quadrienni | 411,00 | 4990,50 |
| » » con 5 trienni ed il quadriennio (assegno massimo) | 444,00 | 5392,00 |
| Maresciallo maggiore con 3 trienni senza quadrienni (assegno minimo) | 440,10 | 5346,35 |
| Maresciallo maggiore con 5 trienni e 3 quadrienni (assegno massimo) | 500,10 | 6076,35 |

## INDENNITÀ PER SERVIZI SPECIALI.

In base alle disposizioni vigenti, anche il semplice carabiniere ha poi la possibilità di percepire per ogni servizio speciale, compreso quello di ordine pubblico e di P. S., determinate indennità che variano da un minimo di L. 0,50 ad un massimo di L. 6 al giorno, di guisa che le sue condizioni economiche sono rese più convenienti in qualunque contingenza di servizio, e ciò senza tener conto di altre indennità eventuali che possono giungere sino a L. 5 al giorno, nonchè dei ragguardevoli premi speciali stabiliti per contravvenzioni constatate o per operazioni in materia fiscale.

Infine e per quanto riguarda il loro trattamento economico, tanto i sottufficiali che i militari di truppa dell'arma, possono, volendo, ottenere l'invio nelle Colonie dove percepiscono speciali e maggiori soprassoldi fissi per tutta la durata della loro permanenza colà

## INDENNITA' DI RAFFERMA.

Oltre ai suddetti assegni ed a prescindere dallo speciale trattamento di pensione in appresso indicato, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che si vincolano a tre successive rafferme triennali, previste dal decreto luogotenenziale numero 495 del 6 aprile corrente anno, acquistano il diritto alle indennità di lire 1000, 2000, 3000, rispettivamente al termine della prima, seconda e terza rafferma, indennità che riscuotono, normalmente, nel momento in cui lasciano il servizio, ma sulle quali possono ottenere anticipi, sotto determinate condizioni, anche durante il servizio alle armi,

Tali rafferme sono concesse sotto la data del giorno successivo a quello in cui terminano la ferma o le rafferme precedenti, di guisa che gli interessati maturano il diritto al complessivo importo di lire 6000 al compimento del 9° anno di servizio nell'arma dopo la ferma.

## PENSIONI.

Per quanto riguarda le pensioni i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri godono dello speciale beneficio — che costituisce un vero privilegio fatto all'arma — di poter ottenere, volendo, il collocamento a riposo per anzianità di servizio, dopo *soli* 20 *anni di servizio*, compresi quelli compiuti nell'Esercito e senza alcun limite di età. Il collocamento a riposo d'autorità avviene per tutti al compimento del 25° anno di servizio, eccezione fatta pei marescialli maggiore che possono rimanervi sino al compimento del 30° anno.

La pensione di riposo è sempre liquidata sugli assegni dell'*ultimo anno di servizio*, e dal seguente prospetto risulta l'importo minimo e massimo che può essere realizzato in ciascun grado, con gli aumenti di cui al decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1919.

| | A 20 anni | A 25 anni | |
|---|---|---|---|
| Carabiniere | 1584 | 2099 | |
| Appuntato | 1644 | 2192 | |
| Vicebrigadiere | 1903 | 2537 | |
| Brigadiere | 2043 | 2734 | |
| Maresciallo d'alloggio | 2179 | 2905 | |
| Maresciallo d'alloggio capo | 2299 | 3066 | |
| Maresciallo maggiore senza quadrienni | 2402 | 3203 | può essere raggiunto anche dopo il 25° anno di servizio e fino al 30°. |
| Id. id. con 1 id. | 2490 | 3320 | |
| Id. id. con 2 id. | 2577 | 3436 | |
| Id. id. con 3 id. | 2665 | 3553 | |

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dispensati dal servizio per malattia acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio. Qualora la malattia sia contratta per causa di servizio hanno diritto a pensione privilegiata.

## VANTAGGI D'AVANZAMENTO E DI CARRIERA.

La carriera, per i giovani che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, è oggi facilitata e migliorata per i sensibili aumenti apportati agli organici di tutti i gradi di truppa tanto dell'arma a piedi che dell'arma a cavallo.

La promozione ad appuntato è conferita ad anzianità senza prove di esame.

Per l'ammissione al corso di vicebrigadiere presso l'apposita scuola di sottufficiali dei carabinieri reali di Firenze è sufficiente l'aver compiuto un anno di effettivo servizio da carabiniere, ridotto a soli sei mesi per i giovani provvisti di licenze di scuole secondarie o di altro titolo equipollente, e per i provenienti dai sottufficiali dell'Esercito.

Con le nuove disposizioni i marescialli d'alloggio idonei alla promozione devono essere promossi marescialli d'alloggio capo dopo tre anni di permanenza nel grado, per modo che si è per tutti accelerato il tempo necessario a raggiungere il grado di maresciallo d'alloggio maggiore.

È data inoltre la possibilità di essere ammessi alla speciale scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali di Roma anche ai brigadieri che abbiano un minimo di due anni di grado.

## RILASCIO DI SPECIALE ATTESTATO.

A coloro che per sopraggiunte circostanze non intendessero continuare nel servizio e fossero inviati in congedo dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, sarà rilasciato uno speciale attestato pel servizio di agenti nei corpi armati o come guardie giurate dipendenti da amministrazioni governative, provinciali, comunali (guardie bo-

schive ,campestri, guardie comunali, guardie daziarie, ecc., o delle ferrovie dello Stato). Tale attestato conferisce agli interessati — che pel servizio prestato possono anche liquidare le 6000 lire delle indennità di rafferma — titolo di preferenza nei concorsi ai posti suddetti.

## ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.

Sono sempre aperte le ammissioni nell'arma dei carabinieri reali, mediante arruolamenti volontari, passaggi e riammissioni nell'arma stessa; e vi possono aspirare:

1. I cittadini dello Stato che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva.

2. I militari di tutte le armi e specialità, siano o non mobilitati o alle armi o in congedo, anche se ascritti alla 2ª e 3ª categoria, purchè, in questo caso, non abbiano oltrepassato il 26° anno di età e chiedano il passaggio alla prima categoria.

3. I riformati e rivedibili alla leva, semprechè per essi sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla rivedibilità e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

4. I volontari stati prosciolti dal servizio prima del concorso alla leva, nonchè coloro che furono mandati rivedibili in rassegna ed arruolati, poi, in prima categoria come inscritti di leva, tenendo conto del precedente servizio già prestato, purchè questo sia superiore a mesi sei.

### REQUISITI NECESSARI PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO, PEL PASSAGGIO E PER LA RIAMMISSIONE NELL'ARMA.

*a*) essere di statura non inferiore a metri 1,65 per l'arma a piedi e metri 1,68 per l'arma a cavallo;

*b*) avere costituzione fisica sana e robusta senza imperfezioni o difetti;

*c*) non essere ammogliati o vedovi con prole;

*d*) non essere incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie o associazione a delinquere;

*e*) essere di buona condotta;

*f*) avere (se già non trovansi sotto le armi e siano non minori degli anni 21) il consenso del padre od in mancanza di esso della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

*g*) sapere leggere e scrivere.

### ARRUOLAMENTO VOLONTARIO.

I cittadini che, possedendo i necessari requisiti, intendono contrarre arruolamento volontario nell'arma, devono farne domanda e presentarla al distretto di nascita o di domicilio, unendovi i seguenti documenti *in carta libera;*

1) copia autentica dell'atto di nascita vidimata dal presidente del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

2) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero dalla cancelleria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

3) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi;

4) atto di consenso di cui alla precedente lettera *f*, redatto dal sindaco del comune di domicilio (mancando i genitori od il tutore, in luogo dell'atto di consenso, basterà un legale documento, rilasciato dal pretore, che attesti tale mancanza);

5) atto di notorietà relativo alla cittadinanza (solo per i giovani nati all'estero).

La ferma dei carabinieri reali è di anni tre e decorre dal giorno in cui essi iniziano il servizio sotto le armi.

## PASSAGGI D'ARMA.

I militari di tutti i corpi dell'esercito e della regia marina che si trovano sotto le armi e che, possedendo i requisiti voluti, intendono far passaggio nell'arma dei carabinieri reali, dovranno obbligarsi ad assumere la ferma di anni tre, a decorrere dal giorno in cui ha avuto principio il servizio sotto le armi, ed in ogni caso a passare non meno di due anni nell'arma stessa. Però dopo quattro mesi dal loro passaggio, purchè contino tre anni di servizio (compreso il tempo passato in altri corpi), potranno conseguire il beneficio dell'ammissione alla prima rafferma triennale.

Ai carabinieri ausiliari, tale beneficio potrà essere concesso anche all'atto del passaggio a carabiniere effettivo, purchè contino tre anni di servizio compreso quello prestato in altri corpi.

I sottufficiali potranno ottenere il passaggio nell'arma previa rinunzia al loro grado, ma saranno ammessi al corso d'istruzione, possibilmente *entro sei mesi dopo il passaggio stesso,* per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

Le relative domande, *in carta libera,* dovranno essere presentate dagli interessati ai rispettivi comandanti di corpo, riparto o servizio sia territoriali che mobilitati, i quali le trasmetteranno, colla maggiore urgenza, al comando della legione territoriale nella cui giurisdizione ha sede il comune di nascita del richiedente, coll'osservanza delle norme contenute nella circolare del Ministero della guerra n. 24200 G. del 2 novembre 1918.

Ai militari di cui sopra che ottengono il passaggio nell'arma sarà conservato il diritto al premio di smobilitazione ed all'equivalente del pacco vestiario in L. 80. La relativa liquidazione avverrà all'atto stesso del passaggio.

## RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NELL'ARMA.

Possono essere riammessi in servizio nell'arma dei carabinieri reali tutti i militari dell'arma (sottufficiali, appuntati e carabinieri) già inviati in congedo illimitato, nonchè i militari delle altre armi e corpi, compresi i sottufficiali, purchè rinuncino al grado, semprechè posseggano i voluti requisti e non siano trascorsi due anni dalla data del loro passaggio alla milizia territoriale, non abbiano superato l'età di anni 35 e contraggano una ferma di tre anni dalla data di riammissione

Tutti i militari riammessi in servizio nell'arma possono, dopo un anno di servizio e purchè contino tre anni di servizio compreso quello precedentemente prestato, essere ammessi alla rafferma triennale.

Le domande di riammissione devono essere redatte su carta da bollo da Lire 1 e indirizzate al comando delle legioni nelle quali i militari desiderano di essere riammessi, o presentate al comando del distretto militare nel cui territorio essi risiedono, per l'ulteriore corso verso il comando di gruppo dell'arma che ha la propria giurisdizione sulla legione o sui distretti militari stessi.

Esse debbono essere corredate dei seguenti documenti:

A) Foglio di congedo;

B) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che il richiedente non è ammogliato nè vedovo con prole;

C) Attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune di domicilio, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto competente;

D) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il richiedente;

E) Dichiarazione del casellario giudiziario

Il cittadino, che contrae l'arruolamento volontario nei carabinieri reali secondo le norme suindicate, presta servizio, per circa sei mesi se dell'arma a piedi e circa un anno se di quella a cavallo, presso la legione allievi carabinieri reali in Roma, ovvero presso i depositi allievi in Palermo e Cagliari a seconda che appartenga ad un distretto del continente oppure della Sicilia o della Sardegna.

.... *addì* .. *luglio* 1919.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

---

N. 383. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 17 luglio 1919.

In relazione alle disposizioni date colle circolari 272 e 330 del *giornale militare* corrente anno, si comunica un elenco suppletivo di ufficiali ammessi a frequentare il corso di topografia iniziatosi presso l'istituto geografico militare.

I comandi interessati disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino al più presto possibile alla sede dell'istituto in Firenze.

| N. progres. | GRADO | CASATO E NOME | ARMA O CORPO SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenente S. A. P. | Marchesi Oreste | Presidio italiano Scutari 35 batt. bersaglieri |
| 2 | Capitano S. A. P. | Soffientini Fortunato | Battaglione Vestone 5 alpini |
| 3 | Tenente S. A. P. | Calandriello Vincenzo | 18 Gruppo obici P. C. 149, Cremona |
| 4 | Tenente S. A. P. | Bonacini Mario | 8 reggimento artiglieria campagna, Zona di guerra |
| 5 | Capitano S. A. P. | Festa Giovanni | Ministero guerra, Divisione personale del ministero |
| 6 | Tenente S. A. P. | Collarile Nicola | Comando aeronautica della Libia (Tripoli) |
| 7 | Capitano S. A. P. | Carrozza Gian Gastone | 4 battaglione indigeni libico (Tripoli). |
| 8 | Capitano S. A, P. | Speranzini Benvenuto | 4 raggruppamento artiglieria misto Albania |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 384. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Disposizioni riguardanti il libero svolgimento dell'azione penale comune nei riguardi dei militari inviati in licenza illimitata.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 luglio 1919.

Si avverte che le disposizioni contenute negli art. 1 e 2 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1354 (circolare 6365. *giornale militare* 1917) circa il regolare svolgimento dell'azione penale comune, non sono applicabili agli ufficiali inviati in licenza in attesa di ricollocamento in congedo e ai militari di truppa inviati in licenza illimitata.

In ordine quindi a detti ufficiali e militari di truppa, le autorità giudiziarie ordinarie non saranno tenute a richiedere il preventivo consenso dell'autorità militare per far luogo all'istruzione o al giudizio dei procedimenti penali o per emettere mandati di comparizione, di arresto o di cattura.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 385. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assicurazione infortuni dei militari motoaratori.** — (Direzione generale sanità militare). — 17 luglio 1919..

Questo Ministero, presi accordi col Ministero per l'agricoltura, circa l'assicurazione dei militari addetti al servizio della motoaratura di Stato, determina :

Allorchè i militari addetti alla motoaratura verranno ricoverati negli ospedali militari per infortuni, ovvero per la malaria accertata o presunta, le relative direzioni, a norma della legge degli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento del 13 marzo 1904 (art. 149) compileranno tutti gli atti e documenti all'uopo necessari.

Le direzioni degli ospedali, oltre ai detti documenti dovranno, a richiesta della Cassa nazionale infortuni, trasmetterle copia delle cartelle cliniche ed una relazione particolareggiata sull'esito delle indagini cliniche già espletate, o eventualmente richieste dalla Cassa stessa, unendovi tutto il materiale di indagine raccolto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 386. — TRASPORTI. — **Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio 1919.

A soluzione di quesiti proposti sull'interpretazione da darsi alle parole «*licenza ordinaria*» o «*licenza speciale*», usate nella circolare 261 *giornale militare* c. a., si avverte che, *ai soli effetti della circolare stessa*, devono considerarsi :

*a) licenze ordinarie* - le licenze di 20 giorni, concesse semestralmente a tutti i militari (o quella annuale di trenta giorni accordata agli ufficiali addetti agli uffici del Ministero) ;

*b) licenze speciali* - tutte le licenze *straordinarie* o *brevi* (escluse quelle di *convalescenza o per concessione di mano d'opera per lavori agricoli*, di cui al n. 16 della citata circolare).

Sui fogli di licenza dovrà essere sempre chiaramente indicata la *specie* della licenza accordata, e ciò anche nei confronti dei controllori ferroviari, posto che l'uso dei treni ordinari, da parte degli ufficiali inferiori (o dei militari di truppa) *non mo-*

*bilitati*, col pagamento del biglietto a tariffa militare, è ammesso, senza uopo di apposita dichiarazione, per le licenze di cui al comma *b*).

Considerato, infine, che scopo precipuo delle disposizoni emanate è quello di impedire notevoli affollamenti nei treni, si raccomanda di non concedere licenze *speciali* a militari, fuorchè nei casi previsti dalla circolare 25 *giornale militare* c. a., o quando siasene avuta apposita autorizzazione dal Ministero; e, quanto alle *brevi licenze*, solo quando i motivi, che le giustificano, siano stati debitamente accertati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 387. — TRASPORTI. — **Dichiarazioni di viaggio di carattere permanente rilasciate dalla direzione dei trasporti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio 1919.

Si è constatato che non tutte le *dichiarazioni di viaggio di carattere permanene* (Mod. 1, 2, 3), emesse dalla direzione trasporti in base al n. 28 delle *norme per l'esecuzione dei trasporti d'interesse militare sulle linee ferroviarie durante la guerra*, vennero, dalle varie autorità che ne fecero richiesta, ritirate ai militari *congedati* ed a quelli che *cessarono dalla carica* per la quale tali documenti vennero rilasciati.

Tale omissione ha dato luogo ad abusi la cui gravità non può sfuggire ad alcuno ed è per evitare che possono ripetersi, che è stato disposto che, a datare dalla mezzanotte del 13 luglio del corrente anno tutte le *dichiarazioni suddette rilasciate anteriormente a il 1 gennaio 1919, non abbiano più valore.*

Sarà quindi cura delle autorità, che ne fecero richiesta, non appena perverrà loro la presente circolare, di ritirare le dichiarazioni in parola rilasciate anteriormente al 1 gennaio 1919 e restituirle alla direzione trasporti, indicando altresì quali di dette dichiarazioni devono eventualmente essère prorogate ed i motivi che giustificano la necessità della proroga richiesta.

La direzione trasporti, vagliati tali motivi, provvederà a prorogare le dichiarazioni riconosciute ancora necessarie, convalidandole con la firma del direttore dei trasporti e col bollo d'ufficio ed a restituirle alle autorità mittenti.

I militari, fino alla avvenuta restituzione delle dichiarazioni come sopra convalidate, dovranno far uso, per i viaggi di servizio, dei normali documenti di viaggio *per servizio*.

Ai militari che, dalle ore *zero* del 1 agosto 1919, venissero trovati a viaggiare con le dichiarazioni suddette non prorogate e vistate come sopra, saranno, senz'altro, ritirati tali documenti e provvisti, salvo che vi fossero fondati dubbi sulla regolarità del loro uso, per cura dei controllori ferroviari, dello speciale mod. C 204 pel proseguimento del viaggio fino alla località ove sono diretti. Su tale modulo dovrà risultare la dicitura: « *In luogo del mod.* . . . . . (1, 2, 3) *rilasciato dalla direzione trasporti è statogli ritirato* ».

Pel loro ritorno dal luogo di arrivo alla loro sede ordinaria, potranno rivolgersi ai comandi di presidio, che, proceduto all'identificazione personale dei richiedenti, li muniranno del prescritto documenti di viaggio *per servizio*, dietro esibizione del modulo rilasciato dal controllore delle ferrovie.

Per norma si avverte che il mod. 2 di tali dichiarazioni (per le linee della zona di guerra), non rispondendo più allo scopo per il quale venne istituito, non verrà più rilasciato. In sua vece si rilascerà il mod. 3, ma limitato alle linee strettamente necessarie per i viaggi di servizio più abituali ed a quelle di maggior frequentazione; le richieste quindi del mod. 3, in luogo del mod. 2, dovranno contenere chiaramente le linee occorrenti.

Saranno chiamate responsabili le autorità, che ne fecero richiesta, se, in seguito, verranno trovati a viaggiare, con le dichiarazioni così prorogate o rilasciate durante il

corrente anno, militari congedati, che cessarono dalla carica, che dava loro diritto di valersi della dichiarazione di carattere permanente; dovendo tale documento essere loro ritirato all'atto dell'invio in congedo o della cessazione della carica.

Si avverte, infine, che i militari e gli assimilati muniti delle dichiarazioni suddette, debbono viaggiare in uniforme, a meno che sulle medesime non sia segnata la autorizzazione di vestire l'abito civile rilasciato dalla direzione trasporti.

Si pregano le autorità di dare comunicazione di quanto precede a tutto il personale dipendente, compreso quello delle commissioni, degli uffici, reparti ecc., distaccati, che non ricevono il giornale militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 388. — TRASPORTI. — **Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 luglio 1919.

A datare dal 1° agosto p. v. e fino a nuova disposizione il prezzo unitario di cessione dei seguenti documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale viene stabilito come appresso:

Fascicoli di scontrini per i viaggi degli impiegati, ufficiali, sottufficiali, e delle loro famiglie . . . . . L. 0.40

Fascicoli di scontrini per il trasporto dei bagagli degli ufficiali, sottufficiali e delle loro famiglie . . . . . » 0.20

Cartoncini fissi per i libretti di viaggi degli impiegati, ufficiali, sottufficiali e delle loro famiglie . . . . . » 0.15

Cartoncini per i libretti di riconoscimento per gli ufficiali in congedo in disponibilità e in aspettativa . . . . . » 0.15

Tessere di riconoscimento per impiegati, militari ed assimilati e delle loro famiglie, viaggianti con richiesta . . . . . » 0.10

Con l'occasione si ricorda alle autorità dipendenti:

1. Che le richieste di documenti predetti e dei libretti di viaggio debbono essere indirizzate a questo Ministero (direzione generale servizi logistici ed amministrativi, divisione trasporti e servizio postale e telegrafico), ed essere accompagnate dall'importo netto dei moduli domandati. Tale importo dovrà essere spedito con vaglia ordinario munito di marca da bollo di 5 centesimi per la quietanza, oppure con vaglia bancario, *intestati al cassiere del Ministero stesso* (1).

2. che è vietato di inviare tale importi in biglietti di Stato, buoni di cassa, francobolli ecc., non rispondendo il Ministero degli inconvenienti che ne potrebbero derivare;

3. che alle richieste dei libretti di viaggio sia sempre unito un'elenco recante in modo ben leggibile, il nome, cognome, paternità, maternità e categoria (S. A. P., complemento, M. T. ecc.) dei richiedenti.

Le scorte dei documenti predetti ora esistenti presso i corpi, uffici, ecc. saranno ceduti agli utenti ai prezzi in vigore a tutto il 31 luglio 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) Sono assolutamente esclusi i vaglia di servizio.

---

N. 389. — TRASPORTI. — **Varianti alla circolare n. 261 del 14 maggio 1919, avente per oggetto: « Disposizioni varie intorno ai viaggi di talune categorie di persone fruenti della tariffa militare ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio 1919.

Sono approvate le seguenti varianti ed aggiunte alla circolare 261.

*a*) al penultimo capoverso del n. 13, pagina 332, sostituire il seguente:

« Per la R. marina, i certificati (o fogli) di viaggio dovranno essere firmati, secondo il caso, dal ministro, dal sottosegretario di Stato e dal segretario generale per il

personale destinato a prestar servizio al Ministero; dai comandanti in capo di forze navali a di dipartimento, comandanti militari marittimi, comandanti di R. navi e capi di corpo (secondo le indicazioni del Regolamento di disciplina per i corpi militari della R. marina) per il personale destinato a bordo delle R. navi o a terra nelle varie sedi militari marittime ».

b) al richiamo (1), in calce alla pagina 335, si dovranno aggiungere le seguenti linee della « Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane »:

Conegliano — Vittorio;
Udine — Cividale;
Udine — Palmanova — Cervignano;
Stazione per la Carnia — Villa Santina.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1919 — 25 Luglio

N. 390. - **15 giugno 1919.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1130, concernente l'estensione della indennità caro-viveri ad alcune categorie di ufficiali e d'impiegati civili che prestano servizio in Libia . . . *Pag.* 497

» **391. - 4 luglio 1919.** — GIUSTIZIA MILITARE. Decreto luogotenenziale n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari . . . . . *Pag.* 498

» **392. - 24 luglio 1919.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Prelevamento di fondi . . . . . *Pag.* 499

» **393. - 24 luglio 1919.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rimborso delle anticipazioni accordate agli ufficiali usciti dalle scuole militari . . . *Pag.* 500

» **394. - 24 luglio 1919.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina . . . . . *Pag.* 500

» **395. - 24 luglio 1919.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . *Pag.* 500

» **396. - 24 luglio 1919.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Emissione di telegrammi per il servizio trasporti militari . . . . . *Pag.* 501

» **397. - 24 luglio 1919.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Compilazione dei modelli 182 T. per cessione di stipendio e prestito di guerra . . . . . *Pag.* 501

» **398. - 24 luglio 1919.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia . . . . . *Pag.* 502

AVVISO . . . . . *Pag.* 502

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 503

CIRCOLARE N. 390. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.

**Decreto luogotenenziale n. 1130, concernente l'estensione della indennità caro viveri ad alcune categorie di ufficiali e d'impiegati civili che prestano servizio in Libia.** — 15 giugno 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 168, del 15 luglio 1919).

Art. 1. — Le disposizioni del nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, relativo alla concessione di una indennità mensile per caro-viveri, contenute negli articoli 1 (primo e quarto comma, modificato come all'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18), 2, 11 e 17, sono estese:

*a*) agli ufficiali (compresi gli aspiranti) ed al personale civile di ruolo previsto dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, agli ufficiali dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Sofalia in servizio in Libia, agli ufficiali con assegni coloniali, di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100, ed a quelli addetti alle bande irregolari (fisse e mobili) della Tripolitania e della Cirenaica;

*b*) agli ufficiali che hanno, in Libia, funzioni civili o politiche, previsti dal decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1356;

*c*) agli ufficiali della R. guardia di finanza dislocati in Tripolitania, aventi trattamento coloniale;

*d*) agli ufficiali indigeni della Tripolitania e della Cirenaica in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali in Libia.

Art. 2. — Agli ufficiali della R. guardia di finanza dislocati in Cirenaica aventi trattamento di guerra è dovuta l'indennità mensile fissata dall'art. 1 del Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 18, per gli ufficiali del R. esercito dislocati, pure, in Libia.
litania o della Cirenaica, ai sottufficiali dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, mentre prestano servizio in Libia, a quelli addetti alle bande irregolari (fisse e mobili) della Tripolitania o della Cirenaica, ai sottufficiali ed a militari di truppa della R. guardia di finanza in servizio in Tripolitania, spetta il soprassoldo mensile di L. 60 di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593.

Art. 4. — Il presente decreto avrà applicazione dal 1 ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

---

N. 391. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 161, dell'8 luglio 1919).

Art. 1. — Ai reati che in virtù del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, si applicano le norme e le sanzioni del Codice penale comune.

Art. 2. — Sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria tutti i procedimenti pendenti e che dovrebbero essere iniziati dinanzi ai tribunali militari territoriali o di guerra o marittimi dei territori compresi nei confini del Regno in confronto di persone o per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto in tempo di guerra o che comunque vi siano stati assoggettati da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra.

Art. 3. — E' devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei reati commessi dai militari esonerati, durante il tempo dell'esonero, e dagli operai militarizzati eccetto che si tratti di fatti preveduti come reati esclusivamente nei codici penali militari.

Art. 4. — La giurisdizione militare rispetto alle persone che vi sono soggette a norma degli articoli 323 e seguenti codice penale per l'esercito, 361 e seguenti codice penale militare marittimo, cessa dal giorno in cui la classe o la categoria alla quale i militari appartengono viene inviata in congedo assoluto o illimitato ,tranne che essi siano trattenuti alle armi per speciali ragioni di servizio, o per altri motivi riflettenti le loro qualità personali.

Art. 5. — Continuano ad essere soggetti alla giurisdizone militare, anche dopo l'invio in congedo assoluto o illimitato, le persone imputate di avere, durante il servizio militare, commesso fatti preveduti come reati esclusivamente nei Codici penali militari, in qualunque tempo l'azione penale sia stata iniziata.

Continuano altresì ad essere soggetti alla giurisdizione militare anche dopo il loro invio in congedo assoluto, o illimitato, i militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e le persone ad essi assimilate, per i reati preveduti negli articoli 179, 180, 188 del codice penale militare marittimo se il danno dell'Amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono ecceda le lire cinquecento, e negli articoli dal 181 al 199 del codice penale dell'esercito e dal 213 al 220 del codice penale militare marittimo.

Art. 6. — Dalla disposizone degli articoli precedenti sono eccettuati i procedimenti per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia già stato iniziato il dibattimento e quelli relativi ai delitti di tradimento o spionaggio, qualunque sia lo stato dell'istruzione o del giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti successivamente alla entrata in vigore del presente decreto e contro le sentenze già pronunciate nei procedimenti relativi a reati, che, a termini del presente decreto e del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160, sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, è ammesso il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina, anche se si tratti di sentenze di un tribunale militare straordinario.

Ove il tribunale supremo annulli con rinvio le dette sentenze la competenza del nuovo giudizio spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo si tratti di reati di tradimento o di spionaggio.

Art. 7. — Ferma restando la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare, nei procedimenti che passano a termini del presente decreto, all'autorità giudiziaria ordinaria questa provvede, quando occorra, secondo le norme della procedura penale comune, all achiusura dell'istruzione e al rinvio a giudizio.

Nei procedimenti stessi l'autorità giudiziaria militare rimette gli atti al procuratore generale del Re presso la Corte di appello del rispettivo distretto ,il quale provvede per l'ulteriore corso secondo le norme della competenza ordinaria.

Art. 8. — Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti e salva l'applicazione dell'art. 311 de lcodice penale per l'esercito, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra compresi nei confini del Regno sono rimessi, all'atto della soppressione dei tribunali stessi, a seguito della cessazione dello stato di guerra, al tribunale militare territoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto di leva dell'imputato.

Resta fermo il disposto del capoverso dell'art. 575 del codice penale per l'esercito.

Art. 9. — Cessano di aver vigore le disposizioni relative alla sospensione e alla dilazione dell'esecuzione delle sentenze di condanna di tribunali militari, eccettuate quelle concernenti la condanna condizionale e la facoltà di cui all'art. 583 del codice di procedura penale comune.

Il limite di pena di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, per l'applicabilità del beneficio della condanna condizionale è aumentato a due anni.

Art. 10. — La revisione delle sentenze dei tribunali militari e militari marittimi è ammessa nei casi e in conformità del capo IV titolo III, libro III del codice di procedura penale vigente, con le modificazioni rispettive stabilite nei numeri 1 e 2 dell'art. 537 del codice penale per l'esercito e dell'art. 566 del codice penale militare marittimo.

Art. 11. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

---

N. 392. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prelevamento di fondi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 luglio 1919.

Nonostante le disposizioni esplicite dell'articolo 96 del regolamento di amministrazione e delle circolari n. 70 e 605 del 1914, n. 7 del 1917 molti corpi e istituti e stabilimenti militari chiedono le anticipazioni in misura notevolmente superiore allo stretto indispensabile producendo un'inutile e spesso ingente eccedenza di fondi nelle casse con tutti gli inconvenienti lamentati nelle circolari su citate.

E' fermo intendimento del Ministero che tale fatto non abbia più a verificarsi per l'avvenire e pertanto mentre si richiamano tutte le amministrazioni militari alla stretta osservanza delle norme sumenzionate che, se esattamente seguite, sono sufficienti ad eliminare, nei limiti del possibile, ogni inconveniente, si invitano formalmente i corpi che avessero tuttora nelle casse una somma notevolmente eccedente il normale fabbisogno a ridurre congruamente le richieste di anticipazioni alla direzione di commissariato o ad affrettare la liquidazione colla medesima delle risultanze degli esercizi scaduti (circolari 163 e 500 del 1916, 189 e 409 del 1917 e 360 del 1918).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 393. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Rimborso delle anticipazioni accordate agli ufficiali usciti dalle scuole militari.** — (Direzione generale revisione conti). — 24 luglio 1919.

Questo Ministero, riferendosi alle disposizioni contenute nella circolare n. 47500 del 4 settembre 1917 (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) richiama le amministrazioni dei corpi all'obbligo loro fatto di rimborsare alle scuole militari, da cui provengono gli ufficiali di nuova nomina, l'importo delle anticipazioni stato a questi corrisposto all'atto della partenza per raggiungere i corpi stessi.

Ad evitare ogni dubbio d'interpretazione si avverte che l'obbligo di tale rimborso spetta al corpo di assegnazione risultante dal bollettino delle nomine e promozioni, il quale precederà al recupero della somma rimborsata alla scuola mediante ritenuta sugli assegni dell'ufficiale, e nel caso che per la successiva destinazione del medesimo ad altro corpo non abbia avuto modo di effettuare tale ritenuta, rivolgerà a quest'ultimo la richiesta di rimborso, che dovrà essere soddisfatta senza indugio e per l'intero ammontare.

Intanto allo scopo di sistemare le numerose partite rimaste tuttora in pendenza nei conti delle scuole militari, si prescrive che i corpi ai quali queste ultime abbiano già rivolte o rivolgeranno l'invito per il rimborso di anticipazioni corrisposte ai detti ufficiali, abbiano a soddisfarlo senz'altro per il loro intero ammontare, e ne curino subito il recupero nei modi sopraindicati, tenendo presente che questo Ministero chiamerà responsabili coloro che per poca diligenza abbiano rese le partite stesse illiquidabili.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 luglio 1919.

A decorrere dal 1° luglio 1919 restano abolite le disposizioni date con le circolari n. 349 e 458 del *giornale militare* del 1916, mediante le quali si era disposto che le spese sostenute dalle Amministrazioni della guerra e della marina, in dipendenza della guerra, rimanessero a carico dei rispettivi bilanci senza far luogo a rimborso di sorta.

Faranno soltanto eccezione le indennità di speciale destinazione o di missione dovute ad ufficiali del R. esercito comandati in servizio presso la R. marina e ad ufficiali della R. marina comandati in servizio presso il R. esercito, le quali continueranno ad essere pagate ed a rimanere a carico dell'amministrazione militare o marittima presso cui gli ufficiali stessi sono comandati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 395. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 24 luglio 1919.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che sono stati istituiti i sottoindicati comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Legione Roma { Tenenza Prati
id. Popolo

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 396. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Emissione di telegrammi per il servizio trasporti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 luglio 1919.

In relazione alle nuove disposizioni sulla franchigia telegrafica (circolare 336 *giornale militare* c. a.), questo Ministero - nella considerazione che gli organi militari incaricati di predisporre i trasporti non hanno elementi per giudicare della urgenza o non di tutte le richieste che loro pervengono, nè possono di conseguenza, assumersi la responsabilità della trasmissione dei telegrammi necessari, nei casi urgenti, per la diramazione tempestiva degli ordini - determina che tale responsabilità venga sempre assunta dagli enti che richiedono il trasporto.

Epperciò si prescrive che allorquando il trasporto non possa essere in nessun caso ritardato, l'autorità richiedente debba, sotto la sua responsabilità disciplinare ed amministrativa, dichiararne esplicitamente l'urgenza nei termini seguenti:

«*trasporto dichiarato indilazionabile*».

Sulla scorta di tale dichiarazione gli Enti incaricati dei trasporti saranno autorizzati a valersi del servizio telgrafico nella misura all'uopo indispensabile.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 397. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Compilazione dei modelli 182 T per cessione di stipendio e prestito di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 24 luglio 1919.

Con circolare 1 luglio 1919 n. 93053 il Ministero del tesoro (direzione generale del segretariato - divisione IV) comunica quanto appresso:

«Il decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973 (1) ha conceduto al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato ed a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari, un aumento minimo di stipendio di lire 1200 annue.

«Tale aumento è fisso e continuativo e fa parte integrale dello stipendio, e poichè, a differenza di quanto riguarda quello portato dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 (2) nessuna disposizione ne sancisce la incedibilità, è ovvio che di esso debbasi tener conto nello stabilire l'ammontare dell'emolumento cedibile ai sensi della legge 30 giugno 1908 n. 335 (3) e del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1614 (4).

«Si ritiene opportuno di richiamare su ciò l'attenzione dei competenti uffici, affinchè nella compilazione dei modelli 182 T. di cui all'art. 18 del regolamento 24 settembre 1908 n. 574 (5) che vengono posti a corredo delle domande di cessione dello stipendio e del prestito straordinario di guerra, sia compreso l'aumento suddetto e ne sia fatta espressa menzione sui moduli stessi con la dichiarazione che «è stato tenuto conto dell'aumento di cui al decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973».

«Onde agevolare il sollecito espletamento delle pratiche di cessione e di prestito, si raccomanda vivamente di non omettere tale dichiarazione, e si fa inoltre notare che agli effetti della concessione del prestito di guerra, rimane fissato il limite massimo dello stipendio in lire 6200 in analogia al disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 19-6-1919 che sposta in relazione all'aumento i limiti massimi di stipendio stabiliti dalle vigenti disposizioni per il diritto alla indennità mensile di caroviveri e alla indennità di residenza in Roma».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) Circ. 343-1919 (2) Circ. 76-1918. — (3) Circ. 283-1908. — (4) Circ. 706-1918. — (5) Circ. 413-1908.

N. 398. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa che si trovano in speciali condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 luglio 1919.

Nell'intento di decentrare e rendere più spedito il servizio delle licenze illimitate e dei trasferimenti per avvicinamento alle famiglie dei militari che si trovano in determinate condizioni, vengono adottate, a datare dal 1 agosto p. v., le seguenti modificazioni alle circolari 278 e 333 del *giornale militare* corrente anno.

I. — *Invio in licenza illimitata.*

1) E' deferito ai comandi di corpo d'armata sia mobilitati sia territoriali di respingere le domande di licenza illimitata dei militari di truppa le quali non riuniscano tutte le condizioni all'uopo prescritte dal n. 1 della circolare 278 *giornale militare* c. a. o che non possano essere accolte per esigenze di servizio: in guisa che al Ministero vengano sottoposti per le decisioni soltanto i casi nei quali, a giudizio dei comandi stessi, concorrono le circostanze necessarie per un provvedimento favorevole.

2) I comandanti di reggimento o di deposito debbono peraltro restituire senza inoltrarle le domande presentate giusta il n. 1 lettera *c*) della detta circolare da militari di truppa che intendano riattivare un'azienda agricola, industriale o commerciale qualora i richiedenti appartengano a classe **posteriore alla 1895:** giacchè, essendo in questo caso evidente le inesistenza del titolo alla concessione, è superfluo esaurire la via gerarchica. Le domande già presentate si intendono decadute non dovranno neppure aver corso le domande di militari della classe 1890, di cui è prossimo il congedamento.

II. — *Trasferimento per avvicinamento alla famiglia.*

3) *a*) E' deferita ai comandanti delle divisioni militari sia mobilitate sia territoriali o agli enti autonomi non dipendenti dalle divisioni la facoltà di respingere le domande di trasferimento per avvicinamento alle famiglie (presentate da militari i quali non posseggono tutte le condizioni all'uopo prescritte dal n. 11 della circolare 278.

*b*) E' deferita ai comandi dei corpi d'armata sia mobilitati sia territoriali la facoltà di concedere il trasferimento per avvicinamento alle famiglie, prendendo gli opportuni accordi col comando del corpo d'armata a cui l'interessato debba essere trasferito) a favore dei militari i quali riuniscano tutte le condizioni all'uopo stabilite del n. 11 della circolare 278.

In dipendenza di quanto precede i comandi dei corpi d'armata si asterranno d'ora innanzi dal trasmettere al Ministero domande di trasferimento per avvicinamento alle famiglie. Non dovranno aver corso d'ora innanzi trasferimenti di militari della classe 1890.

4) Nella Tripolitania la facoltà di concedere i trasferimenti per avvicinamento alle famiglie spetta al Governo coloniale, nella Cirenaica al comando delle truppe, in Egeo e in Palestina ai rispettivi comandi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISO

**Notificazione di concorso per titoli a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel corpo reale del genio civile.**

Il Ministero dei lavori pubblici ha indetto un concorso per titoli a 50 posti di *ingegnere allievo in prova* nel corpo reale del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 4950 più le indennità che attualmente spettano agli Ingegneri allievi del corpo medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 9 *agosto prossimo venturo*.

Possono prendera parte al concorso coloro che siano forniti di laurea in ingegneria civile od industriale, e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età.

Nella classificazione dei concorrenti saranno titoli di preferenza, oltre le votazioni conseguite nel corso degli studi, l'aver riportato ferite in combattimento od essere invalido di guerra, essere insignito di attestazioni al valore militare, l'aver prestato servizio militare come *combattente*.

Chi desidera avere le norme dettagliate del concorso potrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale).

---

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 43ª, anno 1919, circ. n. 377.

A pag. 483, nel dispositivo del decreto riportato nella detta circolare, alle parole: « I precitati decreti ntinisteriali 7 settembre 1917 sostituire: « i precitati decreti ministeriali 7 settembre e 2 novembre 1917 ».

89 -

2

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1919 — 28 Luglio

N. 399. - 28 luglio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1890 . . . . . pag. 505

CIRCOLARE N. 399. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza illimitata dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1890.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 luglio 1919.

1. — Questo Ministero determina che *il giorno 5 agosto p. v.*, siano iniziate le operazioni per *l'invio in licenza illimitata* dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) *della classe* 1890, nonchè dei militari nati nell'anno 1890 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

2. — Il licenziamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 335 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in licenza illimitata della classe 1888.

3. — Sui *fogli di notizie* da compilarsi giusta il n. 12 della circolare n. 690 del *giornale militare* dello scorso anno, dovrà anche indicarsi la *professione* o il *mestiere* che ciascun militare dichiarerà di esercitare.

4. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 suddetta, dovrà essere trasmesso il giorno 20 settembre venturo, e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del corrente anno.

*Il Ministro* ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa l. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1919 — 1 Agosto

N. 400. - 30 giugno 1919. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi . . . . . *Pag.* 508

» 401. - 3 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1209, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . Pag. 509

» 402. - 19 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle sezioni del tribunale militare territoriale di Palermo distaccate a Caltanissetta ed a Messina, della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Catania e delle sezioni del tribunale militare territoriale di Bari distaccate a Lecce e a Cosenza . . . . . *Pag.* 510

» 403. - 23 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Disposizioni relative ai militari in attesa di giudizio . . . . . *Pag.* 511

» 404. - 25 luglio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ricupero di debiti verso lo Stato, degli ufficiali richiamati e che sono inviati in congedo *Pag.* 511

» 405. - 27 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge 1255, che proroga l'esercizio finanziario degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, a non oltre il 31 dicembre 1919 . . . *Pag.* 512

» 406. - 30 luglio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria . . . . . *Pag.* 512

» 407. - 31 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Compenso manutenzione ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 513

» 408. - 31 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero . . . . *Pag.* 513

» 409. - 31 luglio 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali . *Pag.* 514

» 410. - 31 luglio 1919. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio e licenziamento dei militari assolti od amnistiati dall'imputazione di diserzione . . . . . *Pag.* 515

» 411. - 31 luglio 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti a favore dei sottufficiali e militari di truppa delle regioni danneggiate dal terremoto . . . . . *Pag.* 515

» 412. - 31 luglio 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 177 e la concessione del pacco vestiario a riguardo dei militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa dell'esito della rassegna . . . . . *Pag.* 516

AVVISI . . . . . *Pag.* 516

CIRCOLARE N. 400. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 174, del 22 luglio 1919).

Art. 1. — A decorrere dal 1 giugno 1919 ai militari di truppa del R. esercito e della R. marina riconosciuti affetti da tubercolosi polmonare e che si trovino in licenza o in attesa della liquidazione della pensione è concesso rispettivamente sull'indennità giornaliera di convalescenza di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, e sul soprassoldo di soggiorno di cui agli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, un aumento in misura tale che i militari predetti fruiscano dell'assegno complessivo di L. 10 al giorno compresa la paga della quale fossero eventualmente provvisti.

Agli ufficiali, che si trovino nelle condizioni predette, spetta dalla stessa data un aumento tale che, unito allo stipendio, nei casi in cui esso sia inferiore a L. 400 lorde mensili, faccia raggiungere questa somma.

Tale aumento è pagato con le stesse norme fissate per l'indennità giornaliera ed il soprassoldo di soggiorno suindicati, nonchè per gli stipendi; ed è corrisposto a titolo di anticipazione sulla pensione. L'imputazione delle somme pagate per tale titolo è fatta esclusivamente sugli arretrati della pensione, ed in ogni caso non oltre l'ammontare degli arretrati stessi.

Art. 2. — Le pensioni già liquidate a favore di militari affetti da tubercolosi polmonare sono riprese in esame di ufficio per l'accertamento dell'eventuale aggravamento.

Da tale revisione d'ufficio sono escluse solo quelle pensioni già conferite nella misura stabilita per la prima categoria della tabella A, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3. — A cura dei distretti, i quali in difetto di documenti giustificativi, ne facciano richiesta di urgenza ai depositi, e, per quanto riguarda i militari della R. marina a cura dell'autorità che sarà indicata dal competente ministero, la quale potrà chiedere i documenti giustificativi all'ospedale che procedette alla visita di rassegna, si provvede alla concessione, con decorrenza dal 1 luglio 1919, dell'indennità giornaliera e del soprassoldo di soggiorno o dello stipendio, a seconda che si tratti di militari di truppa del R. esercito e della R. marina o di ufficiale, ed eventualmente, nel caso di tubercolosi polmonare, anche alla concessione dell'aumento disposto nell'art. 1 a favore di tutti i militari che non godano pensione riformati anteriormente al 30 novembre 1918 per malattie tubercolari, anche se sia stata, a norma delle precedenti disposizioni, negata la causa di servizio, purchè non risulti già accertato il dolo o la colpa grave, ed i militari abbiano prestato servizio durante la guerra e siano stati chiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione.

Art. 4. — I distretti militari e le direzioni degli ospedali marittimi, presso le quali i militari della R. marina furono riformati, provvedono alla chiamata dei propri militari di terra e di mare, di cui al precedente articolo e al loro invio al rispettivo collegio medico del R. esercito e della R. marina per l'accertamento del grado d'invalidità e l'assegnazione della infermità alla corrispondente categoria.

E' data facoltà ai militari stessi di richiedere direttamente tale accertamento.

All'uopo gli interessati debbono presentarsi alla stazione dei carabinieri più vicina alla loro residenza. Il comandante la stazione sulla presentazione del foglio di congedo o di altro documento cura d'inviarli al collegio medico competente, dandone contemporaneamente avviso al distretto se trattisi di militari del R. esercito, alla direzione dell'ospedale presso cui i militari furono riformati se questi appartenevano alla R. marina. Il distretto o la direzione dell'ospedale militare marittimo provvede all'invio immediato al collegio stesso di tutti i documenti riguardanti i servizi prestati ed i precedenti accertamenti.

Art. 5. — I verbali di visite collegiali e i documenti raccolti sono successivamente trasmessi al ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

La pensione eventualmente liquidata è pagata a data corrente; gli arretrati sono corrisposti dopo effettuato il conguaglio con gli assegni già corrisposti a titolo di anticipazione.

Quando il provvedimento del ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra sia negativo, si sospende l'ulteriore corresponsione degli assegni.

Le somme a tal titolo già corrisposte non si ricuperano.

Art. 6. — A cura dei ministeri della guerra, della marina e dell'assistenza militare e le pensioni di guerra saranno impartite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

*Norme esecutive.*

Per la esecuzione del predetto decreto si dànno intanto le seguenti norme in quanto concerne l'art. 1 che dovrà essere applicato senza alcun ritardo.

1. Fra i militari di truppa del R. esercito in attesa della liquidazione della pensione per *tubercolosi polmonare* chiaramente risultante nei documenti sanitari, od eventualmente in licenza per la stessa infermità, s'intendono compresi anche i sottufficiali gli assegni dei quali non raggiungano le lire dieci giornaliere fra assegno giornaliero ed indennità di licenza di L. 4. Quindi dovrà essere corrisposto un aumento di Lire 4,12 ai sergenti, di L. 2,54 ai sergenti maggiori, di L. 1,44 ai marescialli e di L. 0,24 ai marescialli capi. Pei militari dell'arma dei carabinieri reali sarà provveduto analogamente in modo che la competenza minima giornaliera raggiunga le lire dieci.

2. Gli assegni di che trattasi saranno pagati anticipatamente come i normali assegni di licenza. Con quelli di agosto, si pagheranno anche gli arretrati dei mesi di giugno e luglio.

3. La somma netta complessiva da corrispondersi in base al decreto agli ufficiali con stipendio inferiore a L. 400 mensili lorde è di L. 352,85. La differenza fra detta somma e quella loro effettivamente dovuta come stipendio, sarà pagata con documenti separati ed imputata ai conti particolari per gli effetti di cui l'art. 1 del decreto.

4. Lo stesso sarà operato per l'aumento di L. 5 al giorno pagato ai caporali e soldati in L. 5 e per quello pagato ai sottufficiali nella misura più sopra indicata.

5. L'indennità caro-viveri continuerà ad essere corrisposta agli ufficiali e sottufficiali all'infuori delle competenze stabilite dal decreto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 401. — AMMINISTAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1209, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 3 luglio 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 177, del 25 luglio 1919).

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

*Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio* 1919-920.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. n. | 5. | Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . . . . . | L. | 450,000 |
| Id. | » 6. | — Ministero - Spese varie d'ufficio ecc. . . . . | » | 200,000 |
| Id. | » 9. | — Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio ecc. . | » | 200,000 |
| Id. | » 18. | — Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei Reali carabinieri ecc. . . . . | » | 11,700,000 |
| | | Riporto . . . . | L. | 12,550,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Riporto . . . . L. | 12,550,000 — |
| Id. | » 19. | — Sottufficiali, caporali e soldati ecc. . . . . » | 7,100,000 — |
| Id. | » 20. | — Carabinieri reali . . . . . » | 1,000,000 — |
| Id. | » 26. | — Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti, ecc. . . . . » | 2,250,000 — |
| Id. | » 27. | — Indennità eventuali ecc. . . . . » | 11,500,000 — |
| Id. | » 28. | — Indennità eventuali carabinieri reali . . . . » | 1,000,000 — |
| Id. | » 31. | — Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari ecc. . » | 20,200,000 — |
| Id. | » 32. | — Spese pel funzionamento delle scuole ecc. . . . . » | 600,000 — |
| Id. | » 33. | — Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare . . » | 134,000 — |
| Id. | » 34. | — Spese generali dei corpi ecc. . . . . » | 5,000,000 — |
| Id. | » 35. | — Allestimento dei stampati per i corpi del R. esercito ecc. » | 26,000 — |
| Id. | » 37. | — Corredo alle truppe ecc. . . . . » | 3,000,000 — |
| Id. | » 38. | — Pane e viveri alle truppe . . . . . » | 125.000 — |
| Id. | » 40. | — Casermaggio e combustibile per le truppe . . . . » | 3,000,000 — |
| Id. | » 42. | — Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . . » | 500,000 — |
| Id. | » 43. | — Materiale e stabilimenti di artiglieria . . . . » | 350,000 — |
| Id. | » 44. | — Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili ecc. . . . . » | 280,000 — |
| Id. | » 47. | — Fitti d'immobili ad uso militare ecc. . . . . » | 500,000 — |
| Id. | » 50-*bis*. | (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione per l'esame delle controversie sorte, in dipendenza dello stato di guerra, con assuntori di provviste e lavorazioni militari e compensi per i lavori istruttori delle controversie stesse (decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 214) . . . . . » | per memoria |

*Spese per la guerra (nuova rubrica).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. | 60-*bis*. | — Spese per la guerra . . . . . » | 570,000,000 — |
| Id. | » 60-*ter*. | — Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi . . . . . » | per memoria |
| Id. | » 60-*quater* | — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni » | 150,000,000 — |
| Id. | » 60-*quinquies*. | — Spese per la guerra concernenti l'aeronautica » | 50,000,000 — |

*Spese per la Tripolitania e la Cirenaica (nuova rubrica).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. | 60-*sexies*. | — Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'Amministrazione coloniale . . . » | 7,000,000 — |
| | | Totale . . . L. | 846,115,000 — |

N. 402. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione delle sezioni del tribunale militare territoriale di Palermo distaccate a Caltanissetta ed a Messina, della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Catania e delle sezioni del tribunale militare territoriale di Bari distaccate a Lecce e a Cosenza.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 19 luglio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare;

DECRETA:

*Art. unico.* — A decorrere dal 31 luglio 1919 sono soppresse le seguenti sezioni di tribunali militari territoriali:

1. — Le sezioni del tribunale militare territoriale di Palermo, distaccate a Caltanisetta e a Messina.

2. — La terza sezione del tribunale militare territoriale di Catania.

3. — La sezione del tribunale militare territoriale di Bari distaccata a Lecce e quella distaccata a Cosenza.

*Dato a Roma, addì 19 luglio 1919.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 403. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Disposizioni relative ai militari in attesa di giudizio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 luglio 1919.

L'applicazione rigorosa dell'art. 685 del regolamento di disciplina militare, per il quale il militare in attesa di giudizio è rinchiuso in prigione per provvedimento di sicurezza, può facilmente produrre — nelle presenti eccezionali condizioni — l'inconveniente di un eccessivo affollamento delle prigioni reggimentali, incapaci, bene spesso, a contenere tutti i militari in attesa di giudizio.

In analogia quindi alle disposizioni adottate dal Comando Supremo per la zona di guerra, questo Ministero determina che i Comandanti di reparto, nel denunciare ai tribunali militari territoriali quei militari che si siano resi responsabili di reati, dispongano che i medesimi siano rinchiusi in prigione solo quando, data l'indole e la gravità del reato, nonchè i precedenti penali e disciplinari, ritengano pericoloso lasciare in libertà i denunziati.

In tale modo verrà conseguito il duplice vantaggio di evitare un eccessivo affollamento nelle prigioni reggimentali, pericoloso sia dal lato igienico che disciplinare, e di sottrarre al servizio il minor numero possibile di militari.

Ove poi il militare lasciato in libertà venisse trasferito da uno ad altro reparto, sarà cura dei Comandi di darne immediatamente comunicazione all'avvocato militare del Tribunale, cui è stata inviata la denuncia.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 404. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Ricupero di debiti verso lo Stato, degli ufficiali richiamati e che sono inviati in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 luglio 1919.

Per il ricupero dei debiti lasciati verso lo Stato dagli ufficiali richiamati e che vengono rinviati in congedo, dovranno osservare le seguenti norme:

1. — I debiti degli ufficiali, che sorgano per effetto di responsabilità amministrativa o per altra causa nascente dalle funzioni di ufficiale o d'impiegato o da assegni — eccettuato lo stipendio — percepiti in più o, infine, da cessione di stipendio riscattata dal fondo di garanzia del Tesoro o da quello degli agenti ferroviari, dovranno essere ricuperati sugli stipendi e sulle indennità, a qualsiasi titolo loro dovuti — eccezione fatta delle indennità di smobilitazione e di vestiario, di cui agli art. 3 e 4 della circolare n. 113 c. a. — fino alla concorrenza di un quinto di ciascuna competenza.

Si avverte però che le ritenute in isconto di debiti derivanti da cessioni di stipendio, comunque riscattate, debbono avere la precedenza su quelle per rimborso di altri debiti verso lo Stato e che, ove sullo stipendio fossero da applicarsi simultaneamente ritenute per cessioni, riscatate o no, e per altri debiti, allora saranno osservate le modalità stabilite dall'art. 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (circolare 283 del 1908).

2. — Quando invece i debiti abbiano origine da rate di stipendio percepite in più, o da rate di cessione di stipendio non ritenute a tempo e non riscattate, dovranno essere ricuperati per intero sulle rate di stipendi dovuti e sull'indennità di congedamento di cui all'art 1 della circolare 113-1919 e in ragione del quinto sulle altre competenze a qualsiasi titolo spettanti agli ufficiali (sempre escluse però le indennità di smobilitazione e vestiario di cui agli art. 3 e 4 della circolare medesima).

3. — Concorrendo insieme debiti della specie indicata al precedente n. 1 e debiti della specie di cui al precedente n. 2, si dà la precedenza, nel ricupero, a quelli del n. 1; e su quanto, dopo ciò, rimane disponibile degli assegni e indennità, si provvede al ricupero di quelli del n. 2, avvertendo però che la ritenuta complessiva sulle competenze che non siano nè stipendio nè indenità di congedamento, non deve eccedere il quinto di esse.

4. — Per il ricupero di quanto, dopo operato come sopra, resti ancora a debito degli ufficiali, i corpi dovranno assumere informazioni a mezzo dell'arma dei carabinieri reali per conoscere lo stato economico degli ufficiali, e ne riferiranno al Ministero (direzione generale servizi logistici ed amministrativi - divisione assegni fissi e indennità eventuali) per le ulteriori determinazioni che saranno del caso. Qualora gli ufficiali siano impiegati dello Stato, basta indicare a questo Ministero l'amministrazione cui l'ufficiale appartiene come impiegato, il residuo del suo debito e la causa di questo.

5. — Le circolari 356 e 711 del 1918 e quella 173 del 1919, restano abrogate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 405. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge 1255, che proroga l'esercizio finanziario degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, a non oltre il 31 dicembre 1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 27 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 179, del 28 luglio 1919).

Art. 1. — Il termine indicato dalla legge 26 giugno 1919, n. 1005, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato sino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919; ed è altresì prorogato, fino a tale data, l'autorizzazione a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Art. 2. — Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente sino a quando sia approvato per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919, lo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico, per il periodo dal 1° agosto 1919 al 30 giugno 1920, secondo risulta dal relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 12 luglio 1919.

---

N. 406. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) mutilati o invalidi per infermità, ascritti alla 9ª o alla 10ª categoria.** — (Ufficio smobilitazione ed ordinamento del R. esercito). — 30 luglio 1919.

A chiarimento di dubbi sollevati circa l'applicazione della circolare n. 85 del *giornale militare* corrente anno che stabilì l'invio in congedo dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) di qualsiasi classe, mutilati o invalidi a causa della guerra e di altri eventi di servizio, per infermità ascritte alle categorie 9ª e 10ª, indicate dal

decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917, nonchè dei mutilati ed invalidi per infermità ascritte alle altre categorie e che siano stati eventualmente trattenuti in servizio, questo Ministero avverte quanto segue:

1° L'invio in congedo dei militari infortunati a causa della guerra o di altri eventi di servizio, con infermità ascritte alla 9ª e 10ª categoria deve essere senz'altro effettuato, anche se non sia stato ancora liquidato dal Ministero per l'assitenza militare e le pensioni di guerra a favore dei militari stessi l'assegno temporaneo loro spettante.

Ad essi non spetta altro che l'assegno temporaneo liquidato o da liquidarsi dal Ministero stesso.

2° I militari invece infortunati a causa della guerra o di altri eventi di servizio, con infermità ascritte alle altre categorie, per i quali furono bensì compiuti gli accertamenti medico-legali con la conseguente assegnazione ad una categoria di pensione ma per i quali tale assegnazione non sia stata ratificata dal Ministero competente con l'effettiva liquidazione della pensione privilegiata, dovranno, in conformità del disposto del capo 3° della circolare n. 373 del *giornale militare* 1916, essere lasciati in licenza di convalescenza con assegni fino al completo espletamento della pratica di pensione da parte del competente Ministero.

I detti militari saranno poi inviati in congedo soltanto in seguito all'ordine che, per ciascuno individualmente, sarà dato a suo tempo da questo Ministero (direzione generale personali civili ed affari generali) ai singoli comandi interessati. L'assegno di convalescenza dovrà essere corrisposto a ciascun militare fino a tutto il giorno precedente a quello di invio in congedo.

3° Per ogni buon fine si avverte che la presente circolare risponde ai quesiti sia collettivi, sia individuali, stati rivolti a questo Ministero sull'argomento, che non riceveranno perciò particolare risposta.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 407. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Compenso manutenzione ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 31 luglio 1919.

In seguito ai sensibili miglioramenti verificatisi nel prezzo delle materie prime « ferro e chiodi » occorrenti per la ferratura dei quadrupedi, il Ministero è venuto nella determinazione di apportare una conseguente riduzione ai compensi dovuti ai maniscalchi.

A parziale modificazione quindi della circolare n. 627 del *giornale militare* 1918, con la quale il compenso stabilito dalla circolare n. 650 del *giornale militare* anno 1916 veniva aumentato del 75 % per la prima ferratura e per la manutenzione e del 30 % per la manutenzione ferratura dei quadrupedi ricoverati nelle infermerie da campo, si determina che, a decorrere dal 1° agosto 1919, i maggiori compensi come sopra fissati siano ridotti rispettivamente al 30 % e 20 %.

Uguale diminuzione dovrà essere apportata alla quota ferratura dei cavalli degli ufficiali ed i compensi per la intera ferratura e per la rimessa sono rispettivamente ridotti a L. 6 e L. 3.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 408. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero.** — (Direzione generale revisione conti). — 31 luglio 1919.

Con riserva d'apportare le necessarie modificazioni al vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc. - edizione 1911 - si dispone che, a cominciare dalle contabilità del corrente esercizio finanziario 1919-20, tutti i corpi e gli

altri enti militari i quali rendono conto direttamente al Ministero delle anticipazioni ricevute, trasmettano le proprie contabilità in contanti, non più mensilmente, sibbene trimestralmente, effettuando però due distinte spedizioni: l'una indirizzata alla direzione generale - revisione dei conti - e l'altro al segretariato generale (2ª divisione ragioneria).

Dovranno cioè essere inviati alla direzione generale - revisione dei conti - un esemplare del riepilogo mod. 7 R-A, e gli elenchi mensili mod. 6 R.-A con i relativi titoli giustificativi; e saranno invece trasmessi al segretariato generale (2ª divisione ragioneria), tutti gli altri documenti prescritti dalla circolare 385 del *giornale militare* 1918, ossia:

1° la copia del giornale di cassa, limitata a tutta la colonna 17, separatamente per ciascuno dei tre mesi del trimestre;

2° la situazione di tutti i conti mod. 5 o 5-*bis* R-A;

3° il prospetto dei proventi versati in tesoreria conforme al modello annesso alla circolare 612 del *giornale militare* 1916, insieme agli ordini di riscossione dei proventi stessi;

4° un esemplare del riepilogo mod. 7 R-A;

5° il prospetto indicante, per ogni capitolo del bilancio, le singole anticipazioni riscosse;

6° il prospetto di ripartizione per servizio, delle spese effettuate sul capitolo « Spese per la guerra ».

Le contabilità speciali mensili delle direzioni di commissariato, e quelle degli stabilimenti di campagna, che portano già il visto degli uffici di revisione d'armata, dovranno continuare, come pel passato, ad essere indirizzate al segretariato generale (2ª divisione ragioneria).

Inoltre, tenuto conto che i giornali di contabilità mod. 63 R-A., non debbono, com'è noto, essere più inviati alla Corte dei conti; e considerata, d'altra parte, l'opportunità di evitare un eccessivo ingombro degli archivi di questo Ministero, si dispone, che le amministrazioni suaccennate si astengano d'ora innanzi, dall'unire i giornali stessi alle rispettive contabilità, e li conservino invece nei propri archivi per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Però, sui fogli-paga mod. 36-R-A, dovrà essere inscritta una dichiarazione a firma del direttore dei conti, formulata come segue:

« Si dichiara che la somma di L. (indicarla in tutte lettere) conteggiata col presente foglio-paga corrisponde all'ammontare degli assegni pagati dal reparto, e dimostrati nel riepilogo del corrispondente giornale di contabilità ».

Gli ufficiali generali, le autorità militari indicate nell'articolo 984 del predetto regolamento d'amministrazione, ed, inoltre, gli ispettori contabili presso i comandi di corpo d'armata avranno cura di accertarsi, nel caso di eventuali ispezioni, e mediante confronti da farsi saltuariamente fra i fogli-paga e i giornali di contabilità, se da parte del direttore dei conti si è usata la dovuta diligenza nel fare a suo tempo i prescritti accertamenti.

E' abrogata ogni altra norma contraria a quelle stabilite con la presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 409. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1919.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi (direzione generale delle poste) ha fatto presente che molto spesso, negli indirizzi delle corrispondenze ufficiali, impostate dai comandi, uffici, ecc., anche quando sono dirette a comuni o frazioni lontane dalla provincia in cui trovasi l'ufficio d'impostazione, viene omessa l'indicazione della pro-

vincia cui detti comuni o frazioni appartengono, per modo che il personale postale incaricato delle spedizioni, è costretto ad interrompere continuamente il proprio lavoro per consultare il dizionario geografico e stabilire l'avviamento da darsi.

Si verifica pure spesso che in alcune di tali corrispondenze dirette a località omonime, le destinazioni vengono scritte incomplete, come ed es. *Albano, Massa, S. Mauro, Santa Lucia, Vietri*, ed in tal caso, mancando l'indicazione della rispettiva provincia, gli uffici postali di impotazione e quelli di transito, non possono che inoltrare dette corrispondenze alle località più vicine, che spesso non sono proprio quelle cui effettivamente le corrispondenze sono destinate; d'onde disguidi e ritardi pregiudizievoli nei rapporti dei Comandi predetti.

Allo scopo non solo di facilitare il servizio postale, ma, sopratutto, di evitare perdite e disguidi di corrispondenza, si dispone che su tutte indistintamente le lettere ed i pieghi di ufficiali, non diretti *a capoluoghi di provincia*, sia sempre indicata, chiaramente, tra parentesi, la provincia cui appartiene la località di destinazione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 410. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Obblighi di servizio e licenziamento dei militari assolti od amnistiati dall'imputazione di diserzione.** — (Direzione generale leva e truppa). - 31 luglio 1919.

Con circolare n. 64 del *giornale militare* dell'anno 1915 questo Ministero ebbe a stabilire che i militari di 1ª categoria dichiarati disertori per mancanza alla chiamata alle armi ed assolti per inesistenza di reato debbono restare ascritti alla propria classe di arruolamento, qualunque sia il ritardo frapposto alla venuta alle armi, ma che il loro congedamento non possa effettuarsi se non dopo compiuti ventiquattro mesi di servizio.

E' ovvio che tale disposizione va estesa anche ai disertori per mancanza alla chiamata alle armi che siano stati amnistiati, dappoichè l'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione per inesistenza di reato; e pertanto questo Ministero, in applicazione del preciso disposto della citata circolare 64 per i militari di 1ª categoria, ed, in analogia ai concetti in essa espressi, per i militari di 2ª categoria, determina quanto segue:

1° Il licenziamento dalle armi dei militari di 1ª e 2ª categoria dichiarati disertori per mancanza alla chiamata alle armi della propria classe ed assolti per inesistenza di reato od amnistiati deve avvenire *insieme con la classe di arruolamento*, a meno che abbiano compiuto alle armi complessivamente, prima o dopo la mobilitazione, meno di ventiquattro mesi di servizio se di 1ª categoria, o meno di sei mesi se di 2ª categoria, nel qual caso dovranno essere trattenuti fino al compimento di tale periodo rispettivamente;

2° I militari di 3ª categoria, appartenendo alla milizia territoriale, debbono per disposizione fondamentale restare ascritti alla classe di nascita, anche se già disertori, e perciò debbono essere congedati *insieme con la classe di nascita*. qualunque sia il servizio da essi prestato alle armi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 411. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti a favore dei sottufficiali e militari di truppa delle regioni danneggiate dal terremoto.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 luglio 1919.

Questo Ministero determina che ai sottufficiali e militari di truppa di classi anteriori al 1896, appartenenti alle regioni devastate dal terremoto del 13 gennaio 1915 - come anche a quelli delle regioni devastate dai terremoti successivi - che siano dichiarati necessari per la riorganizzazione della vita civile nelle regioni stesse, si applichino

le disposizioni per l'invio in licenza illimitata stabilite dal titolo I, lettera *d)* della circolare 278 del *giornale militare* c. a. a favore dei militari delle regioni invase dal nemico.

Per l'invio delle domande si seguirà la stessa procedura prescritta dalla circolare 278, quale è stata modificata dalle successive circolari 333 e 398 del *giornale militare* c. a.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 412. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 177 e la concessione del pacco vestiario a riguardo dei militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa dell'esito della rassegna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1919.

Il periodo di tempo trascorso dai militari in licenza straordinaria in attesa dell'esito della rassegna deve essere considerato come servizio, agli effetti dell'applicazione del decreto luogotenenziale n. 177. Perciò l'essersi trovati i militari in quella posizione alla data dell'armistizio, non osta al pagamento del premio e sopraprémio di congedamento.

Nei riguardi, per contro, della concessione del pacco vestiario, rimangono le norme date dalla circolare 30 *giornale militare* c. a. per le quali la concessione spetta soltanto a coloro che trovavansi effettivamente presenti sotto le armi alla data dell'armistizio, esclusi pertanto i congedati, inviati in licenza in attesa di congedo o di esito di rassegna, anteriormente a tale data; salvo che trattisi di congedo ecc. per ferite o malattie contratte per cause di servizio.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

# AVVISI

**Documenti relativi ad ufficiali dei carabinieri reali.**

Per evitare inconvenienti, che talvolta possono anche costituire motivi di nullità di provvedimenti, si avverte che gli specchi di avanzamento e tutte le altre pratiche relative ad ufficiali dell'arma dei carabinieri reali debbono essere inviati ai comandi di corpo d'armata per il tramite del comando generale dell'arma stessa e non direttamente.

---

**Notificazione di concorso per titoli a 30 posti di segretario in prova, nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

Il Ministero dei lavori pubblci ha indetto un concorso per titoli a 30 posti di segretario in prova nell'aministrazione centrale dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di lire 3800 più le indennità che attualmente spettano ai segretari di quell'amministrazione. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 12 agosto prossimo venturo.

Possono prendere parte a tale concorso coloro che siano forniti di laurea in legge e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età. Nella classificazione dei concorrenti saranno titoli di preferenza, oltre le votazioni conseguite nel corso degli studi, l'aver riportato ferite in combattimento od essere invalido di guerra, essere insignito di attestazioni al valore militare, l'aver prestato servizio militare come combattente.

Chi desideri avere le norme dettagliate del concorso, potr rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale).

## Notificazione di concorso per titoli a 15 posti di ragionere nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici ha indetto un concorso per titoli a 15 posti di ragioniere in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di lire 3800 più le indennità che attualmente spettano ai segretari di quell'amministrazione.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 14 agosto prossimo venturo.

Possono prendere parte a tale concorso coloro che siano forniti del diploma di ragioniere o di licenza dell'istituto tecnico o della scuola superiore di commercio, e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età.

Nella classificazione dei concorrenti saranno titoli di preferenza, oltre le votazioni conseguite nel corso degli studi, l'aver riportato ferite in combattimento od essere invalido di guerra, essere insignito di attestazioni al valore militare, l'aver prestato servizio militare come combattente.

Chi desideri avere le norme dettagliate del concorso, potrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale).

## Notificazione di concorso per titoli a 70 posti di geometra in prova nel corpo reale del genio civile.

Il Ministero dei lavori pubblici ha indetto un concorso per titoli a 70 posti di geometra in prova nel corpo reale del genio civile, con l'annuo stipendio di lire 3800 più le indennità che attualmente spettano ai geometri di 3ª classe del corpo medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade l'11 agosto prossimo venturo.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano forniti della patente di perito agrimensore, della licenza di fisico-matematica o di costruzioni dell'istituto tecnico, di quella dell'istituto forestale di Vallombrosa o delle scuole minerarie, o il diploma di architetto, e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età.

Nella classificazione dei concorrenti, saranno titoli di preferenza, oltre le votazioni conseguite nel corso degli studi, l'aver riportato ferite in combattimento od essere invalido di guerra, essere insignito di attestazioni al valore militare, l'aver prestato servizio militare come combattente.

Chi desidera avere la norme dettagliate del concorso potrà rivolgers al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale).

## Notificazione di concorso per titoli a 60 posti di ufficiale idraulico in prova.

Il Ministero dei lavori pubblici ha indetto un concorso per titoli a 60 posti di ufficiali idraulici in prima di cui 30 nel compartimento veneto del Magistrato delle acque e 30 nelle altre provincie del regno con l'annuo stipendio di lire 2630 più le indennità che attualmente spettano agli ufficiali idraulici di ruolo.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 31 agosto prossimo venturo.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano forniti di licenza tecnica e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età.

Nella classificazione dei concorrenti saranno titoli di preferenza, oltre le votazioni conseguite nel corso degli studi, l'aver riportato ferite in combattimento od essere invalido di guerra, essere insignito di attestazioni al valore militare, l'aver prestato servizio militare, come combattente.

Chi desideri avere le norme dettagliate del concorso potrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (direzione generale delle opere idrauliche).

---

**Prezzo della presente dispensa L. 0.20**

---

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1919 — 8 Agosto

N. 413. - 1 maggio 1919. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1100, concernente la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della legge 26 dicembre 1901, n. 518 sulle pensioni degli operai della R. marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . *Pag.* 519

» 414. - 29 luglio 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Certificati relativi al servizio militare prestato durante la guerra dai maestri elementari aspiranti al diploma di direttore didattico . . . . . *Pag.* 521

» 415. - 1 agosto 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegni in caso di promozione tardiva ai gradi di generale nelle categorie in congedo . . *Pag.* 521

» 416. - 5 agosto 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ispettori della smobilitazione . . . . . *Pag.* 522

» 417. - 5 agosto 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi. Opzione di corrispettivo in denaro . . *Pag.* 523

» 418. - 7 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Contabilità delle spese per lavori di minuto mantenimento . . . . . *Pag.* 523

» 419. - 7 agosto 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137). *Pag.* 524

» 420. - 7 agosto 1919. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Attestato di benemerenza da rilasciarsi ai militari riespatriandi per paesi oltre oceano . . . . . *Pag.* 525

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 525

CIRCOLARE N. 413. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1100, concernente la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della legge 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della R. marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 1 maggio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 166, del 13 luglio 1919).

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 360, sono considerati quali lavori insalubri i seguenti:

1. Preparazione ed applicazione di pitture e di stucchi a base di sali di piombo e di mercurio.

2. Saldature col piombo e lavorazione con la latta, saldatura in genere con l'impiego di acido cloridrico.

3. Incisione all'acido fluoridrico, galvanoplastica, galvanostegia, preparazione ed impiego di bagni per l'ossidatura dei metalli e per operazioni affini, verniciatura a spruzzo sotto forma di doratura, argentatura, bronzatura, ecc.

4. Lavorazione di gomma elastica disciolta per l'allestimento e riparazione di materiali ciclistici ed automobilistici.

5. Preparazione ed esecuzione di analisi chimiche.

6. Composizione di caratteri tipografici.

7. Formazione, ricostituzione e manutenzione di accumulatori elettrici.

8. Lavori subacquei.

9. Saldature autogene.

10. Saldature di tubi di rame e di piombo.

11. Zincatura e stagnatura a caldo.

12. Pettinatura, cardatura e filatura della canapa.

13. Fabbricazione dell'acido nitrico e dell'acido solforico; nitrazione del cotone.

14. Preparazione del solfato e del protossido di mercurio.

15. Fusione di leghe di piombo e di antimonio per lavori diversi, come allestimento di pallette da shrapnel, pallottole da fucile, ecc.

16. Preparazione della nitroglicerina e della solenite; imbibizione e preparazione della balistite.

17. Fabbricazione del fulminato di mercurio, delle miscele fulminanti e caricamento delle capsule con dette miscele.

18. Allestimento delle cariche di oxilite e di ossido di sodio.

19. Ricottura dei bossoli e saldatura delle pallottole per fucile.

20. Pulitura di oggetti lavorati, come armi, parti d'armi, ecc. mediante ruote a smeriglio (non provviste di aspiratori della polvere); sabbiatura di parti metalliche.

21. Maneggio di balistite, cordite, tritolo, acido picrico, pertite e simili, per qualsiasi lavorazione, come confezionamento di cariche, caricamento di bossoli, tubi di spolette, cartucce, proiettili, ecc., maneggio di sostanze asfissianti, lagrimogene e simili.

22. Lavorazione di carburo e fosfuro di calcio per fuochi indicatori e simili, fabbricazione di fuochi pirotecnici.

23. Preparazione e compressione di gas idrogeno, preparazione ed impiego di acetilene.

24. Impiego di vernici aeronautiche a base di celluloide e acetilcellulosa, contenenti come solvente l'acetone, il cloruro di etilene e gli eteri dell'alcool amilico.

25. Manipolazione su vasta scala di polvere di alluminio e talco.

26. Bagni di acido solforico per ottone ricotto nella fabbricazione di radiatori.

27. Distillazione del benzolo e suo impiego come detergente per la lavorazione dei tessuti aeronautici.

28. Cementazione degli acciai, con miscugli contenenti ferro cianuro potassico.

29. Tempra e rinvenitura di parti d'armi al piombo fuso.

Art. 2. — Per i lavori insalubri, compresi nell'articolo precedente, che non sono esercitati in modo permanente e continuativo, i benefizi stabiliti dall'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e dall'art. della legge 15 luglio 1906, n. 360, sono commisurati al totale dei periodi di tempo trascorsi ogni anno nell'esercizio effettivo dei lavori stessi.

Art. 3. — Le date in cui si inizia e termina la destinazione di un operaio all'esercizio di un lavoro insalubre dovranno risultare (presso le direzioni dei stabilimenti militari) in apposito verbale da annotarsi sulla matricola dell'operaio stesso, per poterne tener conto all'atto della liquidazione della pensione.

Art. 4. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono soltanto applicabili agli operai in servizio alla data del presente decreto, ed a quelli che saranno assunti in seguito.

Art. 5. — Ogni altra disposizione contraria alla presente s'intende abrogata.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 6. — La disposizione dell'art. 1 avrà effetto retroattivo dalla data in cui entrarono in vigore le leggi 26 dicembre 1901, n. 518 e 15 luglio 1906, n. 360, per tutti gli operai, pei quali risulti, in modo certo, che furono addetti a lavorazioni insalubri.

N. 414. — DISCIPLINA MILITARE — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Certificati relativi al servizio militare prestato durante la guerra dai maestri elementari aspiranti al diploma di direttore didattico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 luglio 1919.

I Comandi di Corpo o Capi Servizio sono autorizzati a rilasciare, su istanza degli interessati, ai militari, da essi dipendenti, che siano maestri elementari iscritti nei ruoli dello Stato o dei Comuni aspiranti al diploma di Direttore Didattico, un certificato, relativo al servizio militare prestato durante la guerra, formato come segue:

« Il (grado, arma, corpo, cognome e nome) ha prestato servizio presso l'Esercito mobilitato dal . . . . . al . . . . . e presso l'Esercito territoriale dal . . . . . al . . . . . .

« Ha meritato per fatti o benemerenze militari o di guerra le seguenti distinzioni: (Promozione per merito di guerra, onorificenze, ricompense al valore, encomi, ecc. ecc.)».

Ove il militare non sia stato oggetto durante il tempo prestato alle armi di denuncie a tribunali o di procedure disciplinari (Consiglio o Commissione di disciplina) il certificato sarà chiuso con la formula « Ha prestato servizio senza demerito ».

Qualora invece il militare sia stato oggetto di denunzia o di giudizio disciplinare, se ne farà cenno nel certificato con le seguenti formule:

« E' stato denunciato al tribunale . . . . . per reato di . . . . . ed il procedimento è stato definito in seguito a . . . . . (condanna a . . . . . , assoluzione per . . . . . amnistia) » oppure « E' stato sottoposto a giudizio disciplinare solenne per mancanza . . . . . con esito (positivo o negativo) »; e le autorità che debbono rilasciare il certificato, prima di formulare il giudizio di merito, di cui il precedente comma, sottoporranno il caso direttamente e con la maggiore urgenza al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, per gli ufficiali - Direzione personale Leva e truppa, per i sottufficiali e militari di truppa) citando poi nel certificato la data, il numero del dispaccio con cui sarà comunicato il responso dell'ufficio competente.

Si rivolgeranno del pari al Ministero, prima di concretare il giudizio di merito, nei casi in cui il militare per la condotta tenuta in genere o per numero o per gravità di punizioni sofferte non sembri meritare giudizio favorevole all'uopo invieranno un estratto del registro delle punizioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 415. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegni in caso di promozione tardiva ai gradi di generale nelle categorie in congedo.** — (Gabinetto del ministro). — 1 agosto 1919.

Da parte di ufficiali di categorie in congedo, che vengono promossi a grado di generale con ritardo rispetto al loro turno ordinario d'avanzamento, vengono chiesti gli arretrati degli assegni del nuovo grado dalla data a cui viene fatta risalire l'anzianità del grado stesso.

E' da avvertire che in tali casi la retroattività dell'anzianità viene stabilita o per virtù di precise disposizioni (es.: art. 35 del decreto 17 gennaio 1918 n. 62) ovvero per considerazioni equitative, ma ha il solo esclusivo effetto di attribuire ai singoli nel ruolo del nuovo grado il posto che loro sarebbe spettato se la promozione fosse potuta avvenire tempestivamente. Nei casi stessi - poichè la promozione, se avesse avuto luogo senza ritardo, avrebbe necessariamente importato il simultaneo ricollocamento in congedo per

incompatibilità col grado più elevato delle funzioni esercitate - non trova applicazione neppure analogica l'art. 13 del decreto 10 giugno 1917, n. 944, riguardante essenzialmente gli ufficiali di carriera in servizio attivo permanente; e quindi non sono dovute le differenze dei maggiori assegni, tranne che l'ufficiale nel periodo di tempo interceduto fra la data di anzianità assunta nel nuovo grado e la data del ricollocamento in congedo abbia disimpegnato di fatto, per regolare incarico, funzioni proprie del grado stesso.

La presente valga di norma anche per gli uffici amministrativi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 416. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ispettori della smobilitazione.** — (Divisione stato maggiore). — 5 agosto 1919.

Per rendere più spedite le operazioni di smobilitazione ed ovviare rapidamente agli inconvenienti che durante la loro attuazione possono verificarsi, questo Ministero dispone che, presso ciascun comando di divisione territoriale, venga designato una degli ufficiali generali a disposizione col titolo « Ispettore della mobilitazione » e con l'incarico esclusivo di sorvegliare lo svolgimento delle operazioni inerenti alla medesima, segnalare gli inconvenienti, coordinare l'interpretazione delle disposizioni relative ed assicurarne la scrupolosa applicazione.

I comandi di corpo d'armata territoriale, provvederanno, pertanto, alla designazione degli ufficiali generali predetti, per le divisioni dipendenti, scegliendoli fra quelli a loro disposizione.

Gli ispettori in oggetto, in via normale, dovranno riferire ai comandi di divisione territoriale rispettivi circa l'andamento delle operazioni di smobilitazione, gli inconvenienti eventualmente verificatisi e le disposizioni adottate o che stimano opportune per ovviare agli inconvenienti medesimi; dovranno, però, anche corrispondere direttamente con questo Ministero, Divisione Stato Magigore, per quei provvedimenti di carattere urgente che richiedessero l'intervento del Ministero. Ben s'intende che questa eventuale diretta relazione non vuole in alcun modo limitare il campo d'azione od attenuare la responsabilità dei comandi di corpo d'armata e di divisione territoriale circa le operazioni di smobilitazione e che, perciò, contemporanea comunicazione delle richieste o proposte eventualmente rivolte a questo Ministero dovrà essere fatta dagli ispettori della smobilitazione ai comandi di divisione dai quali essi dipendono.

Particolare cura dovrà essere rivolta ad assicurare il regolare pagamento dei premi di smobilitazione, il trattamento, la disciplina, l'ordine dei congedati, ecc.

Gli ispettori dovranno portare, contemporaneamente, la loro attenzione, anche sulla composizione di tutti gli uffici e servizi dipendenti da questo Ministero creati durante la guerra e che debbono progressivamente ridursi e cessare con la mobilitazione ed esprimere il loro apprezzamento e le loro proposte al riguardo.

Per opportuna norma, si soggiunge infine, che l'istituzione della carica di ispettore della smobilitazione non deve essere intesa come istituzione di un nuovo e stabile ufficio; gli ispettori stessi dovranno valersi unicamente dei mezzi già a disposizione dei vari comandi di presidio, senza occupare nessun nuovo locale, nè impiegare nuovo personale. E' fatto poi divieto assoluto di assegnare comunque agli ispettori predetti, ufficiali richiamati dal congedo di qualunque grado e categoria.

Questo Ministero attende dai comandi di corpo d'armata territoriale una prima relazione sul funzionamento degli ispettori della smobilitazione e sull'andamento delle operazioni affidate alla loro vigilanza per la fine del corrente mese.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 417. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi. — Opzione di corrispettivo in denaro.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 agosto 1919.

Con riferimento alla circolare 30 del *giornale militare* c. a., che contempla il diritto per parte dei militari congedati o congedandi al «pacco vestiario», e dà le norme per la sua distribuzione, il Ministero dispone perchè d'ora innanzi sia fatta facoltà ai congedati o congedandi, aventine diritto, che non ne abbiano ancora ottenuta la distribuzione, di optare per la distribuzione del pacco in natura, o per la concessione di un corrispettivo in contanti.

Tale corrispettivo è stabilito in lire Ottanta.

Il pagamento dal corispettivo in contanti verrà eseguito con le stesse norme di cui la circolare suindicata n. 30, e dagli stessi centri già incaricati delle distribuzioni del pacco, a coloro che faranno domanda di valersi di tale facoltà di opzione.

Poichè il provvedimento tende ad accelerare, specie nell'interesse dei già congedati, la esecuzione delle concessioni di favore cui si mirava con la distribuzione del pacco vestiario, la cui preparazione per varie contingenze ha subito sensibili ritardi, i Comandi di Corpo d'Armata vorranno emanare quelle particolari direttive e norme che valgano a renderne opportunamente pratica e sollecita la esecuzione.

Il pagamento del corrispettivo in contanti è esente da qualsiasi ritenuta, o sequestro, per imposte o tasse, e per sconto di debiti verso l'Amministrazione Militare, in analogia delle norme di cui l'art. 4 del decreto luogotenenziale 177 del 20 febbraio 1919 riguardante il premio di congedamento.

Con la circostanza, e mentre si conferma che per avere diritto al pacco vestiario, o suo corrispettivo, occorrono precisamente i requisiti di cui al comma *a*) *b*) e *c*) della circolare 30 suaccennata, e cioè, essenzialmente, tranne le eccezioni di cui ai comma *b*) e *c*), l'*essersi trovato alle armi il 1 novembre 1918 con sei mesi a quella data di effettivo servizio sotto le armi*, si fa presente che il diritto al pacco si devolve a favore degli eredi dei militari defunti, solo quando detti militari siano morti dopo aver acquistato diritto alla corresponsione del pacco stesso.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, e ad impedire duplicazioni, o corresponsioni in natura e in contanti del pacco, verranno tenute presenti in massima, e in quanto si adattino alla circostanza, anche le norme date dalla circolare 178 *giornale militare* c. a. nei riguardi del pagamento dei premi di congedamento.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 418. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Contabilità delle spese per lavori di minuto mantenimento.** — (Direzione generale genio). — 7 agosto 1919.

Riconosciuta la necessità di rendere più semplice e soprattutto razionale la contabilità e la resa dei conti delle spese relative ai lavori di minuto mantenimento degli immoilbi in uso ai corpi, si determina che, a decorrere dal 1 luglio 1919, tutte le spese di minuto mantenimento, siano da intendersi fatte per conto delle direzioni del genio militare.

Conseguentemente i corpi ed istituti utenti, provvederanno alla liquidazione dei lavori ed al pagamento relativo, imputando la spesa al fondo scorta, e chiedendone trimestralmente rimborso alle direzioni del genio su presentazione di regolari rendiconti.

Qualora il fondo scorta non fosse sufficiente a coprire le spese in parola, o risultasse già impegnato, gli utenti potranno chiedere alle competenti direzioni del genio, regolari anticipazioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 419. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione N. 137).** — (Direzione generale sanità militare). — 7 agosto 1919.

È stata pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., la quale andrà in vigore dal 1 luglio u. s. in sostituzione della tariffa edizione 1 settembre 1918.

La nuova tariffa sarà distribuita ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti sottoindicati nel numero di copie per ognuno seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore | copie | N. 18 |
| Farmacia centrale militare | » | » 20 |
| Ispettorato di sanità militare - Comando R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea - Comando R. corpo di truppe coloniali della Somalia | » | » 10 |
| Ospedali militari principali - Scuola d'applicazione di sanità militare | » | » 8 |
| Comando Supremo - Ufficio servizi ed ufficio stralcio dell'intendenza generale e direzione di sanità d'armata - Ospedali militari succursali - Officina di costruzione d'artiglieria di Torino | » | » 4 |
| Ospedali miltari di riserva | » | » 3 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali - Istituto geografico militare - Scuole e collegi militari - Comandi di corpo d'armata - Comandi di divisioni militari - Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali - Comandi di reggimento - Comandi di distretti e depositi staccati - Comandi degli stabilimenti militari di pena - Depositi allevamento cavalli - Direzioni di artiglieria - Direzioni ed uffici di fortificazioni del genio - Stabilimenti di artiglieria e genio - Direzioni di sanità militare comprese quelle di Trento e Trieste - Infermerie presidiarie - Depositi centrali di materiale sanitario - Stabilimenti di riserva di materiale sanitario - Magazzini avanzati di materiale sanitario - Depositi di convalescenza - Ispettorati vari, meno quello di sanità militare - Ufficio d'amministrazione di personali militari vari - Deposito centrale delle truppe coloniali - Direzioni di commissariato militare - Biblioteche mlitari - Corpo invalidi e veterani - Deposito di materale sanitario e veterinario di Napoli - Comandi di presidio delle isole dell'Egeo | » | » 2 |
| Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali - Comandi di divisione di cavalleria - Comandi di brigata di fanteria, cavalleria e alpini - Comandi di artiglieria, genio - Comandi di gruppo e di battaglione - Comandi dei presidi di Spezia, Taranto e Venezia - Comandi di compagnie di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare - Sezioni staccate di artiglieria - Sottodirezioni e sezioni staccate del genio - Sezioni e uffici locali di commissariato - Compagnie di sussistenza - Magazzini centrali militari - Tribunale supremo di guerra e marina - Tribunali militari - Commissioni militari di linea | » | » 1 |
| Governo della Trpolitania (stato maggiore) per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Tripoli e degli altri presidi dipendenti | » | » 50 |
| Governo della Cirenaica (stato maggiore) per i comandi, direzioni ed uffici ecc. di Bengasi e degli altri presidi dipendenti | » | » 50 |

Colla denominazione di « ospedali militari principali, ospedali succursali, infermerie presidiarie e depositi di convalescenza » debbonsi intendere gli stabilimenti sanitari, preesistenti alla guerra, e così denominati, mentre, coll'indicazione generica di « Ospedali di riserva » vengono definiti tutti gli altri stabilimenti sanitari di cura, temporaneamente istituiti in dipendenza della guerra stessa. Le copie assegnate agli ospedali di riserva veranno distribuite dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari in seguito ad elenchi che i direttori territoriali di sanità trasmetterranno all'ufficio stesso specificando in ogni elenco gli ospedali e le località ove le copie della tariffa dovranno essere inviate.

Gli stabilimenti di riserva e i depositi centrali di materiale sanitario richiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero delle copie ad essi assegnate.

Gli ospedali militari principali che amministrano magazzini avanzati di materiale sanitario inoltreranno analoga richiesta e cureranno la distribuzione della tariffa ai magazzini stessi.

I cambiamenti di prezzo dipendenti dalla pubblicazione della nuova tariffa avranno effetto dal 1 luglio 1919 giusta l'art. 449 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 0,55.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 420. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Attestato di benemerenza da rilasciarsi ai militari riespatriandi per paesi oltre oceano.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 agosto 1919.

Questo Ministero determina che lo speciale attestato di benemerenza istituito per i militari riespatriandi per l'America e di cui è cenno nel n. 3, lettera *b*) della circolare n. 137 del *giornale militare* c. a., sia rilasciato, a cura dei comandi dei posti di concentramento, anche a coloro che, venuti da qualsiasi altro paese oltre oceano per adempiere agli obblighi militari, chiedano di ritornarvi in occasione del loro licenziamento dalle armi.

Tali attestati potranno, su richiesta degli interessati, essere rilasciati dai comandi dei posti di concentramento, anche a coloro, dai quali venga provato che, per prestare servizio militare durante la guerra, rimpatriarono da paesi oltre oceano, quand'anche non vi facciano ritorno, all'atto del loro licenziamento dalle armi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1919, circolare 407.

A pagina 513, nella 10ª riga del testo della circolare, invece di: « 30% », leggasi: « 50% ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1919 — 9 Agosto

N. 421. - 16 luglio 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1230, pel quale cessa di aver effetto la sospensione di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento . . . . *Pag.* 527

» 422. - 7 agosto 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1361, concernente il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore . . . *Pag.* 527

» 423. - 7 agosto 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regio decreto n. 1362, relativo al rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria . . . . . *Pag.* 529

» 424. - 9 agosto 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per il collocamento in congedo dei militari inviati in licenza illimitata. — Passaggi alle milizie . . . . . *Pag.* 529

» 425. - 9 agosto 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali della classe 1891 . . . . . *Pag.* 535

CIRCOLARE N. 421. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Regio decreto n. 1230, pel quale cessa di aver effetto la sospensione di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva e truppa) — 16 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 176, del 24 luglio 1919).

*Articolo unico.* — Con la data del presente decreto cessa di avere effetto per i militari del R. esercito delle classi dal 1880 al 1889 inclusa la disposizione di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento che sospende durante lo stato di mobilitazione il diritto dei militari di essere inviati in congedo illimitato o assoluto o di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale.

Per i militari delle classi posteriori a quella del 1889 la disposizione di cui al citato articolo 133 cesserà di avere effetto allorquando le esigenze dell'esercito lo consentiranno e il ministro della guerra è autorizzato a provvedere in tal senso in base al presente decreto.

N. 422. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Regio decreto n. 1361, concernente il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.** — (Direzione generale leva e truppa) — 7 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 190, del 9 agosto 1919).

*Articolo unico.* — Per il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore ai militari che abbiano prestato servizio durante l'attuale guerra, dovranno applicarsi le speciali norme allegate al presente decreto e viste, d'ordine nostro, dal ministro della guerra e che entreranno in vigore dalla data della loro pubblicazione.

*Allegato al R. D. n. 1361, del 7 agosto 1919.*

## Speciali norme di cui al R. decreto 7 agosto 1919 per il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari che hanno prestato lodevole servizio durante l'attuale guerra.

1. – A parziale modificazione del § 942 *ter* del regolamento sul reclutamento si dispone che il giudizio sintetico sulla condotta sia espresso con la formula 1ª del § 942 anche nei casi seguenti:

*a*) sottufficiali e soldati indicati nei numeri 1° 2° e 5° del § 942 *ter* per i quali al termine del precedente servizio prestato fu espresso il giudizio sintetico con la formola 2ª del § 942, purchè durante l'attuale guerra abbiano servito lodevolmente per un periodo di sei mesi almeno anteriormente al 4 novembre 1918, in reparti mobilitati al fronte, oppure che durante la guerra attuale abbiano conseguita promozione per merito di guerra o ricompensa al valor militare o almeno due croci al merito di guerra, istituite con R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successivamente abbiano conservata lodevole condotta;

*b*) sottufficiali caporali e soldati indicati nei numeri 3° 4° e 6° del § 942 *ter*, per i quali al termine del precedente servizio prestato fu espresso il giudizio sintetico con la formola 2ª del § 942, che abbiano prestato durante l'attuale guerra almeno tre mesi di lodevole servizio in reparti mobilitati al fronte, oppure abbiano conseguito promozione per merito di guerra o ricompensa al valor militare, o almeno due croci al merito di guerra, istituite con R. decreto 19 gennaio 1918 n. 205.

*c*) sottufficiali caporali e soldati che siano incorsi nelle mancanze previste dal § 942 *ter* durante l'attuale guerra e per i quali si verifichino rispettivamente le condizioni stabilite dalle precedenti lettere *a*) e *b*).

2. – Per i militari che, trovandosi nelle condizioni indicate dal § 942 *quater*, ebbero inscritto nel foglio di congedo al termine del precedente servizio prestato, il giudizio sintetico con la formula 3ª del § 942 non dovrà, in massima, modificarsi tale giudizio. Peraltro, se taluno di essi, per eccezionali meriti conseguiti durante l'attuale guerra (promozioni per merito di guerra, ricompense al valor militare o almeno tre croci al merito di guerra, istituite col decreto 19 gennaio 1918, n. 205) oppure per il lodevole servizio prestato sotto le armi durante l'attuale guerra, per almeno trenta mesi presso reparti mobilitati al fronte, abbia dato prova di sincero e durevole ravvedimento e sia perciò giudicato meritevole di particolare concessione, potrà riferirsene subito con dettagliato rapporto al Ministero della guerra al quale spetta di decidere.

3. – Per i militari che durante l'attuale guerra siano incorsi nelle colpe indicate nei numeri 1° 2° 5° e 6° del § 942 *quater* dovrà inserirsi nel foglio di congedo il giudizio sintetico colla formula 3ª del § 942, salvo a riferire al Ministero con particolareggiato rapporto per coloro che, avendo conseguito durante l'attuale guerra i meriti eccezionali indicati dal precedente numero 2 ed avendo dato prova, dopo essere incorsi nelle colpe sopraccennate, di sincero e durevole ravvedimento, fossero ritenuti meritevoli di speciale concessione.

4. - Anche ai militari che durante l'attuale guerra abbiano riportato condanne che per la loro entità o per la natura del reato sono state escluse dal beneficio dell'amnistia, del condono della totale pena o della commutazione in condanna condizionale a senso del regio decreto N. 157 del 21 febbraio 1919 dovrà inserirsi nel foglio di congedo il giudizio sintetico colla formula 3ª del § 942.

Peraltro, il giudizio sintetico stabilito della formula 3ª dovrà sempre darsi ai militari incorsi nella degradazione, salvo che questa debba considerarsi revocata per effetto del suddetto decreto.

Invece la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore potrà concedersi ai militari incorsi in condanne e che abbiano meritato il beneficio della riabilitazione a senso dei decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1074 e 23 dicembre 1915 n. 1853.

5. – Poichè durante la guerra non si è fatto luogo, in massima, al trasferimento alle compagnie di disciplina, le disposizioni dei §§ 942 *ter* e 942 *quater* del regolamento sul recluta-

mento nonchè quelle dei numeri precedenti delle presenti norme, che riguardano i militari trasferiti alle dette compagnie, debbono intendersi applicabili a coloro che siano invece stati trasferiti a reparti di custodia o a reparti speciali costituiti durante la guerra oppure che siano incorsi in mancanze, colpe o condanne previste dai suddetti paragrafi e che a giudizio dei comandanti di corpo avrebbero, in tempi normali, provocato il trasferimento alle compagnie di disciplina.

---

N. 423. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.— **Regio decreto n. 1362, relativo al rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa) — 7 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 190, del 9 agosto 1919).

*Articolo unico.* — A temporanea deroga alle disposizioni dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari di 1ª e 2ª categoria delle classi fino a quella del 1895 inclusa, purchè nati entro l'anno 1895, possono ottenere al pari di quelli di 3ª categoria, il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso dell'autorità militare .

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma sono tenute a darne comunicazione ai comandi dei distretti militari ai quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto cesserà di avere effetto trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della pace.

---

N. 424. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per il collocamento in congedo dei militari inviati in licenza illimitata — Passaggi alle milizie.**— (Direzione generale leva e truppa) — 9 agosto 1919.

## INVIO IN CONGEDO

1. – *Militari ai quali spetta il congedo illimitato.* — In applicazione del decreto reale numero 1230 del 16 luglio c. a. (circolare numero 421) tutti i militari delle classi dal 1880 al 1890 inclusa che si trovano nella posizione di licenza illimitata si intendono collocati di diritto e a tutti gli effetti *in congedo illimitato a decorrere dal giorno* 16 *agosto* 1919.

2. – Giusta l'autorizzazione concessagli dall'ultimo comma del decreto suddetto, questo Ministero determina inoltre che a decorrere *dallo stesso giorno* 16 *agosto* siano considerati a tutti gli effetti collocati nella posizione di congedo illimitato, i militari della classe 1891 e successive fino a quella del 1895 compresa, *che alla data suddetta siano stati già inviati in licenza illimitata per qualsiasi motivo.*

3. – I militari che a partire dal 16 agosto 1919 acquisteranno titolo all'invio in licenza illimitata in base a disposizioni attualmente vigenti, dovranno invece essere collocati senz'altro nella posizione di *congedo illimitato,* se appartenenti alle classi dal 1880 al 1895 compresa, ovvero *in congedo assoluto,* se appartenenti a classi anteriori a quella del 1880.

In nessun caso dovrà rilasciarsi il foglio di congedo illimitato ai militari della classe 1896 e successive eventualmente inviati o da inviarsi in licenza illimitata.

4. – *Documenti da rilasciare ai militari.* – Ai militari da inviarsi in congedo illimitato deve essere rilasciato il *foglio di congedo illimitato mod. numero* 60 (numero 34 del catalogo) prescritto dal § 928 del regolamento sul reclutamento.

Ai militari che prestarono servizio e furono congedati prima dell'attuale guerra (in occasione della quale furono perciò richiamati) dovrà possibilmente essere riconsegnato il foglio di congedo che venne loro ritirato al momento in cui furono richiamati alle armi. Qualora ciò non fosse possibile si compilerà per essi un nuovo foglio di congedo illimitato, seguendo le norme della presente circolare.

5. – La compilazione e la consegna di tale documento ai militari *che già si trovano nella posizione di licenza illimitata*, saranno fatte a cura del comando del *distretto cui ciascun militare appartiene per leva* e dovranno essere compiute con tutta la possibile sollecitudine.

Per meglio raggiungere l'intento i comandi di distretto potranno *costituire temporaneamente un apposito ufficio* alla dipendenza della sezione matricola, richiedendo il personale necessario ai comandi di divisione militare territoriale e disponendo le cose in modo che il lavoro sia iniziato contemporaneamente per tutte le classi. La compilazione dei fogli di congedo dovrà essere fatta tenendo presenti le risultanze del ruolo matricolare, ed avvertendo che la data da apporre nel foglio di congedo dei militari cui si riferisce il presente numero dovrà essere per tutti indistintamente quella del 15 agosto 1919.

Normalmente la consegna dovrà essere fatta per mezzo dei comandi dell'arma dei carabinieri reali del luogo della residenza dichiarata dai militari.

Per i militari che avessero cambiata residenza senza darne comunicazione nei modi prescritti dalla *legge e regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo* (pubblicazione numero 75) i comandi dell'arma dei carabinieri reali trasmetteranno i fogli di congedo illimitato al comando dell'arma della nuova residenza, dandone notizia al comando del distretto militare dal quale li ricevettero.

Il comando dell'arma della nuova residenza provvederà alla consegna del foglio di congedo illimitato al titolare, informandone il sindaco del comune agli effetti dei numeri 10 e 11 del regolamento suddetto.

I comandi dei distretti, quando venga loro richiesto d'urgenza per qualche motivo apprezzabile il rilascio del foglio di congedo e non siano in grado di poterlo subito rilasciare, sono autorizzati ad apporre - anche mediante stampiglia - sul foglio di licenza illimitata di cui sono provvisti i militari, una dichiarazione così concepita, ed autenticata con la firma ed il bollo d'ufficio:

«*A senso del regio decreto n.* 1230 *del* 16 *luglio* 1919 *il titolare del presente foglio di licenza illimitata è stato inviato in congedo*».

6. – *Per i militari attualmente alle armi* il documento dovrà essere compilato non appena vi sia ragione di ritenere prossimo il loro licenziamento, quindi, considerato che è stato già disposto il licenziamento della classe 1890, i corpi ed enti interessati dovranno iniziare senza indugio la compilazione di detto documento per i militari della classe 1891, per procedere poi alla compilazione del documento stesso per i militari della classe 1892 non appena iniziato l'invio in congedo illimitato della classe 1891 e così di seguito.

All'uopo si osserveranno le seguenti norme:

*a*) *i comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione* nonchè quelli dei *corpi e reparti dipendenti o comunque a disposizione delle autorità territoriali o che si trovano nelle colonie o nelle isole dell'Egeo* compileranno i fogli di congedo illimitato per tutti i militari che da essi vengono direttamente congedati e li consegneranno ai titolari all'atto della partenza per le case loro.

Ai *militari che si trovino in licenza* e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà parimenti compilato dai corpi ed enti suddetti ed inviato, per la consegna al militare, al comando dell'arma dei carabinieri del luogo in cui il militare trovasi in licenza;

*b*) *i comandi dei distretti militari* compileranno e faranno consegnare con norme analoghe a quelle stabilite dall'ultimo comma della precedente lettera *a*) il foglio di congedo illimitato ai *militari da inviarsi in congedo mentre si trovano nella posizione di esonerati, dispensati e simili.*

I comandi dei distretti compileranno altresì il foglio di congedo illimitato per i militari espatriati o eventualmente licenziati all'estero, e lo faranno recapitare agli interessati per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza dei militari.

*c*) per quanto riguarda invece *i militari appartenenti a corpi, reparti ed enti mobilitati* si stabilisce, a modificazione di quanto fu prescritto dal penultimo comma del numero 2 della circolare numero 705 del *giornale militare* del 1918, che i comandi dei corpi, reparti ed enti suddetti compilino, per ciascun militare da congedarsi, il foglio di congedo illimitato, *omettendo soltanto di apporre sulla prima pagina la data, la firma ed il bollo di ufficio, ma completandolo di tutte le altre indicazioni richieste*, ed applicando nella terza pagina, come autenticazione, il bollo d'ufficio oppure la firma del comandante del corpo o reparto. Analogamente poi a quanto è prescritto dal terzultimo comma dell'oradetto numero 2 della circolare

705, affideranno i fogli stessi al capo drappello (o al militare interessato se viaggia isolatamente) con obbligo di consegnarli al comando del distretto che, dopo averli completati con la data, firma, bollo d'ufficio ed altre indicazioni eventualmente mancanti e che fosse in grado d'inscrivervi, li farà distribuire ai militari al momento in cui dal distretto stesso vengono inviati alle loro case.

I fogli di congedo illimitato *dei militari mobilitati che si trovassero in licenza al momento in cui* viene ordinato il congedamento, saranno *inviati per posta e in plico raccomandato*, dai comandi indicati nella presente lettera al *comando del distretto di residenza* dei militari interessati, che provvederà a farli consegnare ai titolari.

Il Ministero fa vive premure agli ispettori della smobilitazione, di cui alla circolare del *giornale militare* corrente anno, ai comandanti di deposito, distretto, enti e reparti perchè vogliano vigilare personalmente la esatta e scrupolosa osservanza delle disposizioni relative al rilascio del foglio di congedo.

7. – I fogli di congedo illimitato debbono essere compilati senza cancellature o correzioni di sorta.

8. – Sulla matricola dei singoli militari inviati in congedo illimitato e in congedo assoluto dovrà essere subito inscritta la variazione secondo le formule stabilite dalla II tabella annessa al regolamento per le matricole del R. esercito, avvertendo che per i militari indicati nei numeri 1 e 2 della presente circolare la data della variazione dovrà essere quella del 15 agosto 1919, affinchè, giusta il principio stabilito dall'art. 83 del *regolamento d'amministrazione*, la variazione stessa possa avere effetto dal successivo giorno 16 agosto.

9. – *Dichiarazione di buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.* – Tale dichiarazione dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei §§ 942 e seguenti del *regolamento sul reclutamento*, che per ogni buon fine vengono riprodotte nell'allegato numero 1 alla presente circolare, e quelle delle « *norme speciali* » allegate al R. decreto numero 1361 del 7 agosto 1919 (veggasi precedente circolare numero 422).

10. – Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento e, cioè, che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento del militare anche se fosse stato deferito al Ministero il giudizio sulla condotta e sull'aver servito con fedeltà ed onore.

11. – Nel caso in cui, giusta quanto prevede il secondo alinea del numero 4 della presente circolare, fosse possibile riconsegnare ai militari il foglio di congedo illimitato da essi presentato all'atto del richiamo alle armi e, in dipendenza del servizio prestato durante l'attuale guerra, fosse necessario modificare la dichiarazione relativa alla condotta ed all'aver servito con fedeltà ed onore esistente sul foglio, si terrà presente che:

*a*) qualora la precedente dichiarazione debba essere *modificata in senso favorevole*, dovrà ricompilarsi il foglio di congedo, affinchè non rimanga traccia sul documento del precedente giudizio sfavorevole;

*b*) qualora debba invece *modificarsi in senso sfavorevole* il nuovo giudizio dovrà essere inscritto in inchiostro rosso di seguito a quello precedente, facendo precedere la formula da aggiungere dalle seguenti parole: « Durante le campagne di guerra 1915-1918..... (segue la formula 2ª o la formula 3ª del § 942 del regolamento sul reclutamento).

12. – La dichiarazione relativa alla condotta tenuta e all'aver servito con fedeltà ed onore rilasciata ai singoli militari, dovrà essere indicata con apposita e chiara annotazione nel foglio di notizie che, giusta quanto prescrive il numero 12 della circolare numero 690 del *giornale militare* del 1918, deve essere compilato per ciascun militare congedando.

Inoltre, l'autorità che rilascia la dichiarazione dovrà farne oggetto di variazione matricolare conforme, secondo i casi, alle formole 175, 176, 177 o 178 della tabella II allegata al regolamento per le matricole del R. esercito, da comunicarsi nei modi prescritti, insieme con la variazione di congedamento, ai centri di mobilitazione ed ai distretti.

A togliere ogni dubbio si avverte che la comunicazione dovrà essere fatta dai distretti di residenza, per i militari ai quali consegnano i fogli di congedo secondo quanto è stabilito dalla lettere *b*) e *c*) del numero 6 della presente circolare.

13. – I distretti di leva, in base alle comunicazioni prescritte dal numero precedente, verificheranno se la dichiarazione relativa alla condotta ed all'aver servito con fedeltà ed onore rilasciata ai militari sia in armonia con le disposizioni della presente circolare. Riferiranno al Ministero della guerra (*direzione generale leva e truppa*) per le definitive decisioni, quei casi in cui apparisse ragionevolmente che la dichiarazione debba essere rilasciata con una formula diversa da quella adottata dal corpo che effettuò il congedamento.

14. *Compilazione dei fogli di congedo.* — I corpi e reparti cui spetta di compilare i fogli di congedo illimitato, desumeranno le notizie occorrenti dai documenti matricolari o di altra specie da essi posseduti nonchè dagli altri documenti attendibili che, eventualmente, fossero posseduti dai militari interessati.

Si avverte per ogni buon fine che, in mancanza di documenti, non deve riuscire difficile completare con le indicazioni volute gli specchi *A*) *B*) e *C*) della seconda pagina del foglio di congedo illimitato, relativi rispettivamente allo *stato civile*, ai *contrassegni personali* ed *all'arte e grado di istruzione*.

Qualora per assoluta mancanza di documenti matricolari non fosse possibile completare gli altri specchi, questi saranno lasciati in bianco. Peraltro i comandi dei distretti avranno cura di completarli possibilmente per i militari ad essi appartenenti per leva, ed a tal fine dovranno fare un'accurato controllo dei fogli di congedo che, giusta quanto dispone la lettera *c*) del precedente numero 6, ricevono dai corpi mobilitati per consegnarli ai militari da congedarsi.

I militari cui dovesse essere consegnato il foglio di congedo illimitato con gli specchi ora accennati in bianco, potranno rivolgersi poi al comando del proprio distretto di leva, il quale avrà cura di completarli, tenendo per base le risultanze del ruolo matricolare.

E' superfluo aggiungere che dovrà omettersi di completare gli specchi relativi alle indennità di viaggio (pag. 3ª del foglio di congedo) pagate in occasione del primo invio in congedo ed in occasione del licenziamento avvenuto dopo il primo ed il secondo richiamo alle armi.

15. — A cura di questo Ministero viene fatto inviare un congruo numero di stampati del foglio di congedo illimitato (mod. numero 80) ai comandi di armata, delle piazze marittime di Venezia e di Pola, al comando generale del genio, al comando superiore di aeronautica, al governo della Dalmazia, al comando delle truppe di Albania, all'intendenza della zona delle retrovie, nonchè ai comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica e del corpo di occupazione del mediterraneo orientale.

I comandi ed enti territoriali richiederanno subito, con le consuete norme la scorta di stampati che presumono occorrere loro pel congedamento di due classi, al *comando degli istituti militari di correzione (laboratori) in Gaeta*, reintegrando la scorta stessa con successive richieste appena ordinato il congedamento di qualche classe.

Parimenti, i comandi indicati nel primo comma del presente numero, reintegreranno la scorta loro assegnata a mano a mano che si procederà nei congedamenti, richiedendo anch'essi direttamente gli stampati necessari al comando degli istituti suddetti.

## PASSAGGIO ALLE MILIZIE

16. — In applicazione del decreto reale numero 1230 del 16 luglio p. p. (circolare numero 421), questo Ministero determina inoltre che a decorrere dal giorno 16 *agosto* 1919 sia effettuato il passaggio alla *milizia territoriale* dei militari di 1ª e 2ª categoria, di tutte le armi, appartenenti alle classi 1882, 1883, 1884 e 1885 (compresi, naturalmente, per la classe 1885 anche i militari che assunsero la ferma di anni cinque) nonchè dei militari provenienti da coloro che assunsero la ferma di anni cinque (esclusi i sottufficiali) appartenenti alle classi 1886, 1887 e 1888.

Colla stessa data sarà anche effettuato il passaggio alla *milizia mobile* dei militari di 1ª e 2ª categoria di tutte le armi, appartenenti alle classi 1886, 1887, 1888, e 1889.

Il passaggio dovrà aver luogo per tutti i militari indicati, si trovino essi in servizio sotto le armi, ovvero in licenza illimitata o in congedo illimitato, e dovrà essere inscritto a matricola con l'apposita variazione stabilita dal regolamento sulle matricole.

17. — Per effetto dei suindicati passaggi che dovranno aver luogo secondo le norme di cui ai capi XXIX e XXX del regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nei paragrafi 673 e 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso, la situazione delle classi aventi obblighi di servizio al 10 *agosto* 1919 è quale risulta dall'annesso specchio.

**Riparto fra l'esercito permanente la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 16 agosto 1919.**

| Armi e specialità di servizio | Categoria | Esercito permanente | Milizia mobile | Milizia territoriale |
|---|---|---|---|---|
| Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali) | 1ª | 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889. | — | 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880. |
| Militari delle varie armi e dei vari corpi esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5. Militari di 2ª categoria provenienti dalla R. Marina a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908 n. 348. | 1ª e 2ª | 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890. | 1889, 1888, 1887, 1886, | 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880. |
| Militari provenienti dalla R. Marina a senso della legge 1° febbraio 1900 n. 26. | 1ª e 2ª | 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887. | | 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880. |
| Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla R. Marina a senso della legge 1° febbraio 1900 n. 26. | 3ª | — | — | 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880. |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*Allegato n. 1.*

§§ 942, 942 *bis*, 942 *ter*, 942 *quater* e 942 *quinquies*, del *regolamento sul reclutamento* relativi al rilascio della *dichiarazione di aver tenuto buona condotta* e di aver servito con fedeltà ed onore.

---

§ 942. — I comandanti dei corpi cui appartengono i militari compilano i fogli di congedo illimitato con la data del giorno in cui avviene il congedamento.

Per i militari che abbiano più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi (non computato quindi il tempo trascorso in licenza), sarà inserito nell'apposito spazio del foglio di congedo un giudizio sintetico sulla condotta da loro tenuta. Questo giudizio sarà espresso, secondo le modalità di cui nei successivi paragrafi con le seguenti formole fisse:

1° *Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore.*

2° *Durante il tempo passato sotto le armi ha servito con fedeltà ed onore.*

3° *Non è meritevole della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di avere servito con fedeltà ed onore, trovandosi nella condizione di cui al n. . . . . del § 942 quater del regolamento sul reclutamento.*

Per i militari invece che abbiano meno di tre mesi di effettiva permanenza alle armi non sarà inserito nel foglio di congedo alcun giudizio relativo alla condotta, ma nell'apposito spazio si scriverà:

« avendo servito meno di tre mesi, non si rilascia alcuna dichiarazione relativa alla condotta ».

§ 942-*bis*. I comandanti dei corpi, non appena giunto a loro cognizione l'ordine di congedamento, prenderanno in esame la condotta dei militari congedanti che abbiano più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi, valendosi delle risultanze del foglio matricolare e delle informazioni fornite dai rispettivi comandanti di compagnia.

Per i militari che abbiano tenuto buona condotta e non si trovino in alcuna delle condizioni indicate nei §§ 942 *ter* e 942 *quater* i comandanti dei corpi faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo la formola 1ª del § 942.

§ 942 *ter*. — Per i militari che abbiano tenuto condotta non buona ma che tuttavia non abbiano mancato ai doveri della fedeltà e dell'onore, i comandanti dei corpi faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico secondo la formola 2ª del § 942, salvo il disposto del successivo § 942 *quinquies*.

Il giudizio sintetico sarà espresso con tale formola nei casi seguenti:

1° soldati che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina per cattiva condotta;

2° sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali siano stati retrocessi dal grado o dispensati dal servizio per cattiva condotta abituale;

3°. caporali e soldati che, giusta le norme del regolamento di disciplina siano stati trasferiti nelle compagnie di disciplina per aver contratto matrimonio senza autorizzazione;

4° – sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali siano stati retrocessi dal grado per aver contratto matrimonio senza autorizzazione;

5° – sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per grave mancanza disciplinare;

6° – sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati dispensati dal servizio per aver contratto unione matrimoniale col solo rito religioso.

§ 942-*quater*. — Per i militari che si trovano nelle tassative condizioni sottoindicate, dovendosi ritenere che non solo la condotta non sia stata buona, ma che siano stati anche violati i doveri della fedeltà e dell'onore, i comandanti dei corpi faranno inserire nel foglio di congedo il giudizio sintetico colla formula 3ª del § 942, facendo mensione del numero del presente paragrafo.

1° – militari di truppa che, giusta le norme del regolamento di disciplina e del regolamento sullo stato dei sottufficiali siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina per aver commesso colpe di carattere indecoroso;

2° – militari di truppa che, giusta le norme del regolamento di disciplina, siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina quali colpevoli di manifestazioni contrarie alle istituzioni e sottufficiali che per lo stesso motivo, giusta le norme del regolmento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado;

3° – militari di truppa che, giusta le norme del regolamento di disciplina e del regolamento per gli stabilimenti di pena siano stati trasferiti alle compagnie di disciplina per essere stati riconosciuti immeritevoli di rientrare nei corpi dell'esercito, dopo aver subita una condanna al carcere o alla reclusione militare;

4° militari che, giusta le norme del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, siano stati incorporati nelle compagnie di disciplina speciali, dopo aver espiato una condanna per furto commesso in servizio sotto le armi;

5° – sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per aver commesso azioni disdicevoli e contrarie all'onore, o al decoro, o alla delicatezza;

6° – sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano stati retrocessi dal grado per essersi macchiati di diserzione, sebbene non punita come reato;

7° – graduati di truppa rimossi dal grado in seguito a condanna per reato commesso durante il servizio sotto le armi;

8° – sottufficiali che, giusta le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali, siano incorsi nella perdita del grado, in seguito a condanna per reato commesso durante il servizio sotto le armi;

9° – militari stati rimossi dal grado di ufficiale.

§ 942-*quinquies*. — I comandanti dei corpi si asterranno da qualunque decisione, e nel più breve tempo riferiranno con particolareggiato rapporto al Ministero, al quale spetterà di decidere:

*a*) in tutti i casi in cui, sebbene non mensionati esplicitamente nei precedenti §§ 942 *ter* e 942 *quater* ritengano che il giudizio sintetico non possa essere espresso colla formula 1ª del § 942.

*b*) in tutti i casi mensionati nel § 942 *ter*, nei quali tuttavia ritengano che il giudizio sintetico debba essere espresso anzichè colla formula 2ª del § 942 con altra delle formule stabilite;

*c*) in tutti gli altri casi dubbi.

In attesa della decisione del Ministero, non dovrà essere ritardato il congedamento dei militari di cui si tratta.

---

N. 425. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1891.** — (Direzione generale leva e truppa) — 9 agosto 1919.

1. — Questo Ministero determina che il giorno 21 *agosto corr.* siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1891, nonchè dei militari nati nell'anno 1891 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

2. — Per il licenziamento dei militari che si trovano presso i depositi o i centri di mobilitazione, o presso riparti dipendenti dalle autorità territoriali, o nelle colonie, o nelle isole dell'Egeo, o in licenza, saranno osservate le norme stabilite dalla circolare n. 690 del *giornale militare* 1918.

Per il licenziamento invece dei militari che appartengono a corpi, reparti od enti mobilitati, si osserveranno le norme speciali della circolare n. 705 stesso anno, avvertendo peraltro che i detti militari non dovranno essere inviati alle loro case direttamente dai corpi o reparti mobilitati, ma a cura dei comandi di distretto di residenza, ai quali dovranno perciò essere fatti affluire, come è previsto dal n. 2 della suddetta circolare n. 705.

A complemento poi di quanto stabilisce il n. 2 della circolare n. 705 ora detta, si prescrive che i comandi dei corpi, reparti ed enti militari compilino per ciascun drappello di licenziandi e per ogni distretto, due copie del foglio di viaggio, inscrivendovi i militari che compongono il drappello per rigoroso ordine alfabetico. Con lo stesso ordine dovranno riunire i fogli di congedo illimitato ed i fogli di notizie.

3. — La disposizione dell'ultimo capoverso della lettera *a*) del n. 9 della circolare n. 690 dello scorso anno *è abrogata;* perciò tutti i provvedimenti medico-legali ai quali dovessero eventualmente essere sottoposti i militari licenziandi debbono essere direttamente attuati a cura dell'ufficiale medico del corpo o riparto all'atto del licenziamento dei militari. Quindi oltre i casi per i quali dall'*Elenco delle infermità* è prescritta l'osservazione presso l'ospedale, gli ufficiali medici dei corpi e reparti attenendosi alle norme stabilite dalla circolare ministeriale 181376/2 (Ufficio Sanitario, sezione 1ª) del 18

agosto 1917 - potranno inviare in osservazione anche i casi di diagnosi dubbia; avvertendo peraltro che questi *debbono essere limitati soltanto agli individui per i quali non sia assolutamente possibile all'ufficiale medico del corpo o riparto di formulare senz'altro un giudizio diagnostico.*

Si rammenta poi che i militari i quali all'atto in cui debbono essere inviati in congedo si trovino a fruire di licenza di convalescenza, debbono essere sottoposti a visita sanitaria per i provvedimenti di cui al n. 11 della circolare n. 690 suddetta, meno s'intende coloro che trovansi già in licenza con assegni in attesa di atti medico-legali.

Inoltre, si richiama l'attenzione di tutti gli enti e comandi interessati sulla necessità urgente, segnalata già col telegramma circolare n. 58236 del 5 luglio p. p. (*Direzione generali di sanità militare — Divisione* IV — *Servizi tecnici*) di disporre che oltre alle consuete operazioni profilattiche per tutti i militari congedandi, siano attuate complete e rigorose operazioni di contumacia e di bonifica per i militari addetti alla scorta dei prigionieri.

4. — I militari da inviarsi in congedo illimitato che si trovino nelle posizioni di licenza o di congedo temporaneo indicato nelle lettere *a*) e *b*) del n. 3 della circolare 690 del 1918 non dovranno — come stabilisce il detto numero — rientrare al corpo.

L'applicazione di tale prescrizione dovrà essere specialmente curata nell'interesse dell'economia dei trasporti. Quindi i comandi di deposito, di corpo o reparto comunicheranno subito ai comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri della residenza dei militari di cui trattasi che ad essi deve applicarsi la disposizione suddetta. A loro volta i comandi di presidio e dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere allo scadere della licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato: i comandi stessi controlleranno però immediatamente, rivolgendosi ai depositi, corpi e reparti cui i militari sono effettivi, se l'affermazione dei militari sia esatta e provvederanno quindi in conformità della risposta avuta.

I comandi dei depositi, corpi o reparti sono tenuti a rispondere entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, mediante telegramma espresso o biglietto urgente di servizio.

Analogamente, i comandi dei corpi o riparti che dipendono o si trovano a disposizione delle autorità territoriali e che sono dislocati in sede lontana dai rispettivi centri di mobilitazione, debbono licenziare direttamente i militari senza farli passare per i centri suddetti, ai quali peraltro dovranno fare tutte le comunicazioni prescritte, sul conto dei militari licenziati.

5. — Questo Ministero richiama le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute:

*a*) nelle circolari del *giornale militare* del corrente anno 114, 131 e 149 e nei numeri 6, 7 e 8 della circolare 156, relative *al pagamento dei premi e soprapremi di congedamento, rammentando specialmente che il pagamento stesso deve eseguirsi dai comandi ed enti che fanno luogo al licenziamento dei militari;*

*b*) nella circolare n. 30 del *giornale militare* del corrente anno e nel n. 6 della successiva circolare 108, riguardanti l'annotazione da apporsi sul foglio di congedo illimitato dei militari che hanno titolo alla *distribuzione del pacco vestiario;* facendo speciale annotazione sul foglio di coloro cui eventualmente il pacco fosse distribuito all'atto del licenziamento;

*c*) nel numero 3 della circolare n. 108 del *g. m.* del corrente anno, relative alla facoltà concessa dalla circolare n. 900 del febbraio scorso (divisione stato maggiore — sez. 3ª) ai militari congedandi che non abbiano già disponibile una proficua sistemazione nella vita civile, di *chiedere di rimanere aggregati presso il distretto di residenza durante il tempo occorrente per compiere il licenziamento di tutta la classe* (che si presume di una diecina di giorni) allo scopo di porli in condizione di far pratiche per procurarsi una occupazione prima di essere inviati in congedo illimitato;

*d*) nel numero 4 della stessa circolare n. 108, relative all'autorità cui deve essere rivolta la *domanda di sussidio di disoccupazione* da coloro che si trovano nelle condizioni stabilite per avervi titolo;

*e*) nella circolare n. 137 del *giornale militare* del corrente anno, riguardante speciali provvidenze per i *congedandi che chieggono di far ritorno all'estero,* nonchè nel

R. decreto n. 1362 del 7 agosto (circolare n. 423) che consente anche ai militari di 1ª e 2ª categoria fino alla classe 1895 compresa, di espatriare senza che occorra il *nulla osta* delle autorità militari, che non devesi perciò richiedere;

*f*) nella circolare n. 197 del *giornale militare* corrente anno, riguardanti l'inscrizione sulla tessera di riconoscimento della *durata della eventuale prigionia* durante la guerra attuale;

*g*) nella circolare n. 424 del *giornale militare* del corrente anno, riguardanti la compilazione e il rilascio del foglio di congedo illimitato.

6. — Sui *fogli di notizie* da compilarsi giusta il n. 12 della circolare n. 690 del *giornale militare* dello scorso anno, dovrà anche indicarsi la *professione* o il *mestiere* che ciascun militare dichiarerà di esercitare ed il numero di matricola.

7. — I militari congedandi che appartengono a comuni delle terre liberate o redente possono essere inviati liberamente ai comuni di origine eccezione fatta per quelli che dichiarano la residenza nei comuni di Santa Lucia di Piave, Susegana, Oderzo, Cimadolmo, Ormello e Ponte di Piave della provincia di Treviso, i quali dovranno esibire un certificato del Sindaco dei Comuni stessi comprovante che vi abbiano famiglia e casa abitabile.

8. — I comandi di divisione militare territoriale dovranno provvedere perchè con la maggiore sollecitudine, siano sostituiti i militari, da congedarsi in base alla prescrizione della presente circolare, adibiti presso comandi, uffici ecc. quali scritturali e simili.

La sostituzione dovrà effettuarsi seguendo il criterio di destinare i militari delle classi più giovani (1896 e successive) solamente a comandi e corpi del regio esercito, al Ministero della guerra ed al sottosegretario di Stato per le armi e munizioni e l'aeronautica, e dovrà essere compiuta al più presto, trattenendo se necessario gli scritturali congedandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione.

Speciale interessamento dovrà porsi per la sostituzione di quelli addetti agli uffici dei distretti, dei depositi ed altri centri di mobilitazione.

9. — Analogamente a quanto fu stabilito dal n. 9 della circolare n. 108 del corrente anno, si determina che il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità), prescritto dal n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1918, sia trasmesso a questo ministero il 5 *ottobre* p. v. anzichè il 20 setembre come sarebbe prescritto.

Si fa inoltre obbligo ai comandi di distretto di segnalare a questo ministero (*direzione generale leva e truppa*) per i conseguenti provvedimenti, quei corpi, depositi, distretti o reparti che non ottemperassero regolarmente alle prescrizioni dei numeri 12 e 16 della circolare n. 690, dei numeri 2, 8 e 13 della circolare n. 705 del 1918, nonchè della circircolare n. 424 del corrente anno, per quanto si riferisce alla compilazione ed al *rilascio di congedo illimitato*, ed a qualunque altra delle disposizioni emanate in materia di licenziamento dalle armi

La segnalazione non dovrà essere fatta in modo generico, ma corredandola con qualcuno dei documenti dai quali si rilevi la omissione o l'errore incorso.

*A tale proposito questo Ministero ritiene opportuno di richiamare in modo speciale i comandi dei corpi, riparti ed enti mobilitati alla esatta osservanza delle disposizioni che più specialmente li riguardano* e che, in occasione dei passati licenziamenti, furono spesso trasgredite con grave pregiudizio della sistemazione della posizione dei militari licenziati e della regolarità e celerità delle operazioni presso i distretti ed i centri di mobilitazione. I comandi ed enti a carico dei quali venissero ulteriormente segnalate omissioni od errori saranno indicati al Comando Supremo per i provvedimenti opportuni verso i responsabili.

Si dispone infine che in calce al rendiconto, ciascun distretto indichi il numero complessivo dei militari che furono trattenuti a senso del n. 3 della circolare n. 108 del corrente anno inscrivendovi la seguente nota: « Furono trattenuti alle armi a senso del n. 3 della circolare 108 del *giornale militare* c. a. numero ..... militari ».

S'intende che nel numero da segnalare ciascun comando di distretto dovrà comprendere tutti i militari che fruirono della concessione, e non soltanto quelli che gli appartengono per leva, siano essi rimasti aggregati presso il distretto o presso altri corpi viciniori.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1919 — 16 Agosto

N. 426. - 3 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1254, relativo alla devoluzione al tribunale di guerra in Rodi della cognizione dei reati commessi da militari ed assimilati a militari, appartenenti al corpo di spedizione italiano in Anatolia ed al reparto italiano in Konia . . . . . *Pag.* 539

» 427. - 3 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1267, relativo alla soppressione del tribunale militare territoriale di Livorno . *Pag.* 540

» 428. - 31 luglio 1919. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1383, concernente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente. — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 540

» 429. - 31 luglio 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-1918 . . . *Pag.* 542

» 430. - 11 agosto 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno, e della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Torino *Pag.* 542

» 431. - 16 agosto 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà di vestire l'uniforme per gli ufficiali volontari di guerra . . . . . *Pag.* 543

» 432. - 16 agosto 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare. . . . *Pag.* 543

» 433. - 16 agosto 1919. — RECLUTAMENTO, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1892 . . . . . *Pag.* 543

AVVISI . . . . . *Pag.* 544

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 544

CIRCOLARE N. 426. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1254, relativo alla devoluzione al tribunale di guerra in Rodi della cognizione dei reati commessi da militari ed assimilati a militari appartenenti al corpo di spedizione italiano in Anatolia ed al reparto italiano in Konia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 184, del 2 agosto 1919).

Art. 1. — La cognizione dei reati commessi in qualunque tempo da militari e assimilati a militari, appartenenti al corpo di spedizione italiano in Anatolia e al reparto italiano di Konia, è devoluta al tribunale di guerra di Rodi.

Art. 2. — L'ordine di procedere all'istruzione di cui all'art. 552 p. p. codice penale per il R. esercito emanerà dal comando del corpo di spedizione italiano in Oriente.

Art. 3. — Il presente entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 427. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1267, relativo alla soppressione del tribunale militare territoriale di Livorno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 184, del 2 agosto 1919).

Art. 1. — Il tribunale militare territoriale di Livorno è soppresso e la competenza a conoscere dei reati commessi nella circoscrizione territoriale della divisione militare di Livorno, è devoluta al tribunale militare di Firenze.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il decimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

---

N. 428. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 1383, concernente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente. Norme esecutive.** — (Gabinetto del ministro). — 31 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 194, del 14 agosto 1919).

*Sire,*

Durante la guerra, perchè l'esercito non fosse privato di alcuna di quelle energie e di quelle capacità di cui una lunga carriera militare era sicura guarentigia, e perchè d'altronde fosse scevra da preoccupazioni di interessi personali la scelta per i più alti Comandi mobilitati, furono emanate le speciali norme contenute nell'art. 6 del decreto 1341 del 1917 e nell'art. 5 del decreto 798 del 1918. Queste, derogando al principio fondamentale della legge d'avanzamento che non ammette la permanenza nei quadri dell'esercito attivo degli ufficiali non promovibili, sancirono che la mancata designazione al comando di corpo d'armata ed al comando di divisione od alle cariche equivalenti, non importasse esclusione definitiva dall'avanzamento. Ma col cessare delle peculiari esigenze dello stato di guerra guerreggiata, è anche venuta meno ogni considerazione di opportunità per tenere ancora in vigore norme di carattere eccezionale, giustificate soltanto da necessità contingibili d'ordine generale. E non si giustificherebbe ormai che l'esclusione dall'avanzamento, mentre produce l'eliminazione dal servizio dei colonnelli e degli ufficiali di grado minore, non produca anche quella dei generali per cui siffatta disposizione ha oggi pari se non maggiore ragione di essere.

Epperciò, previa approvazione del consiglio dei ministri, ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà lo schema di un decreto legislativo col quale si abrogano le suaccennate norme di eccezione.

Ciò importerà la pronuncia di nuovi giudizi per tutti i generali in servizio attivo. E poichè in caso di dichiarazioni sfavorevoli dovrà conseguirne il grave effetto del collocamento in congedo, si dispone che tali giudizi siano emessi non più con le procedure speciali del tempo di guerra, caratterizzate dalla sostituzione dei pareri gerarchici individuali alle deliberazioni collegiali, sibbene con le garanzie della collegialità dell'esame e del voto, stabilite dalle norme già in vigore prima della guerra.

---

Art. 1. — I tenenti generali che siano dichiarati non idonei alla carica di comandante di corpo d'armata ovvero alle funzioni di ispettore generale delle armi di cavalleria, artiglieria e genio o di comandante generale dell'arma dei carabinieri reali saranno considerati, ad ogni effetto di legge, come esclusi definitivamente dall'avanzamento.

I maggiori generali ed i brigadieri generali che siano giudicati non idonei rispettivamente al comando di corpo d'armata ed al comando di divisone od alle cariche equi-

valenti, di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798, incorreranno nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 2. — I giudizi per gli ufficiali generali indicati nell'articolo precedente saranno forniti con le norme seguenti:

1) *per i tenenti generali*, da una commissione composta del Capo di Stato Maggiore e del Sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito e dei generali aventi rango di comandante di Armata. Vi parteciperanno inoltre, ciascuno a sua volta, con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè, secondo l'arma cui questo appartiene, gli ispettori generali delle varie armi ed il comandante generale dei carabinieri reali. Potrà intervenirvi, come membro consultivo, qualunque altro generale che il Presidente credesse di chiamarvi, con sua scelta insindacabile.

La commissione non si intenderà costituita ove non siano presenti almeno *tre quarti dei membri* con diritto a voto; ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato favorevoli *i due terzi dei voti;*

2) *per i maggiori generali e brigadieri generali*:

*a*) in primo grado, da una commissione composta delle autorità gerarchiche sino al comandante di armata escluso, la quale giudicherà a maggioranza di voti.

*b*) in grado superiore, dalla stessa Commissione di cui al precedente numero 1) la quale giudicherà con le medesime norme ivi accennate. Vi parteciperanno però, volta a volta, con diritto a voto, anche l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore capo dei servizi di commissariato militare a seconda del corpo cui appartiene l'ufficiale generale da esaminare;

*c*) in via definitiva, nel caso in cui vi sia discrepanza fra i giudizi delle due Commissioni, dal Ministro della guerra.

Le disposizioni del presente numero 2) varranno anche per i giudizi d'avanzamento sia al grado sia alla carica superiore per tutti gli ufficiali generali del Ruolo tecnico di artiglieria, per i quali interverrà sempre nella Commissione di grado superiore, con voto deliberativo, anzichè il comandante del corpo d'armata, l'ispettore delle costruzioni di artiglieria.

Art. 3. — Ai fini del presente decreto, tutti gli ufficiali generali indicati all'articolo primo, anche se siano già inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno 1919, saranno giudicati in base alle nuove norme; ed i giudizi relativi dovranno essere pronunciati entro il 31 dicembre 1919.

Art. 4. — Per le promozioni ai gradi di generale delle categorie in congedo resta in vigore il Decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 257.

Art. 5. — Sono abrogati l'art. 6 del Decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1341, l'art. 5 del Decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798 ed ogni altra disposizione contraria a quanto è prescritto dal presente decreto, il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

## NORME ESECUTIVE.

In base alle norme dettate dal Decreto 31 luglio 1919 n. 1383 dovranno essere giudicati per l'idoneità al comando di corpo d'armata od alle cariche corrispondenti tutti i tenenti generali e per l'idoneità a grado superiore tutti i maggiori generali e brigadieri generali in servizio attivo permanente, indipendentemente dai limiti di anzianità stabiliti dalle circolari 190 e 276 del *giornale militare* corrente anno.

I giudizi già intervenuti a senso di tali circolari, con le norme che sono state abrogate dal citato Decreto, resteranno *allo stadio in cui si trovano e saranno conservati* come documenti allegati alle carte personali dei singoli ufficiali.

I nuovi giudizi delle Commissioni di primo grado dovranno pervenire al Ministero (tutti indistintamente indirizzati al Gabinetto del Ministro) con la maggiore sollecitudine e ad ogni modo non oltre il 10 settembre p. v. E' superfluo trasmettere i libretti personali, che debbono rimanere presso i Comandi; **ma ai giudizi dovrà essere allegata la copia della parte prima (Note matricolari) di ogni libretto.** Tale copia, prima che i giudizi siano pronunciati, dovrà essere comunicata al titolare del libretto stesso, perchè egli pos-

sa, a senso del n. 27 del Regolamento sulle Note caratteristiche, assicurarsi che contenga tutte le annotazioni volute, e la firmi per dichiarazione di constatata regolarità, previe le variazioni che creda necessario di chiedere.

Le competenti autorità hanno l'obbligo di procurare tempestivamente che siano raccolti tutti i rapporti necessari.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 429. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-18.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense di guerra). — 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE III ecc. ecc.

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 377, che modifica la costituzione della detta commissione;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

*Abbiamo decretato e decretiamo:*

*Articolo unico.* — Il brigadiere generale RIGOBELLO cav. Giulio è esonerato dalla carica di membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18, e, in sua vece, è nominato il maggior generale COSTA cav. Vittorio.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

ALBRICCI — SECHI.

---

N. 430. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli distaccata a Salerno, e della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Torino.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 11 agosto 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

*Articolo unico.* — A decorrere dal 20 agosto 1919 è soppressa la sezione del tribunale militare territoriale di Napoli distaccata a Salerno, e la terza sezione del tribunale militare territoriale di Torino.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 431. — DISCIPLINA MILITARE. — **Facoltà di vestire l'uniforme per gli ufficiali volontari di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 16 agosto 1919.

Valendosi della facoltà concessa dall'articolo 14 del decreto luogotenenziale n. 944 in data 10 giugno 1917 (circolare 397 *giornale militare ufficiale* 1917) il Ministero determina:

La facoltà di vestire l'uniforme per gli ufficiali in congedo di cui ai numeri 65 e seguenti dell'articolo 12 del «regolamento di disciplina militare» è estesa anche agli ufficiali che presero parte alla campagna di guerra (1915-1918) come volontari di guerra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 432. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 16 agosto 1919.

A modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 799 del *giornale militare* anno 1916, questo Ministero determina:

*a*) E' ammesso l'acquisto da parte del pubblico di tutte le pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare comprese nel catalogo di detto istituto, fatta eccezione per quelle delle quali, nel catalogo medesimo, è espressamente indicato il divieto di vendita;

*b*) E' tolto il divieto di vendita stabilito per i quadranti alla scala 1:50.000 e le tavolette alla scala 1:25.000 corrispondenti ai seguenti fogli della carta d'Italia 1:100.000:

Fogli n. 11 (II° quadrante), 20 (III° e IV° quadrante), 22 (I°, II° e III° quadrante), 23, 24, 25 (II° e III° quadrante), 26 (III° quadrante), 34, 35, 36, 37, 39, 40, 48, 49.

La direzione dell'istituto geografico militare vorrà provvedere per le relative varianti da apportarsi, nel catalogo delle pubblicazioni, alla zona colorata in azzurro del quadro di unione dei fogli della carta d'Italia 1 : 100.000.

Nulla è variato circa la modalità di applicazione delle disposizioni riguardanti il divieto di vendita delle pubblicazioni cartografiche, le quali pertanto possono essere in via eccezionale non applicate nei casi e con le norme di cui alla citata circolare n. 799 del *giornale militare* anno 1916.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 433. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1892.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 agosto 1919.

1. — Questo Ministero determina che il giorno 28 agosto corr. siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1892, nonchè dei militari nati nell'anno 1892 ma arruolati in leve posteriori, che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

2. — Il congedamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 425 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in congedo illimitato della classe 1891.

Si richiama in modo speciale l'attenzione sul disposto del n. 8 della circolare stessa che dà facoltà di trattenere, se necessario, gli scritturali congedandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, avvertendo tuttavia che di tale facoltà dovrà farsi uso in casi assolutamente eccezionali e solo per il tempo strettamente necessario. In ogni caso poi i congedamento del personale stesso sarà effettuato dopo ultimato quello degli altri militari della classe stessa.

3. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il giorno 12 ottobre p. v. e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISI

## Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuali di guerra

La Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, instituita con decreto del ministro del tesoro in data 24 aprile 1919 è emanazione del comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, il quale, alla sua volta, è organo del Governo centrale.

Le disposizioni della detta commissione, nei riguardi dell'alienazione del materiale, debbono pertanto essere considerate disposizioni ministeriali, e come tali eseguite.

Si invitano le autorità militari ad interessare il personale che ha in consegna materiale di guerra da vendere, di fornire ai visitatori dei depositi di raccolta del materiale stesso tutti i chiarimenti necessari, facilitando e rendendo completa la visita.

## Proroghe di concorsi.

Con recenti decreti del Ministero dei lavori publici il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai sottoindicati concorsi, per titoli (dispensa 44ª e 46ª *giornale militare* corrente anno) è stato prorogato come segue:

1) Concorso a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel corpo reale del genio civile, al 25 agosto 1919.

2) Concorso a 70 posti di geometra in prova nel corpo reale del genio civile, al 26 agosto 1919.

3) Concorso a 30 posti di segretario in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, al 27 agosto 1919.

4) Concorso a 15 posti di ragioniere in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, al 29 agosto 1919.

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 47ª, anno 1919, circ. 419.

A pag. 525, riga 10ª, invece di: « L. 0,55 », leggasi: « L. 0,80 ».

Dispensa 48ª, anno 1919, circ. 424.

A pag. 531, terzo capoverso, dopo le parole: « .... di cui alla circolare », aggiungasi: « n. 416 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1919 — 22 Agosto

N. 434. - 30 luglio 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare di Bari distaccata a Monteleone Calabro . . . . . *Pag.* 546

» 435. - 31 luglio 1919. — EQUIPAGGIAMENTO. — Mutandina da ginnastica per arditi (con 1 tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 546

» 436. - 31 luglio 1919. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regio decreto n. 1405, che limita a sei mesi dopo la pubblicazione della pace la facoltà accordata ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'esercito, di rinunciare al licenziamento dalle armi . . . . . *Pag.* 549

» 437. - 11 agosto 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali per la stagione invernale . . . . . *Pag.* 549

» 438. - 20 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento delle pensioni dovute ai decorati dell'Ordine militare di Savoia in attività di servizio . . . . . *Pag.* 549

» 439. - 20 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese da portare a carico dei fondi straordinari della guerra. . . . . *Pag.* 550

» 440. - 20 agosto 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile . . . . . *Pag.* 550

» 441. - 20 agosto 1919. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali . . . . . *Pag.* 551

» 442. - 20 agosto 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali ed a quello sul servizio interno per la legione allievi carabinieri reali . . . . . *Pag.* 551

» 443. - 20 agosto 1919. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1893 . . . . . *Pag.* 552

» 444. - 20 agosto 1919. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assunzione in servizio di carabinieri effettivi . . . *Pag.* 553

» 445. - 20 agosto 1919. — TRASPORTI. — Comunicazione dei verbali di magazzino da parte dei mittenti . . . . . *Pag.* 553

» 446. - 20 agosto 1919. — TRASPORTI. — Tassazione dei trasporti militari sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo . . . . . *Pag.* 553

» 447. - 21 agosto 1919. — RECLUTAMENTO. — Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani rimasti all'estero durante la guerra . . . *Pag.* 554

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 560

CIRCOLARE N. 434. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare di Bari distaccata a Monteleone Calabro.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 luglio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

*Articolo unico.* — A decorrere dal 31 luglio 1919, è soppressa la sezione del tribunale militare di Bari distaccata a Monteleone Calabro.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 435. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mutandina da ginnastica per arditi,** (con una tavola di disegno) — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 31 luglio 1919.

E' adottata una mutandina da ginnastica per arditi avente i sotto descritti requisiti e caratteristiche conformi al modello da richiedersi all'opificio V. E. di Torino.

*Mutandine da ginnastica per arditi.*

La mutandina per arditi - di tela di cotone imbianchito formata a foggia di pantaloni corti, si compone di due parti anteriori, due posteriori e di una cintura. Le parti anteriori e posteriori, unite fra loro mediante cucitura, formano i gambali, l'estremità superiore del corpo è costituita dalla cintura che serve da panciera.

La cintura è rinforzata con fodera della stessa tela ed è provvista di quattro passanti, tre sovrapposti ed uno formato dalla giunta incompleta della cintura. Posteriormente la cintura stessa si apre per tutta l'altezza e tale apertura - lunga complessivamente 22 cm. e rinforzata con una striscia della stessa tela - continua nella parte posteriore della mutandina.

Da questa apertura ed applicate subito sotto la cintura, partono due cinghie alte 28 cm. formate dalla stessa tela con cucitura ad X per tutta la lunghezza. La cinghia, che si svolge sulla destra, termina a punta, l'altra porta invece sull'estremità una fibbia di ferro nichelata con ardiglione scorrevole.

Tutto all'intorno, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature per dare maggiore sviluppo alla mutandina.

La parte posteriore destra porta una tasca munita di occhiello. Detta tasca, fermata mediante un bottone d'osso bianco a due fori, è cucita a circa 30 cm. dalla cintura ed a circa 20 mm. dalla cintura destra del gambale.

Le estremità dei gambali terminano con una ripiegatura alta mm. 25. La mutandina è di unica taglia e priva di apertura anteriore.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*Conto di costruzione della mutandina da ginnastica per arditi.*

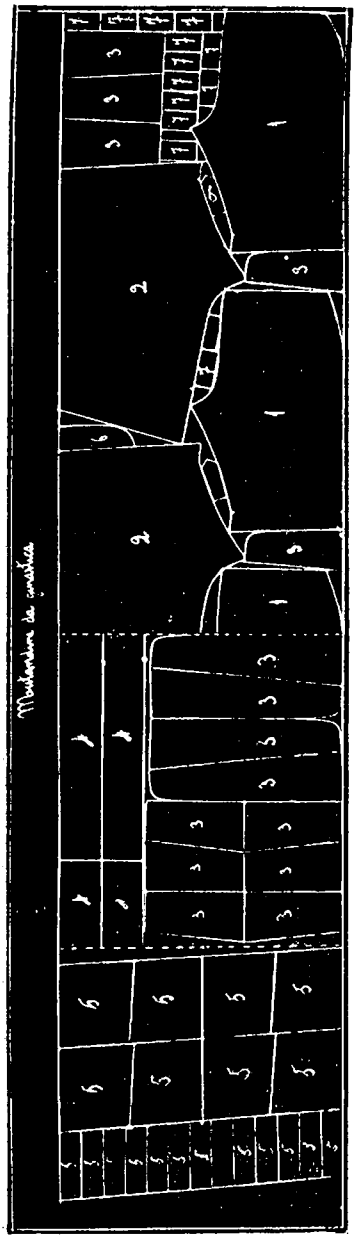
| Indicazione delle materie occorrenti | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone basino imbiancata per mutande alta m. 0,64 . . | M. | 1.70 | 0.70 | 1.190 |
| Fibbia di ferro nichelato con ardiglione scorrevole . . . . . | N. | 1 | 0.06 | 0.060 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. . . . . | L. | | | 1.30 |
| | | | Prezzo di costo . . . . L. | 2.55 |
| | | | Prezzo di conteggio . . . L. | 2.60 |

Nella fornitura sono compresi: un bottone d'osso bianco a due fori ed il refe di cotone per le cuciture.

*Specchio delle misure*

| Lunghezza | | Metà larghezza | | | | | Altezza della cintura | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Delle cinghie | | | | | | | |
| Dalla cucitura del fondo | Dall'inforcatura al fondo | Con fibbia | Senza fibbia | Dalla cintura | Della coscia | Del ginocchio | Sul davanti | Sul dietro | Dei cinturini |
| 480 | 240 | 400 | 480 | 420 | 360 | 265 | 90 | 55 | 28 |

## Mutandina da ginnastica per arditi



N. 1 Parte anteriore — N. 2. Parte posteriore — N. 3. Cintura — N. 4. Cinghie — N. 5. Tasca e relativi rinforzi — N. 6. Rinforzo del bottone — N. 7. Passanti.

N. 436. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Regio decreto n. 1405, che limita a sei mesi dopo la pubblicazione della pace la facoltà accordata ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'esercito, di rinunciare al licenziamento dalle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 198, del 20 agosto 1919).

*Articolo unico.* — La facoltà accordata ai militari dell'esercito dall'art. 2 del decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1918 n. 1954, di rinunciare al licenziamento dalle armi per rimanere in serivzio con vincoli trimestrali rinnovabili, cesserà di avere effetto sei mesi dopo pubblicata la pace.

A tale data pertanto tutti i militari che si trovassero ancora alle armi col vincolo trimestrale suddetto, dovranno essere licenziati, anche se il trimestre di servizio pel quale essi si saranno da ultimo vincolati non sarà ancora decorso per intero.

---

N. 437. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali per la stagione invernale.** — (Direzione generale sanità militare). — 11 agosto 1919.

Il Ministero determina che nella prossima stagione invernale-primaverile funzionino, dal 1 dicembre al 12 aprile 1920, i seguenti stabilimenti:

Acqui, Ischia e Sciacca.

Le mute per tutti gli stabilimenti saranno otto, della durata di 15 giorni ciascuna.

Il periodo delle mute per i suddetti stabilimenti viene di conseguenza così regolato:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Muta | dal | 1 | dicembre | al | 15 | dicembre |
| 2ª | » | » | 18 | dicembre | » | 1 | gennaio 1920 |
| 3ª | » | » | 4 | gennaio | » | 18 | gennaio |
| 4ª | » | » | 21 | gennaio | » | 4 | febbraio |
| 5ª | » | » | 7 | febbraio | » | 21 | febbraio |
| 6ª | » | » | 24 | febbraio | » | 9 | marzo |
| 7ª | » | » | 12 | marzo | » | 26 | marzo |
| 8ª | » | » | 29 | marzo | » | 12 | aprile |

Le relative proposte di ammissione, compilate, sul modello 458, a mente dell'articolo 8 delle norme per il servizio balneario militare, dovranno essere trasmesse a questo Ministero - direzione generale di sanità militare - pel tramite delle direzioni di sanità militare territoriali, tenendo presente però, che per le prime mute, le proposte stesse dovranno pervenire non più tardi de 1 novembre p. v.

Il Ministero poi richiama l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati e degli ufficiali medici, alla esatta osservanza del disposto del § 44 delle norme suddette.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 438. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento delle pensioni dovute ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia in attività di servizio.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 agosto 1919.

Alcuni corpi hanno chiesto indebitamente alle direzioni di commissariato anticipazioni sul capitolo 49 del bilancio «spese per l'Ordine militare di Savoia, per altri, ordini cavallereschi ecc. », e si ha ragione di ritenere che altri, senza aver chiesto tali anticipazioni, effettuino direttametne spese sul predetto capitolo di bilancio, contraria-

mente a quanto è disposto dall'art. 616 del vigente regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, e che altri infine conteggino le pensioni pagate a decorati dell'Ordine militare di Savoia a carico di altri capitoli del bilancio ordinario.

Si richiamano pertanto tutte le amministrazioni militari dipendenti all'osservanza di quanto è prescritto dal citato articolo del regolamento, avvertendo che le pensioni dell'Ordine militare di Savoia gravano sul capitolo 49 del bilancio, fatta eccezione soltanto per quegli ufficiali mobilitati che percepiscono ancora tutti gli assegni a carico del capitolo « Spese per la guerra », e che sul detto capitolo 49, deve effettuare spese esclusivamente l'ufficio dei personali militari vari, come del resto si rileva anche dalla circolare 252 del *giornale militare* del corrente anno.

I pagamenti che i corpi compiono per pensioni dovute ai decorati dell'Ordine militare di Savoia non mobilitati, saranno portati in uscita ai conti particolari, salvo s'intende, a chiederne rimborso al ripetuto ufficio, al quale devono essere trasmessi i relativi documenti, quietanzati dagli ufficiali che hanno percepito l'assegno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 439. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese da portare a carico dei fondi straordinari della guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 agosto 1919.

Con riferimenti alle disposizioni dei numeri 1 e 2 della circolare n. 171 del corrente anno ed alle esortazioni più volte fatte alla massima parsimonia nell'esecuzione delle spese, si avvertono tutte le amministrazioni militari che d'ora in poi non saranno più ammesse a carico dei fondi straordinari per la guerra (capitoli 60 bis, 60 quater e 60 quinquies per l'esercizio in corso) spese che non siano direttamente e indubbiamente dipendenti dalla guerra o la cui applicazione ai predetti capitoli non sia stabilita da speciali disposizioni o ordinata direttamente dal Ministero.

Parimenti non dovranno più effettuarsi spese per altre amministrazioni non dipendenti dal Mnistero della guerra se non a pagamento, e soltanto nei casi ammessi dalle disposizioni in vigore, a meno d'esplicita autorizzazione del Ministero.

Nei casi dubbi le amministrazioni rivolgeranno, anche telegraficamente se occorra, apposito quesito alla ragioneria del Ministero la quale promuoverà le necessarie disposizioni dai competenti uffici amministrativi.

Si avverte infine che le spese dei corpi e reparti mobilitati, sinora applicate all'unico capitolo « spese per la guerra », dovranno essere imputate ai rispettivi capitoli ordinari non appena i corpi e reparti stessi cessino d'essere considerati come mobilitati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 440. DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile** — (Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1919.

Alla circolare n. 362 del *giornale militare* corrente anno, relativa al corso ufficiali allievipi loti di dirigibile, vengono apportate le seguenti varianti:

Il corso avrà inizio il 25 settembre p. v.

Le domande dovranno, entro il 10 settembre p. v. essere presentate ai comandanti di corpo o capi di servizio, i quali, non oltre il 15 detto mese le faranno pervenire, per la prescritta via gerarchica, al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari (direzione generale d'aeronautica - divisione II).

Per il titolo di studio sarà sufficiente esibire la licenza liceale o d'istituto tecnico o altro titolo equipollente ai predetti.

Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nella citata circolare n. 362.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 441. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali.** — (Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1919.

Allo scopo di evitare agli ufficiali inutili spese di corredo in questo periodo transitorio, prima che sull'esperienza della guerra sieno definite le future disposizioni sull'uniforme, il Ministero a parziale variante del disposto della circolare 766 *giornale militare*, anno 1916, determina quanto segue:

1. *Uniforme grigio-verde.* — L'uniforme grigio-verde comprende l'attuale uniforme grigio-verde modificata (circ. 766 *giornale militare* 1916) e quella di combattimento.

E' obbligatoria in servizio con la truppa. Fuori servizio e nei servizi isolati è facoltativa in qualunque circostanza di tempo e di luogo.

Nelle esercitazioni, nei servizi di ordine pubblico e nelle riviste e parate, con detta uniforme sarà portato l'elmetto di guerra quando lo porterà la truppa.

2. *Uniformi nere.* — Delle attuali uniformi nere rimane facoltativo soltanto l'uso della «piccola uniforme» e della «uniforme ordinaria».

Nei casi in cui sarebbe prescritta la grande uniforme l'ufficiale potrà indossare la uniforme ordinaria qualora preferisca questa a quella grigio-verde, sempre quando però l'uniforme grigio-verde non sia di prescrizione.

3. *Cinturone di cuoio con bretella-Bandoliera.* — Si portano soltanto con l'uniforme grigio-verde.

Per tutti gli ufficiali in S. A. P. è obbligatorio l'uso del cinturone con bretella (telegramma circolare Ministeriale 3496 del 1 febbraio c. a.) ad eccezione degli ufficiali delle armi a cavallo per i quali, sotto le armi, è obbligatoria la bandoliera; negli altri casi è ammesso anche per essi l'uso del suddetto cinturone.

Cinturone e bandoliera vanno portati sotto la controspallina.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo restano le prescrizioni sinora in vigore a tal riguardo ed è esteso anche per essi l'uso facoltativo del detto cinturone.

4. *Porto delle armi.* — Con l'uniforme grigio-verde gli ufficiali saranno armati di pistola (sciabola per la cavalleria) quando sono in servizio con truppa armata; in tutti gli altri casi saranno disarmati ma indosseranno il cinturone o il cinturino o la bandoliera secondo quanto è detto al n. 3.

Con l'uniforme nera dovrà essere portata la sciabola.

5. *Decorazioni.* — Nelle circostanze in cui sarebbe d'obbligo la grande uniforme saranno portate le decorazioni sia sull'uniforme grigio-verde che su quella ordinaria.

6. *Sciarpa.* — La sciarpa sarà portata nelle riviste e parate e, sia con l'uniforme grigio-verde sia con quella ordinaria, a seconda delle circostanze, nei casi previsti dalle tabelle *A* e *B* del «Regolamento sull'uniforme» Sarà inoltre sempre portata nel servizio di picchetto alla caserma. Va portata sotto la bandoliera e sotto il cinturone.

7. *Guanti.* — Nei casi in cui sarebbe prescrita la grande uniforme è obbligatorio l'uso dei guanti bianchi. Fuori servizio l'uso dei guanti bianchi è autorizzato; in tutti gli altri casi valgono al riguardo le disposizioni attualmente in vigore.

8. *Canna da passeggio.* — Con l'uniforme grigio-verde, fuori servizio, è ammesso l'uso di una leggera canna da passeggio.

Le presenti disposizioni non riguardano gli ufficiali dei carabinieri reali.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 442. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali ed a quello sul servizio interno per la legione allievi carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1919.

Con riserva di pubblicare a suo tempo i prescritti fascicoli di aggiunte e varianti, si comunicano le seguenti, da apportare al regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali (edizione 1912) ed al regolamento sul servizio interno per la legione allievi carabinieri reali (edizione 1911).

Al 4 capoverso del n. 438 del regolamento generale per l'arma, *sostituire* il seguente:

« Inoltre a tutti gli altri sottufficiali, nonchè agli appuntati e carabinieri che abbiano compiuto le tre rafferme triennali è accordato, sempre quando ragioni speciali non vi ostino, permanentemente il permesso di stare fuori dalla caserma fino ad un'ora e mezza dopo l'ora stabilita per la ritirata, dalla quale sono dispensati.

Al n. 439 *sostituire* il seguente:

« Gli ufficiali comandanti e i marescialli maggiori comandanti di sezione possono anche accordare qualche volta licenze di maggiore durata ai sottufficiali, appuntati e carabinieri che già hanno il permesso permanente ».

Al n. 440 dopo le parole: « I nomi dei sottufficiali » *inserire*: « e militari di truppa (appuntati e carabinieri) ».

Nel periodo seguente dello stesso numero dopo le parole « tali sottufficiali » *inserire*: « e militari di truppa ».

Al n. 441, dopo le parole « a tutti i sottufficiali » *inserire*: « e militari di truppa ».

Nel periodo successivo, dopo le parole « i sottufficiali » fare la medesima inserzione.

---

Al 1 periodo del 4 capoverso del n. 70 del regolamento di servizio interno per la legione allievi carabinieri reali, *sostituire* il seguente:

« Ai sottufficiali, nonchè agli appuntati e carabinieri che abbiano compiuto le tre rafferme triennali è accordato permanentemente il permesso di stare fuori di caserma fino ad un'ora e mezza oltre quella stabilita per la ritirata ».

Nel periodo seguente dello stesso numero dopo le parole « controllo dei brigadieri e vicebrigadieri « *inserire* » nonchè dei militari di truppa (appuntati e carabinieri) ».

Il 5 capoverso del medesimo n. 70 dovrà essere *sostituito* col seguente:

« Per ragioni di servizio o di disciplina il comandante del presidio, o della legione, possono sospendere, per qualsiasi durata di tempo, la licenza serale permanente a tutti od a parte dei sottufficiali e militari di truppa. Così pure è in facoltà del comandante della legione di privare, per un tempo indeterminato, della licenza suddetta quei sottufficiali o militari di truppa che fossero abitualmente negligenti in servizio e quelli la cui condotta non fosse perfettamente regolare, facendone rispettivamente menzione sulla nota dei sottufficiali o su quella dei militari di truppa consegnati ».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 443. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 agosto 1919.

1. — Questo Ministero determina che il giorno 5 settembre siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1893, nonchè dei militari nati nell'anno 1893 ma arruolati in leve posteriori, che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

Il congedamento dovrà essere completato nel termine di 10 giorni, al massimo, dal suo inizio.

2. — Il congedamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 425 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in congedo illimitato della classe 1891.

Si richiama in modo speciale l'attenzione sul disposto del n. 8 di tale circolare che da facoltà di trattenere, se necessario, gli scritturali congedandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, avvertendo tuttavia che di questa facoltà dovrà farsi uso in casi assolutamente eccezionali e solo per il tempo strettamente necessario. In ogni

caso però il congedamento degli scritturali non sarà effettuato se non dopo aver ultimato quello degli altri militari della classe stessa.

3. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il giorno 22 ottobre p. v. e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 444. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Assunzione in servizio di carabinieri effettivi.** — (Direzione generale leva e truppe). — 20 agosto 1919.

Questo Ministero riferendosi alla circolare n. 24200-G (Divisione stato maggiore) del 2 novembre scorso anno, avente per oggetto: « Assunzione in servizio di carabinieri effettivi », ed a seguito delle disposizioni contenute nella circolare n. 196 del *giornale militare* corrente anno, determina:

1. — che siano ammessi al passaggio nei carabinieri effettivi i carabinieri ausiliari che hanno oltrepassato i 30 anni di età e non i 35, nella considerazione che tali militari, possedendo i requisiti voluti, potrebbero, in base alle vigenti disposizioni, essere ulteriormente ammessi nell'arma, dopo essere passati per la posizione di congedo illimitato;

2. — che siano ammessi al passaggio ad effettivi i carabinieri ausiliari provenienti dalla 2 e 3 categoria e aventi più di 26 anni di età, sempre quando detti militari chiedano il passaggio alla 1 categoria unicamente per conseguire il trasferimento effettivo nell'arma.

Si avverte peraltro che tale passaggio di categoria dovrà essere riportato, agli effetti matricolari, al giorno precedente a quello in cui i militari stessi compirono il 26° anno di età.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 445. — TRASPORTI. — **Comunicazioni dei verbali di magazzino da parte dei mittenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 agosto 1919.

In relazione alle disposizioni della circolare 336 del *giornale militare* c. a., che, per la pluralità dei casi, abolisce la franchigia telegrafica, si avverte che la dichiarazione richiesta dal comma 2° del n. 2 del foglio di avvertenze allegato 1 all'istruzione per trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare, edizione 1912, in luogo che per telegramma, dovrà, quind'innanzi, essere fatta con telespresso o biglietto urgente di servizio.

In tal senso s'intende modificata la citata disposizione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 446. — TRASPORTI. — **Tassazione dei trasporti militari sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 agosto 1919.

In virtù del decreto luogotenenziale 3 luglio u. s., testè registrato alla Corte dei conti, è stato disposto, tra altro, quanto segue in ordine alla tassazione dei trasporti militari sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo della Società Nazionale di ferrovie e tramvie:

1. — A datare dal 1 giugno 1919 le disposizioni tutte del § 120 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, quale fu modificato coi decreti 14 febbraio 1915 e 31 ottobre 1918, non sarà più applicabile ai trasporti militari eseguiti e da eseguirsi sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo. Però i trasporti delle persone aventi titolo alla gratuità del viaggio a norma delle vigenti disposizioni, continueranno a fruire di tale gratuità, bastando produrre il foglio (o certificato) di viaggio od il foglio di licenza di cui sono munite; ma alla società verrà corrisposto, per ogni gruppo di venticinque vetture impiegate per le dette persone (viaggianti isolatamente o in gruppi), il compenso di lire ventisei per treno-km., calcolato sull'intera percorrenza della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo.

2. — Ai §§ 121 bis e 122 del regolamento sopra ricordato, sono sostituiti i seguenti:

§ 121 bis. — Le disposizioni dei precedenti paragrafi 119, 120 e 121 avranno vigore:

*a*) su tutte le linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

*b*) sulle seguenti linee appartenenti alla società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane: Parma-Suzzara-Ferrara-Modena e Thiene-Rocchette, per quest'ultima con le modalità di applicazione, stabilite - in relazione alle speciali condizioni d'esercizio della linea stessa - fra l'Intendenza generale dell'Esercito - Direzione trasporti - e la società veneta predetta.

§ 122. — Sulle altre linee della società veneta, nonchè sulle linee appartenenti, ad altre amministrazioni, i trasporti nel periodo accennato verranno eseguiti in conto-corrente, cioè a pagamento posticipato fatto direttamente dai Ministeri della guerra, della marina e delle finanze sulle tariffe dell'allegato n. 2 e dietro presentazione di documenti in tutto conformi ai mod. *B.* a *C.* di cui al § 102, ma stampati su carta *color rosa* ed aventi l'indicazione « *in conto-corrente* », con l'avvertenza che le richieste mod. *B.* potranno servire anche pei drappelli composti di 10 o più militari. In via d'eccezione, le citate richieste mod. *B. di color rosa* non saranno prodotte pei viaggi delle persone, aventi titolo alla gratuità del trasporto, che percorrano le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo, pei quali, agli effetti della tassazione, vale uno speciale regime *a forfait*. I citati documenti, ed eventualmente..... (segue come nel testo attuale).

Delle suaccennate varianti, le quali sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 653 *giornale militare* 1918, sarà tenuto conto in un prossimo fascicolo di varianti ed aggiunte al citato regolamento, al quale, intanto, si apporteranno, in rosso, le volute correzioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 447. — RECLUTAMENTO. — **Regolarizzazione della posizione dei cittadini italiani rimasti all'estero durante la guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 agosto 1919.

Questo Ministero, nell'intento di sistemare in modo completo e definitivo la posizione dei cittadini italiani residenti o già residenti all'estero che non risposero alla leva della loro classe od alla chiamata a revisione dei riformati, od alla chiamata alle armi per mobilitazione, di intesa col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e con quello degli esteri, determina quanto appresso:

### Inscritti di leva e militari di truppa rimasti durante la guerra in paesi esteri in potere del nemico

1. Valgono le norme apposite emanate con la circolare n. 194 del 3 aprile scorso.

### Inscritti di leva e militari di truppa che prestarono servizio in eserciti alleati o che si trovarono in speciali condizioni

2. Le autorità consolari italiane all'estero per i nazionali tuttora colà residenti e gli uffici di leva od i distretti militari (a seconda che trattisi di renitenti o di man-

canti a chiamata alle armi) per coloro che sono rimpatriati, dovranno nel più breve termine possibile, e ad ogni modo **non oltre il 31 dicembre 1919,** accertare, ove sia possibile d'ufficio, ed in caso contrario a richiesta degli interessati, quali fra coloro che non risposero alle chiamate a visita od alle armi per mobilitazione o durante la guerra si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) abbiano prestato servizio in uno degli eserciti alleati;

*b*) abbiano prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti dell'America del Nord od almeno siano stati inscritti o registrati per prestarvi servizio prima del 4 novembre 1918;

*c*) siano stati esonerati da un governo alleato o da quello degli Stati Uniti dal prestare servizio alle armi, perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello stato;

*d*) risiedendo in Russia o in Rumenia o in paesi fuori di Europa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), non abbiano potuto ,per ragioni indipendenti dalla loro volontà, presentarsi nel Regno per soddisfare ai loro obblighi di leva o di servizio;

*e*) siano inabili al servizio militare per infermità contemplate nel nuovo elenco delle imperfezioni od infermità esimenti dal servizio militare (edizione 1917);

*f*) possano addurre altre circostanze influenti sulla loro speciale posizione giuridica.

3. Del risultato degli accertamenti di cui sopra le predette autorità daranno immediata comunicazione ai competenti Consigli di leva se trattasi di inscritti tuttora in stato di renitenza; ai competenti tribunali ordinari (pel tramite dei singoli uffici di leva del Regno) se trattasi di renitenti già presentatisi a visita dinanzi ai Consigli di leva e denunciati all'autorità giudiziaria; ai competenti Tribunali militari direttamente, se trattasi di nazionali che, già arruolati, non abbiano risposto alla chiamata alle armi. Nel caso che alle autorità consolari non consti quale sia il tribunale militare competente, la comunicazione dovrà essere fatta all'avvocato generale militare naturalmente soltanto per quanto riguarda i mancanti alla chiamata alle armi. Per norma nelle comunicazioni si allega uno specchio indicante la circoscrizione dei tribunali militari.

4. Per i **renitenti** per i quali venga in tal modo a risultare essersi verificata alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del n. 2, i competenti consigli di leva pronuncieranno la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, tenendo presente quanto segue:

*a*) per i *nati negli anni* 1874 *e seguenti fino al* 1879 incluso la cancellazione avrà luogo senza visita, trattandosi di individui appartenenti a classi che sono state prosciolte da ogni obbligo di servizio. (1).

*b*) per i *nati negli anni* 1880 *fino al* 1885 incluso la cancellazione avrà pure luogo senza visita nella considerazione che le classi rispettive sono state trasferte alla milizia territoriale (1).

Le autorità consolari però dovranno inscrivere le generalità dei detti inscritti in elenchi divisi per circondario da trasmettersi ai consigli di leva. Questi dovranno conservarli per ogni evenienza a disposizione del Ministero della guerra insieme con gli elenchi di quelli nati negli anni stessi che si fossero loro direttamente presentati.

*c*) per i *nati negli anni* 1886 *e seguenti, fino al* 1896 incluso, la cancellazione della nota di renitenza sarà subordinata alla presentazione a visita o presso le autorità consolari all'estero o presso i consigli di leva nel Regno. I dichiarati idonei ed arruolati saranno però esentati dal prestare servizio alle armi e gli arruolamenti si intenderanno pronunciati in conto della classe di nascita per i già riformati ed in conto invece della classe di leva cui erano ascritti al momento della dichiarazione di renitenza, se trattasi di inscritti di leva. Per questi ultimi alle consuete formule matricolari dovrà aggiungersi la seguente: «arruolato in conto della classe..... della quale dovrà correre la sorte (Circolare n. 447 del *giornale militare* 1919)».

---

(1) V. anche n. 5.

A tutti dovrà poi essere aggiunta la formula « Esentato dal prestare servizio alle armi » con citazione della presente circolare.

Per tutti gli altri effetti gli inscritti di leva avranno lo stesso trattamento dei rimandati per legale motivo alla leva di cui siano in corso le operazioni all'atto dell'arruolamento.

*d*) per i *nati negli anni* 1897, 1898, 1899 *e* 1900 la cancellazione della nota di renitenza sarà subordinata alla sola effettuazione della visita medica senza obbligo di rimpatrio come al comma precedente unicamente nei seguenti casi:

*α*) se il nazionale abbia prestato servizio in un esercito alleato od associato al*meno per un anno prima del* 4 *novembre* 1918 o per lo stesso periodo di tempo ne sia stato esonerato.

β) se il nazionale sia riconosciuto inabile al servizio militare in seguito a visita all'estero od abbia diritto alla dispensa provvisoria od all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria. A tal uopo le autorità consolari ed i consigli di leva sono autorizzati ad emettere le relative decisioni, attenendosi alle norme contenute nell'istruzione per la leva all'estero, sebbene per gli altri inscritti la concessione della dispensa sia ancora sospesa ai termini della circolare n. 50 del *giornale militare* del 1915.

In tutti gli altri casi la cancellazione della nota di renitenza ai nati negli anni 1897, 1898, 1899 e 1900 sarà invece subordinata alla loro presentazione nel regno con l'obbligo di correre la sorte della classe di nascita, se già riformati, e della classe di leva cui erano ascritti al momento della dichiarazione di renitenza, se inscritti di leva. Alle consuete formule matricolari dovrà aggiungersi quella di « Arruolato in conto della classe . . . della quale dovrà correre la sorte (circolare n. 447 del *giornale militare* 1919) ».

5. Per i **renitenti** *nati negli anni* 1874 *e seguenti fino al* 1885 *incluso*, nella considerazione che le classi rispettive sono state alcune prosciolte definitivamente dal servizio militare, ed altre trasferte alla milizia territoriale, la cancellazione della nota di renitenza senza visita potrà aver luogo anche senza che ricorrano le condizioni di cui al n. 2, purchè risulti comprovato che al momento della chiamata a visita essi risiedevano in Russia, Rumenia od in altri paesi fuori di Europa (esclusi i domini e protettorati italiani, Tunisia, Algeria e Marocco).

Dovrà però tenersi conto di quanto è detto al capoverso del n. 4 lett. *b*).

6. Per i **renitenti** per i quali venga a risultare l'esistenza della condizione di cui alla lettera *e*) del numero 2 la dichiarazione di riforma e la cancellazione della nota di renitenza avverrà nel modo consueto stabilito dai paragrafi 76 *a*), 77 e 108 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, mediante cioè visita medica, o previo semplice accertamento da parte delle autorità consolari nei casi stabiliti dal paragrafo 25 dell'istruzione stessa (infermità e imperfezioni di carattere evidente).

7. Per i **renitenti** che si trovino nel caso di cui alla lettera *f*) è lasciato al discrezionale giudizio del consiglio di leva di accordare o non la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, subordinatamente, si intende, alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, nel precedente n. 4.

8. Per i già **renitenti** che, pur trovandosi in alcuna delle condizioni di cui al n. 2, od al n. 5 fossero stati visitati dai consigli di leva e denunciati all'autorità giudiziaria ordinaria, l'invio delle risultanze degli accertamenti di cui al n. 3 dovrà essere fatto con la maggiore urgenza alla predetta autorità, affinchè questa possa nel più breve tempo possibile emettere i provvedimenti di giustizia che saranno del caso.

Per quanto riguarda la prestazione del servizio militare dovrà anche per essi valere quanto è detto per gli altri renitenti ai n. 4 e 7.

9. Per i militari che, già arruolati, **non abbiano risposto alle chiamate alle armi** e che si trovino in alcuna delle condizioni indicate nei numeri 2 e 5, l'autorità giudiziaria militare riceverà istruzioni dall'avvocato generale militare. Si avverte però fin d'ora che l'inabilità al servizio militare (da accertarsi, per i residenti all'estero, dalle autorità consolari nel modo stabilito dal paragrafo 213 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero e, per i rimpatriati, dai comandi di distretto militare nel regno) potrà costituire titolo per la regolarizzazione della posizione solo nel caso che essa risulti preesistente alla data in cui la presentazione alle armi avrebbe dovuto effettuarsi. A tale

effetto le autorità predette dovranno nei loro accertamenti rilevare l'esistenza o meno di tale circostanza.

Si avverte poi che i militari idonei delle classi 1897, 1898 e 1899, avendo tuttora obblighi di ferma, debbono per regolarizzare la loro posizione rientrare nel Regno per correre sotto le armi la sorte della loro classe di arruolamento. In ogni caso essi dovranno compiere almeno un anno di servizio alle armi.

Dall'obbligo del rimpatrio e del servizio alle armi sono esclusi:

*a*) coloro che abbiano prestato prima del 4 novembre 1918 almeno un anno di servizio in un esercito alleato od associato o che per lo stesso periodo di tempo siano stati regolarmente esonerati, perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa e l'economia dello Stato. In tal caso l'esenzione dal presente servizio alle armi vale anche per i rimpatriati.

*b*) coloro ai quali venga riconosciuto il diritto alla dispensa provvisoria od all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria, o che si trovino già assegnati ad una di tali categorie purchè continuino a risiedere all'estero. In caso di rimpatrio seguiranno la sorte della loro classe e categoria.

Lo stesso trattamento sarà fatto anche ai militari della classe 1900 che si trovino nelle predette condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*). Tutti gli altri militari della classe 1900 dovranno correre la sorte della loro classe e dovranno presentarsi alle armi quando avverrà il richiamo della classe stessa. La regolarizzazione della loro posizione potrà essere effettuata senza obbligo di rimpatrio purchè si verifichi prima del richiamo della classe, nella quale occasione se essi non si presenteranno saranno nuovamente dichiarati disertori.

Affinchè le autorità militari possano averne norma per le necessarie variazioni sui ruoli, i competenti avvocati militari, nel comunicare ai comandi di distretto militare i provvedimenti di giustizia che nei singoli casi potranno essere presi, indicheranno anche quali militari si trovino in condizioni da essere esentati dal prestare servizio alle armi a senso delle lettere *a*) e *b*) del presente numero 9.

### Inscritti di leva e militari di truppa residenti in paesi neutrali europei, od in altri paesi non transoceanici.

10. Per gli inscritti di leva e militari residente in paesi neutrali di Europa, o nei domini e protettorati italiani oppure in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco valgono le norme contenute nella legge e regolamento sul reclutamento, nonchè nel codice penale per il R. esercito. Per regolare la loro posizione essi perciò, tanto se renitenti che mancanti alle chiamate alle armi, dovranno presentarsi nel Regno per prestare servizio alle armi se idonei. Spetterà poi alle autorità giudiziarie ordinarie o militari, a seconda della loro specifica competenza, il valutare le eventuali ragioni giustificatrici che essi credessero di potere addurre a loro favore.

Nessuna diminuzione negli obblighi di servizio potrà ad essi venire accordata.

Una sola eccezione potrà farsi a queste norme e cioè quando si tratti di renitenti inabili al servizio militare o di militari divenuti inabili prima della data in cui avrebbero dovuto presentarsi alle armi, nel qual caso le varie autorità dovranno attenersi a quanto è detto nei n. 6 (primo comma), e 9 (secondo comma)

---

**Colle norme suindicate vengono sciolte le riserve contenute nella circolare 440 del g. m. 1918 e nella circolare a stampa n. 3001-A del 22 febbraio 1919.**

**Le autorità diplomatiche e consolari sono pregate di portare con la maggiore pubblicità possibile a conoscenza dei nazionali che si siano trovati in alcuna delle condizioni sopra indicate, che il termine utile per avvalersi delle facilitazioni accordate con la presente circolare è fissato al 31 dicembre 1919 e che perciò non oltre questo termine essi dovranno provvedere a quanto è qui disposto.**

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*Allegato* A.

| DISTRETTI | | Tribunali militari |
|---|---|---|
| Torino | (41) | Milano |
| Pinerolo | (70) | |
| Novara | (24) | |
| Vercelli | (75) | |
| Ivrea | (67) | |
| Alessandria | (1) | Milano |
| Casale | (86) | |
| Voghera | (74) | |
| Pavia | (54) | |
| Cuneo | (40) | |
| Mondovì | (79) | |
| Milano | (23) | Milano |
| Monza | (76) | |
| Como | (22) | |
| Lodi | (65) | |
| Varese | (73) | |
| Brescia | (43) | |
| Lecco | (68) | |
| Bergamo | (42) | |
| Piacenza | (2) | Milano |
| Cremona | (44) | |
| Parma | (7) | |
| Reggio Emilia | (57) | |
| Genova | (16) | |
| Savona | (71) | |
| Verona | (45) | |
| Vicenza | (62) | |
| Mantova | (61) | |
| Padova | (29) | |
| Belluno | (77) | |
| Treviso | (28) | |
| Bologna | (6) | Firenze |
| Modena | (47) | |
| Ferrara | (55) | |
| Rovigo | (63) | |
| Venezia | (51) | |
| Sacile | (30) | |
| Ravenna | (8) | Firenze |
| Forlì | (56) | |

| DISTRETTI | | Tribunali militari |
|---|---|---|
| Ancona | (34) | Ancona |
| Pesaro | (53) | |
| Macerata | (52) | |
| Chieti | (9) | |
| Teramo | (10) | |
| Ascoli Piceno | (58) | |
| Aquila | (48) | |
| Sulmona | (88) | |
| Campobas. | (46) | |
| Foggia | (4) | |
| Firenze | (11) | Firenze |
| Arezzo | (49) | |
| Pistoia | (84) | |
| Livorno | (13) | |
| Siena | (12) | |
| Lucca | (14) | |
| Massa | (83) | |
| Roma | (36) | Roma |
| Frosinone | (85) | |
| Perugia | (35) | |
| Spoleto | (72) | |
| Orvieto | (69) | |
| Cagliari | (15) | Cagliari |
| Sassari | (17) | |
| Napoli | (27) | Napoli |
| Caserta | (26) | |
| Gaeta | (64) | |
| Benevento | (25) | |
| Salerno | (39) | |
| Campagna | (81) | |
| Avellino | (50) | |
| Nola | (80) | |
| Bari | (3) | Bari |
| Barletta | (66) | |
| Lecce | (5) | |
| Taranto | (78) | |
| Potenza | (38) | |
| Catanzaro | (19) | |
| Reggio C. | (21) | |
| Cosenza | (37) | |
| Castrovillari | (82) | |
| Palermo | (33) | Palermo |
| Girgenti | (60) | |
| Trapani | (32) | |
| Cefalù | (87) | |
| Messina | (20) | |
| Siracusa | (59) | |
| Caltanissetta | (31) | |
| Catania | (18) | |

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 47ª, anno 1919, circ. 417.

A pag. 523, 23ª riga del testo della circolare, invece di: « 1 novembre », leggasi: « 3 novembre ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

BIBLIOTECA Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1919 — 29 Agosto

N. 448. - 3 luglio 1919. — COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1342, relativo al trattamento di trasferimento e di missione del personale militare ed a quello civile addetto ai servizi militari nonchè agli ufficiali della R. guardia di finanza in Libia . . . . . *Pag.* 562

» 449. - 3 luglio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale numero 1377, che autorizza i presidenti dei collegi medici a compilare le dichiarazioni di dipendenza di lesioni o infermità dal servizio . . . . . *Pag.* 563

» 450. - 13 luglio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1250, contenente disposizioni circa gli accertamenti sanitari pei militari invalidi di guerra . *Pag.* 563

» 451. - 20 luglio 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - R. decreto n. 1232, che concede una nuova indennità mensile di caro viveri al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso ciascuna amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 564

» 452. - 25 luglio 1919. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata o al corpo della R. guardia di finanza e richiamati in servizio durante la guerra . . . . . *Pag.* 564

» 453. - 31 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1406, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . *Pag.* 565

» 454. - 17 agosto 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-918 . *Pag.* 565

» 455. - 27 agosto 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1193 in data 30 giugno 1919 (circ. 400 *G. M.* 1919), del decreto luogotenenziale n. 1377, del 3 luglio 1919 (circ. 449 *G. M.* 1919) e del R. decreto n. 1250 del 13 luglio 1919 (circ. 450 *G. M.* 1919) . . . . . *Pag.* 566

» 456. - 27 agosto 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che revoca la data di decorrenza della soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno . . . . . *Pag.* 571

» 457. - 27 agosto 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Sistemazione dei servizi antitubercolari militari dal punto di vista tecnico-direttivo . . . . . *Pag.* 571

» 458. - 28 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti . . . *Pag.* 572

» 459. - 28 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 572

» 460. - 28 agosto 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Abolizione della franchigia telefonica . . . *Pag.* 573

» 461. - 28 agosto 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà di rilasciare certificati . . . . . *Pag.* 573

» 462. - 28 agosto 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1894 . . . . . *Pag.* 573

AVVISI . . . . . *Pag.* 574

CIRCOLARE N. 448. — COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1342, relativo al trattamento di trasferimento e di missione del personale militare ed a quello civile addetto ai servizi militari nonchè agli ufficiali della R. guardia di finanza in Libia.** — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 191, dell'11 agosto 1919).

Art. 1. — Dal 1 luglio al 16 ottobre 1918, agli ufficiali, al personale civile ed agli operai al ruolo dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, agli ufficiali adibiti in Libia a funzioni civili e politiche, agli ufficiali della R. guardia di finanza, agli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia che prestano servizio in Libia, al personale metropolitano dipendente dal Ministero della guerra destinato in Tripolitania ed in Cirenaica, rimpatriato o trasferito da una ad un'altra di dette colonie, nonchè a ciascuno dei componenti la rispettiva famiglia è rimborsata, pei viaggi sui piroscafi, la spesa effettiva del biglietto di trasporto personale nella classe e con la tariffa spettante giusta le norme vigenti, vitto obbligatorio compreso, aumentata di un decimo.

Per ottenere tale rimborso devesi giustificare l'acquisto ed il prezzo del biglietto mediante presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dalla Società di navigazione.

Art. 2. — Dal 1 luglio al 16 ottobre 1918 al personale di cui al precedente articolo in servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, comandato in missione in località di dette colonie, che importino allontanamento dalla normale residenza per non meno di 5 chilometri, spetta il trattamento di missione attribuito durante tale periodo di tempo, per lo stesso titolo, al personale civile addetto in Libia ai servizi civili e con le stesse modalità.

Art. 3. — Dal 16 ottobre 1918 al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, dstinato in Tripolitania ed in Cirenaica, o trasferito da una ad un'altra di dette colonie o comandato in missione nel territorio delle colonie in località che importino allontanamento dalla normale residenza per non meno di 5 chilometri, o in Italia, sono estese, in quanto applicabili in colonia e salvo le eccezioni di cui appresso, le disposizioni del Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4. — Con decreto del ministro delle colonie, su proposte dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica, da emanarsi di concerto coi ministri del tesoro e della guerra e da registrarsi dalla Corte dei conti, saranno stabilite le indennità speciali pei viaggi di giro da compiersi periodicamente e pei movimenti in determinati presidi ed adiacenze, agli effetti dell'applicazione dell'art. 8 e della eccezione di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Parimenti il ministro delle colonie ha facoltà di stabilire, di concerto col ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, le indennità dovute agli ufficiali adibiti a funzioni civili o politiche ed ai sottufficiali e militari di truppa al loro seguito, comandati in servizio isolato in località nell'interno delle colonie ove non risiedono permanentemente reparti di truppa metropolitana o di Regi corpi di truppe coloniali al comando di ufficiale.

In caso di giustificate particolari condizioni del servizio potrà, dal ministro delle colonie, con le modalità di cui sopra, essere concessa una speciale indennità al personale sanitario militare che presta servizio civile anche in quelle località ove risiedono permanentemente reparti di truppa metropolitana o di Regi corpi di truppe coloniali comandati da ufficiale.

Art. 5. — Le disposizioni di cui all'art. 7 ed al comma *c*) dell'art. 18 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, non sono applicabili in Libia.

Al personale civile di ruolo dell'amministrazione della guerra, inviato in Libia, spetta trattamento analogo a quello dovuto per lo stesso titolo agli ufficiali in base all'art. 13 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171.

Art. 6. — Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

N. 449. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale n. 1377, che autorizza i presidenti dei collegi medici a compilare le dichiarazioni di dipendenza di lesioni o infermità dal servizio.** — (Direzione generale sanità militare). — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 194, del 14 agosto 1919).

*Articolo unico.* — I presidenti dei collegi medici, di cui al decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, in difetto di documenti, che stabiliscano la dipendenza dal servizio di infermità o lesioni prodottesi in zona di guerra, o in zona territoriale per servizi attinenti alla guerra, nel sottoporre a visita i militari per l'assegnazione di una categoria di pensione, sono autorizzati a compilare la dichiarazione di dipendenza dal servizio di cui all'art. 12 del decreto luogotenenziale citato.

---

N. 450. — SERVIZIO SANITARIO. — **Regio decreto n. 1250, contenente disposizioni circa gli accertamenti sanitari pei militari invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 179, del 28 luglio 1919).

Art. 1. — Le visite sanitarie di cui agli art. 1 e 3 del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 devono aver luogo, *riguardo ai militari invalidi* al solo effetto della classificazione delle infermità per gli eventuali provvedimenti di competenza del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, ancorchè i collegi medici non ritengano di avere elementi sufficienti per rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto predetto 28 luglio 1918, oppure quando da altre autorità sia stata rilasciata dichiarazione negativa circa la dipendenza dal servizio dell'infermità del militare.

Art. 2. — Fermo restando l'obbligo delle commissioni sanitarie di appello di pronunziarsi in merito alle conclusioni dei collegi medici che non siano accettate dagli interessati, tutti gli atti degli accertamenti amministrativi e sanitari *eseguiti a cura delle amministrazioni della guerra*, della marina e delle finanze, circa *militari comunque divenuti mutilati* o invalidi durante il servizio prestato in tempo di guerra, devono essere in ogni caso trasmessi in esame al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Il Ministero ove non riconosca il diritto alla pensione di guerra curerà l'invio degli atti alla Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 3. — Il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, quando invia gli atti degli accertamenti alla Corte dei conti a norma del precedente articolo, ne dà notizia alle amministrazioni della guerra, della marina o delle finanze, secondo la rispettiva competenza, affinchè sia da esse regolata la posizione degli interessati *agli effetti del servizio militare*.

Art. 4. — Con decreti reali, da emanarsi previo concerto tra i ministri proponenti il presente decreto, sarà provveduto alle ulteriori modificazioni da apportarsi al regolamento 5 settembre 1895, n. 603 ed alle successive disposizioni relative alla procedura degli accertamenti amministrativi e sanitari agli effetti delle pensioni di guerra per i militari invalidi.

Art. 5. — Sono abrogate le disposizioni dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 e le altre norme contrarie agli articoli precedenti.

N. 451. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1232, che concede una nuova indennità mensile di caro-viveri al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso ciascuna amministrazione dello Stato.** — 20 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 177, del 25 luglio 1919).

Art. 1. — In aggiunta alla indennità mensile stabilita con l'art. 1, comma I, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è concesso al personale straordinario avventizio ed assimilato in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato — esclusa quella delle ferrovie — una seconda indennità, pure mensile, di L. 100.

Detta indennità è fissata in L. 65 mensili per i celibi ed i vedovi che non abbiano persone di famiglie conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro.

Art. 2. — Il presente decreto è altresì applicabile:

*a*) al personale straordinario, avventizio ed assimilato, appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato e di enti locali, nominato con decreto reale e ministeriale, restando la maggiore spesa a carico dei vari enti in proporzione del contributo da esse corrisposto;

*b*) al personale straordinario avventizio ed assimilato degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, restando la maggiore spesa a carico dei bilanci speciali di dette aziende.

Art. 3. — Per l'assegnazione delle indennità di cui al presente decreto non ha valore la limitazione prevista dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Art. 4. — Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione nei bilanci delle varie amministrazioni delle somme occorrenti al pagamento delle indennità di cui al presente decreto, alla quale è esteso il disposto dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 5. — Questo decreto avrà applicazione a decorrere dal 1 maggio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

---

N. 452. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata o al corpo della R. guardia di finanza e richiamati in servizio durante la guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 196, del 18 agosto 1919).

Art. 1. — Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della regia guardia di finanza, per il tempo in cui, richiamati, abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi rivestiti e degli stipendi raggiunti durante il richiamo, limitatamente, però, al periodo trascorso nelle predette destinazioni.

Art. 2. — Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della regia guardia di finanza, richiamati pure in occasione di guerra che non abbiano avuto comandi di truppe combattenti o non siano stati addetti a servizi di prima linea o non siano stati imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto di rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti; limitatamente, però, al periodo del richiamo trascorso nella predetta condizione e ai due terzi dell'aumento che in tal modo verrà a risultare.

Resta fermo il disposto della legge 19 luglio 1906, n. 389, per la liquidazione della pensione definitiva agli ufficiali della posizione ausiliaria all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 24 maggio 1915.

Art. 4. — Rimane abrogato il decreto-legge luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 418.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

---

N. 453. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1406, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 31 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 198, del 20 agosto 1919).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 60-*bis*. — Spese per la guerra . . . . . | L. | 300.000,000 |
| Cap. n. 60-*quater*. — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 100,000,000 |
| Cap. n. 60-*quinquies*. — Spese per la guerra concernenti l'aeronautica . | » | 100.000.000 |
| Totale | L. | 500.000,000 |

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

---

N. 454. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, per la guerra 1915-918.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense di guerra). — 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc.

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1918, n. 377, che modifica la costituzione della detta commissione;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.* — Il brigadiere generale Castelli cav. Riccardo è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18, e, in sua vece, è nominato il brigadiere generale De Angelis cav. Giovanni Battista.

*Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.*

VITTORIO EMANUELE

ALBRICCI — SECHI.

N. 455. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1193 in data 30 giugno 1919 (circolare 400 « giornale militare » 1919), del decreto luogotenenziale n. 1377 del 3 luglio 1919 (circolare 449 « giornale militare » 1919), e del R. decreto n. 1250 del 13 luglio 1919 (circolare 450 « giornale militare » 1919).** — (Direzione generale sanità militare). — 27 agosto 1919.

In virtù del R. D. 13 luglio 1919, n. 1250, possono chiedere gli accertamenti sanitari per pensione: *a)* i militari già riformati durante l'attuale guerra per infermità o lesioni *non riconosciute* dipendenti dal servizio; *b)* i militari già riformati per infermità o lesioni riportate nella guerra libica, che non furono riconosciute dipendenti dal servizio; *c)* gli ex militari non riformati, i quali presero parte alla guerra libica o all'attuale campagna e che furono licenziati dalle armi, senza che nei loro riguardi sia stato mai provveduto all'accertamento di infermità o lesioni, che eventualmente diano loro diritto a pensione.

Gli accertamenti sopra indicati si eseguiranno con le seguenti norme:

1. — Qualsiasi militare già riformato ritenga far valere diritti a pensione, si presenterà alla più vicina stazione dei CC. RR. esibendo il foglio di congedo, o qualsiasi altro documento attestante la sua posizione.

2. — I militari non riformati, comunque licenziati dalle armi, che ritengano trovarsi nelle condizioni stabilite alla precedente lettera *c*), si presenteranno ugualmente ai RR. CC. esibendo il documento attestante la loro posizione come al precedente n. 1, ed inoltre quegli altri documenti (certificati medici) che ritenessero eventualmente utili a porre in evidenza le loro condizioni di salute.

3. — I comandi di stazione dei RR. CC., dopo avere accertata l'identità personale dei reclamanti, compileranno, per ciascuno di essi, i mod. A. e B. secondo lo schema che si allega, trasmettendo, il primo al comando del distretto, cui ciascun militare appartiene (unendovi nei casi previsti dal n. 2 gli eventuali documenti esibiti); il secondo alla presidenza del collegio medico della divisione nella cui circoscrizione trovansi i visitandi.

Gl'interessati rimarranno quindi in attesa della chiamata per la visita collegiale.

4. — I comandi dei distretti, appena ricevuto il mod. A. (e in ogni caso non oltre il 5° giorno) trasmetteranno al collegio medico indicato i documenti ricevuti dai CC. RR. e quelli dei quali il distretto sia in possesso, riflettenti il relativo militare (fogli di rassegna, mod. 41, foglio matricolare, verbale di dipendenza dal servizio, ovvero, invece di quest'ultimo, la dichiarazione prescritta con l'art. 12, circolare 690, *giornale militare* 1918). La trasmissione dovrà farsi anche quando i documenti non siano al completo.

5. — I collegi medici stabiliranno il giorno di ciascuna visita, invitando gli interessati a mezzo dei RR. CC., i quali provvederanno alla presentazione di essi, fornendoli dei relativi documenti pel trasporto personale dal luogo della residenza a quello della visita e corrispondendo loro altresì l'indennità di trasferta per i giorni del viaggio di andata.

Qualora le condizioni di salute dei suddetti individui non permettessero loro il viaggio per recarsi alla sede del collegio medico, ciò dovrà risultare con rapporto dei RR. CC., in base ad informazioni che essi assumeranno presso il medico curante.

Presso ciascun collegio medico verranno annotate in apposito registro le visite da farsi a domicilio degli infermi, suddivise per comuni, in modo che periodicamente sia possibile ad una sottocommissione del collegio medico, all'uopo destinata, eseguire facilmente tutte le dette visite.

6. — Qualora, eccezionalmente, i collegi medici non potessero emettere le proprie decisioni in una sola seduta, in modo da lasciare in libertà i visitandi nello stesso giorno della loro presentazione, questi verranno presi in aggregazione dalla compagnia di sanità, presso il locale ospedale militare, per la durata del periodo, in cui dovranno rimanere a disposizione del collegio medico, a meno che il presidente del collegio non reputi necessario, per il detto periodo, il ricovero ospedaliero del visitando, a causa delle di lui condizioni di salute o per la necessità di speciali osservazioni cliniche.

Ultimati gli accertamenti sanitari, il direttore dell'ospedale anzicennato provvederà a fornire gli individui di un nuovo foglio di viaggio, pagando loro le relative indennità di trasferta per il ritorno.

7. — I presidenti dei collegi medici, qualora fra i documenti ricevuti manchi il verbale del consiglio di amministrazione, o la dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto luogotenenziale 1274 del 1918, provvederanno essi stessi a stabilire la eventuale dipendenza dal servizio, in base al decreto luogotenenziale n. 1377 e con le norme di cui alla circolare ministeriale n. 238597/49 del 28 marzo 1919, avvertendo che, ovemai essi non ritengano pronunziarsi per la dipendenza dal servizio dell'infermità o lesione, dovranno specificarne i motivi in una dichiarazione, da allegarsi, in sostituzione del documento anzicennato, agli atti, che verranno poi trasmessi a senso del seguente n. 11.

Presso ciascun collegio medico verrà istituito un apposito registro, che raccoglierà in originale tutte le dichiarazioni redatte a senso del predetto decreto luogotenenziale n. 1377, firmate ciascuna dal presidente e numerate progressivamente. Copia di ciascuna dichiarazione dovrà anche inviarsi all'autorità, cui amministrativamente il visitando appartiene.

Le stesse norme relativamente alla presentazione degli individui ed alla eventuale necessità di ricovero, verranno applicate per coloro che, non avendo accettate le conclusioni del collegio medico, dovessero essere sottoposti a visita da parte della commissione sanitaria di appello.

8. — I collegi medici, nei riguardi dei militari riformati, dovranno tener presente che, giusta le disposizioni legislative in vigore, l'assegnazione di categoria di pensione dovrà farsi indipendentemente dal riconoscimento legale della dipendenza dal servizio dell'infermità o lesione. Inoltre terranno presente che l'assegnazione della categoria di pensione si riferisce all'epoca in cui l'individuo fu riformato e quindi in tutti i casi di notevoli miglioramenti, dovrà sempre tenersi conto del grado di invalidità in tale epoca e proporsi la pensione sotto forma di assegno rinnovabile per tutto il tempo trascorso dalla riforma alla visita, più un ulteriore periodo di tempo (da stabilirsi caso per caso) al termine del quale l'individuo verrà nuovamente visitato secondo le norme stabilite dal decreto luogotenenziale n. 876, art. 8 e 9 (circolare 388, *giornale militare* 1917).

Resta però stabilito che qualsiasi dichiarazione di idoneità al servizio, eventualmente emessa dal collegio medico, non varrà a modificare la posizione del riformato di fronte al servizio militare.

9. — Per gli individui di cui al precedente n. 2, i collegi medici stabiliranno la esistenza della infermità, dichiarando se, e a quale categoria di pensione essa possa venire eventualmente assegnata e se a norma dell'elenco delle infermità, renda l'individuo inabile al servizio militare. In tal caso però, oltre a compilare il verbale di visita collegiale, verranno, a cura dello stesso collegio medico, effettuate le pratiche di rassegna con le norme di cui al n. 3 della circolare 66 *giornale militare* 1917.

10. — Nel procedere all'assegnazione di pensione, i collegi medici dovranno in tutti i casi pronunziarsi specificatamente sia in base al regolamento 5 settembre 1895 sulle pensioni civili e militari, sia in base al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917).

11. — Giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 13 luglio, i collegi medici trasmetteranno tutte le pratiche:

*a*) direttamente al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, in tutti i casi in cui gl'interessati abbiano accettato le conclusioni della visita;

*b*) alla rispettiva commissione sanitaria di appello presso l'ufficio provinciale in caso di non accettazione.

Le commissioni sanitarie di appello, emesse le proprie decisioni, trasmetteranno direttamente gli atti al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

## NORME PER I TUBERCOLOSI.

1. — Agli effetti dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, circolare *giornale militare* 1919, n. 400, e giusta quanto fu preannunziato con la circo-

lare di questo Ministero (direzione generale di sanità militare) n. 243193/49 del 22 luglio u. s., i comandi di distretto compileranno con la massima sollecitudine elenchi nominativi di tutti i militari, riformati anteriormente al 30 novembre 1918 per forme tubercolari di qualsiasi genere, i quali si trovino nelle condizioni volute dalla sopracitata disposizione.

Tali elenchi dovranno compilarsi in duplice copia, separatamente per ciascun anno di guerra, partendo dai più recenti ai più remoti: in essi dovranno specificarsi, oltre le generalità del militare, l'ospedale in cui avvenne la riforma, la diagnosi precisa risultante dai fogli di rassegna (mod. 41).

Delle due copie una resterà al distretto, il quale, in base ad essa, provvederà senz'altro al pagamento degli assegni stabiliti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale numero 1193, l'altra verrà trasmessa al presidente del collegio medico, per gli accordi di cui al seguente n. 2.

Le direzioni degli ospedali militari e tutte le altre autorità sanitarie faciliteranno il compito dei distretti, aderendo nel più breve tempo possibile a quelle richieste di documenti o informazioni, che verranno loro all'uopo rivolte.

Ovemai le diagnosi risultanti dai mod. 41 dessero luogo, per imprecisa dizione, a dubbi, o contestazioni di qualsiasi genere, circa l'opportunità di includere i rispettivi riformati negli elenchi, i casi verranno singolarmente prospettati, per le relative decisioni tecniche, ai direttori di sanità. Questi, a loro volta, nei casi eccezionali, nei quali il solo esame dei documenti, non possa valere ad ammettere od escludere una forma tubercolare, sono autorizzati a disporre che gl'interessati siano sottoposti ad osservazione presso il reparto di accertamento diagnostico. Tali individui però, una volta ricoverati, verranno al termine dell'osservazione presentati, col risultato di essa, al collegio medico, il quale si pronunzierà in proposito, secondo le norme generali della presente circolare.

2. — A misura che verranno compilati gli elenchi, di cui al precedente n. 1, i comandi dei distretti militari prenderanno immediatamente accordi col presidente del collegio medico, nella cui giurisdizione trovasi ciascun distretto, circa i giorni, in cui i riformati in parola dovranno affluire alla visita per l'accertamento del grado di invalidità e l'assegnazione della categoria di pensione (art. 4 del sopracitato decreto).

Ai collegi medici verranno all'uopo trasmessi tutti i documenti relativi e quelli che eventualmente fossero già stati richiesti ai depositi.

Alla presentazione degli interessati provvederanno i collegi medici a mezzo dei RR. CC. della località, in cui ciascuno di essi si trova, con le norme di cui al n. 5, della parte prima della presente circolare.

3. — I collegi medici sono autorizzati a disporre il ricovero nei reparti di accertamento diagnostico per tutti i visitandi, a carico dei quali sorgessero dubbi diagnostici di qualsiasi genere, tenendo presente però che il ricovero non potrà che essere limitato a casi eccezionali, se si pensi che, giusta il n. 7 delle norme generali della presente circolare, la pensione deve, in tutti i casi, essere proposta principalmente in base ai soli dati clinici risultanti dai modelli 41.

Ad ogni modo, per evitare qualsiasi inconveniente possibile a verificarsi, qualora venisse inviato in osservazione un numero eccessivo di individui, resta inteso che i collegi medici esaminino i documenti prima di chiamare a visita gli interessati, in modo da poter prestabilire, tempestivamente, quando sia possibile, quali individui abbiano bisogno di osservazione nel reparto di accertamento diagnostico, prendendo sempre preventivi accordi col direttore del reparto stesso, per evitare agglomeramenti.

4. — Ai militari che, a norma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, richiederanno direttamente gli accertamenti tendenti a pensione, saranno applicate le norme della presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

MOD. *A*.

COMANDO STAZIONE CC. RR. DI . . . . . .

AL COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Il (1) . . . . . della classe . . . . . Distretto militare di . . . . . N. . . . . di matricola (2) . . . . . nato a (3) . . . . . il (4) . . . . . e domiciliato a . . . . . in Via . . . . . si è presentato a questa Stazione, dichiarando di aver contratto (5) . . . . . durante il servizio prestato presso il (6) . . . . . e perciò ha chiesto gli accertamenti sanitarî agli effetti della pensione.

Il predetto militare (7) . . . . . riformato il (8) . . . . . presso l'ospedale militare di . . . . . .

Si allegano N. . . . . documenti e cioè (9) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

avvertendo che in data odierna è stato trasmesso il mod. B., di cui alla circolare n. 455 *giornale militare* 1919 al collegio medico di 1° grado della divisione militare di . . . .

A . . . . . lì . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE LA STAZIONE.

---

*Note*:

(1) Militare riformato o militare in congedo.
(2) Casato e nome, paternità e maternità.
(3) Luogo di nascita.
(4) Data.
(5) Specificare l'infermità o lesione.
(6) Reparto presso il quale il militare si ammalò.
(7) Risulta o asserisce di essere stato
(8) Data della riforma.
(9) Elencare i documenti che eventualmente si accludono.

Mod. B.

COMANDO STAZIONE CC. RR. DI . . . . . .

ALLA PRESIDENZA DEL COLLEGIO MEDICO
DI 1° GRADO DI . . . . . .

S'informa che in data odierna è stata trasmessa al comando del distretto militare di . . . . . la richiesta per accertamenti sanitarî nei riguardi del (1) . . . . . (2) . . . . . ,
(3) . . . . . .
qui domiciliato in Via . . . . . avendo il suddetto chiesto gli accertamenti sanitari agli effetti della pensione.

Si resta in attesa di conoscere il giorno che codesta presidenza fisserà per la visita.

A . . . . . ., lì . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE LA STAZIONE.

---

*Note*:

(1) Militare riformato o militare in congedo.
(2) Casato e nome.
(3) Paternità, maternità, luogo e data di nascita.

N. 456. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che revoca la data di decorrenza della soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 agosto 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

*Articolo unico.* — Il decreto ministeriale 11 agosto 1919 col quale venne soppressa a decorrere dal 20 dello stesso mese la sezione del tribunale militare territoriale di Napoli distaccata a Salerno è revocato per quanto riguarda la data della decorrenza la quale verrà stabilita con successivo decreto.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 457. — SERVIZIO SANITARIO. — **Sistemazione dei servizi antitubercolari militari dal punto di vista tecnico-direttivo.** — (Direzione generale sanità militare). — 27 agosto 1919.

Nell'addivenire alla riduzione dei vari servizi sanitari specializzati, il Ministero intende sia provveduto con particolare cura ad una sistemazione più semplice, ma anche più razionale ed uniforme, in ciascun corpo d'armata dei servizi antitubercolari militari.

Occorre tener presente che il reparto di accertamento diagnostico deve rappresentare il centro direttivo tecnico di tutto il servizio in parola, per modo che gli altri istituti antitubercolari militari eventualmente esistenti nel corpo d'armata (istituti climatici, ospedali regionali per tubercolosi in ogni stadio, campi sanatoriali, ecc.), dovranno venir riuniti sotto la medesima direzione tecnica del reparto di accertamento.

Si verrà a costituire così in ogni corpo d'armata un *centro antitubercolare militare*, la cui direzione tecnica sarà identica a quella del reparto di accertamento diagnostico.

La dipendenza tecnica di tale direzione resta quale è prescritta dal disposto della circ. 415 del *giornale militare* 1918, pag. 798 lettera *b*) e dal n. 14 della circ. 465716 del 12 luglio 1918, circa i rapporti fra la direzione dell'ospedale militare principale e quella dei reparti di accertamento diagnostico.

Il direttore del reparto di accertamento avrà pertanto funzioni e responsabilità tecnico-direttive su tutti i reparti militari antitubercolari del corpo d'armata, ai quali saranno preposti ufficiali di grado inferiore al suo, ed i movimenti degli ammalati, per ragione di cura, da uno ad un altro dei reparti suddetti, nell'interno di ciascun corpo d'armata, verranno da lui disposti senza che vi sia bisogno di altra autorizzazione.

Qualora nel territorio del corpo d'armata funzionino istituzioni antitubercolari della Croce Rossa o di altro ente che, per convenzione accetti in cura degli infermi militari, il direttore del centro antitubercolare dovrà prendere diretti accordi per l'accoglimento in essi di ammalati.

Solo nel caso in cui apparisse la necessità di trasferire degli infermi in un istituto di altro corpo d'armata, le proposte di trasferimento dovranno venir inoltrate alla direzione di sanità territoriale che, previ accordi con la direzione di sanità del corpo d'armata, nel cui territorio dovrebbero venir traslocati, concederà l'autorizzazione.

Il funzionamento amministrativo dei singoli stabilimenti antitubercolari continuerà, fino a nuove disposizioni, ad essere regolato dalle vigenti norme.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 458. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note informative degli impiegati civili dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 agosto 1919.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella circolare n. 753 del *giornale militare* 1917 e pertanto viene ripristinata la compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti, colle norme stabilite dall'istruzione per la compilazione delle note informative, avvertendo che per l'anno in corso, per tutti indistintamente i suddetti personali, dovranno essere compilati i modelli A e C in tempo utile, perchè possano pervenire al Ministero non più tardi del 30 ottobre p. v.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 459. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 agosto 1919.

Per effetto del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 750, portante provvedimenti per le delegazioni del Tesoro, si sono resi disponibili nel personale di detti uffici i seguenti posti, da conferirsi direttamente ai sottufficiali dell'esercito e della marina per la quota parte loro spettante.

N. 39 posti di ufficiale di delegazione di 4ª classe con l'annuo stipendio lordo di lire 3175, ivi compreso l'aumento di cui al D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, più aumento netto mensile di lire 85 accordato con D. L. 19 giugno 1919, n. 973.

N. 20 posti di ufficiale di delegazione di 5ª classe con lo stipendio annuo lordo di lire 2600 compreso l'aumento di cui sopra, più lire 85 mensili.

N. 12 posti di ufficiale di delegazione di 6ª classe con l'annuo stipendio di L. 1950 compreso l'aumento di cui sopra, più lire 85 mensili.

A tali posti d'impiego possono concorrere tutti i sottufficiali, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del T. U. delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. D. del 17 novembre 1912, compresi quelli che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare.

Coloro che intendono di concorrere ad uno dei suddetti posti d'impiego dovranno, sotto pena di decadenza, presentare alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 15 settembre p. v.

Su tale domanda dovrà essere chiaramente indicato il posto d'impiego al quale si vuol concorrere, e, nel caso si voglia concorrere a più posti, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di preferenza. Nella domanda stessa i concorrenti dovranno altresì dichiarare di accettare la nomina con qualsiasi destinazione di residenza.

Scaduto il termine suindicato (15 settembre) le autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto; come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa a quelle sopra enunciate ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e non oltre il giorno 15 settembre p. v. le autorità dalle quali i sottufficiali dipendono dovranno, **sotto la loro personale responsabilità**, trasmettere tali domande in piego raccomandato espresso al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle medesime la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. F. degli interessati. Ove non fosse possibile procurarsi subito tali fogli matricolari e caratteristici le domande dovranno essere egualmente trasmesse al

Ministero con riserva di rimettere in seguito i fogli stessi. Della avvenuta spedizione avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani verranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, proposti al competente Ministero per le relative nomine, che saranno fatte **con riserva di anzianità.**

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 460. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Abolizione della franchigia telefonica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1919.

Il Ministero delle poste e telegrafi avverte che dal 1° settembre p. v. viene soppressa la franchigia telefonica, di cui le autorità militari fruivano dall'inizio della guerra.

Nel portare a conoscenza delle autorità stesse quanto precede, si raccomanda che, nell'uso delle comunicazioni telefoniche interurbane, da effettuarsi, d'ora innanzi, *a pagamento diretto ed a tariffa del pubblico*, sia usata la massima parsimonia, in relazione anche a quanto fu disposto con le circolari n. 648 e 298 inserte, rispettivamente, nel *giornale militare* 1917 e del corrente anno, ricorrendo, cioè, a tali comunicazioni solo nei casi di *assoluta urgenza* e quando non possa farsi uso di altro mezzo di corrispondenza.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 461. — DISCIPLINA MILITARE. — **Facoltà di rilasciare certificati.** — (Divisione stato maggiore). — 28 agosto 1919.

I certificati di carattere tecnico sul servizio professionale prestato dai militari durante l'attuale campagna, di cui la circolare n. 308 *giornale militare* c. a., dovranno essere redatti su carta d'ufficio del capo ufficio o capo servizio che rilascia il certificato.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 462. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1894.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 agosto 1919.

1. — Questo Ministero determina che il giorno 12 settembre p. v. siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1894, nonchè dei militari nati nell'anno 1894 ma arruolati in leve posteriori, che si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

Il congedamento dovrà essere completato nel termine di 10 giorni al massimo dal suo inizio.

2. — Il congedamento dovrà essere effettuato seguendo le norme della circolare n. 425 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in congedo illimitato della classe 1891.

Si richiama in modo speciale l'attenzione sul disposto del n. 8 di tale circolare che dà facoltà di trattenere, se necessario, gli scritturali congedandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, avvertendo tuttavia che di questa facoltà dovrà farsi uso in casi assolutamente eccezionali e solo per il tempo strettamente necessario. In ogni caso però il congedamento degli scritturali non sarà effettuato se non dopo aver ultimato quello degli altri militari della classe stessa.

3. — A chiarimento di dubbi sollevati da vari corpi circa l'interpretazione del n. 4 della circolare 422 c. a. relativo al rilascio delle dichiarazioni di buona condotta ai militari congedandi, si avverte che i militrai, i quali duarnte la guerra abbiano riportate condanne e che siano stati ammessi alla amnistia, debbono esser giudicati meritevoli della dichiarazione di aver tenuta buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, semprechè - come è ovvio - di tale giudizio non si siano resi immeritevoli per altre cause indipendenti dalla condanna riportata, come ad esempio - per cattiva condotta abituale -.

4. — I militari congedandi che si trovino attualmente in licenza anche con scadenza anteriore al 12 settembre dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. Sarà pertanto provveduto perchè ad essi siano concesse, se necessario, congrue proroghe (1).

5. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il giorno 30 ottobre p. v. e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

(1) La stessa disposizione va beninteso applicata anche ai militari della classe 1893 a cui la licenza scada fin dal 5 settembre p. v.

# AVVISI

## Notificazione di concorso per 500 posti di vice commissario nell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Il Ministero dell'interno ha indetto un concorso per 500 posti di vice commissario nell'amministrazione della P. S., cui possono partecipare ufficiali del R. esercito sotto le armi ed in congedo, che abbiano prestato servizio nella guerra libica o nella presente guerra nazionale.

Si pubblicano integralmente le norme prescritte per l'ammissione:

Con decreto ministeriale 16 agosto corr. in dipendenza del decreto legge del 14 corr. mese è stato disposto il conferimento di 500 posti di vice commissari nell'amministrazione della pubblica sicurezza, ai quali possono aspirare soltanto gli ufficiali sotto le armi o in congedo che abbiano prestato servizio nella guerra libica od in quella presente.

Gli aspiranti a detti posti debbono far pervenire domanda in piego raccomandato, direttamente al Ministero dell'interno (direzione generale della P. S. div. V) non oltre il 15 settembre p. v.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive, in precedenti concorsi per la medesima carriera, non conseguirono la idoneità.

Alla domanda, scritta dal concorrente, debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 34 alla data del cennato decreto ministeriale;

2. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, di data non anteriore al 15 maggio u. s.;

4. Certificato penale in data non anteriore a quella suddetta.

I suindicati documenti dovranno essere redatti su competente carta da bollo e legalizzati, a norma delle disposizioni di legge in vigore.

5. Certificato medico rilasciato dal sanitario militare del corpo cui l'aspirante appartiene o da altro medico militare all'uopo richiesto dal Prefetto qualora egli sia in congedo, comprovante che egli è dotato di sana e robusta costituzione fisica, è esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a metri 1,64. La misura della statura dovrà essere indicata in cifre ed in tutte lettere.

6. Certificato rilasciato dal comando del corpo cui l'aspirante appartiene o appartenne, dal quale risulti il periodo di tempo in cui egli ha prestato servizio o nella guerra libica o nella presente, e l'autorizzazione a fregiarsi del nastrino delle relative campagne.

7. Diploma originale, o in copia autentica rilasciata da notaio, di licenza di liceo o d'istituto tecnico o di scuola media di commercio, corredato da un certificato dal quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova di esami finali.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Gli aspiranti che già si trovino a far parte di una delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente che in caso di nomina egli accetta qualsiasi residenza, anche in colonia, e si uniformerà alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge, ora in vigore, sulle pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che vengono ora assunti in servizio.

Il candidato nella domanda dovrà inoltre dare indicazione esatta del grado che ricopre e del reggimento od ufficio militare cui è assegnato, segnalando in seguito tutte le successive variazioni.

Ove l'aspirante non si trovi più in servizio militare dovrà indicare esattamente la via e il numero dell'abitazione o altro suo recapito, partecipando al Ministero ogni eventuale successiva variazione del proprio indirizzo.

Oltre i documenti sopra elencati, i concorrenti possono presentare tutti quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti di cultura e capacità dei quali siano in possesso.

Ai titoli di studio dovranno, però, unire a corredo il certificato del quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova di esami finali.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo del corpo cui appartengono o della prefettura della provincia del loro domicilio o della loro residenza.

Quelli prescelti, che si trovino sotto le armi, a cura del Ministero della guerra saranno collocati in congedo ed avviati agli uffici di P. S. cui saranno rispettivamente assegnati.

Il Ministero si riserva di far controllare, all'atto della loro presentazione agli uffici di P. S., i requisiti fisici dei candidati e di decidere, insindacabilmente, sulla loro idoneità fisica, agli effetti della loro nomina a vice commissari di P. S. in prova.

Le domande che perverranno al Ministero non regolarmente istruite, non saranno prese in considerazione.

I documenti allegati alle domande respinte dalla commissione ed a quelle che perverranno dopo il termine del 15 settembre p. v. saranno restituiti agli interessati.

Nell'assunzione in servizio sarà data la preferenza ai candidati muniti di laurea e poi a quelli che hanno preso parte alla guerra libica e alla nazionale.

A parità di titoli sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, civile e di marina, secondo l'ordine ed il grado di dette decorazioni, e subordinatamente a chi abbia prestato più lungo servizio militare. Dopo questi, sarà data la precedenza ai candidati che avranno prestato, per maggior tempo servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato.

A tal fine i candidati dovranno, a corredo della domanda di ammissione, far pervenire al Ministero dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

Da ultimo la precedenza sarà data al maggiore di età.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati, con riserva di anzianità, vice commissari di P. S. in prova ed immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti collo stipendio iniziale di L. 4500, oltre l'indennità di carica in L. 1000 e la indennità caro viveri stabilita dal D. L. 14 settembre 1918 n. 1314 in L. 65, se scapoli, ed in L. 100 e più secondo il numero dei figli, se ammogliati o vedovi con prole.

Essi saranno destinati agli uffici di P. S. per compiervi un periodo di tirocinio di almeno sei mesi. Compiuto tale periodo saranno sottoposti, per la nomina ad effettivi, ad un esame d'idoneità dinanzi ad una commissione composta a norma dell'art. 14 del regolamento 20 agosto 1909 n. 666. Le norme relative a tale esame, che consisterà in due prove scritte ed una orale, saranno determinate, in seguito, con decreto ministeriale.

Al complesso dei punti che ciascun candidato conseguirà nella prova orale, e sempre che abbia sostenuto con felice esito tale prova, la commissione aggiungerà 5 punti di merito per ogni lingua estera, che, oltre la francese, il concorrente dimostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Per i vice commissari che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia e che sosterranno lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso di quelli ottenuti.

I vice commissari dichiarati idonei saranno poi classificati, nella graduatoria, per ordine dei punti conseguiti sia in detto esame sia in quello teorico pratico che sosterranno presso la scuola di polizia scientifica alla fine del corso accelerato di due mesi che saranno chiamati a frequentare nel tempo e nei modi che il Ministero stabilirà in relazione alle prevalenti necessità dei servizi di P. S. A parità di punti saranno applicate le norme relative alla precedenza stabilite per l'assunzione in servizio.

I vice commissari in prova dichiarati idonei saranno nominati vice commissari effettivi.

Coloro che non ottennero la idoneità, e quelli che in qualunque periodo del tirocinio presso gli uffici di P. S. dessero prova di condotta irregolare o che per qualsiasi altro motivo fossero dal consiglio di amministrazione e disciplina riconosciuti inadatti per la carriera attiva dell'amministrazione di P. S. saranno licenziati e, se appartenenti a classi non ancora congedate, restituiti al corpo cui erano assegnati.

Si ritiene utile far presente che col decreto legge 14 corrente sono stati apportati notevolissimi miglioramenti al trattamento economico degli ufficiali di P. S. ai quali sono stati concessi considerevoli vantaggi.

Infatti, ai vice commissari è stato assegnato lo stipendio di L. 4500 che va, con quattro aumenti quadriennali e due quinquennali, a L. 9600. Ad essi è stata inoltre concessa una indennità annua di servizio di L. 1000. Sicchè di prima nomina essi vengono a percepire uno stipendio di L. 5500 oltre le indennità di trasferta, di missione e per servizi d'ordine pubblico, le due prime aumentate nella misura, e l'ultima istituita con recente provvedimento.

Ai vice commissari, nelle città di Roma, Bologna, Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, viene inoltre corrisposta una indennità di sede annua di L. 500. Lo stipendio dei commissari va con tre aumenti quinquennali da L. 8000 a L. 11000 e quello dei questori è stato fissato in L. 12200.

Tali stipendi sono poi aumentati delle indennità di servizio in L. 1500 pei commissari, 1700 pei commissari con le funzioni di di vice questore e 2000 per i questori e gli ispettori generali, e delle indennità di sede che si corrispondono ai funzionari residenti nelle suindicate città in L. 800 ai commissari, 1000 ai commissari con funzioni di vice questori, e 1200 ai questori ed ispettori generali. Ai questori viene poi corrisposta una speciale indennità che va da L. 500 a L. 3000 a seconda della importanza della sede.

Inoltre, pel considerevole aumento dei posti di questore e di commissario, stabilito col decreto legge surriferito, si è costituita una giusta proporzione fra i posti dei gradi superiori e del grado inferiore, ciò che rende più rapida e sicura la carriera agli elementi migliori.

Sicchè può affermarsi che il trattamento economico e di carriera fatto dalla amministrazione di P. S. è di gran lunga superiore a quello offerto da ogni altra amministrazione dello Stato.

## Notificazione di concorso per 320 posti di vice segretario nell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Il Ministero dell'interno ha indetto un concorso per 320 posti di vice segretario nell'amministrazione della P. S. cui possono partecipare i militari del R. esercito sotto le armi o in congedo, che abbiano prestato servizio nella guerra libica o nella presente guerra nazionale e gli avventizi in servizio presso le amministrazioni dello Stato da almeno due anni.

Si pubblicano integralmente le norme prescritte per l'ammissione:

Con decreto ministeriale 16 agosto corr., in dipendenza del decreto-legge 14 agosto corr., è stato disposto il conferimento di 320 posti di vice segretario nell'amministrazione della pubblica sicurezza, ai quali possono aspirare soltanto i militari sotto le armi o in congedo che abbiano prestato servizio nella guerra libica od in quella presente e gli avventizi delle altre amministrazioni dello Stato in servizio da almeno due anni.

Gli aspiranti a detti posti debbono far pervenire domanda in piego raccomandato, direttamente al Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S., Div. V.), non oltre il 15 settembre p. v.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive, in precedenti concorsi per la medesima carriera, non conseguirono la idoneità.

Alla domanda scritta dal concorrente, debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 34 alla data del cennato decreto ministeriale;

2. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, di data non anteriore al 15 maggio u. s.;

4. Certificato penale in data non anteriore a quella suddetta.

I suindicati documenti dovranno essere redatti su competente carta da bollo e legalizzati, a norma delle disposizioni di legge in vigore.

5. Certificato medico rilasciato dal sanitario militare del corpo cui l'aspirante appartiene o da altro medico militare all'uopo richiesto dal prefetto qualora egli sia in congedo, comprovante che egli è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti fisici.

6. Certificato rilasciato dal comando del corpo cui l'aspirante appartiene o appartenne, dal quale risulti il periodo di tempo in cui egli ha prestato servizio o nella guerra libica o nella presente, e l'autorizzazione a fregiarsi del nastrino delle relative campagne.

7. Diploma originale, o in copia autentica rilasciata da notaio, di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, corredato da un certificato dal quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova di esami finali.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Gli aspiranti che già si trovino a far parte di una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente che in caso di nomina egli accetta qualsiasi residenza, anche in colonia, e si uniforma alle norme che regolano la cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vengono ora assunti in servizio.

Il candidato, nella domanda, dovrà inoltre dare indicazione esatta del grado che ricopre e del reggimento od ufficio militare cui è assegnato, segnalando in seguito tutte le successive variazioni. Ove l'aspirante non si trovi più in servizio militare dovrà indicare esattamente la via ed il numero dell'abitazione o altro suo recapito, partecipando al Ministero ogni eventuale successiva variazione del proprio indirizzo.

Oltre i documenti sopra elencati, i concorrenti possono presentare quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti di cultura e di capacità dei quali siano in possesso.

Ai titoli di studio dovranno però unire a corredo il certificato dal quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova di esami finali.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo del corpo cui appartengono, o della prefettura della provincia del loro domicilio o della loro residenza.

Gli aspiranti prescelti, che si trovino sotto le armi, a cura del Ministero della guerra saranno collocati in congedo, ed avviati agli uffici di P. S. cui saranno rispettivamente assegnati.

Il Ministero si riserva di far controllare, all'atto della loro presentazione agli uffici di P. S., i requisiti fisici dei candidati e di decidere, insindacabilmente, sulla loro idoneità fisica, agli effetti della loro nomina a vice segretario in prova.

Le domande che perverranno al Ministero non regolarmente istruite non saranno prese in considerazione.

I documenti allegati alle domande respinte dalla Commissione o a quelle che perverranno dopo il termine del 15 settembre 1919, saranno restituiti agli interessati.

Nell'assunzione in servizio, a parità di titolo avranno la preferenza gli aspiranti che hanno preso parte alla guerra libica e alla nazionale.

Sarà poi data la precedenza ai decorati al valor militare, civile e di marina, secondo l'ordine ed il grado di dette decorazioni e subordinatamente a chi abbia prestato più lungo servizio militare. Dopo questi, sarà data la precedenza ai candidati che avranno prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, ad agli avventizi delle amministrazioni dello Stato e fra essi a quelli che abbiano un più lungo servizio.

A tal fine i candidati dovranno, a corredo delle domande di ammissione, far pervenire al Ministero dichiarazione scritta del servizio già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare l'esattezza della dichiarazione.

Da ultimo avrà la precedenza il maggiore di età.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati, con riserva di anzianità, vice segretari di P. S. in prova ed immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 3500, oltre l'indennità caro-viveri stabilita dal D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, in L. 65 se scapoli ed in L. 100 e più, secondo il numero dei figli, se ammogliati o vedovi con prole.

Essi saranno destinati agli uffici di P. S. per compiervi un periodo di tirocinio di almeno sei mesi. Compiuto tale periodo saranno sottoposti, per la nomina ad effettivi, ad un esame di idoneità dinanzi ad una commissione composta a norma dell'art. 14 del regolamento 20 agosto 1919, n. 666.

Le norme relative a tale esame, che consisterà in una prova scritta ed una orale, saranno determinate in seguito con decreto ministeriale.

I vice segretari in prova dichiarati idonei saranno nominati vice segretari effettivi e classificati per ordine di punti. A parità di punti varranno i titoli di preferenza nell'ordine stabiliti per l'assunzione in servizio.

Si ritiene utile far presente che, col decreto-legge 14 corrente, sono stati apportati notevolissimi miglioramenti al trattamento economico degli impiegati di P. S. ai quali soni stati concessi considerevoli vantaggi.

Infatti lo stipendio iniziale del vice segretario è stato fissato a L. 3500, superiore quindi agli stipendi attuali ed a quelli che si ha motivo di credere saranno concessi a tutti gli altri impiegati d'ordine dello Stato; sono stati istituiti i ruoli aperti che con sei aumenti quinquennali consentono la elevazione dello stipendio fino a L. 6500.

Lo stipendio iniziale del grado superiore di segretario è di L. 5600 che con tre aumenti quinquennali va fino a L. 7500. Il numero dei posti superiori è stato aumentato di 379, ciò che consente, agli impiegati meritevoli, di fare una rapida carriera, sicchè può affermarsi che la carriera di segreteria e d'ordine di P. S. è una delle migliori fra tutte le carriere corrispondenti delle altre amministrazioni dello Stato.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1919 — 2 Settembre

BIBLIOTECA Militare Centrale

N. 463 - 2 Settembre 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1502, che concede amnistia per reati militari . . . . . *Pag.* 579

» 464 - 1 Settembre 1919. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Escarcerazione dei militari di truppa ammessi all'amnistia** . *Pag.* 582

» 465 - 2 Settembre 1919. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Comunicazioni da farsi per i militari di truppa a cui sono concesse proroghe alla licenza o che vengono ricoverati negli ospedali alla scadenza della licenza stessa . . . . . *Pag.* 582

» 466 - 2 Settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Esenzione dal pagamento dell'imposta militare dei cittadini che hanno prestato servizio militare in eserciti alleati ed associati. . . . . *Pag.* 583

» 467 - 2 Settembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio ai comuni di origine dei congedandi delle terre liberate . . . . . *Pag.* 583

CIRCOLARE N. 463 GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1502, che concede amnistia per reati militari.** — (Gabinetto del ministro). — 2 settembre 1919). — (Gazzetta ufficiale n. 209, del 2 settembre 1919).

Art. 1.

E' concessa amnistia per il reato di diserzione, anche se reiterata, qualora la durata complessiva dell'assenza arbitraria non abbia superato sei mesi.

Se la durata complessiva dell'assenza arbitraria abbia superato sei mesi, le pene inflitte o da infliggersi per il reato di diserzione sono commutate in condanne condizionali, sostituendosi al tempo stesso all'ergastolo la reclusione militare per anni dieci, e riducendosi a cinque anni della stessa pena tutte le altre.

Sono esclusi i reati di diserzione con passaggio al nemico e i reati di diserzione armata preveduti nell'art. 4 del D. L. 10 dicembre 1917, n. 1952.

Art. 2.

E' concessa amnistia ai renitenti che non risposero alla chiamata a visita e ai disertori che non risposero alla chiamata alle armi per mobilitazione o durante la guerra, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) abbiano prestato servizio negli eserciti degli Stati alleati o associati, od almeno siano stati inscritti o registrati per prestarvi servizio prima del 4 novembre 1918;

*b*) siano stati esonerati da un governo alleato o associato dal prestare servizio alle armi, perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello Stato;

*c*) abbiano avuto residenza al tempo della chiamata alle armi e durante la guerra fino alla data indicata nella lettera *a*) in uno Stato nemico, in Russia, in Rumenia o in

paesi fuori di Europa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco);

*d*) siano inabili al servizio militare per infermità contemplate nel nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare (ediz. 1917).

In tali casi l'interessato presenta all'avvocato militare competente le prove occorrenti per l'applicazione dell'amnistia.

L'amnistia non dispensa dal presentarsi alle armi coloro che siano ancora obbligati a compiere la ferma di leva data la classe alla quale appartengono e non abbiano alcun titolo ad esenzione.

Art. 3.

E' concessa amnistia per gli altri reati militari, commessi durante la guerra, puniti con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a dieci anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire diecimila, o puniti con la destituzione, dimissione, rimozione, privazione o sospensione dal grado o sospensione dall'impiego sole o congiunte con le altre pene nel presente articolo indicate.

Art. 4.

Le condanne a pene temporanee da infliggersi per il reato di diserzione ai militari che siano latitanti all'entrata in vigore del presente decreto, qualora l'imputato si costituisca entro tre mesi dalla data dello stesso decreto a una autorità militare o consolare italiana, sono commutate in condanne condizionali ed all'ergastolo è sostituita la reclusione militare.

Art. 5.

Le pene temporanee restrittive della libertà personale per un tempo non superiore a sette anni e le pene pecuniarie non superiori a lire diecimila, sole o congiunte alla pena restrittiva della libertà personale, inflitte o da infliggersi a militari, sono condonate, e di altrettanto sono ridotte le pene superiori, se non ne sia stata disposta la sospensione o dilazione.

La pena dell'ergastolo è ridotta di un grado.

Sono eccettuati da tale condono i disertori con passaggio al nemico e le persone condannate per reati di tradimento, spionaggio e arruolamento, preveduti in disposizioni diverse dagli art. 74, 77 primo e secondo capoverso del codice penale per l'esercito e 75, 78 primo e secondo capoverso del codice penale militare marittimo.

Art. 6.

Le pene della reclusione militare o della detenzione, inflitte o da infliggersi, sono commutate in condanne condizionali e ridotte al tempo stesso alla metà se raggiungono od eccedono gli anni venti, e ad un terzo se inferiori ai venti anni.

Art. 7

Le pene inflitte per qualsiasi reato, per le quali sia stata comunque disposta la sospensione o la dilazione della esecuzione per la durata della guerra, sono commutate in condanne condizionali, e al tempo stesso, se superiori a cinque anni, ridotte a tale limite.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche dall'autorità giudiziaria ordinaria competente a norma dei decreti luogotenenziali 21 febbraio 1919, n. 160 e 4 luglio 1919, n. 1083. La detta autorità per tale applicazione avrà riguardo alle pene comminate dalle leggi militari.

Le disposizioni del presente decreto relative al reato di diserzione si applicano anche ai militari incorsi nei reati preveduti nelle Ordinanze del Comando Supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917, 12 novembre 1918, nel decreto luogotenenziale 21 novem-

bre 1918 n. 1749, ai militari sbandati incorsi nei reati preveduti nelle ordinanze del Comando Supremo del R. esercito in data 2 e 14 novembre 1917 e ai militari incorsi nel reato preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 9.

In caso di concorso, a favore di una stessa persona e per uno stesso reato, di più benefici concessi dalle disposizioni del presente decreto, si applica il solo beneficio più favorevole.

La stessa norma si applica in caso di concorso, a favore di una stessa persona e per uno stesso reato, di benefici concessi dal presente decreto con quelli concessi dal R. D. 21 febbraio 1919, n. 157.

Concorrendo il beneficio della riduzione della pena con quello della conversione in condanna condizionale, i due benefici si cumulano.

Art. 10.

Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica indistintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta, dopo cumulate le pene a termini di legge.

I provvedimenti di scarcerazione provvisoria a favore di coloro che, in virtù del presente decreto, hanno diritto alla dimissione dal carcere, possono essere disposti dall'avvocato generale militare o da ufficiali della giustizia militare da lui delegati.

Art. 11.

In tutti i casi, in cui in virtù del presente decreto la condanna sia commutata in condizionale, la commutazione si verifica di diritto, e la condanna cessa di avere effetto, se il condannato entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto non commetta alcun reato preveduto nei codici penali militari, nè alcun delitto preveduto nel codice penale comune, o in altra legge penale; altrimenti è espiata a norma di legge, previa revoca da parte del giudice ordinario o militare, che pronuncerà l'ultima condanna.

Art. 12.

Gli effetti inerenti alla perdita del grado ed alla sospensione dall'impiego inflitte o da infliggersi anche come accessoria a pena restrittiva della libertà personale per reati per i quali sia intervenuta amnistia, condono o commutazione di pena in virtù del presente decreto o del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 157, cesseranno sopra domanda dell'interessato ed in seguito a conforme parere motivato del Tribunale supremo di guerra e marina; contro il quale non è ammesso reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Il parere sarà espresso a seguito di deliberazione presa in camera di consiglio nei modi prescritti per le deliberazioni delle sentenze, udite le conclusioni dell'avvocato generale militare e tenuti presenti la sentenza di condanna, gli atti del procedimento penale ed ogni circostanza morale e giuridica del caso. Il Tribunale supremo può anche assumere informazioni sommarie e dirigere rogatorie alle autorità giudiziarie o consolari.

La domanda dovrà essere proposta dall'interessato nel termine perentorio di centottanta giorni da quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

La reintegrazione nel grado è concessa con decreto reale se trattasi di ufficiali, con decreto ministeriale in ogni altro caso.

La reintegrazione ha luogo nel grado che il militare aveva al momento della condanna e con l'anzianità che allo stesso momento gli competeva nel ruolo cui apparteneva.

Art. 14.

Il presente decreto si applica ai reati in esso preveduti commessi anteriormente alla sua data ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 464. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Escarcerazione dei militari di truppa ammessi all'amnistia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° settembre 1919.

Affinchè coloro che beneficieranno delle disposizioni del R. D. 2 settembre 1919, n. 1502 di amnistia e di indulto possano essere posti prontamente in libertà, senza che l'accertamento dei loro eventuali obblighi di servizio militare, possa prolungare anche per poco il loro stato di detenzione, questo Ministero determina quanto segue:

1. — Tutti coloro che siano dimessi da stabilimenti penali ordinari e che risultino nati anteriormente al 1 gennaio 1895, o posteriormente al 31 dicembre 1899 saranno senz'altro avviati alle loro case a cura della direzione dello stabilimento che li dimette la quale provvederà pure perchè le esatte generalità di tutti i dimessi siano inscritte in un elenco che dovrà essere trasmesso non più tardi del 30 settembre corr. al comando del distretto militare del luogo, per ulteriori accertamenti che il Ministero si riserva di disciplinare.

2. — I dimessi dagli stabilimenti penali ordinari, che risultino nati tra il 1 gennaio 1895 e il 1 gennaio 1900 e perciò appartenenti presumibilmente a classi delle quali non è stato ancora disposto il congedo, saranno invece avviati al comando dei carabinieri più vicino al quale sarà pure consegnato l'elenco nominativo contenente le precise generalità dei dimessi.

Detto comando provvederà perchè tali militari siano subito avviati al comando del distretto militare del luogo.

3. — Il comando del distretto militare, cui affluiranno militari dimessi dagli stabilimenti di pena di cui al precedente numero, li assumerà in aggregazione e provvederà perchè, colla scorta degli elenchi nominativi ricevuti dal comando dei carabinieri reali e delle indicazioni verbali che potranno essere fornite dagli stessi interessati, siano subito disposti con i mezzi più celeri gli accertamenti della posizione militare di ciascuno.

4. — Accertato l'obbligo di prestare ancora servizio alle armi, il comando del distretto militare avvierà i singoli militari dimessi al centro di mobilitazione cui risulta che essi appartengono.

5. — Per i militari dimessi dagli istituti militari di correzione si seguiranno norme analoghe.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 465. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Comunicazioni da farsi per i militari di truppa a cui sono concesse proroghe alla licenza o che vengono ricoverati negli ospedali alla scadenza della licenza stessa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 settembre 1919.

Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che da parte dei comandi territoriali che concedono proroghe ai sottufficiali ed ai militari di truppa in licenza non sempre vengono fatte tempestivamente le necessarie comunicazioni ai comandi dei corpi e reparti a cui i militari appartengono.

Altrettanto dicasi per le direzioni degli ospedali che ricoverano militari ammalatisi durante la licenza.

Poichè l'omissione o il ritardo di tali comunicazioni sono causa di non lievi inconvenienti e danno luogo a inutili e lunghi carteggi, questo Ministero richiama in proposito l'attenzione dei comandi e delle direzioni interessate affinchè le comunicazioni stesse siano fatte sempre mediante *telegramma-espresso* contemporaneamente alla concessione della proroga di licenza o alla entrata nell'ospedale del militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 466. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Esenzione dal pagamento dell'imposta militare dei cittadini che hanno prestato servizio militare in eserciti alleati ed associati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 settembre 1919.

In seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero della guerra e quello delle finanze, coloro che, già incorsi nella dichiarazione di renitenza o di diserzione per non avere soddisfatto agli obblighi di servizio militare verso il nostro Stato, siano ammessi a regolare la loro posizione per aver prestato effettivo servizio in uno degli eserciti alleati o associati, ai termini della circolare n. 447 del *giornale militare* c. a., potranno chiedere, con istanza da presentarsi alle agenzie delle imposte, lo sgravio dalla imposta militare accertata ed iscritta a loro carico in applicazione del decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, modificato dal decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 2131, esibendo un certificato dell'autorità militare dal quale risulti che essi, nei riguardi della legge di leva, non sono più da considerarsi come renitenti o disertori, ma come militari che hanno prestato effettivo servizio militare.

Ciò stante, i consigli di leva dopo aver proceduto alla cancellazione della nota di renitenza, e i comandi di distretto militare dopo aver disposto le variazioni relative ai provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie militari sul conto dei disertori che si trovino nelle anzidette condizioni, dovranno, a richiesta degli interessati, rilasciare loro certificati contenenti la dichiarazione sopra menzionata, con espressa annotazione che la posizione degli individui medesimi è stata regolata in base alle disposizioni della circolare n. 447 del *giornale militare* dell'anno corrente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 467. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio ai comuni di origine dei congedandi delle terre liberate.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 settembre 1919.

Questo Ministero avverte che, essendo venute meno le ragioni che consigliarono la limitazione stabilita dal n. 7 della circolare 425 del *giornale militare* c. a., anche i congedandi che dichiarano la residenza nei comuni di Santa Lucia di Piave, Susegana, Oderzo, Cimadolmo, Ormelle e Ponte di Piave possono essere liberamente inviati alle case loro.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MUSEO... Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1919 — 5 Settembre

N. 468 - 22 giugno 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1374, relativo alla concessione dei viaggi gratuiti ai militari non mobilitati che si recano in licenza ordinaria semestrale . . . . . *Pag.* 585

» 469 - 20 luglio 1919. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1418, che istituisce un ispettorato generale dell'arma di fanteria . . . . . *Pag.* 586

» 470 - 4 Settembre 1919. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi . . . . . *Pag.* 586

» 471 - 4 Settembre 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — Norme pei telegrammi in franchigia . . . . . *Pag.* 586

» 472 - 4 Settembre 1919. — EQUIPAGGIAMENTO. — Raccolta di crine di cavallo *Pag.* 587

» 473 - 4 Settembre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa . . . *Pag.* 587

AVVISO . . . . . *Pag.* 592

CIRCOLARE N. 468. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1374, relativo alla concessione dei viaggi gratuiti ai militari non mobilitati che si recano in licenza ordinaria semestrale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 194, del 14 agosto 1919).

Art. 1. — Agli ufficiali inferiori, sottufficiali e militari di truppa non mobilitati inviati in licenza ordinaria semestrale, limitatamente a due viaggi all'anno, è concesso il viaggio gratuito sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

Art. 2. — Pei suddetti viaggi agli ufficiali, sottufficiali e carabinieri non è dovuta l'indennità di trasferta.

I militari di truppa (esclusi i carabinieri) riceveranno per la durata del viaggio l'indennità di trasferta. Durante la licenza non avranno diritto ad alcun assegno.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, un soccorso giornaliero ugnale a quello dovuto alle mogli dei richiamati.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche agli ufficiali inferiori, sottufficiali e militari di truppa della R. marina e della R. guardia di finanza avvertendo che i militari di truppa di quest'ultima debbono avere lo stesso trattamento dei carabinieri.

Art. 4. — Il presente decreto ha vigore dal 16 maggio 1919 a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

N. 469. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1418, che istituisce un ispettorato generale dell'arma di fanteria.** — (Divisione stato maggiore). — 20 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 207, del 30 agosto 1919).

Art. 1. — E' istituito un ispettorato generale dell'arma di fanteria.

Art. 2. — L'Ispettorato generale, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, curerà il mantenimento delle tradizioni dell'arma e delle singole sue specialità, la conservazione dei fattori della loro più salda coesione morale e l'incremento del più intimo cameratismo colle altre armi dell'esercito, imprimerà unità d'indirizzo all'addestramento tattico armonizzandolo coi progressi tecnici delle altre armi.

Art. 3. — Nell'art. 17 della legge n. 515 del 17 luglio 1910, prima della lettera *a*) è aggiunto « un Ispettorato generale dell'arma di fanteria ».

Art. 4. — Le attribuzioni dell'Ispettorato generale dell'arma di fanteria ed i suoi rapporti colle varie autorità militari, saranno stabilite con decreto reale.

Art. 5. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 470. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria). — 4 settembre 1919.

Durante il periodo di guerra, per la grande deficienza del legno di noce, fu necessario allestire le casse per armi mod. 91 con legno di faggio.

Per averne norma nelle future sostituzioni e negli altri eventuali allestimenti è necessario raccogliere dati sufficienti a stabilire che l'indiscutibile vantaggio economico iniziale offerto dall'impiego del faggio venga conservato almeno in parte, tenendo conto delle sostituzioni dovute all'uso.

E' pertanto i comandi di corpo, nell'inviare il rapporto annuale sul servizio delle riparazioni ed il riepilogo di tutte le riparazioni eseguite durante l'anno (vedi paragrafo 47 della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi - edizione 1917), faranno speciale menzione del numero di riparazioni eseguite alle casse dei fucili e dei moschetti mod. 91, distinguendo quelle di noce da quelle di faggio. Analoghe informazioni segnaleranno le direzioni di artiglieria o fabbriche d'armi, nel notificare ai corpi tutte le riparazioni eseguite (comma 4 del paragrafo 42 della istruzione predetta) perchè questi possano tenerne conto per la compilazione del riepilogo di cui sopra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 471. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme pei telegrammi in franchigia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1919.

Si avvertono le autorità militari che quando, giusta la precedente circolare 336, è loro consentito l'uso della franchigia telegrafica, nei telegrammi — specie se cifrati — va sempre inserita la dichiarazione seguente:

a) *per la materia di competenza della divisione stato maggiore* — SERVIZO STATO MAGGIORE;

b) *per affari di polizia giudiziaria* — SERVIZIO POLIZIA GIUDIZIARIA;

c) *per affari relativi all'ordine, sicurezza e sanità pubblica* — SERVIZIO PUBBLICA SICUREZZA;

d) *in occasione di piene di fiumi inondazioni ed altre calamità* — SERVIZIO SEGNALAZIONE.

Si rammenta inoltre, che, a norma dell'art. 6 del decreto legge n. 578, del 21 marzo u. s. (circolare 336 predetta), i mittenti sono tenuti a pagare l'importo dei telegrammi che fossero riconosciuti abusivi; e che, a tal uopo, anche i telegrammi cifrati sospetti vengono inviati a questo Ministero per la traduzione e per i provvedimenti del caso.

Si partecipa, infine, che a deroga del disposto della circolare già citata, godranno della franchigia, secondo le norme anteriori alla riforma sul trattamento dei telegrammi di Stato (D. L. n. 578 di cui sopra), tutti i telegrammi che le autorità militari spediscono da uffici telegrafici delle provincie in zona di guerra (Udine, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Mantova, Brescia, Sondrio); sicchè pure fruiranno della franchigia i telegrammi che si dovessero necessariamente inviare in risposta alle dette autorità. (Vedasi in proposito il punto II, lett. *c*), della precitata circola 336).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. **472.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Raccolta di crine di cavallo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1919.

Per fornire all'opificio militare vestiario equipaggiamento di Modena — incaricato della fabbricazione delle spazzole da scarpe occorrenti pel servizio vestiario equipaggiamento — il maggiore quantitativo possibile di crine animale questo Ministero dispone quanto appresso:

1. A tutti gli equini del R. esercito morti o comunque abbattuti deve essere tagliata accuratamente la coda e la criniera: degli animali vivi dovrà essere raccolto quel tanto di criniera e coda che viene tagliata sia all'arrivo degli animali ai corpi e sia periodicamente per riportare criniera e coda alla lunghezza voluta.

2. Prima del taglio, criniera e coda dovranno essere lavate con acqua calda e soda o sapone per disgrassarle completamente e, dopo asciugate bene, dovranno coi crini formarsi dei mazzetti legati strettamente in modo che non si possano facilmente sciogliere.

3. Il materiale raccolto dovrà essere spedito all'opificio militare vestiario equipaggiamento di Modena ogni qualvolta il quantitativo raccolto sia tale da giustificare la spesa occorrente per la spedizione.

Il predetto opificio segnalerà quindicinalmente a questo Ministero — pel tramite dell'ispettorato di commissariato — il numero di spazzole da scarpe fabbricate e pronte per l'assegnazione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. **473.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 settembre 1919.

Questo Ministero determina che dal 1 ottobre 1919, la dimostrazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa, sia riassunta in una unica situazione (da tracciarsi a mano secondo l'unito modello).

Tale situazione, pur essendo più semplice di quella che era in vigore prima dell'inizio della guerra, permette tuttavia di rendersi un più esatto conto dei movimenti avvenuti durante il trimestre.

I moduli di situazione che, in via eccezionale e transitoria, furono prescritti durante la guerra devono intendersi tutti aboliti e sostituiti da quello annesso alla presente circolare.

Per ovviare poi ad inconvenienti verificatisi pel passato, questo Ministero avverte:

1). I dati occorrenti per la esatta e completa compilazione della situazione dovranno essere raccolti e riassunti nella situazione stessa *esclusivamente* dai comandi dei *centri*

*di mobilitazione* (comandi dei depositi, dei distretti, direzioni di sanità, di sussistenza, comandi di istituti, scuole ecc.) e da questi trasmessi *direttamente* al Ministero (direzione generale leva e truppa - divisione 2, leva).

Resta quindi bene inteso che i reparti, comunque distaccati dal proprio centro di mobilitazione, dovranno far pervenire, in tempo utile, le situazioni della propria forza alle armi *non già al Ministero* ma al comando del rispettivo centro di mobilitazione, affinchè questo possa tenerne conto nel compilare la situazione complessiva di tutta la forza alle armi, del corpo.

2). I comandi dei centri di mobilitazione sono tenuti a far pervenire al Ministero *infallantemente entro i primi* 10 *giorni di ogni trimestre la situazione complessiva del corpo.*

3). I comandi dei centri di mobilitazione non dovranno comprendere nelle proprie situazioni la forza dei sottufficiali e dei militari di truppa dislocati in Tripolitania, Cirenaica e quelli appartenenti al corpo di spedizione italiana nel Mediterraneo Orientale.

Per questi militari dovranno provvedere i rispettivi comandi delle truppe, compilando per ciascun'arma, una distinta situazione, redatta sempre su tracciato conforme a quello prescritto con la presente circolare.

Il Ministero raccomanda alle autorità militari interessate la più esatta osservanza delle presenti disposizioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*N.* ..... *di protocollo*

***Al Ministero della Guerra***
(Direz. Gen. Leva e Truppa - 2ª Div. Leva - 1ª Sezione)
**ROMA**

Bollo d'ufficio

*Il* .....

(1) .....

# Situazione graduale numerica della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa al 1° ..... 19 .....

**Avvertenza.** — La presente situazione deve comprendere tutta l'intiera forza alle armi, effettiva all'ente che la compila, al primo giorno di ogni trimestre.

Dovendo essere inviata al Ministero *infallantemente* entro il termine massimo di dieci giorni, gli enti che la compilano debbono curare con la massima urgenza la raccolta dei necessari elementi.

(1) Corpo:

| | Sottufficiali di carriera militari raffermati e musicanti | I CATEGORIA — Classi di leva | | | | | | | Totale | II — Classi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | e anteriori | | | | | | | | e anteriori | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Era la forza al* 1° . . . . . 19. . . (1) | | | | | | | | | | | | |
| Aumenti avvenuti nel trimestre | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE CON GLI AUMENTI . . . | | | | | | | | | | | | |
| Diminuzioni avvenute nel trimestre | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE DELLE DIMINUZIONI . . . | | | | | | | | | | | | |
| *Resta la forza al* 1° . . . . . 19. . . . | | | | | | | | | | | | |

*N.B.* — Tutte le armi che hanno le specialità *Treno* o *Automobilisti* devono compilare vamente da sinistra a destra cominciando dalla classe più anziana.

(1) Questa forza deve essere perfettamente eguale a quella dimostrata nella situazione del trimestre

| CATEGORIA | | | | | III CATEGORIA | | | | | | | | Totale generale — (eguale a colonna 1+9+17+25) | GRADI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di leva | | | | Totale | Classi di leva | | | | | | | Totale | | Marescialli e aiutanti di battaglia | Sergenti maggiori | Sergenti | Caporali maggiori e Caporali | Soldati | Totale eguale a col. 26 |
| | | | | | e anteriori | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

per ogni specialità distinte situazioni. Le classi di leva devono essere scritte progressi-

precedente.

# AVVISO

## Proroga di concorsi.

Con recenti decreti del ministero dei lavori pubblici il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai sottoindicati concorsi, per titoli, (dispense 44, 46 e 49 *giornale militare* c. a.) è stato prorogato al 10 settembre 1919 e il numero dei posti è stato aumentato come segue:

1). Concorso per ingegnere allievo in prova nel R. corpo del genio civile da 50 a 80 posti.

2). Concorso per geometra in prova nel R. corpo del genio civile, da 70 a 100 posti.

3). Concorso per segretario in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, da 30 a 35 posti.

Per quanto riguarda invece il concorso a 60 posti di ufficiale idraulico in prova (dispensa 46 *giornale militare* c. a.) è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al 20 settembre 1919.

**Prezzo della presente dispensa L. 0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1919 — 12 Settembre

N. 474. - 3 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1317, che concede l'aumento delle rette d'ospedalità, a carico dell'amministrazione militare, alle associazioni sanitarie di soccorso della Croce rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta . . . . . *Pag.* 594

» 475. - 3 luglio 1919. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 1415, che autorizza l'associazione italiana della Croce rossa ad avvalersi della R. avvocatura erariale per la sua rappresentanza e difesa in giudizio . . . . . *Pag.* 594

» 476. - 3 luglio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1315, che erige in ente morale le offerte di lire 5000 e di lire 2000 fatte la prima dal comandante, dagli ufficiali ed istruttori e dalle reclute della classe 1900 del distaccamento del 49 reggimento fanteria in Piossasco, a favore delle famiglie dei caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del reggimento stesso, e la seconda dai soldati del 49 reggimento fanteria mobilitato mediante la loro quota parte del premio *Cavallazza*, per l'assegnazione di premi ai migliori soldati e di sussidi alle famiglie bisognose di militari del reggimento . . . . . *Pag.* 595

» 477 - 9 Settembre 1919. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per il R. decreto numero 1383, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente . . . . . Pag. 596

» 478 - 10 Settembre 1919. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1919 . . . . . *Pag.* 596

» 479 - 11 Settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per causa di forza maggiore . . . . . *Pag.* 597

» 480 - 11 Settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero . . . . . *Pag.* 597

» 481 - 11 settembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati. . . . . *Pag.* 599

» 482 - 11 settembre 1919. — SERVIZIO VETERINARIO. — Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna . . . . . *Pag.* 600

CIRCOLARE N. 474. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1317, che concede l'aumento delle rette d'ospedalità, a carico dell'amministrazione militare, alle associazioni sanitarie di soccorso della Croce rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 204, del 27 agosto 1919).

Art. 1. — Le rette da corrispondersi dall'amministrazione della guerra alle associazioni della Croce rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per il mantenimento e la cura dei militari del R. esercito ricoverati nei loro stabilimenti sanitari di medicina e chirurgia sono stabilite nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| per i sottufficiali, caporali e soldati | L. | 5,50 |
| per gli ufficiali subalterni | » | 7,00 |
| per i capitani | » | 8,00 |
| per gli ufficiali superiori e generali | » | 9,50 |

A rimborso delle spese generali pel mantenimento in efficienza dei letti allestiti per ordine dell'amministrazione militare in ciascun stabilimento di medicina e chirurgia le dette associazioni riceveranno una diaria fissa di L. 1, per ogni letto non occupato.

Art. 2. — Le rette di degenza per i militari tubercolosi ricoverati negli ospedali ed istituti climatici istituiti dalla Croce rossa italiana, sono fissate, restando escluso per tali stabilimenti ogni compenso per i letti vuoti, nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| per i sottufficiali, caporali e soldati | L. | 6,50 |
| per gli ufficiali subalterni | » | 7,50 |
| per i capitani | » | 8,50 |
| per gli ufficiali superiori e generali | » | 10,00 |

Le stesse rette sono dovute per gli ufficiali ricoverati negli istituti di rieducazione professionale istituiti dalla Croce rossa. La retta per i sottufficiali, caporali e soldati è invece stabilita in L. 5,00.

Per i militari esterni ai quali venga negli istituti di rieducazione professionale data la refezione sarà corrisposta la retta giornaliera di L. 2,00.

Art. 3. — Le rette di cui sopra saranno corrisposte alle due associazioni a decorrere dal 1° aprile 1918.

---

N. 475. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — **Decreto luogotenenziale n. 1415, che autorizza l'associazione italiana della Croce rossa ad avvalersi della R. avvocatura erariale per la sua rappresentanza e difesa in giudizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 208, del 1 settembre 1919).

Art. 1. — L'associazione italiana della Croce rossa può essere rappresentata e difesa dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria ed ai Collegi speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Avvocatura dall'associazione della Croce rossa saranno liquidate a norma di legge.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del regno.

N. 476. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1315, che erige in ente morale le offerte di lire 5000 e di lire 2000 fatte la prima dal comandante, dagli ufficiali ed istruttori e dalle reclute della classe 1900 del distaccamento del 49 reggimento fanteria in Piossasco, a favore delle famiglie dei caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del reggimento stesso, e la seconda dai soldati del 49 reggimento fanteria mobilitato mediante la loro quota parte del premio Cavallazza, per l'assegnazione di premi ai migliori soldati e di sussidi alle famiglie bisognose di militari del reggimento medesimo.** — (Segretario generale — Divisione personale del Ministero) — 3 luglio 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 193, del 13 agosto 1919).

Art. 1. — Le offerte come sopra fatte in favore del 49° reggimento fanteria sono costituite in ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di 10 articoli a una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

## STATUTO ORGANICO

### DELLA FONDAZIONE 49° REGGIMENTO FANTERIA E CAVALLAZZA

Art. 1. — Costituiscono le *Fondazioni 49° reggimento fanteria e Cavallazza* le donazioni fatte:

*a*) dal comandante, ufficiali istruttori e reclute della classe 1900 del distaccamento di Piossasco a favore delle famiglie bisognose di caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del 49° reggimento fanteria;

*b*) dai soldati del 49° reggimento mobilitato della loro quota parte del premio *Cavallazza* allo scopo di formare un fondo il cui reddito sia impiegato in premi ai migliori soldati ed in sovvenzioni alle famiglie dei militari del reggimento.

Art. 2. — L'attività dell'Ente è rappresentata dalla rendita del capitale iniziale di lire settemila (lire cinquemila della fondazione di distaccamento Piossasco, lire duemila premio *Cavallazza*) investite in cartelle del prestito nazionale 5 % intestate alla *Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza* e depositate presso la cassa del reggimento stesso e da quelle altre che eventualmente fossero offerte.

Art. 3. — La gestione è affidata ad una commissione composta dal comandante del deposito (presidente), dal direttore dei conti (relatore), dal capitano addetto al deposito (membro), e dall'ufficiale pagatore (segretario): tutti con voto deliberativo.

Art. 4. Il comandante titolare del 49° reggimento fanteria ha la presidenza onoraria della commissione di cui all'articolo precedente e, volendo, può prendere parte alle deliberazioni di essa che debbono pur sempre essere da lui approvate.

Art. 5. — La rendita annuale dell'Ente verrà divisa in quote variabili da lire 10 a lire 30 da assegnarsi ai migliori soldati del 49° reggimento fanteria ed in sussidi variabili dalle lire 20 alle lire 50 da distribuirsi alle famiglie più bisognose dei caporali e soldati maggiormente meritevoli.

Art. 6. I sussidi e premi che non venissero distribuiti durante l'anno saranno depositati nella Cassa di risparmio in libretto postale intestato al reggimento. Le somme risultanti dal cumulo di detti sussidi e dei relativi interessi saranno impiegate nell'acquisto di nuove cartelle.

Art. 7. — Le cartelle in cui è investito il capitale potranno convertirsi in altri titoli dello Stato italiano o da questo garantiti; tale conversione viene decisa dalla commissione di cui all'art. 3.

Art. 8. — Annualmente la commissione di cui all'art. 3 nella settimana precedente la festa del reggimento (24 giugno) si riunisce per redigere il conto della rendita disponibile e per stabilire il numero e le quote dei premi ai soldati nelle condizioni stabilite dall'art. 5.

Art. 9. Annualmente, avvenuta la distribuzione dei sussidi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'Ente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'Ente per la parte riguardante la *Fondazione* 49° *reggimento fanteria* provvederà il comandante del distaccamento ten. colonnello Segre cav. Augusto, e per la quota riguardante invece il premio *Cavallazza* si provvederà con le prime rendite.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 477. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per il R. decreto n. 1383, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.** — (Gabinetto del ministro). — 9 settembre 1919.

Si avverte che anche per i tenenti generali, che debbano essere giudicati a senso dell'articolo 2 numero 1) del decreto n. 1383 (circolare n. 428 del *giornale militare* c. a.), le competenti autorità dovranno provvedere perchè sia comunicata ai singoli, *senza indugio*, la copia della parte prima (note matricolari) del libretto personale, e sia da essi firmata con dichiarazione di constatata regolarità, previa l'aggiunta delle varianti che ritenessero necessarie.

Tali documenti dovranno poi pervenire al Ministero (Gabinetto del ministro) d'*urgenza*, e ad ogni modo non oltre il 20 settembre corrente.

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 478. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1919.** — (Divisione stato maggiore). — 10 settembre 1919.

A mente del paragrafo 171 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio Esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in S. A. P. per potere essere iscritti sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1919, siano i seguenti:

CARABINIERI REALI:

*Capitani*: 15 giugno 1915 (fino a *Mezzetti* Alessandro compreso);
*Tenenti*: 1 aprile 1916 (fino a *Wancolle* Enrico compreso).

CORPO DI AMMINISTRAZIONE:

*Tenenti*: 10 aprile 1917 (fino a *Faraone* Fortunato compreso).

PERSONALE PERMANENTE DEI DISTRETTI:

*Tenenti colonnelli*: fino a tutto il 26 luglio 1917.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero della Guerra Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle Autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 479. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreti di scarico per perdite di materiali avvenute per causa di forza maggiore.** — (Direzione generale revisione conti). — 11 settembre 1919.

A modificazione di quanto è stabilito ai n. 7 e 8 della circolare n. 118 del *giornale militare* 1918, si prescrive che anche i processi verbali riguardanti perdite di materiali del gruppo C per causa di forza maggiore vengano d'ora innanzi inviati per l'emissione del relativo decreto di scarico direttamente alla direzione generale revisione conti, divisione II, sezione IV.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 480. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 settembre 1919.

La circolare n. 18 inserta nel *giornale militare*, anno 1918, pag. 71 è sostituita interamente dalla seguente:

1. — Gli oggetti di vestiario ed equipaggiamento di *ricupero* si possono suddividere in cinque grandi categorie:

1ª *Oggetti di tela* come: giubbe, pantaloni, camicie, mutande, asciugatoi, lenzuola, fodere da pagliericci, teli da tenda, ecc.

2ª *Oggetti di lana* come: cappotti, pastrani, mantelline, giubbe, pantaloni, panciotti, maglie, sacchi a pelo, pastrani con pelliccia, ecc.

3ª *Oggetti vari di legno e di metallo* come: borracce, bastoni per tende, bastoni per alpini, grappette ecc.

4ª *Calzature, gambali di cuoio, zaini, tascapani, ghirbe.*

5ª *Oggetti di servizio generale e cucina del gruppo B* come: casse di cottura, cucine per ufficiali, teste da carne, marmitte, fornelli lombardi, barilotti ecc

MATERIALE DELLE CATEGORIE I, II, III e IV.

2. — I vari enti mobilitati devono versare questo materiale agli speciali *Stabilimenti di ricupero*, fatta eccezione per il materiale che si ritiene non più suscettibile nè di riparazione nè di riutilizzazione, per uso militare il quale sarà venduto sul posto onde evitare inutili spese di trasporto.

3. — I corpi e reparti già territorializzati invece, a meno che non si trovino nella sede stessa di un laboratorio di recupero e di un opificio, o nelle immediate vicinanze, dovranno versare tale materiale al proprio Deposito o Centro di mobilitazione il quale provvederà alle riparazioni, alla dichiarazione F. U. e quindi alla vendita colle norme stabilite ai titoli VII, VIII e XI - libro secondo - del Regolamento d'Amministrazione e contabilità dei Corpi

4. — Gli enti mobilitati, gli stabilimenti di ricupero ed i Depositi dei corpi devono, per la vendita del materiale non più utilizzabile, rivolgersi alla 3ª-4ª Commissione superiore per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra Commissione costituita con Circolare n. 15130 in data 31 marzo e facente parte della Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra costituita con Circolare n. 23658 in data 25 aprile della Giunta esecutiva del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra istituita con Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698).

5. — Poichè ora tutti gli stabilimenti di ricupero dipendono dall'Ispettorato di Commissariato militare e poichè parecchi di essi saranno aboliti di mano in mano che si sarà dato esito al materiale che tuttora vi è depositato, ne consegue che l'afflusso del mate-

rale agli stabilimenti che devono ancora, per un certo tempo, funzionare, debba essere regolato dall'ispettorato medesimo.

6. — Per intanto il materiale dovrà essere versato agli stabilimenti con le norme seguenti:

MATERIALE DELLE CATEGORIE I, II e III.

*Verona*: Magazzino di ricuperi e riattamento V. E., per le truppe dislocate fra la Valcamonica e l'Astico (escluse quelle del Trentino ed Alto Adige).

*Domegliara*: Magazzino di ricuperi V. E., per le truppe del Trentino ed Alto Adige.

*Cittadella*: Laboratorio disinfezione, lavatura e riattamento, per le truppe del Cadore e quelle fra Astico e Piave.

*Cavazzale*: Laboratorio disinfezione, lavatura e riattamento per le truppe del Cadore e quelle fra Astico e Piave.

*Udine*: Laboratorio di disinfezione, lavatura e riattamento, per le truppe della Carnia, della Venezia Giulia e del Friuli (oltre Piave).

*Torre Annunziata*: Opificio vestiario equipaggiamento, per le truppe delle Colonie e per quelle d'oltre mare.

MATERIALE DELLA CATEGORIA IV.

*Pontedera*: Opificio vestiario equipaggiamento (riparazioni calzature), per tutto il territorio compreso fra la Valtellina ed il Brenta.

*Modena*: Opificio vestiario equipaggiamento (calzaturificio), per le truppe del Cadore e del Friuli (oltre Piave).

*Udine*: Laboratorio disinfezione, lavatura e riattamento, per le truppe della Venezia Giulia e della Carnia.

*Caserta*: Opificio vestiario (calzaturificio), per le truppe delle Colonie e d'oltre mare.

7. — Il laboratorio di Udine sul quale per la dislocazione delle truppe e per la soppressione del Centro Raccolta materiali di Palmanova, verranno ad affluire forti quantità di materiali, provvederà alla loro sollecita disinfezione e sgombrerà subito sulla lavanderia meccanica di Mestre quelli delle categorie 1ª e 2ª riconosciuti riattabili ed *eccedenti la potenzialità della propria lavanderia*. Tali materiali saranno successivamente dalla lavanderia di Mestre passati, pel riattamento, al laboratorio di Venezia.

L'Ispettorato dei Servizi di Commissariato con apposite norme regolerà tale materia e fisserà i rapporti e le relazioni, che per la regolare esplicazione del servizio, dovranno intercedere fra il laboratorio di Udine e la Direzione di Commissariato del R. Esercito di Venezia. Resta naturalmente stabilito che ugualmente a tutti gli stabilimenti, anche la lavanderia di Mestre ed il laboratorio riattamento di Venezia s'intendono passati alla dipendenza tecnica di esso Ispettorato.

8. — Fino ad ora il materiale di ricupero veniva in massima spedito agli stabilimenti alla rinfusa ed a peso. D'ora in poi, poichè colla disposizione di cui al n. 2 devesi fare una prima selezione del materiale da essere alienato, così per quello da versarsi agli stabilimenti di ricupero devesi effettuare il passaggio non solamente a peso, ma anche a numero.

9. — Il materiale riattato o altrimenti riutilizzato deve essere, tanto dagli stabilimenti che dai depositi, assunto in regolare carico e tenuto a disposizione del Ministero della per la definitiva assegnazione.

A tale scopo tutti dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale logicisti ed amministrativi — divisione vestiario) per il 5 di ogni mese una nota degli oggetti riattati nel mese precedente e assunti in regolare carico. Gli opifici vestiario ed equipaggiamento e gli stabilimenti di ricupero trasmetteranno un esemplare di tale nota anche all'Ispettorato dei servizi di commissariato (reparto vestiario equipaggiamento).

Tale nota dovrà essere compilata secondo l'unito modello avvertendo che nella rimanenza non devono essere compresi i quantitativi pei quali il Ministero già avesse disposto l'assegnazione.

(1) . . . . . .

Nota degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento riattati e messi a disposizione del Ministero.

SITUAZIONE all'ultimo mese di . . . . . 19...

| OGGETTI | Rimanenza in magazzino | Riattati e presi in carico durante il mese | TOTALE | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(2) . . . . . (3) . . . . . .

(4) . . . . . .

MATERIALE DELLA CATEGORIA V.

10. — Per l'esito, cioè spedizione, riparazione ed alienazione di questo materiale vigono le norme date con circolare n. 88 del G. M. del 13 febbraio corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) Deposito o stabilimento — (2) data. — (3) Firma dell'ufficiale di magazzino o gestionario. — (4) Visto del relatore o del direttore dello stabilimento.

N. 481. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 settembre 1919.

Col n. 3 della circolare n. 462, del 28 agosto u. s., che ha disposto il congedamento della classe 1894, è stato chiarito come ai militari ammessi all'amnistia la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore non dovesse di regola essere negata.

Ora, per quanto possa sembrare superfluo, questo Ministero avverte che quella disposizione può e deve trovare precisa applicazione solo in confronto dei militari ammessi all'amnistia elargita col R. decreto del 21 febbraio 1919, n. 157, che era la sola in corso alla data della circolare suddetta.

Quanto ai militari ammessi all'amnistia concessa con criteri di maggiore larghezza col R. decreto del 2 settembre corr., n. 1502, il rilascio della dichiarazione di buona condotta potrà aver luogo o non, a giudizio delle autorità competenti, alle quali spetta di vagliare ogni circostanza e decidere se il militare ne sia meritevole.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 482. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna.** — (Segretario generale - Ufficio ispezione veterinaria). — 11 settembre 1919.

Questo Ministero con l'intendimento di tutelare le condizioni sanitarie degli equini della Sardegna e di difendere l'industria dell'allevamento equino dell'isola contro l'infezione di morbo coitale maligno apparsa da qualche tempo in alcune provincie del continente, dispone che l'importazione degli equini del R. esercito in Sardegna venga limitata ai muli, castroni e cavalle di servizio riconosciute sane.

Per queste ultime sarà proibita la vendita nell'isola (salvo per quelle destinate ai macelli di carne equina) e sarà proibito l'uso per la riproduzione.

La dichiarazione veterinaria di sanità per dette cavalle di servizio nei riguardi del morbo coitale maligno, dovrà risultare dallo stesso certificato di subìto malleinamento che deve accompagnare gli equini destinati in Sardegna, prescritto dalla circolare n. 329 del *giornale militare* del 6 giugno 1916.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

---

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1919 — 16 Settembre

N. 483 - 2 settembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1573, che ripristina le disposizioni riguardanti il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria dei militari alle armi e in congedo. — Norme esecutive. *Pag.* 601

CIRCOLARE N. 483. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1573, che ripristina le disposizioni riguardanti il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria dei militari alle armi e in congedo — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa) — 2 settembre 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 218, del 12 settembre 1919).

« *Articolo unico.* — Dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa per « i militari sotto le armi o in congedo la concessione del passaggio alla 2ª o alla 3ª « categoria per i titoli che sinora non potevano essere validamente invocati in base al di- « sposto degli articoli 73 (1° comma) e 75 (1° comma) del testo unico delle leggi sul re- « clutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, e degli articoli 9 (1° comma) della legge 5 luglio « 1908, n. 348 e 94 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, « n. 5860 ».

NORME ESECUTIVE.

1. — Agli effetti della costituzione della prova del diritto al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, dovrà essere applicato, in analogia a quanto venne disposto per le assegnazioni alle categorie medesime, l'articolo 1° del Regio Decreto n. 718 del 23 maggio 1915 portante la sospensione dei termini decorrenti durante la guerra, contro i militari in attività di servizio (1).

(1) « Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto con- « venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero « per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra sarà « finita e pubblicata la pace, contro i militari in attività di servizio, gli impiegati presso « l'esercito e l'armata navale o contro qualunque altra persona, che si trovi per ragioni « di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale, sono sospesi fino a tutto il ses- « santesimo giorno successivo a quello in cui la pace sarà pubblicata.

« I termini rimasti sospesi ripiglieranno il loro corso contro i militari o le persone « anzidette, per i quali sia cessato, durante la guerra, il servizio militare per congedo o « per altra causa; ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo « giorno successivo alla cessazione del servizio medesimo ».

Pertanto il periodo di tempo compreso tra il giorno in cui venne indetta la mobilitazione e il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto (che anticipa il limite ricordato nella circolare n. 18 del *giornale militare* del presente anno) non dovrà essere computato nel termine utile per comprovare il diritto al passaggio alla 2ª ed alla 3ª categoria, previsto dal 2° comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento. In conseguenza, per i titoli sorti anteriormente alla mobilitazione, il periodo di un anno, entro il quale i titoli stessi possono utilmente farsi valere, va calcolato aggiungendo al tratto di tempo trascorso fra il giorno in cui si verificò l'evento e il 23 maggio 1915, l'ulteriore tratto occorrente per compiere l'anno, a datare dal 12 novembre. Per i titoli sorti dal 24 maggio 1915 al 12 settembre 1919 il tempo utile per farli valere termina coll'11 novembre 1920.

2. — I prefetti e sottoprefetti avranno cura che siano sollecitamente presentate ai Consigli di leva per le decisioni di loro competenza le domande già pervenute ed istruite, giusta la citata circolare n. 18 del *giornale militare*, e che sia proceduto senza ritardi all'esame, all'eventuale completamento d'istruzione ed alla soluzione delle ulteriori domande, man mano che perverranno ai rispettivi Uffici di leva.

3. — Si richiama l'attenzione dei consigli di leva sulla necessità che siano sempre osservate le disposizioni dei paragrafi 795 e seguenti delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, in particolare modo per quanto riguarda la produzione del foglio matricolare completo di tutte le variazioni, in base al quale può accertarsi se alle domande si opponga taluno dei motivi specificati nel paragrafo 800 delle Norme stesse.

4. — Gli Uffici ed i Consigli di leva debbono dare assoluta precedenza, per la istruzione e la soluzione, alle domande di passaggio a favore di militari delle classi dal 1896 al 1899, incominciando naturalmente da quest'ultima.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1919 — 19 Settembre

N. 484 - 19 luglio 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli di amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione economica ed amministrativa dei riparti dei carabinieri reali destinati per il servizio territoriale dell'arma nel Trentino e nella Venezia Giulia . . . . . *Pag.* 603

» 485 - 2 settembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. 1550, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nei territori di alcune provincie del Regno *Pag.* 604

» 486 - 15 settembre 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2.a sezione del tribunale speciale permanente di Roma e di alcune altre sezioni di tribunali militari territoriali . . . . . *Pag.* 604

» 487 - 17 settembre 1919. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo, non richiamati in servizio nei quadri di avanzamento, per l'anno 1919 . . . . . *Pag.* 605

» 488 - 17 settembre 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza telegrafica con i Governi dell'Eritrea e della Somalia . . . . . *Pag.* 607

» 489 - 17 settembre 1919. — MATRICOLA. Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 679, del 24 aprile 1919 (circolare 289 *giornale militare* 1919) concernente il computo delle campagne di guerra ai militari e personali civili dei corpi, riparti e servizi dislocati nei territori delle Nazioni alleate . . . . . *Pag.* 607

» 490 - 18 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Esenzione dal vitto in comune . . . . . *Pag.* 608

CIRCOLARE N. 484. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione di due consigli di amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, per la gestione economica ed amministrativa dei riparti dei carabinieri reali destinati per il servizio territoriale dell'arma nel Trentino e nella Venezia Giulia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 luglio 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1247;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad appositi consigli d'amministrazione la gestione economica ed amministrativa dei riparti dei carabinieri reali destinati per il servizio territoriale dell'arma nel Trentino e nella Venezia Giulia,

DETERMINA:

Art. 1. — Per il servizio territoriale dell'arma dei carabinieri reali nel Trentino e nella Venezia Giulia sono costituiti due consigli di amministrazione, uno a Trento e l'altro a Trieste, composti come quelli delle legioni territoriali del Regno.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1919 e sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 485. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1505, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nei territori di alcune provincie del Regno.** — (Divisione stato maggiore). — 2 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 209, del 2 settembre 1919).

Art. 1. — A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto cessano dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori delle provincie di *Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno* (tranne i comuni del circondario di Pieve di Cadore: Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo di Cadore, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada e Vigo) *Udine* (tranne il territorio del circondario di Tolmezzo) *Venezia, Treviso, Padova, Mantova.*

Art. 2. — Nei territori suddetti permane il divieto di trasporto delle salme.

---

N. 486. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 2ª sezione del tribunale speciale permanente di Roma e di alcune altre sezioni di tribunali militari territoriali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 settembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

*Articolo unico.* — A decorrere dal 25 settembre 1919 sono soppresse le sottoindicate sezioni di tribunali militari:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sezione 2ª del | tribunale | speciale | permanente | di Roma. |
| Sezione 4ª del | » | » | territoriale | di Roma. |
| Sezione 2ª del | » | » | » | di Torino. |
| Sezione 2ª del | » | » | » | di Genova. |
| Sezione 2ª del | » | » | » | di Firenze. |
| Sezione 2ª del | » | » | » | di Napoli. |
| Sezione 2ª del | » | » | » | di Palermo. |

Dato a Roma, addì 15 settembre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 487. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio nei quadri di avanzamento, per l'anno 1919.** — (Divisione stato maggiore). — 17 settembre 1919.

A mente delle prescrizioni contenute nel paragrafo 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo, non richiamati in servizio, per essere inscritti sui quadri di avanzamento per l'anno 1919 siano i seguenti:

*Maggiori generali*: a tutto il 31 dicembre 1915;
*Maggiori generali medici*: a tutto il 30 novembre 1915;
*Colonnelli armi combattenti*: a tutto il 31 dicembre 1915;
*Colonnelli medici e di commissariato*: a tutto il 16 luglio 1915.

Per gli altri gradi vedasi specchio alla pagina seguente.

I limiti indicati si riferiscono agli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, a cui si applica il disposto del 1° comma dello articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916).

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto.

Per semplicità, il Ministero stabilisce che tutti gli ufficiali in congedo di cui trattasi, se dichiarati idonei per il 1918 e non promossi, vengano riportati sul quadro di avanzamento per il 1919 senza bisogno di nuovi documenti, e che anzi, per non portarveli, occorra una esplicita proposta negativa. Per coloro, invece, che siano risultati non idonei nel 1918, dovrà sempre essere compilato un nuovo specchio per il 1919, salvo che la non idoneità riportata non sia stata definitiva.

Infine si rammenta che i documenti relativi ai generali debbono essere indirizzati al gabinetto del ministro, gli altri alla direzione generale personale ufficiali od alla direzione generale di sanità militare, a seconda della rispettiva competenza.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

| ARMI E CORPI | Ten. colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti | Sottotenenti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento | | | | |
| Carabinieri reali | 31 dic. 1914 | 31 dic. 1914 | 1 luglio 1914 | 31 dic. 1914 | 31 dic. 1916 |
| Fanteria | 21 dic. 1916 | 21 dic. 1916 | 19 sett. 1915 | 12 ottob. 1916 | 31 dic. 1916 |
| Cavalleria | 31 dic. 1916 | 31 dic. 1916 | 30 dic. 1914 | 31 dic. 1915 | 31 dic. 1915 |
| Artiglieria | 31 dic. 1916 | 20 dic. 1916 | 31 dic. 1914 | 31 dic. 1915 | 31 dic. 1915 |
| Genio | 31 dic. 1916 | 31 dic. 1916 | 31 dic. 1914 | 25 dic. 1915 | 31 dic. 1915 |
| Personale permanente dei distretti | 2 marzo 1916 | 31 dic. 1915 | 31 dic. 1913 | — | — |
| Personale delle fortezze | 14 dic. 1916 | 5 nov. 1916 | 31 dic. 1914 | — | — |
| Corpo sanitario militare (1) | 14 dic. 1916 | 14 dic. 1916 | 28 ottob. 1915 | 25 dic. 1916 | 1 dic. 1916 |
| Corpo di commissariato militare | 21 dic. 1916 | 23 dic. 1915 | 13 dic. 1915 | 31 dic. 1916 | 31 dic. 1916 |
| Ufficiali di sussistenza | — | 17 sett. 1917 | 31 dic. 1914 | 1 luglio 1916 | 31 dic. 1916 |
| Corpo d'amministrazione | 9 marzo 1916 | 9 marzo 1916 | 31 dic. 1914 | 31 dic. 1916 | 31 dic. 1916 |
| Corpo veterinario militare | 16 maggio 1915 | 1 giugno 1916 | 30 giugno 1911 | 1 aprile 1913 | 31 dic. 1915 |

(1) Compresi i sottotenenti e tenenti farmacisti.

N. 488. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza telegrafica con i Governi dell'Eritrea e della Somalia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 settembre 1919.

Nonostante le vive raccomandazioni fatte con la circolaré n. 701 del *giornale militare* 1918, si rileva che i comandi ed i reparti dipendenti, anche per comunicazioni di carattere non urgente con i Governi dell'Eritrea e della Somalia e con i comandi colà residenti, continuano ad usare con facilità della corrispondenza telegrafica: molti telegrammi poi vengono trasmessi per cavo e non per radio, con notevole spesa per l'erario e con sensibile ritardo nell'arrivo dei telegrammi a destinazione.

S'interessano pertanto i comandi e reparti dipendenti a non emettere telegrammi per l'Eritrea, la Somalia, ecc. che *nei casi di assoluta ed indiscutibile urgenza*: detti telegrammi, sia in chiaro come cifrati, non porteranno alcuna indicazione della via da seguire, per lasciar libero il Ministero delle poste e telegrafi di stabilire, d'accordo col Ministero della marina, quali debbano essere inoltrati per radio, in modo da sfruttare al massimo l'efficienza degli impianti radiotelegrafici ultrapotenti di Roma, Massaua e Mogadiscio.

Si avverte che, verificandosi ulteriori inadempienze, le tasse pei telegrammi in parola saranno senz'altro addebitate ai firmatari.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 489. — MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 679, del 24 aprile 1919 (circolare 289 giornale militare 1919) concernente il computo delle campagne di guerra ai militari e personali civili dei corpi, riparti e servizi dislocati nei territori delle Nazioni alleate.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 settembre 1919.

In conseguenza del decreto luogotenenziale n. 679 del 24 aprile 1919 (circolare 289 del *giornale militare* c. a.) le disposizioni di quello n. 1207 del 4 settembre 1916 sono applicabili anche ai militari del R. esercito, ai personali civili addettivi ed a quelli dei corpi o riparti ausiliari delle truppe che furono o sono dislocate nei territori delle Nazioni alleate dichiarati in istato di guerra.

Le disposizioni della circolare 212 del *giornale militare* corrente anno 1919 sono pertanto applicabili ai personali predetti tenendo presente che in massima sono da considerarsi mobilitati:

*a*) i personali addetti a riparti e servizi delle unità combattenti;

*b*) i personali delle truppe ausiliarie che furono adibiti a lavori di difesa presso l'esercito operante;

*c*) i personali della sezione italiana del consiglio supremo di guerra;

*d*) i personali della missione italiana presso il gran quartiere generale del maresciallo Foch;

*e*) i personali della missione italiana presso il gran quartiere generale francese;

*f*) i personali della missione italiana presso il gran quartiere generale britannico, belga;

*g*) i personali della missione italiana presso il gran quartiere generale americano;

*h*) i personali addetti ai comandi di grandi unità francesi;

*i*) il personale dell'ufficio informazioni;

*l*) i personali delle commissioni e dei comitati in Russia e in Romania.

Per le missioni in America ed in Inghilterra e per gli altri servizi vari all'estero il Ministero risolverà caso per caso sulle notizie che saranno contenute nei modelli 66-*bis* (in duplice esemplare) che i riparti dipendenti gli invieranno.

Giova rammentare che sui modelli 66-*bis* dovrà indicarsi il riparto o servizio speciale a cui l'ufficiale ha appartenuto e la data del principio e del termine del servizio stesso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 490. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Esenzione dal vitto in comune.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 settembre 1919.

Il Ministero determina che la facoltà di concedere l'esenzione dal vitto in comune, per giustificati motivi, ai militari di truppa ed ai sottufficiali, che era stata durante la guerra accentrata nelle attribuzioni dei comandi di grandi unità, rientri d'ora innanzi nella competenza dei comandanti di corpo, come è prescritto dalla lettera *e*) dell'art. 23 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1919 — 26 Settembre

N. 491 - 10 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la revoca del decreto ministeriale del 7 maggio 1919, che costituì un consiglio d'amministrazione presso il campo legionari polacchi . . . *Pag.* 610

» 492. - 15 agosto 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra . . Pag. 610

» 493. - 25 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1673, che determina il passaggio della direzione trasporti al Ministero della guerra per la durata delle operazioni della smobilitazione e per un periodo non superiore ad un anno dalla firma della pace . . . . *Pag.* 613

» 494 - 4 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1624 che anmenta lo stanziamento di alcuni capitoli nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e del cap. 53 dello stato di previsione di quello dell'interno, per lo stesso esercizio . . . . . *Pag.* 613

» 495 - 18 settembre 1919. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Regio decreto n. 1678 che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali . . . . . *Pag.* 614

» 496 - 24 settembre 1919. — AMMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sull'indennità di smobilitazione . . . . . Pag. 614

» 497 - 24 settembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti occorrenti all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra . . . *Pag.* 614

» 498 - 24 settembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Iscrizioni degli ufficiali di artiglieria e del genio nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche *Pag.* 618

» 499 - 24 settembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . . *Pag.* 619

» 500 - 24 settembre1919. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. Ruolino degli ufficiali ed elenco delle variazioni . . . . . *Pag.* 619

» 501 - 24 settembre 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Documenti occorrenti per le polizze d'assicuarzione istituiti con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, numero 1953 . . . . . Pag. 620

» 502 - 24 settembre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai collegi militari per l'anno scolastico 1919-1920 . . . . . *Pag.* 621

» 503 - 24 settembre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Chiusura della scuola allievi ufficiali di complemento di Caserta . . . . . *Pag.* 621

N. 504 - 24 settembre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio . . . . . Pag. 621

» 505 - 25 settembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario o suo corrispettivo in danaro ai militari congedati o congedandi . . Pag. 622

» 506 - 25 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme circa l'aumento di stipendio di annue L. 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari, stabilito col decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973 . . . . . Pag. 623

» 507 - 25 settembre 1919. — TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . Pag. 623

» 508 - 4 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — R. decreto n. 1699, che istituisce un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi — Norme — Disposizioni transitorie . . . . . Pag. 624

AVVISI . . . . . Pag. 627

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 630

CIRCOLARE N. 491. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale riguardante la revoca del decreto ministeriale del 7 maggio 1919, che costituì un consiglio di amministrazione presso il campo legionari polacchi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 1919 che dispose la costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi;

Considerato che il campo stesso fin quì amministrato dal distretto militare di Torino, è ora in via di scioglimento, per cui viene a cessare l'opportunità di renderne l'amministrazione automa;

DETERMINA:

*Articolo unico.* — E' revocato il D. ministeriale del 7 maggio 1919 col quale fu disposta la costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del campo legionari polacchi, restando tale gestione affidata al distretto militare di Torino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 agosto 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 492. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.** — 15 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 206, del 29 agosto 1919).

Art. 1. — Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono, può essere dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti:

1° quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque trovata presente, e sia trascorso almeno un anno dalla cessa-

zione delle ostilità, anche per armistizio, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

2° quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo, prodotto da azione, del nemico o da causa diversa, nota o ignota, e sia trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del naufragio o infortunio senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

3° quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra, o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata in territorio straniero, e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria, senza che siasi avuto notizia della sua sopravvivenza.

Le disposizioni di questo articolo ed i seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori i quali saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra.

Art. 2. — La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto o affine in linea retta; dai congiunti o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o da chi dimostri avervi legittimo interesse, o anche dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell'articolo seguente.

Art. 3. — La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio civile, o, in difetto di questo, l'ultima dimora. Se non si conoscono nè l'ultimo domicilio nè l'ultima dimora, è competente il tribunale del luogo di nascita.

Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

Art 4. — Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale, il quale esaminati gli atti ne ordina la notificazione a norma dell'articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse.

Art. 5. — Il ricorso è notificato, nel termine stabilito dal presidente, al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti che non siano attori, od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, ed in ogni caso al pubblico ministero, se non sia attore.

Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti basta la notificazione al pubblico ministero.

Art. 6. — Il tribunale, udite le parti comparse, ed esaminati gli atti può ordinare di ufficio le investigazioni che reputi necessarie; queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura dal pubblico ministero, che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale. Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo, in analogia alle norme stabilite per l'assenza.

Art. 7. — Quando ne concorranno le condizioni, la parte istante può essere ammessa al patrocinio gratuito anche con decreto del presidente del tribunale.

Art. 8. — Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte; se non vi siano altri elementi per stabilirla, il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della della prima citazione.

Art. 9. — Quando sia possibile determinare il giorno e non l'ora della morte presunta, questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato.

Art. 10. — La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell'art. 2 dal pubblico Ministero presso il tribunale, e dal pubblico Ministero presso la Corte di appello.

Quest'ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere.

Art. 11. — La sentenza che dichiara presunta la morte, è notificata a cura di chi ha proposta la domanda, o del pubblico Ministero, a tutte le persone in contraddittorio delle quali è stata pronunciata. Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l'ha pronunciata.

Art. 12. — Il termine per l'appello è di trenta giorni dalla data della notificazione. Se sono state eseguite notificazioni a più persone, il termine decorre dalla data dell'ultima.

Art. 13. — Trascorso il termine per appellare, una copia autentica della sentenza che dichiara presunta la morte, passata in giudicato, o confermata o pronunciata in appello, è trasmessa, a cura della parte diligente o del pubblico ministero, all'ufficio dello stato civile del Comune in cui la persona scomparsa ebbe l'ultimo domicilio, o l'ultima dimora, o la nascita, in conformità dell'art. 3. Questo ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne cura l'annotazione in margine all'atto di nascita, trasmettendo copia dell'atto, quando occorra all'ufficiale competente.

Art. 14. — Gli atti compiuti dal pubblico Ministero in esecuzione delle precedenti disposizioni, sono esenti da ogni spesa e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie.

Art. 15. — Nonostante la presunzione di morte, è ammessa la prova della esistenza della persona scomparsa o della avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita nella sentenza.

Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 16. — Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell'art. 13 il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio.

Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno, la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a istanza sua in contraddittorio dei nuovi coniugi, ovvero a istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altri parti suddette.

E' competente il tribunale che ha pronunciato la presunzione di morte, il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell'articolo precedente. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato, rispetto alla prole nata dal medesimo. Il tribunale, secondo le circostanze, potrà dare provvedimenti nell'interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato, prendendo norma degli articoli 57 e 224 del Codice civile.

Art. 17. — Se, dopo la sentenza di dichiarazione di morte, lo scomparso ritorna nel Regno, oltre quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo seguente, si applica, quanto ai beni, l'art. 39 del Codice civile.

Art. 18. — Quando risulti provata l'esistenza dello scomparso, chi, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta, si trova in possesso dei beni, è considerato come possessore di buona fede; ed è applicabile la disposizione del 1° capoverso dell'art. 933 del Codice civile.

Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte presunta, si applica la disposizione dell'art. 41 del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio.

Art. 19. — Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto.

Art. 20. — Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell'art. 1, saranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 21. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 22. — Nulla è innovato quanto all'applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103 e 17 febbraio 1916, n. 180.

N. 493. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1673, che determina il passaggio della direzione trasporti al Ministero della guerra per la durata delle operazioni della smobilitazione e per un periodo non superiore ad un anno dalla firma della pace.** — (Divisione stato maggiore). — 25 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 224, del 19 settembre 1919).

Art. 1. — Per la durata delle operazioni della smobilitazione e per un periodo non superiore ad un anno dalla firma della pace, la *direzione trasporti* passa a far parte del Ministero della guerra.

Art. 2. — Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra emanerà le disposizioni occorreneti per passare alla direzione trasporti le funzioni esecutive di competenza degli altri enti già incaricati di detto servizio, ferme restando quelle di studio, di competenza del comando del corpo di Stato Maggiore.

Art. 3. — Il presente decreto andrà in vigore alla data del 1 agosto 1919.

---

N. 494. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1624, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e del cap. 53 dello stato di previsione di quello dell'interno, per lo stesso esercizio.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 223, del 18 settembre 1919).

Art. 1. — Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. 8. | — Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio | L. | 50,000. |
| Cap. n. 9. | — Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio o ad ex militari di truppa | » | 100,000.— |
| Cap. n. 18. | — Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei reali carabinieri | » | 3,000,000. |
| Cap. n. 19. | — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) | » | 17,000,000.— |
| Cap. n. 26. | — Carabinieri reali - Ufficiali (assegni fissi) | » | 2,000,000.— |
| Cap. n. 27. | — Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri) | » | 4.000.000.— |
| Cap. n. 28. | — Indennità eventuali per i carabinieri reali | » | 8,000,000.— |
| Cap. n. 34. | — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari | » | 4,000.000.— |
| Cap. n. 35. | — Allestimento di stampati per corpi, del R. esercito, spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusiorio militare | » | 300,000.— |
| Cap. n. 60-*bis*. | — Spese per la guerra | » | 301,109,498.40 |
| Cap. n. 60-*ter*. | — Somma da erogarsi direttamente dai comandi dei reggimenti a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi | » | 2,000,000.— |
| Cap. n. 60-*quater*. | — Spese per la guerra concernenti armi e munizioni | » | 100,000,000.— |
| Cap. n. 60-*quinquies*. | — Spese per la guerra concernenti l'aeronautica | » | 50,000,000.— |
| Cap. n. 60-*sexies* | — Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica, ecc. | » | 8,000.000.— |
| Cap. n. 63-*bis*. | — (di nuova istituzione). - Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede all'addetto militare italiano in Tokio | » | 120,000.— |
| | | L. | 499,679,498.40 |

Art. 2. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 lo stanziamento del cap. 53 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. » è aumentato della somma di lire trecentoventimila cinquecento uno e centesimi sessanta (L. 320,501.60).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

---

N. 495. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1678, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali.** — (Gabinetto del ministro). — 18 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 227, del 24 settembre 1919).

Art. 1. — Fino a 6 mesi dalla conclusione della pace, il ministro della guerra ha facoltà di delegare al sottosegretario di Stato od ai direttori generali competenti, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la decisione e la firma degli atti che sono riservati alla sua carica in materia di avanzamento (art. 17 legge 8 giugno 1913, n. 601 ed art. 4 decreto luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1660), in materia disciplinare (art. 32 legge 18 luglio 1912, n. 806 ed art. 1 decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500) ed in materia di cessazione dal servizio (art. 26 del decreto reale 5 settembre 1895, n. 603).

Tale facoltà non potrà riguardare provvedimenti concernenti ufficiali generali e colonnelli.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

---

N. 496. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenute sull'indennità di smobilitazione.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 24 settembre 1919.

Si avvertono le amministrazioni militari che per disposizioni testè date dal Ministero del tesoro l'indennità di smobilitazione di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919 n. 176 (circolare 113 del 1919) è soggetta alla ritenuta sino al massimo di un *quinto* nel solo caso però di debito per cessione di stipendio riscattata dal fondo di garanzia del tesoro o da quello degli agenti ferroviari.

L'indennità vestiario di cui all'art. 4 del citato decreto luogotenenziale (circolare predetta) non è invece soggetta a ritenuta, nemmeno per i debiti di cui al numero precedente.

Per le indennità di smobilitazione che fossero già state pagate, senza ritenuta, ad ufficiali in debito verso i menzionati fondi di garanzia sarà dato avviso al Ministero (Ragioneria) che si riserva di impartire, caso per caso, le disposizioni opportune.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 497. DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti occorrenti all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (legge 25 maggio 1917, n. 4817).** — (Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1919.

Nell'intento di facilitare le pratiche che l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e le sue rappresentanze provinciali debbono svolgere per provvedere, in forza della legge 25 marzo 1917, n. 4817, alla tutela ed assistenza dei *soli invalidi di guerra*, questo Ministero determina:

I vari comandi di reparto, deposito, distretto, ecc., i direttori degli ospedali ed i collegi medici, in seguito a richiesta, fatta anche direttamente dall'Opera nazionale e sue rappresentanze provinciali, rilascieranno nel più breve tempo possibile un certificato secondo i modelli *A* e *B* allegati.

Nei casi in cui l'interessato non abbia accettato il giudizio del collegio medico di primo grado, questo, dopo aver compilata la prima parte del modello *A* lo trasmetterà alla commissione sanitaria di appello, che curerà di completarlo, trasmettendolo direttamente al richiedente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

MOD. *A*.

COLLEGIO MEDICO DI I° GRADO DI . . . . . .

Ai fini della protezione ed assistenza che l'Opera Nazionale e le sue rappresentanze provinciali debbono, in forza della legge 28 marzo 1917, n. 4817, prestare ai *soli invalidi di guerra*, si certifica che il (1) . . . . . .

. . . . . .

in seguito a visita collegiale subita in data . . . . . è stato riconosciuto affetto da esiti di (2) . . . . . riportata in combattimento il . . . . . e proposto per la . . . categoria di pensione

La lesione risulta dipendente dal servizio, come da (3) . . . . . .

. . . . . .

L'interessato . . . . . ha accettato il giudizio del collegio medico.

A . . . . . li . . . . . 191

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO MEDICO

Bollo

(1) Grado, cognome, nome e generalità del militare.
(2) Ferita o lesione, specificando la diagnosi.
(3) Processo verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 12 decreto luogotenenziale 1274 del 1918.

COMMISSIONE SANITARIA DI APPELLO

presso l'Ufficio provinciale di . . . . . .

---

Questa commissione, presa in esame la pratica riflettente il militare . . . . . .

il quale non ha accettato il giudizio espresso dal collegio medico (1) . . . . . .

ha ritenuto di (2) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 191

IL PRESIDENTE

---

(1) E dopo aver visitato l'interessato.

(2) Confermare il giudizio soprasegnato, ovvero di proporlo per l'assegnazione di altra categoria di pensione.

. . . . . (1)

Ai fini della protezione ed assistenza che l'Opera Nazionale e le sue rappresentanze provinciali debbono, in forza della legge 25 marzo 1917, n. 4817, prestare ai *soli invalidi di guerra*, si certifica che il (2) . . . riportò in data . . . . . in combattimento (3) . . . . . .

. . . . . .

Tali lesioni sono state legalmente riconosciute dipendenti dal servizio con (4) . . .

. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 191

Il (5) . . . . . .

(1) Comando del deposito o direzione dell'ospedale.

(2) Grado, cognome, nome e generalità del militare.

(3) Indicare il genere di ferite o lesioni.

(4) Regolare processo verbale, ovvero dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto luogotenenziale 1274 del 1918.

(5) Il comandante del deposito o il direttore dell'ospedale.

N. 498. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Iscrizioni degli ufficiali di artiglieria e del genio nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche.** — (Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1919.

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero e quello dell'Istruzione sulla convenienza di adottare particolari disposizioni per meglio disciplinare l'ammissione degli ufficiali di artiglieria e del genio alle scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche, in vista delle speciali circostanze del momento, che consigliano di utilizzare tutte le energie atte a far rifiorire la vita industriale della Nazione, si pubblicano, per conoscenza degli interessati, le seguenti norme che avranno applicazione col nuovo anno accademico.

1) *per la laurea in ingegneria civile*:

*a*) gli ufficiali del genio, che hanno compiuto regolarmente i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio e superati gli esami relativi, possono essere ammessi, entro gli anni accademici 1919-1920 e 1920-1921, all'esame di diploma per il conseguimento della laurea d'ingegnere civile, qualora superino previamente gli esami di *costruzioni idrauliche, strade ferrate, geologia applicata, economia ed estimo rurale, materie giuridiche,* senza obbligo di frequentare i relativi corsi;

*b*) gli ufficiali di artiglieria, che si trovino nelle condizioni medesime, possono essere iscritti, entro il predetto periodo 1919-1921, al terzo anno delle scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche, con l'obbligo di frequentare i corsi *d'idraulica, costruzioni stradali, strade ferrate, architettura tecnica,* di compiere le relative esercitazioni e superare gli esami, dovendo inoltre superare, senza obbligo di frequenza, gli esami di *geologia applicata, economia ed estimo rurale, materie giuridiche;*

2) *per la laurea in ingegneria industriale*:

Gli ufficiali di artiglieria e del genio che hanno compiuto i corsi regolari di studi nell'accademia militare e nella scuola di applicazione di artiglieria e genio e superati gli esami relativi, possono essere iscritti, entro il suddetto periodo 1919-1921, all'ultimo corso delle scuole di applicazione e politecniche per il diploma di laurea industriale, salvo a sostenere gli esami che verranno indicati dal Consiglio della scuola.

Le norme suddette di *carattere temporaneo*, valevoli cioè per gli anni 1919-1920 e 1920-1921, hanno tratto unicamente per quegli ufficiali che abbiano seguito *prima della guerra l'integrale svolgimento dei programmi normali delle materie scientifiche sia nell'Accademia sia nella Scuola di applicazione di artiglieria e genio.*

Per gli allievi entrati all'Accademia militare negli anni scolastici successivi a quello che ebbe inizio nel novembre 1910, e che hanno frequentato solo in parte la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, oppure hanno seguito corsi accelerati con programmi ridotti, resta fermo il principio che i Consigli delle scuole dovranno determinare, caso per caso, la durata delle iscrizioni e gli esami da superare.

Per dar modo alle Scuole di applicazione per gli ingegneri e politecniche di vagliare i titoli dei richiedenti in relazione alle disposizioni che dal Ministero della Istruzione saranno emanate in proposito alle autorità accademiche dipendenti, i Comandi della Accademia militare e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio sono autorizzati a rilasciare, dietro richiesta degli interessati, il certificato degli studi compiuti. In tale certificato dovranno essere indicati i voti riportati nelle singole materie in ciascun anno di corso e la data di ammissione alla Accademia militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 499. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 24 settembre 1919.

Con riferimento alle precedenti circolari n. 589 del 1915 e n. 785 del 1917 relative all'offerta fatta dall'agenzia italiana pneumatici Michelin di Milano e dovendosi procedere all'erogazione della somma di L. 100.000 destinata in premio agli automobilisti che hanno ottenuto ricompense al valore, questo Ministero invita tutti i depositi dei corpi a trasmettere nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre il 31 ottobre p.v. un elenco dei militari della detta specialità e che appartenendo od avendo appartenuto ai depositi stessi risultino decorati al valore.

I suddetti depositi sono, inoltre invitati a portare la presente circolare all'ordine del giorno per conoscenza degli interessati tuttora presenti alle armi, alle proprie dipendenze.

I depositi, infine, ripeteranno l'invito loro rivolto ai corpi mobilitati che rispettivamente amministrano, con preghiera di portare anch'essi a conoscenza degli interessati la presente circolare e di compilare un elenco da trasmettersi al relativo deposito.

Tali elenchi saranno inviati anche se negativi e dovranno contenere i dati seguenti; grado — casato — nome —distretto — reparto — specie della ricompensa — *bollettino ufficiale* nel quale fu pubblicata la ricompensa, la quale ultima indicazione dovrà essere rappresentata da tre numeri (anno, dispensa, e pagina).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 500. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolino degli ufficiali ed elenco delle variazioni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 settembre 1919.

Pochi comandi, direzioni e uffici si sono attenuti alle disposizioni contenute nella circolare n. 133 del *giornale militare* 1919 circa l'invio dei ruolini nominativi e degli elenchi delle variazioni degli ufficiali ed impiegati di cui all'allegato *B* del regolamento pel servizio territoriale

Molti ruolini, ad esempio, sono stati ancora inviati alla « sezione ruolini » del corpo di Stato Maggiore (soppressa con la circolare suddetta); nello stesso ruolino sono stati inoltre compresi nomi di ufficiali appartenenti ad armi, corpi, specialità e categorie diverse, ciò che provoca confusione e perdita di tempo negli uffici competenti di questo Ministero, che sono separati per armi e categorie.

Per evitare tali inconvenienti e ottenere che i dati contenuti nei ruolini stessi giungano effettivamente agli uffici che ne hanno bisogno, la circolare n. 133 viene *abrogata* e sostituita dalla seguente *alla quale tutti i comandi, uffici e direzioni devono attenersi scrupolosamente*:

Tutti i comandi, uffici, direzioni ecc., qualunque sia la loro dislocazione in territorio nazionale, nelle colonie o all'estero, devono effettuare la espedizione dei ruolini nominativi e degli elenchi variazioni degli ufficiali ed impiegati di cui all'allegato B. al « Regolamento pel servizio territoriale », alle date ivi stabilite e colle seguenti variazioni al n. 2 dell'allegato medesimo.

Dovranno pervenire.

*a*) *al Ministero della guerra* (gabinetto del ministro) ed *al comando del corpo di S. M.*: dai comandi, corpi, direzioni ed uffici che hanno in forza ufficiali generali in S. A. P. od in congedo, in qualsiasi posizione;

*b*) *al Ministero della guerra* (divisione S. M.) *ed al comando del corpo di S. M.*: da tutti i comandi, direzioni ed uffici aventi ufficiali di S. M. o in servizio di S. M.;

*c*) *al Ministero della guerra* (direzione generale personale ufficiali - ufficio movimento ufficiali): da tutti i comandi di armata, di corpo d'armata, di zona, di divisione, di settore, di brigata, scuole e collegi militari, reggimenti, distretti, direzioni,

istituti di correzione ed uffici per gli ufficiali dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, corpo aeronautico, personale permanente dei distretti, ufficiali delle fortezze, corpo invalidi e veterani, corpo amministrativo, veterinario, fino al grado di colonnello incluso;

*d) al Ministero della guerra* (direzione generale personale ufficiali - sezione autonoma CC. RR. e giustizia militare): da tutti i comandi ed uffici aventi ufficiali dei CC. RR. e della giustizia militare;

*e) al Ministero della guerra* (direzione generale di sanità militare): da tutti i comandi direzioni ed uffici sanitari e dalla scuola di sanità militare;

*f) al Ministero della guerra* (direzione generale affari civili e affari generali): da tutti i comandi, direzioni ed uffici che abbiano personale civile;

*g) a tutti i comandi, direzioni, corpi ed uffici*: da tutti gli enti che ne dipendono disciplinarmente o tecnicamente per tutti gli ufficiali di qualunque grado.

*h) a tutti gli ispettorati*: dai comandi, direzioni ed uffici che abbiano relazioni tecniche con gli ispettorati stessi, per gli ufficiali di qualsiasi grado.

I comandi di divisione territoriale comprenderanno nei propri ruolini ed elenchi di variazioni anche gli ufficiali appartenenti ad enti che stanziano nel territorio di loro giurisdizione che non sono menzionati nelle tabelle organiche.

I comandi, e direzioni ed uffici che sono composti di ufficiali, i cui ruolini debbono essere inviati a direzioni generali diverse, devono compilare ruolini separati, in ciascuno dei quali comprenderanno gli ufficiali od impegati che riguardano la competente direzione generale; per la direzione generale personale ufficiali saranno separati i ruolini destinati all'ufficio movimento ufficiali da quelli destinati alla sezione RR. CC. e giustizia militare.

In ciascun ruolino dovranno essere compresi in fogli separati gli ufficiali appartenenti a categoria diversa (S. A. P., P. A., congedo provvisorio, complemento, M. T., riserva) ed arma corpo e specialità diversa (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, .....).

I ruolini devono contenere: gli ufficiali di qualunque grado in S. A. P. in qualsiasi posizione si trovino (specificandola);

gli ufficiali generali, superiori ed inferiori in servizio richiamati dal congedo;

gli ufficiali generali e superiori non in servizio, indicando per essi il domicilio abituale;

gli impiegati civili.

Il Ministero della guerra provvederà direttamente per gli elenchi del proprio personale residente in Roma.

Poichè i ruolini semestrali che devono pervenire nei primi sei giorni di luglio e le successive variazioni o nono sono pervenute o sono pervenute incomplete e quindi inservibili, i ruolini semestrali *verranno per quest'anno nuovamente inviati al completo nei primi sei giorni del prossimo mese di ottobre.*

*Il Ministro* ALBRICCI.

N. 501. — SERVIZIO SANITARIO. — **Documenti occorrenti per le polizze d'assicurazione istituiti con decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.** — (Direzione generale sanità militare). — 24 settembre 1919.

A complemento della circolare 356 del *giornale militare* c. a., questo Ministero dispone che i vari comandi e direzioni militari competenti rilascino copia degli atti di morte in loro possesso, ove ne siano richiesti sia direttamente dalle famiglie dei defunti sia per il tramite di enti, per concessione, o liquidazione di polizze di assicurazione.

La copia dell'atto di morte dovrà determinare sempre con la seguente formula:

«La presente copia viene rilasciata ai fini dei provvedimenti istitutivi delle polizze di assicurazione».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 502. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione ai collegi militari per l'anno scolastico 1919-1920.** — (Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1919.

In esecuzione delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 2 del D. L. n. 1106 del 28 luglio 1918, il limite minimo di età per l'ammissione al 1° corso d'istituto tecnico o al 1° corso di liceo viene fissato ad anni 13 ed il limite massimo ad anni 16.

Tali limiti non debbono essere oltrepassati al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione e saranno aumentati di un anno per l'ammissione al 2° corso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 503. — SCUOLE MILITARI. **Chiusura della scuola allievi ufficiali di complemento di Caserta.** — (Divisione stato maggiore). 24 settembre 1919.

La scuola per il reclutamento degli ufficiali di complemento, istituita a Caserta, durante la guerra, col 20 settembre corrente, è definitivamente chiusa.

Le richieste dei vari enti relative a pendenze in corso con la detta scuola debbono essere rivolte, dall'anzidetta data, all'ufficio stralcio presso la scuola militare di Modena.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 504. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio.** — (Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1919.

E' intendimento di questo Ministero di riaprire nel prossimo autunno le « scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio », le quali, per gli anni scolastici 1919-1920 e 1920-1921, dovranno funzionare come scuole d'integrazione per gli ufficiali in S. A. P. che o non abbiano compiuto in passato la scuola di applicazione o comunque siano stati reclutati con modi speditivi durante la guerra.

Per la riapertura della scuola di applicazione di cavalleria verranno date ulteriori disposizioni.

Pertanto - mentre si preavvisa che, a suo tempo, si provvederà alle nomine regolari degli ufficiali insegnanti presso le varie scuole militari, mediante apposito concorso per titoli e per esami, il quale, ad ogni modo, avrà luogo non prima del 1921, ed al quale potranno concorrere tutti indistintamente - gli ufficiali del R. esercito che soddisferanno alle condizioni che saranno stabilite a tempo opportuno - con la presente circolare, si indice, per gli ufficiali in S. A. P., un concorso per titoli alla nomina ad insegnanti (titolati ed aggiunti) e ad istruttori per la scuola di applicazione (integrazione) di fanteria e di artiglieria-genio per i detti anni scolastici 1919-1920 e 1920-1921.

**Modalità per il concorso alle cariche di insegnante (titolare ed aggiunto) e di istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria, di artiglieria e genio, per gli anni scolastici: 1919-1920 e 1920-1921.**

1. — Ogni aspirante dovrà inoltrare regolare domanda (carta da bollo di L. 2), per via gerarchica, al Ministero della guerra (divisione stato maggiore - sezione I). In essa dovrà essere specificato:

*a*) a quale degli istituti il concorrente gradisce essere assegnato;

*b*) la materia o le materie, al cui insegnamento aspira, adducendo all'uopo i titoli di studio posseduti ed unendo copia delle pubblicazioni o lavori eventualmente fatti.

2. — A corredo di tale domanda le autorità gerarchiche trasmetteranno:

*a*) un dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato dall'ufficiale alle truppe (eventualmente ai comandi di grandi unità) durante la guerra;

*b*) i rapporti informativi compilati dalle varie autorità, alla cui dipendenza l'ufficiale è stato durante la guerra;

*c*) un giudizio esplicito sull'attitudine e capacità dell'ufficiale all'insegnamento della o delle materie prescelte.

A parità di condizioni fra i concorrenti all'insegnamento di ciascuna materia, avrà valore preminente il dettagliato rapporto informativo di cui alla lettera *a*).

3. — Le domande dovranno pervenire a questo Ministero (divisione stato maggiore - Sezione I) **improrogabilmente** non oltre il 15 ottobre p. v.

4. — Una speciale commissione, che verrà a suo tempo nominata da questo Ministero, prenderà in esame le domande ed i titoli dei concorrenti, li classificherà e segnalerà a questo Ministero stesso, gli ufficiali prescelti come insegnanti (titolari e aggiunti) e come istruttori, i cui nomi verranno pubblicati nel bollettino ufficiale.

5. — Per norma degli interessati si avverte che le materie per le quali è indetto il concorso per le dette scuole di applicazione (integrazione), sono quelle di cui al «Regolamento organico per le scuole militari» (26-11-1899). Sarà compito degli ufficiali insegnanti, nello svolgimento dei rispettivi programmi, apportarvi quelle variazioni che sono consigliate dall'esperienza della recente guerra.

6. — Possono aspirare:

*a*) alla nomina ad *insegnante titolare* gli ufficiali di qualunque arma o corpo che rivestano i gradi di ufficiale superiore; a quella di *insegnante aggiunto* gli ufficiali che rivestano il grado di maggiore o capitano.

*b*) alla carica di *direttore delle istruzioni pratiche presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio* gli ufficiali di artiglieria o del genio che abbiano il grado di tenente colonnello o maggiore;

*c*) alla carica di *istruttore* gli ufficiali di arma combattente, che abbiano il grado di maggiore o capitano.

**Per norma degli interessati si avverte che non sarà tenuto nessun conto delle domande che vennero finora inoltrate per ottenere la destinazione agli istituti suddetti (scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio) in qualità di insegnante titolare od aggiunto e di istruttore, prima della data di pubblicazione della presente circolare.**

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. **505**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del pacco vestiario o suo corrispettivo in danaro ai militari congedati o congedandi.** — (Direzione servizi logistici ed amministrativi). — 25 settembre 1919.

Al n. 6 della circolare 30 del *giornale militare* c. a. veniva stabilita la data del 31 luglio 1919 come termine oltre il quale non dovessero più essere prese in considerazione le domande per l'assegnazione dei pacchi vestiario per gli aventine diritto, congedati od inviati in licenza illimitata entro il 31 dicembre 1918. Considerato che la distribuzione materiale dei pacchi vestiario ha subìto un sensibile ritardo per la tardata loro preparazione, il Ministero determina che tale termine venga protratto al 31 dicembre del c. a. Del pari verrà protratto al 31 dicembre c. a. il termine di tempo per coloro pei quali, congedati od inviati in licenza illimitata entro il c. a., venisse a scadere,

prima del 31 dicembre predetto, il termine di sei mesi di tempo concessi con la circolare suindicata per far valere tale diritto.

Con la circostanza si previene, che non potendosi oltre un certo termine continuare nel servizio di preparazione dei pacchi stessi, detto servizio avrà termine col 31 dicembre del c. a. e quindi tutte le concessioni agli aventine diritto, oltre tale data, verranno eseguite distribuendo il corrispettivo di L. 80 in denaro, giusta circolare 417 del *giornale militare* c. a.

Rimane inteso, ad ogni modo, che i centri incaricati della distribuzione utilizzeranno anche oltre il 31 dicembre le rimanenze dei pacchi che avessero disponibili.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 506. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme circa l'aumento di stipendio in annue L. 1200 al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e a quello di ruolo civile delle amministrazioni militari, stabilito col decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 settembre 1919.

Il Ministero del tesoro ha avvertito quanto appresso:

L'aumento di stipendio concesso agli impiegati dello Stato dal decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973 (1) facendo parte integrale dello stipendio ed essendo cedibile ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 1908, n. 335 (2), deve essere calcolato nelle riduzioni delle quote di cessione in dipendenza dei collocamenti in aspettativa per infermità dei cedenti, conglobando a tal uopo alla parte dello stipendio base, la corrispondente parte dello aumento predetto.

Per lo stesso motivo, le quote ridotte di cessione da versare al fondo di garanzia, in dipendenza dei riscatti di cessione di stipendio già effettuati a causa dei collocamenti in aspettativa dei cedenti, devono essere proporzionalmente elevate in corrispondenza dell'aumento di stipendio e quindi dell'assegno di aspettativa concesso dal succitato decreto luogotenenziale 19 giugno 1919.

Le disposizioni contenute nel titolo I della legge 30 giugno 1908, n. 335 concernenti la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi non sono applicabili all'aumento di cui sopra, considerato che esso, per il disposto dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, deve essere corrisposto nella misura di L. 85 mensili al netto di ritenute erariali, *nonchè di ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) Circolare 343-1919. — (2) Circolare 283-1908.

N. 507. — TRASPORTI. — **Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale personale civili e affari generali). — 25 settembre 1919.

A datare dal 1 ottobre p. v. e fino a nuova disposizione, il prezzo unitario di cessione dei libretti di viaggio in tela per le famiglie degli ufficiali, impiegati e sottufficiali viene stabilito in L. 3.

Giova ricordare che alle richieste relative a tali libretti, da indirizzarsi a questo Ministero (direzione generale servizi logistici ed amministrativi - divisione trasporti e servizio postale telegrafico), va unito, in duplice esemplare, l'elenco nominativo dei componenti le famiglie cui i libretti stessi si riferiscono, completato con la dichiarazione di cui al paragrafo 2 della disposizione n. 13 del fascicolo 18 della raccolta, quando le famiglie siano composte esclusivamente di collaterali o ascendenti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 508. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1699, che istituisce un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi. — Norme. Disposizioni transitorie.** — (Ufficio automobilistico). — 4 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 228, del 25 settembre 1919).

Art. 1. — E' autorizzata l'istituzione di un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi.

A tale conto corrente saranno versate a carico del bilancio della guerra le somme rappresentanti l'importo di materiali occorrenti per l'amministrazione militare, e saranno versate inoltre quelle corrispondenti all'importo di materiali da cedersi ad altre amministrazioni statali, ad enti pubblici e privati e gli eventuali proventi o ricuperi di qualsiasi natura inerenti alla gestione.

A carico di esso conto corrente sarà provveduto alle spese per l'acquisto, la conservazione, il trasporto dei materiali di cui trattasi ed a qualunque altra spesa inerente alla gestione.

Art. 2. — Con apposite norme sarà provveduto dal Ministero della guerra d'intesa con quello del tesoro alla esecuzione del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale* del Regno.

**Norme per le operazioni da farsi in uno speciale conto corrente (gestione automobili, benzina, petroli, olii grassi) fra il Ministero del tesoro (Tesoreria centrale) e quello della guerra (Ufficio automibilistico).**

Il conto corrente speciale per la gestione « automobili, benzina, petroli, ed olii grassi » di cui al R. decreto 4 settembre 1919 n. 1699 è regolato dalle seguenti norme concordate da questo Ministero con quello del tesoro:

§ 1. — Le operazioni sul detto conto corrente avranno inizio dal 26 settembre 1919.

Ad esso affluiscono a mezzo di mandati diretti commutabili in quietanza d'entrata nel conto corrente, ovvero mediante versamenti in contante e rimesse di enti pubblici e privati e di enti esteri, gli importi dei materiali prelevati sia da enti dipendenti dall'amministrazione militare, sia da altre amministrazioni statali, da enti pubblici e privati e da enti esteri, i ricuperi di spese e qualsiasi altro provento inerente alla gestione.

Su di esso saranno effettuati prelevamenti per pagamenti da effettuare a favore di amministrazioni pubbliche o private che avranno fornito materiali, per spese di magazzino, di trasporti e per qualunque altra inerente alla gestione.

§ 2. — Graveranno sul bilancio della guerra capitoli ordinari per le normali esigenze e capitoli straordinari per le spese da considerarsi come conseguenza della guerra), i pagamenti dell'importo dei materiali prelevati pei bisogni dell'amministrazione militare, da effettuarsi mediante emissione di mandati da convertirsi in quietanza di entrata sul conto corrente speciale o con versamenti a mezzo di vaglia del tesoro da parte delle amministrazioni dipendenti.

§ 3. — Le cessioni di materiali alle varie amministrazioni statali, non esclusa quella militare, ad enti pubblici e privati saranno fatte previo introito del relativo ammontare.

Per gli enti dipendenti dall'amministrazione militare l'ufficio automobilistico potrà, nei casi d'urgenza autorizzare la cessione prima che abbia luogo il servamento.

§ 4. — I pagamenti a carico del conto corrente saranno predisposti dall'ufficio automobilistico con ordinativi di cui al mod. n. 1.

Essi conterranno l'indicazione del cognome, nome e qualità del creditore o di chi per esso fosse lagalmente autorizzato a dar quietanza, l'ammontare del pagamento

e, qualora si tratti di pagamento nell'interno del Regno, la sezione di R. tesoreria provinciale su cui i pagamenti debbono essere effettuati.

§ 5. — Il mod. n. 1 è diviso in tre parti.

La parte prima rimarrà presso l'ufficio automobilistico che ha predisposto il pagamento.

La parte seconda e terza saranno trasmesse alla direzione generale del tesoro.

La parte seconda costituisce l'ordinativo di pagamento sul quale il percipiente dovrà apporre la firma per quietanza.

La parte terza da riempirsi dall'ufficio automobilistico, meno la data, è destinata a servire a suo tempo alla tesoreria centrale del Regno per dare partecipazione al Ministero della guerra (ufficio automobilistico) dell'avvenuto pagamento dell'ordinativo.

Il capo ragioniere del Ministero della guerra apporrà il visto sulle parti Iª e IIª che restituirà all'ufficio automobilistico per l'ulteriore corso dell'ordinativo di pagamento.

§ 6. — L'invio delle parti IIª e IIIª del mod. 1 alla direzione generale del tesoro sarà fatto con il mod. n. 2 da riempirsi, meno la data per le parti *b*) e *c*) dall'ufficio automobilistico.

La direzione generale del tesoro invierà in segno di ricevuta dell'elenco mod. 2 e degli ordinativi parte IIª e IIIª lo scontrino posto in calce alla parte A del mod. 2.

La parte B è destinata alla trasmissione degli ordinativi alla tesoreria centrale da parte della direzione generale del tesoro.

La parte C costituisce un documento da servire a suo tempo al tesoriere centrale pel discarico nei suoi conti.

§ 7. — Per quanto riguarda i versamenti al conto corrente, l'ufficio automobilistico si varrà del mod. 3.

La contromatrice (parte A) resterà presso l'ufficio automobilistico.

Le parti B e C saranno trasmesse alla tesoreria centrale per il tramite della direzione generale del tesoro.

La parte B costituisce l'ordinativo di versamento da vistarsi dal direttore generale del tesoro.

La parte C dovrà servire alla tesoreria centrale per partecipare a suo tempo al Ministero della guerra (ufficio automobilistico) l'avvenuto versamento.

Il capo ragioniere del Ministero della guerra apporrà il visto sulle parti A e B che restituirà all'ufficio automobilistico per l'ulteriore corso dell'ordinativo di versamento.

§ 8. — I versamenti da farsi presso le sezioni di R. tesoreria provinciale saranno effettuati con la consueta fattura mod. 125 T indicandovi che il versamento viene fatto per ottenere vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale commutabile in quietanza di entrata sul conto corrente esistente tra il Ministero del tesoro e quello della guerra (ufficio automobilistico) per la gestione automobili, benzina, petrolio ed olii grassi.

I vaglia del tesoro saranno trasmessi al Ministero della guerra (ufficio automobilistico), il quale li rimetterà alla tesoreria centrale accompagnandoli con ordine di versamento mod. n. 3

Sull'ordine di versamento sarà fatto cenno degli estremi dei vaglia del tesoro.

§ 9. — Insieme all'ordine di versamento mod. 3 saranno trasmessi, se del caso, i mandati commutabili in quietanza di entrata sul conto corrente, i fondi in contanti ed i titoli di credito che comunque venissero rimessi all'ufficio automobilistico in pagamento di materiali ceduti.

Dei titoli o dei fondi inviati si farà menzione sull'ordinativo.

§ 10. — Tanto per gli introiti provenienti dall'estero che per i pagamenti da farsi all'estero sarà provveduto con le consuete norme d'intesa col Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro - divisione contabile del portafoglio).

Gli chèque ed in generale le somme realizzate all'estero per conto del Ministero della guerra saranno versate od accreditate al tesoro — portafoglio dello Stato — il quale provvederà al versamento al conto corrente dell'equivalente importo in lire italiane.

§ 11. — I documenti giustificativi sia dell'entrata che della spesa saranno conservati presso l'ufficio automobilistico.

§ 12. — Della gestione sarà per ogni esercizio finanziario reso un conto amministrativo a S. E. il Ministro della guerra da parte dell'ufficio automobilistico

Il conto amministrativo sarà vistato dal capo ragioniere del Ministero della guerra.

§ 13. — Le disposizioni per gli acquisti e le cessioni e per il carico e lo scarico dei materiali saranno date dall'ufficio automobilistico agli enti dipendenti.

§ 14. — L'ufficio automobilistico rimetterà mensilmente al Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro - divisione 5ª) una situazione del conto corrente alla data dell'ultimo del mese cui si riferisce.

Tale situazione, da vistarsi dal capo ragioniere del Ministero della guerra, riporterà le rimanenze alla chiusura del mese precedente e indicherà gli ordinativi di pagamento e di versamento emessi nel mese.

Il Ministro del tesoro restituirà la situazione col suo benestare per la concordanza anche coi conti del tesoriere centrale per quanto riguarda i pagamenti e gli introiti effettuati.

§ 15. — Dopo il 20 giugno di ogni anno sarà sospesa l'emissione di nuovi ordinativi sia di pagamento che di versamento.

Il tesoriere centrale restituirà al Ministero della guerra (ufficio automobilistico) gli ordinativi sia di pagamento che di versamento che non hanno avuto esito entro il 30 giugno.

Essi ordinativi saranno annullati e riprodotti sul nuovo esercizio finanziario; ciò che permetterà di chiudere la gestione del conto corrente alla fine dell'esercizio finanziario scaduto operando il trasporto al nuovo esercizio della somma rimasta a credito dell'amministrazione militare.

La chiusura della gestione dell'esercizio finanziario scaduto sarà fatta dopo la parificazione dei conti in relazione a quanto è prescritto al § 14.

§ 16. — La ragioneria del Ministero della guerra terrà nota degli ordinativi sia di pagamento che di versamento emessi e delle comunicazioni che farà il tesoro in relazione a quanto è prescritto al § 14.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Dal 1° ottobre 1919 qualsiasi prelevamento di benzina, di petrolio, di lubrificanti e di carburo fatto dai corpi ed enti militari vari del R. esercito dovrà essere effettuato a pagamento immediato.

Nel caso che qualche ente o corpo non disponesse dei fondi all'uopo necessari, potrà egualmente effettuare il prelevamento dei detti materiali, ma ne dovrà improrogabilmente eseguire il pagamento non oltre il 31 del suddetto mese.

Le cessioni dai depositi militari a qualunque titoli ed a qualsiasi ente di materie di consumo automobilistiche e di relativi imballaggi di proprietà dell'amministrazione militare dovranno essere fatte ai seguenti prezzi:

| | | |
|---|---|---|
| Benzina pesante tipo autocarri nuda a . . | L. 1,80 | al chilogramma netto. |
| Benzina leggera tipo aviazione (da cedersi nei soli casi in cui non sia impiegabile la benzina pesante) . . . . . | » 2,50 | » » » |
| Petrolio . . . . . | » 0,92 | » » » |
| Olio denso . . . . . | » 2,35 | Al chilogramma (peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio). |
| » extradenso. . . . . | » 2,30 | |
| » semidenso . . . . . | 2,10 | |
| » fluido . . . . . | » 1,95 | |
| Grasso consistente . . . . . | » 2,30 | al chilogramma. |
| Carburo di calcio . . . . . | » 1,10 | » » (peso netto ed imballaggio gratis). |
| Bidoni cilindrici da litri 17 a 18 . . . . . | » 8,— | l'uno. |
| » » » » 35 . . . . . | » 12,— | » |
| Cassette di legno con due latte . . . . . | » 11,— | l'una. |
| Latta isolata . . . . . | » 3,25 | » |
| Cassetta di legno isolata . . . . . | » 4,50 | » |
| Fusti in ferro per benzina . . . . . | » 2,50 | al chilogramma. |

A seconda del mercato i prezzi suddetti potranno subire delle varianti da comunicarsi con successive circolari.

Per gli enti non militari che impiegano autoveicoli militari l'addebito sarà in ragione delle sottoindicate somme per ogni mese:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | 2.600,— | per l'uso | di un | autocarro | su | pneumatici. |
| » | 2.300,— | » | » | » | » | gomme piene |
| » | 2.800,— | » | » | una | | autovettura. |
| » | 1.200,— | » | » | » | | motocarrozzetta. |
| » | 900,— | » | » | un | | motociclo. |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISI

## Concorso per titoli indetto dal Ministero delle Colonie a 20 posti di segretariato nell'amministrazione coloniale.

Art. 1. — E' aperto il concorso per titoli a 20 posti di *segretario* nella amministrazione coloniale, così ripartiti nelle varie classi:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | di 1ª | classe | con lo | stipendio | annuo di | L. 4325 |
| 5 | di 2ª | » | » | » | » | » 3750 |
| 4 | di 3ª | » | » | » | » | » 3175 |
| 6 | di 4ª | » | » | » | » | » 2600 |

Art. 2. — Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 ottobre 1919, presentare domanda in carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di proprio pugno, alla direzione generale del personale del Ministero delle colonie, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni pel tramite della prefettura.

Art. 3. — Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

*a*) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

*b*) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

*c*) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto). Per coloro che trovinsi in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dalle autorità militari da cui dipende il reparto;

*d*) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

*e*) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f*) certificato medico (legalizzato dal sindaco o dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione *sana e robusta che permette di affrontare qualunque clima e disimpegnare convenientemente il servizio in colonia*. La amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario da essa delegato;

*g*) *diploma originale* di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, conseguito in una università o istituto superiore del Regno. Per coloro che a qualun-

que titolo prestino servizio presso l'amministrazione delle colonie è ammessa anche la laurea in lettere. Sulla equipollenza dei titoli decide insindacabilmente il Ministro, udito il parere del comitato superiore amministrativo presso l'amministrazione centrale delle colonie;

*h*) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e di laurea presso l'università od istituto superiore;

*i*) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'articolo 5 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f* ed *i* dovranno essere stesi su carta da bollo da lire una e quelli di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *f*, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e*.

Art. 4. — Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi del precedente articolo.

Art. 5. — Saranno valutati nel concorso, oltre il titolo accademico richiesto:

1° il risultato degli esami sostenuti nel corso di studio per la laurea o per i diplomi;

2° il risultato di altri concorsi in Amministrazioni pubbliche;

3° il risultato dei servizi a qualunque titolo prestato presso pubbliche Amministrazioni e specialmente nelle Colonie;

4° il diploma conseguito nell'Istituto orientale di Napoli;

5 ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti gli orfani, gli invalidi di guerra, purchè abili al servizio in Colonia, e in genere coloro che abbiano partecipato alla guerra, tenendo conto dei servizi prestati e delle ricompense conseguite.

Art. 6. — L'esame dei titoli sarà fatto da una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di altri quattro membri scelti dal Ministro fra professori di università o studiosi di materie economiche o giuridiche, magistrati, funzionari superiori del Ministero delle colonie.

Un funzionario amministrativo del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 7. — I concorrenti, che in base all'esame dei titoli siano giudicati degni, saranno chiamati dalla commissione giudicatrice ad un colloquio di coltura generale economica e giuridica; e coloro che abbiano presentato come titolo la conoscenza delle lingue, ad una breve prova orale su quelle che hanno dichiarato di conoscere. Per tale prova, alla commisione di cui all'articolo 6, sono aggregati uno o più esaminatori, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 8. — In base all'esame dei titoli ed alle prove di cui all'articolo precedente, la commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori del concorso, i quali, saranno nominati nella classe o nel posto, cui verranno assegnati, con gli emolumenti relativi e col titolo di *segretari in prova*. I vincitori del concorso, che già appartengono ai ruoli organici della pubblica amministrazione, saranno però nominati senz'altro *segretari* nella classe o nel posto che ad essi è assegnato.

I *segretari in prova* conseguiranno la nomina definitiva a segretari, dopo sei mesi di servizio effettivo, ed in seguito al risultato di un esame pratico di idoneità da sostenersi secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale. Non conseguendo la idoneità nel predetto esame, essi saranno subito dispensati dal servizio, senza diritto ad alcuna indennità, all'infuori delle spese effettive del viaggio.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno inviati a prestar servizio in colonia e non potranno esser destinati al Ministero, se non dopo un biennio dall'assunzione in servizio. Ad essi, durante il servizio in colonia, spetterà il trattamento economico di cui al R. decreto 5 giugno 1913 n. 798, modificato dal decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 n. 1344, salvo quanto è disposto alla lettera *b*) del comma seguente.

Per raggiungere la prima destinazione in colonia, i vincitori del concorso hanno diritto:

*a*) se già appartenenti ai ruoli organici della pubblica amministrazione, alle indennità di trasferimento liquidate secondo le norme comuni, alla indennità di equipaggiamento commisurata ad un decimo dello stipendio, con un minimo di lire 300 ed un massimo di lire 600 e ad altra speciale indennità di lire 300 per la divisa;

*b*) se di prima nomina, al rimborso delle spese effettive di viaggio e alla indennità di equipaggiamento.

## Concorso per titoli indetto dal Ministero delle Colonie ad 8 posti di ragioniere nell'amministrazione coloniale.

Art. 1. — E' aperto il concorso per titoli ad 8 posti di ragioniere nella amministrazione coloniale, così ripartiti nelle varie classi:

2 di 2ª classe con stipendio annuo di lire 3750;

3 di 3ª 3175;

3 di 4ª 2600.

Art. 2. — Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 ottobre 1919, presentare domanda in carta da bollo da lire 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, alla direzione generale del personale del Ministero delle colonie, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, pel tramite della prefettura.

Art. 3. — Alla domanda, i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

*a*) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni d'età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

*b*) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

*c*) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto). Per coloro che trovinsi in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

*d*) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

*e*) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f*) certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione *sana e robusta che permette di affrontare qualunque clima e disimpegnare convenientemente il servizio in colonia.* L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario da essa delegato;

*g*) diploma originale di ragioniere conseguito in un Istituto del Regno;

*h*) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e di diploma;

*i*) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'articolo 5 del presente decreto;

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f* ed *i* dovranno essere stesi su carta da bollo da lire 1.00 e quelli di cui alle lettere *b*. *c*. *d* ed *f*, dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, ed *e*.

Art. 4. — Saranno respinte le domande che perveranno al Ministero oltre il termine suindicato, o che non saranno regolarmente documentate ai sensi del precedente articolo.

Art. 5. Saranno valutati nel concorso, oltre il titolo accademico richiesto:

1° il risultato degli esami sostenuti nel corso di studio per il diploma;

2° il risultato di altri concorsi in Amministrazioni pubbliche;

3° il risultato dei servizi a qualunque titolo prestati presso pubbliche Amministrazioni e specialmente nelle Colonie;

4° il diploma conseguito nell'Istituto Orientale di Napoli;

5° ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre

A parità di merito, saranno preferiti gli orfani, gli invalidi di guerra, purchè abili al servizio in Colonia, e in genere coloro che abbiano partecipato alla guerra, tenendo conto dei servizi prestati e delle ricompense conseguite.

Art. 6. — L'esame dei titoli sarà fatto da una Commissione di cinque membri scelti dal Ministro fra professori di Istituti superiori, o studiosi di materie economiche e finanziarie, consiglieri o referendari della Corte dei Conti e funzionari superiori dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Un funzionario amministrativo del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 7. — I concorrenti che, in base all'esame dei titoli, siano giudicati degni, saranno chiamati dalla Commissione giudicatrice ad un colloquio di coltura generale economico-giuridica e finanziaria-contabile; e coloro che abbiano presentato come titolo la conoscenza delle lingue, ad una breve prova orale su quelle che hanno dichiarato di conoscere. Per tale prova, alla Commissione di cui all'art. 6, sono aggregati uno o più esaminatori, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 8. — In base all'esame dei titoli ed alle prove di cui all'articolo precedente, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori del concorso, i quali saranno nominati nella classe e nel posto cui verranno assegnati, con gli emolumenti relativi e col titolo di *ragioniere in prova*. I vincitori del concorso che già appartengano ai ruoli organici della pubblica Amministrazione, saranno però, nominati senz'altro ragionieri nella classe e nel posto che ad essi è assegnato.

I ragionieri in prova conseguiranno la nomina definitiva a ragionieri, dopo sei mesi di servizio effettivo ed in seguito al risultato di un esame pratico di idoneità da sostenersi secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale. Non conseguendo la idoneità nel predetto esame, essi saranno subito dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità, all'infuori delle spese effettive del viaggio.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio in Colonia e non potranno essere destinati al Ministero, se non dopo un biennio dall'assunzione in servizio. Ad essi, durante il servizio in Colonia, spetterà il trattamento economico di cui al Regio decreto 5 giugno 1913, n. 798 ,modificato dal decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344, salvo quanto è disposto alla lettera *b*) del comma seguente.

Per raggiungere la prima destinazione in Colonia, i vincitori del concorso hanno diritto:

*a*) se già appartenenti ai ruoli organici della pubblica Amministrazione, alle indennità di trasferimento liquidate secondo le norme comuni, alla indennità di equipaggiamento commisurata ad un decimo dello stipendio, con un minimo di lire 300 ed un massimo di lire 600 e ad altra speciale indennità di lire 300 per la divisa;

*b*) se di prima nomina, al rimborso delle spese effettive di viaggio e alla indennità di equipaggiamento.

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 56, anno 1919, circolare 486.

A pag. 604, dalla sezione 4ª del tribunale speciale territoriale di Roma alla sezione 2ª del tribunale speciale territoriale di Palermo (incluse) togliere la parola « speciale ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1919 — 3 Ottobre

N. 509 - 4 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1623, che aumenta di centocinquanta milioni di lire il capitolo 60-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, per rimborso al contabile del portafoglio . . . . . *Pag.* 631

» 510 - 24 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione degli ufficiali generali che cessano di appartenere a comandi soppressi e che passano a disposizione del Ministero . . . . . *Pag.* 632

» 511 - 2 ottobre 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata *Pag.* 632

» 512 - 2 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Partecipazione alle autorità militari del domicilio eletto dagli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria e in congedo provvisorio . . . . . *Pag.* 632

AVVISI . . . . . *Pag.* 633

CIRCOLARE N. 509. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1623, che aumenta di centocinquanta milioni di lire il cap. 60-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, per rimborso al contabile del portafoglio.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 221, del 16 settembre 1919).

Lo stanziamento del capitolo n. 60-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centocinquanta milioni (L. 150.000.000).

L'indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamento all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandato da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 510. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione degli ufficiali generali che cessano di appartenere a comandi soppressi e che passano a disposizione del Ministero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1919.

Gli ufficiali generali che cessano di appartenere a comandi per soppressione dei comandi stessi e che vengono posti per tempo indeterminato a disposizione del Ministero, se appartenevano a comandi mobilitati, ed erano quindi amministrati dall'ufficio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore, continueranno ad essere amministrati, finchè rimarranno nella detta posizione, dall'ufficio stesso.

Se non appartenevano a comandi mobilitati saranno invece amministrati dall'ufficio personali militari vari per tutto il tempo in cui rimarranno nella suindicata posizione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 511. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza per l'estero non affrancata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 ottobre 1919.

Numerose autorità militari del Regno spediscono la corrispondenza per l'estero non affrancata, costringendo gli uffici destinatari (RR. ambasciate, RR. Agenzie consolari, ecc.) ad una spesa non indifferente per le sopratasse postali corrispondenti al doppio della affrancatura ordinaria

Per eliminare tole inconveniente si rammenta che la corrispondenza diretta all'estero non gode di verun privilegio, a ciò ostando le convenzioni internazionali.

Fanno solo eccezione le corrispondenze ufficiali con la R. agenzia diplomatica italiana al Cairo, con i RR. consoli di Alessandria d'Egitto e di Porto Said e con la Repubblica di San Marino, che godono della esenzione delle tasse postali.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 512. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Partecipazione alle autorità militari del domicilio eletto dagli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria e in congedo provvisorio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 ottobre 1919.

Giacchè pochissimi ufficiali, collocati in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria e in congedo provvisorio, fanno le prescritte partecipazioni, circa il domicilio eletto, alle autorità militari competenti rendendo a queste ultime impossibili *le indispensabili comunicazioni al Ministero,* si riportano le disposizioni contenute nel fascicolo 9 della «raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito» (III. disposizioni varie n. 1 comma 8 e 9)alle quali tutti gli ufficiali e tutti i Comandi interessati dovranno tassativamente attenersi:

« 8. — Gli ufficiali che vengono collocati in aspettativa od in disponibilità o nelle po-
« sizioni di servizio ausiliario o di congedo provvisorio, devono dichiarare, prima della
« partenza, il domicilio che intendono di eleggere, al capo d'ufficio o comandante di
« corpo, e questi deve, a sua volta, informare il Ministero (gabinetto del ministro per
« i generali; direzione di sanità per gli ufficiali medici e farmacisti; direzione generale

« personale ufficiali per tutti gli altri ufficiali) come pure il consiglio di amministra-« zione incaricato di far corrispondere e conteggiare gli assegni agli ufficiali suddetti.

« 9. — Uguale dichiarazione del domicilio eletto deve pur fare l'ufficiale, all'auto-« rità militare del territorio in cui egli fissa la sua residenza e dalla quale direttamente « dipende.

« Alla quale autorità deve pure dare avviso di ogni cambiamento di domicilio che « gli occorresse di effettuare in seguito, finchè rimane in aspettativa o in disponibilità, « o nelle posizioni di servizio ausiliario o di congedo provvisorio ».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISI

## Concorso indetto dal Ministero dell'interno per l'ammissione di 70 consiglieri aggiunti in prova nella amministrazione provinciale.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1919, in dipendenza del decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1171, è stato aperto un concorso per il conferimento di 70 posti di consigliere aggiunto in prova nell'amministrazione provinciale dell'interno.

Gli aspiranti a detti posti debbono far pervenire la domanda all'ufficio di prefettura della provincia nella quale risiedono non oltre il 1 novembre 1919.

Alla domanda, scritta da concorrente in carta bollata da lire due, debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto di nascita in carta da bollo da lire una, vidimata dal presidente del tribunale, da cui risultiche l'aspirante ha compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 35 alla data de cennato decreto miniteriale;

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire una, vidimto dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni di Italia quando anche manchino della naturalità);

3. Certificato di buona condotta in carta da bollo da lire una, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, di data non anteriore al 1 agosto 1919 e legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto.

4. Certificato penale in carta bollata da lire quattro, in data non anteriore al 1 agosto 1919;

5. Certificato medico redatto in carta bollata da lire una, rilasciato da medico militare, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6. Diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una università dello Stato o diploma finale dell'istituto di scienze sociali di Firenze.

In luogo del diploma originale potrà essere presentata copia autentica del diploma stesso debitamente certificata a mezzo di notaio;

7. Certificato rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti riportati dall'aspirante nelle singole prove di esame;

8. Foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva. L'aspirante che presta ancora servizio militare dovrà presentare analoga dichiarazione del comandante del corpo cui appartiene.

Gli aspiranti che già si trovino a far parte di una delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti indicati a numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente che in caso di nomina egli accetta qualsiasi residenza, e si uniformerà alle norme che regoleranno la Cassa di Previdenza in sostituzione della legge attualmente in vigore sulle pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che vengono ora assunti in servizio.

Il candidato nella domanda dovrà inoltre dare indicazione esatta del suo recapito, segnalando in seguito tutte le successive variazioni.

Oltre i documenti sopra elencati, i concorrenti possono presentare tutti quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti di cultura e capacità dei quali siano in possesso.

A parità di titoli sarà data la precedenza ai decorati al valor militare e di marina, secondo l'ordine ed il grado di dette decorazioni, e subordinatamente a chi abbia prestato servizio militare quale combattente nella guerra libica o nazionale; ai decorati al valor civile; a quegli che abbiano prestato per maggior tempo esrvizio utile a pensione in altre categorie dell'amministrazione centrale o provinciale dell'interno o in altra amministrazione dello Stato.

A tal fine i candidati dovranno, a corredo della domanda di ammissione, unire i documenti comprovanti il titolo per la precedenza.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo della prefettura della provincia del loro domicilio o della loro residenza

Quelli prescelti, che si trovino sotto le armi, a cura del Ministero della guerra saranno collocati in congedo ed avviati agli uffici cui saranno rispettivamente assegnati.

Il Ministero si riserva di far controllare i requisiti fisici dei candidati e di decidere, insidacabilmente, sulla loro idoneità fisica, agli effetti della loro nomina a Consigliere aggiunto in prova.

Le domande, che per il 1° novembre 1919 non fossero regolarmente corredate, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati consiglieri aggiunti in prova ed immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti collo stipendio iniziale di lire 3800, compresi gli aumenti a termini dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 197, e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità caro-viveri stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

I consiglieri aggiunti in prova conseguiranno la nomina ad effettivo entro il 31 dicembre 1922, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione del personale dopo uno speciale scrutinio in base al servizio prestato.

Coloro che non fossero riconosciuti idonei in tale scrutinio, e quelli che in qualunque periodo della prova presso gli uffici di prefettura o sottoprefettura risultassero di irregolare condotta, o che, per qualsiasi altro motivo, fossero dal consiglio di amministrazione ritenuti inadatti per la carriera dell'interno saranno immediatamente licenziati.

## Concorso indetto dal Ministero dell'interno per l'ammissione di 50 ragionieri in prova nell'amministrazione provinciale.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1919, in dipendenza del decreto-legge 4 settembre 1919, n .1711, è stato aperto un concorso per il conferimento di 50 posti di ragioniere in prova nell'amministrazione provinciale dell'interno.

Gli aspiranti a detti posti debbono far pervenire la domanda all'ufficio di prefettura della provincia nella quale risiedono non oltre il 1° novembre 1919.

Alla domanda, scritta dal concorrente in carta bollata da lire due, debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia integrale dell'atto di nascita in carta di bollo da lire 1, vidimata dal presidente del tribunale ,da cui risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 53 alla data del cennato decreto ministeriale

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 1, vidimato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni di Italia quando anche manchino della naturalità).

3. Certificato di buon acondotta, in carta bollata da lire 1, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, di data non anteriore al 1 agosto 1919, e legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto.

4. Certificato penale in carta bollata da lire 4, in data non anteriore al 1 agosto 1919.

5. Certificato medico redatto in carta bollata da lire 1, rilasciato da medico militare, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche.

6 .Diploma originale di ragioniere conseguito in un istituto tecnico del Regno.

In luogo del diploma originale potrà essere prsesentata copia autentica del diploma stesso debitamente certificata a mezzo di notaio.

7. Certificato rilasciato dall'istituto tecnico comprovante i punti riportati dall'aspirante nelle singole prove di esame.

8. Foglio di congedo, ovvero certificato di esito di leva. L'aspirante che presta ancora servizio militare dovrà presentare analoga dichiarazione del comandante del corpo cui appartiene.

Gli aspiranti, che già si trovino a far parte di una delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente che in caso di nomina egli accetta qualsiasi residenza e si uniformerà alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge attualmente in vigore sulle pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vengono ora assunti in servizio.

Il candidato nella domanda dovrà inoltre dare indicazione esatta del suo recapito, segnalando in esguito tutte le successive variazioni.

Oltre i documenti sopra elencati, i concorrenti possono presentare tutti quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti di cultura e capacità dei quali siano in possesso.

A parità di titoli sarà data la precedenza ai decorati al valor militare e di marina, secondo l'ordine ed il grado di dette decorazioni, e subordinatamente a chi abbia prestato servizio militare quale combattente nella guerra libica o nazionale; ai decorati al valor civile; a quelli che abbiano prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in altra categoria dell'amministrazione centrale o provinciale dell'interno o in altra amministrazione dello Stato.

A tal fine i candidati dovranno, a corredo della domanda di ammissione, unire i documenti comprovanti il titolo per la precedenza.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo della prefettura della provincia del loro domicilio o della loro residenza.

Quelli prescelti, che si trovino sotto le armi, a cura del Ministero della Guerra saranno collocati in congedo ed avviati agli uffici cui saranno rispettivamente assegnati.

Il Ministero si riserva di far controllare i requisiti fisici dei candidati e di decidere, insidacabilmente, sulla loro idoneità fisica, agli effetti della loro nomina a ragioniere in prova.

Le domande, che per il 1 novembre 1919 non fosesro regolarmente corredate, non saranno prese in considerazione.

Gli asipranti prescelti saranno nominati ragionieri in prova ed immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti collo stipendio iniziale di lire 3800, compresi gli aumenti a' termini dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 197, ziale 14 settembre 1918, n. 1314.

I ragionieri in prova conseguiranno la nomina ad effettivo entro il 31 dicembre e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità caro-viveri stabilita dal decreto luogotenen- 1922 se riconosciuti idonei dal consiglio d'amministrazione del personale, dopo uno speciale scrutinio in base al servizio prestato.

Coloro che non fosero riconosciuti idonei in tale scrutinio, e quelli che in qualunque periodo della prova presso gli uffici di prefettura o sottoprefettura risultassero di irregolare condotta o che, per qualsiasi altro motivo, fossero dal consiglio d'amministrazione ritenuti inadatti per la carriera dell'interno saranno immediatamente licenziati.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1919 — 10 Ottobre

N. 513 - 6 luglio 1919. — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra . . . . . *Pag.* 637

» 514 - 27 settembre 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1771, che abroga la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del decreto medesimo circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti davanti i tribunali militari . . . . . *Pag.* 638

» 515 - 2 ottobre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto, col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 . *Pag.* 638

» 516 - 7 ottobre 1919. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza *Pag.* 639

» 517 - 10 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero . . . *Pag.* 639

» 518 - 10 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina del consiglio direttivo per il museo storico del genio militare . . . . . *Pag.* 639

» 519 - 10 ottobre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione a fregiare la bandiera del corpo delle insegne inerenti alle ricompense estere *Pag.* 640

» 520 - 10 ottobre 1919. — RECLUTMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati . . . . . *Pag.* 640

» 521 - 10 ottobre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno 1919-1920 . . . . . *Pag.* 641

» 522 - 10 ottobre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante militare e distruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 646

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 647

CIRCOLARE N. 513. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 6 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 207, del 30 agosto 1919).

Art. 1. — Nei casi di promozione postuma di ufficiali del regio esercito e della regia marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra, gli assegni relativi al nuovo grado debbono, ai soli effetti della liquidazione della pensione anzidetta, essere considerati come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità del grado.

La presente disposizione ha effetto retroattivo, non oltre però il 29 settembre 1911, data in cui ha effetto la legge 23 giugno 1912, n. 667.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

---

N. 514. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1771, che abroga la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del decreto medesimo circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti davanti i tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 zione generale leva e truppa). — 7 ottobre 1919.

*Articolo unico.* — Dalla data della pubblicazione del presente decreto cessa di aver vigore la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del medesimo decreto.

Nei procedimenti che passano, a termini del presente decreto, all'autorità giudiziaria ordinaria, resta ferma la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare, eccezione fatta per l'atto di accusa e la richiesta e la sentenza o ordinanza di rinvio a giudizio.

Nei procedimenti stessi spetta all'autorità giudiziaria ordinaria di provvedere alla chiusura dell'istruzione secondo le norme contenute nel libro I, titolo II, capo IX e nel libro I titolo III del codice di procedura penale comune.

---

N. 515. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituisce uno dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919 n. 377, che modifica la costituzione della detta commissione;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.* — Il contrammiraglio Bertetti Giuseppe è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918, e, in sua vece è nominato il contrammiraglio Paladini Osvaldo.

I predetti nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

*Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

ALBRICCI — SECHI.

N. 516. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 ottobre 1919.

Con riferimento a quanto era detto al 5° alinea della circolare n. 45042/17 del 7 dicembre scorso anno avente per oggetto « Arruolamenti nel corpo delle guardie di città » si avverte che, ferme restando le disposizioni emanate con la circolare medesima per quanto riguarda lo svolgimento delle pratiche relative a tali arruolamenti, non è più necessario che i comandi di corpo d'armata segnalino a questo Ministero le domande che periodicamente vengono trasmesse al Ministero dell'interno (direzione generale della pubblica sicurezza).

Essendo peraltro, risultato che non tutte le domande inviate alla prefata amministrazione centrale, sono corredate dalla copia del foglio matricolare dei militari aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie di città, questo Ministero avverte che, ove i corpi o reparti nei quali i militari stessi prestano servizio, non siano in possesso dei fogli matricolari medesimi, i comandi interessati dovranno rimettere le domande di cui trattasi ai depositi o centri di mobilitazione cui i militari appartengono affinchè, dopo corredate del documento dianzi accennato, siano rimesse in corso, colle norme stabilite dalla circolare sopra ricordata.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 517. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 ottobre 1919.

Per quanto riguarda l'esito di cucine da campo, bidoni thermos e fornelli ripieghevoli da campo (modello Lombardi), a parziale modificazione del penultimo comma della lettera *a*) della circolare n. 88 del *giornale militare* del 13 febbraio c. a. e del n. 10 della circolare n. 480 del *giornale militare* dell'11 settembre c. a., si determina quanto segue:

Gli enti mobilitati ed i depositi dei corpi provvederanno a conservare in magazzino soltanto quelli dei suindicati materiali che siano riconosciuti in ottimo stato d'uso ed a provvedere sul posto alle riparazioni di piccola entità, le quali possono essere eseguite con mezzi locali e per cui occorra una piccola spesa.

Gli altri invece che non si trovino nelle suddette condizioni, non dovranno essere più inviati, come in passato, per le riparazioni allo stabilimento di riserva V. E. di Milano, ma verranno segnalati per la vendita alla 3ª-4ª commissione superiore per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, di cui al n. 4 della summenzionata circolare n. 480.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 518. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina del consiglio direttivo per il museo storico del genio militare.** — (Direzione generale genio). — 10 ottobre 1919.

In relazione a quanto è stabilito dall'articolo 2 dello statuto del museo storico del genio militare (circolare n. 124 dell'anno 1911) il Consiglio direttivo ed amministrativo del museo stesso si costituirà con la data 1 novembre p. v. col seguente personale:

Generale della riserva: Borgatti grand'uffiziale Mariano, direttore.
Colonnello del genio S. A. P. Penna cav. uff. Lorenzo, vice direttore.
T. colonnello id. S. A. P. Soncini cav. Augusto, consigliere.
Id. id. P. A. Vino cav. Francesco, id.
Capitano id. S. A. P. Vezzani sig. Giulio, id.
Tenente id. M. T. Ferrari sig. Gian Giacomo, id.
Primo ragioniere geometra Cellai cav. uff. Tito, consigliere segretario.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 519. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Autorizzazione a fregiare la bandiera del corpo delle insegne inerenti alle ricompense estere.** — (Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1919.

Il Ministero, in relazione a quanto ha disposto con circolare del *giornale militare* n. 273 del 14 maggio c. a. concede alle bandiere dei seguenti corpi di fregiarsi delle insegne della « Croce di guerra francese con palma »:

57°, 58° fanteria. — Avuta direttamente dal Presidente della Repubblica Francese in occasione della rivista passata dal suddetto Presidente nell'agosto 1917.

61°, 63°, 162° fanteria. — Avuta in seguito a citazione all'ordine del giorno delle armate, su decisione del comandante in capo delle armate alleate d'oriente (febbraio 1919).

89° fanteria. — Avuta in seguito a citazione all'ordine del giorno della 5ª armata francese su decisione del comandante delle armate francesi del nord e nord-est (agosto 1918).

Concede inoltre che il gagliardetto del 2° reparto d'assalto possa fregiarsi delle insegne della suddetta ricompensa ottenuta, al pari dell'89° fanteria, in seguito a citazione all'ordine del giorno della 5ª armata francese (agosto 1918).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 520. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 ottobre 1919.

Per regolare in modo uniforme il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta o di aver servito con fedeltà ed onore ai militari amnistiati, si ritiene opportuno di stabilire quanto segue, a conferma dei criteri indicati nella circolare 481 e per togliere qualsiasi dubbio in materia:

1° Il n. 4 delle speciali norme, allegate al R. D. n. 1361 del 7 agosto scorso, consentiva di rilasciare la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore ai militari che hanno beneficiato dell'amnistia, del condono della totale pena o della commutazione in condanna condizionale largite dal R. D. n. 157 del 21 febbraio 1919, in quanto detto decreto subordinò tali concessioni a speciali condizioni che erano segno non dubbio di ravvedimento, ovvero le riservò a casi per i quali concorrevano benemerenze speciali.

Quindi il chiarimento contenuto nel n. 3 della circolare n. 462 sulla interpretazione della disposizione suddetta, deve riferirsi soltanto ai militari i quali beneficiarono delle disposizioni del decreto n. 157 del 21 febbraio 1919 e non mai ai militari amnistiati per

effetto del recente regio decreto n. 1502 del 2 settembre p. p., le concessioni del quale sono inspirate a criteri di ben maggiore larghezza.

Pertanto, agli ora detti militari amnistiati (siano essi incorsi nel reato di diserzione o di altro genere) non deve applicarsi il criterio stabilito dal n. 3 della circolare n. 462, ma più ragionevolmente il criterio opposto: quello cioè di negare — come regola — il giudizio favorevole e accordarlo — come eccezione — solo in casi specialissimi nei quali si abbiano elementi positivi di ravvedimento o concorrano benemerenze speciali.

Il Ministero con l'ultimo comma della circolare 481 ed in conformità dello spirito del regolamento sul reclutamento, si era rimesso al prudente giudizio dei comandanti di corpo; ma allo scopo di evitare ogni disparità di trattamento, e per eliminare dubbi che furono rappresentati, ritiene opportuno di prescrivere ai comandanti dei corpi di applicare criteri analoghi a quelli cui fu informata la concessione dell'amnistia del 21 febbraio 1919, e, cioè, indursi a concedere la dichiarazione di buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore soltanto quando durante il servizio militare eventualmente prestato posteriormente al commesso reato gli interessati abbiano tenuto lodevole condotta non solo, ma abbiano conseguito decorazioni al valore, o promozioni per merito di guerra, o croci di guerra, ovvero siano stati feriti in combattimento.

In ogni modo si richiama l'attenzione di tutti i comandanti di corpo sulla prescrizione della lettera c) del § 492 *quinquies* del regolamento sul reclutamento, riportato per ogni buon fine in calce alla circolare n. 424 del 9 agosto scorso, la quale ordina di deferire al Ministero le decisioni sul rilascio della dichiarazione relativa alla condotta, in tutti i casi dubbi, prescrizione che se osservata avrebbe indubbiamente evitato gli errori commessi.

2° Si rammenta inoltre quanto dispone l'ultimo capoverso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento, già ricordato dal n. 10 della circolare n. 424 del corrente anno, e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento del militare anche se fosse stato deferito al Ministero il giudizio sulla condotta.

3. I comandi di corpo i quali rilevino di aver rilasciato qualche dichiarazione relativa alla condotta in contrasto con i criteri sopraccennati, dovranno sollecitamente riparare l'errore commesso.

A tal uopo faranno ritirare dall'arma dei carabinieri il foglio di congedo contenente la dichiarazione errata e faranno poi subito consegnare al titolare un nuovo foglio con la dichiarazione esatta. Di tali rettificazioni dovranno dare notizia ai comandi di distretto ed ai centri di mobilitazione, analogamente a quanto è prescritto dal secondo comma del n. 12 della circolare n. 424.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 521. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1919-1920.** — (Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1919.

Col prossimo novembre avranno inizio i corsi normali di studio presso i Collegi militari. A tali corsi potranno concorrere anche i giovani nati nel territorio della cessata monarchia austro-ungarica e appartenenti ai territori occupati dal R. esercito.

I Commissari generali civili, i Commissari civili dei distretti politici (per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina), il Governatorato della Dalmazia ed i comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il manifesto seguente, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel «regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola

militare ed all'accademia militare (edizione 1903) », opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse verranno presentate e riconosciute regolari, e, ad ogni modo, non oltre i 5 giorni dal termine ultimo fissato per la loro presentazione. Le domande invece dei giovani delle nuove provincie, dovranno essere, dai Commissariati suddetti e dal Governatorato della Dalmazia, trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione S. M.) nello stesso termine di tempo prescritto per le prime. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane. Dovrà inoltre esser fatta espressa riserva di trasmettere appena possibile anche la dichiarazione del casellario giudiziale.

I comandi dei distretti trasmetteranno anche essi direttamente a questo Ministero (Div. S. M.), anzichè al Collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti dovrà seguirsi, nelle visite mediche, l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto annesso.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei i giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, possano venire riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni od infermità che sono causa di detta inabilità tanto per la costituzione fisica in genere quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

MINISTERO DELLA GUERRA

## MANIFESTO

### Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1919-1920.

1. Per l'anno scolastico 1919-20 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ad alcuni corsi dei collegi militari di Roma e di Napoli.

*Il termine utile per la presentazione delle domande, scadrà improrogabilmente il* 25 *ottobre* 1919.

Nei collegi militari gli allievi possono seguire tanto i corsi liceali, quanto quelli dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei Regi licei e pei R. Istituti tecnici.

Il collegio militare di Roma ha soltanto il liceo classico, quello di Napoli ha, oltre il liceo classico, anche il liceo moderno.

2. Il numero massimo di allievi ammissibili nei due collegi è il seguente:

| *Roma* | *Napoli* | |
|---|---|---|
| 55 | 20 | alla prima classe d'istituto tecnico |
| 55 | 25 | » » » di liceo classico |
| — | 25 | » » » di liceo moderno. |

3. Per poter concorrere all'ammisione al 1° corso dei collegi militari occorre possedere la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica, in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed in applicazione della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Il concorso si basa sull'esame dei titoli di studio e sul risultato di apposito esperimento al quale dovranno essere sottoposti indistintamente tutti i candidati ad eccezione soltanto di quelli che avessero conseguito già la promozione alla 2ª classe liceale od alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) e che, per ottenere l'ammissione nei collegi, dichiarassero, nell'istanza, di voler ripetere rispettivamente la 1ª classe di liceo od il 1° corso d'istituto tecnico.

L'esperimento consisterà, per gli aspiranti ai corsi d'istituto, in un esame scritto d'italiano ed in un esame orale di matematica; e, per gli aspiranti ai corsi liceali, in un esame scritto d'italiano ed in un esame scritto di latino.

Gli esami suddetti dovranno essere contenuti nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella cui aspira ciascun candidato.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data d'inizio di tali esami.

4. La graduatoria, in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione nei collegi, resterà definitivamente formata inscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª classe liceale o dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

2° gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale conseguita nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale non conseguita nella prima sessione annuale di esami;

4° gli aspiranti provvisti di licenza tecnica conseguita nella prima sessione annuale di esami;

5° gli aspiranti provvisti di licenza tecnica non conseguita nella prima sessione annuale di esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria sarà poi determinato;

*a*) dalla media dei punti d'italiano e di matematica o di latino risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente;

*b*) dalla media dei punti ottenuti nell'esperimento.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

*Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria, i figli dei militari del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra.*

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare tutti i concorrenti, sono: dover compiere 13 anni di età e non superare i 16 anni al 31 dicembre 1919. In via eccezionale, ove si tratti di dover coprire i posti messi a concorso per la 1ª classe di istituto tecnico, gli aspiranti a tale classe potranno essere ammessi anche se nati a tutto il 30 giugno 1907.

Questo Ministero valendosi della facoltà di cui al 2° comma dell'articolo 6 del regolamento di ammissione agl'istituti militari ha stabilito che pel venturo anno scolastico 1919-1920 siano ammessi al concorso anche quei giovani i quali alla data suddetta superino di non oltre sei mesi il limite massimo di età rispettivamente stabilito per il 1° ed il 2° corso.

Si avverte però che, per il successivo passaggio alla scuola militare od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto o presso l'ente sanitario che verrà all'uopo designato dai Commissariati civili e dal Governatorato della Dalmazia.

2° visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città, dove ha sede il collegio, visita, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

7. La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 15 novembre, ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere, a datare dal 31 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami, e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

I giovani che eventualmente non otterranno l'ammissione ai collegi militari, per la inscrizione negli istituti civili potranno inoltrare domanda al R. provveditore agli studii o alla giunta di vigilanza, i quali, giuste le vigenti disposizioni, hanno facoltà d'inscrivere nelle scuole civili fino a tutto novembre.

La presentazione degli aspiranti per la seconda visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

8. Nei collegi militari verranno impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Gli allievi dei collegi militari che, al termine del corso, otterranno la licenza e soddisferanno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi, senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, alla scuola militare; o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni, però, di tutti gli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia od alla scuola e che abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi, col grado di sergente, presso un reggimento delle dette armi e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

10. Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, coloro che desiderino di possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e, com'esso, valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, con la vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

11. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o per la surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

12. Le domande, redatte in carta bollata da lira una, firmate non dall'aspirante, ma, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (con l'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio al quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 25 ottobre 1919.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) *certificato di nascita* debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

*b*) certificato del sindaco da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termine del codice civile;

*c*) *certificato di moralità e buona condotta*, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che dev'essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

*d*) *certificato di penalità*, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero e naturalizzato italiano;

*e*) *documenti scolastici* e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale: licenza ginnasiale ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale:

2° se trattasi di aspiranti alla 1ª classe d'istituto tecnico: licenza tecnica ed eventualmente il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª classe di istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

**Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi si può consentire, in via eccezionale, che il titolo di studio venga esibito anche dopo il 25 ottobre, data fissata per la presentazione delle domande, ma non oltre il 31 ottobre.**

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

13. Come da decreto reale in corso all'atto dell'ammissione al collegio, i concorrenti dovranno pagare:

*a*) L. 500 per primo corredo;

*b*) L. 270 per retta trimestrale anticipata;

*c*) L. 75 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

*d*) l'importo della marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate dal presente manifesto, possano interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi dei collegi militari.

**14. All'ammissione ai collegi militari a senso e nei termini di cui al presente manifesto, possono concorrere anche i giovani nati nel territorio della cessata monarchia austro-ungarica e appartenenti ai territori occupati dal R. esercito. Le domande, redatte nei termini stabiliti dal precedente n. 12, e su carta da bollo da lire due, devono essere indirizzate al Ministero della Guerra (divisione stato maggiore) e devono essere presentate ai rispettivi Commissariati civili o al Governatorato della Dalmazia, e contenere le seguenti indicazioni:**

*a*) nome, cognome, paternità e residenza del padre, o della madre, o del tutore, o del concorrente stesso;

*b*) elenco dei documenti trasmessi insieme con la domanda.

Alla domanda devono essere annessi i documenti qui di seguito specificati:

1° una fotografia del concorrente, senza cartoncino, in formato visita, mezzo busto, possibilmente su fondo chiaro. In basso sulla fotografia sarà chiaramente scritto il nome, cognome e paternità del concorrente.

Su di essa non dovrà essere apposta alcun'altra indicazione o legalizzazione.

2° Copia dell'atto originale di nascita del concorrente legalizzato dai Commissariati civili o dal Governatorato della Dalmazia; o, qualora sia impossibile produrre tale documento, dichiarazione, su carta da bollo da lire una, rilasciata dagli Enti anzidetti, dalla quale risulti lo stato civile del concorrente.

3° Certificato in carta da bollo da lira una rilasciato dal sindaco, dal quale risulti che il concorrente ed i suoi genitori sono di nazionalità italiana e che la moralità del concorrente e della di lui famiglia è ineccepibile. Tale certificato, nel quale dovranno essere altresì indicate la posizione sociale e la condizione economica della famiglia del concorrente prima della guerra, dovrà essere legalizzato dagli Enti di cui al precedente comma 2°.

4° Attestato di penalità, in carta da bollo da lire cinque, di data non anteriore di più di tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato il concorrente; od in mancanza di tale documento, una dichiarazione degli Enti di cui al precedente comma 2° che attesti gli ottimi precedenti penali del concorernte e della di lui famiglia.

5° Certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo di lira una, in data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il concorrente ha domicilio o dai sindaci dei comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (modello 23 annesso al regolamento sul

reclutamento del R. esercito). Tale certificato deve essere vidimato dal rispettivo Commissariato o Governatorato.

6° Attestato sanitario, in carta da bollo da lira una, in data non anteriore di oltre sei mesi al giorno di presentazione della domanda, dal quale risulti chiaramente, in quanto sia possibile, che mancano nel gentilizio psicopatie in genere, epilessia, isterismo, neuropatie a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie di carattere. Questo attestato deve essere vistato dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio, legalizzato dal Commissariato civile o dal Governatorato.

7° Atto di assenso, in carta da bollo da lire due, per contrarre, a tempo debito, l'arruolamento volontario, firmato dal padre, o dalla madre se vedova, o dal tutore, e in mancanza di questi, dal concorrente stesso. Questo atto di assenso deve essere redatto dal sindaco della località di domicilio del concorrente, secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

8° Titolo originale di studio ed, in mancanza di questo, un certificato, redatto su carta da bollo da lira una, firmato dal capo dell'istituto presso il quale detto titolo fu conseguito. Tale certificato, oltre all'attestare che il giovane ha ottenuto il titolo stesso, dovrà indicare esattamente i punti da lui riportati in ciascuna materia di esame. I giovani che avranno presentato il certificato ora indicato dovranno, se ammessi in un collegio militare, presentare entro l'anno, al comando del medesimo, il diploma originale.

Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'impero austro-ungarico, risultano dall'art. 1° del D. L. 14 ottobre 1915, n. 1655, che si trascrive nella parte che riguarda: « Gli alunni di nazionalità italiana « provenienti dalle scuole medie dell'impero austro-ungarico possono inscriversi come « alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole cor- « rispondenti del Regno.

« A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello ungherese, sia clas- « sico sia reale (moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo « alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo, le sette della scuola reale alle tre « della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'istituto tecnico (sezione fisico-matema- « tica), le quattro dell'istituto magistrale rispettivamente alla 3ª tecnica o complemen- « tare e alle tre della scuola normale.

« Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per « tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dal- « l'art. 27 del Regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 ».

**Dall'esame dei detti titoli di studio sarà, dal Ministero stesso, fatta una speciale graduatoria, in base alla quale verrà determinata la precedenza nell'ammissione ai Collegi dei giovani delle nuove provincie.**

15. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e che perciò rimarranno senza effetto le richieste a tale scopo dirette al Ministero medesimo.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 522. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante militare ed istruttore presso le scuole di applicazione di fanteria e di artiglieria e genio.** — (Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1919).

A parziale modificazione della circolare n. 504 del *giornale militare* c. a. il termine per la presentazione delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina ad insegnante (titolare od aggiunto) e ad istruttore presso le scuole di applicazione (integrazione) di fanteria e di artiglieria e genio per gli anni scolastici 1919-1920 e 1920-1921, viene prorogato al 31 ottobre p. v.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# ERRATA-CORRIGE

Dispensa 57, anno 1919, circ. 507.

A pag. 623, secondo capoverso, penultima riga, *invece di*: « disposizione n. 13 », *leggasi*: « disposizione n. 18 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1919 — 10 Ottobre

N. 523 - 2 ottobre 1919. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali. Norme esecutive . . . . . *Pag.* 649

» 524 - 10 ottobre 1919. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Arruolamento nell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 678

CIRCOLARE N. 523. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto numero 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali — Norme esecutive.** — (Divisione stato maggiore). — 2 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 239, dell'8 ottobre 1919).

Art. 1. — I carabinieri reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, ed in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari, attendendo inoltre, presso il Regio esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati.

L'arma dei carabinieri reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri (l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare.

L'arma dei carabinieri reali dipende invece dal Ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento e al casermaggio.

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Ministero della guerra per quanto riguarda la destinazione e la traslocazione degli ufficiali opera sempre previo concerto con quello dell'interno.

Le varianti all'attuale circoscrizione, che si renderanno necessarie in seguito alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno stabilite di comune accordo fra il Ministero della guerra e quello dell'interno.

Art. 2. — I carabinieri reali sono istituiti per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e per provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Provvedono al servizio reale, alle scorte d'onore, ai servizi d'informazione e di polizia militare, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie e alle traduzioni.

Provvedono inoltre alla vigilanza degli scali ferroviari marittimi e sulle linee ferroviarie.

Per il servizio di vigilanza che presta negli arsenali marittimi l'arma dipende dal Ministero della marina.

L'arma dei carabinieri reali di stanza nelle colonie ha verso i governatori civili e verso i comandanti le regie truppe la stessa dipendenza che ha nel Regno verso i Ministeri dell'interno e della guerra

Art. 3. — Con disposizione del Ministero dell'interno saranno stabiliti i centri nei quali il servizio di polizia giudiziara ed investigativa sarà affidato esclusivamente al corpo degli agenti investigativi.

I servizi inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica saranno esplicati dall'arma dei carabinieri reali in concorso al corpo della Regia guardia secondo le disposizioni del Ministero dell'interno ed in base alle richieste delle autorità politiche locali.

Nulla è innovato invece al servizio d'istituto negli altri comuni e nei rioni suburbani e campagna delle città dove prestano servizio le Regie guardie.

Art. 4. — L'arma dei carabinieri reali comprende:

*a)* il comando generale dell'arma;
*b)* 7 comandi di gruppo di legioni;
*c)* 19 legioni territoriali;
*d)* 1 legione allievi carabinieri;
*e)* 1 scuola allievi ufficiali carabinieri;
*f)* 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri.

La forza dell'arma dei carabinieri reali è portata a 60 mila militari.

L'organico dei vari gradi dei sottufficiali e militari di truppa sarà aumentato proporzionalmente, come è indicato nella tabella organica costituente l'allegato al presente decreto.

Art. 5. — Per il primo ripianamento delle vacanze attualmente esistenti nei ruoli organici dell'arma sarà provveduto col passaggio dei militari delle due classi meno anziane sotto le armi che ne facciano domanda e che verranno nominati carabinieri ausiliari con la paga di lire 5 al giorno e senza vincolo di ferma speciale. Riceveranno inoltre un premio di lire 300.

I caporali, caporali maggiori e sottufficiali delle suddette classi che siano disposti ad assumere la ferma di tre anni nell'arma, saranno invece nominati subito carabinieri effettivi, con diritto ad un premio di lire 1500 liquidabile subito. Tale premio sarà di lire 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni complessivamente.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio effettivo che al termine della ferma o delle rafferme in corso si vincolino a rafferma triennale avranno diritto a percepire senz'altro un premio di lire 500 oltre alla comune indennità già stabilita per la rafferma medesima.

I caporali e soldati delle classi anteriori alle ultime due, alle armi od in congedo, purchè non abbiano compiuto il 30° anno di età, potranno nel trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto, essere ammessi nell'arma come carabinieri ausiliari con vincolo di 24 mesi, percependo un premio di lire 1000 liquidabile subito, sempre quando vi siano posti disponibili perchè non coperti con carabinieri effettivi o con ausiliari provenienti dai caporali e soldati delle classi meno anziane di cui sopra. Tale premio sarà elevato a lire 1300 per i militari che hanno preso parte per non meno di tre anni alle due campagne anzidette.

Parimenti i sottufficiali, caporali e soldati di classi diverse da quelle meno anziane di cui sopra potranno, nel trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto, ottenere senz'altro la nomina a carabiniere effettivo, assumendo la ferma di anni tre con diritto ad un premio di lire 1500 liquidabile subito, semprequando vi siano posti disponibili.

Tale premio sarà elevato a lire 1800 per i militari che hanno preso parte alle due campagne anzidette per non meno di tre anni.

Gli aspiranti al passaggio nell'arma sia come carabinieri ausiliari che come carabinieri effettivi, dovranno possedere i necessari requisiti fisici, morali e di istruzione.

I volontari saranno ammessi come allievi carabinieri con le norme attualmente in vigore.

Uguali disposizioni sono applicabili ai sottufficiali, sottocapi e comuni della Regia marina in attività di servizio o in congedo, limitatamente, per questi ultimi, a coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra.

Art. 6. — Per l'avvenire il reclutamento dei carabinieri *effettivi* avverrà:

*a)* dagli allievi carabinieri nei quali potranno essere arruolati — con ferma di tre anni — i volontari e gli inscritti di leva terrestre e marittima, che posseggano i requisiti voluti e ne facciano domanda. La permanenza presso la legione allievi sarà di sei mesi;

*b)* dai carabinieri ausiliari che avendo compiuto un anno di servizio nell'arma e riunendo i necessari requisiti chiedano di passare effettivi (colle norme vigenti);

*c)* dai caporali e soldati di altre armi e dai sottocapi e comuni del corpo reale equipaggi che posseggano i voluti requisiti, abbiano compiuto sei mesi di servizio presso il corpo di provenienza e facciano domanda di passare nell'arma dei carabinieri reali vincolandosi alla ferma triennale ,in base alle norme vigenti.

Alle categorie di cui alla lettera *a)* e *c)* verrà corrisposto, all'atto della nomina ad effettivo, un premio di lire 1500.

Tale premio sarà di lire 700 per i militari di cui alla lettera *b)*.

Il reclutamento dei carabinieri *ausiliari* avverrà:

*a)* dagli inscritti di leva aventi obblighi militari o dai militari di altre armi che siano idonei e si vincolino per ventiquattro mesi di servizio;

*b)* dai militari di altre armi, senza obblighi di ferma speciale, con trasferimento d'autorità o a domanda, con preferenza per i militari che ne facciano domanda.

Alle categorie di cui alla lettera *a)* verrà corrisposto un premio di lire 800 all'atto dell'arruolamento. Tale premio sarà di lire 300 per i militari cui alla lettera *b)*.

Continuando nel servizio dell'arma, mediante il vincolo delle attuali rafferme triennali e annuali, gli ausiliari nominati effettivi beneficieranno dell'ammissione agli aumenti triennali di paga con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto i tre anni di servizio militare, sia nell'arma che presso i corpi di provenienza ed indipendentemente dallo scadere della speciale ferma biennale e delle successive rafferme triennali e annuali.

Art. 7. — Saranno costituiti battaglioni mobili di carabinieri reali per concorrere alla tutela dell'ordine pubblico, oltre ai servizi speciali di cui all'articolo 1.

Alla formazione di tali battaglioni e alla loro dislocazione sarà provveduto con decreto del ministro della guerra, di concerto col ministro dell'interno.

Art. 8. — L'avanzamento dei sottufficiali dei carabinieri reali ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1). i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

2). i brigadieri sono tratti dai vicebrigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

3). i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno tre anni di grado;

4). i marescialli d'alloggio idonei alla promozione sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo due anni di permanenza nel grado;

5). i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado.

L'articolo 2 del decreto luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 è pertanto abrogato.

Art. 9. — A modificazione di quanto è disposto dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 494 suddetto, e ferme restando le indennità di grado stabilite dall'articolo succitato, le paghe giornaliere dei sottufficiali e militari di truppa sono le seguenti, oltre il caro-viveri; che però non compete ai militari cui è somministrato il rancio in natura

| | |
|---|---|
| Maresciallo d'alloggio maggiore | L. 12,80 |
| Maresciallo d'alloggio capo | » 11,80 |
| Maresciallo d'alloggio | » 10,75 |
| Brigadiere | » 9,30 |
| Vicebrigadiere | » 8,85 |
| Appuntato | » 7,15 |
| Carabiniere effettivo | » 6,50 |
| Carabiniere ausiliario | » 5,00 |
| Allievo carabiniere | » 5,00 |

I

L'importo giornaliero di ciascuno dei cinque aumenti triennali di paga è portato a lire 0,60.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

| | |
|---|---|
| pel maresciallo d'alloggio maggiore | L. 0,60 |
| » maresciallo d'alloggio capo e maresciallo d'alloggio | » 0,50 |
| » brigadiere | » 0,40 |
| » vicebrigadiere e per l'appuntato | » 0,30 |

Le indennità di grado e gli aumenti quadriennali di cui sopra sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione ed estensibili anche agli ufficiali di milizia territoriale indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 22 del decreto luogotenenziale n. 494 succitato.

Ai sottufficiali comandanti di stazione, ai militari che reggono interinalmente comandi di stazione ed ai sottufficiali scrivani previsti dall'organico è inoltre corrisposta una indennità giornaliera di lire 2.

Le indennità stesse cessano con l'esonerazione o comunque, con la cessazione, alloggio maggiori addetti agli uffici, nominati dal comando generale e per i sottufficiali che reggono interinalmente comandi di sezione o di ufficiale. Per gli appuntati e carabinieri addetti agli uffici, e stabiliti dagli organici, tale indennità è rispettivamente di L. 1 e di L. 0,75.

Le indennità stesse cessano con l'esonerazione o comunque, con la cessazione, anche temporanea, dal comando o dalla carica.

Con l'entrata in vigore del presente decreto restano però abrogati gli articoli 10 e 23 del decreto luogotenenziale 494 sopracitato e cesserà di essere corrisposta ogni altra indennità di comando interinale o provvisorio retto da sottufficiali o militari di truppa.

Le indennità di carica non sono cumulabili con quelle di comando e quando il militare regga più di un comando è devoluta la sola indennità stabilita per il comando più elevato sostenuto.

Art. 10. — A modificazione dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 495 del 6 aprile 1919, le indennità delle rafferme triennali sono pagabili al termine di ciascuna rafferma.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio che abbiano già maturato il diritto a tale indennità, queste verranno liquidate mediante la consegna di buoni del tesoro quinquennali.

Art. 11. — I sottufficiali dei carabinieri reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile con le stesse norme e alle stesse condizioni previste oggi per gli altri sottufficiali dell'esercito.

L'attestato di cui all'articolo 11 del decreto luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 sarà rilasciato agli appuntati ed ai carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, e costituirà senza altro titolo legale per ottenere i posti di agente o di guardia che saranno vacanti nelle amministrazioni indicate nel citato articolo 11.

Art. 12. — Ai marescialli e brigadieri ammogliati o vedovi con prole aventi cariche speciali o che si trovino in determinate posizioni da stabilirsi dal Ministero della guerra è concesso in luogo dell'alloggio, qualora non possano fruirne in natura, una corrispondente indennità di L. 70 mensili, che sarà elevata a L. 90 per le città con popolazione di 250.000 abitanti o più.

Art. 13. — Le pensioni di riforma dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri previste dall'art. 18 del decreto luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 anche se liquidate dopo il 1 febbraio 1919 sino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite computando come interamente trascorso l'anno di servizio all'uopo necessario.

Art. 14. — I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali richiamati e trattenuti alle armi per mobilitazione, compresi quelli già inviati in congedo, sono considerati raffermati per tutto il tempo di servizio prestato senza vincolo di ferma. Ad essi sarà corrisposto soltanto il premio di rafferma ed in ogni caso nella misura stabilita per la prima rafferma dall'art. 4 della legge 506 del 19 luglio 1909.

Tale premio sarà pagato a rate mensili maturate ed all'atto del ricollocamento in congedo.

Il mese cominciato sarà considerato compiuto.

Il diritto al premio di rafferma comincia dal giorno in cui il militare è stato richiamato o trattenuto alle armi e cessa col 1 febbraio 1919 sostituendosi da tale data al premio di rafferma gli aumenti triennali portati dal decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 494 e dal presente decreto.

Art. 15. — E' concessa amnistia disciplinare nei riguardi dell'avanzamento e delle rafferme per tutte le mancanze punite con gli arresti, sala di disciplina, prigione semplice e di rigore, ad eccezione per quelle punite con la retrocessione commesse dai sottufficiali e carabinieri dal 24 maggio 1915 alla data della pubblicazione del presente decreto con effetti da questa ultima data.

Con regio decreto su proposta del Ministero della guerra saranno stabilite le norme per l'applicazione di detta amnistia e sarà provveduto alla riforma disciplinare.

Art. 16. — La tabella organica annessa alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra è sostituita dalla seguente: (1)

| | |
|---|---|
| Tenenti generali | 2 |
| Maggiori generali e brigadieri generali | 8 |
| Colonnelli | 25 |
| Tenenti colonnelli | 71 |
| Maggiori | 100 |
| Capitani | 338 |
| Tenenti e sottotenenti | 512 |
| Maestro direttore di banda | 1 |

Art. 17. — L'attuale indennità di servizio speciale prevista per gli ufficiali dei carabinieri reali è computabile per la pensione in aggiunta allo stipendio.

Art. 18. — Le spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento degli uffici dei comandi dell'Arma sono a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militari a cavallo.

Art. 19. — L'indennità cavalli per gli ufficiali superiori dei carabinieri reali è portata a L. 800 annue e quella per gli ufficiali inferiori a L. 500.

Agli ufficiali stessi di tutti i gradi sarà corrisposta un'indennità mensile di L. 40 per le spese di stalliere.

Art. 20. — Per gli ufficiali generali, superiori e inferiori dell'arma non provvisti di alloggio o corrispondente compenso a carico di altri Ministeri o delle amministrazioni provinciali, sono stabilite mensilmente le seguenti indennità.

Tenente Generale - Maggior Generale - Brigadiere Generale - L. 400.

| | Nelle città con 250.000 abitanti o più | Nei centri minori |
|---|---|---|
| Colonnello | 250 | 200 |
| Tenente Colonnello o Maggiore | 200 | 150 |
| Capitano | 150 | 120 |
| Tenente e Sottotenente | 120 | 90 |

Art. 21. — I sottotenenti e tenenti di M. T. dell'arma dei carabinieri reali potranno beneficare del trattamento di cui all'art. 22 del decreto luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919, anche se richiamati del congedo, abbiano già liquidato la pensione.

---

(1) Negli ufficiali non sono compresi quelli a disposizione dei Ministeri della Marina e delle Colonie e che gravano sui rispettivi bilanci, nè quelli in missione all'Estero.

Tanto costoro che quelli provenienti dai trattenuti avranno diritto a computare il tempo passato sotto le armi col grado di ufficiale come utile per i trienni di servizio e quadrienni di grado, agli effetti della pensione, restando fermo però quanto è disposto dall'art. 22 del decreto luogotenenziale succitato nei riguardi del grado da sottufficiale rivestito nel giorno della nomina ad ufficiale della M. T. (1).

I benefici degli assegni previsti dal presente decreto non potranno essere usufruiti che da quelli dei detti ufficiali che lasceranno il servizio posteriormente al giorno della sua pubblicazione.

Art. 22. — A datare dal 1° gennaio 1920 cesseranno di aver vigore gli attuali limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali dalla legge sull'avanzamento nel R. Esercito e successive modificazioni (leggi 2 luglio 1896 n. 254; 30 dicembre 1906, n. 647; 10 luglio 1910, n. 443 e 17 luglio 1910, n. 531) ed entreranno in vigore i seguenti:

| | |
|---|---|
| Tenente generale | 65 |
| Maggior generale e brigadiere generale | 62 |
| Colonnello | 58 |
| Tenente colonnello | 56 |
| **Maggiore** | **53** |
| Capitano | 50 |
| Tenente o Sottotenente | 48 |

Gli ufficiali dei carabinieri reali che all'atto dell'applicazione del presente decreto avranno raggiunto l'età fissata dalla tabella surriportata potranno ottenere, se idonei, la prima promozione nella posizione ausiliaria, salvo i casi di cui agli art. 13 e 14, primo comma della legge 3 giugno 1915, n. 601, allorquando saranno promossi gli ufficiali che li seguono immediatamente nel rispettivo ruolo rimasti in servizio attivo permanente.

Nella tabella annessa all'art. 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 è soppressa la colonna 3 riflettente i carabinieri reali e nella colonna 1 dopo le parole « Stato maggiore » sono aggiunte le parole: « carabinieri reali ».

Le disposizioni transitorie sulla cui base saranno a suo tempo liquidate le pensioni agli ufficiali dei carabinieri reali che avranno, alla data del 1 gennaio 1920 già superato i nuovi limiti di età, saranno proposte con successivo decreto, per cura del Ministero del tesoro.

Art. 23. — Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto giusta l'annesso allegato.

Art. 24. — Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 25. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

---

(1) L'anno di servizio necessario per la liquidazione della pensione in base ai nuovi assegni da sottufficiale s'intende computato in ogni caso come interamente trascorso.

# TABELLA ORGANICA

| GRADO | Numero | STIPENDIO | |
|---|---|---|---|
| Tenente Generale, Comandante | 1 | | 13.700 |
| Tenente Generale | 1 | | 13.700 |
| Maggiori Generali | 1 | 11.500 | 16.000 |
| Brigadieri Generali | 4 | 10.400 | 41.600 |
| Colonnelli | 25 | 9.300 | 232.500 |
| Tenenti Colonnelli | 71 | 7.100 | 504.100 |
| Maggiori | 100 | 6 000 | 600.000 |
| Capitani | 338 | 4.900 | 1.656.200 |
| Tenenti | 412 | 3.060 | 1.260.720 |
| Sottotenenti | 100 | 2.600 | 260.000 |
| Maestro direttore di banda | 1 | 4.900 | 4.900 |
| TOTALE | 1.057 | | 4.633.420 |

| GRADO | Numero | Paga | Indennità di grado | Totale giornaliero | Importo complessivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Marescialli d'alloggio maggiori | 1.800 | 12,80 | 2,50 | 15,30 | 10.052.100 |
| Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio | 3.100 | 11,30 | (media) 1,75 | 13,05 | 14.766.075 |
| Brigadieri | 4.400 | 9,30 | 1,15 | 10,45 | 16,782,700 |
| Vicebrigadieri | 3.700 | 8,85 | 0,85 | 9,70 | 13.009.850 |
| Appuntati | 5.000 | 7,15 | 0,30 | 7,45 | 13.596.250 |
| Carabinieri effettivi | 26.250 | 6,50 | | 6,50 | 62.278.125 |
| Carabinieri ausiliari | 13.150 | 5,00 | — | 5,00 | 23.998.750 |
| Allievi | 2.600 | 5,00 | — | 5,00 | 4 745.000 |
| TOTALE | 60.000 | | | | 159.318.850 |

| | | |
|---|---|---|
| Totale spese come contro | L. | 254.075.920 |
| Spese attuali ed economie previste | | 182.530.000 |
| Resta la maggiore spesa | L. | 71.545.920 |

*Spese da compilarsi per una volta tanto:*

| | | |
|---|---|---|
| Per prima vestizione | L. | 7.000.000 |
| Liquidazione mediante buoni del tesoro indennità rafferme già maturate (ad estinzione definitiva di debito | „ | 70.000.000 |

| Indennità d'arma | | Indennità di carica | | Indennità-cavalli | | Indennità eventuali | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 4.800 | — | 800 | | |
| — | — | — | 2.400 | — | 800 | | |
| — | — | 1.200 | 4.800 | 800 | 3.200 | | |
| — | — | 1.200 | 4.800 | 800 | 3.200 | | |
| 2.200 | 55.000 | 900 | 22.500 | 800 | 20.000 | | |
| 2.100 | 149.100 | — | — | 800 | 56.800 | | |
| 1.900 | 100.000 | — | — | 800 | 80.000 | | |
| 1.500 | 507.000 | — | — | 500 | 160.000 | | |
| 1.100 | 453.200 | — | — | 500 | 206.000 | | |
| 800 | 80.000 | — | — | 500 | 50.000 | | |
| 250 | 250 | — | — | — | — | | |
| | 1.434.550 | | 39.300 | | 589.800 | 1.000.000 | 7.757.070 |

| | | |
|---|---|---|
| Indennità di arruolamento (a calcolo) . . . . . | L. | 29.000.000 |
| Indennità di alloggio - Rafferma - Aumenti triennali di paga e quadriennali di grado. . . . . | „ | 35.000.000 |
| Spese generali (funzionamento legioni, indennita' e soprassoldi vari per ufficiali e truppa, spesa vestiario equipaggiamento, rimonta, viveri legione allievi). . | „ | 23.000.000 |
| Totale . . . | L. | 87.000.000 |

*Riepilogo spese.*

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiali . . . . . | L. | 7.757.070 |
| Truppa . . . . . | „ | 159.318.850 |
| Varie . . . . . | „ | 87.000.000 |
| Totale . . . | L. | 254.075.920 |

*Si deducano:*

| | | |
|---|---|---|
| Spese attuali per l'Arma . . . . . | L. | 126.530.000 |
| Economia per riduzione di spostamento di CC. RR. dalle stazioni per servizio di rinforzo . . . . . | | 6.000.000 |
| Economia trasporto e indennità truppe per servizio P. S. | „ | 10.000.000 |
| Economia presunta nel primo esercizio . . . . . | „ | 40.000.000 |
| | L. | 182.530.000 |

## Norme esecutive per la prima applicazione del R. D. n. 1802 in data 2 ottobre 1919.

### I. — ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI CARABINIERI EFFETTIVI ED AUSILIARI DAI MILITARI DELLE CLASSI SOTTO LE ARMI.

Per far luogo colla maggiore possibile urgenza al primo ripianamento delle vacanze attualmente esistenti nell'arma dei carabinieri reali - e ferme restando le vigenti istruzioni relative all'inoltro delle domande di riammissione dei militari in congedo e di quelle di arruolamento dei volontari quali allievi carabinieri - si prescrive che i militari delle classi *sotto le armi* possano effettuare il passaggio nell'arma dei carabinieri reali, in base all'art. 5 del decreto in esame, quali carabinieri effettivi ed ausiliari, con le seguenti norme:

1. — I passaggi avverranno a richiesta degli interessati, mediante inoltro di domanda conforme all'allegato n. 1 se aspiranti a *carabinieri effettivi* ed all'allegato n. 2 o 3 (a seconda dei casi) se aspiranti a *carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma speciale* oppure *col vincolo di 24 mesi di servizio nell'arma.*

Il vincolo di tre anni pei carabinieri effettivi, e quello di 24 mesi pei carabinieri ausiliari obbligati alla speciale ferma, decorrerà dal giorno in cui i militari avranno firmato, in presenza del consiglio d'amministrazione, l'atto di arruolamento.

Sarà ben spiegato agli interessati che venendo ammessi al passaggio come *carabinieri effettivi*, dopo quattro mesi di servizio nell'arma, e qualora contino tre anni di servizio militare, o quando vengano a compierli comprendendo nel computo il tempo passato in altri corpi, potranno conseguire il beneficio dell'ammissione alla 1ª rafferma, purchè nel frattempo se ne siano mostrati meritevoli, ed assumano l'obbligo di rimanere nell'arma per tre anni, a decorrere dal giorno in cui sarà loro concessa la chiesta rafferma.

I sottufficiali potranno ottenere il passaggio nell'arma, previa rinunzia al grado di sottufficiale, salvo poi ad essere ammessi al corso di istruzione possibilmente sei mesi dopo il passaggio nell'Arma, per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

2. — Dovranno avere una statura di m. 1,65 se aspiranti all'arma a piedi e di m. 1,68 se a quella a cavallo, essere di fisico robusto ed atti a sopportare le fatiche dell'arma dei carabinieri reali.

Sulla statura i corpi dovranno prestare speciale attenzione, astenendosi, per evitare inutili pratiche, dal dar corso alle domande inoltrate da militari che non posseggono tale requisito.

3. — Dovranno essere di buona condotta, avere intelligenza pronta e saper leggere e scrivere, avere i requisiti necessari per l'arma dei carabinieri reali, essere celibi o vedovi senza prole.

4. — I comandi di gruppo di legioni segnaleranno ogni decade al comando generale, distinta per legione, la situazione dei militari ammessi al passaggio nell'arma a piedi od in quella a cavallo ripartiti per gradi e per classe, distinguendo quelli nominati carabinieri effettivi dagli ausiliari: per questi ultimi si dovranno distinguere quelli senza vincoli di ferma da quelli aventi il vincolo di 24 mesi di servizio.

5. — Le domande di passaggio saranno dai comandi di corpo, reparto o servizio, riassunte in separati elenchi conformi all'allegato n. 4 (a seconda si tratti di aspiranti a *carabinieri effettivi* ovvero di aspiranti a *carabinieri ausiliari con o senza vincolo di ferma speciale*) da trasmettersi colla massima urgenza al comando della legione territoriale nella cui giurisdizione ha sede il comune di nascita dei richiedenti. Detti comandi di legione colla maggiore sollecitudine ed a mezzo del telegrafo, daranno corso alla raccolta delle necessarie informazioni sul conto degli aspiranti e delle loro famiglie per il rilascio del prescritto attestato di idoneità morale.

Per la richiesta del foglio matricolare, o delle notizie eventualmente necessarie a sostituirlo, ove s'incontrino difficoltà per ottenerlo, le legioni seguiranno le istruzioni già impartite al riguardo. Nulla del pari è innovato per ciò che concerne l'inoltro ai comandi di gruppo delle domande istruite, la restituzione delle domande e dei fogli matricolari dei militari non riconosciuti idonei e per il rinvio ai corpi di detti aspiranti.

6. — Per i trasferimenti alle legioni territoriali dei militari ammessi al passaggio d'arma, i corpi dovranno provvedere per il loro invio alle varie legioni, soddisfatti di ogni avere per tutto il giorno di arrivo e disarmati. Ad essi dovranno essere ritirati prima della partenza dal corpo i viveri di riserva, la borraccia, la gavetta, la tasca pel pane ed il telo da tenda con i relativi accessori. Il resto del corredo dovrà essere in ottimo stato di uso.

## II. — PAGAMENTO DEI PREMI DI CUI ALL'ART. 5.

I premi di L. 1500 e L. 1800 previsti pei militari ammessi al passaggio o alla riammissione in servizio come *carabinieri effettivi*, nonchè il premio di L. 1000 e 1300 previsto pei militari nominati *carabinieri ausiliari* col *vincolo di 24 mesi di ferma*, saranno pagati dopo che gli interessati abbiano firmato il prescritto atto di arruolamento dinanzi al consiglio di amministrazione. Il premio di L. 300 ai militari nominati carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma verrà corrisposto dopo effettuato il passaggio di arma.

Il premio di L. 500 previsto pei sottufficiali e militari dell'arma in servizio effettivo che, al termine della ferma o delle rafferme triennali in corso, si vincolino a nuova rafferma triennale, sarà liquidato colle paghe del mese successivo a quello in cui viene loro concessa l'ammissione alla nuova rafferma.

Tale premio non spetta perciò a chi abbia compiuto le tre rafferme triennali.

Su tutti i premi suddetti gravano la tassa di ricchezza mobile ed il contributo di guerra, non potendo essere compresi fra gli assegni della truppa che, in base alle leggi in vigore, ne sono dichiarati esenti.

Tutti i premi suddetti sono pagati direttamente dai singoli comandi legionali.

## III. — PAGAMENTO DEI PREMI DI CUI ALL'ART. 6.

Il premio di L. 1500 agli allievi carabinieri promossi carabinieri effettivi sarà corrisposto dalla legione allievi e dai depositi allievi all'atto della promozione: quello di L. 700 ai carabinieri ausiliari nominati effettivi sarà corrisposto colle paghe del mese successivo a quello in cui ha luogo tale nomina: quello di L. 1500 concesso ai caporali e soldati di altre armi ammessi al passaggio nell'arma come carabinieri effettivi sarà liquidato dopo che gli interessati abbiano firmato il relativo atto di arruolamento dinanzi al consiglio di amministrazione.

Così pure il premio di L. 800 previsto per gli inscritti di leva e per i militari delle altre armi nominati *carabinieri ausiliari* col *vincolo di 24 mesi* sarà liquidato dopo che gli interessati abbiano firmato l'atto di cui sopra.

Il premio di L. 300 previsto pei militari di altre armi nominati carabinieri ausiliari con trasferimento d'autorità o a domanda sarà corrisposto dopo l'effettuato passaggio d'arma.

Anche tali premi sono sottoposti alla tassa di ricchezza mobile ed al contributo di guerra e saranno pagati direttamente dalle singole amministrazioni legionali.

## IV. — PAGHE ED INDENNITA'.

Le nuove paghe, i nuovi aumenti triennali, le indennità concesse ai comandanti di sezione e stazione ed i nuovi soprassoldi di carica previsti dall'art. 9, decorrono dal giorno 8 ottobre, data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Oltre gli aumenti triennali, computati in base all'art. 17 del decreto luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919, anche le indennità di grado ed i relativi aumenti quadriennali sono, in base all'art. 9 del nuovo decreto, computabili per la pensione per tutti i gradi.

## V. — INDENNITA' DI RAFFERMA.

Le indennità delle rafferme triennali pei militari che continuano nel servizio, saranno d'ora innanzi liquidate delle amministrazioni legionali in uno con le paghe del mese successivo a quello in cui ultimano il vincolo relativo.

Alla liquidazione delle indennità delle rafferme già maturate, provvederanno direttamente le singole amministrazioni legionali, dopo di che ciascun comando di legione dovrà far pervenire al Ministero della guerra - direzione genale leva e truppa - divisione 2ª truppa - sezione 3ª - entro il prossimo mese di dicembre, un elenco nominativo conforme al modello - allegato 5 - dal quale risultino, per ordine alfabetico, tutti i militari presenti alle armi sotto la data della pubblicazione del decreto, coll'ammontare comprensivo al lordo ed al netto della somma ad essi corrisposta.

Il Ministero della guerra darà poi a suo tempo istruzioni per il ritiro dei corrispondenti buoni del tesoro al portatore quinquennali e per la eventuale liquidazione in contanti dei residui di somma non convertibili in buoni.

Coll'entrata in vigore del decreto cessa ogni diritto di anticipazione sulle indennità di rafferma.

## VI. — PAGAMENTO DEL PREMIO DI RAFFERMA AI RICHIAMATI E TRATTENUTI.

Dovendo detto premio di rafferma essere corrisposto anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma già congedati, si raccomanda alle legioni di procedere alla relativa liquidazione con tutta la sollecitudine possibile.

## VII. — ATTESTATO DI IDONEITA' AL SERVIZIO DI AGENTI DI CORPI ARMATI O DI GUARDIE GIURATE.

Il modello di tale attestato, pubblicato con circolare 215 del *giornale militare* corrente anno, sarà sostituito da quello costituente l'allegato n. 6.

Esso verrà, d'ora innanzi rilasciato soltanto agli appuntati ed ai carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione.

## VIII. — SPESE DI CANCELLERIA DEI COMANDI.

Le spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento di tutti gli uffici dell'arma saranno a totale carico dello Stato a partire dal giorno 1° ottobre c. a..

I comandi di legione trasmetteranno, direttamente al Ministero della guerra - divisione amministrazione dei corpi - un preventivo della somma da ammentare all'uopo sul proprio fondo spese cancelleria già assegnato in base ad istruzioni che saranno impartite dal Ministero. Intanto però, sino a che non sarà stabilito il necessario aumento, le legioni si serviranno del fondo scorta, sia per provvedere al ricupero degli stampati ora di proprietà degli ufficiali e dei sottufficiali comandanti, sia per l'acquisto dei generi più indispensabili.

Le legioni in sede di comando di Gruppo includeranno anche le spese occorrenti per il funzionamento degli uffici di detti comandi.

L'assegnazione delle spese dovrà corrispondere ai reali bisogni, col criterio di una benintesa economia che peraltro non deve porre gli uffici in difficili condizioni di funzionamento.

## IX. — SPESE RIPARAZIONI BARDATURA.

Per l'approvvigionamento e per le riparazioni dei materiali di bardatura in distribuzione ai militari a cavallo dell'arma dei carabinieri reali si osserveranno le stesse norme stabilite pei corpi di fanteria dal regolamento di amministrazione-contabilità pei corpi del R. esercito e dalla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi — con riserva di apportare le opportune varianti ai nominati regolamenti.

## X. — INDENNITA' CAVALLI STALLIERE E D'ALLOGGIO AGLI UFFICIALI.

Le nuove indennità cavalli e d'alloggio e quella per le spese di stalliere previste per gli ufficiali decorreranno anch'esse dal giorno 1° ottobre c. a.

Anche le indennità di alloggio vanno corrisposte mensilmente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Allegato mod. 1.

(1) . . . . . li . . . . . 19 . .

(2) . . . . . .

OGGETTO: *Domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali come carabiniere effettivo del*

(3) . . . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . . al N. . . . . di matricola, figlio di . . . . . e di . . . . . nato nel comune di . . . . . , (frazione, borgata o parrocchia di . . . . . Provincia di . . . . . ) residente nel comune di . . . . . (frazione, borgata o parrocchia di . . . . . ) in Via . . . . . al N. . . . (Provincia di . . . . . ) appartenente al Deposito . . . . . in . . . . . fa domanda a codesto Comando per ottenere il passaggio nell'Arma dei Carabinieri Reali quale carabiniere effettivo obbligandosi ad assumere la ferma di anni tre prescritta dall'art. 115 della legge sul reclutamento con decorrenza dal giorno in cui avrà firmato l'atto di arruolamento, a termine dell'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802.

Il (3) . . . . . .

AL COMANDO DELLA LEGIONE
DEI CARABINIERI REALI DI

. . . . . .

N.-B. — Il militare dopo quattro mesi dalla sua ammissione nei carabinieri reali purchè con tre anni di servizio compreso il tempo trascorso in altri corpi potrà ottenere la 1ª rafferma triennale con premio.

I sottufficiali potranno ottenere il passaggio nell'arma dei carabinieri reali previa rinuncia al grado di sottufficiale, salvo poi a frequentare il corso per conseguire la promozione a vicebrigadiere

(1) Reggimento, ecc.
(2) Compagnia, squadrone, batteria, ecc.
(3) Grado, cognome e nome.

(1) . . . . . .

Ho visitato il (2) . . . . . e l'ho trovato sano, robusto ed esente da imperfezioni fisiche e lo giudico idoneo incondizionatamente a tutti i servizi sia di pace che di guerra.

Statura m. . . . .

Perimetro toracico . . .

Precedenti luetici . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . . .

IL (3) . . . . . MEDICO

(4) . . . . . .

(1) Corpo, reparto, ecc.
(2) Grado, casato e nome.
(3) Grado.
(4) Firma dell'ufficiale medico.

(1) . . . . . .

Il sottoscritto comandante (2) . . . . . attesta che il richiedente durante il tempo trascorso alla sua dipendenza ha tenuto (3) . . . . . condotta, ha dimostrato (3) . . . . . qualità morali e militari, e riunisce, a suo parere, i requisiti prescritti per essere arruolato nell'arma dei carabinieri reali.

Per quanto ha tratto ai suoi requisiti fisici lo scrivente si riporta alla dichiarazione medica a tergo della domanda.

. . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (2) . . . . . .

(4) . . . . . .

*Visto*:

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (5) . . . . . .

(4) . . . . . .

*Visto*:

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (6) . . . . . .

(4) . . . . . .

---

(1) Corpo, reparto o servizio.
(2) Compagnia, squadrone, batteria o reparto corrispondente.
(3) Ottima, buona, mediocre, cattiva.
(4) Grado, casato e nome.
(5) Battaglione, gruppo o comando superiore al precedente.
(6) Reggimento o comando superiore al precedente.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI . . . . . .

UFFICIO MATRICOLA

Si trasmette con tutti i prescritti documenti al comando del . . . . . gruppo legioni dei carabinieri reali in

. . . . . .

per competenza e con parere . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 .

IL COLONNELLO COMANDANTE LA LEGIONE

. . . . . .

Allegato mod. 2.

(1) . . . . . li . . . . . 19 . .

(2) . . . . . .

OGGETTO: *Domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali come carabiniere ausiliario senza speciale vincolo di ferma*

del (3) . . . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . . al N. . . . . di matricola, figlio di . . . . . e di . . . . . nato nel comune di . . . . . , , (frazione, borgata o parrochia di . . . . . Provincia di . . . . . .) residente nel comune di . . . . . (frazione, borgata o parrocchia di . . . . . .) in Via . . . . . al N. . . . (Provincia di . . . . . , , ,) appartenente al Deposito . . . . . : in . . . . . fa domanda a codesto Comando per ottenere il passaggio nell'Arma dei Carabinieri Reali quale carabiniere ausiliario senza vincolo di ferma speciale, in base all'articolo 5 del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919.

Il (3) . . . . . .

AL COMANDO DELLA LEGIONE
DEI CARABINIERI REALI DI

(1) Reggimento, ecc.
(2) Compagnia, squadrone, batteria, ecc.
(3) Grado, cognome e nome.

(1) . . . . . .

Ho visitato il (2) . . . . . e l'ho trovato sano, robusto ed esente da imperfezioni fisiche e lo giudico idoneo incondizionatamente a tutti i servizi sia di pace che di guerra.

Statura m. . . . .

Perimetro toracico . . . .

Precedenti luetici . . . . .

. . . . . li . . . . . 19

IL (3) . . . . . MEDICO

(4) . . . . . .

(1) Corpo, reparto, ecc.
(2) Grado, casato e nome.
(3) Grado.
(4) Firma dell'ufficiale medico

(1) . . . . . .

Il sottoscritto comandante (2) . . . . . attesta che il richiedente durante il tempo trascorso alla sua dipendenza ha tenuto (3) . . . . . condotta, ha dimostrato (3) . . . . . qualità morali e militari, e riunisce, a suo parere, i requisiti prescritti per essere arruolato nell'arma dei carabinieri reali, come carabiniere ausiliario.

Per quanto ha tratto ai suoi requisiti fisici lo scrivente si riporta alla dichiarazione medica a tergo della domanda.

. . . . . li . . . . . 19 . .

IL COMANDANTE DEL (2) . . . . . .

(4) . . . . . .

*Visto*:

A . . . . . li . . . . . 19 . .

IL COMANDANTE DEL (5) . . . . . .

(4) . . . . . .

*Visto*:

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (6) . . . . . .

(4) . . . . . .

---

(1) Corpo, reparto o servizio.
(2) Compagnia, squadrone, batteria o reparto corrispondente.
(3) Ottima, buona, mediocre, cattiva.
(4) Grado, casato e nome.
(5) Battaglione, gruppo o comando superiore al precedente.
(6) Reggimento o comando superiore al precedente.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI . . . . . .

UFFICIO MATRICOLA

Si trasmette con tutti i prescritti documenti al comando del . . . . . gruppo legioni dei carabinieri reali in

. . . . . .

per competenza e con parere . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COLONNELLO COMANDANTE LA LEGIONE

. . . . . .

Allegato mod. 3.

(1) . . . . . li . . , , , 19 , ,

(2) . . . . . .

OGGETTO: *Domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali come carabiniere ausiliario col vincolo di 24 mesi di servizio*

del (3) . . . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . . al N. . . . . di matr. . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato nel comune di . . . . . , , (frazione, borgata o parrocchia di . . . . . Provincia di . . . . . ) residente nel comune di . . . . . (frazione, borgata o parrocchia di . . . . . ) in Via . . . . . al N. . . . (Provincia di . . . . . , ,) appartenente al Deposito . . . . . in . . . . . fa domanda a codesto Comando per ottenere il passaggio nell'Arma dei Carabinieri Reali quale carabiniere ausiliario obbligandosi, a termine dell'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 a rimanere in servizio nell'arma per 24 mesi con decorrenza dal giorno in cui avrà firmato l'atto di consenso.

Il (3) . . . . . .

AL COMANDO DELLA LEGIONE
DEI CARABINIERI REALI DI

(1) Reggimento, ecc.
(2) Compagnia, squadrone, batteria, ecc.
(3) Grado, cognome e nome.

(1) . . . . . .

Ho visitato il (2) . . . . . e l'ho trovato sano, robusto ed esente da imperfezioni fisiche e lo giudico idoneo incondizionatamente a tutti i servizi sia di pace che di guerra.

Statura m. . . . .

Perimetro toracico . . . .

Precedenti luetici . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . . .

IL (3) . . . . . MEDICO

(4) . . . . . .

(1) Corpo, reparto, ecc.
(2) Grado, casato e nome.
(3) Grado.
(4) Firma dell'ufficiale medico.

(1) . . . . . .

Il sottoscritto comandante (2) . . . . . attesta che il richiedente durante il tempo trascorso alla sua dipendenza ha tenuto (3) . . . . . condotta, ha dimostrato (3) . . . . . qualità morali e militari, e riunisce, a suo parere, i requisiti prescritti per essere arruolato nell'arma dei carabinieri reali.

Per quanto ha tratto ai suoi requisiti fisici lo scrivente si riporta alla dichiarazione medica a tergo della domanda.

. . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (2) . . . . . .

(4) . . . . . .

*Visto*:

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (5) . . . . . .

(4) . . . . . .

*Visto*:

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL COMANDANTE DEL (6) . . . . . .

(4) . . . . . .

---

(1) Corpo, reparto o servizio.
(2) Compagnia, squadrone, batteria o reparto corrispondente.
(3) Ottima, buona, mediocre, cattiva.
(4) Grado, casato e nome.
(5) Battaglione, gruppo o comando superiore al precedente.
(6) Reggimento o comando superiore al precedente.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI . . . . . .

UFFICIO MATRICOLA

Si trasmette con tutti i prescritti documenti al comando del . . . . . gruppo legioni dei carabinieri reali in

. . . . . .

per competenza e con parere . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . .

IL COLONNELLO COMANDANTE LA LEGIONE

. . . . . .

Allegato n. 1.

COMANDO

del (1) . . . . . .

ELENCO NOMINATIVO

dei militari del suddetto . . . . . che chiedono di far passaggio nell'arma dei carabinieri reali in qualità di carabinieri (2) . . . . . .

Con allegate n. . . . . domande debitamente firmate dagli interessati, vistate dai comandanti di reparto e controfirmate dal comandante di corpo, reparto o servizio.

(1) Indicazione del corpo, reparto o servizio cui appartengono i richiedenti.

(2) Effettivi, ausiliari senza vincolo di ferma o ausiliari col vincolo di 24 mesi di servizio.

| NUMERO | | COGNOME, NOME e paternità | GRADO | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| di ordine | di matricola | | | |
| | | | | |

Allegato n. 5.

LEGIONE . . . . . CARABINIERI REALI DI . . . . . .

Elenco nominativo dei militari raffermati ai quali sono state corrisposte le indennità di rafferma già maturate in base all'art. 10 del R. decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919.

| N. d'ordine | Cognome, nome e paternità | Grado a piedi | Grado a cavallo | Indennità delle rafferme compiute da liquidare, indicando la rafferma o rafferme cui l'indennità si riferisce | Numero di ruolo di rafferma assegnato a ciascun militare. | Importo complessivo al lordo delle indennità di rafferma maturate. | Importo complessivo al netto delle indennità cui contro depurate della tassa di ricchezza mobile e del contributo di guerra. | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

Allegato n. 6.

# REGIO ESERCITO ITALIANO

ARMA DEI CARABINIERI REALI

COMANDO DEL (1) . . . . . GRUPPO DI LEGIONI (2) . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto luogotenenziale n. 491 in data 6 aprile 1919 e dell'articolo 11 del R. decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919.

SI ATTESTA

Che il signor (3) . . . . . nato a (4) . . . . . il . . . . . , congedatosi dall'arma dei carabinieri reali senza aver diritto a pensione col grado di (5) . . . . . dopo aver compiuto 12 anni di servizio, per i suoi precedenti disciplinari e di servizio nell'arma riunisce i necessari requisiti per ben disimpegnare le attribuzioni di agente nei corpi armati o di guardia giurata, ed ottenere senz'altro i posti di agente o di guardia che siano vacanti nelle amministrazioni indicate nell'articolo 11 del succitato decreto Luogotenenziale n. 491 del 6 aprile 1919.

IL (6) . . . . . .
Comandante del gruppo

(timbro)

A (7) . . . . . , addì . . . . . 19 . . .

(1) Numero d'ordine del gruppo.
(2) Località di residenza del comando di gruppo.
(3) Cognome, nome e paternità dell'interessato.
(4) Comune di nascita.
(5) Grado ed arma.
(6) Grado del comandante del gruppo
(7) Località e data del rilascio.

N. 524. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Arruolamento nell'Arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 ottobre 1919.

Allo scopo di dare la maggiore pubblicità ai recenti provvedimenti adottati a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali ed alle vantaggiose condizioni di arruolamento stabilite con R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919 questo Ministero ha determinato di portare a conoscenza di quanti possono averne interesse i larghi benefici economici e di carriera testè concessi e che integrano ed accrescono quelli largiti con i decreti luogotenenziali n. 494 e 495 del 6 aprile u. s.

I Comandi di distretto pertanto, non appena ricevuta la presente circolare, faranno subito stampare e pubblicare, con le norme consuete, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, dei luoghi più frequentati e dei maggiori edifici pubblici, un manifesto di *grande formato*, redatto esattamente nei termini qui di seguito riportato.

Tale manifesto dovrà essere pubblicato per tre volte, con dieci giorni di intervallo tra una pubblicazione e l'altra, dandone, di volta in volta, preventivo avviso alle stazioni dell'arma dei carabinieri reali affinchè dispongano per opportuna vigilanza intesa ad ottenere che i manifesti stessi non siano lacerati, coperti o rimossi e sarà bene altresì che le stazioni ne ricevano qualche copia di riserva per sostituire all'evenienza quelli che venissero, comunque, a rendersi illeggibili al pubblico.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

**Manifesto per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali.**

Con R. decreto 1802 del 2 ottobre 1919, entrato in vigore l'8 ottobre corrente anno, è stato provveduto a migliorare in notevole misura le condizioni economiche e di carriera dell'arma dei carabinieri reali, e sono state inoltre stabilite speciali norme per l'arruolamento nell'arma, che qui di seguito vengono brevemente specificate.

Per il primo ripianamento delle vacanze esistenti nell'arma in conseguenza dell'allargamento degli organici stabiliti dal R. decreto predetto saranno ammessi:

1° I militari delle due classi meno anziane sotto le armi che ne facciano domanda, e che verranno nominati carabinieri ausiliari con la paga di L. 5 al giorno e senza alcun vincolo di ferma speciale, e quindi col diritto al congedo con la classe cui appartengono. Essi riceveranno all'atto dell'arruolamento un premio di L. 300.

2° I caporali, caporali maggiori e sottufficiali delle due classi meno anziane sotto le armi che facciano domanda di assumere la ferma di anni tre nell'arma. Costoro verranno subito nominati carabinieri effettivi, con diritto ad un premio di L. 1500 che verrà loro liquidato all'atto dell'arruolamento. Tale premio sarà di L. 1800 per quei militari che hanno preso parte alle campagne della guerra libica o nazionale per non meno di tre anni complessivamente.

3° I caporali e soldati delle classi anteriori alle ultime due attualmente alle armi, siano essi in congedo od in servizio, purchè non abbiano compiuto il 30° anno di età, sempre quando vi siano posti disponibili. Tali militari potranno fino all'8 gennaio 1920 essere ammessi nell'arma in qualità di carabinieri ausiliari con vincolo di servizio di 24 mesi percependo un premio di L. 1000 liquidabile subito; questo premio sarà elevato a L. 1300 per i militari che hanno preso parte per non meno di tre anni alle due campagne di guerra anzidette.

Egualmente i sottufficiali, caporali e soldati sia in congedo come in servizio, appartenenti a classi anteriori alle ultime due sotto le armi potranno ottenere fino all'8 gen-

naio 1920 e sempre quando vi siano posti disponibili, la nomina a carabiniere effettivo, assumendo la ferma di tre anni con diritto ad un premio di L. 1500 liquidabile subito. Tale premio sarà elevato a 1800 per i militari che han preso parte alle due campagne di guerra anzidette e per non meno di tre anni.

Le stesse norme valgono per il passaggio nell'arma, dei sottufficiali, sotto capi e comuni della R. Marina in attività di servizio od in congedo, limitatamente per questi ultimi a coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra.

Gli aspiranti al passaggio nell'arma, sia come carabinieri effettivi che come carabinieri ausiliari, dovranno possedere i necessari requisiti fisici, morali e di istruzione che sono in appresso specificatamente indicati.

I carabinieri ausiliari dopo un anno di servizio nell'arma potranno ottenere il passaggio a carabiniere effettivo. All'atto del passaggio stesso sarà loro corrisposto un premio di L. 700.

Continueranno ad essere ammessi con le norme attualmente in vigore i volontari come allievi carabinieri, i quali, dopo un periodo di istruzione di sei mesi, se a piedi, e di circa un anno, se a cavallo, saranno nominati carabinieri effettivi, e sarà loro corrisposto, all'atto della nomina stessa, un premio di L. 1500.

Continuando nel servizio nell'arma, mediante il vincolo delle attuali rafferme triennali ed annuali gli ausiliari nominati effettivi beneficieranno dell'ammissione agli aumenti triennali di paga con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto i tre anni di servizio militare, sia nell'arma che presso i corpi di provenienza, ed indipendentemente dallo scadere della speciale ferma biennale, e delle successive rafferme triennali ed annuali.

I militari alle armi od in congedo del R. esercito e della R. marina che ai sensi di quanto è stato precedentemente indicato chiederanno di essere arruolati come carabinieri effettivi, qualora appartengano alla seconda o terza categoria, dovranno chiedere il passaggio alla prima categoria.

Oltre quanto si è detto circa il passaggio dalle altre armi del R. esercito o della R. marina di militari alle armi ed in congedo, sono sempre aperti gli arruolamenti volontari e le riammissioni nell'arma: ai quali possono aspirare:

1° I cittadini dello Stato che abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 26° anno di età.

2° I riformati alla leva, semprechè per essi sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

3° I volontari stati prosciolti dal servizio prima del loro concorso alla leva, e gli inscritti stati mandati rivedibili in rassegne speciali da leve precedenti ed arruolati poi in prima categoria come inscritti di leva. Per costoro si terrà conto del precedente servizio già prestato, purchè questo sia superiore a mesi sei.

## REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE NELL'ARMA.

*a*) essere di statura non inferiore a m. 1,65 per l'arma a piedi (e per i carabinieri ausiliari) e m. 1,68 per l'arma a cavallo;

*b*) avere costituzione fisica sana e robusta senza imperfezioni o difetti;

*c*) non essere ammogliati o vedovi con prole;

*d*) non essere incorsi in condanna ledente il carattere o l'onorabilità;

*e*) essere di buona condotta;

*f*) avere (se già non trovansi sotto le armi e se sono minori degli anni 21) il consenso del padre, od, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

*g*) sapere leggere e scrivere.

Per maggiori ragguagli, e per le modalità circa la presentazione delle domande, gli aspiranti si rivolgeranno al comando della locale stazione dell'arma, o al distretto militare, o ai sindaci e segretari comunali.

## ASSEGNI.

Gli assegni iniziali sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| Allievo carabiniere | L. 5,— |
| Carabiniere ausiliario | » 5,— |
| Carabiniere effettivo | » 6,50 |
| Appuntato | » 7,45 |
| Vice-brigadiere | » 9,70 |
| Brigadiere | » 10,45 |
| Maresciallo d'alloggio | » 12,25 |
| Id. capo | » 13,80 |
| Id. maggiore | » 15,30 |

A tali assegni va aggiunta l'indennità caro-viveri di L. 2 al giorno per tutti i gradi.

Sulla paga giornaliera sono concessi, dopo la prima ferma, 5 aumenti triennali di paga di L. 0,60 al giorno. Inoltre sono stabiliti per i vari gradi speciali aumenti giornalieri per ogni quadriennio percorso nel grado da L. 0,30 a L. 0,60 a seconda del grado.

Tali aumenti triennali e quadriennali sono computabili agli effetti della pensione.

Agli allievi carabinieri a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,25: ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo spetta inoltre uno speciale soprassoldo giornaliero di L. 0,50.

Sugli assegni corrisposti non grava ritenuta di alcuna specie.

Il vestiario, l'equipaggiamento e le riparazioni sono a carico dello Stato; così pure sono a totale carico dello Stato le spese di cancelleria e quelle di illuminazione e riscaldamento degli uffici per i sottufficiali che reggono comandi di stazione.

Il cavallo e le riparazioni alle bardature, per i militari a cavallo, sono egualmente a carico dell'amministrazione militare.

Conseguentemente, cogli assegni che riceve, il militare dell'arma deve provvedere solamente al vitto.

## INDENNITA' PER POSIZIONI E SERVIZI SPECIALI.

Speciali indennità che possono giungere ad un massimo di L. 6 al giorno, sono stabilite, anche per il semplice carabiniere, che si trovi a compiere speciali servizi, oppure in cariche od impieghi speciali. Le sue condizioni economiche sono pertanto sempre convenienti in qualsiasi contingenza di servizio.

## RAFFERME.

Oltre gli assegni fin qui accennati, i sottufficiali e militari di truppa che si vincolino dopo la ferma a tre successive rafferme triennali, acquistano il diritto alle indennità di L. 1000, 2000 e 3000 che verranno loro pagate al termine della prima, seconda e terza rafferma.

## PENSIONI.

I militari dispensati dal servizio per malattia acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali godono dello speciale beneficio — che costituisce un vero privilegio fatto all'arma — di poter ottenere il collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio, compresi quelli trascorsi nell'esercito, e senza alcun limite di età.

La pensione di riposo è sempre liquidata sulla base degli assegni complessivi goduti nell'ultimo anno di servizio (comprendendovi gli aumenti quadriennali di grado e gli aumenti triennali di servizio) e varia da un minimo di sei decimi ad un massimo di sette decimi di tali assegni.

## VANTAGGI DI AVANZAMENTO E DI CARRIERA.

La possibilità di carriera per i giovani che si arruolano come carabinieri è molto facilitata dai notevoli aumenti apportati agli organici di tutti i gradi, ed è stata anche recentemente ridotta la permanenza minima stabilita per ciascun grado.

Per l'ammissione al corso di vice-brigadiere presso la scuola allievi sottufficiali in Firenze è sufficiente aver compiuto un anno di servizio da carabiniere; tale periodo è ridotto a soli sei mesi per i giovani provvisti di licenza di scuole secondarie od altro titolo equipollente, e per i provenienti dai sottufficiali dell'esercito.

## AMNISTIA DISCIPLINARE E RIFORMA DISCIPLINARE

E' concessa amnistia disciplinare, nei riguardi dello avanzamento e delle rafferme, per tutte le mancanze punite cogli arresti, sala di disciplina, prigione semplice e di rigore, ad eccezione di quelle punite con la retrocessione, commesse da sottufficiali e carabinieri dal 24 maggio 1915 all'8 ottobre 1919 e con effetto da questa ultima data.

Con R. decreto di imminente pubblicazione sarà provveduto alla riforma dei metodi di governo disciplinare finora applicati nell'arma dei carabinieri reali.

## DIRITTO ALLO IMPIEGO CIVILE.

I sottufficiali dei carabinieri reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto allo impiego civile, come tutti gli altri sottufficiali dell'esercito.

## RILASCIO DI SPECIALE ATTESTATO.

Agli appuntati e carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione viene rilasciato uno speciale attestato, che costituirà senz'altro titolo legale per ottenere i posti come agenti nei corpi armati o guardia giurata che saranno vacanti nelle amministrazioni governative, comunali, provinciali (guardie boschive, campestri, comunali, daziarie ecc.), o nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1919 — 12 Ottobre

N. 525. - 25 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1828, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 683

» 526. - 11 ottobre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . . *Pag.* 684

CIRCOLARE N. 525. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1828, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 242, dell'11 ottobre 1919).

Art. 1. — Agli operai straordinari, compresi quelli addetti a lavori di ufficio in servizio presso le direzioni e gli stabilimenti militari, che, non essendo più indispensabili ai bisogni delle lavorazioni, dovranno esser gradualmente licenziati per diminuzione di lavoro, saranno corrisposti i seguenti indennizzi:

*a*) alle operaie dall'età di 18 anni compiuti, *che hanno a carico la famiglia*, quaranta giornate di paga nominale, con un minimo di L. 140;

*b*) alle operaie dell'età di 18 anni compiuti, *che non hanno a carico la famiglia* venti giornate di paga nominale, con un minimo di L. 70;

*c*) agli operai e dalle operaie di età inferiore ai 18 anni, sette giornate di paga nominale con un minimo di L. 15;

*d*) agli operai dall'età di 18 anni compiuti, trenta giornate di paga nominale, con minimo di L. 180;

*e*) la giornata di paga deve essere conteggiata coi miglioramenti prescritti dalla circolare 364 *g. m.* c. a., ma senza premio a cottimo;

*f*) tale indennizzo spetta esclusivamente agli operai licenziati per effetto del presente decreto;

Art. 2. — Nessun indennizzo è dovuto:

1° al personale licenziato per motivi disciplinari;

2° al personale assunto al lavoro posteriormente alla data del 1° novembre 1918;

3° ai militari comandati, a disposizione, esonerati e dispensati con mod. 5.

Art. 3. — Gli operai licenziati avranno diritto al trasporto gratuito in 3ª classe sui treni per recarsi, non oltre dieci giorni dal licenziamento, alla stazione più vicina al comune di loro residenza abituale nel Regno.

Art. 4. — Qualunque disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Art. 5. — Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e cesserà di avere effetto col 31 ottobre 1919.

N. 526. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 11 ottobre 1919.

Il Ministero, allo scopo di favorire l'elevamento della coltura professionale degli ufficiali di determinati gradi, e di dar loro altresì modo di procurarsi un titolo per aspirare al conseguimento dei gradi richiesti per il comando di battaglione (od equivalente) e di unità superiori, è venuto nella determinazione di svolgere in via provvisoria quattro speciali corsi di integrazione (A - B - C - D) per ufficiali in servizio attivo permanente di armi combattenti dal grado di capitano a quello di tenente colonnello compreso, che *avendo superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione* soddisfacciano alle condizioni in appresso specificante.

Detti corsi per ragioni di pratica opportunità, si svolgeranno in Torino nei locali della scuola di guerra.

Corso A: dal 24 novembre 1919 al settembre 1920. Per gli ufficiali (quali che siano il grado e l'anzianità di grado in atto posseduti) che, prima del 24 maggio 1915, hanno frequentato, con esito favorevole, il primo anno della scuola di guerra.

Corso B: dal 18 gennaio 1919 al settembre 1921. Per gli ufficiali che, prima del 24 maggio 1915, hanno sostenuto gli esami (scritti ed orali o soltanto scritti) per l'ammissione alla detta scuola di guerra.

Corso C: dal 1° febbraio 1920 al settembre 1921. Per 120 ufficiali dei quali 70 dovranno essere scelti tra quelli che hanno compiuto, con esito favorevole, i corsi pratici sul servizio di stato maggiore di Vicenza o di Padova, e 50 tra tenenti colonnelli, maggiori, capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che non hanno frequentato alcun corso pratico sul servizio di stato maggiore.

Dei posti sopra assegnati agli ufficiali provenienti da una data categoria, quelli che eventualmente risultassero non coperti da ufficiali provenienti da detta categoria, potranno esere devoluti ad ufficiali dell'altra categoria.

Corso D: dall'ottobre 1920 all'agosto 1922. Per ufficiali da scegliersi in proporzioni e con modalità che saranno a suo tempo determinate, tra quelli che hanno compiuto, con esito favorevole, i corsi pratici sul servizio di stato maggiore di Como o di Torino e fra tenenti colonnelli, maggiori, capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che non hanno frequentato alcun corso pratico sul servizio di stato maggiore.

Ai fini di cui al 1° comma della presente circolare, in via di transitorio esperimento, non è obbligatoria la frequenza dei corsi di integrazione: gli ufficiali a seguito delle prove stabilite dichiarati idonei all'ammissione a ciascun corso, possono cioè ottenere il titolo per il conseguimento dei gradi richiesti per il comando di battaglione (od equivalente) e di unità superiori qualora superino tutti gli esami finali di ciascuno degli anni stabiliti per il relativo corso (A o B o C) — anche senza averne frequentato i corsi — e si assoggettino alle prove pratiche, sul terreno, di tattica e di logistica, e partecipino alle campagne d'istruzione, il tutto secondo modalità che verranno a suo tempo stabilite. Detti ufficiali nel servizio ai reparti o comandi ecc. non devono avere speciali facilitazioni, all'infuori di 30 giorni di licenza immediatamente precedenti gli esami.

All'uopo detti ufficiali avranno comunicazione dei programmi di insegnamento e saranno autorizzati ad acquistare, dalla direzione dei corsi, copia di tutte le pubblicazioni che da essa verranno eventualmente fatte per ciascuna delle materie che saranno trattate dai singoli corsi.

MODALITA' DI AMMISSIONE AI CORSI A-B-C.

1. L'ammissione ai corsi A e B ha luogo senza esami; quella al corso C per esami.

2. Tutti, indistintamente, gli ufficiali interessati devono improrogabilmente entro il 10 novembre prossimo venturo far pervenire al Ministero della guerra (divisione stato maggiore, sezione 1ª) regolare domanda di ammissione (carta da bollo da lire 2) nella quale sia chiaramente specificata la data alla quale l'ufficiale ha compiuto la relativa

scuola di applicazione, e che l'interessato *intende o no frequentare* il relativo corso di integrazione.

3. Le singole autorità gerarchiche nell'inoltrare tali domande:

*a*) esprimeranno il proprio parere in merito, motivandolo nel caso non sia favorevole;

*b*) le correderanno:

— di uno specchio dal quale risulti, in modo ben chiaro e continuativo, il servizio prestato dall'ufficiale in guerra, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, nonchè le ferite eventualmente riportate, le medaglie al valore (o gli encomi) ottenuti, nonchè quelle altre informazioni che valgano a mettere in giusta considerazione i meriti del candidato;

— dei rapporti informativi compilati dalle varie autorità gerarchiche che in guerra hanno avuto alla propria dipendenza l'ufficiale concorrente.

4. Apposita commissione, da nominarsi dal Ministero, prenderà in esame le domande pervenute e giudicherà, inappellabilmente, sull'ammissione ai corsi A e B sull'ammisione agli esami per il corso C.

5. Gli ufficiali aspiranti al corso C se provenienti dai corsi pratici sul servizio di stato maggiore, dovranno:

*a*) sostenere, dinanzi ad apposita commissione, una breve discussione verbale su un determinato argomento relativo alla organizzazione ed all'impiego delle varie armi;

*b*) dimostrare di sapere leggere speditamente il francese e di saper tradurre, a prima vista, brani facili da detta lingua in italiano e viceversa.

Gli ufficiali aspiranti al corso C e non provenienti dai corsi pratici sul servizio di stato maggiore, oltre alle anzidette prove orali, dovranno trattare, per iscritto, una questione elementare relativa all'organizzazione ed all'impiego della propria arma, allo scopo di dimostrare di possedere il necessario corredo di cognizioni professionali e la capacità di esprimere correttamente le proprie idee al riguardo.

Le prove orali di cui sopra si effettueranno a Torino il 3 gennaio 1920; quella scritta avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata, il mattino del 1 dicembre 1919.

Appena terminati gli esami scritti gli ufficiali saranno fatti rientrare ai corpi (o uffici) cui appartengono.

Entro il 15 dicembre, il Ministero, comunicherà i nomi degli ammessi agli esami orali. Detti ufficiali dovranno essere, senz'altro, inviati in licenza, con l'ordine di presentarsi il 3 gennaio a Torino, per sostenere gli esami orali.

Qualora il numero degli ufficiali giudicati idonei al corso C, e che *intendano frequentare* detto corso, risulti superiore a 120, gli esuberanti potranno, a loro domanda, senza obbligo di frequenza dei corsi presentarsi alla fine degli anni scolastici 1919-1920 e 1920-1921, a sostenere gli esami finali del relativo corso, nonchè le prove sul terreno di cui sopra, ovvero potranno concorrere per la ammissione al seguente corso D con le norme che saranno per esso stabilite, oppure esservi ammessi senza ulteriori prove, qualora la propria classifica riportata negli esami per l'ammissione al corso C, sia tale da comprenderli nel numero degli ammittendi al detto corso D.

Le singole autorità gerarchiche perciò, nel trasmettere al Ministero della guerra (divisione stato maggiore, sezione 1ª) le domande degli ufficiali di cui sopra, le correderanno di un nuovo rapporto informativo, nel quale confermeranno che il concorrente è ancora in possesso dei voluti requisiti.

Gli ufficiali provenienti dai corsi pratici di Vicenza e Padova, che non si valgano della facoltà loro concessa con le presenti disposizioni, potranno concorrere al corso D, superandone le sole prove dei relativi esami orali, limitatamente però al numero dei posti che resteranno disponibili dopo l'ammissione degli alri concorrenti designati per detto corso D.

Il Ministero pubblicherà sul *bollettino ufficiale*: il nome degli ufficiali ammessi a ciascuno dei corsi A-B-C, nonchè il nome di quelli giudicati ammissibili al corso C, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1919 — 14 Ottobre

N. 527 - 13 ottobre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900 . . . . . *Pag.* 687

» 528 - 13 ottobre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1895 . . . . . *Pag.* 690

CIRCOLARE N. 527. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 ottobre 1919.

1. Questo Ministero determina che il giorno 20 ottobre corrente abbia luogo la chiamata alle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria in congedo provvisorio appartenenti alla classe 1900:

*a*) che siano nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell'anno 1900;

*b*) che siano nati in anni precedenti.

2. Sono esclusi dalla chiamata alle armi i militari idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni) epperò coloro che vengano riconosciuti tali saranno rinviati in congedo illimitato (1).

Sono pure, per ora, esclusi dalla chiamata i militari residenti all'estero.

3. Il manifesto di chiamata alle armi, sarà conforme all'allegato n. 1 alla presente circolare, stato già comunicato a tutti i comandi di distretto con incarico di provvedere subito alla sua stampa e pubblicazione con le consuete modalità.

Ciascun distretto dovrà inviarne inoltre una copia al Ministero (Direzione Generale leva e truppa) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. I militari richiamati provvisti del foglio provvisorio di congedo illimitato, loro rilasciato all'atto del licenziamento dalle armi nello scorso febbraio, si presenteranno al comando del distretto militare nel cui territorio si trovano.

Il comando del distretto militare di presentazione dovrà però, qualora ne sia il caso, dare partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione.

5. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Eritrea in Libia o nelle isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale li incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

---

(1) Nel manifesto si è creduto opportuno indicare in modo speciale gli affetti da tracoma, quantunque anch'essi siano compresi tra gli idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari.

6. Presso il comando del distretto i militari dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica. Coloro che fossero riconosciuti affetti da imperfezioni od infermità incompatibili col servizio militare saranno o proposti a rassegna o ad osservazione presso l'ospedale militare. L'invio dei militari in osservazione o a rassegna sarà regolato mediante accordi che ciascun comando di distretto dovrà prendere con la Direzione dell'ospedale militare principale, segnalandole il numero dei militari visitandi.

Nell'invio in osservazione si terranno presenti le norme dettate con la Circolare 181376-2 del 18 agosto 1917 (Direzione Generale di Sanità militare) specie per quanto riguarda l'osservazione ambulatoria.

Nell'attesa di essere inviati all'ospedale i militari potranno ottenere una breve licenza.

7. I militari dovranno, dai distretti cui si presentano, essere sollecitamente inviati al corpo dal quale sono tenuti in forza e che apparisce dal loro foglio di congedo, giusta quanto dispose il N. 8 della circolare N. 60 del *giornale militare* corrente anno.

Questo Ministero darà poi disposizioni per trasferire una congrua aliquota di militari della classe 1900 alle armi e corpi cui non fu fatta assegnazione di reclute della classe suddetta.

I militari ora chiamati che a senso della circolare n. 196 del *giornale militare* corrente anno abbiano fatta domanda di riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali come pure quelli che la presentino ora, dovranno essere ugualmente inviati ad un corpo per attendere sotto le armi l'esito della domanda fatta.

8. In via eccezionale, si determina che i militari i quali siano allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato siano lasciati a disposizione delle Ferrovie per continuare il loro impiego.

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal N. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalla chiamata alle armi.

In base a tale documento, i comandi di distretto lascieranno in libertà i militari dei quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« Comandato a prestar servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato quale allievo-fuochista e senso del N. 8 della circolare 527 del *giornale militare* 1919 li.. ».

9. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel parag. 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato parag. 523 avvertesi che di eguale beneficio potranno fruire:

*a*) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, inscritti al secondo periodo del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai corsi superiori di pittura, di scultura e di decorazione;

*b*) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena, inscritti nei corsi superiori di architettura;

*c*) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia, inscritti ai corsi speciali;

*d*) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

*e*) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

*f*) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'iscrizione al tiro a segno, e dovranno essere avvertiti che non potranno conseguire ulteriormente l'ammissione al ritardo qualora non comprovassero di aver frequentato d'ora in avanti regolarmente le esercitazioni di tiro prescritte.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che stano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studente di università estere o di istituti, che, per l'importanza degli

studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, il ritardo potrà essere concesso ai militari della classe 1900 che ottennero all'atto della prima loro chiamata alle armi l'ammissione al volontariato di un anno.

I militari che abbiano uno o più fratelli alle armi potranno, su richiesta della famiglia, ottenere di ritardare la presentazione fino a quando il fratello o tutti gli altri fratelli attualmente in servizio non siano inviati in congedo illimitato.

Gli aspiranti al ritardo del servizio o della presentazione alle armi, i quali non abbiano compiuto le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri richiamati, salvo ad esser rilasciati allorchè abbiano compiute tali pratiche, in attesa del compimento delle quali i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere agli interessati *dieci* giorni di licenza.

10. Il giorno 30 ottobre corr. i comandi di distretto trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) un rendiconto graduale numerico dei militari inviati ai corpi, distinti per arma, corpo e specialità, segnalando a parte il numero di quelli rinviati a casa perchè esclusi dalla chiamata a senso del primo alinea del n. 2 della presente circolare ed il numero di quelli sottoposti a rassegna o ad osservazione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

ALLEGATO N. 1.

*Comando del distretto militare di.....*

MANIFESTO

*Per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe* 1900.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della Guerra, si prescrive quanto segue:

1. — Sono richiamati alle armi i militari di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio appartenenti alla classe 1900:

*a*) che siano *nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell'anno* 1900;

*b*) che siano *nati in anni precedenti.*

Sono esclusi dalla attuale chiamata i militari riconosciuti affetti da tracoma nonchè quelli idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni).

Sono pure, per ora, esclusi dalla chiamata i militari residenti all'estero, e quelli rivestiti del grado di ufficiale.

La presentazione dei militari richiamati avrà luogo per tutti nelle prime ore del mattino del giorno 20 *ottobre corrente.*

2. — I richiamati residenti nel comune capoluogo di questo distretto muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato si presenteranno direttamente a questo Comando.

Gli altri, muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a questo distretto fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio* e, ove occorra, anche le richieste mod. *B* rosa, infine l'eventuale anticipazione per il trasporto sulle ferrovie minori, sulle tramvie e sui piroscafi, qualora su queste i trasporti militari non avvenissero in conto corrente su produzione delle dette richieste di color rosa.

I richiamati che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza il quale accertatosi della loro identità li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

3. — I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, dalla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (limitatamente alle linee oltre Piave ed a quelle Parma-Suzzara, Ferrara-Modena e Thiene-Rocchette) e dalla Società Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo-Edolo) il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del foglio o certificato di viaggio rilasciato dal Comando del Distretto o di Deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle Ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente le quali ammettono il conto corrente (senza cioè il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta del mod. *B* color rosa la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il conto corrente, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico i militari produrranno le richieste del mod. *B* color verde, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

4. — I militari che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelli provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in conto corrente, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

5. — Ai richiamati provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trsaferta, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

6. — I richiamati che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare saranno autorizzati a servirsene e ne riceveranno anzi *adeguato compenso in denaro*.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in ottime condizioni saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di calzature di marcia (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 24; per un farsetto a maglia di lana (pesante) L. 8; per una camicia, se di tela L. 4, se di flanella L. 12; per un paio di mutande, se di tela L. 4, se di lana L. 8; per un paio di calze, se di cotone L. 0,60, se di lana L. 2; per un fazzoletto L. 0,40; per una correggia da pantaloni L. 1.

7. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i richiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

li 1919.

*Il Comandante del Distretto.*

AVVERTENZE

Alle famiglie bisognose dei militari le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, il soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata:

| | | Nei Comuni capoluogo di provincia di circondario e di distretto amministrativo | Negli altri Comuni |
|---|---|---|---|
| | | — | — |
| *a*) per la moglie | L. | 0.85 | 0.75 |
| *b* per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro | » | 0.45 | 0.40 |
| *c*) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro | » | 0.85 | 0.75 |
| *d*) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro | » | 1.40 | 1.30 |
| *e*) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori o di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro | » | 0.85 | 0.75 |
| *f*) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate | » | 0.45 | 0.40 |
| *g*) per l'avo od ava | » | 0.85 | 0.75 |

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso un solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

N. 528. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 ottobre 1919.

1. Questo Ministero determina che il giorno 30 ottobre corrente siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1895 nonchè dei militari nati nell'anno 1895 ma arruolati in leve posteriori, che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

Il congedamento dovrà essere completato nel termine di dieci giorni al massimo dal suo inizio.

2. Per la esecuzione del congedamento si seguiranno le norme della circolare n. 425 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in congedo illimitato della classe 1891 avendo presente per altro quanto ha disposto la circolare n. 467 al riguardo dei congedandi dei comuni delle terre già invase.

Si richiama in modo speciale l'attenzione sul disposto del N. 8 della circolare n. 425 che dà facoltà di trattenere, se necessario, gli scritturali congedandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, avvertendo tuttavia che di questa facoltà dovrà farsi uso in via di assoluta eccezione e solo per il tempo strettamente necessario. In ogni caso però il congedamento degli scritturali non sarà effettuato se non dopo avere ultimato quello degli altri militari della classe stessa.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, potrà essere ritardato anche l'invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria, automobilisti e radiotelegrafisti. Peraltro detti militari dovranno essere congedati non appena i corpi ai quali appartengono abbiano ricevuto i militari della classe 1900 che saranno ad essi trasferiti secondo le speciali disposizioni di questo Ministero.

3. Si richiama altresì l'attenzione dei comandanti di corpo sui chiarimenti dati con la recente circolare n. 520 del *giornale militare* circa il rilascio della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore, ai militari amnistiati.

4. I militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato a senso della presente circolare e che si trovino attualmente in licenza anche con scadenza anteriore al 30 ottobre corrente dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. Sarà pertanto provveduto perchè ad essi siano concesse, se necessario, congrue proroghe a cura della stessa autorità che ha loro accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove i militari congedandi si trovano dovranno in ogni caso trattenerli evitandone il ritorno al corpo anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi disciplinari consigliassero diversamente.

5. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il giorno 15 dicembre p. v., e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1919 — 17 Ottobre

N. 529 - 2 agosto 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale apportante una aggiunta a quello in data 30 giugno 1915, per le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . *Pag.* 694

» 530 - 17 agosto 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace la concessione della indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli che non coprono cariche per cui sia prevista indennità di carica . . . . . *Pag.* 694

» 531 - 11 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1831, relativo alla concessione del premio di congedamento agli impiegati della posta militare, assimilati a sottufficiali, caporali e soldati . . . . *Pag.* 695

» 532 - 21 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1767, concernente la cessazione della indennità di guerra . . . . *Pag.* 695

» 533 - 25 settembre 1919. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1829, che aumenta la paga del personale familiare degli istituti militari . . . . *Pag.* 696

» 534 - 10 ottobre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Uso delle decorazioni con l'abito borghese; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valore . . . . . *Pag.* 696

» 535 - 15 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . *Pag.* 697

» 536 - 15 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Compenso ai sottufficiali capiarmaiuoli . . . . . *Pag.* 698

» 537 - 15 ottobre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . . *Pag.* 698

» 538 - 16 ottobre 1919. — TRASPORTI. — Movimento ferroviario per i congedandi della classe 1895 . . . . . *Pag.* 699

» 539 - 17 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corrispondenza ufficiale . . . . . *Pag.* 699

» 540 - 17 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 700

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 701

CIRCOLARE N. 529. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale apportante una aggiunta a quello in data 30 giugno 1915, per le indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzone generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 agosto 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Viste le leggi 23 giugno 1918, n. 830 e 19 dicembre 1918, n. 1908, relative all'esercizio provvisorio dei bilanci per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per il 1 semestre dell'anno finanziario 1915-1916, modificato e mantenuto in vigore fino al 30 giugno 1919 coi decreti ministeriali 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917, 12 e 13 gennaio 1918, coi due decreti in data 9 luglio 1918, e con gli altri del 2 febbraio e 24 aprile 1919;

DETERMINA:

Art. 1. — Nell'allegato II° *Indennità speciali* è aggiunto il seguente numero 30 sexties

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | 30 Sexties | Capannelle | Ufficiali addetti o comandati al Deposito Scuola Motoaratori di Capannelle, per ogni giornata di presenza alla scuola . . . | 3 | — | — | — | I-E |

Art. 2. — La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1918.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

*Roma, addì 2 agosto* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 530. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che proroga sino a tre mesi dopo la conclusione della pace la concessione della indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli che non coprono cariche per cui sia prevista indennità di carica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 agosto 1919.

Il ministro della guerra di concerto col ministro del tesoro;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6; (1)

Visto il decreto 21 agosto 1917 del ministro della guerra, emanato di concerto col ministro del tesoro, (registrato alla corte dei conti il 28 agosto 1917, reg. n. 57 guerra armi e munizioni, f. n. 284) riguardante l'indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli, sia in servizio attivo permanente, sia richiamati dal congedo, che non coprono cariche per le quali sia prevista indennità di carica; (2)

DECRETA:

Il decreto ministeriale 21 agosto 1917 riguardante indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli di cui sopra, e prorogato sino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

*Dato a Roma, li 17 agosto* 1919.

*Il ministro della guerra* — ALBRICCI

*Il ministro del tesoro* — TEDESCO

(1) Circ. 14-1917. — (2) Circ. 556-1917.

N. 531. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1831, relativo alla concessione del premio di congedamento agli impiegati della posta militare, assimilati a sottufficiali, caporali e soldati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 243, del 13 ottobre 1919).

*Articolo unico.* — Il premio e sopraprenio di congedamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 177 è esteso agli impiegati della posta militare assimilati a sottufficiali, caporali e soldati, secondo il grado di assimilazione, in base al servizio effettivamente prestato dal 23 maggio 1915 al 31 dicembre 1918.

---

N. 532. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1767, concernente la cessazione delle indennità di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 234, del 2 ottobre 1919).

Art. 1. — I personali del comando supremo del R. esercito, o di comandi, uffici, o servizi considerati come appartenenti al comando medesimo, cessano dal percepire tutte le indennità di guerra dal 1 agosto 1919 e, da tale data, spettano loro gli assegni ordinari.

Art. 2. — Tutti gli altri personali appartenenti, o addetti, al R. esercito italiano non compresi nel precedente articolo 1, che, per le vigenti disposizioni, godano ancora le indennità di guerra, cesseranno di percepirle — qualunque sia la posizione in cui si trovano — a datare dal 1 settembre corr. anno, ad eccezione, però, di quelli dislocati oltre la linea di armistizio e nella Dalmazia, che conserveranno, invece, le indennità di cui sono provvisti.

Art. 3. — I personali che, per effetto delle disposizioni dell'articolo precedente, perderanno le indennità di guerra, percepiranno, per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio presso enti mobilitati, l'indennità di marcia e la razione viveri in natura, oppure in contanti in ragione di L. 1'a razione.

Gli ufficiali conserveranno l'indennità mensile caroviveri ridotta, stabilita dal Decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18. I sottufficiali conserveranno anch'essi il soprassoldo caroviveri ridotto di cui allo stesso decreto 5 gennaio 1919 e non percepiranno l'indennità speciale stabilita dal decreto luogotenenziale 10 luglio 1919, n. 1140.

Art. 4. — Anche i personali civili addetti all'esercito e che per le vigenti disposizioni godano le indennità di guerra stabilite per i militari del R. esercito, o quelle di cui al decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, cesseranno di percepire tali indennità in conformità dei precedenti art. 1 e 2 e con la decorrenza ivi indicata, a seconda che appartengano ai personali previsti dall'uno o dall'altro di tali articoli, ed avranno il trattamento economico previsto dagli articoli medesimi e dall'art. 3.

Art. 5. — Gli articoli 1 e 3 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6 si intendono abrogati.

AVVERTENZE.

Per evitare inesatte interpretazioni delle norme contenute nel sopraripportato decreto, si avverte che:

1). La indennità di marcia concessa col 1° comma dell'art. 3 a coloro che, per effetto del decreto, hanno perdute le indennità di guerra è anche per tutti i militari dell'arma dei carabinieri reali quella stessa che è stabilita per i militari di pari grado delle altre armi e non già la indennità di marcia speciale stabilita per i carabinieri reali.

2). Le disposizioni contenute negli art. 9 e seguenti del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6 (circolare 14 del 1917) circa la continuazione dell'indennità ai ricoverati in luoghi di cura rimangono in vigore, dal 1 settembre 1919, soltanto per il personale dei corpi, riparti e servizi che — a norma del sovrariportato decreto — conserva anche dopo tale data le indennità di guerra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 533. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1829, che aumenta la paga del personale familiare degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 243, del 13 ottobre 1919).

*Articolo unico.* — La paga attualmente percepita dal personale familiare degli istituti militari di cui al R. decreto 21 aprile 1912, n. 502, è aumentata nella misura di lire tre al giorno. A tale aumento non è applicabile nessuna delle disposizioni del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 e del decreto del Ministero del tesoro del 14 ottobre 1918, n. 14305.

La disposizione del presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1919.

Non sono applicabili al personale familiare degli istituti militari le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 1919 riguardanti miglioramenti economici al personale operaio borghese dell'amministrazione militare.

---

N. 534. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Uso delle decorazioni con l'abito borghese; onori dovuti a coloro che sono insigniti di distinzioni al valore.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 10 ottobre 1919.

1° I militari e qualunque privato cittadino, insigniti di decorazioni al valor militare (Ordine militare di Savoia, medaglie al valor militare) o di Croci di guerra e di medaglie commemorative di campagne di guerra, quando vestono l'abito borghese, possono sempre fregiarsi delle decorazioni, o, invece di queste, delle corrispondenti medaglie o croci di minori dimensioni, disposte nello stesso modo in cui vengono portate coll'uniforme militare.

In luogo di dette medaglie o croci potranno portarsi, sul risvolto dell'abito, i relativi nastrini (stoffa o metallo smaltato), oppure un nodo in cui essi siano intrecciati.

Il distintivo d'onore dei mutilati di guerra, quando è portato coll'abito borghese, può avere dimensioni minori di quelle normali.

2° Si raccomanda in modo speciale, ai militari in congedo, di fregiarsi del distintivo dei mutilati, delle medaglie o croci di grandi o piccole dimensioni, o dei nastrini o del nodo di cui sopra, specialmente quando si presentano a un'autorità militare o partecipano a un ricevimento o a una cerimonia di carattere ufficiale, quando esplicano una pubblica funzione (impiegati, giudici, giurati, componenti di pubbliche assemblee amministrative o politiche ecc.) o esercitano l'insegnamento, o sono chiamati come testimoni, periti, patrocinatori in giudizi, ecc.

3° Le madri e le vedove dei militari morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combattimento sono pregate di voler portare, nel modo sopra detto, le decorazioni al valor militare conferite ai loro figli o mariti, con l'aggiunta di un piccolo nastrino nero in segno di lutto.

4° La medaglia d'onore alle madri dei caduti, istituita con R. decreto 24 maggio 1919 (circolare n. 303 del *giornale militare* c. a.), sarà sostenuta da un nastro di seta color grigio-verde, della larghezza di 37 mm., ed avrà nel mezzo, ricamata, la bandiera nazionale.

Queste signore sono anche pregate di portare, invece della decorazione, il nastrino (grigio-verde con in mezzo ricamata una piccola bandiera nazionale).

5° I militari non fregiati del distintivo di mutilato o di decorazione al valor militare hanno l'obbligo del saluto verso i militari di pari grado che rechino sul petto i segni delle dette distinzioni.

Le sentinelle hanno l'obbligo di salutare (posizioni di attenti a pied'arm) i decorati al valor militare e mutilati che vestono l'abito civile, le madri e le vedove dei decorati al

valor militare morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combattimento e tutte le madri dei caduti insignite della medaglia d'onore di cui al n. 4.

Da parte di ogni altro militare il saluto alle anzidette persone, e specialmente alle madri dei caduti, è atto di cameratismo e di cortesia.

I decorati e mutilati che vestono l'abito civile, le madri e le vedove, per aver diritto agli onori di cui sopra, devono portare in modo visibile i segni delle decorazioni che loro conferiscono l'accennato diritto.

Ove non ricevano gli onori prescritti, non hanno altro diritto che di riferirne per iscritto al comando del presidio fornendo tutte le indicazioni necessarie.

6° Nelle cerimonie militari di carattere pubblico, ma alle quali non si possa intervenire che con inviti, i decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia al valor militare, della croce di guerra, del distintivo dei mutilati avranno libero ingresso, tranne contrarie disposizioni di carattere eccezionale.

7° I militari decorati, siano in divisa o in abito civile, i privati cittadini che recano i segni di medaglie al valore o di altre distinzioni militari, le madri e le vedove dei militari defunti decorati al valore hanno l'obbligo di portare sempre con sè il certificato prescritto dalla circolare 564 del *giornale militare* 1918, affinchè possano, ad ogni richiesta, giustificare la legittimità dell'uso dei contrassegni onorifici di cui si fregiano.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 535. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 ottobre 1919.

Prossimamente sarà iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali che hanno fatto domanda per l'impiego di assistente del genio militare.

Al detto corso possono anche prender parte tutti i sottufficiali che hanno fatto domanda d'impiego civile e sono in attesa di conseguirlo.

A tal uopo costoro dovranno presentare apposita domanda non più tardi del giorno 31 corrente mese. Le autorità militari segnaleranno telegraficamente al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali) i nomi dei sottufficiali che avranno presentato tali domande e trasmetteranno le domande stesse, direttamente, colla maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali i quali intendono concorrere all'impiego in parola saranno per ordine d'anzianità sottoposti, in quel numero che il Ministero riterrà opportuno, all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale degli assistenti del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, giusta il programma e le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame, dovranno successivamente prender parte al corso teorico-pratico di cui all'art. 3 del citato regolamento.

Coloro che compirono con buon esito il corso teorico-pratico, verranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

I sottufficiali che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno a suo tempo nominati assistenti del genio fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine con cui suo iscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 536. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Compenso ai sottufficiali capi-armaiuoli.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 ottobre 1919.

A modificazione della circolare 412 del *giornale militare* 1914, il Ministero determina che ai sottufficiali capi-armaiuoli di nuova nomina ed a quelli richiamati in servizio, venga corrisposto, a datare dal 1 luglio u. s., oltre gli assegni del rispettivo grado, un compenso fisso di lire 6 per ogni giornata di effettivo lavoro prestato, non esclusi i giorni festivi, in sostituzione della attuale sovrapaga oraria.

Tale compenso non verrà corrisposto in caso di assenza di durata superiore ai giorni cinque.

Per i capi-armaiuoli retribuiti col sistema a tariffa restano invariate le disposizioni date con la circolare ministeriale n. 32737 del 30 maggio 1917 (direzione generale di artiglieria). E' però ad essi fatta facoltà di optare per il trattamento di cui al precedente capoverso, previa cessione all'amministrazione del corpi cui appartengono degli attrezzi ed utensili, in buono stato e di loro proprietà, mentovati nella circolare n. 473 del *giornale militare* 1914. Le domande degli interessati saranno dalle competenti autorità gerarchiche inoltrate al Ministero (direzione generale di artiglieria) insieme con lo elenco dei materiali da acquistarsi e l'indicazione del prezzo proposto dal consiglio di amministrazione per ciascuno di essi. Il Ministero comunicherà volta per volta le proprie decisioni.

---

La circolare n. 412 del *giornale militare* 1914 è abrogata.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 537. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 ottobre 1919.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali di artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capitolo II del «Regolamento sullo stato dei sottufficiali ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda .

In via eccezionale potranno inoltrare la sopradetta domanda anche i sottufficiali che al 1° gennaio 1919 abbiano compiuto solo otto anni di servizio, avvertendo però che, nello stabilire la graduatoria, sarà data la precedenza ai sottufficiali che contino dodici anni di servizio .

Le domande saranno corredate dalle copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici, nonchè del parere delle Commissioni d'avanzamento le quali dovranno dichiarare in modo esplicito se il sottufficiale richiedente dà affidamento di ben disimpegnare il servizio al quale aspira, anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori.

Per quei sottufficiali per i quali, durante il periodo della guerra, non è stato compilato il foglio caratteristico, questo sarà sostituito da un rapporto informativo compilato dalle Autorità che lo ebbero alla propria dipendenza dal 1° luglio 1918 alla data della domanda.

Non saranno ammessi a concorrere alla nomina a guarda batteria nei forti i sottufficiali che abbiano fatto domanda per l'impiego civile.

Le domande dovranno giungere al Ministero per il 10 novembre 1919.

I sottufficiali provenienti dalle specialità di artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo, e montagna, prima di essere inscritti nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda-batteria, dovranno frequentare un corso speciale d'istruzione, presso

un reggimento di artiglieria da fortezza, sui materiali, sulle munizioni e sugli esplosivi in uso nella specialità da fortezza e costa e sulle norme relative alla loro conservazione.

Per opportuna norma dei sottufficiali interessati, il Ministero avverte che — meno casi di comprovata eccezionale gravità — non concederà la cancellazione dal ruolo degli aspiranti guarda-batteria se non dopo trascorsi due anni dalla data dell'iscrizione nel ruolo stesso.

Il Ministero ricorda inoltre che non saranno ammesse domande di trasferimento se non dopo un anno dalla nomina a guarda-batteria e solo in casi di comprovata necessità.

Il Ministero ne terrà nota per assecondarle man mano che se ne presenti l'opportunità seguendo, di massima, il criterio di dar corso a quelle presentate da maggior tempo.

Il sottufficiale guarda-batteria nei forti che, avendo presentato domanda di trasferimento, desideri che essa non abbia più corso, dovrà notificarlo, pel tramite gerarchico, al Ministero per essere depennato dall'elenco delle domande.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 538. — TRASPORTI. — **Movimento ferroviario per i congedandi della classe 1895.** — (Direzione trasporti). — 16 ottobre 1919.

A seguito della circolare n. 528 del *giornale militare*, dispensa 62ª, si determina che i comandi, corpi, reparti e servizi che trovansi dislocati in territorio e dipendenti dalle autorità territoriali trasmettano a questo Ministero (direzione trasporti) entro il giorno 22 corrente, e non più tardi, un elenco numerico dei militari della classe 1895, distinti per località di destinazione, da inviarsi direttamente in congedo illimitato alle case loro, indicando per ciascun drappello la stazione di partenza e quella di arrivo corrispondente al comune del domicilio eletto.

Si determina inoltre che i comandi, corpi, reparti e servizi mobilitati che trovansi in zona d'armistizio, o comunque dislocati ma dipendenti dal comando dell'8ª armata, facciano pervenire analogo elenco dei militari congedandi della classe suddetta, con l'indicazione del distretto militare al quale devono essere inviati.

Gli elenchi richiesti dovranno essere compilati colla maggiore accuratezza, dovendo servire per coordinare e predisporre il movimento ferroviario per il congedamento dei militari appartenenti alla classe suindicata, in seguito all'avvenuta soppressione delle tradotte militari.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 539. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Corrispondenza ufficiale.** — (Segretariato generale - Divisione personale del ministero). — 17 ottobre 1919.

L'ufficio amministrativo già dipendente dal sottosegretariato di stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica, e che per la circolare n. 381 *giornale militare* c. a., passando alla dipendenza del Ministero della guerra avrebbe dovuto assumere la denominazione di direzione generale per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni, conserverà invece la denominazione di Servizio amministrativo delle armi e munizioni, e la relativa corrispondenza dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra - servizio amministrativo delle armi e munizioni - via XX Settembre, palazzo del Ministero - Roma.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 540. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra). — 17 ottobre 1919.

I materiali d'ogni specie residuati dalla guerra ed in carico all'amministrazione militare, eccezione fatta per le armi, munizioni cariche, gli esplosivi e gli oggetti di vestiario non fuori uso, dovranno in primo tempo essere alienati nella misura del 50% delle consistenze secondo le norme già emanate dalla commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra la quale ha in materia, per delega del comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, esclusiva competenza.

I divieti di vendita totali o parziali posti per il passato da qualsiasi autorità militare tutt'ora osservati dagli enti consegnatari del materiale bellico, ovunque esso si trovi, debbono ritenersi abrogati eccezion fatta per quelle specie di materiali che nella presente circolare sono di seguito specificate in seguito ai recenti accordi presi in merito con la commissione centrale predetta:

1). Materiali del genio:

*Stazioni fotoelettriche.* — Potranno essere alienate nella misura di 1/3 di quelle esistenti.

*Attrezzi da lavoro.* — Potranno essere elienati nella misura di 2/3 della consistenza.

*Materiale telegrafonico.* — Potrà essere alienato il 50% dei materiali tipo Stato mentre per gli altri materiali i quantitativi alienabili saranno indicati dall'ufficio speciale alienazione materiale elettrico e telegrafonico di Bologna.

*Materiale Decauville.* — Possono essere ceduti alle sole amministrazioni di Stato secondo gli ordini che emana di volta in volta la commissione superiore centrale.

*Gruppi perforatori.* — Dovranno essere conservati per i futuri bisogni soltanto quelli che la direzione generale del genio indicherà prossimamente.

*Filo di ferro spinoso.* — Dovrà essere alienato nella totalità.

*Profilati e laminati di ferro e acciaio.* — Dovranno essere alienati nella misura del 75%.

*Legnami.* — Dovrà essere alienato il 90 % delle consistenze.

*Estintori da incendio.* — Non possono essere alienati.

*Pagni « Blanc ».* — Id., id.

*Feltessuto.* — Id., id.

*Feltro catramato.* — Dovrà essere alienato nella misura di 1/3.

2). Materiale sanitario:

*Materiali.* — Dovranno essere esclusi dalle alienazioni i materiali chimico bacteriologici, gli apparecchi profilattici, radiografici e kinesiterapici.

*Medicinali.* — Dovranno essere esclusi dall'alienazione in genere tutti quelli esistenti presso la farmacia centrale militare ed in ispecie quelli di seguito indicati ovunque si trovino: Chinino - Formolo - Fenolo liquido impuro - Ipoclorito di calcio - Alcool denaturato - Jodio e joduro - Oli odi ricino - Olio di fegato di merluzzo.

3). Materiali di casermaggio: Sono escluse dalle alienazioni le *brande complete.*

4). Legno da ardere: Saranno di volta in volta alienati i quantitativi che indicherà la commissione superiore centrale ai singoli enti consegnatari.

5). Legnami per il servizio di artiglieria: Saranno esclusi dalle vendite i legnami della IXª categoria in consegna agli enti incaricati del servizio di artiglieria.

Agli enti incaricati delle vendite indicati nella circolare 15130 in data 31 marzo u. s. del comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, e successive aggiunte, spetta perciò l'obbligo amministrativo e disciplinare di osservare le disposizioni di cui alla presente circolare, le quali, unitamente a quelle vigenti già emanate dalla commissione superiore centrale, debbono essere integralmente ed immediatamente applicate.

Man mano che gli studi intesi a meglio precisare i singoli quantitativi di materiale che in definitiva occorrerà conservare per il futuro assetto dell'esercito, saranno completati, la commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra impartirà a mezzo delle dipendenti commissioni superiori successive disposizioni agli enti incaricati delle vendite, disposizioni che dovranno intendersi come complementari di quelle contenute nella presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 59ª, anno 1919, circ. 514.

A pag. 638, nel titolo, righe 5ª e 6ª, invece di: « 27 zione generale leva e truppa). 7 ottobre 1919 », leggasi: « 27 settembre 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 236, del 4 ottobre 1919).

Dispensa 60ª, anno 1919, circ. 524.

A pagina 652, riga 15ª, *alle parole*: « Le indennità stesse cessano con l'esonerazione, o comunque colla cessazione, an- », *sostituire le seguenti*: Tale indennità sarà di L. 3 per i comandanti di sezione, per i marescialli d'al- ».

A pagina 680, titolo « Pensioni », ultima riga, invece di: « sette decimi) », leggasi: « otto decimi ».

Dispensa 61, anno 1919, circ. 526.

A pag. 684, secondo capoverso 3ª e 4ª riga e nono capoverso 4ª e 5ª riga, invece di: « comando di battaglione (od equivalente) e di unità superiore », *leggasi*: « comando di unità superiore al battaglione (od equivalente) ».

A pag. 684, quinto capoverso, 1ª riga, invece di: « 18 gennaio 1919 », *leggasi*: « 18 gennaio 1920 ».

A pag. 684, primo capoverso, 7ª riga, invece di: « avendo superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione », *leggasi*: « avendo frequentato le rispettive scuole di applicazione ».

A pag. 685, 12° capoverso, 1ª e 2ª riga dopo le parole: « quella scritta avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata », *aggiungasi*: « comandi delle zone di Trento, Trieste e Gorizia, comandi truppe in Albania, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e comando corpo di spedizione nel Mediterraneo Orientale ».

A pag. 685, 14° capoverso, in luogo di: « entro il 15 dicmbre », *leggasi*: « entro il 20 dicembre ».

Presso della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1919 — 27 Ottobre

N. 541 - 13 febbraio 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 478, che detta norme per la concessione delle pensioni di guerra . . . *Pag.* 704

» 542 - 17 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1685, contenente disposizioni relative alla commissione permanente per i collaudi in appello . . . . . *Pag.* 705

» 543 - 26 agosto 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli *Pag.* 706

» 544 - 4 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto numero 1830, che concede temporaneamente una indennità caroviveri ai cappellani degli ospedali militari di riserva . . . . . *Pag.* 708

» 545 - 11 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1800, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia *Pag.* 708

» 546 - 18 settembre 1919. — PENSIONI. — R. decreto n. 1784, che autorizza i corpi militari ad eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni d'invalidità di 10ª categoria, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, sulle pensioni privilegiate di guerra e ne stabilisce le modalità. - Norme esecutive . . *Pag.* 710

» 547 - 21 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1801, relativo all'aumento dei salari e delle paghe agli operai a matricola passati alle amministrazioni coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ai sottufficiali di carriera ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali dei regi corpi di truppe coloniali della Libia . . . . *Pag.* 720

» 548 - 21 settembre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1844, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare o per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 720

» 549 - 2 ottobre 1819. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1790, che sopprime l'attuale corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 721

» 550 - 18 ottobre 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Roma . *Pag.* 728

» 551 - 20 ottobre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme circa la consegna alle famiglie interessate, del diploma d'onore ai caduti in guerra, della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi . . *Pag.* 729

» 552 - 23 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Conteggio delle somme erogate direttamente dai comandi di reggimento, a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi . . . . . *Pag.* 733

N. 553 - 23 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento del premio di congedamento agli smobilitati riespatriati . . . . . *Pag.* 733

» 554 - 23 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Statistica dei sottufficiali e degli uomini di truppa in licenza di convalescenza . . . *Pag.* 733

» 555 - 23 ottobre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito . *Pag.* 734

» 556 - 23 ottobre 1919. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 738

» 557 - 24 ottobre 1919. — TRASPORTI. — Sospensione delle tradotte. Viaggi dei militari mutilati di guerra e malati . . . . . *Pag.* 738

---

CIRCOLARE N. 541. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale n. 478, che detta norme per la concessione delle pensioni di guerra.** — (Direzione generale sanità militare). — 13 febbraio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 86, del 10 aprile 1919).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto, e viste le successive modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667;

Visti i Nostri decreti 20 maggio 1917, n. 876, e 27 ottobre 1918, n. 1726;

Visto il R. decreto 1 novembre 1917, n. 1812;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina, delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Quando sia trascorso un anno dalla morte o dalla dispersione del militare, e l'amministrazione militare non sia in grado di rilasciare gli atti prescritti che le attestino e quando, altresì, nel tempo anzidetto non abbia raccolto gli elementi atti a stabilire la connessione col servizio delle ferite o della malattia che hanno prodotto l'invalidità o la morte, l'autorità militare competente emetterà una dichiarazione specificando i motivi per cui gli atti predetti non furono rilasciati.

In base a tale dichiarazione si farà luogo alla concessione provvisoria della pensione

Art. 2.

La revisione dei provvedimenti in materia di pensioni emessi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del decreto stesso, può aver luogo anche di ufficio

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919*

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — GIRARDINI — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — MEDA.

---

N. 542. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1685, contenente disposizioni relative alla commissione permanente per i collaudi in appello.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 246, del 16 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Sentito il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la guerra e il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — L'art. 572 del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente :

« Art. 572. — Per le robe da introdursi nei magazzini centrali militari, il giudizio in appello contro le decisioni di rifiuto delle robe pronunciate dalle commissioni di collaudo è devoluto ad apposita *commissione permanente per i collaudi in appello*, sedente in Roma, composta :

*a*) di un ufficiale generale, presidente;
*b*) dell'ispettore generale dell'industria;
*c*) di due colonnelli;
*d*) di un rappresentante industriale per ciascuna delle 4 grandi categorie industriali, laniera, cotoniera, delle pelli e calzature, del legno e metallo; } *Membri effettivi*
*e*) di due tenenti colonnelli, *membri supplenti*.

Dei rappresentanti di cui alla lettera *d*) prende parte alle sedute della Commissione con voto deliberato il solo industriale rappresentante della categoria cui la roba rifiutata, ed il conseguente giudizio in appello si riferisce.

La commissione permanente si varrà dell'ufficio tecnico per i servizi del vestiario che è alla dipendenza dell'Ispettorato di commissariato militare e dei personali tecnici controllori addetti a tale ufficio. Uno di tali tecnici controllori sarà addetto alla Commissione in qualità di segretario, con voto consultivo.

La commissione permanente può valersi, ove lo ritenga necessario in particolari casi, dell'opera di periti privati specialisti designati di volta in volta dal presidente.

I membri di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) sono nominati con decreto del ministro della guerra.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'art. 1 del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

---

N. 543. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale riguardante i miglioramenti economici al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 26 agosto 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 giugno 919, n. 1057 col quale si dà facoltà al ministro della guerra di concerto con quello del tesoro di apportare modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero stesso;

Visto il R. decreto in data 10 dicembre 1908, n. 820 col quale fu approvato il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto il R. decreto in data 27 settembre 1914, n. 1188 col quale fu approvato il regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli;

Sentito il ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1. — In via transitoria, e cioè sino a quando non sarà determinato definitivamente il nuovo trattamento economico da farsi al personale operaio borghese a matricola dei depositi di allevamento cavalli, le mercedi regolamentari assegnate al personale stesso dalla tabella A annessa allo speciale regolamento approvato col R. decreto 27 settembre 1914, n. 1188, sono elevate del 100 per cento.

Il miglioramento concesso col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 444, sulla paga regolamentare non è applicabile all'aumento concesso col presente articolo.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1 aprile 1919.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

*Roma, addì 26 agosto* 1919.

ALBRICCI — SCHANZER.

DISPOSIZIONI VARIE

N. 1. — Il decreto ministeriale 26 agosto 1919 è stato emanato per migliorare le paghe degli operai, tenendo presenti le attuali esigenze della vita, in attesa che venga approvato un nuovo regolamento ora in corso di studio.

N. 2. — Il soprassoldo speciale concesso con la circolare n. 63374 in data 2 settembre 1918 è soppresso a decorrere dal 1 aprile 1919.

N. 3. — Sono invece mantenute pel personale a matricola compreso nell'organico:

*a*) l'indennità caro viveri (circolare n. 722 del *giornale militare* 1918 e circolare n. 241 del *giornale militare* 1919);

*b*) l'indennità giornaliera estiva di malaria di L. 1 dal 1 luglio al 15 ottobre al personale residente in località dichiarate zone malariche;

*c*) l'alloggio gratuito ed in difetto l'indennità mensile di L. 10;

*d*) il soprassoldo per le solennità;

*e*) il tratto di terreno gratuito da coltivare per proprio conto;

*f*) la legna gratuita, quando ve ne sia disponibile, nel periodo invernale;

*g*) la cessione a pagamento, ed a prezzi di favore delle derrate prodotte in tenuta.

N. 4. — Per quanto concerne il personale operaio straordinario, in sussidio a quello organico, la mercede complessiva (compreso l'aumento della circolare n. 243 del *giornale militare* 1918 e l'indennità caro-viveri) ad essi spettante dovrà essere conforme al trattamento fatto agli operai a matricola della medesima specialità.

N. 5. — Per sistemare i conti delle competenze dovute agli operai dal 1 aprile 1919 al 30 settembre, le amministrazioni compileranno un unico specchio nel quale saranno indicate le nuove competenze dovute in base alla presente disposizione e la ritenuta del soprassoldo di cui al precedente n. 2.

La differenza che in apposita colonna risulterà dovuta agli operai deve subito essere corrisposta agl'interessati i quali ne rilasceranno quietanza nello specchio medesimo.

N. 6. — Per facilitare l'esecuzione delle presenti norme valgano i seguenti esempi pratici delle mercedi dovute agli operai.

1° Es. CAPO OPERAIO CON PAGA MASSIMA DI L. 5 (Categoria 1ª)

| | |
|---|---|
| Paga regolamentare . . . . . | L. 5,00 |
| Aumento (Circ. 243 del *giornale militare* 1918). | » 1,50 |
| Aumento (Art. 1 del presente decreto) . . | » 5,00 |
| Totale paga giornaliera . . | L. 11,50 |

2° Es. CAPO OPERAIO CON PAGA MINIMA DI L. 3,50 (Categoria 2ª)

| | |
|---|---|
| Paga regolamentare . . . . . | L. 3,50 |
| Aumento (Circ. 243 *giornale militare* 1918) . | » 1,05 |
| Aumento (Art. 1 del presente decreto) . . | » 3,50 |
| Totale paga giornaliera . . | L. 8,05 |

3° Es. OPERAIO CON PAGA NORMALE DI L. 3,25 (Categoria 3ª)

| | |
|---|---|
| Paga regolamentare . . . . . | L. 3,25 |
| Aumento (Circ. 243 *giornale militare* 1918) . . | » 0.97 |
| Aumento (Art. 1 del presente decreto) . . | » 3,25 |
| Totale paga giornaliera . . | L. 7,47 |

4° Es. OPERAIO CON PAGA MINIMA DI L. 2,50 (Categoria 4ª)

| | |
|---|---|
| Paga regolamentare . . . . . | L. 2,50 |
| Aumento (Circ. 243 *giornale militare* 1918) . . | » 0,75 |
| Aumento (Art. 1 del presente decreto) . . | » 2,50 |
| Totale paga giornaliera . . | L. 5,75 |

*Il Ministro* — ALBRICCI

N. 544. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1830, che concede temporaneamente una indennità caroviveri ai cappellani degli ospedali militari di riserva.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 246, del 16 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.* — Ai cappellani militari provvisti dell'assegno fisso di L. 180 al mese, stabilito dall'art. 8 del decreto del Nostro Luogotenente in data 30 settembre 1915, n. 1458, è concessa, per la durata della guerra, con decorrenza dal 1 maggio 1918, una indennità caroviveri di L. 30 mensili lorde, che, dal 1 ottobre 1918, è elevata a L. 60 mensili lorde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 4 settembre* 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

N. 545. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 1800, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia.** — 11 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 243, del 13 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite dal Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;
Visto i RR. decreti nn. 205 e 356 in data 19 gennaio e 10 marzo 1918;
Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1566;
Visto i decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495;
Inteso il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 29. — Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia, è corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella:

| GRADO | Assegno giornaliero alla mano (1) | | (2) Soldo annuale pel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Paga | Indennità di grado | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
| Maresciallo d'alloggio maggiore | 8,60 | 2,50 | 657,00 | 711,75 | 766,50 | 821,25 |
| Maresciallo d'alloggio capo | 8,30 | 2,00 | | | | |
| Maresciallo d'alloggio | 8,05 | 1,50 | | | | |
| Brigadiere | 7,15 | 1,15 | 565,75 | 620,50 | 675,25 | 730,00 |
| Vice brigadiere | 6,80 | 0,85 | 438,00 | 492,75 | 547,50 | 602,25 |
| Appuntato | 5,45 | 0,30 | 273,75 | 310,25 | 346,75 | 383,25 |
| Carabiniere trombettiere | 5,45 | — | | | | |
| Carabinieri | 5,20 | — | | | | |

Avranno inoltre diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, nonchè ai soprassoldi previsti dal decreto luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919, con le stesse norme e con la decorrenza dal 1 febbraio 1919, stabilite dal detto decreto.

Art. 30. — Oltre gli assegni, soprassoldi ed aumenti, stabiliti dall'articolo precedente i militari dell'arma dei carabinieri reali continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competano in base al decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919.

Art. 2.

La modificazione di cui al precedente articolo del presente decreto ha effetto dal 1 febbraio 1919 e s'intende che pei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia continuano ad essere applicabili, con le norme di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, le disposizioni relative agli aumenti delle paghe, contenute nel decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560.

Art. 3.

La dizione dell'art. 14 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è rettificata come segue:

« Art. 14. — Gli ufficiali, che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba oppure quella berbera, ecc. ».

---

(1) Compresa la quota mensa. Per quanto riguarda il vestiario e l'equipaggiamento valgono le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 e le relative spese sono a carico del bilancio coloniale.

(2) Il sottufficiale o militare dell'arma dei carabinieri promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondentemente al numero di anni di servizio già prestato in colonia.

Art. 4.

Agli indigeni dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania e della Cirenaica, ai quali venga concessa la croce al merito di guerra istituita con R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, purchè tale ricompensa non sia concessa in commutazione di un encomio solenne, è dovuto un premio, per una volta sola, di lire cinquanta.

Tale disposizione ha effetto dal 19 gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SCHANZER.

N. 546. — PENSIONI. — **R. decreto n. 1784, che autorizza i corpi militari ad eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni di invalidità di 10ª categoria, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sulle pensioni privilegiate di guerra e ne stabilisce le modalità - Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 242, dell'11 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Viste le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 20 maggio 1917, n. 876 e 13 ottobre 1918, n. 1647 circa il conferimento degli assegni per una sola volta spettanti ai militari invalidi per infermità di decima categoria;

Ritenuta l'opportunità del decentramento, anche per tenere distinto dal complesso delle moltissime altre liquidazioni quelle relative ai detti assegni, sì che la concessione di questi possa effettuarsi con maggiore sollecitudine e riuscire più proficua e tempestiva;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I corpi militari sono autorizzati a eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni d'invalidità di decima categoria di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 2.

I corpi militari effettueranno i pagamenti sui fondi delle proprie anticipazioni di cui alla legge del 17 luglio 1910, n. 511, chiedendone il rimborso mediante rendiconti trimestrali al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, che vi provvederà con gli stanziamenti del suo bilancio.

Art. 3.

Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa del provvedimento del corpo militare, la parte interessata può ricorrere al ministero pre-

detto, ferma restando la decadenza comminata dall'ultimo comma dell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 per il caso di riscossione dell'assegno.

Il provvedimento del ministero è definitivo agli effetti del ricorso contenzioso alle sezioni unite della Corte dei conti.

Art. 4.

A cura del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e degli altri ministeri interessati saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 18 settembre* 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DA COMO — SCHANZER — TEDESCO — ALBRICCI — SECHI.

NORME PER L'APPLICAZIONE

I. — A sensi degli articoli 1 e 2 del sopra riportato decreto, gli enti che avevano od hanno in forza i militari all'atto del loro congedamento (depositi, distretti, direzioni di commissariato, direzioni di ospedali militari ecc.) provvederanno alla liquidazione ed al pagamento degli assegni di decima categoria di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenzale 20 maggio 1917, n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917) e del relativo aumento mensile di L. 20 stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764 (circolare 301 *giornale militare* 1919) sulla scorta degli accertamenti eseguiti, compreso il verbale di visita collegiale accettato dall'interessato o, in caso di rifiuto di accettazione da parte di questo, il parere della commissione sanitaria di appello.

II. — Qualora i collegi medici di primo grado si pronuncino per l'assegnazione della infermità alla 10ª categoria e tale classificazione sia accettata dall'interessato, il verbale di visita e gli altri atti di cui il collegio fosse eventualmente in possesso saranno trasmessi direttamente al corpo al quale appartiene od apparteneva il militare all'atto del suo congedamento, anzichè al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

La stessa prescrizione seguiranno le commissioni sanitarie d'appello quando il loro giudizio concluda con l'assegnazione dell'infermità alla detta categoria.

Le autorità militari riceveranno altresì dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra gli atti in corso presso il Ministero medesimo per liquidazioni di assegni dei quali si tratta.

III. — Qualora gli enti che debbono procedere al pagamento degli assegni in parola avessero già trasmesso ai distretti gli atti relativi ai militari congedati, ne faranno immediata richiesta di restituzione non appena riceveranno i documenti sanitari dalle predette autorità, od anche dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e procederanno, con la massima sollecitudine, alla liquidazione della somma dovuta.

Dell'avvenuta liquidazione sarà data comunicazione all'interessato o direttamente, ove il militare sia presente al corpo, o a mezzo dei RR. CC. su apposito modello con annesso tagliando per la ricevuta (allegato A).

IV. — I pagamenti dovranno essere fatti con applicazione al conto « fondo scorta e conti particolari » a carico del quale sarà pure effettuato il versamento in tesoreria delle ritenute per ricchezza mobile e per contributi di guerra, nonchè delle eventuali ritenute per debiti. Allo stesso conto dovranno affluire poi i rimborsi relativi.

I pagamenti dovranno essere annotati sullo stato di servizio o sul foglio matricolare dei militari con apposita variazione.

I corpi, prima di effettuare il pagamento di cui trattasi, dovranno accertare, in base all'esame delle proprie scritture, che al militare non sia stata corrisposta altra somma per lo stesso titolo, tenendo inoltre presente l'annesso elenco delle liquidazioni già fatte dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra (allegato B).

Per il ricupero dei debiti verso lo Stato, saranno tenute presenti le norme dettate dalla circolare n. 405 del *giornale militare* c. a.

V. — L'ammontare dell'assegno sarà calcolato in base alla somma indicata dall'annessa tabella (allegato C) per ciascun grado e potrà variare tra l'importo di sei mesi e quello di due anni, secondo il giudizio espresso dalla competente autorità sanitaria.

Nei casi in cui il periodo di tempo al quale deve essere ragguagliato all'assegno di 10ª categoria, computato dal giorno dell'invio in congedo del militare, rientri in tutto od in parte nel biennio 1 gennaio 1919-31 dicembre 1920, l'assegno dovuto al militare sarà aumentato in ragione di lire 20 mensili pel periodo compreso in detto biennio.

L'ammontare dell'assegno e dell'eventuale aumento sarà pagato in una sol volta (1).

*a*) Soldato congedato il 1-4-1917 con diritto ad assegni di 10ª categoria, pari a quelli dell'8ª, per mesi sei:

LIQUIDAZIONE

Assegno di 8ª categoria per mesi 6 = 378×6/12 = L. 189, somma lorda da pagarsi in una sol volta.

*b*) Caporale congedato il 1-4-1917 con diritto ad assegni di 10ª categoria, pari a quelli dell'8ª, per anni due.

LIQUIDAZIONE

| | |
|---|---|
| Assegno di 8ª categoria per anni 2 = L. 504×2 . . . . . | L. 1008 |
| » mensile di L. 20 per mesi 3 (dal 1 gennaio al 31 marzo 1919) . L. 20×3 = | » 60 |
| Somma lorda da pagarsi in una sol volta | L. 1068 |

*c*) Caporale congedato l'11-8-1919 con diritto ad assegni di 10ª categoria, pari a quelli dell'8ª per anni uno e mezzo.

LIQUIDAZIONE

| | |
|---|---|
| Assegno di 8ª categoria per anni 1 e 1/2 = L. 504×1,5 = . . . . . | L. 756 |
| » mensile di L. 20 per mesi 16 e giorni 21 (dall'11 agosto al 31 dicembre 1920) = L. 20×16 + L. 20×21/30 = L. 320 + 14 = . . . . . | » 334 |
| Somma lorda da pagarsi in una sol volta | L. 1090 |

*d*) Capitano con due quinquenni congedato il 28-7-1917 con diritto ad assegni di 10ª categoria pari a quelli dell'8ª per due anni.

LIQUIDAZIONE

| | |
|---|---|
| Assegno di 8ª categoria (stipendi precedenti al 1-2-1918 essendo avvenuto il congedo prima di tale data) per anni due = L. 2203×2 . . . . . | L. 4406 |
| Assegno mensile di L. 20 per mesi 6 e giorni 27 (dal 1 gennaio al 27 luglio 1919) L. 20×6 + L. 20×27/30 = L. 120 + 18 . . . . . | » 138 |
| Somma lorda da pagarsi in una sol volta | L. 4544 |

*e*) Capitano con due quinquenni congedato il 14-4-1919 con diritto ad assegni di 10ª categoria, pari a quelli della 8ª, per mesi sei.

---

(1) I seguenti esempi varranno a meglio chiarire le norme da seguirsi nella liquidazione:

LIQUIDAZIONE

Assegno di 8ª categoria (stipendi al 1-2-1918 essendo avvenuto il congedo dopo tale data) per mesi 6 uguale L. 2626×6/12= . . . . . L. 1313
Assegno mensile di L. 20 per mesi 6=L. 20×6 = . . . . . » 120

Somma lorda da pagarsi in una sol volta L. 1433

N. B. — L'imposta di ricchezza mobile da ritenersi è del 7,50 % se la somma non supera le L. 2000, dell'8,65 % se superiore. Il contributo di guerra è in ogni caso del 0,375 %. L'ammontare di tali ritenute va versato al cap. 20 per la ricchezza mobile, al cap. 21 pel contributo di guerra (circ. 314-1919).

VI. — Con appositi rendiconti trimestrali, gli enti che hanno provveduto ai pagamenti di cui trattasi chiederanno al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra il rimborso delle somme pagate, unendovi a corredo tutti gli atti amministrativi e sanitari che giustificano il provvedimento preso, nonchè la quietanza dell'interessato o la sua richiesta del pagamento a mezzo di vaglia postale e la ricevuta del medesimo.

Per ogni singola partita dovrà essere indicato nel rendiconto: cognome, nome, paternità e grado del militare, periodo al quale deve essere ragguagliato l'assegno, data dell'invio in congedo del militare; somma dovuta in base all'art 7 del D. L. 20 maggio 1917, N. 876; somma dovuta in base all'art. 2 del D. L. 24 aprile 1919, N. 764; importo delle ritenute; somma netta pagata.

Il primo rendiconto sarà compilato alla fine del corrente anno.

VII. — Nel caso in cui i militari presentassero direttamente ai Corpi dai quali dipendono i ricorsi di cui all'art. 3 del sopra riportato decreto reale, questi dovranno immediatamente trasmettere al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra il ricorso stesso corredato di tutti gli atti amministrativi e sanitari relativi alla liquidazione, nonchè la dichiarazione di ricevuta della comunicazione in forma amministrativa del provvedimento preso (allegato A), facendo inoltre risultare la data precisa dell'avvenuta presentazione del ricorso.

I Corpi stessi, in tal caso, non potranno più eseguire il pagamento di cui trattasi, poichè la decisione in merito al ricorso è di esclusiva competenza del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra al quale dovrà pure essere inviata, eventualmente, la dichiarazione di rinuncia al ricorso stesso che venisse presentata dall'interessato allo scopo di ottenere senz'altro dal Ministero il pagamento dell'assegno.

Quindi nel trasmettere il ricorso al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra il Corpo dichiarerà se abbia o non eseguito il pagamento, che non potrà essere più eseguito in avvenire dal Corpo medesimo.

VIII. — Il pagamento degli assegni di cui tratta la presente circolare non potrà mai essere eseguito prima dell'invio in congedo dei militari nè quando ad essi, in ragione del servizio prestato, spetti trattamento di riposo o di riforma.

IX. — Le disposizioni precedenti sono applicabili a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito.

*Il Ministro della guerra*
ALBRICCI

*Il Ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*
DA COMO

*Allegato A*

Comando del . . . . . .

N. .....

. . . . . li . . . . . 19 . .

OGGETTO

Comunicazione di liquidazione di assegno di 10ª categoria (D. L. 20-5-917 n. 876, D. L. 24-4-919 n. 764 e R. D. 18-9-919 n. 1784)

Si comunica che, in conformità delle vigenti disposizioni è stata liquidata a favore della S. V. la somma di Lire . . . . . (L. . . . . .) quale assegno dovuto per infermità contratta durante il servizio militare e riconosciuta dipendente dal servizio stesso.

Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la S. V. potrà ricorrere in via amministrativa al ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fermo restando il diritto al ricorso contenzioso alle Sezioni unite della Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo di quel Ministero.

Tutti gli atti relativi all'eventuale ricorso amministrativo al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, nonchè quelli pel ricorso contenzioso alla Corte dei conti, vanno stesi su carta libera.

La riscossione dell'assegno sopraindicato importa rinuncia al ricorso in via amministrativa, nonchè a quello contenzioso per l'eventuale esperimento del diritto a pensione, anche se già presentati; salvo il caso di revisione per aggravamento dell'infermità entro il termine di cinque anni dal giorno dell'invio in congedo.

Al Sig. (1) .....

.....

(2) .....

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Indirizzo.

*Segue allegato A.*

La S. V. può riscuotere l'assegno presso questo Comando o richiedere che la somma gli sia rimessa a mezzo di vaglia postale.

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . . .

dichiara di aver ricevuto comunicazione della liquidazione dell'assegno di lire . . . . .

per invalidità di 10ª categoria di cui nella nota del Comando del . . . . . .

. . . . . in data . . . . . 19 . . N. . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . .

. . . . . (2)

(1) Cognome e nome.

(2) Firma dell'interessato o, nel caso che questi sia analfabeta, segno di croce del medesimo e firma dei due testimoni.

*Allegato* B.

ELENCO degli assegni di 10ª categoria dei quali è già stato ordinato il pagamento dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

| COGNOME e NOME | Paternità | Corpo cui apparteneva il militare all'atto dell'invio in congedo |
|---|---|---|
| Ercole Marcello | di Pietro | 1° regg. art. campale pesante |
| De Stefano Stefano Pietro | di Stefano | 16° » » » » |
| Zito Domenico | di Pietro | 7° » bersaglieri |
| Centanni Luigi | di Vito | Scuola aviazione |
| Volpari Ezio | di Giuseppe | Distretto militare di Roma |
| Malnis Antonio | di Luigi | 1° regg. fanteria |
| Meli Luigi | di Rinaldo | 17° » » |
| Musarra Sebastiano | di Sebastiano | 223° » » |
| Zaffanello Vincenzo | di Antonio | 93° » » |
| Solmi Raffaele | di Luigi | 12° » » |
| Cazzola Giuseppe | di Pietro | 1° » » |
| Ranaldi Marco | di Loreto | 93° » » |
| Sbarbaro Vincenzo | di Giovanni | 5° » bersaglieri |
| Catalano Giuseppe | di Gaetano | 5° » fanteria |
| Lorenzetti Angelo | di Crescentino | Comando aerostieri dirigibilisti |
| Aprile Michele | di Matteo | 17° regg. fanteria |
| Amoroso Francesco | di Giacomo | 10° » bersaglieri |
| Guerreschi Francesco | di Giuseppe | 47° » fanteria |
| Albergucci Natale | di Battista | 26° » » |
| Galeasso Giacomo | di Giovanni | 96° » » |
| Antonazzo Pietro | di Cosimo | 127° » » |
| Meroni Giuseppe | di Giuseppe | 37° » » |
| Ligobbi Enrico | di Accusio | Distretto militare di Spoleto |
| Paoletti Enrico | di Paolo | 67° regg. fanteria |
| Toscoz Calisto Lorenzo | di Pietro Clemente | 1° » genio |
| Albamonte Tommaso | di Antonio | 153° » fanteria |
| Marini Giovanni Battista | di Paolo | 23° » » |
| Leoncini Giovanni | fu Antonio | 13° regg. fanteria |

| COGNOME e NOME | Paternità | Corpo cui apparteneva il militare all'atto dell'invio in congedo |
|---|---|---|
| Curry Luigi | di Rocco | 3° » art. da fortezza |
| Passalacqua Umberto | di G. Battista | 22° » fanteria |
| Manischiari Lorenzo | di Gaudenzio | 59° » |
| Manchinu Luigi | di Antonio | 45° » » |
| Fantoli Eugenio | di Antonio | 4° » alpini |
| Spena Vincenzo | di Giuseppe | 60° » fanteria |
| Uggi Michele | fu Colombano | Scuola motoaratrici |
| Cecchini Pietro | di Paolo | 47° regg. fanteria |
| Gagliardi Raffaele | di Gaetano | 19° » » |
| Leone Salvatore | di Rocco | 86° » » |
| Aristotile Lorenzo | di Bartolomeo | Centro aerostieri dirigibilisti |
| Poli Guido | di Sante | 22° regg. fanteria |
| Mazza Celso | di Attilio | 93° » » |
| Severo Ignazio | di N. N. | 74° » » |
| Quartariello Donato | di Francesco | 47° » » |
| Vizzaccaro Giuseppe | di Giustino | 11° » » |
| Beccerica Enrico | di Giuseppe | Distr. mil. di Massa (190° batt. (M. T.) |
| De Murtas Giovanni | di Giovanni | 45 regg. fanteria |
| Fabriani Luigi | di Vincenzo | 35° » » |
| D'Amico Giuseppe | di Michele | 18° » » |
| Musa Giovanni | di Giovanni | 45° » » |
| Faraoni Antonio | di Giuseppe | Distretto militare di Roma |
| Proietti Marcellini Luigi | di Cesare | 3° regg. fanteria |
| Taresco Giovanni | di Tobia | 93° » » |
| Nardo Giuseppe | di Filippo | 35° » artiglieria campagna |
| Rettori Ugo | di Giovanni | 70° » fanteria |
| Gasperini Secondo | di Serafino | 94° » » |
| Bologna Sebastiano | di Sante | 82° » » |
| Virzi Calogero | di Giuseppe | 5° » » |
| Bonaventura Alessandro | di Angelo | 93° » » |

| COGNOME e NOME | Paternità | Corpo cui apparteneva il militare all'atto dell'invio in congedo |
|---|---|---|
| Mancardi Stefano | fu Giuseppe | 6° regg. art. da fortezza |
| Trovo Luigi | di G. Battista | 13° » fanteria |
| Lebro Luigi | di Giuseppe | 56° » » |
| Di Blasi Fedele | di Antonio | 30° » » |
| Cecchinel Celeste | di Giovanni | 71° » » |
| Giustiniani Gaetano | di Giovanni | 2° » bersaglieri |
| Campana Giovanni Anselmo | di Giovanni | 17° » fanteria |
| Vecchiuzzo Marco | di Giuseppe | 71° » » |
| Cerra Domenico | di Giovanni | 15° » » |
| Festino Gennaro | di Nicola | 50° » » |
| Moranzoni Enrico | di Carlo | 90° » » |
| Marioni Ercole Mario | di Severino | 23° » » |
| La Pietra Pietro | di Francesco | 13° » » |
| Fantasia Antonio | di Angelo | Legione RR. carabinieri Napoli |
| Bani Francesco | fu Giovanni | 5° regg. alpini |
| Molinari Angelo Raffaele | di Michele | 93° » fanteria |
| Piruli Alessandro | di Antonio | 82° » » |
| Bocconi Dante | di Raffaele | 13° » art. da campagna |
| Imperatore Gaetano | di Agostino | 25° » fanteria |
| Rossetti Luigi | di Giorgio | 4° » alpini |
| Rosso Quinto | di Giuseppe | 92° » fanteria |
| Berti Nello | di Antonio | 24° » » |
| Dandini Felice | di Domenico | 81° » » |
| Magarò Giuseppe | di Luigi | 19° » » |
| Molinari Raffaele | fu Michelangelo | 81° » » |
| Gallo Antonio | di Raffaele | 82° » » |
| Morganti Guido | di Antonio | Centro rifornimento aerostieri dirigibilisti |
| Nocchi Domenico | di Antonio | Deposito bombardieri - Scandiano |
| Serpieri Alfredo | di Giovanni | Corpo reale equipaggi |
| Battistini Domenico | di Carlo | 13° regg. fanteria |
| Chimenti Francesco | di Giuseppe | 19° » » |

*Allegato* C.

TABELLA delle somme annue alle quali deve essere ragguagliato l'assegno di 10ª categoria di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

| GRADI DEL R. ESERCITO<br>UFFICIALI | Stipendi precedenti al 1-2-918 | Somma annua dovuta a militari congedati prima del 1-2-918 | Stipendi dall'1-2-918 in poi | Somma annua dovuta a militari congedati dall'1-2-918 in poi |
|---|---|---|---|---|
| Tenente Generale | 12.000 | 4320 | 13.700 | 4.932 |
| Maggiore Generale | 10.000 | 3600 | 11.500 | 4.140 |
| Brigadiere Generale | 9.000 | 3240 | 10.400 | 3.744 |
| Colonnello | 8.000 | 3000 | 9.300 | 3.348 |
| T. Colonnello con un quinquennio | 7.000 | 3000 | 8.200 | 3.000 |
| id senza quinquennio | 6.000 | 2592 | 7.100 | 3.000 |
| Maggiore con un quinquennio | 5.500 | 2376 | 6.550 | 2.829 |
| id senza quinquennio | 5.000 | 2160 | 6.000 | 2.592 |
| Capitano con due quinquenni o 25 anni di spalline | 4.800 | 2203 | 5.780 | 2.626 |
| Capitano con un quinquennio | 4.400 | 2030 | 5.340 | 2.436 |
| id senza quinquennio | 4.000 | 1857 | 4.900 | 2.246 |
| Tenente con tre quinquenni | 3.600 | 1684 | 4.440 | 2.047 |
| Tenente con doppio quinquennio o 15 anni di spalline | 3.500 | 1641 | 4.325 | 1.998 |
| Tenente con un quinquennio | 2.800 | 1339 | 3.520 | 1.650 |
| id senza quinquennio | 2.400 | 1166 | 3.060 | 1.451 |
| S. Tenente dei RR. Carabinieri con un triennio di grado | 2.400 | 1166 | 3.060 | 1.451 |
| S. Tenente o Aspirante | 2.000 | 993 | 2.600 | 1.252 |

| GRADI DEL R. ESERCITO<br>MILITARI DI TRUPPA | Somma annua dovuta |
|---|---|
| Aiutante di battaglia maresciallo, maestro d'arme | 907 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei RR. CC., sergente, vice brigadiere dei RR. CC. | 672 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere | 504 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere | 378 |

N. 547. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. —**R. decreto n. 1801, relativo all'aumento dei salari e delle paghe agli operai a matricola passati alle amministrazioni militari coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ai sottufficiali di carriera ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali dei regi córpi di truppe coloniali della Libia.** — 21 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 242, dell'11 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560;

Visto il decreto luogotenenziale 15 maggio 1915, n. 887;

Sentito il consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri pel tesoro, per la guerra e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 887, deve intendersi applicabile, dal 1 gennaio 1919, anche al personale di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560, che presta servizio in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1 gennaio 1919 gli aumenti sulla paga giornaliera concessi con l'art. 6 del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 e col decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 681, sono applicabili sulla intera paga giornaliera percepita nelle colonie limitatamente però al personale previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560, che presta servizio in Tripolitania ed in Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SCHANZER — TEDESCO.

---

N. 548. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1844, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare o per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 21 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale numero 246, del 16 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale in data 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale in data 9 giugno 1918, n. 803, che modifica la composizione della commissione predetta;

Visto il decreto luogotenenziale in data 6 marzo 1919, n. 377 col quale si apporta altra modifica alla composizione della detta commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.* — L'articolo unico del decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 377, col quale si stabiliva che la commissione per le ricompense al valor militare relative alla campagna 1915-1918 è composta di un tenente generale, presidente, e di sette ufficiali generali e due ufficiali ammiragli, membri, è modificato nel senso che possono essere chiamati a far parte della stessa commissione in qualità di membri supplenti altri tre ufficiali generali.

Rimangono immutate le altre disposizioni contenute nel citato articolo unico.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

---

N. 519. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1790, che sopprime l'attuale corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. — Norme esecutive.** — (Divisione stato maggiore). — 2 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 238, del 7 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per il corpo delle guardie di città 27 giugno 1907, n. 367;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — L'attuale corpo delle guardie di città è soppresso, ed in sua vece è istituito il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggior popolazione. Dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa, esclusa la funzione investigativa, e concorre al servizio reale. Ha la sorveglianza sui teatri e su tutti gli altri locali di spettacolo ed esercizi pubblici, e perciò le disposizioni della vigente legge e regolamento di pubblica sicurezza relative agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. sono applicabili anche agli ufficiali della R. guardia.

Concorre, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti di detto corpo viene estesa la disposizione dell'art. 2 del R. decreto 14 luglio 1907, n. 556, circa l'uso delle stellette a cinque punte da portare sul bavero dell'abito.

Ad essi è fatto divieto di vestire l'abito civile all'infuori dei casi previsti dal regolamento generale del corpo.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città, forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali, passano di diritto nel nuovo corpo della R. guardia con lo stesso grado, salve le eccezioni di cui all'articolo 14 del presente decreto.

A tal uopo, entro un mese dalla pubblicazione di esso, una commissione da nominarsi con decreto del ministro dell'interno, presieduta dal direttore generale della pubblica sicurezza, delibererà inappellabilmente circa la missione del nuovo corpo del personale appartenente al corpo delle guardie di città.

Coloro che non saranno giudicati idonei alle nuove funzioni verranno collocati a riposo d'ufficio, anche se non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti dal decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto il 25° anno di servizio.

Per coloro che non avessero raggiunto tale limite di servizio, la pensione verrà liquidata colle norme in vigore pel soppresso corpo delle guardie di città. Agli individui che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta una volta tanto una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio o paga, per quanti sono gli anni di servizio prestati allo Stato.

Art. 2. — Il corpo dipende dal Ministero dell'interno.

Il tenente generale comandante generale del corpo sarà nominato per promozione dal tenente generale del corpo o dai tenenti generali del R. esercito.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Art. 3. — Il comando generale del corpo della R. guardia risiede nella capitale.

Sono di sua competenza: il reclutamento, l'avanzamento, il governo disciplinare della forza, la contabilità dei soli assegni di polizia riservata e giudiziaria, secondo le norme del regolamento generale del corpo, da approvarsi con decreto Reale.

Ogni legione di R. guardie avrà un consiglio d'amministrazione che provvederà agli assegni ed all'equipaggiamento delle divisioni dipendenti, il quale sarà formato da ufficiali del corpo e da funzionari civili del Ministero dell'interno.

Le legioni avranno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 4. — Detto corpo è costituito da:

*Ufficiali generali*: tenenti generali - maggiori generali;
*Ufficiali superiori*: colonnelli - tenenti colonnelli - maggiori;
*Ufficiali inferiori*: primi capitani - capitani;
*Ufficiali subalterni*: tenenti - sottotenenti;
*Sottufficiali*: marescialli maggiori - marescialli capi - marescialli ordinari - brigadieri - vice brigadieri;
*Appuntati e guardie*: appuntati - guardie - allievi guardie.

Il corpo della R. guardia comprende:

*a*) il comando generale composto di: 1 tenente generale comandante, 1 tenente generale comandante in 2ª, due maggiori generali addetti, 1 ufficio di segreteria;

*b*) 7 legioni, istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi ed i regolamenti; avrà una forza organica proporzionata all'importanza dei centri del rispettivo territorio.

Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni.

Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore;

*c*) la scuola allievi guardie istituita allo scopo di istruire militarmente e indirizzare nei servizi del corpo i nuovi arruolati;

*d*) la scuola aspiranti sottufficiali ha lo scopo di abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sottufficiale.

Art. 5. — Le legioni territoriali sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da tenenti o sottotenenti e le stazioni da marescialli.

La scuola allievi guardie sarà comandata da un colonnello, o tenente colonnello, il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali, che sarà retta da un maggiore.

Con decreto del Ministero dell'interno sarà stabilita la sede e la forza di ciascun comando.

Art. 6. — Le nomine e promozioni saranno fatte nel seguente modo:

*a*) a tenente generale comandante generale del corpo, con le norme stabilite dall'art. 2;

*b*) a tenente generale, per anzianità dal grado di maggior generale del corpo;

*c*) a maggior generale, a scelta dai colonnelli del corpo;

*d*) a colonnello, dai tenenti colonnelli del corpo per due terzi a turno di anzianità e per un terzo a scelta;

*e*) a tenente colonnello, dai maggiori del corpo per due terzi a turno di anzianità e per un terzo a scelta,

*f*) a maggiore, dai capitani del corpo per esame di concorso;

*g*) a capitano, dai tenenti del corpo per due terzi a turno di anzianità e per un terzo a scelta;

*h*) a tenente, per un terzo dei posti disponibili, dai sottotenenti del corpo a turno di anzianità, e per gli altri due terzi col passaggio di tenenti dall'esercito attivo permanente;

*i*) a sottotenente, a scelta dai marescialli del corpo giudicati idonei.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiale, le norme pei concorsi dei capitani, quelle per il passaggio dei tenenti del R. esercito e per le promozioni degli altri gradi, saranno stabilite dal regolamento organico da emanarsi in applicazione del presente decreto.

Art. 7. — La tabella organica del corpo della R. guardia è indicata nella tabella annessa al presente decreto.

Agli ufficiali del corpo della R. guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri reali.

Sarà loro corrisposto un assegno di corpo valevole per la pensione, come nell'annessa tabella suscettibile degli stessi aumenti che in seguito venissero infatti all'indennità d'arma e di carica per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Fa eccezione al presente comma lo stipendio degli ufficiali subalterni ai quali è corrisposto quello previsto dal decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732.

Per gli ufficiali non aventi alloggio in caserma sarà corrisposta la seguente indennità mensile:

Ufficiali generali L. 400;

| | Nelle città con 250 mila abit. o più | Nei centri minori |
|---|---|---|
| Colonnello | 250 | 200 |
| Tenente Colonnello o Maggiore | 200 | 150 |
| Capitano | 150 | 120 |
| Tenente o Sottotenente | 120 | 90 |

Gli ufficiali generali e superiori del corpo dovranno provvedersi del cavallo, e percepiranno una indennità cavalli di 800 lire annue. Agli stessi sarà corrisposta una indennità mensile di L. 40 per spesa di stalliere.

Art. 8. — L'obbligo di servizio nel corpo è di tre anni al termine dei quali le guardie, sempre quando conservino le attitudini fisiche, intellettuali e di buona condotta, possono contrarre successive rafferme triennali se non hanno compiuto 24 anni di servizio e di un anno, raggiunto tale limite.

Il soprassoldo di rafferma stabilito dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492 è abolito. In sua vece, tanto ai graduati che alle guardie, compiuta la ferma, sono concessi sulla paga cinque aumenti triennali, ciascuno di L. 0,60 giornaliere, rispettivamente all'inizio del IV, VII, X, XIII e XVI anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozioni e sono computabili agli effetti della pensione.

Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, L. 2000 e L. 3000, pagabile al termine di ciascuna rafferma. Agli aspiranti riconosciuti idonei è inoltre concesso un premio di L. 1000 liquidabile subito.

Art. 9. — La missione nel corpo degli aspiranti di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, si consegue con la nomina ad allievo; possono però essere nominate guardie effettive gli ex carabinieri e coloro che già appartennero al corpo, secondo le norme sancite dal regolamento.

La durata del periodo di istruzione presso la scuola allievi è di mesi 6 che può essere ridotta per gli arruolati provenienti dal R. esercito o dalla R. marina, secondo le disposizioni del ministro dell'interno.

Art. 10. — L'avanzamento dei sottufficiali delle R. guardie ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1. I vice brigadieri sono tratti dagli appuntati e dalle guardie idonee all'avanzamento;

2. La nomina a brigadiere è conferita dopo due anni di grado ai vice brigadieri dichiarati idonei alla promozione;

3. La nomina a maresciallo d'alloggio è conferita dopo tre anni di grado ai brigadieri dichiarati idonei alla promozione;

4. La nomina a maresciallo d'alloggio capo è conferita dopo due anni di grado ai marescialli d'alloggio dichiarati idonei alla promozione;

5. La nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado ai marescialli di alloggio capi idonei alla promozione.

Ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali in congedo sarà concessa l'ammissione a scelta, in servizio nel corpo della R. guardia con lo stesso grado e nei limiti dei posti disponibili, purchè alleghino il foglio di congedo dal quale risulti che abbiano servito con fedeltà ed onore, anche se ammogliati con figli o vedovi con prole.

Non debbono avere superata l'età di anni 42 nè riportate condanne dopo il loro congedo.

Art. 11. — Ai componenti del corpo della R. guardia sono applicabili disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del R. esercito, del regolamento di disciplina militare, di quello sullo stato dei sottufficiali e del codice penale militare con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie, e che saranno stabilite dal regolamento organico.

Art. 12. — Le indennità di grado stabilite dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, per il soppresso corpo delle guardie di città, saranno applicate integralmente per i sottufficiali, appuntati e regie guardie la cui paga giornaliera sarà la seguente, oltre il caro viveri che però non compete ai militi cui è somministrato il rancio in natura:

| | |
|---|---|
| Maresciallo maggiore | L. 12.80 |
| Maresciallo capo | » 11.80 |
| Maresciallo ordinario | » 10.75 |
| Brigadiere | » 9.30 |
| Vice brigadiere | » 8.85 |
| Appuntato | » 7.15 |
| Guardia | » 6.50 |
| Allievo | » 5.00 |

L'importo giornaliero degli aumenti quatriennali di grado è il seguente:

| | |
|---|---|
| pel maresciallo maggiore | L. 0.60 |
| pel maresciallo capo e ordin. | » 0.50 |
| pel brigadiere | » 0.40 |
| pel vice brigadiere e appuntato | » 0.30 |

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

La spesa vestiario per i sottufficiali, gli appuntati e le regie guardie sarà a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militi a cavallo.

Ai sottufficiali, agli appuntati e alle guardie, ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio gratuito sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabili a L. 90 nei capoluoghi con 250 mila abitanti o più.

Art. 13. — Le spese di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento degli uffici dei comandi del corpo sono a carico dello Stato, se non è altrimenti disposto dagli appositi contratti per la fornitura del casermaggio.

Art. 14. — All'atto dell'applicazione del presente decreto i posti di ufficiale di ogni grado saranno coperti da ufficiali del disciolto corpo delle guardie di città, da ufficiali del R. esercito e della R. marina in attività di servizio e da ufficiali in congedo e di complemento, con preferenza per questi ultimi a coloro che hanno partecipato alla guerra.

Nella scelta si terrà conto particolarmente degli studi e dei titoli di carriera, ed anche dei servizi prestati in guerra e delle decorazioni al valore.

Gli ufficiali inferiori non devono avere oltrepassato il 35° anno di età e gli ufficiali superiori il 50°.

Agli ufficiali dell'esercito permanente potrà essere conferito un grado immediatamente superiore a quello da essi coperto.

L'anzianità sarà stabilita dal Ministro dell'interno.

Il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero dell'interno le domande degli ufficiali che chiedono di passare nel corpo della R. guardia unendovi i libretti personali.

I limiti di età per gli ufficiali del corpo della R. guardia, dopo un anno dall'applicazione del presente decreto, saranno i seguenti:

| | |
|---|---|
| Tenente generale | anni 65 |
| Maggiore generale | » 62 |
| Colonnello | » 60 |
| Tenente colonnello | » 58 |
| Maggiore | » 56 |
| Capitano | » 54 |
| Tenente | » 52 |
| Sottotenente | » 50 |

Il servizio prestato in qualsiasi altra amministrazione dello Stato dagli ufficiali della R. guardia è computato per tutti gli effetti della pensione con gli assegni stabiliti dal presente decreto.

Art. 15. — Per la prima formazione dell'organico previsto dal presente decreto, i militari del R. esercito e della R. marina, fino al grado di caporal maggiore incluso, attualmente sotto le armi da non meno di un anno, che domandino il passaggio nella R. guardia, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni, saranno sempre quando risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento nel corpo, nominati guardie effettive, con diritto ad una indennità di L. 1500 liquidabile subito. Tale indennità sarà di L. 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Eguale indennità spetta ai sottufficiali in servizio attivo del R. esercito e della R. marina, che facendo passaggio nel corpo della R. guardia otterranno la nomina a vice brigadiere assumendo l'obbligo di servizio per tre anni.

I militari di cui ai precedenti capoversi, i quali si obblighino a servire nel corpo per soli 24 mesi, avranno diritto ad una indennità di L. 1000. Tale indennità sarà di L. 1300

per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Art. 16. — I sottufficiali gli appuntati e le guardie in servizio effettivo che al termine della ferma o della rafferma in corso non superino i 22 anni di servizio ed assumano una nuova rafferma triennale, avranno diritto a percepire subito un premio di L. 500, oltre l'eventuale premio annesso alla rafferma contratta, pagabile al termine di essa.

Coloro che avessero conseguito tutte e tre le rafferme con premio saranno ammessi, ove abbiano i requisiti, ad una quarta rafferma con premio di L. 3000; coloro invece, che contino oltre 22 anni di servizio contrarranno tante ferme annuali quante ne occorrono a completare i 25 anni, con diritto ad altrettante quote di premio di L. 1000 ciascuna. Alle rafferme annuali non è annesso il premio di cui al primo capoverso del presente articolo.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, in servizio nel corpo, che abbiano già maturato il diritto ad uno o più premi di rafferma, questi verranno liquidati, mediante la consegna dei relativi libretti delle casse postali o dei titoli equivalenti.

Art. 17. — Ai marescialli comandanti di stazione sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno.

Le indennità di carovivere stabilite dai decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, e 6 ottobre 1918, n. 1393, e l'indennità giornaliera concessa con decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1165, saranno corrisposte ai componenti il corpo della R. guardia finchè saranno mantenuti ai militari del R. esercito e dell'Armata navale.

Art. 18. — Entro il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto è concessa la riammissione nel corpo ai graduati ed alle guardie del soppresso corpo delle guardie di città, ammogliati o vedovi con prole già licenziati per fine di ferma, purchè conservino i requisiti richiesti per arruolamento e non abbiano oltrepassato il 42° anno di età.

I militi riammessi avranno diritto alla concessione del premio stabilito dall'art. 8 del presente decreto. Agli effetti, però, della concessione del premio di rafferma, la riammissione in servizio deve considerarsi come prima nomina, e qualora il riammesso abbia già riscosso uno o più premi di riafferma avrà diritto alla differenza tra il nuovo e vecchio premio maturato.

Art. 19. — I componenti del corpo della R. guardia collocati a riposo hanno diritto a liquidare la pensione secondo le norme per il soppresso corpo delle guardie di città.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, circa il limite di età dei graduati e delle guardie, l'articolo 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1917, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato.

Art. 20. — Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, giusta l'annessa tabella.

Art. 21. — Il governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni del presente decreto e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del corpo e ad apportare la modificazione all'uniforme.

Art. 22. — Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 23. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 24. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 2 ottobre* 1919.

VITTORIO EMANUELE

SCHANZER — ALBRICCI — NITTI.

# TABELLA ORGANICA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA

| GRADO | Numero | Stipendio | | Assegno di Corpo | | Assegno di Corpo e di Carica | | Indennità alloggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenente generale, *comandante* | 1 | 13.700 | 13.700 | | | 4.800 | 4.800 | | |
| Tenente generale | 1 | 13.700 | 13.700 | | | 2.400 | 2.400 | | |
| Maggiori generali | 2 | 11.500 | 23.000 | | | 1.200 | 2.400 | | |
| Colonnelli | 10 | 9.300 | 93 000 | 2.200 | 22.000 | 900 | 9.000 | | |
| T. Colonnelli lq. | 10 | 8.200 | 82.000 | 2.100 | 21.000 | | | | |
| T. Colonnelli | 10 | 7.100 | 71.000 | 2.100 | 21.000 | | | | |
| Maggiori con 1 q. | 24 | 6.550 | 157.200 | 1.900 | 45.600 | | | 420.200 | |
| Maggiori | 24 | 6.000 | 144.000 | 1.900 | 45.600 | | | | |
| Capitani con 2 q. | 35 | 5.780 | 202.300 | 1.500 | 52.500 | | | | |
| Capitani con 1 q. | 35 | 5.340 | 186.900 | 1.500 | 52.500 | | | | |
| Capitani | 30 | 4.900 | 147.000 | 1.500 | 45 000 | | | | |
| Tenenti | 155 | 4.095 | 634.725 | 1.100 | 170.560 | | | | |
| S. Tenenti | 40 | 3.520 | 140.800 | 800 | 32.000 | | | | |
| *Totale Ufficiali* | 377 | — | 1.909.325 | — | 507.700 | — | 18.600 | 420.200 | 2.855.825 |

| GRADO — TRUPPA | N. | Paghe | Indennità di grado | Totale giornaliero | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marescialli Maggiori | 500 | 12,80 | 2,50 | 15.30 | 2.792.250 |
| id. Capi | 500 | 11.80 | 2 — | 13,80 | 2.518.500 |
| id. Ordinari | 500 | 10,75 | 1.50 | 12,25 | 2.235.625 |
| Brigadieri | 1.800 | 9,30 | 1.15 | 10,45 | 6.865.650 |
| V. Brigadieri | 1.500 | 8,85 | 0,85 | 9,70 | 5.315.750 |
| Appuntati | 4.060 | 7.15 | 0,30 | 7.45 | 10.877.000 |
| Guardie | 15.000 | 6,50 | — | 6,50 | 35.587.500 |
| Allievi | 1.200 | 5 — | — | 5 — | 21.90.000 |
| *Totale Truppa* | 25.000 | — | — | — | 68.377.275 |
| TOTALE | 25.370 | — | — | — | 71.233.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Indennità agli arruolati imposta a calcolo | L. | 20.000.000 |
| Indennità alloggio, soprassoldo rafferma ed aumenti quadriennali. | » | 5.000.000 |
| TOTALE SPESE | L. | 96 000.000 |

DEDUZIONI.

| | | |
|---|---|---|
| Spese attuali pel Corpo | L. | 42.000.000 |
| Economia per trasporto di truppe in serv. di pubbl. sicurezza. | » | 5.000.000 |
| Economia presunta nel 1° servizio | » | 10.000.000 |
| TOTALE | L. | 57.000.000 |
| *Onere effettivo* | » | 39.233.100 |

*Visto d'ordine di Sua Maestà*

IL MINISTRO DELL'INTERNO, *Presidente del Consiglio*
*f.to* NITTI.

NORME ESECUTIVE.

A senso del R. decreto 1790 inserto nella *gazzetta ufficiale* del Regno n. 238 riflettente l'istituzione del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, le domande degli ufficiali che desiderano far passaggio nel corpo medesimo dovranno essere compilate su carta da bollo da L. 2 ed inoltrate per via gerarchica **con tutta sollecitudine** insieme al libretto personale, al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) che, d'accordo con quello dell'interno, disporrà per i trasferimenti e per le eventuali sostituzioni..

Le domande degli ufficiali aspiranti, oltre alle complete generalità, debbono contenere le seguenti indicazioni: grado, corpo o deposito al quale l'ufficiale appartiene, titoli di studio, di carriera posseduti dallo interessato, servizi prestati in guerra, decorazioni al valore.

Nell'istanza dovrà pure essere indicato se l'ufficiale è in servizio attivo permanente, di complemento od in congedo, nonchè la residenza attuale e il domicilio.

Le domande dovranno inoltre indicare, in ordine di preferenza, la sede o le sedi ambite dall'aspirante.

Per norma si avverte che le sedi della R. guardia sono le seguenti: Torino, Genova, Spezia, Milano, Brescia, Trieste, Venezia, Verona, Ravenna, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania.

Analogamente i militari di truppa che aspirano al passaggio nel corpo in parola debbono far pervenire la propria domanda — su carta semplice — ai rispettivi comandanti di corpo, di deposito o di distretto, i quali provvederanno a trasmetterlo direttamente e **con tutta sollecitudine** al predetto comando generale della R. guardia, corredandole dei fogli matricolari e caratteristici degli interessati.

I militari ammessi al passaggio nella R. guardia saranno dal Ministero dell'interno richiesti direttamente ai predetti rispettivi comandanti, che aderiranno alle richieste dandone comunicazione per via gerarchica ai rispettivi comandi di corpo d'armata.

Questi ultimi il 1° e il 16 di ogni mese segnaleranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) il numero dei militari dipendenti che durante la precedente quindicina ottennero il passaggio nella R. guardia, distinguandoli per corpo, arma, grado e classe.

Le norme suaccennate dovranno essere portate a conoscenza di tutti gli ufficiali e militari di truppa dipendenti mediante pubblicazione sull'ordine del giorno o in modo equivalente.

Le disposizioni della presente circolare circa la segnalazione dei militari trasferiti nella R. guardia sostituiscono quelle contenute nella circolare 516 del *giornale militare* corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 550. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione della 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Roma.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 ottobre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare,

DECRETA:

Articolo unico.

A decorrere dal 20 ottobre 1919, è soppressa la 3ª sezione del tribunale militare territoriale di Roma.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI

N. 551. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme circa la consegna alle famiglie interessate, del diploma d'onore ai caduti in guerra, della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 20 ottobre 1919.

Per l'esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 206, col quale fu istituito un diploma d'onore pei caduti nella guerra 1915-1918, del decreto ministeriale 24 maggio 1918, che conferiva la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti medesimi e del R. decreto 24 maggio 1919, n. 800, che istituiva una medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei caduti, si determina quanto segue:

1. Il diploma istituito con R. decreto 19 gennaio 1918, n. 206 (circ. 149 *giornale militare* 1918), sarà compilato e consegnato alle famiglie dei caduti per la patria a cura dei comandi dei corpi d'armata territoriali.

La consegna dovrà aver luogo con la possibile maggiore solennità.

2. I comandanti di corpo d'armata, per provvedere alla compilazione dei diplomi, richiederanno ai sindaci gli elenchi completi dei militari caduti in combattimento o morti in seguito a ferite riportate combattendo, le cui famiglie risiedono nel territorio del rispettivo comune.

Nei detti elenchi dovranno esattamente indicarsi: il grado, casato, nome e paternità del caduto, il comune di nascita, il deposito e il distretto da cui il militare dipendeva, il corpo nel quale prestava servizio quando cadde sul campo o riportò la ferita che causò la morte, se e da quali documenti o altri elementi risulti che la morte fu incontrata sul campo o causata da ferita, la persona di famiglia alla quale dovrà consegnarsi il diploma, il grado di parentela del defunto, e se risulti che non vi siano parenti più prossimi aventi diritto al diploma.

3. I sindaci dovranno fornire, con ogni precisione, i dati occorrenti.

Specialmente si richiamerà la loro attenzione sulla necessità di chiedere notizie ai depositi, distretti, ospedali e simili altri istituti o autorità per accertare che il militare sia caduto in combattimento o sia perito in seguito a ferita riportata in azione bellica.

La sollecitudine e la precisione con cui tali dati saranno forniti influiranno non poco sul pronto disbrigo delle pratiche.

Dal loro canto i depositi, distretti, ospedali ed altri istituti o autorità cui perverranno, su quanto sopra è detto, richieste di informazioni da parte dei sindaci avranno cura di rispondere con la maggiore premura, fornendo sempre notizie esatte.

4. I comandi di corpo d'armata, dopo di aver accertato il numero delle concessioni da farsi, richiederanno al Ministero i diplomi occorrenti. Questi dovranno essere gelosamente custoditi. Nel completarli, poi, coi dati necessari si esigerà la maggior cura e diligenza, al fine di ottenere che anche sotto questo riguardo il diploma riesca degno dell'alto scopo per il quale fu istituito.

5. Essendo stata conferita, con decreto ministeriale del 24 maggio 1919 (circolare 292 *giornale militare* 1919), la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti per la patria, e ritenendosi opportuno che la distribuzione di tale decorazione alle famiglie interessate avvenga contemporaneamente alla consegna del diploma, il Ministero, insieme con i diplomi in parola, invierà ai comandi di corpo d'armata un ugual numero di croci al merito di guerra ed i relativi certificati di concessione. I detti comandi vorranno provvedere anche alla compilazione di tali certificati e alla consegna di essi.

6. Le cerimonie per la consegna solenne dei diplomi e delle croci saranno volta per volta ordinate dai comandi di corpo d'armata.

Per non ritardare eccessivamente l'inizio di tali distribuzioni queste potranno aver luogo in più volte. Le autorità potranno pertanto procedere alle prime consegne appena avranno raccolto un congruo numero di designazioni.

7. I comandi di corpo d'armata procederanno alle istruttorie del caso, tutte le volte che ne ravvisino la necessità per l'accertamento dei requisiti richiesti per la concessione del diploma e della croce al merito di guerra.

8. Ciascun comando di corpo d'armata trascriverà le concessioni, sia dei diplomi, sia delle croci, in un unico registro, tenuto in ordine alfabetico, il cui tracciato sarà conforme al modello qui annesso.

A tergo dei diplomi e dei certificati per le croci sarà indicato il corpo d'armata che rilascia il diploma e la decorazione.

Quando tutte le consegne saranno state ultimate, i detti registri saranno inviati al Ministero, perchè vengano conservati negli archivi degli uffici centrali come ruoli delle onorifiche concessioni avvenute.

9. In esecuzione del R. decreto 24 maggio 1919 (circolare n. 303 del *giornale militare* corr. anno), col quale venne istituita la medaglia di gratitudine nazionale da conferirsi alle madri che hanno perduto figli in combattimento, i comandi di corpo d'armata vorranno richiedere altresì ai sindaci le indicazioni relative alle madri, che si trovano nelle condizioni stabilite dal citato R. decreto.

In base a tali indicazioni i comandi di corpo d'armata rilasceranno i brevetti di autorizzazione a fregiarsi delle dette medaglie e del relativo nastrino (nastrino i cui particolari sono determinati nella precedente circolare n. 534 del *giornale militare* corr. anno), inviando quindi al ministero il registro delle concessioni fatte, il quale sarà conforme al tracciato qui annesso.

Si dovrà in pari tempo prendere nota esatta del recapito delle madri cui si conferisce l'onorificenza, affinchè si possa, appena possibile, inviare loro la decorazione.

10. Ad evitare eventuali dubbi si avverte che il diploma d'onore, la croce di guerra e la medaglia alle madri dei caduti spettano esclusivamente in conseguenza della morte incontrata in combattimento o causata da ferite riportate combattendo.

Ugual diritto conferiscono: la morte incontrata, dai militari mobilitati, in seguito ad attacco aereo nemico svoltosi in zona di operazioni ed anche fuori di tale zona, quando chi ne fu vittima era addetto alla batterie antiaeree; la morte, causata dall'urto di mine vaganti, di persone imbarcate su navi effettivamente impegnate in azioni militari o ad immediata disposizione per tali azioni, fra le quali devono considerarsi comprese le navi della marina mercantile, per quanto riguarda il personale di servizio e quello militare, militarizzato ed assimilato imbarcatovi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

CORPO D'ARMATA DI .....

*Registro dei Diplomi d'onore e delle Croci di guerra, concessi alla memoria dei militari caduti sul campo o periti in seguito a ferite riportate combattendo.*

| Grado | Casato e Nome | Paternità | Comune di nascita | Corpo cui apparteneva quando cadde sul campo o riportò la ferita che causò la morte | Deposito | Distretto | Quali documenti comprovano la morte sul campo o causata da ferita | Concessione fatta | | Persona di famiglia cui furono consegnati | Grado di parentela col defunto | Se risulta che non vi siano parenti più prossimi aventi diritto ai detti distintivi onorifici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Diploma d'onore | Croce di guerra | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## CORPO D'ARMATA DI .....

***Registro*** *delle medaglie della gratitudine nazionale, conferite alle madri dei militari caduti sul campo, o periti in seguito a ferite riportate in combattimento.*

| Indicazioni relative alla madre | | | Indicazioni relative al figlio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casato e Nome | Luogo di nascita | Indicazione esatta del recapito | Grado | Casato e Nome | Paternità | Corpo cui apparteneva quando cadde sul campo o riportò la ferita che causò la morte. | Distretto | Quali documenti comprovano la morte sul campo o causata da ferita. |
| | | | | | | | | |

N. 552. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio delle somme erogate direttamente dai comandi di reggimento, a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 23 ottobre 1919.

Risulta che malgrado le disposizioni della circolare n° 315 del 1918 le somme erogate direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie dei militari alle armi sono state comprese tra quelle a carico del capitolo « Spese di guerra » anzichè imputate allo speciale capitolo di bilancio.

Il Ministero, ad evitare complicazioni contabili s'astiene per ora, dall'eseguire la rettificazione delle contabilità già compilate ma per l'avvenire richiama l'attenzione dei corpi sul fatto che le spese di cui trattasi (le quali debbono essere dimostrate dai Comandi di reggimento in riepiloghi separati) vanno imputate al capitolo 100-IV-A, se si riferiscono all'esercizio 1917-18, al capitolo 85 *ter*, se all'esercizio 1918-1919 e 60 *ter* se all'esercizio in corso, chiedendo alle direzioni di commissariato le corrispondenti anticipazioni, giusta le norme di cui alla suddetta circolare 315 del 1918.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 553. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento del premio di congedamento agli smobilitati riespatriati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1919.

Risulta al Ministero che alcuni corpi e comandi si valgono dei vaglia di servizio per spedire ai R. consoli all'estero le somme occorrenti per il pagamento agli smobilitati riespatriati del residuo dei premi di congedamento. Tali vaglia non possono essere riscossi all'estero, con conseguente ritardo nei pagamenti e danno degli interessati.

Ad ovviare a tale inconveniente, i distretti, dopo aver fatte le necessarie verifiche onde accertare il diritto al premio, sopra-premio o indennità di congedamento degli smobilitati, incaricheranno direttamente i consoli della esecuzione materiale del pagamento, avvertendoli che essi dovranno imputare il relativo importo ai fondi per le spese di smobilitazione comprendendo i pagamenti effettuati nel relativo rendiconto da inviare al Ministero della guerra.

Dei pagamenti eseguiti, i consoli, alla loro volta, informeranno subito i distretti perchè possano fare le relative variazioni matricolari.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 554. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Statistica dei sottufficiali e degli uomini di truppa in licenza di convalescenza.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 25 ottobre 1919.

Il Ministero, riferendosi alle varie circolari emanate sul pagamento degli assegni ai militari in licenza di convalescenza e specialmente a quelle n. 697 e 891 del 1915, 457 del 1916, 400 e 406 del 1919 nonchè alla circolare 414 del 1917 n. 4 e 5, invita tutte le amministrazioni a trasmettere non oltre il 5 novembre prossimo un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei sottufficiali e degli uomini di truppa che alla data del 31 ottobre 1919 si trovavano in licenza di convalescenza in attesa di provvedimenti medico-legali, e comunque in licenza di convalescenza, per lesioni ed infermità prove-

nienti dal servizio, nonchè l'importo complessivo mensile degli assegni di convalescenza che corrisponde ciascuna amministrazione.

In detto elenco saranno indicati a parte il numero dei sottufficiali e uomini di truppa in licenza di convalescenza, e in attesa di pensione, affetti da tubercolosi polmonare i quali hanno diritto allo assegno complessivo di lire 10 al giorno coll'indicazione altresì della spesa complessiva mensile, nonchè il numero e la spesa mensile per i sottufficiali e gli uomini di truppa già riformati anteriormente al 30 novembre 1918 per malattie tubercolari e che ora dal 1 luglio p. p. hanno diritto anch'essi al complessivo assegno di lire 10 (citata circolare 400 del c. a.) ha corrispondersi loro a cura dei distretti.

Il prospetto dovrà essere diretto al segretariato generale (2ª divisione ragioneria).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 555. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 ottobre 1919.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento è aperto dal 1° novembre a tutto il 31 dicembre 1919 presso i corpi delle varie armi in cui, a senso del § 708 del citato regolamento, sono ammessi volontari ordinari, nonchè presso i battaglioni aerostieri, dirigibilisti, radiotelegrafisti e quello aviatori.

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti sono permanentemente aperti, come risulta dalle circolari 382, 523 e 524 corrente anno.

Per quanto riguarda gli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti saranno date altre disposizioni in seguito.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero possono essere ammessi in servizio è *illimitato*: però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò risultasse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi della stessa arma.

Inoltre i comandi dei corpi possono sospendere gli arruolamenti, riferendone subito al Ministero, quando dato il numero dei volontari già accettati ritengono che nuove ammissioni non sarebbero compatibili con le esigenze del servizio e dell'istruzione.

Una parte dei volontari ordinari da ammettersi nel reggimento di artiglieria a cavallo e nei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° artiglieria da campagna potranno essere assegnati alle dipendenti compagnie automobilisti, purchè posseggano gli speciali requisiti indicati nel n. 8 del manifesto annesso alla presente circolare.

3. Per quanto riguarda la statura degli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario invece di attenersi ai limiti fissati dalla tabella contenuta nel paragrafo 719 del regolamento sul reclutamento saranno seguiti gli stessi criteri stabiliti per le assegnazioni delle reclute nell'art. 2 del capo IV dell'istruzione complementare al regolamento stesso e nelle modificazioni contenute nella circolare n. 322 del 1913, in quanto abbiano determinato limiti di statura inferieri a quelli fissati nella predetta tabella.

Inoltre dovrà tenersi presente che con D. L. N. 596 del 12 aprile 1917 (circolare N. 276 del *giornale militare*) il limite *minimo* di statura per l'idoneità al servizio militare è di un metro e cinquanta centimetri.

Per l'arruolamento nei bersaglieri si dovrà dare la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. Tutti indistintamente i volontari ordinari dovranno contrarre la ferma di *tre anni* come è prescritto dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ferma

che dovrà essere compiuta per intero alle armi, della quale cosa dovranno essere bene edotti dai comandanti di corpo gli aspiranti prima che firmino il relativo atto di arruolamento.

Anche nei passaggi in 1ª categoria per libera elezione dalla 2ª o dalla 3ª categoria, passaggi che potranno aver luogo solo nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari, gli aspiranti devono assumere la ferma di *tre anni*, come è detto nel § 788 del regolamento sul reclutamento.

Sono anche ammessi ad assumere la ferma di tre anni i militari di 1ª categoria della classe 1900 con la facoltà di chiedere di prestare servizio, ove sia possibile, in un corpo diverso da quello cui furono assegnati all'atto della chiamata alle armi, ma rimanendo nell'arma e specialità cui appartengono.

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporamento degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato innanzi al consiglio d'amministrazione l'atto di arruolamento o di passaggio in 1ª categoria e di assunzione della ferma di tre anni (se si tratti di militari di 1ª categoria della classe 1900 tuttora in congedo illimitato provvisorio).

5. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Come è espressamente avvertito nel n. 3 del manifesto prima di partire per la sede del corpo prescelto gli aspiranti all'arruolamento devono inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti e rimanere in attesa della risposta, affinchè non siano poi costretti a rimanere a loro spese fuori di residenza per la eventuale regolarizzazione di qualcuno dei documenti od in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario.

I corpi, appena ricevute le domande e riconosciuta la regolarità dei documenti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente del tribunale la dichiarazione predetta e poscia faranno conoscere agli aspiranti se le loro domande possano o no essere accolte, subordinatamente al risultato della visita medica. A questo proposito si avverte che i comandi dei distretti possono far sottoporre a visita medica gli aspiranti all'arruolamento e rilasciare loro la relativa dichiarazione medica da unirsi alle domande.

6. Le ammissioni di volontari ordinari nei reggimenti 3° e 7° genio (telegrafisti), 6° genio (ferrovieri) e nei battaglioni radiotelegrafisti, aerostieri, dirigibilisti ed aviatori hanno luogo esclusivamente a *scelta* tra gli aspiranti aventi i requisiti più adatti per la specialità.

Il tempo utile per la presentazione delle domande sarà perciò limitato dal 1° al 30 novembre.

La scelta degli ammittendi sarà fatta entro la prima quindicina di dicembre dai consigli di amministrazione prendendo in esame i titoli di studio e professionali esibiti ed ogni altro elemento che ritengano utile allo scopo.

Se dopo questa prima ammissione risultasse opportuno fare nuovi arruolamenti i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo ad ammissioni suppletive mediante una ulteriore scelta.

Il comando del 6° genio potrà disporre che gli arruolandi che risiedono in Roma o nelle vicinanze siano assunti in servizio direttamente dal distaccamento che ha sede nella capitale ed analogamente il comando del 3° artiglieria da fortezza potrà disporre pei giovani residenti in Sardegna che aspirino ad imprendere servizio nel distaccamento a La Maddalena.

7. Ai comandi di corpi è lasciata facoltà di regolare la chiamata in servizio degli arruolandi in modo che i giovani accettati assumano servizio non isolatamente ma a gruppi, in due o tre date diverse — entro però il periodo di tempo di cui al n. 1 della presente circolare — e ciò per evitare nei limiti del possibile inconvenienti al servizio e alle istruzioni.

Nel caso in cui per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati (quale, ad esempio, il ritardo nel rilascio della dichiarazione del casellario) i relativi atti non fossero compiuti nel giorno fissato per la chiusura degli arruolamenti gli aspiranti conserveranno

il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la loro ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno.

8. Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandi di corpo trasmetteranno al Ministero (divisione 2ª truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari distinti per anno di nascita.

9. I comandi dei distretti faranno subito stampare e pubblicare l'annesso manifesto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## MANIFESTO.

*per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.*

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° novembre al 31 dicembre 1919, in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, nei battaglioni radiotelegrafisti, aerostieri, dirigibilisti e nel battaglione aviatori. Però per gli oradetti battaglioni, pel 3° e pel 6° reggimento genio, il termine utile per la presentazione delle domande scade il 30 novembre p. v., come è detto al seguente n. 8.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

A tal riguardo si rimanda allo speciale manifesto testè pubblicato nel quale sono enumerati i provvedimenti, recentemente adottati, a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.

3. Per gli arrulamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirino a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, saranno pubblicate altre disposizioni a suo tempo.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di **tre anni,** che dovrà essere compiuta per intero sotto le armi, avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero o se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

*d*) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. L. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

Anche i militari di 2ª e di 3ª categoria, passati in 1ª categoria per libera elezione, devono assumere la ferma di **tre anni.**

Sono pure ammessi ad assumere la ferma di tre anni i militari di 1ª categoria della classe 1900 con la facoltà di chiedere di prestare servizio, se possibile, in un corpo diverso da quello cui furono assegnati all'atto della chiamata alle armi, ma rimanendo nell'arma e nella specialità cui appartengono.

5. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento e al passaggio in 1ª categoria per libera elezione, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

6. Si crede opportuno rendere noto che i volontari ordinari possono procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria, purchè si verifichino le condizioni seguenti:

*a*) che tra i due fratelli interceda relazione di consanguineità legittima;

*b*) che nella famiglia non esista altro fratello assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria il quale per non aver compiuto il 39° anno di età, ovvero per non essere stato riformato, abbia ancora vincoli di servizio militare (art. 66, ultimo alinea, del vigente testo unico leggi sul reclutamento);

*c*) che il fratello che intende beneficiarsi del cennato diritto, non appartenga a leva già chiusa (art. 74, 2° alinea, del detto testo unico).

Perchè poi tale diritto all'assegnazione alla 2ª categoria divenga definitivo, occorre che l'arruolato volontario rimanga alle armi almeno sino al 31 dicembre dell'anno in cui il fratello concorre alla leva.

7. Oltre del beneficio di cui sopra, sono concessi i seguenti altri vantaggi durante il 3° anno di ferma, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria o nell'artiglieria a cavallo.

Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di dette armi è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. E' lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere in modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alle predette indennità per ciascun anno di riassoldamento.

8. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio — alla sede in Torino o al distaccamento di Roma — e nelle compagnie automobilisti del reggimento d'artiglieria a cavallo e dei reggimenti 3°, 13°, 21° e 25° d'artiglieria da campagna, si potrà transigere sul requisito della statura; ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere guidatori di automobili (patentati o non), meccanici automobilisti — ed in mancanza — che diano affidamento per la loro attitudine di divenire buoni automobilisti.

Nel 3°, 6° e 7° reggimento genio, nei battaglioni radiotelegrafisti, aerostieri, dirigibilisti ed aviatori gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare domande documentate *non più tardi del 30 novembre p. v.*, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta nella prima quindicina del successivo mese di dicembre e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Tanto per l'ammissione nel 3° e 7° reggimento genio, quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori e per l'ammissione nel battaglione radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

9. I giovani che aspirano a seguire la carriera di sottufficiale avranno convenienza ad assumere l'arruolamento volontario che permetterà loro di raggiungere il grado di sergente.

Essi infatti, conseguito il grado di caporale o caporale maggiore, potranno essere ammessi a frequentare presso i propri corpi speciali corsi d'istruzione che li abilitino ad ottenere la promozione a sergente, non vincolandosi ad obblighi maggiori della ferma di tre anni già assunta.

. . . . *addì, 29 ottobre 1919.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 556. UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale.** (Divisione stato maggiore). — 23 ottobre 1919.

Il Ministero, in base al disposto dell'articolo 9 del D. L. 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare 752 *giornale militare* 1916), e valendosi della facoltà concessagli dal terzo comma di detto articolo, determina di ammettere al conseguimento della nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria, dietro domanda, i militari di terza categoria e quelli appartenenti alla milizia territoriale per età fino alla classe 1886 inclusa, compresi gli assimilati a grado di ufficiale, che siano decorati di una o più medaglie d'argento al valor militare.

Le relative domande corredate dei documenti all'uopo richiesti dal R. D. 4 dicembre 1898, n. 507, modificato dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 sopra ricordato, dovranno essere indirizzate per il prescritto tramite alla Direzione generale personale ufficiali.

Si crede opportuno, altresì, rammentare in particolar modo che il requisito di studio all'uopo prescritto è la licenza liceale o altro titolo equivalente agli effetti della nomina ad ufficiale di milizia territoriale.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 557. — TRASPORTI. — **Sospensione delle tradotte. Viaggi dei militari mutilati di guerra e malati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 ottobre 1919.

1° Per effetto dell'avvenuta soppressione della massima parte delle tradotte esistenti al 15 corr., pei viaggi di licenza, hanno cessato di aver vigore, dal 16 and., per i viaggi dei militari isolati, *mobilitati a-non*, le norme della circolare 261 *g. m.* che si riferivano all'uso obbligatorio delle tradotte stesse.

Resteranno invece invariate tutte le correlative istruzioni, cioè tutte quelle pertinenti alla gratuità dei viaggi, ai treni ed alle classi spettanti ai militari, nonchè alla documentazione dei viaggi stessi.

Pertanto, e fino a nuova disposizione, i militari, mobilitati o non, avranno titolo a fruire dei treni ordinari specificati nel Capo III della citata circolare, gratuitamente o mediante il pagamento della tariffa militare, secondo i casi indicati nelle « Istruzioni » della circolare medesima.

Gli ufficiali inferiori ed i militari di truppa continueranno però a munirsi di biglietti a tariffa ordinaria, qualora intendano valersi, rispettivamente, della 1ª e 2ª classe dei treni direttissimi.

Analogamente gli ufficiali ed i sottufficiali, che accompagnano la famiglia viaggiante a tariffa differenziale C, rispettivamente nella 1ª e 2ª classe dei treni direttissimi, continueranno a munirsi di biglietti a tariffa differenziale C, a meno che fruiscano per sè e famiglia di concessioni gratuite.

2° E' stato rilevato che le competenti autorità militari non rilasciano sempre ai militari mutilati e malati, nei casi in cui si rende necessaria, la speciale autorizzazione a valersi dei treni diretti, di cui alla lettera C, del punto 23 della precitata circolare.

Ad evitare pertanto, che i militari bisognosi di qualche riguardo, sia perchè mutilati, sia perchè ammalati, si trovino a viaggiare in condizioni disagiate, si pregano tutti i Comandi, corpi ,reparti ed uffici varî di tener presente la disposizione sopra citata, accordando la facilitazione ivi prevista quando ne sia riconosciuta l'opportunità.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1919 — 30 Ottobre

N. 558 - 22 agosto 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che costituisce un nuovo consiglio d'amministrazione per i reparti Romeni Pag. 742

» 559 - 30 agosto 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1622, col quale sono trasferite al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le attribuzioni demandate al Ministero della guerra, in materia di stato civile . . . . Pag. 742

» 560 - 11 settembre 1919. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1736, col quale si abrogano le disposizioni del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 903 (circolare 521 del *giornale militare*) relative al matrimonio dei militari durante la guerra . Pag. 743

» 561 - 14 settembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1926, con cui il comando superiore d'aeronautica è trasformato in ispettorato dell'areonautica militare alla dipendenza del Ministero della guerra . Pag. 744

» 562 - 14 settembre 1919. — AVANZAMENTO. — R. decreto 1921, che stabilisce nuove norme circa la qualifica di « primo capitano » istituita con R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 . . . . . Pag. 745

» 563 - 17 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Scioglimento dell'ufficio revisione contratti in Bologna . . . . . Pag. 746

» 564 - 25 ottobre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito . . . . . Pag. 746

» 565 - 29 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. —Modificazione ai prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari . . . . . Pag. 746

» 566 - 29 ottobre 1919. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, nei quadri di avanzamento per il 1919 . . . . . Pag. 747

567 - 29 ottobre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alla circolare n. 253, del 29 maggio 1911 « personale telemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza » . . . . . Pag. 747

568 - 29 ottobre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alla circolare n. 105, del 28 agosto 1912 « costituzione del personale guardafili per la vigilanza e manutenzione delle reti telefoniche militari, adibite ai servizi di artiglieria » . . . . . Pag. 749

» 569 - 29 ottobre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - Premio di congedamento ai militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa di congedo o dell'esito della rassegna . . . . . Pag. 750

» 570 - 30 ottobre 1919. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Soprabiti invernali Pag. 750

» 571 - 30 ottobre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana, del decreto luogotenenziale concernente il computo delle campagne di guerra . . Pag. 751

CIRCOLARE N. 558. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che costituisce un nuovo consiglio d'amministrazione pei reparti Romeni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 agosto 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1918 (circolare 636 del *giornale militare* 1918);
Ritenuta l'opportunità di sciogliere il consiglio di amministrazione del deposito della legione romena e di affidare ad un nuovo consiglio la gestione economica ed amministrativa dei riparti romeni;

DETERMINA:

Art. 1. — Col 15 agosto 1919 sarà sciolto il consiglio di amministrazione costituito col decreto ministeriale del 25 ottobre 1918 per la gestione del deposito della legione romena.
Art. 2. — Presso il campo di concentramento romeno sarà costituito dal 16 agosto 1919, per l'amministrazione dei riparti romeni, un apposito consiglio di amministrazione composto:
del comandante del campo, *presidente;*
dell'ufficiale che lo segue immediatamente in grado od anzianità, *relatore;*
di due ufficiali da designarsi dal comandante del campo, *membri;*
di un ufficiale direttore dei conti, *segretario.*
Art. 3. — Il consiglio dovrà essere costituito di ufficiali appartenenti alle armi combattenti ad eccezione del segretario che dovrà, preferibilmente, appartenere al corpo di amministrazione.
Art. 4. — Il nuovo consiglio funzionerà anche come ufficio stralcio per la liquidazione della gestione e la resa delle contabilità del disciolto consiglio del deposito della legione romena.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

*Dato a Roma, addì 22 agosto* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 559. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1622, col quale sono trasferite al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le attribuzioni demandate al Ministero della guerra, in materia di stato civile.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 223, del 18 settembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto luogotenenziale 10 novembre 1918 concernente servizi e personale del Ministero della guerra trasferiti al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra in virtù del precedente decreto 6 dicembre 1917, n. 2067;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

Le attribuzioni demandate al Ministero della guerra per lo stato civile in guerra dall'art. 400 del codice civile, dal decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109 ed annessa istruzione e dai decreti luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 108, e 27 ottobre 1918, n. 1784, s'intendono temporaneamente trasferite al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per effetto del passaggio del servizio al Ministero stesso, avvenuto in virtù del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — MORTARA — ALBRICCI.

---

N. 560. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 1736, col quale si abrogano le disposizioni del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 903 (circolare 521 del «giornale militare»), relative al matrimonio dei militari durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 230, del 27 settembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

Il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - MORTARA - ALBRICCI - SECHI - TEDESCO.

N. 561. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1926, con cui il Comando Superiore d'aeronautica è trasformato in ispettorato dell'aeronautica militare alla dipendenza del Ministero della guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 14 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 256, del 28 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge n. 508 in data 1 febbraio 1917 che converte in legge il R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11 col quale veniva costituito il corpo aeronautico militare;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Udito il con[illegible] dei ministri;
[illegible] l'op[illegible]
rome[illegible]

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il comando superiore d'aeronautica è trasformato in ispettorato dell'aeronautica militare e passa a far parte del Ministero della guerra.

Esso sovraintende ai servizi tecnici ed amministrativi per l'aeronautica del R. esercito ed agli studi ed alle esperienze relative.

Art. 2.

Esercita azione direttiva e di vigilanza sul personale delle truppe dei servizi dell'aeronautica militare, specialmente per quanto riguarda la loro attitudine ai servizi aeronautici.

Determina le caratteristiche e riconosce la rispondenza all'impiego militare dei materiali aeronautici pel R. esercito in base ai tipi definiti dalla direzione generale di aeronautica del Ministero dei trasporti ferroviari e marittimi alla quale fornisce i dati relativi alle esigenze dell'aeronautica militare nei riguardi della produzione del materiale aeronautico militare.

Art. 3.

Il personale occorrente per l'ispettorato d'aeronautica sarà tratto da quello attualmente dipendente dal Ministero della guerra, senza dare luogo ad aumenti di organici.

Art. 4.

Con successivo decreto del Ministro della guerra saranno stabiliti lo scompartimento in rami di servizio dell'ispettorato dell'aeronautica militare e le relative particolari attribuzioni di servizio, nonchè le sue relazioni con le autorità militari.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato, mandando a chiunque spetti di os-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inscrito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

N. 562. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1921, che stabilisce nuove norme circa la qualifica di « primo capitano » istituita con R. decreto 28 marzo 1915, n. 339.** — (Divisione stato maggiore). — 14 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 256, del 28 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912. n. 867, e successive modificazioni:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La qualifica di primo capitano di cui al R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 è estesa ai capitani in servizio attivo permanente di qualsiasi arma o corpo che abbiano la stessa anzianità di sottotenente dei colleghi di qualsiasi arma o corpo promossi, per anzianità, al grado di maggiore.

I capitani del congedo, di qualunque categoria, assumono la qualifica di primo capitano allorquando la abbiano assunta quelli in servizio attivo permanente di pari anzianità, della rispettiva arma o corpo.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 si applica anche agli effetti del presente decreto.

Art. 3.

La indennità fissa e quelle eventuali di cui all'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 spetteranno ai primi capitani nominati tali a senso dei precedenti articoli, soltanto a partire dal momento in cui essi avrebbero acquisito il diritto alla qualifica a senso del decreto anzidetto.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

N. 563. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scioglimento dell'ufficio revisione contratti in Bologna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1919.

A datare dal 1 novembre 1919 cesserà di funzionare l'ufficio revisione contratti in Bologna già appartenente all'intendenza generale dell'Esercito ed ora posto alla dipendenza di questo Ministero.

Resta quindi abrogata la circolare n. 55860 del 23 settembre 1917 della soppressa intendenza generale dell'Esercito circa la previsione ed approvazione dei contratti da stipularsi dagli enti mobilitati. Conseguentemente tutti gli schemi di contratti da stipularsi in avvenire, in conformità delle disposizioni della legge e regolamento di contabilità dei corpi, e gli incartamenti relativi a questioni varie di carattere legale e contenzioso, finora di competenza di detto ufficio reivsione, saranno, a datare dal 1 novembre 1919, trasmessi alle direzioni generali competenti di questo Ministero.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 564. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 139 che modifica il predetto decreto;

DECRETA:

Art. 1.

Il ten. gen. Croce cav. Giovanni è esonerato dalla carica di presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

Il ten. gen. Fabbri cav. Augusto è nominato presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

*Roma, addì 25 ottobre 1919.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 565. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari.** — (Ufficio automobilistico). — 29 ottobre 1919.

In dipendenza delle disposizioni contenute nella circolare 508 del *giornale militare* c. a., dovendo tutte le materie di consumo automobilistiche e relativi imballaggi essere pagati all'atto del loro prelevamento, tanto dagli enti statali quanto dai privati, si prescrive che i prezzi stabiliti dall'ultimo comma delle disposizioni transitorie, di cui alla circolare sopracitata, circa l'impiego di autoveicoli militari, siano sostituiti dai seguenti,

rappresentando essi l'importo del noleggio mensile degli autoveicoli stessi escluso l'importare delle gomme, carburanti, lubrificanti e carburo di calcio occorrenti per il loro funzionamento:

L. 1050 per l'uso di un autocarro su gomme piene.
» 1000 » » un'autovettura.
» 950 » » un autocarro su pneumatici.
» 250 » » una motocarrozzetta.
» 200 » » un motociclo.

I prezzi su indicati comprendono la quota di ammortamento del veicolo, la spesa per il personale di condotta, per la manutenzione ed una piccola quota di spese generali.

Essendo i prezzi della benzina e del petrolio aumentati a causa del cambio, così quelli stabiliti con la circolare 508 del *giornale militare* c. a. dovranno essere sostituiti dai seguenti:

Benzina pesante tipo autocarri nuda, a L. 2,05 al Kg. netto
Benzina leggera tipo aviazione a L. 2,50 al Kg. netto.
Petrolio a L. 1,02 al Kg. netto.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1 novembe 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 566. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, nei quadri di avanzamento per il 1919.** — (Divisione stato maggiore). — 29 ottobre 1919.

A parziale modifica della circolare 487 del *giornale militare* c. a. che fissa i limiti per la iscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1919 degli ufficiali in congedo non richiamati in servizio, il Ministero determina che detti limit iper i sottotenenti di cavalleria, artiglieria, genio e dei corpi sanitario e veterinario militare, siano portati al 31 dicembre 1916.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 567. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti alla circolare n. 253, del 29 maggio 1911 « personale telemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza ».** — (Direzione generale artiglieria). — 29 ottobre 1919.

Allo scopo di equiparare i compensi stabiliti per il personale telemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza (costa) a quelli stabiliti per il personale operaio dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo ecc., il Ministero ha determinato di aumentarli.

In conseguenza, sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 253 del 29 maggio 1911:

La tabella riportata a pag. 794 è sostituita dalla seguente:

| CARICA | CATEGORIA | Classificazione quale operai militari — QUALITÀ | Classe | Sovrapaga oraria degli operai militari (1) — In servizio attivo | Sovrapaga oraria degli operai militari (1) — Richiamati dal congedo | Sovrapaga oraria di L. 0,10 da corrispondersi per ogni giornata di presenza al corpo e per il numero di ore sotto segnate — In servizio attivo | Sovrapaga oraria di L. 0,10 da corrispondersi per ogni giornata di presenza al corpo e per il numero di ore sotto segnate — Richiamati dal congedo | GRATIFICAZIONI — Annuali pel buon governo degli strumenti ed impianti — Massimo lire | GRATIFICAZIONI — SPECIALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telemetristi | *A* | Con 9 anni di serv. di telem. | 1ª | 0,80 | | — | — | 150 | L. 150 ai nominati la prima volta aiutanti telemetristi della categoria *A* dopo l'esperimento di 3 mesi |
| | | „ 6 „ „ „ | 2ª | 0,75 | | — | — | | |
| | | „ 3 „ „ „ | 3ª | 0,70 | | — | — | | |
| | | Di prima nomina . . . . . | 4ª | 0,65 | | — | — | | |
| | | Capi operai . . . . . | 1ª | — | 0,30 | — | — | | |
| | *B* | Nel 1° anno di carica . . . | — | — | — | 5 | 4 | 50 | L. 150 a coloro che essendo ammessi quali operai presso le Direzioni d'Arti., sono richiamati a prestare il servizio di cui al § 27 e confermati annualmente telemetristi. |
| | | „ 2° „ „ . . . | — | — | — | 6 | | | |
| | | „ 3° „ „ . . . | — | — | — | 7 | | | |
| | | „ 4° „ „ . . . | — | — | — | 8 | | | |
| Aiutanti telemetristi | *A* | Operai con 3 anni di servizio di aiutante telemetrista. . | 1ª | 0,50 | | — | — | 100 | |
| | | Operai con 2 anni di servizio | 2ª | 0,45 | | — | — | | |
| | | „ „ 1 „ „ | 3ª | 0,40 | | — | — | | |
| | | „ di prima nomina . . | 4ª | 0,30 | | — | — | | |
| | | Operai . . . . . | 5ª | — | 0,15 | — | — | | |
| | *B* | Sottufficiali nel 1° anno di carica . . . . . | — | — | — | 3 | 2 | 10 | |
| | | Idem nel 2° e seguenti . . | — | — | — | 4 | 2 | | |
| | | Caporali e soldati . . . . | — | — | — | 2 | 2 | | |

(1) Queste paghe saranno corrisposte in ragione dell'orario medio di ore 10 al giorno per tutte le giornate di presenza al Corpo.

Pag. 795, n. 25, riga 3ª:

alle parole «.....un compenso di L. 3,00.....», sostituire: «.....un compenso di lire 4.00....».

Pag. 795, n. 26:

sostituire il primo capoverso del paragrafo con seguente:

N. 26. — Il pagamento dei compensi e delle gratificazioni è fatto dai singoli reggimenti di artiglieria da fortezza, i quali, al principio di ogni trimestre, richiederanno gli assegni al Ministero (Div. art. - sez. 3ª), giustificando il fabbisogno con una dimostrazione numerica dei militari aventi diritto a vari compensi.

Gli assegni saranno fatti gravare sul capitolo «Materiali e stabilimenti di artiglieria (per l'anno finanziario in corso; capitolo 43)».

---

Le prescrizioni di cui sopra andranno in vigore dal 1° luglio 1919.

I reggimenti di artiglieria da fortezza (costa) richiederanno subito gli aumenti di assegni loro occorrenti per il pagamento delle differenze tra i compensi corrisposti dal 1° luglio in poi, in base alla circolare 253 del 1911, e quelli fissati con la presente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 568. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti alla circolare n. 405, del 28 agosto 1912, «costituzione del personale guardafili per la vigilanza e manutenzione delle reti telefoniche militari, adibite ai servizi di artiglieria».** — (Direzione generale artiglieria). — 29 ottobre 1919.

Allo scopo di migliorare i compensi stabiliti dalla circolare del *giornale militare* n. 405 in data 28 agosto 1919 pel personale dei capi guardafili, il Ministero ha determinato di apportare le seguenti varianti alla precitata circolare:

La tabella della pag. 1227 è sostituita dalla seguente:

*A*) CAPI GUARDAFILI:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Sovrapaga oraria in ragione dell'orario medio di 10 ore al giorno per tutte le giornate di presenza al corpo. | Con oltre 9 anni di servizio quale capo guardafili | L. 0,50 |
| | Con sei anni di servizio quale capo guardafili | » 0,45 |
| | Con tre anni di servizio quale capo guardafili | » 0,45 |
| | Di prima nomina | » 0,35 |
| | Richiamati dal congedo | » 0,15 |

2° Gratificazioni annuali ecc.

Alla stessa pagina 1227, al capoverso: «... Ai capi guardafili e guardafili che prestano servizio presso forti e stazioni isolate, quali saranno designato caso per caso dal Ministero, su proposta dell'Ispettorato generale di artiglieria, e sempre che non possano convivere alla mensa (i sottufficiali) o al rancio in comune (i caporali e soldati) con qualche drappello di truppa, saranno corrisposti i seguenti supplementi:

Ai capi guardafili un aumento di centesimi cinque sulla paga oraria.

Ai guardafili un secondo soprassoldo giornaliero di 25 centesimi....» modificare le ultime righe come segue: «... saranno corrisposti i seguenti supplementi:

Ai capi guardafili un aumento di centesimi dieci sulla paga oraria.

Ai guardafili un aumento di centesimi cinquanta sul soprassoldo giornaliero di L. 0,25 .... ».

Pag. 1227, n. 17, riga 5ª:

Alle parole: « ... un compenso di L. 1,50 ecc. » sostituire: « ...un compenso di L. 4,00.... ».

Pag. 1228, n. 18:

Sostituire i due primi capoversi coi seguenti:

« N. 18. — Il pagamento dei compensi e delle gratificazioni è attó dai singoli reggimenti di artiglieria da fortezza, i quali al principio di ogni trimestre richiederanno gli assegni al Ministero (Div. art. - sez. 3ª), giustificando il fabbisogno con una dimostrazione numerica dei militari aventi diritto ai vari compensi.

Gli assegni saranno fatti gravare sul capitolo « Materiali e stabilimenti di artiglieria (per l'anno finanziario in corso; capitolo 43) ».

---

Le prescrizioni di cui sopra andranno in vigore dal 1° luglio 1919.

I reggimenti di artiglieria da fortezza (costa) richiederanno subito gli aumenti di assegni loro occorrenti per il pagamento delle differenze tra i compensi corrisposti dal 1° luglio in poi, in base alla circolare 405 del 1912, e quelli fissati con la presente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 569. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Premio di congedamento ai militari che alla data dell'armistizio si trovavano in licenza straordinaria in attesa di congedo o dell'esito della rassegna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre 1919.

A chiarimento della circolare 412 del *giornale militare* c. a. si avverte che agli effetti del diritto al premio e soprapremio di congedamento pei militari in licenza straordinaria in attesa di congedo, o dell'esito della rassegna, deve essere considerato come servizio anche il tempo trascorso dalla data della passata rassegna al giorno dell'effettivo congedamento.

Perciò il pagamento del premio e soprapremio di congedamento va fatto ai militari che alla data dell'armistizio si trovavano, dopo subìta la rassegna, in attesa della definizione della loro posizione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 570. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Soprabiti invernali.** — (Divisione stato maggiore). — 30 ottobre 1919.

Alla circolare 441 del 20 agosto 1919 avente per oggetto « Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali » sono apportate le seguenti aggiunte:

*Mantellina grigio verde* di castoro, o panno di truppa, purchè di dimensioni e foggia regolamentari: continua ad essere obbligatoria in servizio a piedi, e ad essere facoltativa per gli ufficiali delle armi a cavallo.

In montagna ed in bicicletta è ammessa la mantellina grigio verde corta da truppa.

*Mantellina già regolamentare delle varie armi e corpi.* — Facoltativa con qualsiasi uniforme e per tutti gli ufficiali di qualunque arma e corpo fuori servizio armato.

*Cappotto grigio verde.* — Di castoro, o panno di truppa purchè di dimensioni e foggia regolamentare: continua ad essere obbligatorio in servizio armato per tutti gli ufficiali che fanno servizio a cavallo ed automobilisti, facoltativo per gli ufficiali delle armi a

piedi. A cavallo è permessa sbottonare la martingala agganciandola sul davanti per tener coperte le ginocchia colle falde anteriori del cappotto.

*Cappotto già regolamentare o facoltativo per le varie armi e corpi.* — Facoltativo con qualsiasi uniforme, all'infuori dei servizi armati, per tutti gli ufficiali di qualunque arma e corpo.

*Impermeabile grigio verde.* — Di foggia regolamentare (mantellina o cappotto ad un petto con cappuccio facoltativo): facoltativo in qualunque circostanza e con qualsiasi uniforme, eccetto che nei servizi armati nei quali l'ufficiale deve indossare lo stesso soprabito della truppa.

E' tollerato l'uso a consumazione dell'impermeabile nero o kaki ma non oltre il 30 giugno 1920.

Sotto l'impermeabile è ammesso l'uso del cappotto.

*Spencer.* — Facoltativo l'uso dello spencer, eccetto che in servizio armato, e con qualunque uniforme, per tutti gli ufficiali che sono ora autorizzati a portarlo delle armi a cavallo e delle armi a piedi.

*Note.* — Per gli ufficiali generali e per quelli di S. M. rimane in vigore il disposto della circolare 766 *giornale militare* 1916, cioè l'autorizzazione di usare con qaulsiasi uniforme (esclusi i servizi armati nei quali dovranno indossare il soprabito grigio verde) il cappotto o la mantellina dell'arma provenienza.

Qualsiasi mantellina può essere portata anche sopra il cappotto fuori servizio armato purchè i due indumenti siano dello stesso colore.

E' vietato assolutamente l'uso di qualsiasi soprabito di foggia e colore diverso da quelli sopra indicati; è però permesso di applicare ai cappotti grigio verdi ed agli impermeabili a foggia di cappotto una cintura di eguale stoffa e colore che sostituisca la martingala, ma della stessa sua altezza.

Rimangono quindi esclusi tutti i tipi di soprabiti invernali che furono utilizzati durante la campagna di guerra: è tuttavia tollerato l'uso di una fodera interna di panno o pelo nei cappotti regolamentari, purchè non sia visibile in modo alcuno all'esterno.

Baveri di pelo e manopolo di pelo sono ammessi solamente in montagna in località disagiata di confine e nei viaggi in automobile, nel quale ultimo caso tali indumenti sono da considerarsi come dotazione della vettura e perciò non devono essere indossati se non in automobile.

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 571. ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione al personale della Croce rossa italiana, del decreto luogotenenziale concernente il computo delle campagne di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1919.

Con la circolare n. 247 del *giornale militare* corrente anno 1919 si prescrisse, al n. 4 che pel personale direttivo o di assistenza della C. R. I. collocato fuori quadro (e cioè quello che pur appartenendo alla Croce rossa fu lasciato a disposizione del R. esercito o della R. marina) le autorità da cui tale personale effettivamente dipese provvedessero alla compilazione di appositi elenchi individuali di proposta per il riconoscimento delle campagne di guerra.

Poichè finora nessun ente ha ottemperato a tale prescrizione e poichè vi sono ufficiali dell'associazione predetta ai quali interessa il sollecito riconoscimento delle campagne si invitano tutti gli enti ed in particolar modo i distretti, le direzioni di sanità e di commissariato all'osservanza di tale prescrizione avvertendo che se tra il personale della Croce rossa vi fossero individui appartenenti al R. esercito perchè ufficiali di complemento o di milizia territoriale e pei quali furono già compilati e trasmessi al Ministero i modelli 66-*bis*, sia segnato sul frontispizio dei modelli (che dovranno essere trasmessi al comitato centrale della Croce rossa italiana - ufficio mobilitazione in Roma via Toscana 10) la seguente annotazione in inchiostro rosso:

«La proposta fu già inviata come appartenente agli ufficiali di... (complemento o territoriale)....».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 2 »

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1919 — 1 Novembre

N. 572 - 1º novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . *Pag.* 753

CIRCOLARE N. 572. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1º novembre 1919.

Per effetto di disposizioni eccezionali emanate a termini dell'art. 2 del decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1812, vengono concessi agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, od ai sottufficiali, i seguenti posti di impiego:

19 posti di applicato di 2ª classe e 6 di 3ª classe nel personale d'ordine del Ministero delle finanze, retribuiti, rispettivamente, collo stipendio di L. 3800 e L. 3150.

2 posti di applicato di 3ª classe nel personale d'ordine delle intendenze di finanza, retribuiti collo stipendio di L. 3150.

Oltre agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti possono concorrere ai suddetti posti d'impiego anche tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte di posti spettante ai sottufficiali della marina.

Coloro che intendono di concorrere ai posti di impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 15 corrente mese.

Su tale domanda dovrà essere chiaramente indicato il posto di impiego al quale si vuol concorrere, e nel caso si voglia concorrere a più posti, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di preferenza. Nella domanda per gli impieghi nelle intendenze di finanza i concorrenti dovranno altresì dichiarare di accettare la nomina con qualsiasi destinazione di residenza.

Scaduto il termine su indicato (15 novembre corrente) le autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto; come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa a quelle sopra enunciate e in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e non oltre il giorno 15 novembre corr. le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono dovranno, *sotto la loro personale responsabilità* trasmettere tali domande in piego raccomandato al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e A. G.) unendo alle medesime, quando trattisi di sottufficiali, la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. *F* degli interessati. Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici le domande dovranno essere egualmente trasmesse al Ministero, con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi. Dell'avvenuta spedizione avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1919 — 7 Novembre

N. 573 - 18 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto numero 1780, che stabilisce le norme per la liquidazione degli assegni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193 (circolare 400 *giornale militare* c. a., ai militari affetti da tubercolosi polmonare. . . . . Pag. 756

» 574 - 9 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONI E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 1944, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . Pag. 756

» 575 - 12 ottobre 1919. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1937, che abroga le disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra . . . . . Pag. 757

» 576 - 16 ottobre 1919. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1957, col quale è istituito definitivamente nel R. esercito il grado di brigadiere generale . . . . . Pag. 758

» 577 - 19 ottobre 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si modifica la composizione della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-918 . . . . . Pag. 759

» 578 - 29 ottobre 1919. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi . . . . . Pag. 759

» 579 - 31 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Passaggio degli enti militari nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello del tempo di pace. . . . . Pag. 760

» 580 - 1° novembre 1919. — PENSIONI. — Decreto ministeriale concernente la istituzione di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra . . . . . Pag. 761

» 581 - 1° novembre 1919. — PENSIONI — DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva, ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra (circ. n. 580 *giornale militare* c a.) . . Pag. 761

» 582 - 5 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dipendenti dallo Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . Pag. 762

» 583 - 6 novembre 1919. — TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio e di trasporto . . . . . Pag. 763

» 584 - 6 novembre 1919. — TRASPORTI. — Trasporti militari sulla linea Tolmezzo-Paluzza . . . . . Pag. 763

AVVISO . . . . . Pag. 763

CIRCOLARE N. 573. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **R. decreto n. 1780, che stabilisce le norme per la liquidazione degli assegni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193 (circolare 400 giornale militare c. a., ai militari affetti da tubercolosi polmonare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 242, dell'11 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Riconosciuta la opportunità di determinare la portata di alcune disposizioni del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per i militari affetti da tubercolosi polmonare gli assegni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, si devono calcolare senza tenere conto dell'indennità caro-viveri, che sarà corrisposta agli aventi diritto all'infuori degli assegni stessi.

Art. 2.

Le competenze dovute ai sensi dell'art. 3 del citato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919 corrispondono agli assegni normali di licenza di convalescenza per i militari del R. esercito, salvo l'aumento speciale pel caso di tubercolosi polmonare.

Art. 3.

Sono applicabili ai militari di ogni grado, compresi i sottufficiali, sia i precedenti articoli, sia le disposizioni del predetto decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, con la decorrenza e le altre modalità stabilite in tale decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI - DA COMO - SCHANZER - ALBRICCI - SECHI - TEDESCO.

---

N. 574. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 1944, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 9 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 258, del 30 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. | — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . . . . . » | 250.000,00 |
| Cap. » 29. | — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . » | 600.000,00 |
| Cap. » 57. | — Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . » | 70.000,00 |
| Cap. » 60-bis. | — Spese per la guerra . . . . . » | 389.080,000,00 |
| Cap. » 60-*bis-A*. | (di nuova istituzione). — Spese per la ricostituzione economica dei territori occupati in dipendenza della guerra . . . . . » | 60.000.000,00 |
| Cap. » 60-*quater*. | — Spese per la guerra concernenti le armi e muniz. . » | 50.000.000,00 |
| | Totale . . . L. | 500.000.000,00 |

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER - ALBRICCI.

---

N. 575. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1937, che abroga le disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra.** — 12 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 257, del 29 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, modificato da quello del 27 ottobre 1918, n. 1726;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando, a' termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, il divieto di concedere pensione o indennità nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando risulti che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili, sono abrogate le altre disposizioni che prescrivono il nulla osta dell'autorità militare pel conferimento della pensione di guerra e per la concessione dell'acconto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a S. Rossore, addì 12 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DA COMO — ALBRICCI — SECHI.

---

N. 576. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1957, col quale è istituito definitivamente nel R. esercito il grado di brigadiere generale.** — 16 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 260, del 3 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra - Testo unico approvato con R. D. 14 luglio 1898, n. 525 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO UNICO.

E' istituito definitivamente nel R. esercito il grado di brigadiere generale, creato con decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798.

Tale grado è proprio delle cariche di comandante di brigata e corrispondenti; mentre quello di maggior generale è proprio delle cariche di comandante di divisione e corrispondenti.

Ai tenenti generali sono riservate le cariche di comandante d'armata, di corpo di armata ed equivalenti.

Fino alla sistemazione definitiva dei quadri dell'esercito potranno essere trattenuti tenenti generali in cariche di comandante di divisione o corrispondenti e maggiori generali in cariche inferiori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI.

N. 577. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si modifica la composizione della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-918.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogoteneniale 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogoteneniale 6 marzo 1919, n. 377, che modifica la costituzione di detta commissione;

Visto il R. decreto 21 settembre 1919, n. 1844, che chiama a far parte della detta commissione tre membri supplenti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il tenente generale cav. Vittorio Zupelli è esonerato dalla carica di presidente della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, e, in sua vece, è nominato il tenente generale cav. Giovanni Cattaneo.

Art. 2.

Il tenente generale cav. Sebastiano Rizza, il cav. Casimiro Vagliasindi ed il maggiore generale cav. Gastone Rossi sono nominati membri supplenti della detta commissione.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

*Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

ALBRICCI - SECHI.

N. 578. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre 1919.

A modificazione della circolare n. 228 *giornale militare* corrente anno, dato l'avvicinarsi della stagione invernale, a datare dal 30 corrente i militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi saranno fatti partire provvisti di pastrano o mantellina.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 579. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Passaggio degli enti militari nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello del tempo di pace.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 31 ottobre 1919.

Col 1° dicembre p. v. tutti i reparti, corpi e servizi nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, per quanto riguarda il rifornimento dei fondi e la resa dei conti, saranno organizzati a simiglianza dei reparti, corpi e servizi non mobilitati, colle norme particolari di cui appresso.

1) A partire dalla suddetta data, ai corpi, istituti e stabilimenti, nelle citate regioni, i fondi saranno forniti dalle direzioni di commissariato territoriali di Trento e di Trieste, ed ai comandi, uffici, e reparti, dai rispettivi centri amministrativi, colle norme stabilite per gli enti non mobilitati.

Ai servizi di artiglieria e del genio la somministrazione dei fondi sarà fatta invece dalle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio di Trento e di Trieste.

Le direzioni di commissariato e le direzioni di artiglieria e del genio suddette richiederanno i fondi direttamente al Ministero.

2) Col 30 novembre corr. anno tutte le casse militari presso le direzioni di commissariato mobilitate chiuderanno i loro conti e si riterranno soppresse.

Le dette casse militari e quelle sussidiarie dipendenti, ove, necessario, potranno essere trasformate in casse secondarie, quali emanazioni delle direzioni di commissariato territoriale di Trento e di Trieste, dalle quali riceveranno i fondi ed alle quali renderanno i conti nelle forme prescritte pei distaccamenti.

Le casse militari verseranno la rimanenza di cassa alle prefate direzioni. Contemporaneamente tratterranno, ove occorra, la rimanenza stessa, a titolo di anticipazione di fondi ricevuta, quale distaccamento, dalle direzioni stesse.

3) Gli stabilimenti di commissariato esistenti nelle suddette regioni passeranno, agli effetti della resa dei conti, dal 1 dicembre corr. anno, rispettivamente alla dipendenza delle direzioni territoriali di Trento e Trieste.

Gli stabilimenti che dovranno assumere carattere permanente renderanno i conti al Ministero per il tramite delle direzioni territoriali di commissariato suddette, come avviene per gli altri stabilimenti del Regno.

Gli stabilimenti di carattere del tutto eventuale, conserveranno l'autonomia per quanto riguarda la resa dei conti in materia; per la resa dei conti in denaro saranno considerati distaccamenti delle direzioni di commissariato di Trento o di Trieste o dello stabilimento di carattere permanente da designarsi dalle direzioni stesse.

4) Le direzioni e gli uffici di artiglieria e del genio nelle suddette regioni, dalla suddetta data, passeranno, agli effetti della resa dei conti, in qualità di distaccamenti, alla dipendenza delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio di Trento e di Trieste.

5) I comandi, uffici e reparti resteranno, agli effetti della resa dei conti, alla dipendenza dei rispettivi centri amministrativi territoriali, ai quali rimetteranno, come di consueto, i loro conti.

I fondi, come fu già accennato, saranno ad essi forniti dai rispettivi centri amministrativi, però, in caso d'urgenza, le direzioni territoriali di commissariato, e le casse dipendenti, sono autorizzate ad anticipare, a titolo di prestito fatto ai detti centri amministrativi, le somme occorrenti ai comandi, uffici e reparti.

Le dette direzioni applicheranno, in questo caso, le somme al fondo scorta e conti particolari, e richiederanno subito rimborso ai centri amministrativi delle somme come sopra anticipate.

6) Tutti indistintamente i reparti dovranno attenersi, poi, alle norme che a ciascuno di essi impartirà il rispettivo centro amministrativo per regolare l'erogazione delle spese, perchè esse restino nei limiti strettamente necessari al regolare funzionamento dei servizi e dovranno rendere al centro medesimo, nei termini stabiliti, i conti prescritti per i distaccamenti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 580. — PENSIONI. — **Decreto ministeriale concernente la istituzione di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 novembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto legge 25 luglio 1919, n. 1390;

DECRETA:

Per l'applicazione del R. decreto legge 25 luglio 1919, n. 1390, è nominata una Commisisone composta di:

un ufficiale generale;
un ufficiale superiore;
un rappresentante della Direzione generale personali civili e affari generali.

Funzionerà da segretario un ufficiale inferiore da designarsi dalla direzione generale personale ufficiali.

Tale Commissione ha l'incarico di determinare se e per quanto tempo gli ufficiali della posizione ausiliaria o della riserva richiamati in servizio per effetto della guerra, che chiedono aumento di pensione, debba ritenersi che abbiano avuto il comando di truppe combattenti o siano stati addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate.

*Roma, addì 1 novembre 1919.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 581. — PENSIONI — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva, ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra (circ. n. 580 giornale militare c. a.).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 novembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In applicazione del decreto ministeriale 1 novembre 1919 (circolare del *giornale militare* corrente anno n. 580 del 1 novembre 1919

DECRETA:

La Commissione incaricata di procedere agli accertamenti di cui al decreto ministeriale sopra indicato viene così composta:

Maggior generale Invrea cav. Pio;
Tenente colonnello Gorresio cav. Marco;
Capo sezione di 1ª classe Pantosti cav. uff. Alfredo.

Funzionerà da segretario un ufficiale inferiore da designarsi dalla Direzione generale personale ufficiali.

*Roma, addì 1 novembre* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 582. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dipendenti dallo Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 novembre 1919.

Per effetto di disposizioni emanate a termini del Regio decreto 27 luglio c. a. pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 212 del 5 settembre 1919 vengono concessi agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti n. 69 posti d'impiego di applicati di agenzia.

Oltre agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti possono concorrere ai suddetti posti d'impiego tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte di posti spettanti ai sottufficiali della marina.

Coloro che intendono di concorrere ai posti di impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 25 novembre corrente.

Su tale domanda i concorrenti dovranno altresì dichiarare di accettare la nomina con qualsiasi destinazione di residenza.

Scaduto il termine suindicato (25 novembre corrente) le autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto; come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa a quelle sopra enunciate, e in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e non oltre il giorno 25 novembre corrente le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono dovranno *sotto la loro personale responsabilità* trasmettere tali domande in piego raccomandato al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle medesime, quando trattisi di sottufficiali, la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. *F* degli interessati. Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere egualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi. Dell'avvenuta spedizione avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 583. — TRASPORTI. — **Richiesta di documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 novembre 1919.

Per l'eventualità che debbansi tra breve ripristinare le disposizioni vigenti in tempo di pace sulle ferrovie e sulle linee di navigazione quanto ai trasporti militari, si dispone che tutti indistintamente i corpi, uffici, stabilimenti ecc. domandino alla tipografia degli Istituti militari di correzione in Gaeta congrue dotazioni di richieste mod. B. e C. parti 1ª, 2ª e 3ª, da valere pei trasporti militari *a pagamento diretto*. E; poichè le richieste mod. B. e quelle C. parte 2ª e 3ª possono occorrere per trasporti o per conto dell'amministrazione, o nell'interesse dei singoli, ciascun ente si provvederà tanto di richieste per trasporti esenti da bollo (B. verdi e C. bianche) quanto di quelle per trasporti soggetti a tassa di bollo (B. e C. gialli).

Le domande dovranno essere sollecitamente rivolte alla stessa tipografia per darle modo di soddisfarle rapidamente e tempestivamente e potranno intanto limitarsi al fabbisogno di un trimestre.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 584. — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulla linea Tolmezzo-Paluzza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 novembre 1919.

Previ accordi col Ministero dei lavori pubblici, l'esercizio della ferrovia ridotta a scartamento 0,75 Tolmezzo-Paluzza, finora gestito dal 6° genio, è stato testè assunto dal consorzio dei comuni Camodei, il quale ha, fra altro, assunto l'impegno di applicare ai trasporti militari le tariffe e condizioni risultanti dal vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, riferibilmente alle ferrovie concesse all'industria privata.

Se ne informano le autorità militari affinchè, fino a nuova disposizione, curino che pei trasporti di persone, quadrupedi, materiali ecc., siano prodotti i documenti di viaggio e di trasporto di *color rosa* che determinano l'esecuzione dei trasporti stessi senza pagamento diretto, ma con l'iscrizione delle relative tasse *in conto corrente*.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

# AVVISO

**NORME per l'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1920 e prezzi di vendita degli atti della raccolta.**

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per l'anno 1920, sono stabiliti in lire *trenta*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *trentadue*, comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *direzione dell'ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - via Giulia n. 52 - Roma* », indicandosi chiaramente anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque* o *dieci*, prescritta dall'art. 48, lett. *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge L. 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-

legge L. 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri *cent. dieci* per la relativa marca da bollo ai termini del predetto D. L. L. 1 agosto 1918, n. 1134.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della raccolta del 1920 è stabilito in *lire trentaquattro*. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire *sei*.

Infine gli atti in fogli sciolti e le puntate della raccolta dello stesso anno 1920 saranno venduti al prezzo di *venticinque centesimi* per ogni foglio di *sedici* pagine o frazione di foglio.

Relativamente poi alla vendita degli atti della raccolta in volumi e in fogli sciolti degli anni precedenti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1919, e cioè: L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª serie, dall'anno 1861 al 1880, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive: L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª serie, e L. 15 per ogni annata posteriore: L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti della 1ª e 2ª serie e L. 0,10 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti successivi. Per gli anni 1918 e 1919 però il prezzo è di L. 3,50 per ogni volume separato; di L. 22 per l'annata completa, e di L. 0,15 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti in foglio sciolto.

Quanto al codice di procedura penale — edizione speciale del 1913 della tipografia delle Mantellate — rimane invariato il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 15 maggio 1913, cioè di L. 0,70 per esemplare, quando l'acquisto abbia luogo da parte delle amministrazioni dello Stato e per un numero superiore a cento copie, e di L. 1,30 in tutti i rimanenti casi.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1919 — 12 Novembre

N. 585 - 30 agosto 1919. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1625, col quale si stabiliscono nuove norme circa il diritto al soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare . . . . . Pag. 765

» 586 - 16 ottobre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito . . . . Pag. 766

» 587 - 20 ottobre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Trasmissione al Ministero delle copie dei fogli matricolari dei marescialli . . . . Pag. 773

» 588 - 23 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina . . . . . Pag. 774

» 589 - 23 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 778

» 59010 - novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio dello stato civile delle truppe in campagna . . . . . Pag. 796

» 591 - 10 novembre 1919. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione del cappotto con pelliccia . . . . . Pag. 797

CIRCOLARE N. 585. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1625, col quale si stabiliscono nuove norme circa il diritto al soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 30 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 223, del 18 settembre 1919).

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Regio viglietto 26 marzo 1833 per la istituzione della medaglia in oro e in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª) per la istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, circa il soprassoldo assegnato ai militari fregiati della medaglia d'oro e di argento al valor militare;

Vista la legge 13 gennaio 1918, n. 57 per l'autorizzazione al Governo del Re di aumentare il soprassoldo ai decorati della medaglia d'oro e di argento, e di istituire un soprassoldo anche a favore dei militari decorati della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, per la misura dei soprassoldi delle medaglie d'oro, argento e bronzo al valor militare;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di morte di un decorato di medaglia al valor militare, il soprassoldo annesso alla medaglia stessa spetta alla vedova, finchè non passi a nuove nozze; ed, in mancanza di essa, ai figli legittimi del decorato, cumulativamente, finchè siano minorenni, e, se femmine, anche di stato nubili.

Quando la vedova viva separata, per una ragione qualsiasi, da tutti o da taluno dei detti figli, sia dell'ultimo che di precedente matrimonio, si procede al riparto del soprassoldo ai sensi dell'articolo 106 del testo unico 1895, n. 70.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DA COMO — ALBRICCI — SECHI — SCHANZER.

N. 586. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 266, dell'11 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 25 maggio 1915, n. 671;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa. La progressione dei gradi di sottufficiali è la seguente:

1° Sergente;

2° Sergente maggiore;

3° Maresciallo; maestro d'arme di terza classe; capo-maniscalco di terza classe;

4° Maresciallo capo; maestro d'arme di seconda classe; capo-maniscalco di seconda classe;

5° Maresciallo maggiore; maestro d'arme di prima classe; capo-maniscalco di prima classe.

Art. 2.

I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente, e fra i caporali ed i caporali maggiori di leva, che abbiano superato apposito esperimento.

Gli allievi ed i caporali e caporali maggiori aspiranti alla promozione a sergente dovranno contrarre la ferma speciale, la cui durata sarà fissata con decreto ministeriale in relazione alla durata della ferma di leva.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi.

Art. 3.

Ultimata la ferma speciale di cui all'articolo precedente i sergenti potranno essere ammessi ad una rafferma di un anno.

Compiuta questa rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio saranno promossi al grado di sergente maggiore senza limite di posti; i non idonei potranno essere trattenuti in servizio, a domanda, per un altro anno, dopo di che, se di nuovo dichiarati non idonei, dovranno essere congedati.

I sergenti e sergenti maggiori in congedo, che posseggono i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 4.

Il grado di maresciallo è conferito per coprire i posti vacanti nelle rispettive armi e specialità ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado di sergente maggiore.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo possono aver luogo a scelta fra i sergenti maggiori vincitori di apposito concorso, che contino almeno due anni di grado.

Gli altri due terzi dei posti vacanti sono riservati all'avanzamento ad anzianità.

I sergenti maggiori addetti alle cariche speciali designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo nella propria carica quando venga promosso per anzianità a tale grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o della specialità dell'arma cui appartengono.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di terza classe quando abbia almeno tre anni di grado di sergente maggiore e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I sergenti maggiori maniscalchi quando abbiano almeno tre anni di grado potranno essere promossi capi maniscalchi di terza classe limitatamente ai posti vacanti in organico.

Art. 5.

I marescialli e maestri d'arme di terza classe ed i marescialli capi e i maestri d'arme di seconda classe, idonei all'avanzamento, sono promossi rispettivamente marescialli capi e maestri d'arme di seconda classe e marescialli maggiori e maestri d'arme di prima classe ad anzianità al compimento del quarto anno di grado.

Essi potranno essere promossi al grado superiore a scelta anche dopo tre anni soli di permanenza nel rispettivo grado, quando posseggano speciali benemerenze di ser-

vizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno però superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di 1 a scelta e 4 ad anzianità.

I capi-maniscalchi di terza e di seconda classe idonei all'avanzamento sono promossi rispettivamente capi-maniscalchi di seconda e di prima classe al compimento del quarto anno di grado.

Art. 6.

Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del Corpo.

Le promozioni al grado di maresciallo, di maestro d'arme di terza classe, e di capo-maniscalco di terza classe, hanno luogo con decreto reale; le successive nomine a maresciallo capo e a maresciallo maggiore ed alle varie classi dei maestri d'arme e di capi maniscalchi con decreto ministeriale se ad anzianità, con decreto Reale se a scelta.

Art. 7.

I sergenti e i sergenti maggiori hanno il seguente assegno giornaliero:

Sergenti . . . . . L. 3,50
Sergenti maggiori . . . . . » 4,50

Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado spetta loro un aumento giornaliero di L. 0,80.

Art. 8.

I marescialli dei tre gradi, i maestri d'arme e i capi-maniscalchi hanno il seguente stipendio annuo:

Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, capo-maniscalco di 3ª classe . . . . L. 2.200
Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, capo maniscalco di 2ª classe » 2.700
Maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, capo-maniscalco di 1ª classe » 3.200

Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado lo stipendio aumenta di annue L. 400. Lo stipendio massimo che non può essere oltrepassato è fissato in L. 4.800.

Art. 9.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà e può essere sospeso.

E' ridotto ai tre quinti nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio, dopo i primi due mesi.

E' ridotto alla metà ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

E' sospeso:

*a*) nelle licenze straordinarie per motivi privati, dopo i primi due mesi;

*b*) ai disertori, contumaci, condannati al carcere ed alla reclusione quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado.

Art. 10.

I sottufficiali devono provvedere al vitto a loro spese.

Ai sergenti e sergenti maggiori il vestiario è fornito gratuitamente dall'amministrazione. I marescialli dei tre gradi, i maestri d'arme e i capi-maniscalchi, devono provvedere al vestiario a loro spese, con facoltà di prelevare gli oggetti di corredo dal magazzino del Corpo a pagamento rateale diretto.

Al maresciallo di nuova nomina è corrisposta una indennità di primo corredo di L. 200.

Art. 11.

Lo stipendio dei marescialli dei tre gradi, dei maestri d'arme e dei capi-maniscalchi è soggetto a tutte le ritenute stabilite per lo stipendio degli ufficiali e degli impiegati, e sono ad esso applicabili anche tutte le disposizioni che a detto stipendio si riferiscono, salvo quanto in materia stabilisce di speciale il presente decreto-legge.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento della rafferma di un anno il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 500.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Art. 13.

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione.

I sergenti congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o della rafferma non hanno diritto al relativo premio.

Art. 14.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma speciale, è concessa al sergente una aliquota del premio inerente alla ferma speciale proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato dall'inizio della ferma.

Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della rafferma di un anno di cui all'art. 3, spetterà al sergente un dodicesimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dal principio della rafferma.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni è computata per mese intero.

Art. 15.

In caso di morte del sergente spettano agli eredi i premi a cui egli avesse diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Art. 16.

I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 17.

Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo, il sottufficiale può fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo in seguito ad esame alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo in ordine di graduatoria nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

L'esame può essere ripetuto una sola volta se nella prima prova il sottufficiale è stato giudicato non idoneo.

Art. 18.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo i retrocessi, i rimossi ed i sottufficiali dispensati per motivi disciplinari.

Art. 19.

Gli impieghi ai quali il sottufficiale del regio esercito può aspirare secondo l'articolo 17 sono i seguenti:

*a*) nel Ministero della guerra e nelle amministrazioni militari da esso dipendenti;

1° tutti quelli di applicato;
2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;
4° tutti quelli di assistente del genio, ed analoghi.

All'assegnazione di questi impieghi provvede il Ministero della guerra, il quale però, per l'amministrazione centrale, si riserva la facoltà di ricorrere a concorso fra i borghesi ogni qualvolta manchino sottufficiali idonei agli impieghi suaccennati;

*b*) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quella della guerra e della marina, un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri.

I posti di applicato nel Ministero della guerra e quelli di cui alla lettera *b*) sono devoluti ai sottufficiali del Regio Esercito in concorso con quelli della R. marina soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine agli impieghi di cui alla lettera *b*) i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due, alle condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b*) una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile. L'assegnazione dei posti sarà fatta per tutti dal Ministero della guerra.

Art. 20.

I sottufficiale può cessare dal serivzio per una delle seguenti cause:

1° Invio in congedo a domanda;
2° Dispensa dal servizio;
3° Collocamento a riposo;
4° Collocamento in riforma;
5° Nomina all'impiego civile;
6° Retrocessione dal grado;
7° Rimozione dal grado;
8° Perdita del grado in seguito a condanna;
9° Espulsione dall'Esercito in seguito a condanna penale.

Il provvedimento di cui al n.5 è preso con decreto reale; quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 con decreto reale ove si tratti di marescialli dei tre gradi o maestri d'arme o di capi maniscalchi e con decreto ministeriale se si tratti di sergenti e sergenti maggiori.

Art. 21.

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti 35 anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

Art. 22.

La pensione spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia di autorità o per prescrizione di legge, sarà liquidata sull'assegno complessivo o stipendio percepito durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

La pensione sarà eguale ad un trentatreesimo sopra le prime duemila lire e ad un cinquantesimo sopra la rimanente somma per ciascun anno utile agli effetti della pensione.

In nessun caso la pensione potrà essere superiore ai 4 quinti dell'assegno o stipendio goduto all'ultimo anno di servizio.

Art. 23.

Il sottufficiale riformato che abbia prestato 15 o più anni di effettivo servizio ha diritto a pensione di riforma, liquidata in base all'articolo precedente.

Art. 24.

La liquidazione della pensione privilegiata spettante ai sottufficiali sarà fatta secondo le norme del decreto luogotenenziale n. 876 in data 20 maggio 1917, tenendo presente che il massimo di cui all'art. 100 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sarà ragguagliato ai 4 quinti dello stipendio od assegno goduto nell'ultimo anno di servizio, anche per un periodo minore di un anno.

Art. 25.

È abrogato il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. D. n. 1329 del 17 novembre 1912.

Il presente decreto-legge sullo stato dei sottufficiali entrerà in vigore dal 1° gennaio 1920 e non è applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri reali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 26.

Gli attuali marescialli saranno confermati nel loro grado con decreto reale.

Art. 27.

I sergenti trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori quando contino cinque anni di servizio e marescialli quando ne contino dieci.

I marescialli del corpo invalidi e veterani che prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo saranno promossi marescialli-capi e marescialli maggiori dopo quattro anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 28.

Gli aiutanti di battaglia conserveranno il grado e saranno equiparati al grado di maresciallo maggiore con sola precedenza di anzianità in servizio. Essi avranno gli stessi assegni, indennità, ed ogni altro diritto stabilito pei marescialli maggiori.

Art. 29.

Ai sottufficiali di carriera in servizio all'andata in vigore del presente decreto-legge sarà corrisposta una somma esente da ogni ritenuta di L. 150 se scapoli e di L. 350 se ammogliati o vedovi con prole. Quest'ultima somma sarà aumentata di L. 50 per ogni figlio.

Art. 30.

Agli attuali sottufficiali di carriera tuttora alle armi anche se trattenuti o richiamati dalla posizione di riposo e che desiderino rimanere in servizio fino al 35° anno, saranno applicate le disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 31.

I sottufficiali richiamati dal riposo in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621, che abbiano compiuto complessivamente 35 o più anni di servizio, saranno licenziati non oltre il 30 giugno 1920 e liquideranno una nuova pensione secondo le norme del presente decreto-legge sulla base dell'assegno o stipendio da esso stabilito e percepito nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Art. 32.

I sottufficiali già provvisti di pensione che all'andata in vigore del presente decreto-legge siano in congedo e che durante la campagna di guerra 1915-918 abbiano prestato servizio in qualità di trattenuti o di richiamati a loro domanda in base alla legge N. 621 del 5 luglio 1919 liquideranno una nuova pensione in ragione dei 4 quinti dell'assegno goduto nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Art. 33.

I sottufficiali che durante la campagna di guerra 1915-918 o prima ottennero la nomina a sottotenente di milizia territoriale e prestarono servizio, anche se richiamati, in qualità di ufficiale, potranno liquidare la pensione, o liquidarne una nuova se già pensionati, con le norme stabilite dall'articolo precedente come se fossero rimasti in servizio quali sottufficiali.

Art. 34.

Gli attuali marescialli maggiori e maestri d'arme di prima classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'art. 8 quando abbiano compiuto il 18°, 22°, 26° e 30° anno di servizio a meno che gli aumenti stessi non spettino loro prima per compiuti quadrienni di grado.

Art. 35.

I sottufficiali che, all'andata in vigore del presente decreto-legge si trovino fra il 14° e il 16° anno di servizio e non abbiano fatto domanda d'impiego civile, potranno inoltrarla ora, alle condizioni del presente decreto-legge, ma non oltre sei mesi dopo l'andata in vigore di esso.

Art. 36.

L'impiego civile può anche essere concesso alle condizioni del presente decreto legge ai già sottufficiali di carriera che in seguito alla presente guerra furono nominati ufficiali di milizia territoriale ed hanno compiuti i 12 anni di servizio prescritti, in parte come sottufficiali ed in parte come ufficiali.

Detti sottufficiali concorreranno ai posti che rimarranno vacanti nell'amministrazione militare sospendendo a tal uopo, per il numero dei posti che essi occuperanno, l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 551 del 18 giugno 1914.

Art. 37.

Tutti i sottufficiali godranno della indennità mensile di L. 60 prevista dal decreto luogotenenziale n. 18 del 5 gennaio 1919 fino a quando sarà corrisposta analoga indennità agli ufficiali e agli impiegati civili dello Stato.

Tutti i sottufficiali continueranno inoltre a godere dell'indennità straordinaria di cui al regio decreto n. 1140, del 10 luglio 1919, sino a che questo avrà vigore.

Art. 38.

Gli organici della forza dei sottufficiali saranno approvati con decreto reale.

Art. 39.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

N. 587. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Trasmissione al Ministero delle copie dei fogli matricolari dei marescialli.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 ottobre 1919.

Non oltre il 10 dicembre p. v. i comandi di corpo o reparto e capi di ufficio dovranno far pervenire al Ministero (direzione generale leva e truppa) le copie modello 59 del foglio matricolare, al completo di ogni variazione e debitamente collazionato con l'originale, di tutti i marescialli, marescialli capi, marescialli maggiori, maestri d'arme delle tre classi ed aiutanti di battaglia che si trovano alle armi.

Le dette copie dovranno essere trasmesse con appositi distinti elenchi per ciascun grado.

In ciascun elenco, i sottufficiali in servizio con vincoli trimestrali a mente delle circolari del *giornale militare* n. 736 del 1918 e n. 436 del 1919, dovranno essere distinti da quelli di carriera in servizio continuativo.

Negli elenchi dei marescialli maggiori e dei maestri d'arme di I classe, i sottufficiali dovranno inoltre esser distinti in 5 gruppi a secondo degli anni di servizio che conteranno alla data del 31 dicembre 1919.

Nel 1° gruppo saranno compresi quelli che a tale data conteranno 30 o più anni di servizio.

nel 2° » » che ne conteranno dai 26 ai 30;
nel 3° » » dai 22 ai 26;
nel 4° » » dai 18 ai 22;
nel 5° » » con meno di 18 anni di servizio.

Negli elenchi devono anche essere compresi ma *in gruppo a parte* i sottufficiali già collocati a riposo e richiamati in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621, con apposita indicazione per coloro che, avendo compiuto complessivamente 38 anni di servizio, sono stati contemplati dalla circolare n. 351 del *giornale militare* corrente anno.

Eguale trasmissione dovrà a mano a mano essere fatta per i sottufficiali che verranno promossi marescialli entro il 31 dicembre p. v. ed apposita comunicazione dovrà indirizzarsi al Ministero circo le promozioni al grado od alla classe superiore che, entro lo stesso termine, avessero luogo per sottufficiali dei quali la copia del foglio matricolare fosse stata già trasmessa.

Qualora i sottufficiali dei quali furono trasmesse le copie dei fogli matricolari a senso della presente circolare cessassero dal servizio per qualsiasi motivo entro il 31 dicembre 1919, dovranno essere subito segnalati a questo Ministero.

Le copie di foglio matricolare richieste sono necessarie per stabilire i ruoli complessivi, finora non esistenti, dai vari gradi di maresciallo in applicazione del decreto legge 16 ottobre 1919 n. 1986 sullo stato dei sottufficiali e per poter far luogo alla conferma, con decreto reale, degli attuali marescialli nel loro grado a senso dell'art. 26 del detto decreto legge.

Ogni ritardo od inesattezza nella trasmissione ritarderebbe la conferma e perciò i comandi competenti dovranno rigorosamente e sollecitamente ottemperare alle disposizioni della presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 588. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 23 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 259, del 31 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., DI D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La ritenuta stabilita dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi, è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

Art. 2.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, quando abbiano almeno venti anni di servizio utile e si trovino in uno dei casi seguenti:

*a*) siano collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici;

*b*) siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere il servizio;

*c*) siano cessati dalla disponibilità a' termini dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizione di ufficio;

*d*) siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio nei casi previsti dalla lettera *a*), articolo 1, del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, o in altre leggi speciali.

Art. 3.

Hanno diritto alla liquidazione di una indennità per una volta tanto gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, che si trovino in uno dei casi seguenti:

*a*) dopo cinque anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano divenuti, per cause diverse da quelle indicate nell'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, inabili a continuare o a riassumere il servizio stesso;

*b*) dopo dieci anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano cessati dalla disponibilità a' termini dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio.

Art. 4.

La vedova dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunziata, o non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa o quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato con-

tratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli orfani dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Alla vedova, trovantesi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dell'impiegato morto dopo un anno compiuto di servizio e prima di venti anni di servizio utile, spetta un'indennità per una volta tanto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori, quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 5.

La pensione annua spettante agli impiegati civili contemplati nell'art. 2 del presente decreto è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime quattromila lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione eguale ai nove decimi della media anzidetta.

Art. 6.

Nel caso espresso dall'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte per causa di servizio la pensione sarà uguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanti sono gli anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata del servizio sia inferiore a venti anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata stessa sia venti o più anni.

Art. 7.

La pensione spettante agli impiegati civili, ai termini degli articoli 5 e 6 del presente decreto, non può in nessun caso superare lire dodicimila, nè i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non potrà essere inferiore a lire novecento annue.

Art. 8.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei pensionati, e degli impiegati civili morti in attività di servizio dopo almeno venti anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato nella misura seguente:

1° vedova, 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento, con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'impiegato e figli di precedente matrimonio del marito: 50 per cento alla vedova e ai figli propri, ed il 25 per cento cumulativamente ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Ai figli della donna impiegata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al numero 2, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 12 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire seicento; e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a lire cinquecento.

Art. 9.

La pensione alle persone di famiglia, indicate nell'articolo precedente, superstiti dell'impiegato che abbia perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'articolo stesso, col minimo del 50 per cento, applicate ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

Art. 10.

L'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a favore degli impiegati civili e delle loro famiglie, consiste in una somma eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire quattromila, e a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 11.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio restano in vigore le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi per la pensioni civili e quelle delle leggi successive. Però gli emolumenti per la determinazione della pensione sono quelli del triennio antecedente all'anno finanziario in cui essi cessano dal servizio; per la liquidazione della indennità sono quelli dell'anno finanziario antecedente alla cessazione dal servizio.

Art. 12.

La vedova dell'impiegato civile che abbia diritto alla pensione di cui all'art. 8 del presente decreto e che sia anche essa impiegata compresa nelle categorie contemplate dall'art. 8del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e madre che siano entrambi impiegati civili dello Stato, avranno diritto a cumulare, colla pensione maggiore, un terzo della pensione minore.

Art. 13.

Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo o conseguito prima del servizio straordinario riscattato, a norma del seguente art. 14, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione degli assegni tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il periodo da riconoscersi in base al presente articolo non può decorrere da età inferiore ai diciotto anni.

Art. 14.

Gl'impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dello impiego stabile abbiano prestato servizio continuativo di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70,

potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gl'impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Sono riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione degli assegni, i servizi civili di ruolo prestati dopo i diciotto anni e prima dei 20 anni di età.

Art. 16.

Sono mantenute le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; però la misura della pensione, nel caso dell'articolo 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

In nessun caso la pensione stabilita dall'art. 16 del testo unico predetto potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme e cautele per l'accertamento della inabilità fisica nei vari casi preveduti dal decreto medesimo.

Art. 18.

Sono abrogati per ciò che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70.

Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto.

Nulla è innovato a riguardo dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale, le cui pensioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 19.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che la maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico col presente decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, riguardanti le pensioni degli impiegati civili. Sarà pure provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1 ottobre 1919.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto sono, con modalità che verranno stabilite mediante decreto Reale, applicabili anche ai militari di tutti i gradi del Regio esercito e della Regia marina, con la stessa decorrenza di cui all'art. 21.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di attuazione del decreto stesso.

Per gli impiegati e militari che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

---

N. 589. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione - Personale del ministero). — 23 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 259, dal 31 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., DE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I.

CAPO I.

**Gradi e promozioni.**

Sezione I. — *Personale amministrativo e di ragioneria.*

I. — Gradi.

Art. 1.

I gradi della carriera amministrativa nell'amministrazione centrale sono i seguenti:
direttore generale;
direttore capo di divisione;
segretario.

In ogni direzione generale il ministro può designare uno o più direttori capi di divisione incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore generale.

In ogni divisione il direttore generale può designare uno o più segretari incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore capo di divisione, ed ove sia il caso di presiedere ai reparti di servizio.

Art. 2

Nelle amministrazioni in cui è istituito il servizio dell'ispettorato amministrativo centrale, le funzioni ispettive sono esercitate da funzionari aventi grado di direttore capo di divisione o anche di segretario, secondo che sarà stabilito nell'ordinamento speciale di ciascuna amministrazione.

Ai primi verrà attribuito il titolo di ispettore superiore ed ai secondi quello di ispettore.

Essi saranno posti alla dipendenza delle direzioni generali.

Art. 3.

I gradi della carriera di ragioneria nelle amministrazioni centrali, escluso il Ministero del tesoro, sono i seguenti:

direttore capo di ragioneria;
direttore capo di divisione di ragioneria;
ragioniere.

Nel Ministero del tesoro i gradi della carriera di ragioneria sono i seguenti:

ragioniere generale dello Stato, col grado di direttore generale;
direttore capo di diivsione di ragioneria;
ragioniere.

Per i ragionieri capi restano ferme le norme del secondo comma dell'articolo 21 della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e del regio decreto 25 dicembre 1881, numero 581-*bis*.

Sono applicabili alla carriera di ragioneria le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1.

I direttori capi di divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, ai quali viene affidata la funzione di direttore capo di ragioneria, hanno diritto al trattamento stabilito per i direttori capi di ragioneria degli altri Ministeri.

Nelle amministrazioni in cui è istituito un servizio d'ispettorato di ragioneria centrale, si applica la norma dell'articolo precedente.

II. — Promozioni.

Art. 4.

Le promozioni al grado di direttore capo di divisione amministrativo sono conferite agli impiegati di prima categoria del grado inferiore, esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 5.

Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina a direttore capo di divisione.

Art. 6.

La prova del concorso consta in un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte, due sono di carattere teorico e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene. La prova orale consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'amministrazione stessa.

Per il giudizio sul servizio prestato, la commissione tiene presenti, oltre i titoli, i lavori d'ufficio, e i documenti che il condidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio, alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ové lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso direttore generale o capo ufficio.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è composto di cinque membri, dei quali due scelti tra i direttori generali della stessa amministrazione, ovvero l'uno fra i direttori generali e l'altro fra i direttori capi divisione della stessa amministrazione, ma appartenente a Direzione generale diversa da quella cui il primo è preposto, e gli altri nelle categorie seguenti in modo che ciascuna di esse sia rappresentata: presidenti di sezione o consiglieri di Stato; consiglieri della Corte dei conti; professori ordinari di R. università o di R. scuola o istituto superiore di commercio o di agricoltura. La presidenza sarà tenuta dal presidente di sezione o consigliere di Stato.

La commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti, sopravvenuti o accertati dop il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa del servizio, è sospesa la promozione a direttore capo-divisione, in seguito a decreto del ministro, emanato su parere motivato conforme del consiglio di amministrazione, e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 9.

Le norme degli articoli 4 a 8 si applicano al personale di ragioneria.

Il periodo di servizio necessario per la ammissione al concorso è di 10 anni.

La commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un funzionario amministrativo del Ministero, di grado non inferiore a direttore capo di divisione; del direttore capo di ragioneria o di un direttore capo di divisione di ragioneria e di due professori di R. università o di R. scuola o istituto superiore di commercio o di agricoltura.

Nel Ministero del tesoro, in luogo del direttore capo di ragioneria o direttore capo di divisione di ragioneria, farà parte della commissione il ragioniere generale dello Stato.

Sezione II. — *Personale d'ordine.*

Art. 10.

I gradi della carriera d'ordine nell'amministrazione centrale sono i seguenti:

archivista;
applicato.

Art. 11.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio

del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui nel presente articolo sono ridotti della metà.

Art. 12.

Le norme degli artcoli 5 a 8 si applicano al personale d'ordine.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

La commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; di un direttore capo divisione amministrativo o di ragioneria e di un segretario del Ministero.

Sezione III — *Personale subalterno.*

Art. 13.

I gradi della carriera del personale subalterno nell'amministrazione centrale sono i seguenti:

commesso e usciere capo;
usciere.

Art. 14.

Le promozioni al grado di commesso o di usciere capo sono conferite agli uscieri che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, mediante scelta fatta dal consiglio di amministrazione, col criterio del merito comparativo.

Per gli uscieri provenienti dai corpi militarizzati, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, il termine di cui al presente artcolo è ridotto della metà.

Capo II.

## Stipendi.

Art. 15.

È adottato il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un numero periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 16.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul «fondo per assegni di cointeressenza» a norma degli artcoli 24 e seguenti.

Con regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro competente, e sentito il Consiglio dei ministri, può essere assegnata nei casi meritevoli di particolare considerazione una indennità di carica non superiore a L. 5000, ai funzionari che reggono effettivamente Direzioni generali.

Art. 17.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza, e buona condotta.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito, e anche di due anni per merito eccezionale.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità; e quella di due anni a più di un ventesimo.

L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 18.

Indipendentemente da quanto potrà essere disposto a favore degli impiegati che furono fra i combattenti, quando l'impiegato passi in altra amministrazione dello Stato, il servizio prestato nell'amministrazione da cui proviene, si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o categoria inferiore si computa per una metà della sua durata. Comunque, l'impiegato, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado o nella categoria da cui proviene.

Art. 19.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia eccedente i due mesi si calcola per metà.

Art. 20.

Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 21.

Agli impiegati che abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 22.

Ai vincitori del concorso per la promozione al primo grado direttivo, che non ottengano immediatamente la promozione, e agli impiegati i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi, e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 23.

L'impiegato che, alla data della promozione al grado superiore, abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti. Questa norma si applica anche nei casi di passaggio da altra amministrazione o categoria.

CAPO III.

## Fondo per assegni di cointeressenza.

Art. 24.

Presso ciascun Ministero è costituito un « fondo per assegni di cointeressenza » al personale.

Esso è formato:

*a*) dalle economie conseguite in dipendenza delle assenze anche parzialmente non retribuite e delle vacanze dei posti, a cui non siasi in nessun modo provveduto con altro personale;

*b*) da metà delle economie che possano conseguirsi per riduzione di posti nei ruoli organici.

Art. 25.

Il fondo, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, è ripartito alla fine dell'anno finanziario fra le varie Direzioni generali, uffici centrali, che non dipendono da una Direzione generale, e uffici provinciali, in ragione della spesa complessiva per gli stipendi del personale delle varie categorie assegnato, alla data suddetta, a ciascuna Direzione generale od ufficio.

Il fondo di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è ripartito alla fine dell'anno finanziario a favore degli impiegati appartenenti alle direzioni generali ed all'ufficio in cui si è fatto luogo alla riduzione di organico.

Art. 26.

I direttori generali, i capi degli uffici centrali, e i capi degli uffici provinciali, alla fine dell'anno finanziario provvedono all'accertamento ed alla ripartizione delle economie spettanti ad ogni ufficio, in tre parti distinte: una per il personale amministrativo e di ragioneria, l'altra per il personale d'ordine e la terza per il personale subalterno in ragione della spesa complessiva per gli stipendi di ogni categoria.

Art. 27.

I direttori generali e i capi degli uffici, di cui all'articolo precedente, provvedono inoltre alla ripartizione del fondo assegnato ad ogni categoria fra il relativo personale del proprio ufficio, secondo il criterio del rendimento individuale, determinato a norma dell'articolo 29.

Si considera appartenente all'ufficio, soltanto agli effetti del riparto, il personale che vi presti servizio per comando, missione od altro titolo.

L'impiegato che nell'anno finanziario abbia prestato servizio in più uffici concorre alla ripartizione del fondo disponibile in ciascuno di essi in ragione della durata del servizio stesso, purchè questo sia stato almeno di tre mesi consecutivi.

Art. 28.

Agli effetti dell'articolo precedente, il personale, il cui rendimento sia stato insufficiente, viene escluso dal riparto.

Il rimanente personale viene diviso secondo tre diverse gradazioni, espresse in coefficienti, che saranno stabiliti nel regolamento in misura uguale per tutte le amministrazioni.

La quota individuale del personale di ogni categoria non può mai eccedere il doppio del quoziente fra il fondo assegnato a ciascuna di esse e il numero del personale che la compone. La parte non distribuita va a beneficio del tesoro.

Art. 29.

I direttori generali ed i prefetti non concorrono alla ripartizione del fondo per assegni di cointeressenza.

Il coefficiente per gli altri capi di ufficio centrali e provinciali è stabilito dai direttori generali dai quali dipendono e in difetto di tale dipendenza dal sottosegretario di Stato.

Il giudizio sugli altri impiegati delle amministrazioni centrali che dipendono da una Direzione generale è dato da un comitato presieduto dal direttore generale e composto dai rispettivi capi-servizio e di due rappresentanti della categoria di cui si tratta, scelti dal ministro in un elenco di sei impiegati designati da colleghi.

Il giudizio sui rappresentanti che entrano a far parte del comitato è dato dal direttore generale.

Per gli uffici centrali e provinciali non dipendenti da una direzione generale, il comitato è composto secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 30.

Contro il riparto non è ammesso gravame in via amministrativa o giudiziaria.

CAPO IV.

## Disposizioni generali.

Art. 31.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado dallo stipendio, e a parità di stipendio dalla età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, le speciali designazioni fatte a norma del presente decreto, per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o le speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso, per reggere determinati servizi o parte di essi.

Le stesse disposizioni si applicano al personale subalterno.

TITOLO II.

## Disposizioni transitorie.

CAPO I.

## Abolizione di gradi.

Sezione I. — *Personale amministrativo e di ragioneria.*

Art. 32.

Sono aboliti i gradi di vice direttore generale, di capo sezione amministrativo e di ragioneria, di primo segretario e primo ragioniere e quelli equivalenti.

Art. 33.

Gli attuali vice direttori generali, anche quando siano altrimenti denominati, conservano il loro titolo ed esercitano le funzioni di cui al penultimo comma dell'articolo primo; ma, agli effetti dello stipendio, sono considerati come facenti parte del ruolo dei direttori capi di divisione.

Art. 34.

Gli attuali ispettori amministrativi che abbiano grado equiparato a quello di direttore generale, entrano a far parte del ruolo dei direttori generali, conservando il loro titolo. Quelli amministrativi e di ragioneria che abbiano grado equiparato a vice direttore generale ed a direttore capo di divisione entrano a far parte del ruolo dei direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria, conservando i loro titoli.

Art. 35.

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria, i primi segretari e primi ragionieri e gli ispettori amministrativi e di ragioneria, aventi grado non superiore a capo sezione, sono considerati come facenti parte del ruolo dei segretari e dei ragionieri, conservando il titolo di cui sono ora provvisti.

Art. 36.

Gli ispettori amministrativi e di ragioneria di qualsiasi grado, quando non esercitano funzioni ispettive, debbono prendere il titolo del grado amministrativo o di ragioneria corrispondente alla funzione che esercitano.

Sezione II. — *Personale d'ordine.*

Art. 37.

E' abolito il grado di archivista capo. Gli attuali archivisti capo entrano a far parte del ruolo degli archivisti conservando il loro titolo.

Sezione III. — *Personale subalterno.*

Art. 38.

E' abolito il grado di inserviente. Gli attuali inservienti entrano a far parte del ruolo degli uscieri.

Capo II.

## Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 39.

Gli impiegati in servizio, alla data di applicazione del presente decreto, sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado, in cui siano collocati, a norma degli articoli 33 a 38, compreso, nel primo grado, l'alunnato.

Si considerano come parti del nuovo grado i gradi e classi dell'ordinamento precedente, che nel nuovo grado vengono fusi, a norma degli articoli predetti.

Quando però l'impiegato, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato per la sua anzianità nel grado, è collocato nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondente al suo stipendio.

L'impiegato che, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto, in virtù delle disposizioni concernenti gli aumenti sessennali, di cui al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1511, o in virtù di altro provvedimento, di uno stipendio superiore a quello massimo stabilito dalle tabelle per il suo grado, conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione.

Agli effetti della determinazione del nuovo stipendio si terrà conto della anticipazione concessa col decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973. L'eccezione di cui all'art. 3 del decreto stesso cessa di avere effetto, e l'aumento di stipendio, corrisposto per la applicazione delle tabelle allegate al presente decreto, ivi compresa l'anticipazione di lire 1200 annue concessa col decreto stesso, è sottoposto alle ritenute erariali e ad ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro, ai termini delle disposizioni vigenti.

Agli effetti delle ritenute per pignoramento o sequestro, ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 40.

Agli effetti dell'articolo precedente ogni periodo di aumento di stipendio e l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti quanti sono gli anni del periodo.

Quando la posizione dell'impiegato, stabilita a norma dell'articolo precedente, non coincida con una delle parti del periodo così determinato, l'impiegato viene collocato nel quadro di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità che gli spetterebbe se l'anno fosse compiuto.

Salve le disposizioni dell'art. 41, gli impiegati che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possono conseguire lo stipendio massimo fissato nelle tabelle annesse al presente decreto in 35 anni complessivi di servizi, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni che ad essi occorrerebbero, oltre i 35 suddetti, per conseguire il massimo di stipendio.

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio, godranno dell'abbreviazione di due anni.

Quando poi alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessari per grado, conseguiranno tale stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado, conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta, e ciò anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 48.

Art. 41.

Salve disposizioni dell'art. 55, agli impiegati che nella promozione di classe furono pretermessi, o che non riportarono l'approvazione negli esami di promozione per idoneità, il servizio prestato posteriormente agli esami o ai giudizi predetti, fino alla successiva eventuale promozione, si computa per metà della sua durata agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi a norma del 1° comma dell'art. 39. Tale disposizione non si applica agli impiegati che non riportarono l'approvazione negli esami suddetti, quando questi non siansi ripetuti entro un quinquennio e sempre che concorra il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Agli impiegati che al compimento del periodo di anzianità necessaria, non si presentarono per almeno due volte agli esami di promozione per idoneità, si applica uguale norma nel computo del servizio prestato posteriormente alla prima mancata presentazione all'esame.

Agli impiegati che furono pretermessi almeno tre volte nelle promozioni di grado, il servizio prestato posteriormente al primo giudizio si computa ugualmente per la metà della sua durata, tranne che il grado dell'ordinamento precedente, del quale si tratta, costituisca nel nuovo ordinamento un grado o la prima parte di esso, nei sensi del secondo comma dell'art. 39.

Art. 42.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati, agli effetti del primo comma dell'art. 39, si applica la disposizione dell'art. 18.

Art. 43.

Gli impiegati di seconda e terza categoria e gli agenti subalterni che siano provvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione a categoria superiore o li conseguano non più tardi del 31 marzo 1920, possono passare al primo grado di tale categoria, quando il passaggio stesso sia consentito dal regolamento speciale dell'amministrazione cui appartengono, e quando, prendendo parte, non oltre il triennio dall'applicazione del presente decreto, ai relativi concorsi di ammissione, vi ottengano l'idoneità. Essi sono a mano a mano nominati ai posti, che si rendono vacanti, dopo il concorso, e sono collocati nei quadri di classificazione nel primo grado della nuova categoria, in base alla loro complessiva anzianità di servizio calcolata a norma del comma 2° dell'art. 18.

L'età richiesta dagli ordinamenti delle singole amministrazioni per essere ammessi ai detti concorsi è elevata di dieci anni.

Art. 44.

Nel collocamento nei quadri di classificazione degli attuali impiegati d'ordine e agenti di subalterni provenienti, a termini delle leggi vigenti, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, indicati nell'art. 20, è concessa l'abbreviazione di cui al detto articolo, anche per il servizio prestato anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 45.

Agli attuali impiegati che prima della loro assunzione in ruolo, abbiano prestato in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumenti di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati, che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 46.

Agli attuali primo segretari, primi ragionieri e funzionari di grado corrispondente, nominati mediante esami di concorso per merito distinto si concedono quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

La stessa abbreviazione è concessa agli attuali capi sezione e funzionari di grado corrispondente che furono promossi a primi segretari o a grado corrispondente mediante l'esame di concorso suddetto.

Agli attuali impiegati promossi al grado di segretario, ragioniere e corrispondenti, mediante concorso bandito ai termini delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 25 giugno 1918, n. 290, sullo stato degli impiegati civili, sono concessi due anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Si concedono pure due anni in tale collocamento agli attuali archivisti promossi mediante concorso.

Art. 47.

Gli impiegati, che nel collocamento nei quadri di classificazione a norma del primo comma dell'art. 39 e dell'art. 40, abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio, fissati dalla tabella degli stipendi, relativi alla carriera, cui l'impiegato appartiene, conseguono lo stipendio ivi indicato.

Se non raggiungono la posizione indicata nel comma precedente, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantenendo la loro anzianità di servizio, a norma dell'articolo precitato, agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 48.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni che, in virtù del collocamento nei quadri di classificazione a norma degli articoli 39 e seguenti conseguano, sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico, e, occorrendo, nel seguente.

Agli impiegati, invece, ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000, è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma. Ad essi, però, è concessa l'abbreviazione di un anno nei successivi periodi di aumento di stipendio, per tanti periodi del grado cui essi appartengono, quanti sono gli anni di cui non si tenne conto per il limite suindicato.

La cifra del massimo, di cui al comma precedente, è stabilita in L. 1500 per il personale subalterno.

L'abbreviazione, di cui al secondo comma, non è concessa agli impiegati di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 41, nonchè ai pretermessi nelle promozioni di grado, quando si tratti di gradi riuniti in uno solo in virtù del presente decreto.

Art. 49.

Gli attuali vice-direttori generali e funzionari di grado equiparato conseguono il massimo dello stipendio stabilito per il grado di direttore capo di divisione, indipendentemente alla loro anzianità di iservizio.

Capo III.

## Promozioni.

Art. 50.

I posti di direttore capo di divisione vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dell'attuazione del presente decreto, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali capi sezione e primi segretari nell'ordine seguente:

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali capi sezione, senza riguardo alla classe.

Ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente i capi sezione ed i primi segretari.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli di cui sopra, saranno considerati come primi segretari gli attuali segretari che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano già conseguito mediante l'esame, l'idoneità per la promozione al grado di primo segretario, ovvero abbiano conseguito l'anzianità necessaria per poter partecipare agli esami di idoneità, ai termini dell'art. 5 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, e concorra il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

I capi sezione e i primi segretari, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 51.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali capi sezione e primi segretari che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di segretario, purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti dall'art. 4.

Art. 52.

Nel concorso per titoli, la commissione è composta di cinque membri, dei quali uno scelto fra i presidenti di sezione o consiglieri di Stato, presidente; uno fra i professori di R. università o di R. scuola o istituto superiore di commercio o di agricoltura; e tre fra i direttori generali della stessa amministrazione o fra questi ed i direttori capi divisione della stessa amministrazione, ma appartenenti a direzioni generali diverse. I capi divisioni non potranno essere più di due.

La commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

*a*) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

*b*) al risultato degli esami di ammissione e promozione da lui sostenuti ed in particolar modo di quelli di concorso per merito distinto;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 6, degli ultimi tre comma dell'art. 7 e dell'art. 8.

Art. 53.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano al personale di ragioneria.

La commissione esaminatrice è composta di cinque membri, dei quali: uno scelto fra i presidenti di sezione o consiglieri della Corte dei conti, presidente; uno fra i funzionari amministrativi del Ministero, di grado non inferiore a direttore capo di divisione due direttori capi di ragioneria o direttori capi divisione di ragioneria; ed un professore di R. università o di R. scuola o istituto superiore di commercio.

Nel Ministero del tesoro, in luogo di uno dei direttori capi di ragioneria o direttori capi divisione di ragioneria, farà parte della commissione il ragioniere generale dello Stato.

Art. 54.

Per le promozioni degli attuali applicati al grado di archivista, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 4, lettera *b*) della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli esami di concorso sono regolati dagli articoli 11 e 12.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra gli applicati che abbiano conseguito almeno il quarto aumento periodico di stipendio.

CAPO IV.

## Disposizioni generali.

§ 1. — *Dispensa del servizio.*

Art. 55.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio del comitato, di cui all'art. 57, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità o condotta, alle esigenze dell'ufficio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio del comitato gli impiegati di cui all'articolo 41.

Art. 56.

Il Ministero comunicherà all'impiegato che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, i motivi per i quali lo deferisce al comitato pel giudizio di dispensa dal servizio, assegnandogli un termine di venti giorni dalla data della comunicazione fatta in via amministrativa, per presentare le sue deduzioni al comitato stesso.

Copia della comunicazione è inviata al comitato, corredata di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il comitato, esaminati gli atti ricevuti dall'amministrazione, ed eventualmente dall'interessato, gli altri che ritenga necessario richiedere e i risultati delle indagini che creda di compiere, giudica sulla dispensa dal servizio.

L'impiegato può chiedere di essere udito personalmente.

Le decisioni del comitato non sono suscettibili di gravame in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 57.

Ai fini indicati nell'articolo 55, per ciascun gruppo di amministrazioni formato nel modo indicato nell'ultimo comma del presente articolo, sarà costituito, per R. decreto su proposta dei ministri competenti, un comitato composto di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un magistrato giudicante, di grado non inferiore a consigliere di corte d'appello; e di un avvocato erariale di grado non inferiore a vice avvocato erariale.

Del comitato farà parte, inoltre, il direttore generale, da cui dipende il personale dell'amministrazione della quale si tratta, e, in difetto, il direttore generale più anziano del Ministero.

Non possono far parte di tale comitato i membri del parlamento

Ai fini suindicati, i Ministeri saranno raggruppati come segue:

*a*) finanze e tesoro;

*b*) lavori pubblici trasporti, agricoltura e industria, commercio e lavoro;

*c*) grazia e giustizia, interni e istruzione pubblica;

*d*) esteri, colonie, marina e guerra;

*e*) poste e telegrafi.

Per la Corte dei conti il comitato sarà formato dalla Corte stessa a sezioni unite.

Art. 58.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio a norma degli articoli precedenti, e che contino meno di 20 anni di servizio ma non meno di 15, in luogo dell'indennità che possa loro spettare, sarà inoltre loro concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio.

A quelli che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta l'indennità secondo le leggi vigenti. Ad essi, inoltre, sarà accordata una indennità pari ad un anno di stipendio. La stessa indennità sarà concessa agli impiegati che contino meno di 5 anni di servizio.

Un'indennità pari a sei mesi di stipendio sarà corrisposta a tutti gli altri impiegati che contino venti o più anni di servizio, oltre la pensione loro spettante a norma del diritto vigente

§ II. — *Collocamenti a riposo.*

Art. 59.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno collocati a riposo gli impiegati di grado inferiore a direttore generale, che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando, a giudizio del consiglio di amministrazione, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni..

Saranno in ogni caso collocati a riposo gli impiegati che abbiano attualmente grado non superiore a quello di direttore capo di divisione o equiparato e che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 annidi servizio.

Agli impiegati, di cui ai comma precedenti, sarà corrisposta una indennità a norma del secondo comma dell'art. 58.

Art. 60.

Dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche, che saranno proposte dalle commissioni speciali, istituite presso ciascun Ministero con il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, e fino alla riduzione del personale al numero di posti fissato dalle tabelle stesse, saranno collocati a riposo o dispensati dal servizio, a giudizio del comitato, di cui all'art. 57, gli impiegati che meno rispondano alle esigenze dell'amministrazione e diano il minore rendimento di lavoro.

Art. 61.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio per riduzione dei ruoli organici, sarà fatto il trattamento indicato nell'art. 58, ma le indennità ivi stabilite saranno raddoppiate

Art. 62.

Gli impiegati, che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, sono collocati a riposo o dispensati dal servizio, quando concorra il consenso dell'amministrazione, da cui dipendono, e l'adesione del Ministero del tesoro.

Ad essi, quando non abbiano gli anni di servizio richiesti per conseguire la pensione o l'indennità stabilita dalle disposizioni vigenti, sarà corrisposta una indennità pari ad un anno di stipendio.

§ III: — *Posti vacanti.*

Art. 63.

I posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei gradi inferiori al primo grado direttivo e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 55 e 59, possono essere coperti solo in caso di riconosciuta necessità, e, in ogni modo, non oltre la metà di quelli vacanti in ciascun grado.

Sono mantenuti i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e, in genere, agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra e figli di invalidi di guerra.

Art. 64.

A decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto sono vietati i collocamenti degli impiegati fuori ruolo, che non siano autorizzati da disposizioni attualmente vigenti.

Art. 65.

Fino a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la metà dei posti di primo grado vacanti può essere coperta mediante concorso per titoli.

L'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per la ammissione al concorso è elevata di cinque anni.

Gli impiegati che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al quarantesimo anno di età. Gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato possono parteciparvi senza limitazione di età.

Restano ferme le disposizioni emanate per coprire i posti dipendenti da riforme organiche posteriori al 1° aprile 1919.

Art. 66.

Sono valutati in tali concorsi oltre i titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego alla quale si aspira:

*a*) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito, e la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

*b*) il risultato di concorsi precedenti nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dello Stato;

*c*) il servizio prestato a qualunque titolo nelle amministrazione stesse;

*d*) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito, son preferiti nell'ordine seguente:

*a*) gli invalidi di guerra e feriti di combattimento;

*b*) gli orfani di guerra;

*c*) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

*d*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

*e*) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa amministrazione, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Art. 67.

Le commissioni esaminatrici saranno costituite nel modo seguente:

*a*) per la carriera amministrativa: un consigliere di Stato, presidente; un professore ordinario di R. università; un direttore generale dell'amministrazione interessata;

*b*) per la carriera di ragioneria e per le altre assimilate: un consigliere della Corte dei conti, presidente; un professore ordinario di R. scuola o istituto superiore di

commercio; un funzionario di ragioneria di grado non inferiore a direttore capo di divisione appartenente all'amministrazione di cui si tratta;

*c*) per la carriera d'ordine: un referendario del Consiglio di Stato, presidente; un professore di R. liceo o di istituto tecnico; il direttore capo del personale dell'amministrazione interessata.

La Corte dei conti provvederà per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per i propri impiegati, giusta l'art. 50 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 68.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento, a cura dell'amministrazione, mediante visita medica, della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 69.

L'amministrazione dovrà porre a concorso pubblico i posti provvisoriamente conferiti e gli altri che in seguito si siano eventualmente vacanti, non oltre un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli nel bollettino ufficiale.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, ottengano, nel concorso pubblico, la dichiarazione d'idoneità, saranno nominati definitivamente all'impiego dopo il collocamento dei vincitori del concorso ed a mano a mano che i posti si renderanno vacanti. Il servizio da essi prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora non partecipino al concorso o non vi conseguano la dichiarazione suindicata, saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

§ IV. — *Controversie.*

Art. 70.

Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto in relazione all'abolizione dei gradi, al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, sarà costituita per R. decreto su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, una commissione composta: dell'avvocato generale della corte di cassazione, presidente; di un consigliere di Stato; di un consigliere della Corte dei conti; di un sostituto avvocato generale erariale e di un professore ordinario di diritto di R. università.

Per ciascuno dei quattro membri effettivi verrà, nello stesso modo e nelle stesse categorie, scelto un membro supplente.

Alle adunanze della commissione interverrà, con voto consultivo, un direttore generale dell'amministrazione cui il reclamante appartiene, nominato dal ministro.

Con decreto del ministro del tesoro sarà costituito l'ufficio di segreteria.

Art. 71.

I provvedimenti presi nelle materie indicate dall'articolo precedente saranno comunicati agl'interessati mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

Ogni impiegato, che vi abbia interesse, può, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorrere alla commissione.

La commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'interessato e dalla amministrazione e quegli altri che ritenga necessari richiedere, pronuncia, udito il direttore generale suddetto, la decisione, la quale non è suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

§ V. — *Gerarchia.*

Art. 72.

Per gli attuali impiegati la gerarchia continua ad essere determinata secondo le norme dell'art. 1 della legge (testo unico) sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, salve speciali designazioni fatte a norma del presente decreto per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso per reggere determinati servizi o parti di essi.

§ VI. — *Disposizioni varie.*

Art. 73.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche all'amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle poste e dei telegrafi, in quanto non esistano norme speciali che diversamente stabiliscano:

Le disposizioni stesse non si applicano ai funzionari dell'ordine giudiziario e non innovano quelle concernenti gli ordinamenti scolastico e militare.

Art. 74.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere con R. decreto all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni contenute negli articoli precedenti, al personale delle amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici.

Per tali personali, come per quelli delle amministrazioni centrali, la decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Nel resto, il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto.

Il Governo del Re è anche autorizzato a rivedere le tabelle già approvate, per metterle in armonia con quelle allegate al presente decreto, convertendo in indennità, valevole anche agli effetti della pensione, la parte di stipendio eventualmente eccedente le assegnazioni che verranno fatte con le tabelle definitive.

Art. 75.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre che regolano le materie in esso contemplate, ad emanare il relativo regolamento e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 76.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Tabella n. 1.

## Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.

## Carriera amministrativa.

*Segretario.*

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al componimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

*Direttore capo di divisione.*

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10,500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 15° anno di grado.

*Direttore generale.*

Stipendio L. 13,200 oltre l'indennità di carica.

*Amministratore generale*

*della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.*

Stipendio L. 15,300, oltre l'indennità massima di carica stabilita per i direttori generali.

---

L'indennità caro-viveri, di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 13,200.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore alle L. 6500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il presidente del Consiglio dei ministri*: NITTI.

*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella n. 2.

## Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.

## Carriera di ragioneria.

*Ragioniere.*

Stipendio iniziale L. 4000

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado

*Direttore capo di divisione di ragioneria.*

Stipendio da L. 9500 a L. 12,200.

Come alla tabella num. 1 per i direttori capi di divisione amministrativi.

*Direttore capo di ragioneria.*

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12,200 al compimento del 10° anno di grado.

*Ragioniere generale dello Stato.*

Stipendio L. 13,200, oltre l'indennità di carica.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:*
*Il Presidente del Consiglio dei ministri*: NITTI.
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella n. 3.

## Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.

## Personale d'ordine.

*Applicato.*

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

*Archivista.*

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4900 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5300 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6100 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il presidente del Consiglio dei ministri*: NITTI.
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella n. 4.

**Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.**

**Personale subalterno.**

*Usciere.*

Stipendio iniziale L. 2000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2300 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2900 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3200 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3500 al compimento del 20° anno di servizio.

*Commesso e usciere capo.*

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3200 al compimento del 3° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3400 al compimento del 6° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3600 al compimento del 9° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3800 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 4000 al compimento del 15° anno di servizio.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:*
*Il Presidente del Consiglio dei ministri*: NITTI.
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

---

N. 590. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio dello stato civile delle truppe in campagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 novembre 1919.

Come fu avvertito con la circolare n. 188 del *giornale militare* corrente anno, a decorrere dal 1° aprile 1919 il servizio dello stato civile cessò di funzionare presso questo Ministero e passò a quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, la cui competenza in materia è stata dipoi integrata col R. decreto 30 agosto 1919 n. 1622 riportato nella circolare n. 559 del *giornale militare*.

Ora è stato segnalato da quel Ministero che, in seguito ad accurata revisione degli atti di ufficio attinenti al detto servizio, è venuto a risultare che non pochi corpi e

servizi mobilitati hanno omesso del tutto, o trascurato o interrotto l'invio dei fascicoli dei registri degli atti dello stato civile.

L'inconveniente deriva evidentemente dalla inosservanza o dalla inesatta applicazione del disposto del n. 11 della apposita istruzione, approvata con decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1916 n. 109 (pubblicazione n. 182), il quale prescrive che ogni fascicolo, dopo chiuso, sia senz'altro trasmesso al Ministero in piego raccomandato.

Questo Ministero, in vista della assoluta necessità di eliminare ogni inconveniente nell'interesse precipuo delle famiglie dei nostri gloriosi caduti, richiama tutti i comandi interessati alla stretta osservanza della citata disposizione e li invita a porre ogni diligenza perchè siano prontamente rintracciati ed inviati al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra i fascicoli dei registri chiusi che non siano stati ancora trasmessi nonchè ad ottemperare a quanto stabilisce l'ultimo comma del citato n. 11 per quanto riguarda i casi di scioglimento dei corpi o reparti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 591. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione del cappotto con pelliccia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 novembre 1919.

Nell'uso e relativa assegnazione, nei limiti delle disponibilità, dei cappotti con pelliccia, durante la stagione invernale, si debbono seguire i seguenti criteri:

1° Avranno la precedenza i bisogni delle truppe dislocate oltre e lungo la linea di armistizio, in Dalmazia, in Albania.

Le truppe predette saranno rifornite in misura più limitata che per il passato, in relazione ai servizi meno gravosi cui le truppe stesse sono attualmente adibite.

2° Seguiranno, in ordine decrescente di precedenza, le trupe dislocate in alta montagna, gli automobilisti non nelle terre di cui al n. 1, con prefenza a quelli dislocati nelle zone più fredde e quegli altri reparti in zona di montagna, pei quali i comandi di corpo d'armata riterranno di assegnare dotazioni di pelliccie.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

1919 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 14 Novembre

N. 592 - 3 luglio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1489, che costituisce in ente morale il legato di lire 6000 disposto dal maresciallo Arturo Guglielmi a favore del circolo sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°), e se ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 799

» 593 - 25 agosto 1919. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto-legge n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra », e se ne approva il regolamento relativo . . . . . *Pag.* 801

» 594 - 12 novembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale . . . . . *Pag.* 806

» 595 - 13 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contributo di guerra sui compensi od indennizzi per rescissione totale o parziale di contratti da pagarsi in seguito a deliberazione della giunta interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra . . . . . *Pag.* 807

» 596 - 13 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'applicazione della circolare 90 *giornale militare* 1917. « Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti », da seguirsi per le spese effettuate nel mese di ottobre del corrente anno e nei mesi successivi . . . . . *Pag.* 808

» 597 - 13 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Registrazione dei decreti di svincolo di cauzione . . . . . *Pag.* 808

CIRCOLARE N. 592. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1489, che costituisce in ente morale il legato di lire 6000 disposto dal maresciallo Arturo Guglielmi a favore del circolo sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°), e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 3 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale numero 227, del 24 settembre 1919).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÁ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista le legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulle autorizzazioni necessarie agli enti morali per accettare legati;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il legato disposto a favore del circolo sottufficiali del deposito reggimento lancieri Novara (5°);
Udito il parere del consiglio di stato;
Sulla proposta del Ministro segretario di stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il legato di L. 6000 fatto dal maresciallo Arturo Guglielmi a favore del circolo sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°) è costituito in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di 7 articoli visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

*Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.*

TOMASO DI SAVOIA

ALBRICCI.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE ARTURO GUGLIELMI ».

Art. 1.

Il legato lasciato alla sala convegno sottufficiali del reggimento lancieri di Novara (5°) dal maresciallo Arturo Guglielmi già del reggimento medesimo, e deceduto gloriosamente in servizio di aviazione il 14 giugno 1917, avrà il nome a perenne ed affettuoso ricordo del donatore di « Fondazione Arturo Guglielmi ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita dal 1 luglio 1918 del capitale nominale di L. 6000 (seimila) rappresentato da tre cartelle del Prestito Nazionale del 5%, n. 014729, 014731, 014732, di L. 2000 cadauna depositate nella cassa del deposito del reggimento lancieri Novara (5°).

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento il quale erogherà una volta tanto, una somma pari agli interessi maturati al 1-1-1919 per provvedere che sia commemorato in modo degno secondo la proposta dei sottufficiali dei reggimenti da lui stesso approvata la morte gloriosa del sottufficiale elargitore, e destinerà la rendita successiva ad esclusivo beneficio della sala convegno dei sottufficiali avendo riguardo ai bisogni più urgenti di questi; bisogni che saranno segnalati di volta in volta dal suo direttore col pieno assentimento dei sottufficiali tutti del reggimento.

Art. 4.

Gli interessi maturati a ciascun semestre, a partire da quello scaduto col 1 gennaio 1919, saranno sotto la responsabilità del comandante del reggimento, depositati nella cassa postale di risparmio in libretto intestato al reggimento colle precise indicazioni dello scopo cui sono destinati. Gli interessi non impiegati in un anno saranno accumulati a quelli dell'anno successivo.

Art. 5.

Annualmente il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Fino a che permanga la separazione del deposito del reggimento la responsabilità della custodia del capitale, nonchè l'amministrazione della « fondazione », è affidata al sig. comandante del deposito rimanendo però sempre in vigore il disposto dell'art. 3 del presente statuto relativamente all'impiego della rendita.

Art. 7.

Alle spese per tasse di successione e per la costituzione dell'ente, ha provveduto, con spontaneo atto generoso, la madre del defunto maresciallo. La stessa ha contribuito inoltre spontaneamente a portare il legato di L. 5000 alla somma nominale di L. 6000 (seimila).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 593. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto-legge n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra », e se ne approva il regolamento relativo.** — 25 agosto 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 257, del 29 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 agosto 1918, n. 1199, che dichiarava di pubblica utilità le opere necessarie alla creazione di uno stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra;

Riconosciuta l'opportunità di affidare la gestione di detto stabilimento ad un ente autonomo che possa esercitarla pur sotto il controllo immediato dei Ministeri della guerra e del tesoro, con criteri essenzialmente industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito in Roma, alla dipendenza e sotto la vigilanza dei ministri della guerra e del tesoro, un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra ».

Art. 2.

La gestione dell'ente si svolge secondo le norme stabilite nell'annesso statuto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1 luglio 1919 e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

STATUTO dell'ente autonomo «Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra».

Art. 1.

Scopo ed oggetto dell'ente sono la stampa in ogni genere, la tipocromolitofotozincografia, le lavorazioni e fabbricazioni dipendenti ed affini, per l'amministrazione centrale e per gli enti dipendenti dal Ministero della guerra; nonchè la vendita sia ad autorità dello Stato che al pubblico di quegli stampati e pubblicazioni che per disposizione del Ministero della guerra e del comando del corpo di stato maggiore sono posti in commercio.

All'ente è affidata la stampa dei periodici militari ufficiali e di quelli pubblicati sotto l'egida del Ministero della guerra e del corpo di stato maggiore, di istruzioni, regolamenti, circolari, relazioni, annuari, ecc. e in genere di tutta la produzione grafica per l'amministrazione militare.

L'ente gestisce le officine che il Ministero della guerra ha provveduto a creare in esecuzione del decreto-legge 16 agosto 1918, n. 1199, ed adempie infine a qualunque altro incarico che possa essergli affidato dal Ministero della guerra.

Art. 2.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un consiglio di cinque membri così costituito:

*a*) da un funzionario superiore del Ministero della guerra;

*b*) da un funzionario superiore del Ministero del tesoro;

*c*) da un funzionario dipendente dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro;

*d*) da un membro nominato dal Ministero della guerra di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria in persona anche estranea alla pubblica amministrazione, che possegga riconosciuta esperienza di gestioni industriali in genere;

*e*) da un membro nominato dal ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro e dell'industria, in persona anche estranea alla pubblica amministrazione, che possegga spiccata competenza professionale nell'industria e nel commercio poligrafico-libraio-editoriale, il quale assumerà la carica di consigliere delegato

Art. 3.

Il consiglio procede nel suo seno alla nomina del presidente.

Art. 4.

I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il consiglio si riunisce sopra invito del presidente quando occorra e di regola una volta al mese.

Art. 6.

Il consiglio è investito di tutte le più ampie facoltà occorrenti per l'amministrazione dell'azienda.

Esso nomina, sospende e revoca gl'impiegati e gli operai, ne fissa gli stipendi, le attribuzioni e condizioni e, occorrendo, le cauzioni; approva i regolamenti interni che possano concorrere al buon andamento dell'azienda; redige i bilanci e i rapporti al Ministero della guerra.

Può nominare delegati e mandatari con determinate facoltà.

Le deliberazioni che importino una modificazione del patrimonio superiore alle lire quarantamila (L. 40.000) sono soggette a ratifica da parte del Ministero della guerra e del Ministero del tesoro.

Art. 7.

I processi verbali delle sedute del consiglio sono da trascriversi in apposito registro e saranno firmati dal presidente.

Art. 8.

A ciascun membro del Consiglio spetta un compenso di L. 15 per ogni seduta a cui prende parte.

Art. 9

Il consigliere delegato eseguisce le deliberazioni del consiglio. Egli ha sotto la sua dipendenza immediata tutti gli impiegati ed operai dell'ente, ne propone la nomina, la sospensione e la revoca al consiglio stesso. Sorveglia e ispeziona sotto la propria responsabilità tutte le lavorazioni dell'ente, i magazzini, le operazioni industriali e ordinarie, provvede alla disciplina del personale e infine può avere tutte le altre facoltà che il consiglio crederà di attribuirgli.

Art. 10.

Il consigliere delegato deve, prima di assumere la carica, prestare la cauzione di L. 30.000 in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 11.

Lo stabilimento deve tenere il libro degli inventari, il giornale, il copialettere secondo le norme del codice di commercio, e gli altri ausiliari necessari, in modo che costantemente ne risulti:

*a*) il valore dei mobili, delle macchine, degli apparecchi e delle dotazioni di magazzino di proprietà dello Stato ed in consegna allo stabilimento;

*b*) il valore dei materiali di proprietà dello stabilimento, dei prodotti, dei crediti e debiti e di ogni altra attività e passività dell'azienda.

Art. 12.

I lavori dello stabilimento, anche se ordinati dal Ministero della guerra o dalle amministrazioni che ne dipendono, saranno sempre effettuati a pagamento.

L'ente però dovrà calcolare, per i lavori a carico dello Stato, i prezzi più bassi in relazione al costo effettivo, tenuto calcolo delle spese generali e delle modalità di bilancio di cui al seguente articolo 24.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione dell'ente risponde all'amministrazione militare della gestione affidatagli. Esso deve porre in ogni momento a disposizione dei Ministeri della guerra e del tesoro o delle persone che da questi fossero incaricate della sorveglianza

della gestione o della revisione dei bilanci i libri, i documenti e la corrispondenza. Il consiglio d'amministrazione e particolarmente il consigliere delegato sono tenuti a fornire tutti gli elementi per accertare l'esattezza dei dati risultanti dai libri e dai bilanci, la regolarità della gestione e l'esatto adempimento dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 12.

Art. 14.

Il Ministero della guerra, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, può, con decreto motivato, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di uno nuovo, anche indipendentemente dal termine di cui all'art. 4, quando vengano a risultare gravi irregolarità nella gestione tecnica o finanziaria, o quando i risultati siano continuamente passivi e quando infine i prezzi praticati dall'ente a termine dell'art. 12 risultino, in media, maggiori di quelli normalmente praticati, per gli stessi lavori e in identiche condizioni, dai più importanti stabilimenti grafici delle principali città d'Italia.

Le circostanze che motivano il provvedimento debbono essere preventivamente contestate al consiglio di amministrazione, perchè possa presentare le giustificazioni e gli schiarimenti che creda opportuno.

Nel frattempo il ministro della guerra, d'accordo sempre con quelli del tesoro e dell'industria, potrà sospendere le funzioni del consiglio affidando la gestione dello stabilimento ad apposito incaricato.

Art. 15.

Al consiglio di amministrazione è attribuita sui ricavi dell'esercizio, avanti che essi siano depurati come al seguente art. 23, la partecipazione del 2 %, metà della quale spetta al consigliere delegato.

Art. 16.

Al consigliere delegato è attribuito un assegno di L. 1100 mensili in cui s'intendono comprese eventuali spese di rappresentanza.

Art. 17.

Al principio della gestione lo stabilimento riceverà dall'amministrazione militare, e per essa dall'istituto geografico militare, i mobili, le macchine, gli apparecchi ed una scorta sufficiente di utensili, carta, caratteri, inchiostri ed altri materiali di consumo.

Il detto materiale sarà assunto in carico dal consiglio di amministrazione dello stabilimento che ne renderà il conto giudiziale.

Art 18.

Le stesse norme saranno da applicare per i nuovi impianti che si rendessero necessari per il completamento dello stabilimento e per corrispondere a nuove attribuzioni affidate dal Ministero allo stabilimento stesso.

Art. 19.

I prelevamenti dalle scorte di materiali di consumo debbono di regola essere ripianati subito, possibilmente prima della chiusura di ogni esercizio finanziario.

Le diminuzioni di valore dipendenti dalla messa fuori d'uso dei mobili e del macchinario, da effettuarsi nei modi di legge, debbono essere compensate dai nuovi acquisti a carico dello stabilimento. In complesso il valore del materiale in consegna allo stabilimento non dovrà, di regola, essere mai inferiore a quello risultante al principio della gestione.

Ove risultasse una deficenza, il consiglio dovrà provare di avere in corso degli acquisti per un valore corrispondente, o d'avere accantonata la somma necessaria.

Gli aumenti dipendenti da costruzioni, da riparazioni e da nuovi acquisti effettuati dallo stabilimento, rimarranno acquisiti all'amministrazione militare.

Art. 20.

Il servizio di cassa dello stabilimento sarà affidato, con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della guerra, ad una banca o ad un istituto di notoria solidità, designato dal consiglio di amministrazione, previo benestare del Ministero del tesoro.

Art. 21.

L'esercizio dell'ente si chiude il 30 giugno d'ogni anno. Entro i due mesi successivi il consiglio deve presentare il bilancio relativo al Ministero della guerra. Questo, previo esame del bilancio per la parte amministrativa, lo trasmette al Ministero del tesoro per l'accertamento della corrispondenza con le scritture contabili e per l'emissione della dichiarazione di approvazione, che deve essere rilasciata non oltre il 3° mese dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22.

Il bilancio conterrà tutte le indicazioni necessarie per dimostrare con evidenza l'utile o lo scapito della gestione e sarà compilato in base ad inventario, nel quale, per la determinazione dei valori, si osserveranno le seguenti norme:

*a*) i prodotti ed i materiali non compresi nelle dotazioni di proprietà dello Stato saranno conteggiati al valore corrente non superiore al prezzo di costo;

*b*) agli eventuali crediti verso privati o enti non dipendenti dallo Stato si applicherà una deduzione corrispondente alla loro esigibilità;

*c*) sul valore dei mobili, delle macchine e degli apparecchi sarà dedotto il deperimento dal 5 al 10 % fino alla riduzione al 20 % del costo.

Art. 23.

I prodotti di ogni esercizio depurati:

*a*) da tutte le spese generali e particolari attinenti all'esercizio, ivi comprese le partecipazioni al consiglio e consigliere delegato, previste dall'art. 15; un affitto da corrispondersi al demanio per l'uso dell'immobile adibito a stabilimento; il rimborso all'erario dello stipendio e delle paghe a funzionari o ad operai dello Stato che fossero comandati stabilmente a prestare la loro opera presso lo stabilimento e nell'interesse del medesimo;

*b*) dalla percentuale di ammortamento stabilita alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 22;

*c*) dalle altre somme eventualmente accantonate a senso del penultimo capoverso dell'art. 19;

*d*) dal 5 % da assegnarsi a uno speciale fondo di riserva;

*e*) dal 5 % da essegnarsi per costituzione di un fondo di previdenza per il personale operaio;

costituiranno l'utile netto della gestione.

Art. 24.

Sull'utile netto saranno ancora effettuati i seguenti prelevamenti:

*a*) del 10 % a favore del consiglio di amministrazione di cui metà spetterà al consigliere delegato;

*b*) del 10 % da porsi a disposizione dello stesso consiglio per gratificazioni, premi e quote di cointeressenza agli impiegati ed agli operai;

*c*) del 10 % da assegnarsi al fondo di riserva sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del valore del patrimonio iniziale;

*d*) del 10 % a favore del fondo di previdenza, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 23.

Della somma rimanente il consiglio di amministrazione, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero della guerra stabilirà quale parte sia da accantonare per nuovi acquisti o miglioramenti agl'impianti esistenti. Il residuo verrà versato a beneficio del tesoro.

Art. 25.

Le eventuali perdite si imputano al fondo di riserva costituito come alle lettere c) dei precedenti articoli 23 e 24. Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene imputata al conto patrimonio, salvo ammortamenti negli esercizi successivi.

Art. 26.

Gl'impiegati ed i salariati assunti dallo stabilimento non hanno qualità di funzionari nè di agenti dello Stato.

Art. 27.

Le eventuali modificazioni del presente statuto dovranno essere approvate con decreto Reale su proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, sentito il parere del consiglio di amministrazione in carica.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 28.

All'inizio della gestione dell'ente autonomo sarà compilato un separato inventario dei materiali esistenti nello stabilimento in eccedenza alle dotazioni da dare in consegna all'ente, giusta l'art. 18, nonchè dei debiti e dei crediti dipendenti dalla gestione esercitata dall'Istituto geografico militare.

Il materiale eccedente le dotazioni sarà restituito all'istituto e adoperato dallo stabilimento; in questo ultimo caso ne sarà versato l'importo in tesoreria a carico dell'ente e le quietanze saranno trasmesse all'istituto geografico per le operazioni di scarico.

L'ente curerà la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti dipendenti dall'esercizio dello stabilimento per conto dell'istituto geografico, al quale dovrà altresì restituire il residuo di cassa esistente al principio della sua gestione.

D'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro della guerra*: ALBRICCI.

---

N. 594. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso per l'abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale.** — (Direzione generale artiglieria). — 12 novembre 1919.

Con riferimento alla circolare 355 del *giornale militare* 1914, il Ministero determina di istituire presso le fabbriche d'armi di Terni e di Brescia apposito corso di abilitazione alla nomina a capo armaiuolo reggimentale. Il detto corso si inizierà il 15 dicembre p. v. ed avrà la durata di sette mesi, compreso il tempo occorrente per gli esami.

Potranno aspirare all'ammissione del corso:

1° I sottufficiali, compresi quelli d'armamento, i caporali ed i soldati che si obblighino con dichiarazione scritta da rilasciarsi innanzi al consiglio d'amministrazione del corpo di rimanere in servizio per due anni almeno, a datare dal termine del corso;

2° Gli operai degli stabilimenti e delle direzioni di artiglieria, i quali, a secondo della rispettiva loro posizione di fronte alla leva od agli obblighi del servizio militare, e trovandosi nelle condizioni volute, assumano l'arruolamento volontario od ottengano il passaggio in prima categoria per libera elezione o la riammissine in servizio;

3° I militari in congedo che abbiano i requisiti per essere riammessi in servizio o, se di seconda e di terza categoria, per ottenere il passaggio in 1ª categoria per libera elezione;

4° Infine, i giovani che ancora non abbiano concorso alla leva e che, trovandosi nelle volute condizioni, contraggano l'arruolamento volontario ordinario per tale scopo.

Per l'ammissione a detto corso gli aspiranti dovranno farne domanda a questo Ministero (direzione generale artiglieria - divisione 1ª A. P.) e dimostrare, mediante lavoro di saggio, di saper leggere con qualche aiuto una tavola di costruzione; costruire un profilo ed una sagoma ricavandoli dal disegno; ultimare di lima un lavoro che richiegga aggiustaggio, ricevendolo disgrossato di macchina. Per i sottufficiali di armamento basterà la dichiarazione di idoneità di cui al § 8 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.

I lavori di saggio saranno fatti presso gli stabilimenti viciniori, e, per le isole, presso le direzioni di artiglieria di Messina e Maddalena, previ accordi da prendersi direttamente dai corpi cui appartengono i richiedenti.

Le domande, accompagnate dalla copia del foglio matricolare, e del mod. F. pei sottufficiali, unitamente al verbale relativo al risultato della prova, dovranno pervenire a questo Ministero entro il 30 corrente.

I sottufficiali provenienti dalle disciolte compagnie operai, qualora aspirino alla nomina a capoarmaiuolo, potranno far domanda di essere sottoposti solo agli esami finali e ciò nella considerazione della loro speciale posizione.

I militari che, ultimato il corso, siano dichiarati idonei e non siano ancora sottufficiali, saranno nominati sergenti, assumendo la prescritta ferma, all'atto dell'assegnazione ad un corpo come sottufficiali capi armaiuoli, qualora siano già caporali maggiori o caporali ed abbiano la voluta anzianità di grado.

Quelli che siano semplici soldati saranno, all'atto dell'assegnazione, nominati caporali, salvo ad ottenere la promozione a sergente, con l'assunzione della relativa ferma, appena abbiano raggiunto la prescritta anzianità di servizio o di grado.

Il Ministero si riserva di comunicare direttamente agli stabilimenti interessati i programmi da svolgere e le norme da seguire negli esami ed esperimenti pratici.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 595. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Contributo di guerra sui compensi od indennizzi per rescissione totale o parziale di contratti da pagarsi in seguito a deliberazione della giunta interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 13 novembre 1919.

Questo Ministero ha ritenuto opportuno di fare a quello delle finanze (direzione generale imposte dirette sui redditi) il quesito se sui pagamenti da farsi per contratti rescissi o ridotti in seguito a deliberazione della giunta interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra deve o meno essere effettuata la ritenuta del contributo di guerra soppresso per i contratti di data posteriore al 28 febbraio 1919 col decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 n. 197.

Il Ministero delle finanze ha testè espresso il parere nel senso che il contributo si debba applicare non soltanto sui prezzi di fornitura già eseguite e non ancora pagate al momento in cui il relativo contratto fu deferito all'esame della giunta, ma anche sui prezzi di forniture ridotte o regolarizzate mediante la stipulazione di formali contratti e sugli indennizzi per rescissioni o per riduzioni.

Si porta quanto precede a conoscenza di tutti gli enti dipendenti, per opportuna loro norma nell'effettuazione dei pagamenti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 596. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme per l'applicazione della circolare 90 « Giornale militare 1917 ». « Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti », da seguirsi per le spese effettuate nel mese di ottobre del corrente anno e nei mesi successivi.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 13 novembre 1919.

Per le spese eseguite nel mese di ottobre c. a. e nei mesi successivi il prospetto di cui alla circolare 90 *giornale militare* 1917, sarà compilato e trasmesso al Ministero (ragioneria - 1ª divisione) indipendentemente dall'avvenuta chiusura delle scritture e dalla effettuata compilazione delle contabilità, seguendo le norme di cui appresso.

Man mano eseguite, le spese facenti carico al capitolo « spese per la guerra » saranno subito riportate, a cura del direttore dei conti, nelle singole colonne del prospetto.

I reparti, dipendenti saranno invitati a compilare, sotto la diretta responsabilità del comandante il reparto, nella stessa guisa, un prospetto simile, per le spese eseguite dai reparti medesimi.

I reparti, i quali, per essere mobilitati, applicano tutte le spese al capitolo « spese per la guerra », nella prima colonna del prospetto « assegni ed indennità » segneranno due cifre distinte, una sotto l'altra. La prima dovrà rappresentare gli assegni ordinari (stipendio, indennità di servizio speciale ecc.). L'altra dovrà rappresentare l'ammontare delle indennità concesse in dipendenza della guerra (indennità di congedamento, di smobilitazione, indennità vestiario, indennità caro-viveri, indennità fuori residenza, indennità concesse in sostituzione dell'indennità di guerra, ecc.).

Il direttore dei conti nel riportare le spese dei reparti nel suo prospetto manterrà distinte le suddette cifre.

Le amministrazioni che eseguiscono anche pagamenti attinenti a somministrazioni e lavori di qualsiasi genere ordinate anteriormente al 30 novembre 1918 (compresi quindi quelli relativi ai contratti liquidati dal comitato interministeriale) dovranno tener distinte le suddette spese, suddividendo lo specchio in due parti, precedute ciascuna dalle relative indicazioni: spese per somministrazioni eseguite anteriormente (o posteriormente) al 30 novembre 1918.

Il prospetto di cui trattasi sarà rimesso al Ministero mensilmente, non più tardi del mese successivo a quello a cui il prospetto si riferisce ed in esso sarà riportato soltanto l'ammontare totale delle spese comprese in ogni colonna, salvo che per la prima, ove dovranno risultare due distinti totali, quello degli assegni ordinari e quello degli assegni di guerra e delle indennità speciali, come è stato precedentemente accennato.

Se lo specchio di qualche reparto non giunga in tempo utile per la compilazione del prospetto riassuntivo il direttore dei conti provvederà ad una ripartizione approssimativa delle anticipazioni ricevute dai reparti nel mese.

Ugualmente sarà fatto per le altre spese di cui per qualsiasi altra causa non fosse possibile una suddivisione esatta.

Il Ministero annette grande importanza alle notizie richieste con la presente circolare e quindi incarica i comandante dei centri amministrativi di vigilare personalmente acciò i prospetti di cui trattasi siano tenuti giornalmente al corrente e rimessi poi improrogabilmente al Ministero, nel termine sopra indicato.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 597. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Registrazione dei decreti di svincolo di cauzione.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 13 novembre 1919.

Per la retta applicazione del paragrafo 200 della istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che, secondo quanto notifica il Ministero delle finanze, per la registrazione dei decreti di svincolo di depositi cauzionali è condizione necessaria ed in-

dispensabile la presentazione di un secondo originale dei decreti stessi, soggetto per ciascun foglio alla tassa di bollo di una lira, che potrà corrispondersi o con l'impiego di carta bollata da lire una, o mediante marche da bollo di corrispondente valore, da applicarsi e da annullarsi dall'ufficio del registro.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

Archivio Storico Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 70ª — 1919 — 21 Novembre

N. 598 - 12 ottobre 1919. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1935, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, contenente norme per l'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra. — Norme di applicazione . . . . . *Pag.* 812

» 599 - 23 ottobre 1919. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 2018, che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 813

» 600 - 17 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati . . . . . *Pag.* 816

» 601 - 18 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . *Pag.* 816

» 602 - 18 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Provvista degli stampati . . . . . *Pag.* 817

» 603 - 19 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento economico dei ricoverati in luoghi di cura . . . . . *Pag.* 817

» 604 - 20 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Imposta di ricchezza mobile sull'indennità di trasferimento . . . . . *Pag.* 818

» 605 - 20 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' . — Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero . . . *Pag.* 818

» 606 - 20 novembre 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per i telegrammi cifrati . . . *Pag.* 818

» 607 - 20 novembre 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Tessere di riconoscimento per ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 819

» 608 - 20 novembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi . . . . . *Pag.* 819

» 609 - 20 novembre 1919. — PENSIONI. — Documenti da inviare al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, comprovanti la morte, le cause di morte e la dispersione dei militari agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra . . . . . *Pag.* 820

» 610 - 20 novembre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza . . . . . *Pag.* 822

» 611 - 20 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ritenuta del 6 per cento sugli stipendi in conto entrate del tesoro, a decorrere dal 1 ottobre 1919 . . . . . *Pag.* 822

CIRCOLARE N. 598. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1935, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, contenente norme per l'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra - Norme di applicazione.** — (Divisione stato maggiore). — 12 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 256, del 28 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, è così modificato:

« Fermo il disposto del precedente articolo, il giudizio di avanzamento per ogni singola promozione successiva alla prima di quelle il cui titolo siasi maturato durante la prigionia di guerra, e che l'ufficiale reduce da prigionia dovrebbe conseguire per raggiungere la carriera che, ove non fosse caduto prigioniero, gli sarebbe normalmente spettata, non potrà essere emesso dalle competenti commissioni di avanzamento se non dopo che l'ufficiale abbia, per ogni singola promozione da conseguire, eccezion fatta per la prima, complessivamente ed effettivamente esercitato le funzioni del proprio grado, dopo il ritorno dalla prigionia, per un periodo di tre mesi se trattasi di grado subalterno e di sei mesi per ogni altro grado. Il servizio di tre mesi o di sei mesi decorrerà per le promozioni successive alla prima conseguita dopo il ritorno di prigionia, dalla data del decreto di promozione, indipendentemente dalla anzianità di grado assegnata.

Le promozioni, il diritto alle quali erasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, ovvero la prima di quelle il cui titolo siasi maturato durante la prigionia, avranno luogo, previo il regolare giudizio di idoneità all'avanzamento, indipendentemente dal periodo di esercizio delle funzioni del grado stabilito al primo comma del presente articolo.

Gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati collocati in congedo, dovranno, per conseguire le promozioni di cui al presente articolo, avere una permanenza nel grado di tre mesi, per i gradi subalterni, e di sei mesi, in ogni altro caso; ove non siano stati giudicati idonei prima del congedamento, dovranno per ogni grado da conseguirsi, successivo al primo di quelli maturatisi durante la prigionia, subire, agli effetti del giudizio di avanzamento, congruo periodo di richiamo.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

*Ordiniamo* che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SECHI.

NORME DI APPLICAZIONE.

Per la retta esecuzione del R. D. 12 ottobre 1919, n. 1935, il Ministero crede opportuno rammentare che il diritto o titolo alla effettiva promozione s'intende maturato per l'ufficiale reduce da prigionia di guerra nel momento in cui l'ufficiale stesso, ove non fosse stato fatto prigioniero, si sarebbe trovato per la sua sede di anzianità ad essere compreso, se giudicato idoneo, nel contingente dei pari grado per i quali sia stata già effettuata la promozione.

Ciò premesso, e ferma sempre restando la prescrizione che in *qualsiasi caso* non possa farsi luogo a promozioni o all'inoltro di proposte di avanzamento per gli ufficiali reduci da prigionia di guerra prima che sia stato rilasciato agli interessati il *nulla osta*, si stabilisce quanto segue:

1. Per quelle promozioni degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, per il conseguimento delle quali, a tenore del suindicato decreto reale 12 ottobre 1919, n. 1935, è fatta dispensa agli ufficiali stessi dall'obbligo dell'esperimento, saranno tenute valide, ove esistano, le proposte d'avanzamento compilate prima della cattura, *sempre quando però non sia stata o non venga inoltrata in proposito regolare proposta di cancellazione dal quadro, che le competenti autorità abbiano creduto di dover compilare sulla base degli elementi venuti a loro conoscenza.*

In tutti i casi, poi, nei quali dal rapporto che accompagna il *nulla osta* non emergano deficienze tecniche da cui le competenti autorità possano essere indotte a variare il precedente giudizio di idoneità, dovrà dalle autorità stesse inviarsi al Ministero, non oltre dieci giorni dopo il rilascio del *nulla osta* all'interessato, un foglio di conferma del predetto giudizio di idoneità all'avanzamento emesso prima della cattura dell'ufficiale.

2. Ove i detti specchi d'avanzamento non siano stati redatti, le autorità militari alla cui dipendenza si trovino o vengano a trovarsi gli ufficiali in parola, vi provvederanno senz'altro e li trasmetteranno al più presto al Ministero, tenendo presenti nella loro compilazione le norme stabilite nel paragrafo III della circolare 161 del *giornale militare* corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 599. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 2018, che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 23 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 266, dell'11 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1467, che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1884, n. 2858, che determina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visti i decreti luogotenenziali 5 ottobre 1916, n. 1314; 26 aprile 1917, n. 747; 7 ottobre 1917, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802 circa la sistemazione dell'arma dei carabinieri reali;

Sulla proposta del ministro segretario di stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno, e delle colonie;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO UNICO.

La circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali è determinata dalle tabelle annesse al presente decreto e per ordine Nostro firmate dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - ROSSI.

*Circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali — Comandi di gruppo di legioni.*

| COMANDI DI GRUPPO DI LEGIONI | LEGIONI DIPENDENTI |
|---|---|
| Comando I Gruppo di Legioni (Torino) | Torino, Alessandria, Genova |
| Comando II gruppo di Legioni (Milano) | Milano, Verona, Trento (provvisoria) |
| Comando III Gruppo di Legioni (Trieste) | Trieste (provvisoria), Treviso |
| Comando IV Gruppo di Legioni (Firenze) | Firenze, Bologna, Livorno, Ancona |
| Comando V Gruppo di Legioni (Roma) | Roma, Chieti, Cagliari |
| Comando VI Gruppo di Legioni (Napoli) | Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro |
| Comando VII Gruppo di Legioni (Palermo) | Palermo, Messina |

NOTA. — Dal comando del VII gruppo di legioni dipendono anche le divisioni carabinieri reali della Libia.

*Visto d'ordine di* SUA MAESTÀ IL RE

*Il Ministro della guerra* — ALBRICCI.

*Circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali*

*Legioni territoriali.*

| LEGIONI | PROVINCIE comprese nella giurisdizione di ogni legione | LEGIONI | PROVINCIE comprese nella giurisdizione di ogni legione |
|---|---|---|---|
| Alessandria | Alessandria, Cuneo, Pavia | Messina | Messina, Catania, Siracusa |
| Ancona | Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia | Milano | Milano, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio |
| Bari | Bari, Lecce, Foggia | Napoli | Napoli, Benevento, Caserta |
| Bologna | Bologna, Ferrara, Modena, Forlì, Ravenna | Salerno | Salerno, Avellino, Potenza |
| Cagliari | Cagliari, Sassari | Palermo | Palermo, Trapani, Girgenti Caltanissetta |
| Catanzaro | Catanzaro, Reggio Calabria Cosenza | Roma | Roma |
| Chieti | Chieti, Teramo, Campobasso, Aquila | Torino | Torino, Novara |
| Firenze | Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto | Treviso | Treviso, Udine, Venezia, Belluno |
| Livorno | Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara | Verona | Verona, Mantova, Padova, Vicenza, Rovigo |
| Genova | Genova, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio, Emilia, Porto Maurizio | | |

*Visto d'ordine di* SUA MAESTÀ IL RE

*Il Ministro della guerra* — ALBRICCI.

N. 600. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1919.

E' concesso un assegno combustibile, nella misura che sarà fissata dai comandi delle divisioni militari, per il riscaldamento dei locali, durante l'imminente stagione invernale, ai militari di truppa ammogliati, autorizzati a dormire fuori caserma in alloggi demaniali (quali i guarda-forti, i guarda-batterie, i guarda-colombaie ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli.

Inoltre non è dovuto alcun assegno combustibile a quei militari che rinunciano all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione militare e preferiscono provvederselo per proprio conto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 601. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 novembre 1919.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli impiegati suddetti, tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato o di ufficiale d'ordine negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte di posti spettanti al Ministero della Marina:

MINISTERO DELL'INTERNO.

N. 37 posti di applicato nell'amministrazione centrale e provinciale.

MINISTERO DEL TESORO.

N. 14 posti di applicato nell'amministrazione centrale.
N. 13 posti di ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

N. 6 posti di applicato nell'amministrazione centrale.

CORTE DEI CONTI.

N. 7 posti di applicato.

Gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti ed i sottufficiali che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 22 dicembre 1919, sulla quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I sottufficiali che non intendono di concorrere agli impieghi sopraindicati dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento) non oltre lo stesso giorno 22 dicembre 1919, una esplicita dichiarazione, in carta semplice, di rinuncia per ogni singolo impiego loro offerto con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni e non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono dovranno, *sotto la loro personale responsabilità*, trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personale civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che abbiano accettato uno degli impieghi offerti la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. *F.* degli interessati. Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Dell'avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali che si trovino in congedo in attesa dell'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti applicati o sottufficiali

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate, e in base alle quali vengono offerti i singoli impieghi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 602. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Provvista degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1919.

La tipografia dell'Istituto militare di correzione di Gaeta, fino a che perdurino le attuali sue condizioni di produzione, non potrà fornire ai corpi che gli stampati regolamentari esistenti in magazzino.

Conseguentemente gli stampati che non potessero essere forniti dalla predetta tipografia, dovranno dai Consigli d'amministrazione essere richiesti allo Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra (Roma — Via Gino Capponi n. 43-45) di cui alla recente circolare n. 593 e pagati a carico dell'assegno per le spese d'ufficio.

I corpi, fino ad ordine in contrario, continueranno ad inviare le richieste all'Istituto di correzione di Gaeta ma in tre esemplari dei quali ne sarà restituito uno con l'indicazione degli stampati che saranno forniti dalla tipografia dell'Istituto di correzione, affinchè gli altri possano dai corpi essere commessi al predetto Stabilimento poligrafico.

Prima tuttavia di fare questa ordinazione i corpi vedranno se sia possibile procurarsi gli stampati occorrenti da altri corpi del presidio che ne avessero esuberanza.

S'intende che gli stampati che l'Istituto di correzione dichiarerà di non poter distribuire, non dovranno più essere compresi in richieste successive fino ad ordine in contrario.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 603. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento economico dei ricoverati in luoghi di cura.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 novembre 1919.

Risultando che non tutti i corpi hanno esattamente interpretato il n. 2 delle avvertenze che fanno seguito al R. decreto 21 settembre n. s., n. 1767 (circolare 532), si fa presente che le disposizioni contenute negli articoli 9 e seguenti del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6 (circolare 14 del 1917), circa il trattamento economico dei ricoverati in luoghi di cura, devono intendersi rimaste in vigore, dopo il 31 ago-

sto 1919, soltanto per il personale ricoverato negli stabilimenti sanitari al seguito delle truppe ancora provviste di indennità di guerra, o dislocati nel territorio ancora considerato *delle operazioni*, agli effetti amministrativi.

Si avverte, inoltre, che quei militari i quali, alla data del 31 agosto u. s., percepivano ancora il soprassoldo di guerra, perchè ricoverati in luoghi di cura per ferite comprese nella Tab. *A* della circolare 14 del 1917, perdendo tale indennità, dal 1° settembre 1919, per effetto del sopracitato decreto 21 settembre u. s., dovevano avere la indennità di marcia per la ulteriore durata del ricovero, ma senza superare, in ogni caso, il periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 1° settembre 1919. (Circolare 24 marzo 1919, n. 10152).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 604. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Imposta di ricchezza mobile sull'indennità di trasferimento.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 20 novembre 1919.

A rimuovere ogni dubbio circa l'interpretazione della circolare n. 172 del c. a., si avverte che l'indennità di soggiorno (diaria), anche quando spetta in caso di trasferimento al capo famiglia (art. 16 decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 circolare 607, 1918) non è mai esente dall'imposta di ricchezza mobile, dal contributo di guerra e dalla ritenuta 2 % e che l'esenzione dalle imposte deve, com'è detto nella citata circolare 172, limitarsi ai compensi e rimborsi costituenti insieme alla diaria, l'indennità di trasferimento, eccezion fatta per il compenso fisso di lire 10 a persona soggetto, al pari della diaria, alle imposte ed alla ritenuta del 2 %.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 605. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme relative al materiale di vestiario ed equipaggiamento di ricupero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919.

Con riferimento al n. 5 della circolare 489 *giornale militare* corrente anno, avvertesi che col 30 novembre p. v. sarà chiuso il laboratorio riattamento di Cavàzzale, e successivamente anche il laboratorio di Cittadella.

In conseguenza, *a cominciare dal 1° dicembre p. v.* le truppe ed i servizi dislocati in Cadore e fra Astico e Piave, che ai termini della circolare 480 succitata sgombravano finora su detti laboratori i materiali delle categorie I, II e III, li sgombreranno invece *sull'Opificio V. E. di Borgo Panigale (Bologna)*.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 606. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per i telegrammi cifrati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919.

Nonostante le tassative disposizioni impartite con la circolare 336 del *giornale militare* c. a., si è dovuto rilevare che si continua a far uso ancora largamente dalle autorità militari di telegrammi cifrati e di lunghe circolari telegrafiche, pure in cifra, e poichè ciò intralcia gravemente il traffico telegrafico, questo Ministero intende che tale inconveniente debba assolutamente cessare. Si richiamano pertanto tutte le autorità militari alla stretta osservanza delle disposizioni impartite con la predetta circolare, riducendo tali telegrammi al minor numero possibile. Si dispone, inoltre, che i telegrammi stessi portino sempre la firma autografa dei comandanti in carica o dei rispettivi capi di S. M.: e ciò perchè i medesimi possano assumere, con piena conoscenza di causa, le correlative responsabilità.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 607. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Tessere di riconoscimento per ufficiali in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919.

Con riferimento alla circolare n. 104 del *giornale militare* c. a. si partecipa, per opportuna norma, che il Ministero delle poste e dei telegrafi ha comunicato di aver disposto che le tessere recanti l'indicazione in stampiglia «CONGEDATO» non siano dagli uffici postali riconosciute valide per le operazioni con esse eventualmente richieste.

Nell'occasione si ricorda a tutti i comandi che, all'atto del congedo di un ufficiale, dovrà sempre essere apposta, sul tergo della sua tessera di riconoscimento, l'opportuna variazione «Ricollocato in congedo dal . . . . . ».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 608. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del pacco vestiario ai militari congedati o congedandi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919.

Con circolare 505 del *giornale militare* c. a. si preavvisava che a datare dal 31 dicembre prossimo verrebbe sospeso il servizio di distribuzione, agli aventine diritto, del pacco vestiario in natura, e che quindi oltre tale data, tutte le concessioni avrebbero avuto luogo distribuendo il corrispettivo di lire 80 in danaro, giusta precedenti disposizioni della circolare 117.

Si precisa ora, che essendo ultimate le scorte di materia prima disponibili per la fabbricazione delle stoffe, ed essendo ormai quasi ultimata la preparazione e in massima parte la distribuzione dei 3.100.000 circa pacchi vestiario potutisi confezionare con tali disponibilità, entro il venturo mese cesseranno per forza maggiore i rifornimenti delle stoffe di lana ai centri incaricati delle distribuzioni, e quindi i centri stessi dovranno provvedere alla corresponsione dell'equivalente in contanti agli aventi diritto al pacco vestiario, allorquando avranno ultimate le scorte rispettive di pacchi in natura.

Si rende opportuno pertanto, ad ogni buon fine, che di tale disposizione venga data fin d'ora la maggior conoscenza possibile, per norma degli interessati.

La necessità di corrispondere in contanti l'equivalente del pacco vestiario permetterà tuttavia di addivenire alla concessione agli aventine diritto con modalità più semplici e rapidi delle attuali, come già avviene per la concessione e pagamento dei premi e sopraprèmi di congedamento. Il Ministero pertanto prescrive che ai militari i quali saranno licenziati dalle armi dalla data del 25 corrente, e quindi in massima a partire dalla classe 1896, il pagamento dell'equivalente del pacco vestiario, in lire 80, venga fatto sempre all'atto del licenziamento stesso dal corpo, reparto o ente presso il quale i militari stessi prestano servizio, tenendo presenti le precise norme date dalle circolari 30, 417 e 622 *giornale militare* corrente anno, ed in quanto occorra quelle date in analogia dalle circolari 156, 178 nei riguardi del prèmio di congedamento.

I centri attualmente incaricati della distribuzione del pacco vestiario, liquideranno la corresponsione in natura od in contanti ai militari congedati a tutto il 15 corrente (e quindi a tutta la classe 1895) traendo partito dai pacchi in natura disponibili e da ricevere entro il prossimo dicembre (salvo che gli aventi diritto domandino fin d'ora il pagamento in contanti), e corrispondendo genericamente in seguito l'equivalente stesso.

Nell'intento infine di sollecitare in quanto possibile la distribuzione del pacco in natura e trarre partito delle disponibilità di materiale variamente esistente presso i vari centri, il iMnistero dispone:

*a)* perchè in ciascun corpo d'armata, a cura dei rispettivi comandi, venga fatta una perequazione dei materiali esistenti ed uno scambio di materiali fra i vari centri, per modo da costituire il maggior numero possibile di pacchi completi;

*b*) perchè, fermo il principio che la parte essenziale del pacco è costituita dalla stoffa di lana, ove manchi qualcuno degli altri materiali costituenti il pacco stesso, possa ugualmente effettuarsene la distribuzione, corrispondendo in compenso le seguenti somme:

| | |
|---|---|
| Per il cappello | L. 8.00. |
| Per il fazzoletto | » 1.00. |
| Per la fodera per tasche e panciotto | » 6.00. |
| Per la fodera per giubba | » 4.00. |
| Per la fodera per maniche e panciotto | » 4.00. |

I comandi di corpo d'armata sono pregati di emanare in conseguenza quelle particolari direttive e norme che valgano a rendere opportunamente pratica e regolare la esecuzione delle presenti disposizioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 609. — PENSIONI. — **Documenti da inviare al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, comprovanti la morte, le cause di morte e la dispersione dei militari agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra.** — 20 novembre 1919.

Il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, al quale è passato anche il servizio di stato civile per i militari in campagna, in base alla circolare n. 188 del *giornale militare*, corrente anno, deve spesso riscontrare, oltre la mancanza dei documenti comprovanti la morte o la dispersione dei militari, oltre la mancanza dei bero dovuto invece essere già da tempo trasmessi, anche un notevole ritardo da parte dei corpi interessati, nel rispondere alle richieste di notizie, o di atti necessari agli accertamenti sulle cause di morte.

Ciò, evidentemente in gran parte, deve attribuirsi alla persistenza presso i competenti uffici militari di vecchi criterii, ormai sorpassati dalla rapida evoluzione subìta negli ultimi tempi dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia di pensioni di guerra.

A porre i detti uffici in grado di corrispondere in modo esauriente e con la maggiore possibile sollecitudine alle richieste, si ritiene opportuno di portare a conoscenza delle varie autorità militari le seguenti norme:

## I. — ATTI DI MORTE E DICHIARAZIONI DI IRREPERIBILITA'.

Dovranno essere trasmessi al ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - servizio stato civile:

*a*) tutti i registri degli atti di morte in guerra, che per errore fossero stati già inviati o pervenissero ai depositi od altri centri di mobilitazione dai vari corpi o reparti da loro amministrati ed ora disciolti o smobilitati o che vengano ad esserlo in seguito;

*b*) tutte le copie delle dichiarazioni di irreperibilità per quei militari che negli elenchi delle perdite figurano come scomparsi e nei riguardi dei quali non siasi ancora provveduto seguendo le norme di cui alla circolare 327 del *giornale militare* 1916.

## II. — CAUSE DI MORTE.

I competenti uffici presso ciascuno deposito o distretto, o presso gli altri centri di mobilitazione, dovranno aver cura di porre in regola completandoli, aggiornandoli o compilandoli, ove sia il caso, i mod. 61 e 53 per tutti i militari o ufficiali per i quali ciò non sia già stato fatto, e che figurano negli elenchi delle perdite o in altro documento come morti o dispersi.

Sulla traccia dei detti modelli sarà così possibile ed agevole accertare fin d'ora in quali circostanze morì o scomparve il militare e raccogliere i principali elementi sulle cause di morte agli effetti della pensione di guerra, salvo le speciali richieste che, volta per volta, potranno essere fatte da questo ministero per molteplici casi non prevedibili in istruzioni di indole generale.

Nella raccolta degli anzidetti elementi, che i corpi dovranno fin d'ora predisporre, si terrà presente che in linea di massima i documenti essenziali sufficienti, in via normale, per la liquidazione della pensione di guerra sono i seguenti: a seconda dei vari casi e circostanze in cui avvenne la morte del militare:

**Militari deceduti in zona di guerra o in località dichiarate zona di guerra e militari deceduti in zona territoriale ma direttamente provenienti dai luoghi suddetti.**

1° E' sufficiente l'atto di morte se da questo risulta esplicitamente che il militare cadde in combattimento, occorrendo altrimenti che tale circostanza sia approvata mediante il verbale di decesso sul campo mod. 147, o l'estratto dell'elenco delle perdite od altra attestazione analoga.

2° Se la morte avvenne in un ospedale da campo o in una sezione di Sanità o comunque in una Unità Sanitaria mobilitata, è sufficiente l'atto di decesso.

3° Se la morte avvenne in un ospedale non mobilitato oppure in uno stabilimento sanitario militare territoriale, occorre provare mediante le cartelle cliniche, o per mezzo di una dichiarazione medica, la natura e le cause della ferita o dell'infermità che trasse a morte il militare.

4° Se la morte avvenne in un ospedale civile o nel proprio domicilio e sempre che il militare sia direttamente proveniente dal territorio dichiarato zona di guerra, occorre conoscere quando e per quale motivo partì da tale località.

Se la partenza avvenne in seguito a proposta di rassegna è sufficiente il relativo mod. 41.

**Militari caduti in prigionia.**

Per tutti i militari che risultino essere morti in istato di prigionia o morti dopo il loro ritorno in patria occorrerà che i rispettivi centri di mobilitazione inizino senza altro, ove ciò non sia già stato fatto, le pratiche per accertare se possa escludersi il volontario passaggio al nemico procurando di portarle a termine con la maggiore possibile sollecitudine.

**Militari deceduti che non abbiano contratto l'infermità in zona di guerra o in località dichiarata zona di guerra o che in ogni modo non siano direttamente provenienti dai detti luoghi.**

1° Se la morte avvenne in uno stabilimento sanitario militare, occorre la cartella clinica rilasciata dall'ultimo luogo di cura ed una nota informativa sulla natura dei servizi prestati dal militare negli ultimi mesi della sua permanenza alle armi.

2° Se la morte avvenne in ospedali civili o nel domicilio del militare, occorre una nota informativa sulla natura dei servizi resi dal defunto, indicante altresì se e quali malattie siano state da lui accusate nel tempo passato sotto le armi, e se, in quali epoche e per quali infermità egli sia stato ricoverato in luogo di cura; infine da quando e per quali motivi egli partì dal suo reggimento o reparto e quale fosse la sua posizione militare alla data della morte.

Se la partenza avvenne in seguito a proposta a rassegna per malattia, in luogo di detto rapporto sarà sufficiente il mod. 41.

3° Se il militare è morto per causa violenta o accidentale, occorre un rapporto particolareggiato sul fatto che causò la morte del militare; nel caso che quest'ultimo non si trovasse in servizio al momento del decesso, sarà necessario indicarne i motivi.

Si avverte infine che quando sia trascorso un anno dalla morte o dalla dispersione e l'amministrazione militare non sia in grado di rilasciare gli atti prescritti che le attestino oppure nel tempo anzidetto non abbia potuto raccogliere gli elementi atti a stabilire la connessione col servizio delle ferite o delle malattie che hanno prodotto l'invalidità o la morte, le competenti autorità militari emetteranno una dichiarazione relativa ai motivi per cui gli atti predetti non furono rilasciati. In base a tale dichiarazione si farà luogo alla concessione provvisoria della pensione ai termini del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1919 N. 478.

Quando poi non sia agevole raccogliere le notizie occorrenti per compilare il rapporto informativo di cui ai precedenti numeri 1 e 2 circa il servizio del militare, potrà essere sufficiente il modulo 61 o 53 esattamente aggiornato.

Sulla scorta delle presenti norme che riguardano solo i casi più comuni, ma perciò più numerosi sarà cura dei competenti uffici di riunire, riordinandoli, i vari documenti relativi ai militari deceduti o scomparsi.

In tal modo si terrà pronto un materiale utile per il regolare e rapido funzionamento del servizio pensioni di guerra e più celere e meno gravosa riuscirà agli uffici militari stessi la raccolta di quegli elementi che verranno loro eventualmente richiesti.

Si confida pertanto nell'opera intelligente e solerte dei predetti uffici militari, ai quali certo non possono sfuggire le ragioni patriottiche ed umanitarie che spingono a rendere sempre più celere ogni provvedimento tendente alla concessione delle pensioni di guerra.

*Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*
DA COMO

*Il ministro della guerra*
ALBRICCI

---

N. 610. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 novembre 1919.

Risulta che sottufficiali non di carriera e militari di truppa appartenenti a corpi dislocati oltre mare e rimpatriati per licenza, sono, al termine delle licenze, trattenuti presso i depositi, contrariamente alle istruzioni emanate in proposito dal Ministero. Da ciò deriva il grave inconveniente di generare nei militari di quei corpi il falso convincimento che basti ottenere una qualsiasi licenza per rimpatriare definitivamente.

Ad ovviare a tale stato di cose questo Ministero rammenta a tutte le autorità militari interessate che, secondo le disposizioni da esso impartite, non debbono fare ritorno ai corpi da cui provengono soltanto i sottufficiali non di carriera e i militari di truppa, che giungono in Italia in licenza, della classe 1896 (o, eventualmente, più anziane) che appartengono ad unità dislocate in Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, ovvero al R. corpo di spedizione italiano nel Mediterraneo orientale.

La stessa disposizione dovrà ora applicarsi anche ai militari della classe 1896 (o, eventualmente, più anziane) che giungano — o si trovino — in Italia in licenza ed appartengano alle truppe dislocate in Albania.

I sottufficiali di carriera ed i militari comunque vincolati ad obblighi speciali rimpatriati per licenza che appartengano a corpi dislocati oltre mare debbono peraltro al pari degli appartenenti a classi posteriori alla 1896 in ogni caso far ritorno ai corpi di provenienza.

Tutti i sottufficiali e militari di truppa rimpatriati per licenza che alla stregua delle disposizioni sopraccennate risultassero erroneamente trattenuti presso i depositi, debbono far ritorno ai corpi oltremare cui appartengono, ed a ciò si invitano i comandi dei depositi a provvedere senza indugio.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 611. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Ritenuta del 6 % sugli stipendi in conto entrate del tesoro, a decorrere dal 1 ottobre 1919.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919.

Come risulta dagli art. 1, 21 e 22 del R. decreto legge 23 ottobre 1919 n. 1970 (circolare 588) la ritenuta in conto pensione è fissata, dal 1 ottobre 1919, nella misura unica del 6 per cento.

In conseguenza il Ministero del tesoro avverte che deve essere rettificata la somma individuale da ritenere mensilmente, e che nel corrente mese di novembre dovrà curarsi il ricupero della differenza tra la ritenuta dovuta pel mese di ottobre scorso, in confronto di quella applicata per tale mese.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 71ª 1919 22 Novembre

N. 612 - 21 novembre 1919. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900 . . . . . Pag. 823

» 613 - 22 novembre 1919. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1896 . . . . . *Pag.* 828

CIRCOLARE N. 612. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 novembre 1919.

1. Questo Ministero determina che il giorno 1 dicembre 1919, abbia luogo la chiamata alle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria in congedo provvisorio appartenenti alla classe 1900 nati nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 1900.

2. Sono esclusi dalla chiamata alle armi i militari idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni) epperò coloro che vengano riconosciuti tali saranno rinviati in congedo illimitato.

Sono pure, per ora, esclusi dalla chiamata i militari residenti all'estero, quelli rivestiti dal grado di ufficiale, nonchè quelli appartenenti ai comuni già invasi ed arruolati dopo la liberazione dei comuni stessi, per i quali con telespresso del 13 dicembre 1918, n. 321 (Direzione generale leva e truppa) diretto ai comandi dei distretti interessati, era stata sospesa la presentazione alle armi.

Invece i militari che compirono felicemente i corsi allievi ufficiali e non chiesero subito la nomina, debbono essere incorporati.

Il Ministero si riserva ulteriori disposizioni circa la chiamata degli ufficiali della classe 1900.

3. Il manifesto di chiamata alle armi, sarà conforme all'allegato n. 1 alla presente circolare, stato già comunicato a tutti i comandi di distretto con incarico di provvedere subito alla sua stampa e pubblicazione con le consuete modalità.

Ciascun distretto dovrà inviarne inoltre una copia al Ministero (Direzione Generale leva e truppa) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. I militari richiamati provvisti del foglio provvisorio di congedo illimitato, loro rilasciato all'atto del licenziamento dalle armi nello scorso febbraio, si presenteranno al comando del distretto militare nel cui territorio si trovano.

Il comando del distretto militare di presentazione dovrà però, qualora ne sia il caso, dare partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione.

5. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Eritrea, in Libia o nelle isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale li incorperà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

6. Presso il comando del distretto i militari dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica. Coloro che fossero riconosciuti affetti da imperfezioni od infermità incompatibili col servizio militare saranno o proposti a rassegna o ad osservazione presso l'ospedale militare. L'invio dei militari in osservazione o a rassegna sarà regolato me-

diante accordi che ciascun comando di distretto dovrà prendere con la Direzione dell'ospedale militare principale, segnalandole il numero dei militari visitandi.

Nell'invio in osservazione si terranno presenti le norme dettate con la Circolare 181376-2 del 18 agosto 1917 (Direzione Generale di Sanità militare) specie per quanto riguarda l'osservazione ambulatoria.

Nell'attesa di essere inviati all'ospedale i militari potranno ottenere una breve licenza.

7. I militari dovranno, dai distretti cui si presentano, essere sollecitamente inviati al corpo dal quale sono tenuti in forza e che apparisce dal loro foglio di congedo, giusta quanto dispose il n. 8 della circolare n. 60 del *giornale militare* corrente anno.

Peraltro, i militari congedati dalle compagnie mitraglieri ormai disciolte, debbono essere inviati non già al deposito mitraglieri ma ai centri di mobilitazione orginari.

I militari che per qualsiasi motivo non fossero stati mai assegnati ad un corpo, dovranno esserlo ora a cura dei comandi di distretto. All'uopo si osserveranno le norme impartite con la circolare n. 126 del *giornale militare* del 1918 e tenendo per base le *tabelle* indicate nel n. 24 della circolare stessa.

Questo Ministero darà poi disposizioni per trasferire una congrua aliquota di militari della classe 1900 alle armi e corpi cui non fu fatta assegnazione di reclute della classe suddetta.

8. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere i richiamati e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

*Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere,* tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

9. L'invio dei richiamati ai vari corpi sarà iniziato al più presto ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati da questo Ministero (Direzione trasporti).

Per l'accompagnamento ai corpi, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

I richiamati dei distretti di Cagliari e Sassari destinati ai corpi stanziati nell'isola, saranno avviati alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi.

10. In massima non dovrà concedersi ai richiamati licenza alcuna in attesa della partenza pel corpo, dovendo questa aver luogo con la massima sollecitudine.

11. I militari ora chiamati che a senso della circolare n. 196 del *giornale militare* corrente anno abbiano fatta domanda di riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali come pure quelli che la presentino ora, dovranno essere ugualmente inviati ad un corpo per attendere sotto le armi l'esito della domanda fatta.

Lo stesso trattamento sarà fatto a coloro che abbiano chiesto o chieggano l'ammissione nella regia guardia per la pubblica sicurezza o nella regia guardia di finanza.

12. In via eccezionale, si determina che i militari i quali siano allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato siano lasciati a disposizione delle Ferrovie per continuare il loro impiego

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalla chiamata alle armi.

In base a tale documento, i comandi di distretto lascieranno in libertà i militari dei quali trattisi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« Comandato a prestar servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato quale allievo-fuochista a senso del n. 12 della circolare n. 612 del *giornale militare* 1919 li ... ».

13. Ai militari della classe 1900 richiamati alle armi possono applicarsi le disposizioni impartite col telespresso-circolare n. 45060 del 28 settembre p. p., relative alla concessione di licenze ai militari che comprovino di dover sostenere esami.

14. Il giorno 15 dicembre p. v. i comandi di distretto trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto graduale numerico dei militari inviati ai corpi, distinti per arma, corpo e specialità, segnalando a parte il numero di quelli rinviati a casa perchè esclusi dalla chiamata a senso del primo alinea del n. 2 della presente circolare, il numero di quelli sottoposti a rassegna o ad osservazione, e di quelli che otterranno di ritardare il servizio o la presentazione alle armi per ciascuno dei motivi previsti dai numeri 6, 7 e 8 del manifesto allegato alla presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*Allegato* n. 1.

*Comando del Distretto Militare di* . . . . . .

MANIFESTO

*per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe* 1900
*nati nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto* 1900.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, si prescrive quanto segue:

1. — Sono richiamati alle armi i militari di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio appartenenti alla classe 1900, *nati nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto* dell'anno 1900.

Sono esclusi dalla attuale chiamata i militari idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni).

Sono pure, per ora, esclusi dalla chiamata i militari residenti all'estero, e quelli rivestiti dal grado di ufficiale.

La presentazione dei militari richiamati avrà luogo per tutti nelle prime ore del mattino del giorno 1 dicembre 1919.

2. — I richiamati residenti nel comune capoluogo di questo distretto muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato si presenteranno direttamente a questo Comando.

Gli altri, muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a questo distretto fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio* e, ove occorra, anche le richieste mod. *B* rosa, nonchè l'eventuale anticipazione per il trasporto sulle ferrovie minori, sulle tramvie e sui piroscafi, qualora su queste i trasporti militari non avvenissero in conto corrente su produzione delle dette richieste di color di rosa.

I richiamati che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

3. — I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, dalla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (limitatamente alle linee oltre Piave ed a quelle Parma-Suzzara, Ferrara-Modena e Thiene-Rocchette) e dalla Società Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo-Edolo) il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del foglio o certificato di viaggio rilasciato dal Comando del distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle Ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente le quali ammettono il conto corrente (senza cioè il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta

mod. *B* color rosa la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il conto corrente, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico i militari produrranno le richieste mod. *B* color verde, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

4. — I militari che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelli provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in conto corrente, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

5. — Ai richiamati provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasferta, nè le indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

6. — Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel paragr. 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato paragr. 523 avvertesi che di eguale beneficio potranno fruire:

*a*) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, inscritti al secondo periodo del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai corsi superiori di pittura, di scultura e di decorazione;

*b*) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena, inscritti nei corsi superiori di architettura;

*c*) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia, inscritti ai corsi speciali;

*d*) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

*e*) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

*f*) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'iscrizione al tiro a segno, e dovranno essere avvertiti che non potranno conseguire ulteriormente l'ammissione al ritardo qualora non comprovassero di aver frequentato d'ora in avanti regolarmente le esercitazioni di tiro prescritte.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito il tiro a segno.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

7. — Inoltre, il ritardo potrà essere concesso ai militari della classe 1900 che ottennero all'atto della loro prima chiamata alle armi l'ammissione al volontariato di un anno, e che comprovino di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dall'art. 105 della legge sul reclutamento.

Si avverte peraltro che in ossequio al principio stabilito dall'art. 104 della legge stessa, potranno essere concesse nuove ammissioni al volontariato di un anno soltanto ai militari che si presentino ora alle armi per la prima volta, a coloro soltanto cioè che precedentemente non furono mai incorporati.

8. — I militari che abbiano uno o più fratelli alle armi potranno, su richiesta della famiglia, ottenere di ritardare la presentazione fino a quando il fratello o tutti gli altri fratelli attualmente in servizio non siano inviati in congedo illimitato.

Tale ritardo sarà concesso uniformandosi, per analogia, ai criteri stabiliti dal capo XIV° *bis* delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, avvertendo peraltro che, agli effetti di tale concessione, potranno essere considerati come se fossero in servizio per fatto di leva:

tutti i militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1897 e successive, eccettuati quelli che siano vincolati ad obblighi di servizio volontariamente assunti (sottufficiali di carriera e simili);

tutti gli ufficiali delle categorie in congedo delle classi, corpi, armi e specialità per le quali non sia stato ancora ordinato il licenziamento.

In nessun caso potranno procurare il beneficio del ritardo alla presentazione ai militari della classe 1900 i fratelli che siano ufficiali in servizio attivo permanente e quelli che — qualunque sia il grado di cui sono rivestiti — abbiano rinunciato al licenziamento valendosi della facoltà stabilita dall' art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1054 del 12 dicembre 1918 (circolare n. 736 *giornale militare* 1918) o da altra analoga disposizione.

9. — Gli aspiranti al ritardo del servizio o della presentazione alle armi, i quali non abbiano compiuto le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri richiamati, salvo ad esser rilasciati allorchè abbiano compiute tali pratiche, in attesa del compimento delle quali i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere agli interessati *dieci* giorni di licenza.

10. — I richiamati che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare saranno autorizzati a servirsene e ne riceveranno anzi *adeguato compenso in denaro.*

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in ottime condizioni saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di calzature di marcia (stivaletti allacciati con gambaletto L. 24; per un farsetto a maglia di lana (pesante) L. 8; per una camicia, se di tela L. 4, se di flanella L. 12; per un paio di mutande, se di tela L. 4, se di lana L. 8; per un paio di calze, se di cotone L. 0,60, se di lana L. 2; per un fazzoletto L. 0,40; per una correggia da pantaloni L. 1.

11. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i richiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

li 1919.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione dell'apposita commissione comunale, il soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata:

| | | Nei comuni capoluoghi di provincia di circondario e di distretto amministrativo | Negli altri Comuni |
|---|---|---|---|
| | | — | — |
| *a*) per la moglie . . . . . | L. | 0.85 | 0.75 |
| *b*) per ogni figlio legittimo o legittimato di età non inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . | » | 0.45 | 0.40 |
| *c*) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro | » | 0.85 | 0.75 |
| *d*) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro | » | 1.40 | 1.30 |
| *e*) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori o di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro . . . . . | » | 0.85 | 0.75 |
| *f*) per ogni fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate | » | 0.45 | 0.40 |
| *g*) per l'avo o l'ava . . . . . | » | 0.85 | 0.75 |

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*),quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo ad all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso un solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non potà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

---

N. 613. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) della classe 1896.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 novembre 1919.

1. Questo Ministero determina che il giorno 15 dicembre 1919, siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1896 nonchè dei militari nati nell'anno 1896 ma arruolati in leve posteriori, che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare n. 42 del *giornale militare* corrente anno.

Il congedamento dovrà essere completato nel termine di dieci giorni al massimo dal suo inizio.

2. Per la esecuzione del congedamento si seguiranno le norme della circolare n. 425 del *giornale militare* corrente anno, emanate per l'invio in congedo illimitato della classe 1891 avendo presente per altro quanto ha disposto la circolare n. 467 al riguardo dei congedandi dei comuni delle terre già invase.

Si richiama in modo speciale l'attenzione sul disposto del N. 8 della circolare n. 425 che dà facoltà di trattenere, se necessario, gli scritturali congedandi fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, avvertendo tuttavia che di questa facoltà dovrà farsi uso in via di assoluta eccezione e solo per il tempo strettamente necessario. In ogni caso però il congedamento degli scritturali non sarà effettuato se non dopo aver ultimato quello degli altri militari della classe stessa.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, potrà essere ritardato anche l'invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria, automobilisti e radiotelegrafisti. Peraltro detti militari dovranno essere congedati non appena i corpi ai quali appartengono abbiano ricevuto i militari della classe 1900 che saranno ad essi trasferiti secondo le speciali disposizioni di questo Ministero.

3. Si richiama altresì l'attenzione dei comandanti di corpo sui chiarimenti dati con la circolare n. 520 del *giornale militare* c. a., circa il rilascio ai militari amnistiati della dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.

4. I militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato a senso della presente circolare e che si trovino attualmente in licenza anche con scadenza anteriore al 15 dicembre p. v., dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. Sarà pertanto provveduto perchè ad essi siano concesse, se necessario, congrue proroghe a cura della stessa autorità che ha loro accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove i militari congedandi si trovano dovranno in ogni caso trattenerli evitandone il ritorno al corpo anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi disciplinari consigliassero diversamente.

5. I comandi di distretto dovranno curare il richiamo in servizio dei militari della classe 1900 che ottennero di ritardare la prentazione alle armi in base alla disposizione del penultimo capoverso del n. 9 della circolare n. 527 del *giornale militare* c. a., per aver in servizio obbligatorio un fratello della classe 1896.

Per far luogo a tale richiamo i comandi di distretto dovranno richiedere subito ai corpi presso i quali prestano servizio i fratelli della classe 1896 di essere informati del giorno in cui gli oradetti fratelli saranno inviati in congedo ovvero saranno trattenuti alle armi volontariamente.

S'intende che i militari della classe 1900 suddetti potranno continuare nella posizione di ritardo, qualora comprovino o abbiano comprovato di avere ancora in servizio obbligatorio un fratello di altra classe.

6. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il giorno 31 gennaio 1920, e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 72ª — 1919 — 24 Novembre

N. 614 - 2 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito. . . . . Pag. 831

» 615 - 18 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito. . . . Pag. 838

CIRCOLARE N. 614. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 270, del 15 novembre 1919).

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente sono stabiliti, sulla base del grado e dell'anzianità di servizio effettivo da ufficiale, dalla tabella *A)* annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

L'anzianità di servizio effettivo da ufficiale decorre dalla data di nomina a sottotenente oppure dal 28° anno di età, se la nomina a sottotenente avviene ad età superiore a 28 anni. Nel computo di detta anzianità, si deve dedurre il tempo che, a tenore dell'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 251 sull'avanzamento del R. esercito non è computabile per l'anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli stati nominati sottotenenti in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di 2 anni.

Agli ufficiali del corpo della giustizia militare in servizio attivo permanente è computato, agli effetti dello stipendio, come anzianità di servizio effettivo da ufficiale, il tempo prestato al servizio dello Stato nelle amministrazioni di provenienza ed anteriormente come ufficiali nel R. Esercito, aumentato degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di giurisprudenza diminuiti di due anni.

Art. 4.

Indipendentemente dalle promozioni, l'ufficiale in servizio attivo permanente acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore a quello che già percepisce nel grado in cui si trova, al compimento dell'anno di servizio effettivo da ufficiale (computato come è detto nell'art. 2) indicato dalla tabella in corrispondenza di ogni stipendio.

Per effetto delle promozioni l'ufficiale acquista diritto a quello degli stipendi stabilito, dalla tabella, pel grado a cui è promosso, corrispondente alla sua anzianità di servizio effettivo da ufficiale (da computare come sopra) salvo sempre, ad ogni modo, il diritto di percepire almeno lo stipendio iniziale del detto nuovo grado.

Art. 5.

La decorrenza degli stipendi in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese.

Art. 6.

In ogni grado l'ufficiale acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore, dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondochè egli compie tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15, gli anni di servizio effettivo da ufficiale indicati dalla relativa tabella in corrispondenza del detto stipedio immediatamente superiore. L'ammissione al maggiore stipedio deve essere stabilita con apposito decreto ministeriale da registrale alla Corte dei Conti.

Art. 7.

Sono stabilite per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, per quelli del ruolo tecnico di artiglieria, per quelli del corpo veterinario e pei maestri direttori di banda, le « indennità di servizio speciale » di cui alla tabella *B*) annessa al presente decreto, in luogo di quelle finora esistenti. Per gli ufficiali del corpo della giustizia militare rimangono in vigore le indennità di cui al decreto luogotenenziale n. 457 dell'11 aprile 1918.

Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso e agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali l'indennità di servizio speciale è computabile per la pensione in aggiunta allo stipendio.

Art. 8.

Sono altresì stabilite le indennità cavalli di cui alla tabella *C*) annessa al presente decreto, in luogo di quelle finora esistenti, per gli ufficiali che, in base all'articolo seguente, hanno diritto a razioni foraggio.

Art. 9.

Gli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio, ed il numero di razioni foraggio spettanti a ciascuno di essi risultano dalla tabella *D*) annessa al presente decreto e dalle relative annotazioni.

Art. 10.

Agli ufficiali richiamati dal congedo è computata come anzianità di servizio agli effetti dello stipendio, la durata complessiva del servizio effettivamente prestato da ufficiale sia prima dell'eventuale cessazione dal servizio attivo, sia dopo, in occasione di temporanei richiami.

Ad essi pertanto compete lo stipendio risultante dalla tabella *A*) annessa al presente decreto in corrispondenza del loro grado e della loro anzianità di servizio (computata quest'ultima nel modo suddetto) salvo facoltà di optare per lo stipendio dovuto all'ufficiale in servizio attivo permanente avente eguale grado ed eguale durata di servizio effettivamente prestato nel grado stesso.

Art. 11.

Agli ufficiali in congedo che sono provvisti di pensione e a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria provvisti di pensione e di indennità annua di posizione ausiliaria, è dovuta solo la differenza tra lo stipendio loro spettante a mente dell'art 10 e, rispettivamente, la pensione, o il complesso tra la pensione e l'indennità di posizione ausiliaria.

Agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuta la differenza fra lo stipendio loro spettante a mente dell'art. 10, ed i 3/5 dello stipendio che già percepiscono in congedo provvisorio.

Art. 12.

Agli ufficiali richiamati dal congedo spettano pure le indennità di servizio speciale di cui alla tabella *B*), in quanto appartengano ad armi e corpi in questa contemplati. Però l'indennità stabilita pei carabinieri reali è dovuta solo in quanto l'ufficiale presti servizio d'istituto, e quella stabilita pel ruolo tecnico di artiglieria solo se il Ministero, tenuto conto dei servizi cui ogni ufficiale è destinato, gliene riconosca esplicitamente il diritto.

Agli ufficiali richiamati dal congedo non compete indennità cavalli. Qualora debbano prestare servizio a cavallo saranno forniti di cavalli di servizio e di bardature a sella dall'Amministrazione militare.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° maggio 1919. Con la stessa data s'intende abrogato il decreto luogotenenziale 17 maggio 1919, n. 770.

Le indennità calcolate in base a quest'ultimo decreto dal 1° maggio 1919 in poi, dovranno pertanto essere defalcate dagli assegni arretrati dovuti per effetto del presente decreto anche se non percepite effettivamente, perchè gli ufficiali erano forniti di indennità di guerra o di missione all'estero.

Art. 14.

Dalla stessa data del 1° maggio sono abrogati l'art. 4 del Testo Unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, modificato con la legge 6 luglio 1908 n. 362 e relativo all'indennità di servizio speciale, nonchè le tabelle I, II, III annesse allo stesso testo Unico, modificate con la legge ora detta e tutte le altre disposizioni contenute nel ripetuto Testo Unico, nel regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, e in altre leggi e decreti, in quanto siano contrarie a quelle del presente decreto.

Dalla stessa data del 1° maggio 1919 è abrogato l'art. 2 del decreto Ministeriale 2 novembre 1917 riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali del R. Esercito.

Gli ufficiali d'artiglieria e genio che dal 1° maggio 1919 abbiano avuto diritto all'indennità di servizio speciale, la quale, per le loro armi, resta abolita con l'abrogazione della Tabella I annessa al citato Testo Unico, e gli ufficiali che abbiano avuto diritto alla metà dell'indennità cavalli a senso dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 2 novembre 1917, non sono tenuti a versare le somme percepite.

Art. 15.

Nel decreto che dovrà emanare il Ministero del Tesoro a senso dell'art. 23 del R. Decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, per introdurre nello stato di previsione del Ministero dell'Interno le variazioni necessarie per l'attuazione di quel decreto giusta l'allegato medesimo, si terrà conto delle modificazioni derivanti dal presente decreto per gli ufficiali dei CC. RR.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Gli ufficiali delle categorie in congedo in servizio all'entrata in vigore del presente decreto potranno optare per lo stipendio dovuto agli ufficiali in servizio attivo permanente aventi la stessa anzianità di grado, indipendentemente dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato nel grado stesso, e ciò in deroga al disposto dell'art. 10.

Questa disposizione ha vigore sino al loro collocamento o ricollocamento in congedo, in occasione di nuovi richiami si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 17.

Gli ufficiali del servizio attivo permanente, e quelli delle categorie in congedo tuttora in servizio che, per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire sullo stipendio di cui attualmente godono (compreso l'aumento del D. L. 10 febbraio 1918, numero 107) un aumento di stipendio inferiore a L. 2000 se ufficiali inferiori, 1600 se ufficiali superiori, 1200 se ufficiali generali, percepiranno la differenza per raggiungere tale aumento di lire 2000, 1600 o 1200 a titolo di assegno personale da considerarsi ad ogni effetto come stipendio e da corrispondersi fino a che l'ufficiale per la propria anzianità di servizio o per promozione non si trovi ad avere diritto a stipendio uguale o superiore.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo tuttora in servizio la disposizione del presente articolo ha vigore finchè saranno collocati o ricollocati in congedo. In occasione di nuovi richiami si applicheranno loro le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente aventi meno di 18 anni di servizio effettivo da ufficiale che per effetto del presente decreto dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a L. 2500 percepiranno l'aumento stesso soltanto sino al limite di detta somma. Per quelli aventi 18 o più anni di anzianità di servizio effettivo da ufficiale, tale limite sarà di L. 3000.

Ad essi però è concessa l'abbreviazione di due anni nei successivi periodi di aumento di stipendio per tante volte quante sono necessarie per raggiungere lo stipendio che loro compete in base al loro grado e alla loro anzianità di servizio effettivo da ufficiale.

Qualora in tal modo non potessero raggiungere questo stipendio, almeno tre anni prima del rispettivo limite di età, sarà concessa l'abbreviazione di tre anni, anzichè di due, nei successivi periodi di aumento di stipendio; e se neppure con questa abbreviazione potessero raggiungere lo stipendio loro spettante questo sarà in ogni caso loro corrisposto tre anni prima del rispettivo limite di età.

Art. 19.

Gli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio, i quali pure, per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a L. 2500 o a L. 3000, giusta l'articolo 18, percepiranno l'aumento stesso sino al limite di dette somme rispettivamente.

Anche ad essi, finchè sono nell'attuale loro servizio, è concessa l'abbreviazione di cui al secondo comma dell'art. 18, sino a raggiungere (se la permanenza nell'attuale servizio lo permetta) lo stipendio che sarebbe loro spettato se la limitazione non fosse avvenuta.

Art. 20.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a L. 13.200.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per Decreto Reale un Testo Unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il R. Esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 2 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

TABELLA *A*. **Stipendi per gli Ufficiali del Regio Esercito**

| Anzianità di servizio effettivo da ufficiale (anni) | Sotto Tenente | Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente Colonnello | Colonnello | Brigadiere Generale | Maggiore Generale | Tenente Generale | Generale di Esercito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 4.400 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 4.800 | 5.600 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 4.800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | 5.600 | 6.400 | 7.200 | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 5.600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | 6.400 | 7.200 | 8.000 | 8.400 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 6.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 9.200 | 9.800 | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 7.200 | 7.800 | 8.600 | 9.400 | 9.800 | 10.400 | 10.800 | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | — | 8.400 | 9.200 | 10.000 | 10.400 | 11.000 | 11.400 | 13.100 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | 9.600 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | 10.600 | 11.000 | 11.600 | 12.000 | 13.700 | 15.500 | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | 11.500 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | — | 12.200 | 12.600 | 14.300 | 16.500 | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 14.800 | — | |
| 39 | — | — | — | — | — | — | 13.200 | — | 17.500 | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 15.300 | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.200 | |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

18.200 più assegno personale di L. 3000.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

TABELLA *B*.

**Indennità per servizio speciale per gli ufficiali dei Carabinieri Reali, del ruolo tecnico d'Artiglieria, dei Corpi Sanitario e Veterinario e dei Maestri direttori di banda.**

| GRADI | Carabinieri Reali | Ruolo tecnico d'Artiglieria | Corpo Sanitario | Corpo Veterinario | Maestri direttori di banda (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenente Generale | — | 3.600 | — | — | — |
| Maggiore Generale | — | 3.000 | — | — | — |
| Brigadiere Generale | — | 2.500 | — | — | — |
| Colonnello | 2.800 | 2.000 | 1.500 | 800 | — |
| Tenente Colonnello | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 800 | — |
| Maggiore | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 800 | — |
| Capitano | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 800 | — |
| Tenente | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 800 | — |
| Sottotenente | 1.200 | — | 1.500 | 800 | 250 |

(1) Per il Maestro direttore di banda della legione allievi CC. RR. l'indennità per servizio speciale è di L. 1.200 anzichè di L. 250.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

TABELLA *C*.

INDENNITÀ CAVALLI

*Indennità di 1ª Categoria.*

Ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio in base alla tabella D. . . L. 1200

*Indennità di 2ª Categoria.*

Ufficiali aventi diritto ad una razione foraggio in base alla tabella D. . . L. 800

N. B. — Gli ufficiali di artiglieria addetti agli ispettorati o ai comandi d'artiglieria o alle scuole militari conservano l'indennità della specialità alla quale appartengono.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

TABELLA *D*.

## Razioni foraggio dovute agli Ufficiali del R. Esercito in S. A. P.

| GRADO | Stato Maggiore Generale Ufficiali di S. M. e in servizio di S. M. Cavalleria Artiglieria da campagna pesante campale a cavallo e da montagna | Carabinieri Reali | Fanteria | Artiglieria da fortezza Genio |
|---|---|---|---|---|
| Ufficiali generali . . | 2 | — | — | — |
| Ufficiali superiori . . | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Capitani . . . . . | 2 | 1 | — | 1 |
| Subalterni . . . . | 2 | 1 | — | — |

ANNOTAZIONI.

1. — *Hanno diritto a due razioni foraggio*:

*a*) gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e dei RR. Principi;

*b*) gli ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;

*c*) gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.

2. — *Hanno diritto a una razione foraggio*:

*a*) gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria, del corpo aeronautico militare, del corpo sanitario e del corpo di commissariato;

*b*) i capitani di fanteria inscritti sul quadro d'avanzamento;

*c*) gli ufficiali inferiori di fanteria aiutanti di campo di brigata o aiutanti maggiori o «a disposizione» per il servizio di Stato Maggiore o ufficiali d'ordinanza;

*d*) gli ufficiali di arma a cavallo addetti ai servizi areonautici meno i subalterni di cui all'ultima colonna dello specchio soprariportato;

*e*) gli ufficiali di arma a cavallo nei depositi cavalli stalloni o allevamento cavalli;

*f*) gli ufficiali del treno.

3. — *Non spettano razioni foraggio*:

*a*) agli ufficiali superiori dell'arma di fanteria comandanti dei battaglioni ciclisti;

*b*) agli ufficiali di tutti i gradi (eccettuato quello di generale) del ruolo tecnico di artiglieria, tanto se effettivi a tale ruolo quanto se aggregati o comandati per servizi tecnici al ruolo stesso;

*c*) agli ufficiali addetti agli stabilimenti militari, alle direzioni d'artiglieria e alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo;

*d*) ai subalterni allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio;

*e*) agli ufficiali addetti ai servizi aeronautici;

*f*) agli ufficiali medici, veterinari, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e della giustizia militare;

*g*) agli ufficiali dei distretti, del personale delle fortezze, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena;

*h*) agli ufficiali applicati di Stato Maggiore.

L'esclusione dal diritto a razione foraggio stabilita per gli ufficiali addetti a servizi aeronautici, deve intendersi applicata a tutti quegli ufficiali, salvo l'eccezione di cui alla lettera *d*) del n. 2 delle presenti annotazioni, siano o non del corpo aeronautico (e di questo tanto agli effettivi quanto ai comandati), che prestano servizio presso comandi, reparti, stabilimenti aeronautici, scuole, eccettuati gli allievi piloti destinati ai corsi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

**N. 615. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 novembre 1919.

§ 1.

Per calcolare la misura dello stipendio spettante a ciascun ufficiale, i corpi devono anzitutto determinarne l'anzianità di servizio *effettivo* al 1° maggio 1919, o a quell'altro giorno posteriore in cui l'ufficiale abbia iniziato il servizio attivo o sia stato riammesso in servizio o richiamato dal congedo.

La tabella *A*, annessa al decreto, indica quale sarebbe lo stipendio, in corrispondenza dell'anzianità, dovuto al 1° maggio (o alla data posteriore suindicata), stipendio da modificarsi però in relazione agli articoli 17, 18 e 19 del decreto stesso. Va quindi determinata l'anzianità alla fine di ciascuno dei mesi successivi, o alle altre date che possano influirvi (collocamento in aspettativa, rinvio in congedo, ecc.) per poter così stabilire le eventuali variazioni nello stipendio in corrispondenza dei vari periodi.

Negli allegati *A* e *B*, che fanno seguito alla presente circolare, sono riportati alcuni esempi che possono, all'uopo, servire di norma.

§ 2.

Agli ufficiali rivestiti per decreto luogotenenziale o per decreto del Comando Supremo, confermato con decreto luogotenenziale, delle funzioni del grado superiore, deve essere attribuito lo stipendio di tale grado superiore fino a quando essi rimangono incaricati del comando effettivo di unità dell'esercito operante. Lasciando, per una causa qualsiasi, tale comando, i detti ufficiali debbono tornare a percepire lo stipendio del loro grado effettivo nonostante che non sia revocato, con altro decreto, quello che attribuiva loro gli assegni del grado superiore, inquantochè i detti assegni sono subordinati, a norma del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045 (circolare 531), appunto al comando effettivo dei corpi e reparti dell'esercito operante.

In relazione al R. decreto 1957 del 16 otobre 1919 (circ. 576) perdono il diritto agli assegni del grado superiore tutti i maggiori generali aventi il comando effettivo di divisione.

§ 3.

La determinazione dell'anzianità va fatta dai corpi in base agli stati di servizio ed a tutti gli altri elementi di cui essi sono in possesso. Nel computo va tenuto conto soltanto degli anni di anzianità *compiuti*, trascurando le frazioni di anno.

Per i vari casi che potranno presentarsi saranno osservate le norme di cui ai paragrafi seguenti.

§ 4. — *Ufficiali in servizio attivo permanente.*

L'anzianità di servizio effettivo da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina a sottotenente, oppure dal 28° anno di età se la nomina a sottotenente avviene ad età superiore a 28 anni. Nel computo di tale anzianità si deve dedurre il tempo che, a tenore dell'art. 53 della legge sull'avanzamento del R. esercito, non è computabile per l'anzianità di grado (1).

---

(1) Art. 53 della legge sull'avanzamento del R. esercito (modificato con legge 6 marzo 1898, n. 50):

Nel computo d'anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1° il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

Per gli ufficiali, per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli stati nominati sottotenenti in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari, devono aggiungersi gli anni corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori diminuiti di 2 giusta l'art. 3 del decreto.

Per gli ufficiali del corpo della Giustizia militare in s. a. p. si applica il secondo comma dell'articolo medesimo.

Per i farmacisti militari saranno date, prossimamente, disposizioni apposite.

Per gli ufficiali i quali prima di essere stati nominati in s. a. p. hanno rivestito il grado di ufficiale delle categorie in congedo, per data di nomina a sottotenente deve intendersi quella del decreto della nomina a sottotenente di complemento, o di milizia territoriale. Per il tempo trascorso nelle categorie di ufficiale in congedo, si computa soltanto il servizio effettivamente prestato con le norme indicate nel paragrafo seguente. I periodi di licenza di convalescenza per infermità non riconosciute dipendenti da cause di servizio, o di congedo temporaneo per le stesse infermità, trascorsi nei gradi di ufficiale in congedo, sono considerate come l'aspettativa per infermità non dipendente da cause di servizio trascorsa, eventualmente, nel servizio attivo permanente. I suddetti periodi di licenza, congedo o aspettativa, passati nello stesso grado, si sommano, e se la loro durata complessiva supera un anno, il tempo eccedente va detratto nel computo dell'anzianità.

Si considera come utile il tempo passato in servizio dagli ufficiali durante l'aspettativa con stipendio intero o ridotto, o altre disposizioni con stipendio ridotto.

§ 5. — *Delle categorie in congedo attualmente in effettività di servizio.*

In applicazione dell'art. 16 del decreto, questi ufficiali possono optare o per lo stipendio degli ufficiali in s. a. p. (Tabella *A*) calcolato in base alla durata complessiva di servizio, o per lo stipendio dovuto agli ufficiali in s. a. p. aventi la stessa anzianità di grado, indipendentemente dalla durata del servizio.

Nel primo caso può occorrere di dover considerare due periodi: il 1° come ufficiale in s. a. p., trascorso prima di passare nelle categorie in congedo; il 2° come ufficiale richiamato dal congedo. I risultati dei due periodi vanno poi riuniti.

Per computare la quota di anzianità relativa al tempo in cui l'ufficiale sia stato in s. a. p. deve procedersi nello stesso modo indicato al paragrafo precedente.

Nella durata del servizio utile come ufficiale in congedo, non va tenuto conto:

*a*) del tempo passato nelle posizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art 53 della legge di avanzamento;

*b*) del tempo che l'ufficiale abbia trascorso in congedo temporaneo, o in licenza di convalescenza per infermità non riconosciute dipendenti da cause di servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tali posizioni.

Per gli ufficiali i quali optino per lo stipendio dovuto agli ufficiali in s. a. p. aventi la stessa anzianità di grado indipendentemente dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato nel grado stesso, l'anzianità si determina dalla data della nomina o promozione a quel grado, senza alcuna detrazione.

---

2° il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

§ 6. — *Ufficiali delle categorie in congedo in licenza di convalescenza, in congedo temporaneo, o detenuti in attesa di giudizio.*

Il Decreto modifica la misura degli stipendi ma non le norme che li regolano. Perciò gli ufficiali delle categorie in congedo che siano in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, continuano ad aver diritto all'intero stipendio per tutta la durata della licenza (circolare 906-1915); quelli in congedo temporaneo o in licenza di convalescenza per infermità non riconosciuta dipendente da cause di servizio, hanno diritto ai 3/5 dello stipendio pei primi due mesi soltanto del congedo, o della licenza (circolare 67-1917). Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio, hanno diritto a 1/2 stipendio. L'anzianità di questi ufficiali, per stabilire poi la misura dello stipendio, viene determinata con le stesse norme di cui al paragrafo precedente.

§ 7. — *Ufficiali in congedo provvisorio.*

Per la determinazione dell'anzianità non si tiene conto del tempo passato in congedo provvisorio. Se durante tale posizione l'ufficiale sia stato richiamato, i periodi di richiamo vanno calcolati ed aggiunti come servizio effettivo.

§ 8.

Gli ufficiali pei quali i corpi non posseggano gli stati di servizio, per poter ottenere subito il pagamento del nuovo stipendio dovranno rilasciare apposita dichiarazione debitamente firmata da cui risultino le indicazioni necessarie per il calcolo dello stipendio medesimo e quelle utili per il rapido accertamento delle indicazioni stesse.

Le dichiarazioni saranno conformi al modulo Allegato *C*.

Prima di ritirare siffatte dichiarazioni, i corpi inviteranno gli ufficiali a prendere visione delle presenti Norme e degli esempi pratici negli allegati, avvertendoli altresì che saranno tenuti responsabili della esattezza della dichiarazione da essi fatta.

I corpi tuttavia non ometteranno (prima di eseguire i pagamenti) di accertare sommariamente l'esattezza delle dichiarazioni (confrontandole con l'Annuario militare), e chiedendo, ove sorgessero dubbi, spiegazioni agli stessi interessati.

Ad ogni modo, pur effettuando i pagamenti, i corpi si procureranno d'urgenza gli stati di servizio, per i debiti controlli, e qualora riscontrassero inesattezze nelle dichiarazioni, ne riferiranno d'urgenza alle autorità superiori.

§ 9. — *Abbreviazione di termini per l'applicazione degli art.* 18 *e* 19 *del decreto* (1)

*A) Ufficiali in servizio attivo permanente.*

1. — L'abbreviazione di 2 anni significa:

*a*) che sino al 24° anno (incluso) di servizio effettivo gli aumenti vanno concessi al compimento di ogni biennio — anzichè al compimento di ogni quadriennio — cioè al compimento degli anni di servizio effettivo 14, 16, 18, 20, 22, 24;

*b*) che dopo il 24° anno di servizio effettivo gli aumenti vanno concessi al compimento di ogni triennio — invece che al compimento di ogni quinquennio (o di altro termine fissato nella tabella *A* del decreto) — cioè al compimento degli anni di servizio effettivo 27, 30, 33, 36, ecc.

2. — L'abbreviazione di 3 anni significa:

*a*) che sino al 24° anno (incluso) di servizio effettivo gli aumenti vanno concessi al compimento di ogni anno — anzichè al compimento di ogni quadriennio — cioè al compimento degli anni di servizio effettivo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

*b*) che dopo il 24° anno di servizio effettivo gli aumenti vanno concessi al compimento di ogni biennio — anzichè al compimento di ogni quinquennio (o di altro termine fissato nella tabella *A*) — cioè al compimento degli anni di servizio effettivo 26, 28, 30, 32, 34, 36, ecc.

(1) V. esempi pratici nell'Allegato *B*.

3. — Al termine di ciascuno dei periodi abbreviati, l'aumento da concedere è, indistintamente di:

L. 800 sino a tutto il 16° anno;

L. 600 oltre il 16° anno, meno pei tenenti generali pei quali l'aumento è invece di L. 1000.

4. — Per gli ufficiali ai quali manchino meno di tre anni per raggiungere il limite di età, e che perciò vengono subito ammessi allo stipendio loro spettante in base al grado e all'anzianità, non si verifica alcuna limitazione nell'ammetterli al godimento del nuovo nuovo stipendio (1).

5. — Per calcolare con esattezza, per gli ufficiali ai quali l'aumento è stato limitato a L. 2500 o 3000, e ai quali manchino più di tre anni a raginngere il limite di età (2), se più convenga l'abbreviazione biennale o quella triennale, devesi fare apposito conteggio per tutto il tempo che ai detti ufficiali manca a compiere la carriera nel grado attuale, senza quindi preoccuparsi se gli ufficiali abbiano probabilità di esser promossi al grado superiore.

6. — Quando, calcolando come sopra, si venga a raggiungere, con l'abbreviazione biennale o triennale, un punto in cui lo stipendio risultante dagli aumenti periodici speciali, di cui al precedente n. 3, raggiunga o superi lo stipendio spettante all'ufficiale per il suo grado ed anzianità, giusta la tabella *A* del decreto, da quel punto va fissato all'ufficiale quest' ultimo stipendio (non quindi quello superiore come sopra risultante) e in prosieguo l'ufficiale riceve gli altri aumenti periodici agli stessi termini fissati dalla tabella *A*.

7. — L'art. 18 del decreto, ultimo comma, nello stabilire che lo stipendio spettante agli ufficiali in base al loro grado e alla loro anzianità di servizio, deve, ad ogni modo, esser corrisposto *tre anni prima* del rispettivo limite di età, ha inteso di concedere loro tre anni effettivi di godimento di quello stipendio.

Per gli ufficiali, quindi, i quali vengono ammessi precisamente tre anni prima del limite di età al ripetuto stipendio, questo (in deroga all'art. 6 del decreto) deve decorrere dal giorno stesso in cui si matura, e non dal 16 del mese o dal primo del mese successivo.

8. — Può accadere, in taluni casi, che l'ufficiale il quale non possa raggiungere lo stipendio spettantegli in base al grado e all'anzianità, se non coll'abbreviazione triennale, questa, sul principio, sia più sfavorevole di quella biennale, perchè i primi termini di essa, stabiliti dal precedente n. 2 vengano a scadere dopo quelli stabiliti dal n. 1 per l'abbreviazione biennale.

In tal caso si fa il trattamento più favorevole, cioè si ammette l'ufficiale al primo aumento risultante con l'abbreviazione biennale, e successivamente lo si ammette al

---

(1) V. esempio I dell'Allegato *B*.

(2) E' necessario siano tenuti presenti i limiti di età attualmente vigenti pei diversi gradi di ufficiale, secondo l'arma o corpo cui appartengono e che sono i seguenti:

| | Armi combattenti | Carabinieri reali | Ruolo tecnico d'artiglieria. Corpi sanitari e Ammin. Giustizia Militare |
|---|---|---|---|
| Sottotenente | 48 | 48 | 50 |
| Tenente | 48 | 48 | 50 |
| Capitano | 50 | 50 | 53 |
| Maggiore | 53 | 53 | 56 |
| Tenente Colonnello | 56 | 56 | 58 |
| Colonnello | 58 | 58 | 62 |
| Brigadiere generale | 62 | 62 | 62 |
| Maggiore generale | 62 | 62 | 65 |
| Tenente generale | 65 | 65 | 65 |
| Comandante di corpo d'armata | 68 | 68 | 68 |

primo aumento risultante con l'abbreviazione triennale, nella quale poi si seguita il calcolo dell'abbreviazione (1).

9. — Parimenti può accadere che il giorno stesso in cui viene a maturarsi un aumento periodico in dipendenza dell'abbreviazione, viene pure a maturarsi uno dei termini stabiliti dalla tabella *A* per l'ammissione ad aumento periodico, e che l'aumento per abbreviazione sia più vantaggioso che non l'altro normale. Anche in questo caso si fa il trattamento più favorevole, ammettendo l'ufficiale all'aumento per abbreviazione, nel quale resta assorbito quello normale (2).

*B) Ufficiali richiamati dal congedo.*

Per gli ufficiali richiamati dal congedo, ai quali sia stato limitato a L. 2500 o 3000 l'aumento dello stipendio, e ai quali debba pure concedersi l'abbreviazione (biennale) di cui all'art. 19 del decreto, il computo va fatto tenendo presenti semplicemente le disposizioni dei precedenti n. 1 e 3, sino a che, se la loro permanenza in servizio lo permetta, abbiano raggiunto lo stipendio loro spettante in base al grado e all'anzianità (di servizio effettivo o di grado, secondo i casi) (1).

§ 10. — *Pagamento degli arretrati.*

Determinato lo stipendio nuovo annuo lordo dovuto ai singoli ufficiali, occorre determinare il corrispondente ammontare mensile netto.

Quest'ultimo ammontare è indicato nel Prontuario Allegato *E*.

Per gli stipendi eventualmente non compresi nel Prontuario, i corpi avranno presente:

1° che la ritenuta in conto entrate del tesoro, per la pensione, va applicata fino al 30 settembre 1919 nel modo graduale sino ad ora usato (Disposizione 168 del fascicolo II della Raccolta - bozze), e dal 1° ottobre in poi *in ragione del* 6 % *sull'intero ammontare dello stipendio* (art. 11 e 22 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, circolare 588 G. M., riguardante il trattamento di pensione);

2° che la ritenuta del 2%, stabilita dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (circ. 76), deve continuare ad essere applicata solo all'aumento di stipendio che fu apportato col decreto medesimo e non quindi sul nuovo aumento stabilito dal decreto 2 novembre 1919;

3° che la ritenuta per l'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, va fatta *in proporzione dell'intero stipendio nuovo*.

Fissato l'ammontare mensile netto, i corpi lo confronteranno con lo stipendio già percepito da ognuno e faranno, senz'altro, luogo al pagamento degli arretrati. All'uopo sarà compilato uno specchio di liquidazione conforme al modello Allegato *D*.

Se, allorquando il Ministero avrà emesso i decreti che fisseranno gli stipendi dovuti agli ufficiali, risulteranno differenze con l'ammontare già liquidato dai corpi, tali differenze saranno ritenute agli ufficiali se pagate in più, ovvero pagate ad essi, se da loro percepite in meno.

Oltre alla liquidazione degli arretrati di stipendio, deve farsi agli ufficiali, con decorrenza dal 1° maggio 1919, anche la liquidazione delle differenze fra le nuove indennità di servizio speciale e indennità cavalli stabilite dal decreto, e le analoghe indennità vecchie. Poichè l'indennità di servizio speciale pei carabinieri reali è computabile per la pensione, va sottoposta, al pari degli stipendi, alla ritenuta in conto entrate del tesoro per la pensione. Anche per essa le ritenute sono fatte nello stesso modo avanti indicato per gli stipendi. Per calcolare la misura della ritenuta da applicarvisi sino al 30 settembre, si congloba il suo ammontare lordo, con quello dello stipendio, pure lordo, cominciando il calcolo dallo stipendio.

---

(1) V. esempio III dell'Allegato *B*.
(2) V. esempio IV dell'Allegato *B*.
(1) V. esempio V dell'Allegato *B*.

Inoltre, siccome l'indennità di missione è commisurata allo stipendio, agli ufficiali che nel periodo dal 1° maggio 1919 in poi siano stati in missione e abbiano percepito l'indennità stessa sui vecchi stipendi, sarà pure liquidata la differenza.

Per gli ufficiali non più in servizio i corpi liquideranno gli arretrati dovuti fino al giorno del congedamento.

Agli ufficiali delle categorie in congedo che hanno cessato dal servizio dopo il 1° maggio, sarà pure liquidata la differenza tra l'indennità di congedamento, calcolata sugli stipendi nuovi, e quella già percepita.

La liquidazione dei pagamenti, di cui ai due precedenti commi, e i pagamenti medesimi, sono fatti dall'amministrazione dell'ultimo corpo presso il quale gli ufficiali hanno prestato servizio e che ha pagato loro l'ultimo stipendio (depositi, ospedali, ecc.).

I corpi cureranno di munirsi a tempo dei fondi necessari per provvedere a tutti i pagamenti di cui sopra — onde i pagamenti medesimi siano eseguiti senza ritardi — facendone eventualmente richiesta alla Direzione di commissariato militare.

§ 11. — *Schiarimenti su alcune altre disposizioni del decreto.*

*Art. 7 del decreto.* — Gli ufficiali che hanno diritto all'indennità di servizio speciale stabilita pel ruolo tecnico d'artiglieria, sono i seguenti:

*a*) gli ufficiali *del ruolo tecnico* di artiglieria, effettivi al ruolo stesso;

*b*) gli ufficiali di artiglieria del ruolo combattente, *aggregati* per coprire vacanze negli ufficiali tecnici di ruolo;

*c*) gli ufficiali di qualsiasi arma, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche, *comandati* in via eccezionale per bisogni temporanei in più dell'organico tecnico.

Però per corrispondere l'indennità agli ufficiali di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), deve risultare dal bollettino ufficiale che essi hanno avuto la destinazione, rispettivamente, di *aggregati* o *comandati* al ruolo tecnico d'artiglieria.

*Art. 8 del decreto.* — Agli ufficiali ai quali il diritto a razione foraggio viene conferito col decreto 2 novembre 1919, la nuova indennità cavalli (intera) va corrisposta dal 1° maggio 1919, sotto deduzione di quanto, pure per indennità cavalli, avessero già riscosso dal detto giorno in poi.

*Art. 9 del decreto.* — Restano in vigore le disposizioni dei decreti ministeriali 7 settembre e 2 novembre 1917 (circ. 599 e 721) che non siano abrogate dal decreto, tra le quali meritano di essere menzionate quelle dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 settembre 1917, e degli articoli 7, 8 e 9 dell'altro del 2 novembre 1917 circa i casi in cui si perde il diritto a razioni foraggio; e quella dell'art. 7 del decreto ministeriale 7 settembre 1917 circa il limite di 30 giorni nei quali si conserva ancora il diritto alle razioni da parte degli ufficiali che lo perdono.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

ALLEGATO *A*.

## ESEMPI PER DETERMINARE L'AMMONTARE DEGLI STIPENDI (1).

### I.

*Tenente in S. A. P.* — Gli è stata riconosciuta l'anzianità di effettivo servizio al 1 maggio 1919 di anni 6, mesi 2, giorni 7.

La tabella A del decreto fissa, per il tenente con tale anzianità, lo stipendio di L. 4800
Al 1 maggio 1919 godeva lo stipendio (da tenente senza quinquennio) di » 3060

Differenza L. 740

Questa differenza *non solo non supera* il massimo di L. 2500, ma *non raggiunge* neppure il minimo di L. 2000, perciò lo stipendio spettante all'ufficiale al 1 maggio 1919 sarà di L. 3060 + 2000 = L. 5060.

L'anzianità nei periodi successivi viene così a risultare:

| | | anni | mesi | giorni |
|---|---|---|---|---|
| 1 maggio | 1919 | 6 | 2 | 7 |
| 1 giugno | » | 6 | 3 | 7 |
| 1 luglio | » | 6 | 4 | 7 |
| 1 agosto | » | 6 | 5 | 7 |
| 1 settembre | » | 6 | 6 | 7 |
| 1 ottobre | » | 6 | 7 | 7 |
| 1 novembre | » | 6 | 8 | 7 |

Le nuove anzianità non influiscono a far variare lo stipendio iniziale, il quale resta di L. 5060.

### II.

*Tenente in S. A. P.* — Aveva al 1 maggio 1919 l'anzianità di servizio di anni 7, mesi 10, giorni 22 di effettivo servizio. Gli è stato attribuito a quel giorno lo stipendio di L. 5060 (V. esempio 1).

* * *

Ha maturato poi 8 anni di anzianità il 9 giugno 1919, dunque ha diritto all'aumento di stipendio dal 16 giugno 1919 (art. 6 del decreto).

Occorre fare un nuovo calcolo:

Stipendio da tenente con 8 anni di anzianità secondo la tabella A . . . L. 5600
Stipendio vecchio da tenente senza quinquennio . . . . . » 3060

Differenza L. 2540

La differenza supera il massimo di L. 2500, perciò lo stipendio effettivo al 16 giugno 1919 resterà stabilito in L. 3060 + 2500 = L. 5560.

---

(1) - N. B. — È bene inteso che nella liquidazione degli arretrati deve tenersi conto, oltre che dello stipendio percepito da ciascun ufficiale dal 1 maggio 1919 in poi, anche dell'indennità giornaliera di lire 3 di cui alla circolare 284-1919.

*Segue* ALLEGATO *A*.

* * *

Al 1 agosto 1919 era stato ammesso ad un aumento quinquennale per il quale il suo stipendio vecchio era stato portato a L. 3520. In conseguenza occorrerà fare il nuovo calcolo:

| | |
|---|---|
| Stipendio secondo la tabella A. | L. 5600 |
| Stipendio vecchio | » 3520 |
| Differenza | L. 2080 |

Questa differenza supera il minimo di L. 2000, ma non il massimo di L. 2500, perciò lo stipendio di L. 5600 è precisamente quello dovuto.

* * *

Riassumendo, gli stipendi nuovi da stabilirsi saranno:

| | |
|---|---|
| Dal 1 maggio al 15 giugno 1919 | L. 5060 |
| Dal 16 giugno al 31 luglio 1919 | » 5560 |
| Dal 1 agosto in poi | » 5600 |

* * *

Supposto che sieno intervenute altre variazioni di posizioni, possono aversi i seguenti casi:

*a*) collocato dal 1 settembre in aspettativa per infermità non riconosciuta dipendente da cause di servizio: riceve lo stipendio di L. 5600 a tutto agosto; poi gli va ridotto a 3/5, cioè a L. 3360;

*b*) collocato dal 16 settembre in aspettativa per motivi privati; riveve lo stipendio di L. 5600 fino al 15 settembre, poi gli cessa completamente;

*c*) detenuto in attesa di giudizio dal 14 settembre: riceve lo stipendio di L. 5600 fino al 13 settembre; dal 14 ne riceve la metà (L. 2800).

III.

*Capitano in S. A. P.* — Gli è stata riconosciuta l'anzianità di effettivo servizio al 1 maggio 1919 in anni 17, mese 7, giorni 7.

| | |
|---|---|
| La tabella A. fissa lo stipendio di | L. 8000 |
| Al 1 maggio 1919 godeva lo stipendio (da capitano con un quinquennio) di | » 5340 |
| Differenza | L. 2660 |

Questa differenza supera il massimo di L. 2500, perciò lo stipendio dovuto sarà di L. 5340 + 2500 = 7840.

IV.

*Capitano in S. A. P.* — Aveva al 1 maggio 1919 anzianità di servizio superiore a 16 anni.

| | |
|---|---|
| Stipendio, secondo la tabella A. | L. 8000 |
| Stipendio vecchio (senza quinquennio) al 1 maggio | » 4900 |
| Differenza | L. 3100 |

*Segue* ALLEGATO *A*.

La differenza, superando il massimo di L. 2500, lo stipendio nuovo al 1 maggio sarà fissato in L. 4900 + 2500 = 7400.

Però al 1 luglio 1919 il capitano aveva avuto l'aumento quinquennale per modo che il suo stipendio era salito a L. 5340. In conseguenza, il nuovo stipendio dal 1 luglio in poi resta stabilito in L. 5340 + 2500 = 7800 come nel caso precedente.

V.

*Maggiore in S. A. P.* — Aveva al 1 maggio 1919 l'anzianità di servizio di anni 17, mesi 9, giorni 24:

| | |
|---|---|
| Stipendio secondo la tabella A. . . . . | L. 8800 |
| Stipendio vecchio . . . . . | » 6000 |
| — Differenza | L. 2800 |

La differenza supera il massimo di L. 2500, perciò il nuovo stipendio al 1 maggio sarà di L. 6000 + 2500 = L. 8500.

* * *

Raggiunge i 18 anni di anzianità il 7 luglio, epperò dal 16 dello stesso mese ha diritto all'aumento, poichè la differenza tra il nuovo ed il vecchio stipendio può ora arrivare a L. 3000. La differenza, essendo invece di L. 2800, il nuovo stipendio dal 16 luglio sarà L. 6000 + 2800 = 8800.

* * *

Essendo stato promosso tenente colonnello dal 1 ottobre, a questa data si avrà:

| | |
|---|---|
| Stipendio secondo la tabella A. . . . . | L. 9200 |
| Stipendio vecchio di tenente colonnello . . . . . | » 7100 |
| Differenza | L. 2100 |

Questa differenza supera il minimo di L. 1600 ma non il massimo di L. 3000, perciò il nuovo stipendio resta fissato in L. 9200.

* * *

Riassumendo, gli stipendi nuovi da stabilirsi saranno:

| | |
|---|---|
| Dal 1 maggio al 15 giugno . . . . . | L. 8500 |
| Dal 16 giugno al 30 settembre . . . . . | » 8800 |
| Dal 1 ottobre in poi . . . . . | » 9200 |

VI.

*Tenente di complemento.* — Avendo al 1 maggio 1919, solo 5 anni di servizio *effettivo*, e più di 6 di *anzianità di grado*, opta per lo stipendio in base all'*anzianità di grado*.

| | |
|---|---|
| Stipendio del tenente con 6 anni di anzianità di grado secondo la tabella A. (1) | L. 5600 |
| Stipendio vecchio con quinquennio . . . . . | » 3520 |
| Differenza | L. 2080 |

Questa differenza supera il minimo di L. 2000 ma non il massimo di L. 2500, quindi il nuovo stipendio resta fissato al 1 maggio in L. 5600.

(1) Cioè pel primo anno ha diritto allo stipendio iniziale da tenente di L. 4400; pel secondo, id.; pel terzo, 4800; pel quarto, id.; pel quinto, id.; pel sesto, id.; pel settimo, 5600. Così va contato anche per gli altri gradi per calcolare con esattezza lo stipendio in base all'anzianità di grado.

*Segue* ALLEGATO *A*.

* * *

Al 1 ottobre 1919 era stato promosso capitano con lo stipendio di L. 4900, quindi:

| | |
|---|---|
| Stipendio iniziale di un capitano giusta la tabella A. . . . . | L. 5600 |
| Stipendio vecchio . . . . . | » 4900 |
| Differenza | L. 1500 |

Non raggiunge il minimo di L. 2000, lo stipendio nuovo dal 1 ottobre 1919 sarà di L. 4900 + 2000 = 6900.

VII.

*Capitano di milizia territoriale.* — Aveva al 1 maggio 1919 poco più di 2 anni di anzianità di servizio effettivo e l'*anzianità di grado* di anni 7, mesi 7 e giorni 9.

| | |
|---|---|
| Stipendio del capitano con 7 anni di grado secondo la tabella A. . . . | L. 6400 |
| Stipendio vecchio con quinquennio . . . . . | » 5340 |
| Differenza | L. 1060 |

Non raggiungendo la differenza il minimo di L. 2000, lo stipendio al 1 maggio resta fissato a L. 5340 + 2000 = 7340.

* * *

Al 1 ottobre 1919 ha raggiunto l'anzianità di grado di anni 8 e giorni 9, e quindi occorre determinare il nuovo stipendio a quella data:

| | |
|---|---|
| Stipendio secondo la tabella A. . . . . | L. 7200 |
| Stipendio vecchio . . . . . | » 5340 |
| Differenza | L. 1860 |

Nemmeno questa differenza supera il minimo di L. 2000, perciò lo stipendio resta immutato in L. 7340.

Questo accertamento è servito solo per constatare che, nonostante il raggiungimento della maggiore anzianità, lo stipendio dell'ufficiale non deve cambiare.

VIII.

*Maggiore della riserva.* — Gli è stata riconosciuta l'anzianità di effettivo servizio al 1 maggio 1919 (tenuto conto dei suoi precedenti servizi, compresi quelli prestati in s. a. p.) di anni 22, mesi 6, giorni 8. Siccome ha solo poco più di due anni di anzianità di grado, opta per lo stipendio in base all'anzianità di servizio effettivo.

| | |
|---|---|
| Stipendio secondo la tabella A. . . . . | L. 9400 |
| Stipendio vecchio (da maggiore con un quinquennio) . . . . . | » 6550 |
| Differenza | L. 2850 |

Questa differenza supera il minimo di L. 1600 ma non il massimo di L. 3000, Lo stipendio dovuto è, perciò, appunto di L. 9400.

IX.

*Maggiore della riserva.* — Pur avendo più di 18 anni di anzianità da ufficiale, conta solo poco più di 2 anni di anzianità di servizio effettivo, e perciò ha optato per la liquidazione dello stipendio in base all'*anzianità di grado*. Gli è stata riconosciuta al 1 maggio 1919 l'anzianità di grado di anni 13, mesi 6, giorni 8.

| | |
|---|---|
| Stipendio secondo la tabella A. . . . . | L. 9400 |
| Stipendio vecchio (da maggiore con un quinquennio) . . . . . | » 6550 |
| Differenza | L. 2850 |

Questa differenza supera il massimo di L. 2500, perciò lo stipendio dovuto sarà di L. 6550 + 2500 = 9050.

ALLEGATO *B*

## ESEMPI PER DETERMINARE L'AMMONTARE DEGLI STIPENDI CON ABBREVIAZIONE DI TERMINI (Art. 18 e 19 del decreto).

### I.

*Tenente colonnello d'amministrazione*: nato l'8 agosto 1862 che epreciò è colpito dal limite di età l'8 agosto 1920); decorrenza dell'anzianità di servizio dal 3 agosto 1887 (31 anni compiuti al 1° maggio 1919; ne compie 32 il 3 agosto 1919).

Stipendio che gli andrebbe attribuito al 1 maggio 1919: L. 10.100.

Ma a quella data gli mancavano meno di tre anni a raggiungere il limite di età. Dunque è subito ammesso allo stipendio spettantegli, in base al suo grado ed anzianità, di L. 11000.

Tale stipendio gli va senz'altro pagato dal corpo.

### II.

*Maggiore d'amministrazione in s. a. p.*: nato il 28 settembre 1867 (che perciò è colpito dal limite di età il 28 settembre 1923); decorrenza dell'anzianità di servizio dal 12 settembre 1893 (25 anni compiuti al 1 maggio 1919, ne compie 26 il 12 settembre 1919).

Stipendio attribuito al 1 maggio 1919: L. 9000.

* * *

Con le abbreviazioni, si deve raggiungere il risultato di fargli avere almeno nei tre ultimi anni di servizio (28 settembre 1920-28 settembre 1923), e con decorrenza non posteriore al 28 settembre 1920, lo stipendio, o gli stipendi, che in tali anni gli competono, in base al suo grado e anzianità, a senso della tabella A. del decreto, cioè L. 10.000 dal 28 settembre 1920 sinoal compimento di 28 anni di servizio, e L. 10.600 dal 29° anno di servizio.

Operando come al seguente specchio, si ha che:

Applicando l'abbreviazione biennale non si raggiunge quel risultato;
Neppure lo si raggiunge applicando l'abbreviazione triennale.

Dunque lo si ammetterà senz'altro allo stipendio di L. 10.000 dal 28 settembre 1920; e per il tempo intermedio dal 1 maggio 1919 al 28 settembre 1920 gli si applica l'abbreviazione triennale perchè più favorevole.

Cadendo uno dei termini per la concessione degli aumenti (quello al 12 settembre 1919) entro il periodo 1 maggio 1919 sino al giorno di pubblicazione del decreto sulla *gazzetta ufficiale*, il corrispondente stipendio di L. 9600, con decorrenza dal 16 settembre 1919, gli sarà pagato senz'altro dal corpo.

*Segue*: ALLEGATO B.

| Compimento di anni di servizio | Giorno in cui deve raggiungere il suo stipendio | Anni di servizio che compie | Stipendio della tabella *A* | Stipendio fissatogli il 1° maggio 1919 | Abbreviazioni | | Come restano fissati gli stipendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | biennale | triennale | |
| | | 25 | — | 9.000 | | | 9.000 |
| 12 Sett. 1919 | | 26 | 10.000 | | | 9.600 | 9.600 |
| » 1920 | | 27 | — | | 9.600 | | 9.600 |
| | 28 Sett. 1920 | | | | | | **10.000** |
| » 1921 | | 28 | — | | | 10.200 | 10.000 |
| » 1922 | | 29 | 10.600 | | | | 10.600 |
| » 1923 | | 30 | — | | 10.200 | | 10.600 |
| | 28 Sett. 1923 (limite di età) | | | | | | |

III.

*Maggiore di fanteria in s. a. p.*; nato il 24 aprile 1873 (che perciò è colpito dal limite di età il 24 aprile 1926); decorrenza dell'anzianità di servizio dall'11 settembre 1892 (26 anni compiuti al 1 maggio 1919; ne compie 27 l'11 settembre 1919).

Stipendio attribuito al 1 maggio 1919: L. 9000.

* * *

Con le abbreviazioni si deve raggiungere il risultato di fargli avere almeno nei tre ultimi anni di servizio (24 aprile 1923-24 aprile 1926), e con decorrenza non posteriore al 24 aprile 1923, lo stipendio, o gli stipendi, che in oguno di tali anni gli competono in base al suo grado ed anzianità, a senso della tabella A del decreto, cioè L. 10.600 in ogni anno.

Operando come al seguente specchio, si ha che:

Applicando l'abbreviazione biennale non si raggiunge quel risultato;
Neppure lo si raggiunge applicando l'abbreviazione triennale

Dunque lo si ammetterà senz'altro a quello stipendio (L. 10.600) dal 24 aprile 1923.

Per il tempo intermedio dal 1 maggio 1919 al 24 aprile 1923 gli si applica prima, perchè più favorevole, l'abbreviaione biennale, con la quale ottiene il primo aumento (a L. 9600) l'11 settembre 1919, anzichè l'11 settembre 1920, come avverrebbe con l'abbreviazione triennale. Poi si prosegue con quest'ultima.

E cadendo il detto primo aumento entro il periodo dal 1° maggio 1919 sino al giorno di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta ufficiale*, l'aumento medesimo, con decorrenza dal 16 settembre 1919, gli sarà pagato senz'altro dal corpo.

*Segue*: ALLEGATO B.

| Compimento di anni di servizio | Giorno in cui deve raggiungere il suo stipendio | Anni di servizio che compie | Stipendio della tabella *A* | Stipendio fissatogli il 1° maggio 1919 | Abbreviazioni | | Come restano fissati gli stipendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | biennale | triennale | |
| | | 26 | — | 9.000 | | | 9.000 |
| 11 Sett. 1919 | | 27 | 10.000 | | 9.600 | | 9.600 |
| » 1920 | | 28 | — | | | 9.600 | 9.600 |
| » 1921 | | 29 | 10.600 | | | | 9.600 |
| » 1922 | | 30 | — | | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 24 Apr. 1923 | | | | | | **10.600** |
| » 1923 | | 31 | — | | | | ecc. |
| » 1924 | | 32 | — | | | 10.600 | |
| » 1925 | | 33 | — | | 10.600 | | |
| | 24 Apr. 1926 (limite di età) | | | | | | |

IV.

*Maggiore di fanteria in s. a. p.*: nato il 30 gennaio 1872 (che perciò è colpito dal limite di età il 30 gennaio 1925); decorrenza dall'anzianità di servizio dal 20 ottobre 1895 (23 anni compiuti al 1° maggio 1919, ne compie 24 il 20 ottobre 1919).

Stipendio attribuito al 1 maggio 1919: L. 9000.

* * *

Con le abbreviazioni si deve raggiungere il risultato di fargli avere almeno nei tre ultimi anni di servizio (30 gennaio 1922 - 30 gennaio 1925), e con decorrenza non posteriore al 30 gennaio 1922, lo stipendio, o gli stipendi, che in tali anni gli competono, in base al suo grado ed anzianità, a senso della tabella *A* del decreto, cioè L. 10.000 dal 30 gennaio 1922 sino al compimento del 28° anno di servizio, e di L. 10.600 dal 29° anno di servizio.

Operando come al seguente specchio, si ha che:

Applicando l'abbreviazione biennale non si raggiunge quel risultato;
Lo si raggiunge però applicando l'abbreviazione triennale.

E cadendo uno dei termini per la concessione degli aumenti (quello al 20 ottobre 1919) entro il periodo dal 1° maggio 1919 sono al giorno di pubblicazione del decreto sulla *gazzetta ufficiale*, questo aumento, con decorrenza dal 1° novembre 1919, gli sarà conteggiato dal corpo.

*Segue*: ALLEGATO B.

| Compimento di anni di servizio | Giorno in cui deve raggiungere il suo stipendio | Anni di servizio che compie | Stipendio della tabella *A* | Stipendio fissatogli 1° il 1° maggio 1919 2° il 20 ottobre 1919 | Abbreviazioni biennale | Abbreviazioni triennale | Come restano fissati gli stipendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23 | | 1°-9.000 2°-9.000(1) | | | 9.000 |
| 20 ott. 1919 | | 24 | 10.000 | | 9.600 (2) | 9.600 (2) | 9.600 |
| » 1920 | | 25 | — | | | | 9.600 |
| » 1921 | | 26 | — | | | 10.200 | **10.000**(3) |
| | 30 genn. 1922 | | | | | | 10.000 |
| » 1922 | | 27 | — | | 10.200 | | 10.000 |
| « 1923 | | 28 | — | | | | 10.000 |
| » 1924 | | 29 | 10.600 | | | | 10.600 |
| | 30 genn. 1925 (limite di età) | | | | | | |

(1) Compiendo il 20 ottobre 1919 ventiquattro anni di servizio, ha diritto ad un aumento sullo stipendio nuovo (tabella *A*) perciò:

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio della tabella stessa | L. | 10.000 |
| Vecchio stipendio | » | 6.000 |
| Differenza | L. | 4.000 |

Supera il massimo di L. 3000.

| | | |
|---|---|---|
| Perciò si ottiene il nuovo stipendio aggiungendo al vecchio stipendio di | L. | 6000 |
| il detto massimo di | » | 3000 |
| Si ha lo stipendio nuovo al 1° novembre 1919 di | L. | 9000 |

(2) Il 20 ottobre 1919, per la maturazione di 24 anni di servizio, dovrebbe avere il maggiore stipendio e basta. Ma in questo caso non v'è maggiore stipendio, perchè quello risultante dalla maturazione della nuova anzianità (L. 9000) è uguale a quello attribuito al 1° maggio. Gli si deve perciò fare il trattamento più favorevole, cioè calcolargli gli effetti dell'abbreviazione, che pure si matura al 20 ottobre 1919, anzichè quello della maturazione della maggiore anzianità.

(3) In luogo di 9600 + 600 = 10200, perchè l'ufficiale ha raggiunto il suo stipendio di L. 10.000.

*Segue*: ALLEGATO B.

V.

Maggiore d'amministrazione in p. a.; anzianità al 1° maggio 1919, 37 anni compiuti; ne compie 38 il 16 agosto 1919.

Stipendio attribuito al 1° maggio 1919: L. 9550.

| Compimento di anni di servizio | Giorno in cui deve raggiungere il suo stipendio | Anni di servizio che compie | Stipendio della tabella *A* | Stipendio fissatogli il 1° maggio 1919 | Abbreviazioni biennale | Abbreviazioni triennale | Come restano fissati gli stipendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 37 | — | 9.550 | | | 9.550 |
| 16 Agos. 1919 | | 38 | 10.600 | | | | 9.550 |
| » 1920 | | 39 | — | | 10.150 | | 10.150 |
| » 1921 | | 40 | — | | | | 10.150 |
| » 1922 | | 41 | — | | | | 10.150 |
| » 1923 | | 42 | — | | 10 750 | | **10.600**(1) |
| ecc. | | | | | | | |

*N. B.* — Lo stipendio aumentato a L. 10.150 al 1° settembre 1920 (se in quel giorno l'ufficiale fosse ancora in servizio) non potrebbe esser pagato dal corpo se non dopo che il Ministero ne avesse ammesso l'ufficiale al godimento, trattandosi di un ufficiale richiamato dalla posizione ausiliaria e di un aumento che si matura dopo la pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta ufficiale*. E così per gli aumenti successivi.

(1) Non L. 10150 + 600 = 10750, perchè l'ufficiale ha raggiunto il suo stipendio di L. 10600.

ALLEGATO C.

(1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . (3) . . . . . .

. . . . . (4) . . . . . dichiara quanto appresso agli effetti dell'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 sui nuovi stipendi.

---

Data di nascita . . . . . .

Data di nomina ad ufficiale . . . . . .

Anni di studi universitari, e simili, richiesti per la nomina ad ufficiale (meno due) n. . . .

Grado, stipendio antico (con relativi quinquenni se del caso) al 1° maggio 1919 . . . . . .

Variazioni sino al 1° novembre 1919 (aumenti quinquennali sul vecchio stipendio, promozioni avute, e aumenti d'anzianità i quali giusta il decreto predetto dànno diritto ad aumenti del nuovo stipendio) . . . . . .

Anni effettivi e compiuti di servizio da ufficiale al 1° maggio 1919 utili per l'anzianità di grado (escluse le campagne), tenuto conto, per gli ufficiali nominati dopo il 28° anno di età, che l'anzianità decorre dal giorno in cui compirono il 28° anno medesimo n. . . .

---

PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DEVESI AGGIUNGERE:

Se opta per lo stipendio degli ufficiali in s. a. p. (Tabella A) calcolato in base al servizio effettivo (5) . . . .

Se opta per lo stipendio degli ufficiali in s. a. p. aventi la stessa anzianità di grado indipendentemente dalla durata del servizio (5) . . . .

A . . . . . li . . . . . 1919.

Il (6) . . . . . .

---

(1) Corpo dal quale l'ufficiale riceve lo stipendio.
(2) Cognome e nome.
(3) Grado attuale e arma o corpo cui appartiene.
(4) Se in s. a. p. ovvero di quale delle categorie in congedo.
(5) Si o no.
(6) Grado, nome e cognome del dichiarante.

ALLEGATO D.

(1) . . . . . .

N. del Giornale di Cassa.

*Arretrati di stipendio* dovuti al (2) capitano Sig. N. N. . . . . dal 1° maggio 1919 in dipendenza del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079

| Mesi o frazioni di mesi pei quali sono dovuti gli arretrati | Stipendio nuovo annuo lordo. | Nuovo stipendio netto mensile (o quindicinale ecc.) | Somme nette riscosse: Per antico stipendio | Somme nette riscosse: Per indennità di cui alla circolare 284 del 1919 | Somme nette riscosse: Totale delle somme riscosse | Resta da riscuotere per arretrati (col: 3 meno col: 6) | Variazioni avvenute dal 1° maggio al 31 ottobre 1919 che hanno modificato l'importo dello stipendio antico già pagato e quello nuovo da conteggiarsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maggio 1919 . . . . | 5.060 | 370,43 | 225,92 | 82,90 | 308,82 | 61,61 | Col 9 giugno ha compiuto otto anni di grado da ufficiale. |
| Giugno 1ª quind. | 5.060 | 185,21 | 113,07 | 40,12 | 153,19 | 32,02 | |
| Giugno 2ª id. | 5.560 | 203,03 | 112,87 | 40,13 | 153,00 | 50.03 | Dal 1° agosto avevà percepito il 1° aumento quinquennale sul vecchio stipendio. |
| Luglio . . . . . | 5.560 | 406,06 | 225,92 | 82,90 | 308,82 | 97.24 | |
| Agosto . . . . . | 5.600 | 408,82 | 250,30 | 82,90 | 342,20 | 66,62 | |
| Settembre . . . . . | 5.600 | 408,82 | 250,30 | 80,25 | 339.55 | 60.27 | Dal 1° ottobre promosso capitano. |
| Ottobre . . . . . | 6.900 | 489,96 | 347,53 | 82,90 | 430,43 | 59.53 | |
| Totali | | 2,472,33 | 1,543,91 | 492,10 | 2,036,01 | 436,32 | Per quietanza di lire quattrocentotrentasei e centesimi trenta. |
| Eseguita l'operazione N. . . . del Memoriale di cassa | | | arrotondamento di cifra | | | 02 | |
| L'Ufficiale pagatore | | | Somma riscossa | | | 436.30 | Il (3). . . . . |

. . . . . .

*Visto*:
IL RELATORE

. . . . . .

*Registrato sul giornale di cassa*
IL DIRETTORE DEI CONTI

. . . . . .

(1) Deposito, ecc.
(2) Grado, Cognome, Nome e categoria di ufficiali a cui appartiene.
(3) Grado, Cognome e Nome.

N. B. — Nella colonna 5 va segnato l'importo dell'indennità giornaliera di L. 3 anche per gli ufficiali che non l'abbiano riscossa perchè percepivano l'indennità di guerra o di misione all'estero; non va segnata per coloro che non l'abbiano percepita per altri motivi (come ad esempio per gli ufficiali che si siano trovati in aspettativa o in licenza straordinaria per qualunque motivo). La cifra indicata in questo esempio a colonna 4 pel mese di ottobre, rappresenta l'antico stipendio mensile netto, dopo tolta la nuova ritenuta in conto pensione, giusta la circolare 611 c. a.

ALLEGATO E.

# PRONTUARIO.

*degli stipendi mensili netti*

*da pagare agli ufficiali in ragione dello stipendio annuo lordo loro dovuto.*

AVVERTENZE.

Dalle somme mensili nette indicate nel presente prontuario, vanno dedotte, pei soli ufficiali in servizio attivo permanente, le ritenute per l'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, che sono, mensilmente le seguenti:

Centesimi 10 sino agli stipendi lordi non superiori alle L. 1500;
Centesimi 20 per gli stipendi lordi superiori alle L. 1500 sino alle L. 3000;
Centesimi 30 per gli stipendi lordi superiori alle L. 3000 sino alle L. 5000;
Centesimi 40 per gli stipendi lordi superiori alle L. 5000 sino alle L. 7000;
Centesimi 50 per gli stipendi lordi superiori alle L. 7000.

## STIPENDIO NUOVO CHE POSSONO AVERE I SOTTO INDICATI UFFICIALI

| | Nuovo stipendio netto mensile | |
|---|---|---|
| | dal 1º Maggio al 30 Settembre 1919 | dal 1º Ottobre 1919 in poi |
| **Sottotenente.** | | |
| 4000 | 294,61 | 284,16 |
| 4600 | 337,82 | 326,92 |
| 4800 | 352,23 | 341,17 |
| 5100 | 373,77 | 362,54 |
| 5600 | 409,40 | 398,18 |
| 5900 | 430,78 | 419,56 |
| 6400 | 466,41 | 455,20 |
| 7200 | 523,43 | 512,20 |
| **Sottotenente dei carabinieri** che aveva avuto un aumento di L. 400 dopo il primo triennio di servizio. (Vedi tenente che godeva di stipendio senza quinquenni). | | |
| **Maestro direttore di banda** che aveva lo stipendio senza quadrienni. | | |
| 5060 | 370,83 | 359,60 |
| **Maestro direttore di banda** che aveva lo stipendio con un quadriennio. | | |
| 5520 | 403,52 | 392,30 |
| **Maestro direttore di banda** che aveva lo stipendio con 2 quadrienni. | | |
| 5980 | 436,21 | 424,99 |
| **Maestro direttore di banda** che aveva lo stipendio con 3 quadrienni. | | |
| 6440 | 468,89 | 457,68 |

*Segue*: ALLEGATO E.

STIPENDIO NUOVO CHE POSSONO AVERE I SOTTO INDICATI UFFICIALI

| | Nuovo stipendio netto mensile | |
|---|---|---|
| | dal 1º Maggio al 30 Settembre 1919 | dal 1º Ottobre 1919 in poi |
| **Maestro direttore di banda** che aveva lo stipendio con 4 quadrienni. | | |
| 6900 | 501,59 | 490,36 |
| 7200 | 522,97 | 511,75 |
| **Tenente** che godeva di stipendio senza quinquennio; e **Sottotenente dei carabinieri** che ha avuto un aumento di L. 400 dopo il 1º triennio di servizio. | | |
| 4400 | 323,33 | 312,58 |
| 4800 | 352,14 | 341,08 |
| 5060 | 370,83 | 359,60 |
| 5560 | 406,46 | 395,25 |
| 5600 | 409,31 | 398,09 |
| 6060 | 442,09 | 430,87 |
| 6360 | 463,47 | 452,25 |
| 6400 | 466,32 | 455,10 |
| 6660 | 484,86 | 473,62 |
| 7200 | 523,34 | 512,10 |
| **Tenente** che godeva di stipendio con un quinquennio. | | |
| 5520 | 403,52 | 392,30 |
| 5600 | 409,22 | 397,99 |
| 6020 | 439,14 | 427,93 |
| 6400 | 466,23 | 455,01 |
| 6520 | 474,78 | 463,56 |
| 6820 | 496,16 | 484,95 |
| 7120 | 517,54 | 506,32 |
| 7200 | 523,25 | 512,01 |
| **Tenente** che godeva di stipendio con 2 quinquenni. | | |
| 6325 | 460,73 | 449,51 |
| 6400 | 466,07 | 454,86 |
| 6825 | 496,36 | 485,15 |
| 7200 | 523,09 | 511,87 |
| 7325 | 531,98 | 520,77 |
| 7425 | 539,12 | 527,90 |
| 7800 | 565,84 | 554,62 |
| 7925 | 574,75 | 563,53 |
| 8400 | 608,61 | 597,38 |
| **Tenente** che godeva di stipendio con 3 quinquenni. | | |
| 6940 | 504,53 | 493,31 |
| 7200 | 523,06 | 511,84 |
| 7440 | 540,17 | 528,93 |
| 7540 | 547,29 | 536,08 |
| 7800 | 565,82 | 554,59 |
| 8040 | 582,92 | 571,70 |
| 8400 | 608,58 | 597,35 |

*Segue*: ALLEGATO E.

## STIPENDIO NUOVO CHE POSSONO AVERE I SOTTO INDICATI UFFICIALI

| | Nuovo stipendio netto mensile | |
|---|---|---|
| | dal 1º Maggio al 30 Settembre 1919 | dal 1º Ottobre 1919 in poi |
| **Capitano** che godeva di stipendio senza quinquennio. | | |
| 5600 | 408,94 | 397,73 |
| 6400 | 465,95 | 454,74 |
| 6900 | 501,59 | 490,36 |
| 7200 | 522,97 | 511,75 |
| 7400 | 537,22 | 526,00 |
| 7900 | 572,85 | 561,64 |
| 8000 | 579,97 | 568,76 |
| 8500 | 615,61 | 604,39 |
| 8600 | 622,74 | 611,51 |
| 9200 | 665,49 | 654,28 |
| 9600 | 694,00 | 682,78 |
| **Capitano** che godeva di stipendio con un quinquennio. | | |
| 6400 | 465,90 | 454,68 |
| 7200 | 522,92 | 511,69 |
| 7340 | 532,89 | 521,67 |
| 7840 | 568,52 | 557,31 |
| 8000 | 579,92 | 568,70 |
| 8340 | 604,15 | 592,93 |
| 8440 | 611,28 | 600,06 |
| 8600 | 622,68 | 611,46 |
| 8940 | 646,92 | 635,68 |
| 9200 | 665,44 | 654,22 |
| 9600 | 693,94 | 682,72 |
| **Capitano** che godeva di stipendio con 2 quinquenni. | | |
| 6400 | 465,83 | 454,62 |
| 7200 | 522,85 | 511,63 |
| 7780 | 564,18 | 552,97 |
| 8000 | 579,85 | 568,64 |
| 8280 | 599,81 | 588,59 |
| 8600 | 622,62 | 611,39 |
| 8780 | 635,45 | 624,22 |
| 8880 | 642,58 | 631,35 |
| 9200 | 665,37 | 654,16 |
| 9380 | 678,20 | 666,99 |
| 9600 | 693,88 | 682,66 |
| **Maggiore** che godeva di stipendio senza quinquennio. | | |
| 7200 | 522,83 | 511,60 |
| 7600 | 551,33 | 540,11 |
| 8000 | 579,83 | 568,61 |
| 8500 | 615,47 | 604,24 |
| 8800 | 636,84 | 625,63 |
| 9000 | 651,10 | 639,88 |
| 9100 | 658,22 | 647,01 |
| 9400 | 679,60 | 668,39 |
| 9600 | 693,85 | 682,63 |
| 10000 | 722,36 | 711,14 |
| 10600 | 765,12 | 753,90 |

*Segue*: ALLEGATO E.

STIPENDIO NUOVO CHE POSSONO AVERE I SOTTO INDICATI UFFICIALI

| | Nuovo stipendio netto mensile dal 1º Maggio al 30 Settembre 1919 | dal 1º Ottobre 1919 in poi |
|---|---|---|
| **Maggiore** che godeva di stipendio con quinquennio. | | |
| 8000 | 579,75 | 568,53 |
| 8550 | 618,95 | 607,72 |
| 8800 | 636,76 | 625,55 |
| 9400 | 679,52 | 668,30 |
| 9550 | 690,21 | 679,00 |
| 10000 | 722,28 | 711,06 |
| 10150 | 732,96 | 721,75 |
| 10600 | 765,04 | 753,82 |
| **Tenente colonnello** che godeva di stipendio senza quinquennio. | | |
| 8400 | 608,19 | 596,96 |
| 8700 | 629,57 | 618,34 |
| 9200 | 665,19 | 653,98 |
| 9800 | 707,95 | 696,73 |
| 10100 | 729,33 | 718,11 |
| 10400 | 750,71 | 739,49 |
| 10700 | 772,09 | 760,87 |
| 11000 | 793,46 | 782,25 |
| 11500 | 829,10 | 817,88 |
| **Tenente colonnello** che godeva di stipendio con quinquennio. | | |
| 9200 | 665,03 | 653,82 |
| 9800 | 707,80 | 696,57 |
| 10400 | 750,55 | 739,34 |
| 11000 | 793,31 | 782,09 |
| 11200 | 807,57 | 796,35 |
| 11500 | 828,95 | 817,73 |
| **Colonnello** che non godeva di sessennio. | | |
| 9800 | 707,65 | 696,43 |
| 10400 | 750,41 | 739,19 |
| 10900 | 786,04 | 774,82 |
| 11000 | 793,17 | 781,95 |
| 11600 | 835,93 | 824,71 |
| 12200 | 878,68 | 867,47 |
| **Colonnello** che godeva di sessennio. | | |
| 11830 | 852,12 | 840,90 |
| 12200 | 878,48 | 867,27 |
| **Brigadiere generale.** | | |
| 10800 | 778,76 | 767,54 |
| 11400 | 821,52 | 810,29 |
| 11600 | 835,77 | 824,56 |
| 12000 | 864,28 | 853,06 |
| 12600 | 907,04 | 895,81 |
| 13200 | 949,80 | 938,58 |

*Segue*: ALLEGATO E.

STIPENDIO NUOVO CHE POSSONO AVERE I SOTTO INDICATI UFFICIALI

| | Nuovo stipendio netto mensile | |
|---|---|---|
| | dal 1 Maggio al 30 Settembre 1919 | dal 1 Ottobre 1919 in poi |
| **Maggior generale.** | | |
| 13100 | 942,51 | 931,30 |
| 13700 | 985,27 | 974,05 |
| 14300 | 1028,03 | 1016,81 |
| 14500 | 1042,28 | 1031,06 |
| 14800 | 1063,66 | 1052,45 |
| 15100 | 1085,04 | 1073,83 |
| 15300 | 1099,29 | 1088,07 |
| **Tenente generale.** | | |
| 15500 | 1113,25 | 1102,02 |
| 16500 | 1181,51 | 1173,29 |
| 16700 | 1198,76 | 1187,54 |
| 17500 | 1255,77 | 1244,55 |
| 17700 | 1270,03 | 1258,81 |
| 18200 | 1305,65 | 1294,44 |
| **Generale d'esercito.** | | |
| 18200 | 1305,20 | 1293,98 |

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 73ª — 1919 — 27 Novembre

N. 616 - 20 novembre 1919. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2145, che istituisce la carica di ispettore generale dell'esercito e il consiglio degli ispettori generali . . . . . Pag. 861

» 617 - 21 novembre 1919. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2143, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito . . . . . Pag. 862

---

CIRCOLARE N. 616. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2145, che istituisce la carica di ispettore generale dell'esercito e il consiglio degli ispettori generali.** — (Gabinetto del Ministro). — 20 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 277, del 24 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra - testo unico approvato con R. D. 14 luglio 1898, n. 525 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132;

Visto il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1418;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita la carica di ispettore generale dell'esercito affidata a un generale di esercito.

Art. 2.

E' istituito il consiglio degli ispettori generali, composto dell'ispettore generale dell'esercito e degli ispettori generali della fanteria, della cavalleria, dell'artiglieria e del genio.

Del consiglio degli ispettori fa inoltre parte il capo di stato maggiore dell'esercito.

Tale consiglio è presieduto dall'ispettore generale dell'esercito, che lo convoca o di sua iniziativa o su richiesta del ministro della guerra perchè si pronunci su determinate questioni.

In un caso o nell'altro l'ispettore generale dell'esercito riferisce direttamente al ministro della guerra.

Art. 3.

L'ispettore generale dell'esercito fa parte della commissione suprema mista per la difesa dello Stato e del consiglio dell'esercito. Per incarico del ministro della guerra può presiedere quest'ultimo quando debba pronunciarsi su particolari questioni.

L'ispettore generale dell'esercito presiede la commissione centrale di avanzamento.

Art. 4.

Per incarico del ministro della guerra compie determinate ispezioni straordinarie e di carattere particolarmente importante, relative all'addestramento delle truppe, ai loro progressi tecnici, al coordinamento delle varie armi, integrando così in modo autorevole l'azione del comandanti designati d'armata e degli ispettori delle varie armi e quella del capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al l'arlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI.

---

N. 617. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2143, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 21 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 278, del 25 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del Tesoro,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — E' approvato l'ordinamento provvisorio dell'esercito risultante dall'unito allegato.

Art. 2. — Lo scompartimento delle varie unità in minori reparti ed il numero dei reparti stessi, degli istituti, stabilimenti ad enti vari non specificatamente indicati sarà stabilito d'ordine nostro, con disposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 21 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

# CAPO I.

## Generalità.

### Art. 1.

Il R. Esercito è ordinato in 15 corpi d'armata territoriali, 30 divisioni di fanteria e 2 di cavalleria, e comprende i seguenti elementi, che sono permanentemente mantenuti in servizio:

*A*) Stato maggiore dell'esercito e comandi di grandi unità;
*B*) Arma dei Carabinieri reali,
*C*) » di Fanteria;
*D*) » di Cavalleria;
*E*) » di Artiglieria:
*F*) » del Genio;
*G*) Corpo aeronautico;
*H*) Distretti militari;
*I*) Corpo invalidi e veterani;
*K*) Corpo automobilistico;
*L*) Corpo del treno;
*M*) Corpo sanitario militare;
*N*) Corpo di commissariato militare;
*O*) Corpo di amministrazione;
*P*) Corpo veterinario militare;
*Q*) Scuole, istituti e stabilimenti vari;
*R*) Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
*S*) Reparti di punizione e stabilimenti militari di pena.

In tempo di pace i quadri dei suddetti elementi sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero è determinato dalle tabelle appresso indicate per ciascuno di essi. Presso il Ministero della Guerra, comandi, uffici ed in missioni all'estero sono comandati in servizio di stato maggiore ufficiali dal grado di colonnello a quello di capitano. Essi sono compresi nella tabella di cui all'articolo 58.

Per quanto riguarda la giustizia militare, rimane in vigore il D. L. N° 457 dell'11 Aprile 1918.

Oltre ai sopra detti elementi permanentemente mantenuti in servizio, fanno parte del R. Esercito unità delle diverse armi e corpi che, di massima, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero per brevi periodi di istruzione o per ragioni di ordine interno. Il numero e la costituzione di dette unità è stabilito per decreto reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito comprendono:

*A*) Ufficiali;
*B*) Sottufficiali;
*C*) Truppa.

*A*) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

Generale d'Esercito;
Tenente Generale (eventualmente Ten. Generale medico);
Maggior Generale, Magg. Generale medico, Magg. Generale commissario.
Brigadiere Generale, Brig. Generale medico, Brig. Generale commissario.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello; Col. medico, Col. commissario, Col. d'amministrazione, Col. veterinario;
Tenente Colonnello; Ten. Col. medico, Ten. Col. commissario, Ten. Col. d'amministrazione, Ten. Col. veterinario;
Maggiore; Magg. medico, Magg. commissario, Magg. delle sussistenze, Magg. di amministrazione, Magg. veterinario.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitano; Capit. medico, Capit. commissario, Capit. delle sussistenze, Capit. d'amministrazione, Capit. veterinario;

Tenente; Ten. medico, Ten. commissario (1), Ten. delle sussistenze, Ten. d'amministrazione, Ten. veterinario;

Sottotenente; Sottoten. medico (1), Sottoten. commissario (1) Sottoten. delle sussistenze, Sottoten. d'amministrazione, Sottoten. veterinario (1);

Maestro direttore di banda;

Aspirante medico ed aspirante dentista (1).

Gli ufficiali del Corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione, del corpo veterinario militare, ed i maestri direttori di banda hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli Ufficiali d'amministrazione dei Depositi, i quali in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei Depositi.

## *B*) SOTTUFFICIALI.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

Maresciallo (maggiore, capo, ordinario) Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

## *C*) TRUPPA.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri reali;

Caporale, carabiniere;

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Tanto nei gradi degli ufficiali quanto in quelli dei sottufficiali e della truppa, le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

---

(1) Solo per ufficiali in congedo.

## CAPO II.

## Comandi, reparti e servizi

—

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO E COMANDI DI GRANDI UNITA'.

### Art 3.-

Fanno parte dello stato maggiore dell'Esercito :

*A*) Il Capo di stato maggiore dell'Esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del Ministro della Guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra ;

*B*) Il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, il quale coadiuva il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e lo sostituisce in caso di assenza.

*C*) I cinque ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra ;

*D*) L'Ispettore generale dell'esercito e gli ispettori generali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

*E*) I 15 comandanti di corpo d'armata territoriale ;

*F*) I 30 comandanti di divisione di fanteria e i 2 comandanti di divisione di cavalleria ;

*G*) Il Presidente del Tribunale Supremo di Guerra e Marina ;

*H*) Gli ufficiali generali di arma combattente non compresi negli articoli seguenti.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari, la cui composizione è determinata per decreto reale :

*a*) La Commissione suprema per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale ;

*b*) Il Consiglio degli Ispettori, per dar parere su alcune questioni riguardanti l'Esercito.

### Art. 4.

In complesso gli ufficiali generali, esclusi quelli indicati negli articoli seguenti, relativi alle varie armi e corpi, non supereranno la cifra di :

29 Generali d'esercito; (le nomine a tale grado possono aver luogo solo per ufficiali generali che abbiano comandato un'armata in tempo di guerra) Tenenti generali;
47 Maggiori generali e brigadieri generali;

Totale 76

*N.B.* Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della Guerra, come: Ministro, Sottosegretario di Stato, direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere.

CARABINIERI REALI.

Art. 5.

I carabinieri reali comprendono:

*A*) Il Comando generale dell'arma;
*B*) 7 Comandi di gruppo di legioni;
*C*) 22 legioni;
*E*) 1 Scuola allievi ufficiali carabinieri;
*F*) 1 Scuola allievi sottufficiali carabinieri.

Art. 6.

L'organico degli ufficiali dei carabinieri reali è il seguente (1):

1 Tenente generale Comandante generale dell'Arma;
1 Maggior Generale comandante in 2ª;
1 Maggior Generale o Brigadiere Generale addetto;
7 Maggiori Generali o Brigadieri Generali comandanti di gruppo di legioni;
31 Colonnelli;
90 Tenenti colonnelli;
127 Maggiori;
379 Capitani;
724 Tenenti e sottotenenti;
1 Maestro direttore di banda.

Totale 1362

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali addetti al servizio negli arsenali marittimi, e quelli che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

FANTERIA.

Art. 7.

La fanteria comprende:

*A*) 1 Ispettorato generale dell'Arma;
*B*) 30 Comandi di divisione di fanteria;
*C*) 1 Comando di brigata granatieri;
*D*) 53 Comandi di brigata di fanteria di linea;
*E*) 6 Comandi di brigata bersaglieri;
*F*) 4 Comandi di brigata alpini;
*G*) 2 Reggimenti granatieri;
*H*) 106 Reggimenti fanteria di linea;
*I*) 12 Reggimenti bersaglieri;
*L*) 9 Reggimenti alpini;
*M*) 1 Gruppo di carri armati.

Ciascun reggimento di granatieri, di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di 1 Comando, 3 battaglioni e 1 deposito.

I primi 2 reggimenti bersaglieri hanno inoltre un battaglione ciclisti.

Ciascun reggimento di alpini si compone di 1 Comando, 2 a 4 battaglioni e 1 deposito; in totale si hanno 27 battaglioni.

Il gruppo carri armati si compone di un reparto di carri d'assalto, un reparto autoblindomitragliatrici e un deposito.

Art. 8.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente (1):

64 Brigadieri Generali;
130 Colonnelli;
276 Tenenti colonnelli;
509 Maggiori;
2159 Capitani;
3687 Tenenti e sottotenenti (2);
108 Maestri direttori di banda.

Totale 6933

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

CAVALLERIA.

Art. 9

La cavalleria comprende:

*A*) 1 Ispettorato generale dell'arma;
*B*) 2 Comandi di divisione di cavalleria;

*C*) 6 Comandi di brigata di cavalleria ;
*D*) 16 Reggimenti di cavalleria ;
*E*) Depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta ;
*F*) 4 Squadroni palafrenieri.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di 1 comando, 2 gruppi di squadroni e 1 deposito.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto reale.

Art. 10.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente (1) :

6 Brigadieri generali ;
17 Colonnelli ;
22 Tenenti colonnelli ;
36 Maggiori ;
137 Capitani ;
264 Tenenti e sottotenenti (2).

Totale 482

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

ARTIGLIERIA.

Art. 11.

L'artiglieria comprende :

*A*) 1 Ispettorato generale dell'arma ;
*B*) 1 Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria ;
*C*) 15 Comandi di brigata di artiglieria di Corpo d'Armata ;
*D*) 30 Reggimenti di artiglieria da campagna (a traino animale) ;
*E*) 15 Reggimenti di artiglieria campali pesanti (a traino meccanico) ;
*F*) 1 Reggimento di artiglieria autoportato ;
*G*) 1 Reggimento artiglieria a cavallo ;
*H*) 3 Reggimenti artiglieria da montagna;
*I*) 6 Reggimenti artiglieria pesante ;
*L*) 4 Reggimenti artiglieria da costa ;
*M*) 3 Depositi scuola antiaerei ;
*N*) 1 Reparto palafrenieri ;

*O*) 1 Direzione delle esperienze ;

*P*) 15 Direzioni di artiglieria ; con sottodirezioni e sezioni staccate il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio ;

*Q*) Stabilimenti di artiglieria ;

*R*) Depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti reparti di rimonta ; il numero dei depositi e dei reparti è stabilito per decreto reale.

I reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, pesanti e da costa si compongono di 1 Comando, di 4 gruppi e di un deposito.

Il reggimento autoportato si compone di 1 Comando, 5 gruppi e 1 deposito.

Il reggimento artiglieria a cavallo si compone di 1 Comando, di 2 gruppi e di 1 deposito.

I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di un Comando, di 3 gruppi e di un deposito.

I depositi scuola antiaerei si compongono di 1 Comando e 5 reparti

Al servizio tecnico di artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali generali ed ufficiali dell'arma costituenti un ruolo speciale.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico di artiglieria e prestato lodevolmente il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'Arma.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri d'avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma di artiglieria, alcuni ufficiali aggregati, per coprire vacanze degli ufficiali tecnici nel ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli stabilimenti di artiglieria sono i seguenti.

fabbriche d'armi ;
arsenali di costruzione ;
laboratori pirotecnici ;
laboratori di precisione ;
polverifici ;
officine di costruzione.

Il numero di questi stabilimenti è determinato per decreto reale

Art. 12.

L'organico degli ufficiali di artiglieria (ruolo combattente) è il seguente (1):

2 Magg. Generali o Brigadieri Generali addetti all'Ispettorato generale d'artiglieria;
15 Maggiori generali o Brigadieri generali comandanti di brigata di artiglieria di corpo d'Armata;
81 Colonnelli;
127 Tenenti colonnelli;
238 Maggiori;
1080 Capitani;
1836 Tenenti e sottotenenti (2)

Totale 3379

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.
(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Art. 13.

L'organico degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria è il seguente:

1 Generale Ispettore delle costruzioni d'artiglieria; (Ten. Generale o Magg. Generale);
1 Generale addetto; (Magg. Generale o Brigadiere Generale);
6 Direttori principali delle costruzioni d'artiglieria; (Brigadieri Generali, Colonnelli o Ten. Colonnelli);
10 Direttori di costruzioni di artiglieria; (Colonnelli Ten. Colonnelli o Maggiori);
60 Addetti alle costruzioni d'artiglieria; (Ten. Colonnelli, Maggiori, Capitani o Tenenti)

Totale 78

GENIO.

Art. 14.

Il genio militare è ordinato nel modo seguente:
*A*) 1 Ispettorato generale dell'arma;
*B*) 15 Comandi del genio di corpo d'armata;
*C*) 15 Battaglioni di zappatori;
*D*) 1 Reggimento minatori;
*E*) 15 Battaglioni telegrafisti;

*F*) 1 Reggimento radiotelegrafisti ;
*G*) 1 Reggimento pontieri e lagunari ;
*H*) 1 Reggimento specialisti ;
*I*) 1 Reggimento ferrovieri ;
*L*) 15 Direzioni del genio, con sottodirezioni e uffici fortificazioni il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio ;
*M*) 1 Officina di costruzione ;

I reggimenti minatori e radiotelegrafisti sono costituiti da 1 Comando, 5 Battaglioni e un deposito.

I reggimenti ferrovieri, specialisti, e pontieri-lagunari sono costituiti da un Comando, 4 battaglioni e 1 deposito.

I battaglioni zappatori e telegrafisti hanno ognuno un deposito.

Art. 15.

L'organico degli ufficiali del Genio è il seguente (1):

1 Maggior Generale addetto all'Ispettorato generale del Genio ;
8 Maggiori Generali o Brigadieri Generali comandanti del Genio di Corpo d'Armata ;
7 Colonnelli comandanti del Genio di Corpo d'Armata ;
21 Colonnelli ;
45 Tenenti colonnelli ;
68 Maggiori ;
367 Capitani ;
520 Tenenti e sottotenenti (2).

Totale 1037

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

CORPO AERONAUTICO.

Art. 16.

Il Corpo Aeronautico comprende :
1 Ispettorato di aeronautica ;
1 Raggruppamento aeroplani da caccia ;
1 Raggruppamento aeroplani da bombardamento ;
1 Raggruppamento aeroplani da ricognizione ;
2 Gruppi Aerostieri ;
1 Gruppo dirigibilisti :
1 Comando scuole ;
1 Direzione dei servizi di armamento.

Art. 17.

Al Corpo aeronautico sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi, numericamente indicati nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 1 | Magg. generale o brigadiere generale ispettore dell'Aeronautica; |
| 7 | Colonnelli; |
| 32 | Tenenti colonnelli o maggiori; |
| 61 | Capitani; |
| 289 | Tenenti e sottotenenti. |
| Totale 390 | |

Gli ufficiali suddetti sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

DISTRETTI MILITARI.

Art. 18.

I distretti militari sono 130.

Ad essi sono assegnati ufficiali delle varie armi numericamente indicati nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 80 | Colonnelli; |
| 80 | Tenenti colonnelli; |
| 100 | Maggiori; |
| 130 | Capitani; |
| 260 | Subalterni. |
| Totale 650 | |

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

CORPO INVALIDI E VETERANI.

Art. 19.

Il corpo invalidi e veterani si compone di un comando e di due compagnie.

L'organico degli ufficiali del Corpo invalidi e veterani è il seguente:

| | |
|---|---|
| 1 | Tenente colonnello o maggiore; |
| 2 | Capitani; |
| 7 | Tenenti o sottotenenti. |
| Totale 10 | |

CORPO AUTOMOBILISTICO.

Art. 20.

Il corpo automobilistico provvede ai servizi automobilistici di carattere generale, esclusi quelli inerenti al servizio particolare delle varie armi e corpi.

Esso è costuito da :

1 Direzione centrale automobilistica, che provvede ai rifornimenti ed alle riparazioni.

15 Centri automobilistici.

Art. 21.

L'organico degli ufficiali del corpo automobilistico è il seguente :

| | |
|---|---|
| 1 | Colonnello ; |
| 10 | Tenenti colonnelli ; |
| 10 | Maggiori ; |
| 73 | Capitani ; |
| 127 | Subalterni. |
| Totale 221 | |

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

CORPO DEL TRENO.

Art. 22.

Il Corpo del treno provvede ai servizi di traino, con trazione animale, di carattere generale, esclusi quelli inerenti al servizio particolare delle varie armi e corpi.

Esso è costituito da 15 gruppi treno ai quali sono assegnati ufciali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio numericamente indicati nella seguente tabella :

| | |
|---|---|
| 8 | Tenenti colonnelli ; |
| 7 | Maggiori ; |
| 15 | Capitani ; |
| 15 | Subalterni. |
| Totale 45 | |

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58

CORPO SANITARIO MILITARE.

Art. 23.

Il corpo sanitario militare consta di :

1 Ispettorato di sanità militare ;
15 Direzioni di sanità militare ;
Direzioni di ospedali militari principali e succursali :
Ufficiali medici ;
15 Compagnie di sanità ;
1 Farmacia centrale militare.

Il numero delle direzioni di ospedali militari è stabilito per decreto reale.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto pure conto dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandati da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore dell'ospedale militare esistente nella sede rispettiva.

Art 24.

L'organico degli ufficiali del corpo sanitario militare è il seguente (1) :

1 Tenente Generale o Maggior Generale ispettore capo di sanità ;
3 BrigadieriGenerali addetti all'Ispettorato di sanità o ad incarichi speciali ;
32 Colonnelli ;
48 Tenenti colonnelli ;
128 Maggiori ;
393 Capitani ;
376 Tenenti e sottotenenti (2).

Totale 981

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali.

(2) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di compl.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Art. 25.

Il corpo di commissariato militare comprende :

1 Ispettorato dei servizi di commissariato ;
15 Direzioni di commissariato ;
Ufficiali commissari ;
Ufficiali di sussistenza ;
15 Compagnie di sussistenza ;
Stabilimenti di commissariato.

Gli ufficiali del corpo di commissariato sono tratti, da quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo contabile i quali soddisfacciano alle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio ed a quello che si calcola occorrere pel servizio di campagna.

Sono comandate da ufficiali di sussistenza, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore, là ove hanno la loro stanza.

Gli stabilimenti di commissariato sono :
molini e panifici ;
stabilimenti per la produzione di gallette e carne in conserva;
magazzini di distribuzione viveri ;
magazzini di casermaggio ;
laboratori varii.

I magazzini centrali militari forniscono robe per il vestiario e l'equipaggiamento militare ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari e agli stabilimenti vari dell'esercito.

Il numero di questi magazzini è determinato per decreto reale.

Art. 26.

L'organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare è il seguente (1) :

| | |
|---|---|
| 1 | Maggior Generale ispettore di commissariato; |
| 1 | Brigadiere Generale addetto all'Ispettorato di commissariato ; |
| 16 | Colonnelli ; |
| 19 | Tenenti colonnelli ; |
| 50 | Maggiori ; |
| 176 | Capitani. |
| Totale 263 | |

L'organico degli ufficiali di sussistenza è il seguente (1):

4 Tenenti colonnelli;
11 Maggiori;
129 Capitani;
156 Subalterni (2);

Totale 300

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali

(2) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di sussistenza di complemento.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 27.

Il Corpo di amministrazione è composto di ufficiali di amministrazione per la tenuta dei conti presso i corpi, istituti e stabilimenti.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

3 Colonnelli;
19 Tenenti colonnelli;
68 Maggiori;
378 Capitani;
496 Subalterni (1);

Totale 964

(1) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di amministrazione di complemento.

CORPO VETERINARIO.

Art. 29.

Gli ufficiali veterinari attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di grandi unità, ai corpi e reparti di truppe a cavallo, agli stabilimenti di allevamento quadrupedi e rimonta, ed alle scuole nelle quali viene impartita l'istruzione a cavallo.

Art. 30.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente (1):

1 Colonnello;
6 Tenenti Colonnelli;
18 Maggiori;
70 Capitani;
109 Tenenti (2).

Totale 204

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali.
(2) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di compl.

## CAPO III.

## Scuole, stabilimenti e reparti vari.

### SCUOLE MILITARI.

Art. 31.

Le scuole militari del regno comprendono:

*Collegi militari.*

Mirano a preparare i giovani alla ammissione alle scuole di reclutamento o al conseguimento della nomina ad ufficiale di complemento.

*Scuole di reclutamento.*

Provvedono al reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle varie armi e corpi.

*Scuole di applicazione.*

Sono destinate al completamento della istruzione professionale degli allievi provenienti dalle scuole di reclutamento.

*Scuole centrali.*

Sono istituite per l'addestramento pratico degli ufficiali nell'impiego tattico e tecnico dei vari mezzi di cui la rispettiva arma dispone e ad armonizzarlo con l'impiego delle altre armi.

*Corso superiore tecnico d'artiglieria.*

E' costituito dal complesso dei corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari e dei corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari destinati ad elevare la coltura tecnica degli ufficiali di artiglieria ed a prepararli ai servizi tecnici dell'arma.

*Istituti superiori di cultura militare.*

Sono istituiti allo scopo di favorire l'elevamento della coltura professionale degli ufficiali di determinati gradi.

*Scuola centrale di educazione fisica.*

E' istituita per formare istruttori di educazione fisica.

Il numero e l'ordinamento delle varie scuole sono stabiliti per decreto reale.

Il personale di governo delle varie scuole è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui ai seguenti articoli 44 e 45.

Art. 32.

L'organico del personale delle scuole militari è il seguente:

| | |
|---|---|
| 5 | Generali comandanti di Scuole militari; |
| 22 | Colonnelli; |
| 59 | Tenenti colonnelli; |
| 103 | Maggiori; |
| 224 | Capitani; |
| 297 | Subalterni; |
| Totale 710 | |

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tebella di cui all'art. 58.

UFFICIO DI PERSONALI VARI.

Art. 33.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione

proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per operazione di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo di amministrazione.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Art. 34.

L'Istituto geografico provvede al servizio cartografico, geodetico e topografico dell'esercito. Dall'Istituto geografico dipendono pure i servizi fotografico, aereofotografico e telefotografico dell'Esercito dei quali provvede altresì alla mobilitazione.

Art. 35.

L'organico del personale militare dell'Istituto Geografico è il seguente:

1 Maggior Generale o Brigadiere Generale direttore;
1 Colonnello vice direttore;
5 Capitani;
1 Tenente colonnello o Maggiore d'amministrazione;
1 Capitano d'amministrazione;
2 Tenenti o sottotenenti d'amministrazione.

Il personale stesso è compreso in quello indicato negli articoli 4, 28 e 58.

Il personale civile è composto degli elementi di cui ai seguenti articoli 42 e 43.

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA E TRIBUNALI MILITARI.

Art. 36.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:
1 tribunale supremo di guerra e marina;
15 tribunali militari.

Al funzionamento di detti tribunali provvede il personale della giustizia militare.

REPARTI DI PUNIZIONE E STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

Art. 37.

I reparti di punizione comprendono:
1 comando;
4 compagnie di disciplina;
1 carcere militare;
1 reclusorio militare.

Gli ufficiali addetti a tali reparti, sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tale servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti è facoltà del Ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione in servizio ausiliario.

Art. 38.

Gli ufficiali organicamente assegnati ai reparti di punizione sono determinati dalla seguente tabella:

| | |
|---|---|
| | 1 Colonnello; |
| | 1 Tenente colonnello; |
| | 1 Maggiore; |
| | 9 Capitani; |
| | 31 Tenenti e sottotenenti. |
| Totale | 43 |

## CAPO IV.

## Circoscrizione territoriale militare.

Art. 39.

Hanno giurisdizione territoriale i Comandi di Corpo d'Armata, le Direzioni di artiglieria, le Direzioni del genio, i Distretti militari, le Direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto reale.

## CAPO V.

## Commissari militari per le ferrovie.

### Art. 40

Il Ministero della Guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del Regno. Le attribuzioni e il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto reale previo accordo dei ministeri della guerra e dei trasporti.

## CAPO VI.

## Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra

### Art. 41.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

*a*) ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
*b*) professori e maestri civili delle scuole militari;
*c*) farmacisti militari;
*d*) ragionieri geometri del genio;
*e*) ragionieri d'artiglieria;
*f*) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
*g*) disegnatori tecnici;
*h*) applicati delle amministrazioni militari dipendenti;
*i*) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
*l*) assistenti del genio.

Questi vari personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

Gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra, invece, sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili quanto alle posizioni di disponibilità e aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

INGEGNERI GEOGRAFI O TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Art. 42.

Il personale tecnico dell'istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi, che si distinguono in:

INGEGNERI GEOGRAFI

Geodeta capo;
Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi.

TOPOGRAFI

Primo topografo;
Topografi capi;
Topografi principali e topografi.

Art. 43.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 1 | Geodeta capo; |
| 2 | Ingegneri geografi principali; |
| 1 | Ingegnere geografo principale o ingegnere geografo; |
| 2 | Ingegneri geografi; |
| 1 | Primo topografo; |
| 16 | Topografi capi; |
| 87 | Topografi principali e topografi. |
| Totale 110 | |

PROFESSORI E MAESTRI CIVILI NELLE SCUOLE MILITARI.

Art. 44.

I Professori e Maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
Professori titolari ed aggiunti di disegno;
Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della Guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto dei maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

Art. 45.

Il numero dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla seguente tabella (1):

52 Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
8 Professori titolari ed aggiunti di disegno;
45 Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

Totale 105

(1) Il numero dei professori e maestri civili potrà essere variato in relazione al numero delle scuole.

N. B. Non sono compresi i professori e i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

FARMACISTI MILITARI

Art. 46.

Il personale farmaceutico militare si compone di:
un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Art. 47.

Il numero del predetto personale è determinato dalla presente tabella (1):

1 Chimico farmacista ispettore;
1 Chimico farmacista direttore;
39 Farmacisti capi;
71 Farmacisti;

Totale 112

(1) Non sono compresi i farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli fuori ruolo.

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO

Art. 48.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in :

ragioniere geometra superiore ;
ragionieri geometri capi ;
ragionieri geometri.

Essi sono impiegati presso i comandi, le direzioni e gli stabilimenti del genio.

Art. 49.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1) :

1 Ragioniere geometra superiore ;
29 Ragionieri geometri capi ;
190 Ragionieri geometri ;

Totale 220

(1) Non sono compresi i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della Marina.

RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA

Art. 50.

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in :
ragionieri capi ;
ragionieri.

Essi sono impiegati presso i comandi, le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria.

Art. 51.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1) :

24 Ragionieri capi ;
140 Ragionieri.

Totale 164

(1) Non sono compresi i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli fuori ruolo.

CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO

Art 52.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in :
capi tecnici capi ;
primi capi tecnici ;
capi tecnici.

Essi sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori.

Art. 53.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella (1) :

15 Capi tecnici capi ;
40 Primi capi tecnici ;
98 Capi tecnici ;

Totale 153

(1) Non sono compresi i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione dei Ministeri della Marina e degli Affari Esteri.

DISEGNATORI TECNICI

Art. 54.

I disegnatori si distinguono in :
disegnatori tecnici capi ;
disegnatori tecnici.

Art. 55.

Il numero dei suddetti disegnatori tecnici è determinato dalla seguente tabella (1) :

38 Disegnatori tecnici capi ;
82 Disegnatori tecnici ;

Totale 120

(1) Non sono compresi i disegnatori tecnici che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli fuori ruolo.

APPLICATI DELLE AMMINISTRAZIONI MILITARI DIPENDENTI, UFFICIALI D'ORDINE DEI MAGAZZINI MILITARI E ASSISTENTI DEL GENIO.

Art. 56.

Gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio non hanno gradazione d'impiego bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Art. 57.

Il numero dei predetti personali è determinato dalla seguente tabella (1):

1989 Applicati delle amministrazioni dipendenti;
463 Ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
304 Assistenti del genio;

Totale 2756

(1) Non sono compresi gli applicati, gli ufficiali d'ordine e gli assistenti che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. 58.

Sono collocati fuori quadro gli ufficiali di ogni grado che per essere assegnati a servizi militari speciali (come quelli di cui agli art. 1, 17, 18, 21, 22 e 32) indipendentemente dall'arma o corpo cui appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi. Il numero degli ufficiali fuori quadro è indicato, per ogni grado, dalla tabella seguente:

264 Colonnelli;
275 Tenenti colonnelli;
351 Maggiori;
944 Capitani;
934 Subalterni;

Totale 2768

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'Esercito non sono compresi nelle tabelle sopra riportate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA militare

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 74ª — 1919 — 28 Novembre

**N. 618 - 4 settembre 1919.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1744, contenente disposizioni per gli inscritti di leva marittima, assegnati o trasferiti alla 2 o 3 categoria. — Norme di applicazione . . Pag. 890

» **619 - 19 ottobre 1919.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1981, relativo alla cessazione della giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia e il trasferimento di quella di altri tribunali di guerra a tribunali militari territoriali . Pag. 891

» **620 - 19 ottobre 1919.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2042, recante modificazione all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento . . . . . Pag. 892

» **621 - 31 ottobre 1919.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale si apportano aggiunte e varianti e si prorogano al 31 dicembre 1919 i decreti precedenti, relativi alle indennità speciali in servizio di presidio. . . Pag. 893

» **622 - 16 novembre 1919.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta varianti al regolamento di disciplina militare . . . . . Pag. 894

» **623 - 20 novembre 1919.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . Pag. 895

» **624 - 24 novembre 1919.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2167, interpretativo di quello 31 luglio 1919, n. 1383 . . . . . Pag. 895

» **625 - 25 novembre 1919.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . . . Pag. 896

» **626 - 26 novembre 1919.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . . . Pag. 896

» **627 - 27 novembre 1919.** — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'applicazione del R. decreto n. 1502 di amnistia ed indulto, del 2 settembre 1919 . . . . . Pag. 897

» **628 - 27 novembre 1919.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . . Pag. 903

» **629 - 27 novembre 1919.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Avvicinamento alle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa in condizioni di famiglia speciali . . . . . Pag. 904

» **630 - 27 novembre 1919.** — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO — Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e di complemento delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiale di amministrazione . . . Pag. 904

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 904

CIRCOLARE N. 618. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1744, contenente disposizioni per gli inscritti di leva marittima assegnati o trasferiti alla 2ª o 3ª categoria — Norme di applicazione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 234, del 2 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'articolo 12 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5866;
Vista la legge 1 febbraio 1900, n. 26;
Visto l'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con il ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva marittima assegnati alla 2ª e 3ª categoria, ed i militari del corpo reale equipaggi trasferiti dalla 1ª alla 2ª o 3ª categoria, a cominciare dalla leva sui nati nel 1895 compresa, sono, o rimangono inscritti nei ruoli del corpo reale equipaggi.

Art. 2.

I militari di cui al precedente articolo, nonchè quelli di 1ª categoria della classe 1895, compresa, in poi, dopo i primi dodici anni del loro obbligo di servizio, e gli inscritti di 3ª categoria delle classi stesse, fanno parte della riserva navale.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — ALBRICCI.

NORME DI APPLICAZIONE.

In applicazione del R. decreto ora riportato, i comandi dei distretti militari allorchè riceveranno dal comando del corpo reale equipaggi richieste di trasferimento in marina di militari dell'esercito provenienti dagli inscritti marittimi arruolati nella 2ª o 3ª categoria con le classi di leva 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900 esamineranno se i militari richiesti siano stati già inviati in congedo illimitato.

Se sono stati già congedati (e ciò deve essere di regola, avvenuto per quelli della classe 1895) i comandi dei distretti apporranno a matricola la variazione seguente:

« Trasferito nel corpo reale equipaggi in applicazione del R. decreto n. 1744 del 4 settembre 1919 - li . . . . . ».

I comandi dei distretti avranno cura di comunicare tali variazioni ai centri di mobilitazione ai quali i militari siano passati effettivi e dai quali ritireranno i fogli matricolari. I fogli matricolari, convenientemente parificati, saranno poi trasmessi al comando del corpo reale equipaggi in esito alla sua richiesta e per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Se i militari di cui sopra non siano stati ancora congedati, i comandi dei distretti disporranno presso i corpi o reparti ove detti militari prestano servizio perchè siano subito avviati, muniti di foglio di viaggio e con le modalità in uso pei trasferimenti di corpo, a quel comando marittimo che il comando del corpo reale equipaggi avrà designato. Anche per costoro dovrà apporsi a matricola la variazione sopra indicata e trasmettersi al comando del corpo reale equipaggi il foglio matricolare parificato.

Nessun provvedimento è da adottarsi per gli altri inscritti marittimi menzionati nel R. decreto, poichè essi non fanno parte del R. esercito.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 619. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1981, relativo alla cessazione della giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia e il trasferimento di quella di altri tribunali di guerra a tribunali militari territoriali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 265, del 10 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il codice penale per l'esercito;
Visto il codice penale militare marittimo;
Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1628;
Visto il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 77 sulla cessazione della giurisdizione di taluni tribunali di guerra e ripristino del funzionamento in quelle sedi dei tribunali territoriali;
Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1505, col quale si dispone che cessano dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori di alcune provincie del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal 2 settembre 1919, cessa la giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia.

Art. 2.

Dalla stessa data nei territori di cui al Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1505, e nella circoscrizione di ciascun corpo d'armata territoriale in essi compreso, riprendono ad esercitare la loro giurisdizione rispettivamente i tribunali territoriali del 5° e del 6° corpo d'armata.

Art. 3.

La sede del tribunale militare territoriale del V corpo d'armata attualmente in Bologna, è nuovamente stabilita nella città di Venezia e la sede del tribunale militare territoriale del IV corpo d'armata, attualmente in Genova, è nuovamente stabilita a Piacenza.

Art. 4.

La circoscrizione del tribunale militare speciale di Milano, costituita ai sensi dei decreti luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1628 e 30 gennaio 1919, n. 77, è estesa ai territori che hanno cessato di essere dichiarati in istato di guerra in forza del Nostro decreto n. 1505 del 2 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - ALBRICCI.

---

N. 620. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 2042, recante modificazione all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 274, del 20 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quella della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'assegnazione alla 3ª categoria conseguita da un inscritto per il titolo di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497, non è revocabile qualora il militare che ha tramandato diritto a tale asegnazione per il titolo predetto, sia poi, per ferite o infermità dipendenti da cause di servizio, morto o divenuto inabile a lavoro proficuo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

N. 621. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale col quale si apportano aggiunte e varianti e si prorogano al 31 dicembre 1919 i decreti precedenti, relativi alle indennità speciali in servizio di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Viste le leggi 26 giugno 1919, n. 1005 e 27 luglio 1919, n. 1255 relative all'esercizio provvisorio dei bilanci per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per il 1° semestre dell'anno finanziario 1915-1916, modificato e mantenuto in vigore sino al 30 giugno 1919 coi decreti ministeriali 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917, 12 e 13 gennaio 1918, coi due decreti in data 9 luglio 1918, e coi decreti del 2 febbraio, 24 aprile e 2 agosto 1919;

DETERMINA:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1 luglio al 31 dicembre 1915, modificato e mantenuto in vigore sino al 30 giugno 1919, con i decreti sopracitati, è prorogato sino al 31 dicembre 1919, con le seguenti aggiunte e varianti:

Art. 2.

Nell'allegato II indennità speciali:

*a*) L'indennità giornaliera stabilita nel n. 30 sexties, per gli ufficiali addetti o comandati al deposito Scuola motoaratori di Capannelle (Roma), è elevato a L. 5.

*b*) E' aggiunto il seguente n. 31-*bis*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IX 31 bis | Asinara | Personale militare in servizio nell'isola dell'Asinara: | | |
| | | Ufficiali generali . . . . . L. | 10 | I E |
| | | Ufficiali superiori . . . . . » | 8 | |
| | | Capitani . . . . . » | 5 | |
| | | Subalterni . . . . . » | 4 | |
| | | Marescialli . . . . . » | 2 | |
| | | Sergenti maggiori . . . . . » | 1 | |
| | | Sergenti . . . . . » | 0,50 | |
| | | Caporal maggiore, caporali e soldati . . » | 0,20 | |
| | | (soprassoldo non comulabile con nessun altro soprassoldo o indennità dovuti per speciali servizi nell'isola dell'Asinara). | | |

*c*) Al n. 30-*quinquies* è sostituito il seguente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IX 30 quinquies | Roma Vecchia | Ufficiali e impiegati della direzione di artiglieria aeronautica addetti alla batteria Acqua Santa, al forte Appia e al laboratorio Roma Vecchia . . . . . L. | 5 | I E |

Art. 3.

Le disposizioni del precedente art. 2 hanno effetto dal 1 luglio 1919. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 622. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto che apporta varianti al regolamento di disciplina militare.** — (Divisione stato maggiore). — 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto in data 25 luglio 1907 col quale è stato approvato il regolamento di disciplina militare per il R. esercito;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al n. 21 (1) del regolamento di disciplina militare per il R. esercito sono aggiunti i seguenti comma:
5° « Ogni qual volta indossa la divisa ».
« Restano ferme in ogni caso le disposizioni di cui al n. 65 del presente regolamento » (2).

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.
Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI.

---

(1) N. 21 del Regolamento di disciplina militare per il R. esercito:
21. — L'ufficiale in disponibilità od in aspettativa, l'ufficiale in congedo richiamato in servizio, e quello, che, come è spiegato in seguito, viene considerato come in servizio, sono, al pari dell'ufficiale in servizio attivo permanente, soggetti alla disciplina militare.
L'ufficiale in congedo è considerato come in servizio, per i soli effetti disciplinari nelle circostanze seguenti:
1° Quando, in seguito a sua domanda e per autorizzazione del comandante del corpo o del presidio, o di altra superiore autorità militare, è ammesso:
*a*) a frequentare corsi d'istruzione militare, o ad assumere un comando di riparto in esercitazioni tattiche, per il tempo che dura ciascuna lezione od esercitazione;
*b*) ad intervenire con un determinato riparto ad esercitazioni esterne di più giorni di durata, di qualunque specie esse siano, per tutto il tempo che rimane assegnato al riparto stesso con ordine del giorno del corpo;
2° Quando interviene, come ispettore, direttore, vice-direttore o commissario, ad esercitazioni regolamentari del tiro a segno, per il tempo che durano le singole esercitazioni;
3° Quando, autorizzato dal comando di divisione militare, o comandi superiori, esercita, a scopo d'istruzione, funzioni che sarebbe chiamato a disimpegnare in caso di mobilitazione;
4° Quando frequenta, come interno, uno stabilimento termale militare.
(2) N. 65 del Regolamento di disciplina militare per il R. esercito:
65. — L'ufficiale in congedo, e l'ufficiale che, non appartenendo più all'esercito, è autorizzato a vestire l'uniforme, non possono portarla che in luoghi ed in occasioni, dove essa non possa essere che oggetto di decoro ed onoranza.
E' vietato di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.

N. 623. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Segretariato generale — 1ª Divisione personale del Ministero). — 20 novembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;
Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916 che modificano il suddetto decreto;

DETERMINA:

Art. 1.

Il tenente generale Fabbri cav. Augusto ed il colonnello di fanteria Vestri cav. Giovanni, sono esonerati il primo dalla carica di presidente ed il secondo da quella di segretario della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il tenente generale Ravazza cav. Edoardo ed il colonnello di fanteria Cerocchi cav. Umberto sono chiamati a far parte della commissione di cui al precedente articolo, il primo in qualità di presidente ed il secondo in qualità di segretario.

*Roma, addì* 20 *novembre* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 624. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 2167, interpretativo di quello 31 luglio 1919, n. 1383.** — (Gabinetto del ministro). — 24 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 279, del 26 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto reale 31 luglio 1919, n. 1383, concernente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I « generali aventi rango di comandante di armata » che, giusta l'art. 2 n. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, fanno parte, quali membri permanenti, della commissione ivi indicata, sono i generali in servizio effettivo, che, avendo comandato un'armata durante la guerra, hanno esercitato la carica sino al giorno dell'armistizio (4 novembre 1918) ovvero l'hanno riassunta posteriormente, qualunque sia il grado, la posizione o destinazione loro al momento in cui la Commissione si riunisce.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI.

---

N. 625. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 novembre 1919.

A parziale modificazione della circolare 601 inserta nella 70ª dispensa del *giornale militare* ufficiale, si porta a conoscenza degli interessati che i posti di applicato nell'amministrazione centrale del tesoro ai quali possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed i sottufficiali che abbiano acquistato il diritto all'impiego civile, sono 44 anzichè 14.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 626. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 novembre 1919.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli impiegati suddetti, tutti i sottufficiali pei quali sia stato accertato, alla data della presente circolare, il diritto ad impiego civile, salva la quota parte di posti spettanti al ministero della marina:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

N. 14 posti di applicato nell'amministrazione centrale.
N. 37 posti di ufficiali d'ordine nel R. corpo del genio civile.

Gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed i sottufficiali che intendono concorrere ai posti d'impiego sopraindicati dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 25 dicembre 1919 sulla quale, per quanto ha tratto ai posti di ufficiale d'ordine del genio civile, dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I sottufficiali che non intendono concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento) non oltre lo stesso giorno 25 dicembre 1919 una esplicita dichiarazione, in carta semplice, di rinuncia per ogni singolo impiego loro offerto con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni, e non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficali dipendono dovranno, sotto la loro personale responsabilità, trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che abbiano accettato uno degli impieghi offerti, la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. F. degli interessati. Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Dell'avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati compresi i sottufficiali che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine suaccennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti applicati o sottufficiali.

In ogni caso di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate, e in base alle quali vengono offerti i singoli impieghi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 627. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'applicazione del R. decreto n. 1502 di amnistia ed indulto, del 2 settembre 1919.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 novembre 1919.

§ 1. — Per l'applicazione del R. D. n. 1502 del 2 settembre 1919 le autorità consolari, amministrative e militari dovranno tenere presente che i renitenti e disertori possono fruire dell'*amnistia*, se si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1 (limitatamente per i disertori) e 2 del decreto stesso, e dell'*indulto*, se si trovano invece nelle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 (condono, commutazione della condanna in condanna condizionale, riduzione di pena). Questi articoli infatti, anche se non si riferiscono, come il n. 4, esplicitamente al reato di diserzione o di renitenza, comprendono implicitamente (5, 6 e 7) l'uno o l'altro reato, a seconda dei casi, in quanto riguardano qualsiasi reato e qualsiasi pena.

Per l'applicazione di tali disposizioni le autorità predette dovranno attenersi alle norme qui sotto indicate.

RENITENTI.

*Cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza.*

§ 2. — A norma dei §§ 611 e 646 del regolamento sul reclutamento la *denuncia* dei renitenti all'autorità giudiziaria deve essere fatta solamente dopo che il consiglio di leva, in seguito alla loro presentazione, abbia giudicato che la nota di renitenza non possa cancellarsi in via amministrativa. Perciò, nella considerazione che quasi tutti i casi in cui l'art. 2 del citato R. decreto concede amnistia ai renitenti sono contemplati dalle circolari n. 194 del 3 aprile 1919 e n. 447 del 21 agosto 1919, con le quali si dettarono le norme per regolarizzare la posizione degli inscritti trattenuti in paesi nemici o trovantisi in speciali condizioni, i consigli di leva, in seguito alla presentazione, sia alle autorità consolari che a quelle regnicole, di un renitente, residente all'estero, dovranno anzitutto verificare se gli possa essere cancellata in via amministrativa la nota di renitenza ai termini delle circolari 194 e 447 ed in tal caso, anzichè iniziare la procedura dell'amnistia, provvederanno alla cancellazione stessa, attenendosi in tutto alle disposizioni contenute, a seconda dei casi, nell'una o nell'altra circolare.

*Amnistia.*

§ 3. — Qualora non possano essere applicate nè la circolare 194 nè la circolare 447, ma risulti che il già renitente risiedeva al tempo della chiamata alle armi e durante la guerra fino al 4 novembre 1918 in Russia, Rumenia o in paesi fuori di Europa (esclusi i domini o protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco) la posizione del renitente non potrà essere regolata che in base alla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto di amnistia (1).

§ 4. — Per ottenere l'applicazione dell'amnistia — e quindi *limitatamente* ai renitenti indicati nel precedente § 3 — è necessaria la presentazione personale all'autorità consolare per coloro che risiedono all'estero ed ai consigli di leva per coloro che risiedono nel regno.

§ 5. — Coloro che risulteranno inabili, o idonei soltanto a servizi sedentari, come pure coloro che provengono dai riformati soggetti a revisione, nonchè, infine, coloro che risiedendo all'estero, risulteranno in condizione di avere titolo alla dispensa provvisoria od alla assegnazione in 2ª o 3ª categoria non avranno obbligo di servizio alle armi. Perciò i competenti consigli di leva, dietro visita diretta dei detti individui se residenti nel Regno o dopo presa visione dei mod. 3 inviati dall'autorità consolare in caso diverso, emetteranno subito a loro riguardo la decisione di propria competenza. L'autorità prefettizia li deferirà poscia ai competenti procuratori del Re per la declaratoria di ammissione all'amnistia, inviando a tale effetto ai procuratori stessi i documenti comprovanti l'esistenza degli estremi richiesti dalla lett. *c*) dell'art. 2 del decreto 2 settembre 1919.

§ 6. — Per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al § 2 della presente circolare, fossero già stati dai consigli di leva denunciati all'autorità giudiziaria in seguito a loro presentazione a visita, i prefetti e sottoprefetti si atterranno a quanto è disposto nel § 5 della presente circolare, salvo a fare per essi nei riguardi del servizio militare il trattamento più favorevole stabilito, a seconda dei casi, dalla circolare 194 o dalla circolare 447.

§ 7. — L'arruolamento dei nati negli anni 1886-1900, che non provengano dai riformati e che abbiano obbligo di servizio di 1ª categoria, dovrà essere fatto solo dai competenti consigli di leva mediante presentazione personale. Ai detti consigli pertanto le autorità consolari deferiranno ogni decisione al riguardo.

A senso dell'ultimo comma del citato art. 2 del R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919, essi non sono dispensati dal compiere alle armi la ferma di leva e perciò non appena arruolati dovranno essere subito inviati al distretto militare viciniore per essere senz'altro incorporati.

Avvenuto che sia il loro arruolamento l'autorità prefettizia li deferirà al procuratore del Re per l'ammissione all'amnistia nel modo indicato dal paragrafo precedente.

**Il ministero determina che tutti i detti inscritti si presentino a visita ai consigli di leva non più tardi del 31 marzo 1920.**

§ 8. — L'arruolamento dei già renitenti indicati nel § 3 dovrà essere fatto in conto della leva che sarà in corso al momento dell'arruolamento e della quale gli arruolati dovranno correre la sorte, fatta eccezione — si intende — per i provenienti dai riformati soggetti a revisione e per coloro che siano assegnati alla 3ª categoria, i quali tutti dovranno essere arruolati in conto della classe di nascita e di essa dovranno seguire le sorti.

§ 9. — I renitenti arruolati in 1ª categoria ed inviati alle armi saranno, di mano in mano che verranno ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e sottoprefetti al comando del distretto militare competente, perchè di tale ammissione sia fatta menzione sui ruoli e sui relativi fogli matricolari, e perchè, nel caso fossero stati condannati, non

(1) Giova ricordare che quando la mancata presentazione fu causata da forza maggiore o quando si tratti di renitenti nati negli anni 1874 e seguenti fino al 1885 incluso o di inabili al servizio militare è applicabile invece la circolare 447.

venga poi fatto in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento allorquando saranno licenziati dalle armi.

§ 10. — Coloro che obbligati a servizio militare a senso del § 7 non si costituiranno ai consigli di leva entro il 31 marzo 1920 si intenderanno incorsi in una nuova dichiarazione di renitenza.

A tale effetto gli uffici di leva dovranno *entro il mese di aprile* 1920 fare un accurato spoglio di tutte le liste di leva delle classi 1886-1900. Per coloro che risulteranno tuttora renitenti i consigli di leva dovranno, *entro lo stesso mese di aprile*, emettere la seguente decisione:

« *Dichiarato nuovamente renitente per non essersi presentato alla chiamata a visita ordinata dal Ministero della guerra con circolare* n. . . . *del* . . . . . ». Per l'applicazione di tale decisione sulle liste potrà farsi uso di stampiglie con inchiostro grasso.

§ 11. — Per quei renitenti che si presentassero dopo il 31 marzo 1920 i consigli di leva, dopo effettuato l'esame personale, procederanno alla consueta denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria per il nuovo reato di renitenza in cui i detti individui saranno incorsi per non essersi presentati alla chiamata a visita ordinata col § 7.

*Indulto.*

§ 12. — I renitenti che non si trovano nelle condizioni di fruire della cancellazione in via amministrativa o dell'amnistia ai termini dei paragrafi precedenti, possono fruire, in quanto l'autorità giudiziaria ordinaria li ritenga applicabili, del condono, della riduzione o della commutazione in condanna condizionale nei limiti e nei modi indicati negli articoli 5 e 6 del R. D. di amnistia.

Trattandosi di benefici che presuppongono sempre la condanna inflitta o da infliggersi e quindi lo svolgimento del giudizio penale, è indispensabile per tutti i renitenti che se ne vogliano avvantaggiare la presentazione nel regno ad un consiglio di leva, il quale poi provvederà a denunciarli al procuratore del Re, a meno che risultino inabili al servizio militare, nel qual caso la nota di renitenza dovrà essere cancellata in via amministrativa nei modi indicati dalla circolare 447.

Per coloro quindi che risulteranno idonei al servizio militare, sia incondizionato che sedentario, le autorità consolari si limiteranno a pronunciare la dichiarazione di idoneità ed inviteranno i renitenti di cui trattasi a presentarsi nel regno ad un consiglio di leva **non oltre il 31 marzo 1920.**

I consigli di leva, riuniti ove occorra in seduta straordinaria, procederanno all'esame personale ed arruolamento dei detti individui, dopo di che li denunceranno all'autorità giudiziaria per il reato di renitenza.

Gli arruolati dovranno essere ascritti alla classe di cui sia in corso la leva al momento dell'arruolamento; con tale classe dovranno essere incorporati e di essa dovranno seguire la sorte, fatta eccezione per i provenienti dai riformati soggetti a revisione, i quali dovranno seguire invece la sorte della classe del loro anno di nascita.

DISERTORI.

§ 13. — Per quanto riguarda coloro che incorsero nel reato di diserzione, sia perchè furono trattenuti in territorio nemico, sia perchè al momento della chiamata alle armi risiedevano in paesi esteri, devono intendersi di massima abrogate le circolari 194 del 3 aprile 1919 e 447 del 21 agosto 1919 per la parte che ad essi si riferisce, giacchè essendo per tutti costoro già intervenuta la denuncia alla autorità giudiziaria militare, la loro posizione in rapporto al reato può essere regolarizzata unicamente per mezzo dell'amnistia o dell'indulto.

Le circolari predette potranno invece essere in parte applicate quando si verifichi il caso di cui al § 19.

*Amnistia.*

§ 14. — Sono applicabili gli articoli 1 e 2 del R. D. n. 1502 del 2 settembre 1919.

L'art. 1 contempla ogni forma di diserzione, compresa la mancanza alla chiamata alle armi, per tempo non superiore a 6 mesi, di individui residenti in qualsiasi paese e quindi anche nel Regno.

L'art. 2 si riferisce soltanto ai disertori per mancanza alla chiamata alle armi, avvertendo che le lettere *a*), *b*), *c*) riguardano unicamente i disertori residenti nei paesi esteri ivi indicati e la lettera *d*) i disertori residenti in qualsiasi paese e quindi anche nel regno.

§ 15. — Per ottenere l'ammissione all'amnistia i disertori suaccennati dovranno dimostrare alle autorità diplomatiche o consolari all'estero, se colà residenti, od ai comandi di distretto militare o di deposito reggimentale od agli avvocati militari nel regno, di essersi trovati nelle precise condizioni indicate dagli articoli 1 (primo comma) e 2 del decreto.

Le autorità diplomatiche e consolari ne avvertiranno subito i competenti comandi di distretto militare nel regno, trasmettendo i documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni stesse.

I comandi di distretto ne avvertiranno il compentente avvocato militare, trasmettendogli i documenti ricevuti, affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'ammistia. Altrettanto faranno i comandi di distretto e di deposito per coloro che si fossero loro presentati e nello stesso tempo provocheranno dall'avvocato militare anche l'ordine di rilascio, ove ne sia il caso, per coloro i quali fossero già stati condannati o si trovassero tuttora sotto giudizio.

Il deferimento agli avvocati militari dovrà farsi nel modo sopra indicato anche se i disertori di cui trattasi abbiano ancora obblighi di servizio alle armi e della relativa declaratoria di ammissione all'amnistia dovrà senz'altro essere presa nota sui ruoli e sui fogli matricolari mediante la prescritta formula di variazione.

Per quanto riguarda gli eventuali ulteriori obblighi di servizio dovranno seguirsi le norme di cui ai successivi paragrafi.

§ 16. — A senso dell'ultimo comma dell'articolo 2 del R. decreto n. 1502 del 2 settembre 1919, l'amnistia non dispensa dal presentarsi alle armi coloro che siano ancora obbligati a compiere la ferma di leva. Perciò, tenuto conto che, ai termini della circolare 64 del *giornale militare* 1915 e 410 del *giornale militare* 1919, i disertori di 1ª categoria hanno, anche se amnistiati, obbligo di compiere alle armi complessivamente almeno due anni di servizio, questo Ministero determina che i militari di 1ª categoria già disertori che non possano fruire delle agevolazioni di cui al paragrafo 17 si presentino alle armi nel regno per compiere i loro obblighi di servizio **non oltre il 31 marzo 1920.**

§ 17. — *Sono esonerati dall'obbligo della presentazione alle armi*:

*a*) i militari appartenenti alle classi 1874 e seguenti fino alla 1885 inclusa, nella considerazione che le classi rispettive sono state alcune prosciolte definitivamente dal servizio ed altre trasferite alla milizia territoriale.

*b*) i militari *appartenenti a qualsiasi classe* e residenti nel regno od in qualsiasi stato estero che risultino *inabili al servizio od idonei solo a servizi sedentari in modo permanente* e coloro che, *risiedendo tuttora all'estero*, dimostrino che avrebbero avuto diritto alla *dispensa provvisoria* ai termini dell'istruzione per la leva all'estero, od all'assegnazione *in* 2ª *o* 3ª *categoria*, nei quali casi le autorità diplomatiche e consolari sono autorizzate ad emettere le relative decisioni.

*c*) i militari che abbiano già prestato complessivamente alle armi, prima o dopo la mobilitazione, almeno due anni di servizio.

*d*) i militari che siano stati arruolati quali già riformati in seguito a revisione.

*e*) i militari che abbiano prestato prima del 4 novembre 1918 almeno un anno di servizio in un esercito alleato o associato senza averne disertato o che per lo stesso periodo di tempo siano stati regolarmente esonerati perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa e l'economia dello Stato.

*f*) i militari per i quali l'obbligo di servizio ancora da compiere alle armi sia inferiore a mesi tre.

§ 18. — Coloro che, pur avendone l'obbligo a senso delle disposizioni precedenti, non si presenteranno alle armi entro il 31 marzo 1920 saranno nuovamente dichiarati disertori e la relativa variazione dovrà essere apposta sui ruoli e sui fogli matricolari a cura dei distretti militari.

§ 19. — A chi, mediante la produzione al competente distretto militare, delle prove necessarie potrà dimostrare di essersi trovato nelle condizioni e nei termini pre-

visti dalle circolari 194 e 447 dovrà essere fatto, per quanto riguarda gli obblighi di servizio militare, il trattamento indicato dalle circolari predette in quanto sia più favorevole.

*Indulto.*

§ 20. — I militari disertori, i quali non possano godere dell'amnistia perchè non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 (primo comma) e 2 del R. decreto 1502 del 2 settembre 1919, possono fruire del condono della pena, della riduzione o della commutazione in condanna condizionale nei limiti e nei modi indicati negli art. 1 (secondo comma) 4, 5 e 6 del decreto stesso.

§ 21. — I disertori che erano latitanti alla data in cui è entrato in vigore il R. D. n. 1502 e cioè al 2 settembre 1919, ai termini dell'art. 4 del decreto, possono fruire solamente della commutazione della condanna loro da infliggersi in condanna condizionale con le eventuali riduzioni stabilite dagli art. 1, secondo comma, e 6. La concessione di tale beneficio è subordinata alla condizione che essi si siano presentati ad un'autorità militare nel regno o ad un'autorità consolare all'estero entro tre mesi dalla data in cui il decreto è entrato in vigore e cioè **non più tardi del 2 dicembre 1919.**

§ 22. — I disertori, che si siano presentati entro in termine di cui al paragrafo precedente, per fruire della accennata commutazione e riduzione, dovranno inoltre, se risiedono all'estero, rientrare nel regno **non più tardi del 31 dicembre 1919** e costituirsi al più prossimo comando di distretto, qualunque sia la classe e categoria cui erano ascritti e quand'anche in tempo di pace avessero diritto alla dispensa provvisoria dal servizio.

Il comando del distretto provvederà a darne subito avviso all'avvocato militare viciniore per i provvedimenti di sua competenza.

§ 23. — I disertori che anteriormente alla entrata in vigore del decreto di amnistia, e cioè fino al 2 settembre 1919, si erano già costituiti ad una autorità militare nel regno o consolare all'estero possono anche fruire del disposto dell'art. 5 del decreto stesso, e cioè del condono della pena e della riduzione in esso previsti, in quanto implichino un beneficio maggiore.

§ 24. — Tanto per i disertori di cui al § 21 che per quelli di cui al § 23 della presente circolare che avessero ancora obblighi di ferma, dovrà farsi luogo al trasferimento di classe stabilito col § 859 del regolamento sul reclutamento e di conseguenza essi dovranno essere trattenuti alle armi fino al compimento degli obblighi di servizio.

*Disposizioni generali per i disertori.*

§ 25. — È stato già disposto perchè i disertori latitanti che si costituiscano o siansi costituiti ai Tribunali militari a seguito del R. D. di amnistia 2 settembre 1919 n. 1502 vengano, dopo regolarizzata la loro posizione ai termini del decreto anzidetto, inviati al distretto militare viciniore per l'accertamento dei loro eventuali ulteriori obblighi di servizio.

Non appena ricevuti in aggregazione i detti militari i comandi di distretto si metteranno subito in rapporto col distretto di appartenenza dei militari stessi allo scopo di appurare mediante esame della loro matricola quale sia la loro precisa posizione nei riguardi del servizio militare, dopo di che disporranno per il loro congedamento o per la prosecuzione del servizio militare a seconda del caso.

A tale effetto dovrà distinguersi fra disertori che abbiano ottenuto la commutazione della pena in condanna condizionale od il condono e disertori amnistiati.

I primi debbono essere trattati come disertori condannati, sebbene l'espiazione della pena sia stata sospesa o condonata, e perciò per quelli di essi che non hanno compiuto la ferma di leva deve operarsi l'interruzione di servizio ed il conseguente trasferimento di classe prescritto dai paragrafi 857 e seguenti del regolamento sul reclutamento. Coloro però che siano nati negli anni 1874 e seguenti fino al 1879 incluso dovranno venire senz'altro congedati essendo le loro classi prosciolte da ogni obbligo di servizio.

I disertori amnistiati invece devono essere considerati come disertori assolti e perciò dovrà a loro riguardo tenersi presente quanto venne disposto colla circolare n. 410 del *giornale militare* corrente anno. Quelli fra essi che siano nati negli anni 1874 e seguenti fino al 1885 incluso dovranno senz'altro essere congedati, nella considera-

zione che le loro classi sono state alcune prosciolte definitivamente dal servizio ed altre trasferte alla milizia territoriale.

Quelli fra i disertori, che si presentassero direttamente ai comandi di distretto per essere ammessi all'amnistia od alla commutazione della condanna, dovranno essere assunti in aggregazione a piede libero e dovranno essere subito dati in nota all'avvocato militare del Tribunale più vicino per le pratiche di sua competenza, dopo di che i comandi di distretto procederanno nel modo sopra indicato.

Se per l'accertamento della loro posizione giuridica in rapporto al reato commesso l'avvocato militare richiedesse l'aggregazione dei detti militari ad un deposito avente sede nella città di sua residenza, ciò dovrà essere compiuto senza indugio.

Per quanto riguarda i già condannati stati dimessi, a seguito dell'amnistia o dell'indulto, dagli stabilimenti penali, resta fermo quanto venne disposto con il n. 2 della circolare 464 del *giornale militare* corrente anno. Ciascun comando di distretto però dovrà nel più breve termine possibile procedere alla revisione degli elenchi degli escarcerati, (elenchi che devono già essergli pervenuti a senso della circolare stessa), e, dopo accertata la posizione militare di ciascuno tenendo presente quanto sopra si è esposto, provvederà d'urgenza pel richiamo alle armi di coloro che risultassero avere ancora obblighi di servizio.

ESTENSIONE DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI 194 e 447.

§ 26. — *I termini per l'applicazione delle circolari* 194 *del* 3 *aprile* 1919 *e* 447 *del* 21 *agosto* 1919 *sono prorogati al* 31 *marzo* 1920.

MANIFESTO.

§ 27. — I comandi di distretto militare dovranno fare stampare e pubblicare con le consuete norme il manifesto allegato A. alla presente circolare.

Le autorità consolari dovranno affiggerne una copia, che sarà loro fatta pervenire dal Ministero, nell'albo dell'ufficio consolare e cureranno che di quanto è in esso indicato venga data la maggiore diffusione fra i connazionali all'estero in quel modo che più riterranno opportuno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*Allegato* A.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO.

*Applicazione dell'amnistia ed obblighi di servizio dei renitenti e disertori.*

In base al R. D. 1502 del 2 settembre 1919 è concessa amnistia ai renitenti e disertori che si trovano in determinate condizioni indicate nel decreto stesso. Per conseguire tale beneficio i renitenti e disertori dovranno rivolgersi alle autorità diplomatiche e consolari se trovansi all'estero e rispettivamente ai consigli di leva ed ai comandi di distretto militare se trovansi nel regno.

A senso dell'art. 2 del decreto, l'amnistia non dispensa però dal presentarsi alle armi coloro che siano ancora obbligati a compiere la ferma ed in applicazione di tale disposizione il ministero della guerra ha determinato quanto segue:

*Renitenti.*

1. — *Non avranno obbligo di servizio alle armi* i renitenti aventi diritto all'amnistia nati negli anni 1874-1885 e coloro che in seguito a visita presso le autorità consolari o presso i consigli di leva nel regno risulteranno inabili o solo idonei a servizi sedentari, come pure coloro che provengano dai riformati soggetti a revisione nonchè infine coloro che, risiedendo all'estero, risulteranno in condizione di aver titolo alla dispensa

provvisoria od alla assegnazione in 2ª o 3ª categoria. Saranno pure esenti da obbligo di servizio alle armi quei renitenti che abbiano prestato prima del 4 novembre 1918 almeno un anno di servizio in un esercito alleato o associato senza averne disertato o che per lo stesso periodo di tempo siano stati regolarmente esonerati perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa e l'economia dello Stato.

2. — I nati negli anni 1886-1900, che non provengano dai riformati e che abbiano obbligo di servizio di 1ª categoria, hanno il dovere di presentarsi ai competenti consigli di leva nel regno per essere visitati e, se idonei, arruolati.

D'ordine del Ministero tale presentazione deve aver luogo *non più tardi del* 31 *marzo* 1920. Chi non si presenterà sarà nuovamente dichiarato renitente.

*Disertori.*

3. — I disertori aventi diritto all'amnistia che non abbiano compiuto alle armi nel R. esercito complessivamente, prima o dopo la mobilitazione, almeno due anni di servizio debbono presentarsi alle armi nel regno *non più tardi del* 31 *marzo* 1920.

4. — *Sono esonerati dall'obbligo della presentazione alle armi*:

*a*) i militari appartenenti alle classi 1874 e seguenti fino alla 1885 inclusa;

*b*) i militari appartenenti a qualsiasi classe e residenti nel regno od in qualsiasi stato estero che risultino inabili al servizio ovvero idonei solo a servizi sedentari in modo permanente e coloro che, risiedendo tuttora all'estero, dimostrino che avrebbero avuto diritto alla dispensa provvisoria ai termini dell'istruzione per la leva all'estero, od all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria;

*c*) i militari che siano stati arruolati quali già riformati in seguito a revisione;

*d*) i militari che abbiano prestato prima del 4 novembre 1918 almeno un anno di servizio in un esercito alleato o associato senza averne disertato o che per lo stesso periodo di tempo siano stati regolarmente esonerati perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello Stato;

*e*) i militari per i quali l'obbligo di servizio ancora da compiere alle armi sia inferiore a mesi tre.

5. — Coloro che, pur avendone l'obbligo a senso delle disposizioni precedenti, non si presenteranno alle armi entro il 31 marzo 1920 saranno nuovamente dichiarati disertori.

*N. B.* — A quei renitenti o disertori, la cui mancata presentazione è derivata dal fatto che furono trattenuti in potere del nemico durante la guerra o dalla circostanza che si trovavano all'estero in speciali condizioni possono accordarsi maggiori facilitazioni in base alle circolari del *giornale militare* 194 del 3 aprile 1919 e 447 del 21 agosto 1919.

IL COMANDANTE.

. . . . . .

N. 628. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 27 novembre 1919.

Sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 526 del *giornale militare* corrente anno (dispensa 61ª) parag. n. 5.

Le prove orali per gli ufficiali aspiranti al corso d'integrazione « C » si effettueranno a Torino il 9 gennaio 1919; quella scritta avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata, dei comandi delle zone di Trieste, Trento e Gorizia, dei comandi delle truppe in Albania, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, del comando delle truppe della Dalmazia e Isole Dalmate e Curzolane, e del comando del corpo di spedizione italiano nel Mediterraneo orientale il mattino del 6 dicembre 1919. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno comunicati entro il 26 dicembre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 629. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Avvicinamento alle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa in condizioni di famiglia speciali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 novembre 1919.

L'avvenuto congedamento dei militari delle classi più anziane rende di massima meno necessari quei trasferimenti in località prossima alla residenza della famiglia che furono autorizzati dalla circolare 278 del *giornale militare* c. a. a favore dei militari in condizioni di famiglia speciali.

A modificazione pertanto della suddetta circolare 278 si determina che da ora innanzi gli avvicinamenti alla famiglia possano essere concessi soltanto ai militari di 2ª o 3ª categoria che si trovino nelle condizioni previste nella circolare stessa.

Le domande che fossero state già presentate o che eventualmente fossero presentate in seguito da militari di 1ª categoria non dovranno perciò aver più in corso.

I trasferimenti per avvicinamento alle famiglie dei militari di 2ª e 3ª categoria continueranno ad essere subordinati alle esigenze del servizio e saranno concessi con la procedura stabilita dalle disposizioni vigenti.

Peraltro, a deroga di tali disposizioni, si determina che, per i militari del corpo aeronautico militare e per gli automobilisti, i comandi dei corpi di armata, accertato il titolo a ltrasferimento, si astengano dal disporre e ne riferiscano a questo Ministero (Ispettorato dell'aeronautica militare, *ovvero* Ufficio automobilistico) il quale, in base alle particolari esigenze di servizio dei detti corpi, determinerà quale provvedimento sia da adottarsi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 630. — STATO DEGLI UFFICIALI - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e di complemento delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiale di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1919.

E' intendimento del Ministero di sopperire alla deficienza di ufficiali di amministrazione destinando ai relativi servizi ufficiali inferiori effettivi e di complemento di qualunque arma o corpo, con preferenza per coloro che abbiano titoli di studio in ragioneria e scienze commerciali.

Gli ufficiali che aspirino a tale destinazione, ne faranno domanda al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali, div. II - sez. II), allegando il titolo di studio di cui siano provvisti.

Le domande dovranno giungere al Ministero per via gerarchica (e corredate dei pareri delle autorità) non più tardi del 20 dicembre p. v.

Gli ufficiali di complemento prescelti, pei quali sia prossimo l'invio in congedo, saranno trattenuti alle armi, e quelli che siano già in congedo verranno richiamati in servizio.

Il servizio prestato nelle funzioni di ufficiale di amministrazione sarà titolo di preferenza per un eventuale trasferimento nel ruolo degli ufficiali effettivi di amministrazione.

A parità, sarà sempre preferito l'ufficiale maggiormente decorato con decorazioni al valore. Avrà pure la preferenza l'ufficiale in servizio attivo permanente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 69ª, anno 1919, circ. 594.

A pagina 806, riga 1ª, *invece di*: « circolare 355 », *leggasi*: « circolare 335 ».

---

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 75ª — 1919 — 28 Novembre

N. 631 - 27 novembre 1919. — TRASPORTI. — Soppressione del conto globale e del conto corrente pei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione . . . Pag. 905

CIRCOLARE N. 631. — TRASPORTI. — **Soppressione del conto globale e del conto-corrente pei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.** — (Direzione trasporti). — 27 novembre 1919.

1. Con l'8 dicembre p. v. verranno soppresse per l'esercito, per l'armata, per la regia guardia di finanza e per tutti i corpi militarizzati, le norme eccezionali stabilite durante la guerra in fatto di trasporti militari sulle ferrovie del Regno, sia di materiali, veicoli, quadrupedi ecc., che di reparti e di individui isolati, viaggianti per servizio, precisate nel capo IV del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e quindi riprenderanno vigore le disposizioni sancite dal regolamento stesso pel tempo di pace. Ugualmente dicasi pei trasporti sulle linee di navigazione, sulle quali i trasporti stessi hanno ora luogo in *conto corrente*. Pertanto, dall'anzidetta data, i certificati o fogli di viaggio avranno effetto ai soli riguardi amministrativi, mentre, nei riguardi delle ferrovie dovrà essere pagato l'importo dei biglietti. Parimenti dovrà provvedersi al pagamento delle spedizioni, eccezione fatta soltanto per quelle di cui al punto VII perchè in conto-corrente e dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

## I. — TRASPORTI DI PERSONE.

2. Il trasporto sulle ferrovie dei militari isolati viaggianti per servizio, per licenza straordinaria e di convalescenza avrà luogo a pagamento diretto a tariffa militare dietro esibizione della richiesta mod. *B* di color verde.

Gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti, nei viaggi determinati da ragioni di servizio fruiranno della tariffa militare, sempre su presentazione della richiesta mod. *B* di color verde. Invece a quelli dell'amministrazione centrale sarà applicabile, anche per tali viaggi, la tariffa differenziale *C*. Essi inoltre dovranno munirsi dell'apposito modulo comprovante l'acquisto del biglietto di viaggio, che servirà per documentare la richiesta di rimborso del biglietto stesso e di pagamento delle relative indennità.

3. *Nulla è innovato nel regime attuale dei viaggi per licenza ordinaria e speciale (o breve) e quindi sulle ferrovie dello Stato*:

*a*) i militari mobilitati di qualsiasi grado viaggianti per licenza ordinaria e speciale godranno della franchigia mediante l'uso degli speciali fogli di licenza di color grigio;

*b*) gli ufficiali inferiori (esclusi i primi capitani) i sottufficiali ed i militari di truppa non mobilitati, viaggianti per licenza ordinaria semestrale, godranno ugualmente della franchigia dietro esibizione degli stessi fogli sopra accennati;

*c*) i militari non mobilitati di qualsiasi grado viaggianti per breve licenza dovranno munirsi, a loro spese, di biglietti a tariffa militare, dietro esibizione degli scontrini del proprio libretto ferroviario ovvero della richiesta mod. *B* di color giallo.

In tutti i viaggi per conto particolare compiuti durante la licenza dai militari di qualunque grado, mobilitati o non, sarà dovuto il pagamento della tariffa militare mediante presentazione degli scontrini del proprio libretto ferroviario o della richiesta mod. *B* di color giallo.

E' fatto assoluto divieto di rilasciare i moduli grigi ai militari non mobilitati più di due volte all'anno, e si raccomanda il massimo rigore nella valutazione dei motivi determinanti le licenze speciali ai militari mobilitati.

Il Ministero si riserva, d'accordo con le ferrovie dello Stato di procedere ad accertamenti per riconoscere se siansi state concessioni abusive di moduli grigi.

4. Sulle ferrovie secondarie i viaggi, per i quali, ai sensi del punto precedente, è concessa la gratuità, avranno luogo in conto-corrente dietro esibizione della richiesta mod. *B* di color rosa.

Tutti gli altri viaggi saranno compiuti a pagamento diretto con le modalità e con le tariffe stabilite, per i militari, dalle singole ferrovie.

5. L'uso dei treni e delle classi va regolato come segue:

*a) Ufficiali*: gli ufficiali isolati possono prendere posto in qualsiasi treno e classe.

Gli ufficiali subalterni, però, sono esclusi dalla 1ª classe dei treni direttissimi, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 23 del citato « Regolamento pei trasporti militari ».

Resta inteso che, nei viaggi per i quali spetta il rimborso delle spese di trasporto, il rimborso del biglietto dovrà essere fatto in base allo specchio II del « Regolamento per le indennità eventuali » e cioè per la 1ª classe agli ufficiali superiori e primi capitani e per la 2ª classe agli ufficiali inferiori;

*b) Sottufficiali*: i sottufficiali sono ammessi nella 2ª e 3ª classe dei treni non direttissimi. Possono valersi della 2ª e 3ª classe anche di questi ultimi quando accompagnano la famiglia viaggiante a tariffa differenziale *C*, purchè anche essi sottufficiali paghino la detta tariffa.

Nei viaggi rimborsati il rimborso del biglietto sarà fatto per la 2ª classe ai marescialli e per la 3ª classe agli altri sottufficiali;

*c) Militari di truppa*: i graduati ed i militari di truppa sono ammessi nella 3ª classe dei treni accelerati, omnibus e misti, salve le eccezioni di cui al paragrafo 26 del regolamento sopra citato.

La facoltà eccezionale di valersi dei treni diretti per ragioni di servizio dovrà essere concessa per vera e propria urgenza.

6. Il Ministero del tesoro, in vista delle difficili condizioni del bilancio, ha vivamente raccomandato di ridurre al minimo le spese di missione. Perciò è assolutamente necessario che i viaggi compiuti dai militari per ragioni di servizio siano limitati allo stretto indispensabile, evitando in modo assoluto di dar luogo a movimenti di personale quando sia possibile di provvedere con gli ordinari mezzi di corrispondenza. Della regolarità dei viaggi compiuti per parte dei militari isolati e quindi dei pagamenti effettuati pel rimborso di spese di trasporto, saranno sempre chiamati a rispondere i firmatari dei documenti di viaggio, quando da questi ultimi, in sede di revisione, non risulti che i viaggi furono determinati da imprescindibili necessità di servizio.

## II. — TRASPORTO DI DRAPPELLI O DI REPARTI.

7. Il trasporto di drappelli in viaggio di servizio o di reparti sarà eseguito mediante presentazione di una sola richiesta mod. *C* parte 1ª di color *verde* recante l'indicazione del numero dei viaggiatori: l'ufficio biglietti delle ferrovie o la biglietteria militare rilascierà un unico biglietto a tariffa militare. Se il drappello consta di non più di 10 persone, rilascierà il mod. *B verde*.

## III. — TRASPORTO DI BAGAGLI.

8. La spedizione del bagaglio personale (eccezione fatta per quello ammesso gratuitamente nelle carrozze presso il viaggiatore) avrà luogo a pagamento diretto a tariffa militare — salvo il diritto al rimborso nei casi prescritti — mediante presentazione dell'apposito scontrino da parte dei militari provvisti di libretto ferroviario, oppure della richiesta mod. C - parte 2ª - *di color bianco(o giallo)* rilasciata dalle competenti autorità militari. Quest'ultima richiesta sarà pure emessa per le spedizioni di bagaglio al seguito delle truppe.

## IV. — TRASPORTI DI QUADRUPEDI, MATERIALI, VEICOLI, ECC.

9. I trasporti quadrupedi avverranno *sempre* a pagamento, su produzione della richiesta mod. C. - parte 3ª, - che sarà *bianca* per le spedizioni fatte direttamente dalle autorità militari, *gialla* per quelle eseguite per proprio conto da ufficiali o militari di truppa.

I trasporti di materiali, veicoli, ecc., al seguito delle truppe avverranno parimenti a pagamento e su produzione della richiesta mod. C. - parte 3ª.

Invece per le altre spedizioni di materali, veicoli ecc. dovranno essere presentate le richieste mod. 444 (*conto-corrente*) ed osservate le apposite prescrizioni della *Istruzione per il servizio ad economia delle merci dell'amministrazione militare* (edizione giugno 1912).

Per tutte le spedizioni con richiesta mod. C. occorre esibire anche la normale nota di spedizione (G. V.) o la lettera di porto (P. V.). Per le spedizioni in conto-corrente saranno prodotte le speciali note di spedizione o lettere di porto mod. 446 A. o 446 B.

10. Nei casi di trasporti di eccezionale urgenza sarà ammesso l'inoltro delle merci anche coi treni diretti ed accelerati, nonchè l'accompagnamento delle merci stesse sia pure a carro completo — da parte di scorte militari munite di biglietto a tariffa militare. Tali scorte potranno prendere posto anche sui treni merci, ma in questo caso senza responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per eventuali infortuni che dovessero loro accadere.

Dai documenti di trasporto dovranno risultare la richiesta d'inoltro con gli accennati treni, nonchè la ragione dell'*urgenza* e quindi i documenti stessi dovranno venir firmati da chi ha impartito l'ordine perchè possa assumere la responsabilità correlativa. Così dicasi quando le spedizioni vengano accompagnate.

## V. — TRENI APPOSITI.

11. Per l'esecuzione ed il pagamento dei trasporti con treni appositi valgono le stesse tariffe e norme vigenti pei trasporti coi treni ordinari salva, se del caso, l'applicazione della *tassa minima* per treno-km. Essi però saranno richiesti all'amministrazione ferroviaria pel consueto tramite delle competenti autorità ferroviario-militari.

Per i treni-ospedali, nessun pagamento sarà eseguito nè in partenza nè in arrivo. Il direttore del treno rilascerà però alla stazione di partenza un'unica richiesta mod. 444 da cui risultino la composizione del treno ed il percorso da compiere.

## VI. — VIAGGI E TRASPORTI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE.

12. I viaggi ed i trasporti sulle linee di navigazione statali saranno effettuati a pagamento diretto a tariffa militare, producendo le normali richieste; i viaggi da effettuarsi gratuitamente avverranno in conto-corrente con le richieste mod. *B* di color rosa. Per le altre linee di navigazione marittima o lacuale, i viaggi ed i trasporti saranno effettuati, parimenti a pagamento, nei modi e con le tariffe richieste per le varie società di navigazione.

## VII. — NORME AMMINISTRATIVE.

13. Nei viaggi di servizio, le spese di trasporto saranno sempre rimborsate agli interessati (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa). Per i militari di truppa il rimborso delle spese di trasporto sarà anche dovuto nei viaggi per recarsi in licenza di convalescenza e straordinaria. In ogni caso saranno inoltre corrisposti gli assegni di viaggio previsti dalle disposizioni in vigore.

Ferme restando le norme vigenti quanto al trattamento economico spettante ai *militari mobilitati* in viaggio per licenza, agli ufficiali inferiori, sottufficiali e carabinieri *non mobilitati*, inviati in licenza ordinaria semestrale, fruendo essi del viaggio gratuito

sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, a norma delle disposizioni precedenti, non è dovuta alcuna indennità. In tali circostanze, i caporali e soldati *non mobilitati* (esclusi i carabinieri) riceveranno, invece, per la durata del viaggio, l'indennità di trasferta: durante la licenza non avranno diritto ad alcun assegno.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri), i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al D. L. 29 luglio 1917, n. 1199, verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, un soccorso giornaliero uguale a quello dovuto alle mogli dei richiamati.

Il computo delle indennità di trasferta dovute nei viaggi di servizio e di licenza dovrà essere fatto a mente dei regolamenti in vigore, secondo la durata effettiva del viaggio desunta dall'orario ufficiale delle ferrovie.

## VIII. — AVVERTENZE GENERALI.

14. Nei viaggi e trasporti che non possano compiersi in servizio cumulativo, occorre la produzione di separati documenti pei singoli percorsi ferroviari, marittimi o lacuali.

15. I corpi e distaccamenti che ancora non ne siano provvisti, avranno cura di richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni) i prontuari dei prezzi e la tabella delle distanze chilometriche per averne norma nell'effettuare i trasporti.

16. A facilitare il rimborso di cui al n. 13 le stazioni ferroviarie si presteranno a fornire ai corpi tutti i necessari chiarimenti in ordine ai prezzi dei biglietti che vanno soggetti com'è noto, ad aumenti percentuali vari rispetto ai prezzi di tariffa segnati sui biglietti medesimi.

Per quanto poi riguarda i militari di truppa possibilmente sarà acquistato il biglietto a cura dei corpi; altrimenti questi ne anticiperanno l'importo corrispondente.

17. Le biglietterie militari avranno sede presso le stazioni di Torino P. N., Alessandria, Milano C., Genova P. P., Verona P. N., Bologna, Ancona, Firenze C., Roma Termini, Napoli, Bari, Palermo, Trieste C., Gorizia, Udine, Trento, Spezia e Taranto; resteranno aperte permanentemente e rilasceranno biglietti con validità, per l'inizio del viaggio, a tutto il giorno successivo.

Nei centri più importanti, nei quali non esistano biglietterie militari ed anche in centri minori della zona di guerra e d'armistizio, gli uffici biglietti delle FF. SS. faranno servizio di distribuzione permanente pei militari, in modo che i biglietti da essi rilasciati possano essere usufruiti per tutti i treni della giornata e del giorno successivo. Inoltre, ove occorra, saranno aperti, a cura delle ferrovie, appositi sportelli per il servizio dei militari.

Gli ufficiali e gli altri militari potranno provvedersi di biglietti anche presso le agenzie di città, sempre dietro esibizione dello scontrino del proprio libretto ferroviario, oppure della prescritta richiesta mod. *B* (di color verde o giallo) col pagamento supplementare del diritto fisso stabilito per tali agenzie.

18. I corpi disciplineranno il prelevamento dei biglietti da parte dei militari di truppa dipendenti, in modo che tale operazione sia compiuta da apposito graduato adibito stabilmente allo speciale servizio in parola tanto per i viaggi di servizio come per quelli di licenza. Il prelevamento dovrà essere effettuato nel giorno precedente all'inizio del viaggio; e ciò per evitare che le biglietterie militari e ferroviarie abbiano a trovarsi nell'impossibilità di distribuire tempestivamente tutti i biglietti richiesti, obbligando quindi i militari ad iniziare il viaggio con un giorno di ritardo.

19. Qualora i biglietti già prelevati non potessero per circostanze eccezionali, essere usufruiti nel termine fissato, le biglietterie emittenti provvederanno a rimborsare immediatamente l'importo ai corpi interessati.

20. Le biglietterie militari e ferroviarie saranno autorizzate a rilasciare biglietti di 3ª classe a tariffa militare di doppia corsa (da servire per l'andata ed il ritorno, su presentazione di richieste mod. *B* (verdi o gialle) pure esse redatte pei viaggi di andata e di ritorno. Tali biglietti avranno una validità non superiore ad un mese dalla data di emissione.

E' fatta espressa raccomandazione di valersi di tale particolare concessione, tenuto conto che essa agevola il servizio di distribuzione dei biglietti e garantisce la regolarità del viaggio di ritorno da parte dei singoli militari.

21. Tutti i militari indistintamente saranno tenuti ad esibire, oltre ai biglietti, anche i documenti militari (libretto ferroviario, tessera di riconoscimento, certificato di viaggio, foglio di licenza ecc.) sempre che il personale ferroviario ne faccia richiesta.

22. E' espressamente proibito ai comandi militari di stazione di rilasciare richieste per l'acquisto dei biglietti militari, salvo che, per erronea compilazione dei documenti emessi dalle autorità competenti o per improvviso giustificato motivo di cambiamento di itinerario, i viaggiatori in transito non potessero altrimenti proseguire il viaggio a tariffa ridotta o si tratti di militari appartenenti agli eserciti alleati.

23. Per dar modo al personale ferroviario di controlleria di garantirsi che i biglietti di doppia corsa (n. 20) siano usufruiti una sola volta — nei termini fissati per la loro validità — è assolutamente indispensabile che sui fogli di licenza e di viaggio (i quali come sopra è detto, devono essere esibiti ad ogni richiesta del personale delle ferrovie) sia sempre apposto — pel viaggio di ritorno — il *visto partire* dai corpi o dalle stazioni dei carabinieri reali, secondo i casi.

24. Sono soppresse, dalla data dell'8 dicembre p. v. — e decadranno pertanto di qualsiasi valore — le dichiarazioni di viaggio aventi carattere permanente rilasciate dalla direzione trasporti, fatta eccezione per quelle che riflettono esclusivamente i percorsi sulle linee della Venezia Giulia e Tridentina, che avranno vigore fino alle scadenze fissate per ciascuna di esse.

25. In dipendenza dell'abolizione del conto globale, pure dall'8 dicembre p. v. cesseranno di aver vigore le eccezionali disposizioni relative ai certificati (o fogli) di viaggio che, giusta le circolari a stampa nn. 3779 e 6201 del 22 febbraio e 1 aprile 1918 (Divisione Stato maggiore) potevansi rilasciare ai mutilati di guerra nei casi ivi previsti.

## IX. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

26. Data la difficoltà di munire delle prescritte richieste mod. *B* e dei relativi fondi per l'acquisto del biglietto tutti i militari che saranno partiti dalle rispettive sedi prima dell'8 dicembre, per farvi ritorno dopo la data medesima, è stato disposto che i militari stessi possano effettuare in franchigia i viaggi di ritorno su presentazione agli agenti ferroviari dei fogli di viaggio per servizio e di licenza di convalescenza o straordinaria, e ciò non oltre il 31 dicembre 1919. Così dicasi per la validità dei documenti di *color rosa* da parte dei militari che, a mente della circolare 261 *giornale militare* c. a. ne siano stati muniti *in partenza* perchè il viaggio debba compiersi, parzialmente, su ferrovie minori o su linee di navigazione.

27. I militari dislocati oltre il Brennero ed oltre Tarvisio dovranno essere muniti di biglietto a cura dei corpi rispettivi che si rivolgeranno agli appositi uffici di Innsbrück, Brennero e Tarvisio.

Tali biglietti si riferiranno al percorso italiano, essendo computato in franchigia il tratto percorso sulle ferrovie austriache.

28. Nulla è innovato in quanto è disposto pei viaggi dei parenti poveri di militari (non ufficiali) ricoverati in ospedali civili o militari, ai quali parenti pertanto saranno rilasciate, nei casi e nei modi previsti dalle attuali disposizioni, le richieste mod. *B* di *color rosa*. Così dicasi per i viaggi dei militari espatriandi e delle rispettive famiglie che continueranno ad aver luogo a norma della circolare n. 137 *giornale militare*, 1919.

---

E' abrogata la circolare n. 261 *giornale militare* c. a.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

**Prezzo della presente dispensa L. 0.20**

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 76ª — 1919 — 6 Dicembre

N. 632 - 20 luglio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1316, che autorizza a trattenere in servizio i militari appartenenti alle commissioni di requisizione Pag. 912

» 633 - 6 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2131, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . Pag. 912

» 634 - 6 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2132, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . Pag. 931

» 635 - 16 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2121, concernente gli assegni dei sottufficiali di tutte le armi e degli appuntati carabinieri e carabinieri inviati in licenza illimitata. — Norme per l'applicazione Pag. 914

» 636 - 3 dicembre 1919 — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle armi . Pag. 915

» 637 - 4 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso per titoli per l'ammissione nei personali dei ragionieri geometri del genio e dei ragionieri di artiglieria . . . . . Pag. 919

» 638 - 4 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Copia del giornale di cassa e prospetti relativi alla ripartizione per servizi delle spese eseguite a carico del capitolo « spese per la guerra » . . . . . Pag. 921

» 639 - 4 dicembre 1919. — AVANZAMENTO. — Limiti di età per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1919 di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati grado . . . . . Pag. 921

» 640 - 4 dicembre 1919. — AVANZAMENTO. — Norme circa la concessione della qualifica di primo capitano . . . . . Pag. 921

» 641 - 4 dicembre 1919. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali . Pag. 922

» 642 - 4 dicembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . . Pag. 922

» 643 - 4 dicembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti richiesti per facilitare il rilascio del permesso di entrata in Svizzera ai militari licenziati dalle armi, già ivi residenti . . . . . Pag. 924

» 644 - 4 dicembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-918, e delle loro famiglie . . . . . Pag. 925

» 645 - 4 dicembre 1919. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il servizio balneario militare. — Edizione 1919 - (Pubblicazione n. 203) . . . . . Pag. 926

» 646 - 4 dicembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria Pag. 926

» 647 - 4 dicembre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi ai corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . . Pag. 927

» 648 - 4 dicembre 1919. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1920 . . . . . Pag. 931

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 937

CIRCOLARE N. 632. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1316, che autorizza a trattenere in servizio i militari appartenenti alle commissioni di requisizione.** — (Divisione stato maggiore). — 20 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 189, dell'8 agosto 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro e gli approvvigionamenti e consumi;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

E' data facoltà al ministro per l'industria, commercio e lavoro di trattenere in servizio i militari di qualunque grado che attualmente facciano parte delle commissioni di requisizione, già alla dipendenza del soppresso Ministero degli approvvigionamenti e consumi anche se siano state congedate le classi cui i militari stessi appartengono, o venissero in seguito congedate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - FERRARIS - ALBRICCI.

---

N. 633. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 2131, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 283, del 1 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1455;
Sentito il Consiglio dei ministri,
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-bis. — Spese per la guerra . . . . . L. 208.000.000
Cap. n. 60-quater. — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . » 77.000.000

La maggiore assegnazione di lire 208 milioni a favore del capitolo 60-bis è da erogarsi:

*a*) per lire 140 milioni a titolo di somministrazioni al conto corrente per la gestione delle Casse militari, agli effetti del versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi vari dalle Casse medesime;

*b*) per lire 45 milioni a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato di spese dipendenti dalla guerra;

*c*) per le restanti lire 23 milioni in pagamento di diritti doganali su materiali dell'amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggiore assegnazione di lire 77 milioni a favore del capitolo 60-quater è da erogarsi:

*a*) per lire 47 milioni in pagamento di diritti doganali;

*b*) per lire 30 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

---

N.° 634. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 2132, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 283, del 1 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 18. — Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei carabinieri reali, ecc. | L. | 7.000.000 |
| Cap. n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 27. — Indennità eventuali, ecc. | » | 4.500.000 |
| Cap. n. 34. — Spese generali dei corpi, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 60-bis — Spese per la guerra | » | 263.974.000 |
| Cap. n. 60-quater. — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 60-quinquies. — Spese per la guerra concernenti l'aeronautica | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 60-sexies. — Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania | » | 8.500.000 |
| Cap. n. 63-bis. (Modificata la denominazione). — Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede dell'addetto militare a Tokio ed altre analoghe | » | 26.000 |
| | L. | 363.000.000 |

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 6 novembre* 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

---

N. 635. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2121, concernente gli assegni dei sottufficiali di tutte le armi e degli appuntati carabinieri e carabinieri inviati in licenza illimitata. — Norme per l'applicazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amminstrativi). — 16 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 277, del 24 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito e carabinieri, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto 16 luglio 1919, n. 1230, per il quale cessa di avere effetto, per alcune classi, la disposizione del precitato art. 133 del testo unico predetto;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.*

Ai soli effetti degli assegni, i sottufficiali di tutte le armi e gli appuntati carabinieri e i carabinieri che hanno prestato servizio durante la presente guerra e che appartengono a classi che sono state e che saranno tenute alle armi più della ferma normale, se al 16 agosto 1919 erano già stati inviati in licenza illimitata, ma non avevano ancora compiuto 60 giorni in tale posizione dopo il licenziamento dalle armi, si considerano come ancora in licenza illimitata per il numero di giorni che mancano a compiere i 60, e se sono stati o saranno inviati in congedo illimitato o assoluto dal 16 agosto 1919 in poi, si considereranno, pei primi 60 giorni del congedo, in licenza illimitata.

Questo trattamento non è cumulabile con gli assegni di licenza spettanti ai militari in attesa di riforma o pensione, nè con la gratificazione di assegno, o con l'assegno temporaneo, rinnovabile o vitalizio di pensione, salvo il diritto di opzione per il trattamento più vantaggioso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

NORME PER L'APPLICAZIONE.

1. — Non spettano gli assegni, a senso del decreto su riportato, a coloro che per una ragione qualsiasi non lo percepivano allorchè passarono nella posizione di licenza o congedo. Non può spettare pertanto, agli esonerati.

2. — Insieme coll'assegno va corrisposta l'indennità caro-viveri.

3. — Il pagamento va fatto dal centro di mobilitazione dal quale il militare dipendeva allorchè fu inviato in licenza o in congedo illimitato, anche se all'atto dell'invio in licenza o in congedo il militare fece passaggio ad altro centro.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 636. — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1919.

In seguito ad ispezioni compiute presso i distretti ed i depositi di alcuni corpi d'armata territoriali, è stato accertato che il lavoro di riorganizzazione dell'importante servizio matricolare, prescritto colla Circolare 211 del *giornale militare* 1918, procede con eccessiva lentezza ed è ancora assai lungi dall'essere avviato in modo soddisfacente.

Questo Ministero non disconosce le gravi difficoltà di ogni genere in cui distretti e depositi si trovano, tuttavia richiama sul fatto la speciale attenzione dei comandi dei corpi di armata territoriali, pregandoli di dare incarico ai generali addetti alla smobilitazione di rivolgere particolarmente le loro cure a tale lavoro, sorvegliandolo attivamente, poichè, come è noto, la esattezza e precisione dei dati matricolari è uno dei fattori importantissimi per la perfetta organizzazione dell'Esercito.

Per raggiungere nel modo migliore e più completo lo scopo, si ritiene utile, sulla base dei suggerimenti forniti dalle ispezioni compiute, di emanare in materia le seguenti altre disposizioni, in aggiunta di quelle già contenute nelle circolari 211, 690 e 705 del *giornale militare* 1918, nelle circolari n. 981 (direzione generale leva e truppa - ufficio del direttore generale) del 9 dicembre, 13 dicembre 1918 e 11 gennaio 1919, nonchè nelle varie circolari del *giornale militare* con le quali è stato ordinato il progressivo congedamento delle classi.

**Ricerca dei fogli matricolari originali.**

1. — Malgrado le disposizioni all'uopo impartite risulta tuttora che un rilevante numero di fogli matricolari dei militari, tanto già licenziati dalle armi come trattenuti ancora in servizio, è andato smarrito. E' da ritenersi come molto probabile che per la maggior parte tali documenti mancanti siano stati uniti a corredo di domande degli interessati per ammissione a corsi, istituti ecc. o di proposte di accertamenti sanitari o di denuncie all'autorità giudiziaria, ecc. e che dalle autorità che li ricevettero non siano più stati restituiti ai centri di mobilitazione interessati. Inoltre non è da escludere nemmeno che qualche plico di fogli matricolari originali trovisi abbandonato tra le carte considerate poco importanti degli archivi e degli uffici dei depositi e centri di mobilitazione.

Occorre perciò che tutte le autorità militari, *senza eccezione di sorta*, (comprese quindi quelle preposte alle scuole, istituti, tribunali, direzioni ecc) pongano ogni possibile cura per la ricerca di tali documenti e che ogni qual volta i dipendenti uffici rintraccino fogli matricolari modello 59 uniti a pratiche, ne curino subito la trasmissione al comando del distretto di leva.

Qualora si riconosca opportuno che il foglio matricolare rimanga a corredo della pratica, cui era allegato, se ne farà *una copia* avvertendo che dovrà trasmettersi al distretto o al corpo *sempre l'esemplare* trovato.

In modo particolare dovranno essere compiute al più presto accurate ricerche dei documenti suddetti in tutte le casse ed archivi di comandi, uffici, reggimenti, reparti, tribunali, ecc. disciolti.

## Rassegna della forza alle armi.
## Fogli matricolari dei militari alle armi.

2. — Si è dovuto constatare che i depositi mancano perfino di molti fogli matricolari di militari attualmente alle armi presso comandi, uffici, reggimenti e reparti amministrati dai depositi stessi. E' intendimento del Ministero che tale stato di cose debba cessare al più presto e perciò si dispone che i comandi dei depositi, col concorso dei comandi dei reparti e reggimenti e delle autorità preposte ai vari uffici da essi amministrati, provvedano con l'urgenza che il caso richiede a colmare siffatte lacune.

Per meglio raggiungere l'intento si prescrive che tutti i comandi di reparto e reggimento e tutti i capi degli uffici anziaccennati (mobilitati o non) trasmettano, il *giorno* 30 *dicembre corrente*, ai rispettivi centri di mobilitazione *l'elenco nominativo graduale di tutti i militari effettivi al reparto o reggimento o ufficio alla data 26 dicembre*, con l'indicazione della classe e del distretto di leva al quale ciascun militare appartiene.

In base a detti elenchi i comandi dei depositi e centri di mobilitazione faranno con tutta sollecitudine l'accertamento dei fogli matricolari originali (mod. 59) esistenti presso il rispettivo ufficio matricola, ed invieranno senz'altro ai distretti di leva interessati tutti i fogli matricolari dei militari non indicati negli elenchi stessi.

In tal guisa i distretti di leva verranno ad essere i centri di raccolta dei fogli matricolari dei militari di cui i depositi e centri di mobilitazione ignorano la posizione attuale perchè non più appartenenti a comandi, reggimenti e reparti da essi depositi o centri amministrati.

I generali addetti alla smobilitazione dovranno il 15 gennaio 1920 dare telegrafica assicurazione a questo Ministero (direzione generale leva e truppa - ufficio del direttore generale) che l'invio di tali fogli matricolari sia stato compiuto.

Contemporaneamente, ciascun comando di deposito o di centro di mobilitazione richiederà ai rispettivi distretti di leva i fogli matricolari (mod. 59) per i militari compresi negli elenchi e che manchino all'ufficio matricola.

I distretti ottempereranno a tali richieste con tutta sollecitudine, inviando a preferenza i fogli matricolari originali che fossero in loro possesso o che avessero ricevuti giusta quanto è prescritto dal 3°alinea del presente numero, oppure, in mancanza di essi, inviando un nuovo originale da desumersi dal ruolo (mod. 57).

In tal modo i depositi dovranno venire in possesso dei fogli matricolari di tutti indistintamente i militari attualmente alle armi, da essi amministrati.

Questo lavoro deve essere compiuto entro *il* 31 *gennaio* 1920.

3. — *Il* 5 *febbraio* 1920 i comandi di deposito e di centro di mobilitazione trasmetteranno ai comandi, uffici, reggimenti e reparti da essi amministrati una copia del foglio matricolare dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) che appartengono a ciascun comando, ufficio, reggimento e reparto affinchè, il successivo *giorno* 20 *febbraio*, ne sia data visione, dai capi ufficio o comandanti di compagnia e di reparto, ai singoli militari invitandoli a dichiarare quali variazioni ai servizi prestati, alle promozioni ottenute o quali altre notizie debbono esservi aggiunte. Di tali dichiarazioni dovrà essere presa nota fedele su un foglietto analogo a quello prescritto dal n. 12 della circolare 690 del *giornale militare* 1918, che dovrà essere trasmesso immancabilmente entro il febbraio 1920 al deposito o centro di mobilitazione interessato.

Tale provvedimento avrà quindi anche lo scopo di fare in modo pratico e reale la rassegna della forza totale alle armi al 20 *febbraio* 1920, di stabilire perciò con tutta precisione la posizione in quel momento dei singoli militari *e di far conoscere a ciascuna compagnia e reparto con rigorosa esattezza la rispettiva forza organica.*

I comandi di compagnia e di reparto dovranno compilare un elenco dei militari che alla data suddetta fossero assenti, per qualsiasi motivo (in licenza, all'ospedale, comandati presso uffici, ecc) indicando beninteso la ragione dell'assenza e l'ospedale, ufficio ecc. presso il quale ciascun militare si trova. Una copia di detto elenco sarà trasmessa immancabilmente entro il febbraio 1920 al comando del deposito e centro di mobilitazione

insieme ai fogliett[illegible] di notizie da compilarsi per gli altri militari, come è stablito dal primo alinea di questo numero.

Ai militari nominati nell'elenco degli assenti dovrà poi dai comandi, uffici, reggimenti e reparti essere data visione della copia del rispettivo foglio matricolare non appena rientreranno al corpo o reparto, per comunicare quindi anche per essi e con la maggiore sollecitudine ai depositi e centri di mobilitazione le notizie che fossero del caso, giusta quanto prescrive il 1° alinea del presente numero.

4. — Per i militari comandati permanentemente fuori del corpo la comunicazione della copia del foglio matricolare ai singoli interessati sarà fatta a cura dei comandi di deposito o dei centri di mobilitazione, per mezzo dei comandi o uffici presso i quali i militari prestano servizio.

Detti comandi o uffici dovranno restituire la copia del foglio matricolare, colla indicazione delle osservazioni fatte dal militare entro cinque giorni dalla data in cui la ricevettero.

5. — Le copie dei fogli matricolari intestati a militari dei quali eventualmente non fosse possibile in modo assoluto ai reggimenti, compagnie, reparti o uffici di stabilire la posizione dovranno essere restituite subito ai depositi o centri di mobilitazione con annotazione analoga alla seguente:

« *Il militare non è presente nei reparti di questo reggimento e se ne ignora l'attuale posizione* ».

I depositi e centri di mobilitazione restituiranno a loro volta i fogli matricolari ora accennati ai distretti di leva, i quali dovranno compiere sollecite indagini per rintracciare i militari cui detti fogli si riferiscono.

6. — I depositi e centri di mobilitazione compiranno con ogni cura e sollecitudine tutte le possibili indagini per accertare l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dai militari e faranno quindi luogo, in base al risultato degli accertamenti, alle necessarie aggiunte e rettifiche al foglio matricolare.

Tali aggiunte e rettifiche dovranno essere comunicate con le consuete modalità, sia al distretto, sia al comando, ufficio, reggimento o reparto presso il quale il militare si trova, affinchè essi possano riportarle tanto sul ruolo matricolare (mod. 57) come sulla copia del foglio matricolare (mod. 59) che possiedono.

In tal guisa viene ad essere ristabilito il sistema, vigente in tempo di pace, della esistenza del secondo originale dei fogli matricolari dei militari alle armi presso le compagnie o reparti, che fu sospeso all'atto della mobilitazione in ottemperanza a quanto è disposto dal parag. 148 del regolamento per le matricole. *D'ora in poi, pertanto, tale secondo originale dovrà sempre trovarsi presso il comando della compagnia o reparto, cui spetta di tenerlo al corrente con le consuete norme.*

## Comunicazione delle variazioni matricolari.

7. — E' fuori dubbio che l'arresto che si verifica attualmente nella tenuta dei documenti matricolari è dovuto in gran parte alla mancata comunicazione delle variazioni avvenute durante la guerra, ai depositi ed ai distretti.

Molto grave e difficile si presenta il compito di rimediare a tali omissioni, ma in ogni modo urge anzitutto assicurare d'ora in avanti che tali comunicazioni siano sempre, regolarmente fatte, seguendo le tassative norme del regolamento per le matricole.

Su tale necessità il Ministero richiama in modo speciale l'attenzione di tutti i capi servizio od ufficio e di tutti i comandi di reggimento, di reparto (compresi beninteso quelli mobilitati), di deposito o centro di mobilitazione e di distretto, avvertendo che qualunque omissione od errore in materia dovrà essere considerata come grave mancanza.

A tale riguardo si fa anzi viva premura ai comandi mobilitati di portare tutta la loro vigile attenzione su tale importante servizio, che costituisce parte essenziale del riassettamento della matricola dell'esercito.

Le superiori autorità mobilitate, esamineranno se non sia conveniente la designazione anche per i dipendenti corpi e reparti di generali ispettori con mansioni analoghe, per quanto riguarda la materia, a quelle dei generali addetti alla smobilitazione.

## Parificazione dei fogli matricolari delle classi già congedate.

8. — Risulta che la parificazione coi ruoli dei fogli matricolari delle classi già congedate procede molto lentamente perchè alcuni distretti ritengono di doverla effettuare dopo compiute tutte le indagini per completare i fogli matricolari con le variazioni mancanti.

A tale riguardo si fa noto che, senza dubbio sarebbe desiderabile di poter far luogo alla parificazione dopo di aver completamente ricostituito il foglio matricolare, ma siccome purtroppo nel maggior numero dei casi tale ricostituzione richiede un tempo non breve, questo Ministero, allo scopo di non ritardare eccessivamente la trasmissione dei fogli matricolari ai depositi e centri di mobilitazione dai quali i militari congedati debbono essere tenuti in forza, stabilisce che la parificazione debba essere eseguita intanto tra l'originale foglio matricolare (mod. 59) ed il ruolo matricolare (mod. 57) in base alle variazioni che su ciascuno risultano inscritte (comprese quelle di licenziamento dalle armi e di assegnazione al centro di mobilitazione, di pagamento del premio di smobilitazione e di consegna del pacco vestiario).

L'avvenuta parificazione dovrà essere fatta risultare con la consueta annotazione convalidata con la firma ed il bollo di ufficio, avvertendo che, a temporanea deroga delle disposizioni all'uopo vigenti, tale convalidazione potrà essere affidata, con particolare determinazione del comandante del distretto da inserirsi nell'ordine del giorno e con la relativa responsabilità, ad altro ufficiale che non sia il capo della sezione matricola, allo scopo di sgravare questi dell'eccessivo aumento di lavoro cui dovrebbe altrimenti sottostare con probabile detrimento degli altri lavori del proprio ufficio.

Al 1° ed al 16 di ciascun mese, i distretti trasmetteranno ai depositi e centri di mobilitazione interessati, tutti i fogli matricolari originali parificati fino a tutto il giorno precedente.

Tale lavoro di parificazione deve essere condotto a termine con la maggiore sollecitudine possibile, essendo necessario che i depositi e centri di mobilitazione abbiano conoscenza al più presto della forza in congedo a ciascuno assegnata e dei militari dai quali è composta.

Dovrà curarsi che su ciascun foglio di congedo, come sul ruolo, sia trascritto il domicilio eletto da ciascun militare all'atto del licenziamento dalle armi.

9. — Per i militari in congedo illimitato per i quali i distretti non abbiano ricevuto da nessun corpo il foglio matricolare originale, dovrà dai distretti stessi essere inviato intanto ai centri di mobilitazione cui i militari sono stati trasferiti in forza al momento del licenziamento dalle armi, un nuovo originale da desumersi dal ruolo mod. 57.

10. — Gli accertamenti per completare i ruoli matricolari delle variazioni mancanti, dovranno essere continuati dai comandi di distretto senza interruzione e con opera indefessa e solerte, valendosi specialmente delle indicazioni fornite dai militari coi fogli di notizie compilati in base al n. 12 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918.

Indubbiamente tra i documenti che meglio varranno per accertare le affermazioni dei militari occupano il primo posto i rapporti situazione ricevuti dall'esercito mobilitato e che avrebbero già dovuto servire ai depositi e centri di mobilitazione per tenere al corrente i fogli matricolari, giusta quanto tassativamente è stabilito dal parag. 148 del regolamento per le matricole del Regio esercito.

Quindi i comandi di deposito e di centro di mobilitazione dovranno conservare con ogni cura e fino a nuovo ordine detti rapporti, facendoli disporre distinti per reparto di provenienza e per ordine cronologico, in modo che ne sia facile la ricerca e la consultazione per rispondere sollecitamente alle richieste di notizie che saranno loro rivolte dai distretti.

Ma oltre che sulla base dei rapporti situazione, le indagini dovranno essere compiute sulla base di tutti gli altri documenti - qualunque sia l'autorità presso la quale si trovano depositati - che si presumono utili allo scopo (ordini permanenti reggimentali, giornali di contabilità, verbali di visite, cartelle cliniche, atti giudizari ecc).

Peraltro, il coefficiente che darà migliore garanzia di una più completa riuscita del grave lavoro della riorganizzazione della matricola risiede nell'armonico concorso che tutte le autorità - senza esclusione di sorta - ma specialmente i comandi di depositi, di

centri di mobilitazione e di distretti, debbono sentire il dovere di prestarsi scambievolmente.

Questa è una necessità assoluta che deve essere intesa e compresa da tutti e dovrà considerarsi come grave mancanza ogni trascuratezza al riguardo.

### Iscrizione a matricola delle variazioni accertate.

11. — Tutte le variazioni che vengono a mano a mano accertate debbono dai distretti essere subito inscritte sul ruolo mod. 57 e contemporaneamente comunicate coll'elenco mod. 62 ai depositi e centri di mobilitazione interessati i quali provvederanno a farle aggiungere sui fogli matricolari, tenuti dalla sezione matricola nonchè, per i militari alle armi, su quelli tenuti dai reparti.

### Vigilanza dei generali addetti alla smobilitazione.

12. — Come è già disposto in principio della presente circolare i generali addetti alla smobilitazione dovranno porre ogni particolare cura per ottenere che tutte le autorità interessate adempiano con esattezza e sollecitudine alle mansioni di loro spettanza per il riassettamento generale del servizio matricolare.

Vigileranno specialmente che siano osservati tutti i termini stabiliti dalla presente circolare per il compimento delle varie operazioni e che d'ora in avanti non sia più trascurata l'applicazione di nessuna delle norme contenute nel regolamento per le matricole del R. esercito.

È superfluo aggiungere che dovranno fare al Ministero (direzione generale leva e truppa) tutte le proposte che ritenessero opportune, per meglio raggiungere gli scopi cui è diretta la presente circolare e che dovranno provocare i provvedimenti del caso a carico delle autorità e degli ufficiali che diano prova di non interessarsi, come è doveroso, all'attiva e accurata applicazione di tutte le disposizioni sopraccennate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 637. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso per titoli per l'ammissione nei personali dei ragionieri geometri del genio e dei ragionieri di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 dicembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Di concerto col ministro del tesoro;
Visto il regio decreto-legge in data 26 ottobre 1919;

DECRETA:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli per venti posti di ragionieri geometra del genio e dodici posti di ragioniere di artiglieria, con lo stipendio iniziale di L. 4000 annue.

Art. 2. — A tale concorso potranno prendere parte:

*a*) Gli ufficiali inferiori di qualsiasi categoria od arma forniti di diploma di ragioniere o di perito agrimensore, i quali abbiano preso parte attiva alle operazioni di guerra ed abbiano prestato servizio, per non meno di un anno, presso l'amministrazione centrale della guerra, o i dipendenti uffici, corpi e stabilimenti del genio e dell'artiglieria.

*b*) I ragionieri avventizi, diplomati ragionieri o periti agrimensori, i quali abbiano prestato servizio presso l'amministrazione centrale della guerra o in alcuno dei detti uffici, corpi e stabilimenti.

Art. 3. — Coloro che trovandosi nelle condizioni anzidette intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non oltre il 15 gennaio 1920, apposita domanda al

Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affaffri generali) coi seguenti documenti:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita legalizzato, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non superati i 35 alla data del presente decreto.

*b*) certificato di cittadinanza italiana.

*c*) certificato di penalità di data non inferiore di tre mesi a quella del presente decreto.

*d*) foglio di congedo illimitato o certificato di riforma.

*e*) certificato di un medico militare comprovante l'idoneità fisica del concorrente alle funzioni di ragioniere geometra del genio o di ragioniere di artiglieria.

*f*) diploma originale di perito agrimensore per gli aspiranti ai posti di ragioniere geometra e diploma originale di ragioniere per gli aspiranti ai posti di ragioniere d'artiglieria, e ogni altro titolo di studio o professionale che comprovi eventuali servizi prestati in precedenza dal concorrente, sia in amministrazioni pubbliche che private.

*g*) rapporto informativo delle competenti autorità militari sul servizio prestato dal concorrente presso l'amministrazione centrale o nei dipendenti uffici, corpi e stabilimenti del genio e dell'artiglieria.

Gli aspiranti di cui all'art. 2 lett. *a*) saranno dispensati dal produrre il certificato penale. Essi però dovranno esibire un rapporto delle competenti autorità militari, comprovante di aver avuto parte attiva alle operazioni di guerra.

Art. 4. — La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una commissione composta come segue:

L'ispettore generale del genio o un ufficiale generale ispettore da lui delegato;

L'ispettore generale d'artiglieria o un ufficiale generale ispettore da lui delegato;

Il direttore capo della divisione che amministra i personali civili dipendenti dall'amministrazone militare o il funzionario che lo sostituisce.

L'ispettore superiore di ragioneria del Ministero della guerra.

Il ragioniere geometra superiore del genio, addetto all'ispettorato generale del genio.

La presidenza sarà assunta dall'ufficiale generale ispettore più elevato in grado o più anziano.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un capo sezione o segretario del Ministero della guerra.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

La commissione compilerà per ciascuna specialità una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuto idonei a coprire gli impieghi di cui trattasi. Per essere dichiarati idonei occorre aver riportato un punto non inferiore ai sei decimi.

In base a tale graduatoria il Ministero provvederà alle relative nomine.

Gli elementi di giudizio della commissione sono costituiti dalla durata del servizio prestato e dal modo col quale esso è stato disimpegnato dagli aspiranti nelle amministrazioni militari suddette, dalle votazioni conseguite dagli aspiranti stessi negli esami di licenza e dagli altri titoli eventuali.

A parità di punti avranno la precedenza gli aspiranti di cui all'articolo 2 lett. *a*) e fra essi saranno preferiti:

Gli invalidi di guerra;

Gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

I feriti in combattimento.

La invalidità o la lesione non dovrà in ogni modo essere di tale entità da impedire il regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 5. — Qualora alcuni dei concorrenti prescelti non accettassero, ovvero fossero nominati ad altro impiego, o comunque cessassero dal servizio di ragioniere geometra o ragioniere di artiglieria entro tre mesi dalla data della nomina, potranno essere nominati in loro vece altrettanti concorrenti, seguendo sempre la classificazione di cui all'articolo precedente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 638. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Copia del giornale di cassa e prospetti relativi alla ripartizione per servizi delle spese eseguite a carico del capitolo « spese per la guerra ».** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 dicembre 1919.

Allo scopo di facilitare ai corpi la compilazione delle contabilità arretrate, si prescrive che, sino a nuovo ordine, per tutte le contabilità ancora da inviarsi al Ministero la copia del giornale di cassa, che i corpi dovevano trasmettere insieme alle contabilità mensili in base alla disposizione di cui alla lettera *A*) del n. 16 della circolare 216 del *giornale militare* del 1914, sia sostituita da un estratto, da farsi sullo stesso mod. 11 R. A., limitato alle sole risultanze totali finali alla chiusura mensile del giornale stesso.

Inoltre, ferme restando tutte le disposizioni contenute nella circolare n. 596 del *giornale militare* c. a., relative ai prospetti delle spese del mese di ottobre c. a. e successivi, da inviarsi al Ministero indipendentemente dalle contabilità, non sarà più allegato alle contabilità ancora da trasmettere, il prospetto per la ripartizione per servizio delle spese eseguite a carico del capitolo « spese per la guerra », già prescritto dalla circolare 90 del *giornale militare* del 1917.

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 639. — AVANZAMENTO. — **Limiti di età per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1919 di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi.** — (Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1919.

A mente del paragrafo 171 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. di determinati gradi per poter essere iscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1919 siano i seguenti:

*Tenenti colonnelli*: 19 ottobre 1916 fino a Grossetti Giuseppe.
*Maggiori*: 19 ottobre 1916.
*Capitani*: 15 giugno 1915 fino a Radice Emilio.
*Tenenti*: 1 aprile 1916 fino a Scevola Ruscellotti.

I documenti d'avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno essere trasmessi *al più presto* al Ministero.

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 640. — AVANZAMENTO. — **Norme circa la concessione della qualifica di primo capitano.** — (Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1919.

Per eventuale, opportuna norma delle Autorità militari dipendenti, il Ministero fa presente che la qualifica di « Primo capitano » può, ai sensi del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 (circolare 210 *giornale militare* 1915) essere conferita soltanto per *decreto ministeriale*.

I comandi dipendenti, pertanto, non hanno alcuna facoltà di attribuire direttamente la suddetta qualifica, e dovranno perciò astenersi dal prendere qualsiasi determinazione in tal senso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N.641. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo da apporre alle corrispondenze ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre 1919.

E' stato segnalato che da paesi sulla linea d'armistizio e da frazioni di comuni del Regno tali, da non essere neppure segnate sul dizionario dei comuni, pervengono lettere portanti la sola indicazione della località in cui il reparto scrivente si trova. E' poichè riesce difficile stabilire a quali regioni o provincie appartengono tali località, si è costretti ad omettere la relativa indicazione nelle risposte; donde disguidi e reclami.

Pertanto, a complemento della circolare n. 409 *giornale militare* c. a., si dispone che su tutte distintamente le lettere ed i pieghi della corrispondenza ufficiale, non provenienti da capoluoghi di regioni della linea d'armistizio ovvero di provincia e di circondario del Regno, sia sempre indicata chiaramente, tra parentesi e prima della data, la regione o provincia cui appartiene la località di partenza.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 642. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra). — 4 dicembre 1919.

I materiali d'ogni specie residuati dalla guerra ed in carico all'amministrazione militare eccezione fatta per le armi, munizioni cariche, gli esplosivi e gli oggetti di vestiario, stoffe, tele e panni, nonchè materiali di corredo ed equipaggiamento individuale, gruppo *A*, dovranno in un primo tempo essere alienati nella misura del 50 per cento delle consistenze. Per consistenze s'intendono quelle esistenti sotto la data del 15 giugno u. s.

I divieti di vendita totali o parziali posti per il passato da qualsiasi autorità militare tuttora osservati dagli enti consegnatari del materiale bellico, ovunque esso si trovi, debbono ritenersi abrogati, eccezione fatta per quella specie di materiali, che nella presente circolare sono di seguito specificati, in seguito ai recenti accordi presi in merito con la commissione superiore centrale.

1) MATERIALI DEL GENIO:

*Stazioni fotoelettriche.* — Dovranno essere alienate nella misura di 1/3 di quelle esistenti.

*Attrezzi da lavoro.* — Dovranno essere alienati nella misura di due terzi della consistenza.

*Materiale telegrafonico.* — Dovrà essere alienato il 50 per cento dei materiali tipo Stato mentre per gli altri materiali, i quantitativi alienabili saranno indicati dall'Ufficio speciale elettro-telegrafonico di Bologna.

*Materiale Decauville.* — Possono essere ceduti alle sole amministrazioni di Stato, secondo gli ordini, che emana di volta in volta la commissione superiore centrale.

*Gruppi perforatori.* — Dovranno essere conservati per i futuri bisogni soltanto quelli, che la direzione generale del genio indicherà prossimamente.

*Filo di ferro spinoso.* — Dovrà essere alienato nella totalità.

*Profilati e laminati di ferro e acciaio.* — Dovranno essere alienati nella misura del 75 per cento.

*Legnami.* — Dovrà essere alienato il 90 per cento della consistenza.

*Estintori da incendio.* — Non possono essere alienati.

*Bagni «Blanc».* — Id. id.

*Feltessuto.* — Id. id.

*Feltro catramato.* — Dovrà essere alienato nella misura di un terzo.

*Baracche smontabili esistenti presso gli enti territoriali del genio.* — Non possono essere alienate.

*Pompe da incendio in genere.* — Non possono essere alienate.

2) MATERIALE SANITARIO:

Dovranno essere esclusi dalla vendita tutti i materiali esistenti presso la farmacia centrale militare ad eccezione di quelli, che la direzione della farmacia militare stessa, dopo esame accurato e sollecito, segnalerà al Ministero della guerra (Direzione generale sanità militare) secondo le norme già emanate dalla Direzione generale suddetta.

Dovranno essere esclusi i seguenti medicinali ovunque si trovino: Chinino, formolo, fenolo liquido impuro, ipoclorito di calcio, alcool denaturato, jodio e joduro, olio di ricino, olio di fegato di merluzzo.

Dovranno essere esclusi i materiali ovunque si trovino: Chimico bacteriologici, apparecchi profilattici, radiografici e kinesiterapici.

Con gli apparecchi radiografici vanno compresi gli strumenti e accessori occorrenti per il servizio radiologico e cioè: schermi fluorescenti e di rinforzo, negatoscopi, torchietti, tubi per raggi X, guanti, vetri, grembiali, occhiali anti X, trocoscopi, ecc.

Per gli apparecchi profilattici si devono intendere in particolare i seguenti: stufe da disinfezione di qualunque tipo, mobili o fisse, apparecchi solforatori «Esperia» Clayton o di altro tipo; carri, filtri Berkfeld, apparecchi Breslavia, potabilizzatori carreggiati tipo Hartmann-Mangini e potabilizzatori someggiati tipo Achilli e Sanotti; potabilizzatori al cloro liquido Wallace e Tierman, lavanderie da campo, forni crematori, essiccatori a vuoto, quanti antimalarici, copri-volto, zanzariere, zanzariere da letto; cassette per ricerche chimico-cliniche con microscopio e reagentario; cassette per l'analisi dell'acqua e del vino, pompe per disinfezione, sterilizzatrici portatili combinate ed autoclavi, inceneratori da campo.

Nei materiali chimico-bacteriologici sono da comprendersi tutti gli apparecchi attrezzi ed oggetti nonchè sostanze chimiche occorrenti ai laboratori di chimica-farmacia ed ai gabinetti di bacteriologia.

Nella dicitura apparecchi kinesiterapici devono essere compresi anche quelli di elettro-terapia, data l'affinità dello scopo a cui essi servono.

Dovranno essere escluse dall'alienazione le unità sanitarie da campagna e unità collettive di mobilitazione, comprese le buste chirurgiche per zaini di sanità, le cassette di strumenti chirurgici (collo n. 1 degli ospedaletti da campo da 50 letti), gli istrumentari in aggiunta alla sezione di sanità; gli strumentari per posti letto baraccati.

Tra i sopra descritti materiali potranno essere tuttavia alienati quelli il cui stato d'uso a giudizio di persona tecnica sia tale che non si reputi conveniente il loro ripristino.

3) MATERIALI DA CASERMAGGIO:

Sono escluse dalle alienazioni le *brande complete.*

4) LEGNA DA ARDERE:

Saranno di volta in volta alienati i quantitativi che indicherà la commissione superiore centrale ai singoli enti consegnatari.

5) LEGNAMI PER IL SERVIZIO DI ARTIGLIERIA:

Saranno esclusi dalla vendita i legnami della IX categoria in consegna agli enti incaricati del servizio di artiglieria.

6) MATERIALE DI COMMISSARIATO:

Sono esclusi dalla vendita i viveri (compresi quelli di riserva) e i sacchi di sussistenza (esclusi quelli di origine estera).

7) MATERIALE DEI DEPOSITI DELLA SICILIA.

Dovrà essere derogato, secondo le circostanze, dal criterio dell'alienazione del 50 per cento della consistenza, di maniera che nei depositi di cui si tratta non vengano intaccate le dotazioni regolamentari, sempre quando, ben s'intende, il materiale da conservare sia tutto in buono stato d'uso.

Agli enti incaricati delle vendite spetta l'obbligo amministrativo e disciplinare di osservare le disposizioni presenti le quali debbono essere integralmente ed immediatamente applicate.

Man mano che gli studi intesi a meglio precisare i singoli quantitativi di materiale che in definitiva occorrerà conservare per il futuro assetto dell'esercito, saranno completati, la commissione superiore centrale impartirà a mezzo delle dipendenti commissioni superiori successive disposizioni agli enti incaricati delle vendite, disposizioni che dovranno intendersi come complementari di quelle contenute nella presente circolare.

Le disposizioni contenute nella presente circolare sostituiscono quelle già emanate con la circolare n. 540 del 17 ottobre u. s. inserte nel *giornale militare* c. a. dispensa 63.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 643. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti richiesti per facilitare il rilascio del permesso di entrata in Svizzera ai militari licenziati dalle armi già ivi residenti.** — (Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1919.

Ai posti di concentramento di Como e di Domodossola continuano a presentarsi molti militari riespatrianti sprovvisti dei documenti richiesti dalle autorità elvetiche per autorizzare il riespatrio ed in conseguenza i militari stessi sono costretti, in attesa di procurarsi i suddetti documenti, a sostare varie settimane e talvolta dei mesi presso i posti di concentramento indicati.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente che, oltre a rendere più complesso il funzionamento dei posti di concentramento, causa ai militari espatriandi un grave danno economico, questo Ministero richiama tutti i corpi, riparti e servizi dipendenti sulla necessità che venga chiaramente rammentato ai dipendenti militari già residenti in Svizzera e che desiderano all'atto del loro licenziamento dalle armi farvi ritorno, che, prima di presentarsi ai posti di concentramento, debbono, nel loro interesse, provvedersi dei seguenti documenti:

1. Passaporto
2. Foglio di congedo o licenza illimitata;
3. Documento comprovante che lo smobilitato è venuto nel Regno in seguito a chiamata alle armi;
4. Certificato di domicilio, rilasciato dall'autorità comunale svizzera;
5. Contratto di lavoro, legalizzato dalle autorità cantonali e vistato dal nostro R. console della circoscrizione;
6. Certificato di buona condotta, rilasciato dalla polizia cantonale;

e possibilmente:

7. *Nulla osta* al ritorno al comune da parte dell'autorità cantonale (Dipartimento di giustizia e polizia);
8. Dichiarazione da parte della autorità attestante, se è il caso:
   *a*) che lo smobilitato è nato in Svizzera;
   *b*) che è figlio di madre svizzera;
   *b*) che è ammogliato con cittadina svizzera;
   *d*) che la famiglia risiede in Svizzera;
   *e*) che in Svizzera possiede mobili ed immobili.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 644. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-18, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 4 dicembre 1919.

A seguito delle offerte pubblicate colla circolare n. 255 del corrente anno si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

*Militari della 3ª compagnia di sussistenza Mussini Felice e Montanari Lodovico*: L. 200 a favore dei mutilati di guerra.

*Comando di tappa di Salonicco*: L. 2000, utile ricavato dallo spaccio cooperativo locale, a favore degli invalidi ed orfani di guerra.

*Commessi assimilati presso gli uffici di posta militare intendenza generale dell'esercito*: L. 59.45 rappresentanti il ricavato della vendita di giornali e devolute a scopo di beneficenza.

*Ufficiali e soldati del comando di tappa di Lione*: L. 100, a favore dei ciechi di guerra.

*Ditta Pietro Giorgi di Valona*: L. 625, a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti durante la campagna di guerra 1915-18.

*Ditta Pietro Giorgi di Valona*: L. 580, a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti durante la campagna di guerra 1915-18.

*Ditta Pietro Giorgi di Valona*: L. 1000, devolute a scopo di beneficenza.

*Cittadinanza di Termoli*: L. 302,55 a favore dei liberatori delle terre invase.

*Accademia Filodrammatica « Vittorio Alfieri » di Torino*: L. 50, ricavato di una recita patriottica, a favore della famiglia più bisognosa che abbia avuto uno o più caduti appartenente alla gloriosa brigata Sassari.

*Accademia filodrammatica « Vittorio Alfieri » di Torino*: L. 100,60 ricavato di una recita patriottica in onore di Fiume e Dalmazia, a favore dei nostri soldati di presidio in detta località.

*Commessi assimilati ufficio postale 17 divisione intendenza generale dell'esercito*: L. 90, rappresentanti il ricavato della vendita di giornali e devolute a scopo di beneficenza.

*Corpo di spedizione italiano in Oriente*: L. 218,90 utile ricavato dallo spaccio cooperativo 21 gruppo aeroplani A. M., a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati e morti in guerra.

*Colonia italiana di Fighiera (Repubblica Argentina)*: L. 519,85 a favore degli orfani di Trento e Trieste.

*Comitato di beneficenza pro-mutilati*: L. 500, ricavato di una festa di beneficenza tenutasi nel teatro di Cormons nel febbraio 1919, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.

*Ispettorato reparti speciali studenti militari di medicina di Novara*: L. 310, provento di offerte volontarie di militari delle disciolte compagnie studenti di medicina di Pavia e devolute a scopo di beneficenza.

*Ufficiale d'amministrazione dell'esercito francese signor Manigold*: L. 20, a favore dei soldati italiani feriti.

*Intendenza zona retrovie - direzione commissariato militare*: L. 7327,80, quota parte utili conseguiti dallo spaccio cooperativo di Vicenza e devolute metà a favore degli invalidi e metà a favore degli orfani di guerra.

*Ufficio staccato intendenza A. M. Macedonia*: L. 64, a favore dei militari morti o feriti nella campagna di guerra 1915-18.

*Ufficiali e militari di truppa del 6° reggimento genio ferrovieri - 2ª sezione - esercizio linea*: L. 808,35 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.

*Comitato « Pro Patria » di Moron*: L. 500, pro vittime bombardamenti aerei e devolute allo scopo indicato.

*Fanti della brigata Caserta*: L. 3000, a favore delle opere di beneficenza per militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-18 e devolute allo scopo indicato.

*Signor Nuncio Santiago Longo e altri oblatori di La Plata (Argentina)*: L. 352, a favore degli invalidi di guerra.

*Società italiana di mutuo soccorso Vittorio Emanuele III di Colonia Felicia di Santa Fè (Repubblica Argentina)*: L. 837,20 a favore della Croce rossa italiana.

*Corpo di spedizione militare italiano in Palestina*: L. 14,000, ricavato del disciolto spaccio cooperativo a favore delle famiglie dei morti e feriti in guerra.

*Uffici postali 1ª Armata*: L. 81, devolute a scopo di beneficenza.

*Intendenza III armata - direzione delle tappe*: L. 2042, ricavato di un concerto di beneficenza tenuto in Cervignano, e devolute a favore degli invalidi di guerra.

*Prof. Cleofonte Campanini di Parma*: L. 2000 in favore del militare di truppa della città di Parma, che si è maggiormente distinto per atti di valore nella campagna di guerra 1915-18.

10° reggimento artiglieria da fortezza: L. 16,600,75 raccolte fra ufficiali e soldati del deposito del reggimento e devolute a favore degli orfani di guerra.

*Addetto militare italiano all'Aia*: L. 779,20 offerte da due benefiche persone a beneficio degli ex prigionieri di guerra italiani e devolute allo scopo indicato.

*Colonn. Bianco cav. Alberto, comandante il 34° raggrupamento assedio*: L. 926 devolute a favore dell'opera nazionale pro combattenti.

*Comando 256 reggimento fanteria*: L. 950 utile ricavato dallo spaccio cooperativo reggimentale ed a favore degli orfani dei militari caduti in guerra del reggimento stesso.

*Ufficiali italiani ex prigionieri di guerra in Plan (Boemia)*: L. 1247,80 importo del fondo economie e di utili vari del disciolto campo in Plan (Boemia) a favore degli orfani dei prigionieri italiani.

*Ufficiali del disciolto ospedale da campo* 013: L. 500 a favore dell'istituzione ciechi di guerra « Diaz » in Torino.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 645. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per il servizio balneario militare - Edizione 1919 - (Pubblicazione n. 203).** — (Direzione generale sanità militare). — 4 dicembre 1919.

Il Ministero porta a conoscenza di tutti i comandi di corpo ed uffici che sono state ristampate le « Norme per il servizio balneario militare » e le relative richieste dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari (riparto pubblicazioni).

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0.60.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 646. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 dicembre 1919.

Poichè i militari di truppa della classe 1896, della quale è stato già predisposto il congedamento, e quelli delle classi che potranno in seguito esser congedate non hanno più titolo a fruire della concessione di cui al R. D. 7 agosto scorso n. 1362 (circolare n. 423 *giornale militare* corrente anno) che dispensava i militari di 1ª e 2ª categoria delle classi precedenti dall'obbligo di ottenere dai distretti competenti il permesso di cui all'art. 8 della legge sul reclutamento, questo Ministero, allo scopo di facilitare l'espatrio specialmente di coloro che rimpatriarono dall'estero per rispondere alla chiamata per mobilitazione, determina quanto appresso:

1. I comandi dei corpi o reparti appena pubblicato l'ordine di congedamento di una classe dovranno chiedere d'urgenza ai distretti competenti il permesso per quei militari congedandi che dichiarino di voler espatriare;

2. I comandi dei distretti non oltre tre giorni dopo ricevute le richieste, alle quali sono autorizzati ad aderire senza alcuna preventiva indagine, rimetteranno il permesso alle autorità militari richiedenti, che, a loro volta, li consegneranno agli interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 647. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi ai corsi di integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1919.

In seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del disposto del n. 4 della circolare 526 *giornale militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi ai corsi di integrazione *A* e *B*, nonchè i nomi degli ufficiali ammessi agli esami scritti e quelli degli ammessi agli esami orali per il corso di integrazione C.

CORSO DI INTEGRAZIONE *A*.

*Ufficiali ammessi a frequentare il corso.*

Magg. fanteria BIANCHETTI Giuseppe
Ten. col. id. BOGINO Maurizio
Maggiore id. CARBONERA Bonomo
Id. id. COCCONI Giovanni
Id. id. COSTANTINO Beniamino
Id. artiglieria DE STEFANIS Giuseppe
Id. fanteria ESPOSITO Giovanni
Id. id. FERRERO Alberto
Capit. cavalleria FOGLI Torquato
Ten. col. fanteria FOSSATI Oreste
Maggiore id. GARDA Renzo
Capit. cavalleria GASTINELLI Carlo
Id. id. GAZZALE Enrico
Magg. fanteria GIULIANO Giuseppe
Id. artiglieria MARSELLI Sergio.
Capit. cavalleria MASSONE Riccardo
Maggiore artiglieria MICHELETTI Paolo
Ten. col. fanteria MIGLIACCI Gino
Maggiore id. NEGRO Matteo
Id. id. ODELLO Celso
Id. id. QUARRA Edoardo
Id. id. REISOLI Gustavo
Id. id. RENZONI Luigi.
Id. artiglieria ROSSI Francesco.
Id. id. SANTI Leone
Id. fanteria SANTINI Gino.
Id. fanteria SQUERO Antonio
Id. artiglieria SOLDARELLI Mario.
Id. fanteria TAGLIAFERRI Carmine

*Ufficiali ammessi al corso* A *e dispensati dalla frequenza.*

Maggiore fanteria CARINI Carlo
Id. artiglieria CARTA Angelico
Id. fanteria DE GIORGIS Federico
Id. artiglieria GIOVANELLI Vittorio
Id. genio JELMONI Nestore.
Maggiore fanteria NEGRO Guglielmo
Ten. col. fanteria PEDROTTI Ruggero
Maggiore artiglieria PUGLIESE Claudio
Id. fanteria SPARATORE Gaetano
Ten. col. id. TARANTO Arturo.

CORSO DI INTEGRAZIONE *B*.

*Ufficiali ammessi a frequentare il corso.*

Maggiore fanteria ABBATI Mario
Id. artiglieria ADAMI Ugo
Id. id. ALOVISI Luigi
Id. fanteria ARDISSONE Mario
Capit. cavall. AVARNA di GUALTIERI Carlo
Maggiore fanteria BACCARI Alfredo.
Capit. cavalleria BADINO Mario
Id. id. BARRILIS Carlo
Maggiore artiglieria BERARDI Paolo
Id. id. BERGONZI Angelo
Capitano cavalleria BITOSSI Gervasio
Maggiore genio BIANCHI Armando
Capit. cavalleria BORGSTROM Ettore
Magg. fant. BRANCATELLI Giuseppe
Id. id. CANDELORO Gino
Id. artiglieria CANTATORE Oreste
Id. fanteria CARMINEO Nicolangelo
Maggiore fanteria CAULI Michele
Id. id. CAVALLO Antonio
Id. id. DAFFINA' Pasquale
Id. id. d'ARLE Federico
Id. id. D'HAVET Achille
Id. id. DARU' Attilio
Id. id. de CASTIGLIONI Maurizio Lazz.
Ten. col. fanteria DELLA BONA Guido
Magg. fanteria DEL TETTO Ettore
Id. id. DI GIORGIO Umberto
Id. id. FESSIA Giuseppe
Id. id. FIOCCA Ildebrando
Id. id. FORTI Ruggero
Id. id. FREGUGLIA Luigi
Id. artiglieria FUNICIELLO Orazio
Id. id. GASCA-QUEIRAZZA Vincenzo
Id. fanteria GIRLANDO Emanuele
Id. artiglieria GLORIA Alessandro

Maggiore artiglieria GRAZIANI Carlo
Id. fanteria LERICI Roberto
Id. id. LIBERATI Amedeo
Capitano cavalleria LOMAGLIO Cesare
Maggiore fanteria LORENZELLI Dante
Id. id. MACCARIO Giovanni
Id. artiglieria MARRAS Efisio
Capitano cavalleria MARAZZANI Mario
Maggiore fanteria MARIANI Eugenio
Id. artiglieria MARIOTTI Adamo
Id. id. MARRUCCI Giovanni
Id. fanteria MARTINI Giovanni
Id. artiglieria MIELE Alighiero
Ten. col. fanteria MORETTI Adolfo
Maggiore artiglieria MORETTO Augusto
Id. fanteria MUSCARI Attilio
Id. id. PALENZONA Mario
Id. genio PAPONE Agostino
Id. fanteria PESCATORI Armando
Maggiore artiglieria PIVANO Angelo
Id. fanteria POMPONI Felice
Id. id. RACCA Carlo
Ten. col. fanteria RE Mario
Maggiore fanteria RIVOLTA Carlo
Id. id. ROMANO Giuseppe
Id. id. RUGGERO Vittorio
Id. id. SCAROINA Michele
Maggiore artiglieria SIGNORELLI Enrico
Id. id. SOSSO Ugo
Id. fanteria STEFANINI Gino
Id. id. TAVANTI Tito
Id. id. TOSI Angelo
Id. artiglieria ULIVI Gaetano
Id. id. VALLETTI Alfredo
Id. id. VARANINI Varo
Id. fanteria ZENATI Giovan Battista
Id. id. ZOLEZZI Domenico
Id. id. ZUCHEGNA Ostilio

*Ufficiali ammessi al corso* B *e dispensati dalla frequenza.*

Maggiore fanteria COMANDUCCI Renato
Id. genio FAVAGROSSA Carlo
Id. artiglieria GELICH Fernando
Id. fanteria GHISELLI Tommaso
Id. id. MAZZOLINI Quinto
Id. artiglieria MERZARI Fabio
Id. fanteria MORTARA Nino
Maggiore artiglieria NEGRONI Giacomo
Id. fanteria PERGOLANI Mario
Id. artiglieria ROMANO Angelo
Id. fanteria SPREGA Ugo
Id. id. TRIONFI Luigi
Id. id. TROILI Mario

## CORSO DI INTEGRAZIONE C.

*Ufficiali ammessi alla prova scritta di esame.*

Per il corso di integrazione *C*, dato il numero molto rilevante di concorrenti e tenuto conto che la sproporzione fra il numero dei posti disponibili e quello degli aspiranti avrebbe portato all'esclusione di una forte aliquota di questi ultimi, il Ministero è venuto nella determinazione di ammettere alla prova scritta di esame solamente cento fra gli ufficiali che ne hanno fatto domanda.

I rimanenti ufficiali conservano il diritto di concorrere al successivo corso *D*, per il quale il Ministero si riserva di emanare le norme esecutive.

Pertanto, la competente commissione, dopo di avere esaminati i titoli presentati dai concorrenti, ha deliberato di ammettere alla prova scritta di esame i sottonotati ufficiali:

Maggiore cavalleria ADAMI-ROSSI Enrico
Id. artiglieria ADORNI Riccardo
Id. fanteria AGNELLO Luigi
Id. artiglieria AMALFITANO Arnaldo
Id. fanteria AMATO Attilio
Id. id. ANDERSON Giacomo
Id. artiglieria ANGELICA Domenico
Id. fanteria ANGIOY Paolo
Id. id. ANTONIAZZI Adolfo
Id. id. ARENA Francesco
Id. id. AZZI Arnaldo
Ten. col. fanteria BANCALE Emilio
Maggiore fanteria BARBAGALLO Filippo
Id. id. BARBARA Giovanni
Capitano artiglieria BARRA Carlo
Id. fanteria BAUDINO Carlo
Maggiore id. BECHIS Camillo
Capitano id. BELARDINELLI Arsenio
Maggiore id. BELLEY Pietro
Capitano id. BERTOCCI Paris
Maggiore id. BERTONE Carlo
Id. artiglieria BIANCHI Tancredi
Id id. BONINI Silvio
Id. fanteria BRUSCAGLI Roberto
Id. id. BUPI Sebastiano
Id. id. BUTTAFUOCO Francesco
Id. id. CALENDA Enea
Id. id. CALIERNO Antonio
Id. id. CANEVARI Emilio

Maggiore artiglieria CARETTO Guido
Id. artiglieria CARLINO Enrico
Id. fanteria CARNEVALI Italo.
Ten. col. fanteria CARUSO Giovanni
Maggiore fanteria CASULA Giovanni
Capitano genio CAVALLO Augusto
Maggiore fanteria CHIARANDA' Corrado
Id. id. CIACCIO Giuseppe
Id. id. CLEMENTI Pietro
Id. id. COCCONI Francesco
Id. id. CORSANEGO Celeste
Id. id. CUCCODORO Luciano
Capitano artiglieria CURCIO RUBERTINI Italo
Ten. col. fanteria DE AMBROSIS Carlo
Maggiore fanteria DE ANGELI Mario
Capitano fanteria DE BLAW Dino
Maggiore id. DE SIMONE Carlo
Id. id. DI ORAZIO Raffaele
Id. genio DI PALMA Guido
Capitano cavalleria EUPIZI Orfeo
Ten. col. artigl. FABBRICATORE Beniamino
Maggiore fanteria FALUGI Giuseppe
Capitano cavalleria FEDE Giuseppe
Ten. col. fanteria FERLENGHI Guido
Maggiore fanteria FERONE Ernesto
Id. id. FERRONI Vito
Id. artiglieria FRONDONI Casimiro
Ten. col. fanteria GOBBI Guelfo
Maggiore fanteria LA FERLA Francesco
Id. id. LA VIOLA Benedetto
Id. id. LEMETRE Gaetano
Id. id. LEONELLI Filippo
Capitano id. LOCATELLI Giuseppe
Ten. col. id. LOMBARDINI Ezio
Maggiore artiglieria LUBRANO Armando
Maggiore fanteria MAGISTRI Francesco
Id. id. MARCHEGIANO Alfredo
Ten. col. fanteria MARIOTTI Oreste
Maggiore id. MAROTTA Pasquale
Id. id. MILANO Filippo
Id. id. MODENA Ugo
Id. id. MONNI Gaetano
Id. id. MORO-LIN Giorgio
Capitano id. NEGRO Silvio
Maggiore fanteria NESI Nereo
Maggiore id. NICOLETTI Leonida
Id. id. NICOLETTI Luigi
Id. artiglieria OLLEARO Alfonso
Id. fanteria OLMI Roberto
Id. id. PANTAROTTO Alessandro
Capitano artiglieria PASQUA di BISCEGLIE Benedetto
Maggiore id. PENTIMALLI Riccardo
Id. fanteria PERNI Luigi
Id. id. PORTA Federico
Capitano id. RAGUSA Francesco
Maggiore id. RAMONDINI Pietro
Id. id. REGGIANI Lorenzo
Id. id. ROSSI Carlo
Id. id. ROVIDA Erminio
Id. id. SANNIA Attilio
Id. id. SCALISE Giovan Batista
Id. artiglieria SCANAGATTA Ubaldo
Ten. col. fanteria SCARAMBONE Augusto
Id. id. SCHEDA Vincenzo
Capitano artiglieria SCLAVO Francesco
Id. fanteria SILIPRANDI Giorgio
Maggiore id. SOZZANI Nino
Id. id. TRIPICCIONE Donato
Ten. col. fanteria UMBRIANI Francesco
Maggiore id. VIVALDA Lorenzo
Id. artiglieria ZACCARIA Amedeo

*Ufficiali ammessi alle prove orali di esame.*

Capitano cavalleria ACCAME Guido
Maggiore artiglieria AMARI DI SANT'ADRIANO Edoardo
Id. fanteria AMBROGETTI Cesare
Capitano id. AME' Cesare
Maggiore artiglieria AMICO Giuseppe.
Id. fanteria ARMELLINI Quirino
Id. id. ASTERITI Massimino
Capitano cavalleria BALBO BERTONE Emanuele
Maggiore fanteria BARBACINI Ercole
Id. id. BARBERIS Umberto
Id. id. BECUZZI Emilio
Capitano cavalleria BERARDI Umberto
Id. id. BERAUDO di PRALORMO Emanuele
Maggiore fanteria BIGNAMI Mario
Id. id. BOLDRIN Antonio
Maggiore fanteria BOSCIA Albano
Id. artiglieria BOSELLI Guido
Capitano fanteria BUSTO Arturo
Maggiore id. CALDERINI Mario
Capitano cavalleria CAMPI Emilio
Maggiore fanteria CAPOBIANCO Mario
Id. id. CARBONI Giacomo
Id. id. CARRABBA Gennaro
Id. id. CASSATA Ruggero
Capitano cavalleria CAVRIANI Luigi
Maggiore fanteria CHIMINELLO Ernesto
Id. artiglieria CHIRIELEISON Domenico
Id. fanteria CICERCHIA Pietro
Id. id. CICU' Eraldo
Capitano cavalleria CIGALA FULGOSI Alfonso.
Maggiore fanteria CONFORTI Lucio
Maggiore artiglieria CORONATI Emilio

Capitano artigl. D'ANDREA Massimiliano
Maggiore fanteria D'AVANZO Lorenzo
Id. id. DE BLASIO Ettore
Capitano id. DE BONIS Giovanni
Id. artiglieria DE LEONE Adolfo.
Id. cavalleria DE NOTTER Ottavio
Maggiore artiglieria DUPONT Francesco
Id. fanteria FABRIS Gino
Capitano cavalleria FENULLI Dardano
Maggiore fanteria FONGOLI Ugo
Id. id. FORNACA Alessandro.
Id. id. FRANCESCHINI Antonio
Id. id. FRANCISCI Enrico
Maggiore artiglieria FRATTA Giovanni
Id. fanteria GANDIN Antonio
Id. id. GHEMI Faustino
Id. id. GIGLIOLI Emilio
Id. genio GIOIA Flavio
Capitano cavalleria GIRIODI di MONASTERO Cesare
Maggiore fanteria GONNELLA Felice
Id. artiglieria GONZAGA Ferrante.
Id. fanteria GORLIER Mario
Id. id. GOTTI Giulio
Id. id. GRAZIOSI Antonio
Id. id. GRATTAROLA Attilio
Id. id. GROSSI Dante
Id. id. GUERRINI Guerrino
Maggiore artiglieria INFANTE Adolfo
Capitano cavalleria KELLNER Arturo
Capitano artiglieria LOMBARDI Carlo
Maggiore fanteria LOMBARDI Giacomo
Id. id. LURASCHI Benesperando
Id. id. MACCARIO Alessandro
Id. id. MAGLI Giovanni
Id. id. MALAGUTI Bruno
Id. id. MARINO Ettore
Id. id. MASSA Giuseppe
Maggiore fanteria MATRICARDI Roberto
Id. id. MONDADORI Umberto
Capitano cavalleria MONTALDO Umberto
Id. id. MORELLI Mario
Maggiore fanteria MUGNAI Lorenzo
Id. id. NALDI Adolfo
Maggiore artiglieria NAM Cesare
Maggiore fanteria NOSATI Giuseppe
Id. id. PAPA Enrico
Id. id. PAPINI Erberto
Capitano cavalleria PARROCHETTI Carlo
Maggiore fanteria PASSALACQUA Azzo
Id. id. PATERNOSTRO Luigi
Maggiore artiglieria PELLEGRINI Carlo
Capitano cavalleria PELLIGRA Gaetano
Id. id. PELLIGRA Raffaele
Maggiore fanteria PELOSI Edoardo
Id. id. PERUGI Giulio
Id. id. PESCAROLO Daniele
Capitano artiglieria PROPERZI Pier Giulio
Maggiore fanteria PUNTONI Paolo
Id. id. RICAGNO Umberto
Capitano cavalleria RICCA Alberto
Maggiore fanteria ROBERI Pietro
Id. id. RONCO Ercole
Capitano artiglieria ROVERE Enrico
Maggiore fanteria SALVI Costantino
Capitano fanteria SCATTINI Arturo
Maggiore fanteria STABILE Giuseppe
Id. id. TALLINUCCI Evandro
Id. id. TEMPIA Filippo
Maggiore artiglieria TIRELLI Alfredo
Maggiore fanteria TOLU Effisio
Id. id. TORRIANO Arturo
Id. id. VASARRI Alberto
Id. id. VEGNI Ezio
Capitano cavalleria ZANOTTI Aldo
Maggiore artiglieria ZATTI Vittorio

Si fa riserva di pubblicare in seguito i nomi degli ufficiali che, avendo superata la prova scritta di esame, verranno ammessi alla prova orale e poi i nomi di tutti gli ufficiali ammessi al corso di integrazione *C*.

Le autorità da cui dipendono gli ufficiali ammessi ai corsi di integrazione *A* e *B* che fossero in possesso di libretti personali e rapporti informativi degli ufficiali stessi dovranno inviarli al più presto al Comando della scuola di guerra in Torino.

Uguale prescrizione vale anche per gli ufficiali che verranno ammessi al corso d'integrazione *C*.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 648. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1920.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre 1919.

CAPO I.

FORNITURE DI VIVERI PER LE TRUPPE.

*Composizione della razione.*

1. — La razione viveri giornaliera del soldato è la seguente:

PARTE FONDAMENTALE.

| | | |
|---|---|---|
| Pane | gr. 700 | |
| Carne bovina fresca o congelata | » 200 | da distribuirsi in relazione di-sponibilità dei singoli generi. |
| Succedanei della carne (baccalà, carne americana in scatola ecc.) | » 150 | |
| Id. (salmone) mezza scatola di circa | » 235 | |
| Pasta | » 180 | |
| *oppure*: | | |
| Riso | » 150 | |
| Legumi secchi | » 50 | |
| *oppure*: | | |
| Patate | » 100 | |
| Caffè tostato | » 10 | |
| Zucchero comune | » 15 | |
| *oppure*: | | |
| Zucchero di Stato | » 5 | |

GENERI DI CONDIMENTO.

| | | |
|---|---|---|
| Lardo *oppure* olio | gr. 15 | (4 volte la settimana almeno saranno sostituiti con una razione e mezza di condimento in conserva scatolato, con l'aggiunta di gr. 10 di sale). |
| Conserva di pomodoro (se a doppia concentrazione) | » 15 | |
| *oppure*: | | |
| Conserva di pomodoro (se a semplice concentrazione) | » 17 | |
| *oppure*: | | |
| Pomodori freschi | » 100 | |
| Sale | » 20 | |
| Spezie | » 0,5 | |
| Cipolle e agli | » 10 | |
| Formaggio grattuggiato | » 10 | tre volte la settimana. |

AVVERTENZE PER LA PREPARAZIONE DEL RANCIO.

2. — Quando si distribuisce il baccalà, si somministreranno in più grammi 15 di olio e 10 di conserva; oppure una razione e mezzo di condimento in conserva scatolato in luogo di entrambe le suddette derrate.

3. — Quando si distribuisce il salmone si somministreranno in più grammi 15 di olio, un limone e grammi 15 di sale; oppureuna razione di condimento scatolato e grammi 10 di sale.

4. — Quando si distribuisce il boiled-beef od altre qualità di carne *in scatola di provenienza americana*, si somministreranno in più una razione di condimento, grammi 10 di sale e grammi 100 di patate o 50 di legumi.

5. — Quando vengono distribuite scatolette di carne di produzione nazionale, la razione s'intende costituita da mezza scatoletta per individuo. Potranno essere con essa distribuiti una razione di condimento, grammi 10 di sale e grammi 100 di patate o 50 di legumi.

6. — Qualora qualche corpo o reparto rimanga momentaneamente sprovvisto di legumi secchi e patate, è autorizzato a distribuire in loro vece grammi 40 di pasta.

7. — Nei presidi nei quali esistono campi agrari sperimentali, nulla osta a che in sostituzione parziale o totale delle patate o legumi secchi, vengano distribuite verdure di produzione dei campi stessi nella proporzione di grammi 200 in luogo della razione patate o legumi.

8. — Quando, dato il tipo di condimento in conserva messo in distribuzione, la razione sale di grammi 10 risulti insufficiente, potrà essere convenientemente aumentata, non oltre però i grammi 20.

CAPO II.

9. — Tutti i corpi e reparti di truppa provvederanno alla fornitura dei generi nei modi e a secondo le norme appresso indicate:

SERVIZIO DELLA CARNE, DELLA PASTA, DEL CAFFÈ, DELLO ZUCCHERO E DEL RISO.

10. — Per la carne rimangono in vigore le norme contenute nella circolare n. 750 *giornale militare* 1916.

11. — Per la pasta sarà provveduto al fabbisogno per le truppe di tutti i presidi dalle direzioni di Commissariato dei rispettivi corpi d'armata e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari nei limiti e secondo le direttive da emanarsi dal Ministero.

12. — Per il caffè provvederà normalmente la direzione di commissariato militare di Genova, alla quale pertanto saranno il primo di ogni mese, trasmesse le richieste pei bisogni del mese seguente, dalle direzioni di commissariato e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari.

13. — Per lo zucchero provvederanno le direzioni di commissariato per tutti i presidi compresi nella circoscrizione rispettiva, segnalando il 1° di ogni mese, al Ministero, il fabbisogno per il mese successivo.

In detto fabbisogno sarà anche compreso lo zucchero per ospedali ed istituti militari, indicando a parte il quantitativo per gli ospedali.

14. — Per la fornitura del riso provvederà la sezione di commissariato militare di Novara in base alle richieste mensili che riceverà dalle direzioni di commissariato militari territoriali e dalla sezione di commissariato di Cagliari.

SERVIZIO DEI LEGUMI E DELLE PATATE.

15. — Per la fornitura dei detti generi, quando non provveda direttamente il Ministero, le direzioni di commissariato, accertato il fabbisogno per la rispettiva circoscrizione, provvederanno alla costituzione di un apposito fondo, procedendo ad acqui-

sti dal commercio: comunque, se tali acquisti non possono farsi a prezzi convenienti (e cioè non superiori a quelli del calmiere all'ingrosso aumentati, ove occorra, di una lievissima superquota per spese contrattuali ed altro) dovrà riferirsenco al Ministero.

Da tale fondo le direzioni di commissariato prelevaranno i quantitativi in relazione alle richieste e ne cureranno l'invio ai rispettivi presidi.

16. — Rimane però inteso che, sempre nel caso risulti conveniente, i comandi di presidio potranno, sentito il parere della direzione di commissariato, provvedere detti generi mediante forniture locali, seguendo le norme indicate al successivo capo VI.

## SERVIZIO DEI GENERI DI CONDIMENTO.

17. — *Lardo e formaggio da grattugiare.* — Sarà provveduto dalle direzioni di commissariato, le quali rivolgeranno al Ministero le richieste per l'assegnazione del fabbisogno pei presidi dipendenti.

18. — *Olio.* — Sarà provveduto nei singoli presidi con forniture locali con contratti della durata di un trimestre, prorogabili — salvo disdetta — per un secondo trimestre. Il prezzo dovrà essere quello del calmiere all'ingrosso, aumentato — al massimo — di una lieve superquota per spese contrattuali ecc. In caso non sia possibile assicurare il servizio in siffatta guisa, ne verrà riferito al Ministero che disporrà per le assegnazioni relative per mezzo del sottosegretariato per gli approvvigionamenti.

19. — *Estratto di pomodoro.* — I singoli corpi rivolgeranno le loro richieste alle direzioni di commissariato, alle quali il genere sarà fornito per cura del Ministero in base alle relative richieste mensili da inviarsi com'è detto al precedente n. 13. Sono, ad ogni modo, da escludersi acquisti diretti dal commercio, non previamente autorizzati dal Ministero.

20. — Il sale sarà provveduto mediante prelevamenti od acquisti, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

21. — Per le cipolle, le spezie e per le verdure, sarà provveduto mediante acquisti diretti da parte dei singoli corpi e reparti, i quali si atterranno al sistema di cui all'articolo 235 del regolamento sopra indicato, ma proporzionando al fabbisogno effettivo l'anticipazione da farsi all'ufficio di maggiorità.

2. — Tutti i contratti di forniture viveri saranno stipulati in base ai capitolati di oneri per le forniture di viveri alle regie truppe, edizione in vigore. Quando si tratti di generi non contemplati nei capitolati medesimi si dovranno stabilire i requisiti nei relativi contratti ai quali però verranno allegati i capitolati per formarne parte integrante.

## SERVIZIO DEL PANE.

23. — I comandi di corpo d'armata proporranno al Ministero quali presidi possano essere forniti dai panifici militari e in quali altri sia necessario provvedere al servizio ricorrendo all'industria locale.

24. — In quest'ultimo caso, poichè la farina verrà ceduta direttamente dall'amministrazione, si dovrà far risultare dal contratto il prezzo di cessione stabilendosi, nello stesso tempo, che in caso di aumento o di diminuzioni di tale prezzo, verrà proporzionalmente aumentato o ridotto il prezzo del pane.

25. — I contratti verranno stipulati in base ai vigenti capitolati d'oneri per la fornitura del pane alle Regie truppe

## Capo III.

## FORNITURE PER GLI ALLIEVI CARABINIERI REALI.

26. — Alle forniture del pane e dei viveri per gli allievi carabinieri reali sarà provveduto con prelevamenti dai panifici e dai magazzini delle sussistenze militari.

I prelevamenti dai detti magazzini verranno effettuati senza le formalità del rimborso, con le stesse norme in vigore per i corpi.

Pei generi che non siano in distribuzione presso i magazzini medesimi, sarà seguito lo stesso sistema praticato per gli altri corpi del presidio.

## CAPO IV.

## FORNITURE PER GLI STABILIMENTI SANITARI.

27. — Al pane si provvederà con prelevamenti dai panifici militari.

Qualora ciò, a giudizio dei comandi di corpo d'armata, non si ritenga conveniente o conforme alle esigenze del servizio, sarà provveduto comprendendo la fornitura per l'ospedale nel contratto per le truppe del presidio e, quando ciò non sia possibile, sarà stipulato contratto a parte.

Comunque, si terranno presenti le disposizioni di cui al precedente n. 24.

28. — Alla fornitura dei viveri occorrenti per gli stabilimenti sanitari si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze.

29. — Per il vino e per le altre derrate che non si trovino in distribuzione nei magazzini stessi si stipuleranno contratti a parte.

30. — Qualora per particolari ragioni ed esigenze di servizio non si ritenga possibile od opportuno per taluno dei generi ricorrere ai prelevamenti in parola, si dovrà riferirne al comando del corpo d'armata il quale, sotto la propria responsabilità, potrà autorizzare la stipulazione di contratti a parte.

31. — Nei casi in cui si debba provvedere mediante contratti, se nella località in cui trovasi un ospedale militare principale esistano altri ospedali di riserva, la direzione del primo provvederà all'appalto delle forniture anche per quelli di riserva, con espressa pattuizione che la fornitura sarà eventualmente estesa anche agli altri ospedali di riserva che potessero istituirsi nella stessa località durante il corso del contratto.

32. — Però — in quanto alla esecuzione delle forniture — si seguiranno i criteri indicati nell'art. 34 della circolazione 331 *giornale militare* 1916, e cioè si stabilirà in contratto che esse devono effettuarsi distintamente presso i singoli ospedali e ciascuno di questi provvederà per proprio conto alla liquidazione ed al pagamento degli averi spettanti al fornitore.

33. — Nelle altre località provvederà direttamente all'appalto ed a tutte le conseguenti operazioni l'ospedale di riserva del luogo, includendo anch'esso nel contratto la clausola di cui al n. 31.

34. — Reggerà le forniture il capitolato per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie (edizione vigente).

35. — Nei contratti dovrà stabilirsi che s'intende soppresso l'eventuale obbligo del fornitore di consegnare carne congelata.

36. — *Nei contratti dovrà anche inserirsi una clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto o in parte di funzionare.*

37. — Tutti i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità, dovranno essere prelevati dai magazzini militari o, quando ciò non sia possibile, dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata dal paragrafo 32 del vigente capitolato d'oneri per le forniture per presidio.

38. — I generi per gli ammalati prelevati dai magazzini di distribuzione viveri e dai panifici militari saranno valutati ai prezzi di cessione e il loro importo sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo 172 del bilancio generale delle entrate per l'esercizio in corso e al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio futuro.

## CAP. V.

## FORNITURE PER GLI ISTITUTI MILITARI.

39. — Alle forniture dei viveri per detti istituti si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze militari.

Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi valutati ai prezzi di cessione sarà eseguito come è detto al n. 38.

40. — Pei generi non in distribuzione nei magazzini stessi e per il pane i comandi rispettivi si uniformeranno a quanto sopra è disposto per gli stabilimenti sanitari.

41. — Quando si provvede alle forniture mediante contratti, si dovranno a questi allegare i vigenti capitolati d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari dichiarando che ne fanno parte integrante.

42. — Ogni scuola dovrà però stabilire nei contratti o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei medesimi, i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

43. — *In tutti i contratti dovrà essere stabilito che, durante il corso della fornitura l'assuntore ha l'obbligo di somministrare i generi anche per i corsi speciali che eventualmente potranno svolgersi in ciascuno istituto.*

## Capo VI.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

44. — Nei casi in cui si addivenga alla stipulazione di contratti di forniture si dovranno osservare le norme seguenti:

45. — Le aggiudicazioni dovranno essere fatte, in massima, per un semestre e con la clausola della rinnovabilità per un eguale periodo di tempo ove non venga data disdetta da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

46. — I contratti dovranno, ad ogni modo, avere una scadenza determinata in analogia a quanto prescrive l'articolo 55 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nelle aggiudicazioni sarà preferito il sistema della licitazione privata, con esperimento di miglioria seduta stante, estendendo gli inviti (redatti conformemente al modello allegato n. 1 alla circolare 743 del 1917) a tutte le persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata (redigendo i relativi inviti conformemente ai modelli 2 e 3 allegati alla circolare predetta).

48. — Quando si seguirà il sistema della licitazione spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere col sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

49. — Per le trattative si seguirà il sistema indicato dall'articolo 58 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'articolo 57 del regolamento stesso.

50. — Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla licitazione dovranno dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del consiglio di amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi.

L'aggiudicazione sarà poi fatta a favore di colui che avrà offerto il ribasso maggiore per ogni cento lire di contabilità o, nel caso in cui la licitazione sia fatta in base a scheda segreta, a favore di colui che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere, o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla licitazione.

51. — *Pei contratti di fornitura di generi per i quali sia stato imposto il calmiere, dovranno essere tenuti di base i prezzi segnati dal medesimo per le vendite all'ingrosso, i quali potranno soltanto essere aumentati di una superquota, da mantenersi nei limiti strettamente corrispondenti alle spese e agli oneri dipendenti dalla obbligazione, o inerenti alla esecuzione del servizio, spese ed oneri che, nelle vendite fatte sul comune mercato, non si sopportano.*

52. — *Dai capitolati in cui sono previsti compensi per il servizio in tempo di mobilitazione parziale o generale, si dovranno stralciare i paragrafi relativi ai compensi stessi; di tale stralcio sarà fatta apposita menzione nei contratti, e in questi sarà tassativamente indicato che nessun compenso spetterà ai fornitori al titolo in parola. Dell'esatto adempimento delle prescrizioni del presente numero saranno personalmente e solidalmente tenuti responsabili gli ufficiali che stipuleranno i contratti e le autorità che li approveranno.*

53. — Nei contratti stessi sarà in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

54. — I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del 5 per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. Tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'articolo 51 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

55. — I contratti stipulati in seguito a licitazione privata dovranno essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato n. 4 alla circolare 743 del 1917. Quelli stipulati a trattativa privata saranno redatti in conformità al modello di cui all'allegato n. 5, a meno che l'ammontare presuntivo sia inferiore alle lire quattromila, nel qual caso potranno essere stipulati sotto forma di semplici scritture private secondo i modelli degli allegati n. 6 e 7.

56. *Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori, fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurre qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitoli stessi.*

57. — Tutti i contratti, l'importo presuntivo dei quali, calcolato in base alla forza media, superi le L. 10 mila, dovranno essere approvati dal Ministero.

Pertanto, avvenuta la stipulazione, si dovranno trasmettere subito al Ministero i seguenti documenti:

*a*) la copia autentica del contratto in carta libera con le copie dei capitolati di oneri e della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione, nonchè le copie dell'invito a concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamento quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata o a trattativa privata col sistema dell'articolo 58 del regolamento di amministrazione;

*b*) i documenti presentati dai fornitori per essere ammessi a trattare con la Amministrazione, giusta la circolare 22 ottobre 1915, n. 783; le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone, di ditte o di società commerciali;

*c*) i listini dei prezzi correnti delle derrate stabiliti dalle competenti autorità comunali o provinciali;

*d*) una breve relazione la quale dia conto delle operazioni condotte e per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema.

58. — Per i contratti di panificazione e pastificazione, nel fissare l'importo del valore presuntivo, si dovrà tener conto del valore delle farine cedute dall'amministrazione militare.

59. — I contratti, l'importo presuntivo dei quali superi le lire 10 mila, saranno approvati dalla competente autorità locale (comandante di presidio o di corpo) e l'approvazione sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto « Visto: si approva ».

60. — I contratti stipulati nell'interesse di riparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo, beninteso quando il loro ammontare non superi le lire 10 mila.

61. — Non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti prima che siano stati approvati dalle competenti autorità.

62. — *Campioni.* — I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici che procedono agli appalti e agli acquisti.

63. — *Collaudo dei generi.* — Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidente nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale farmacista bromatologo, membri.

64. — *Analisi.* — Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale controllo ogni qualvolta lo reputino opportuno.

Il Ministero si riserva di fare eseguire dal proprio ufficio tecnico ulteriori esami dei generi stessi, al quale uopo le direzioni di commissariato avranno cura di trasmettere al Ministero medesimo un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi introdotti nei magazzini centri di rifornimento.

65. — *Distribuzione dei generi.* — Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzone viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti dai centri di rifornimenti funzioneranno magazzini militari secondari di distribuzione viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designati dal comandante del presidio secondo quanto è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* 1911.

66. — Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1 ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1 di ogni mese per i bisogni del mese seguente, in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di sei giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Quanto al caffè rimane fermo ciò che è stato detto al n. 12 della presente circolare.

Nelle richieste per la pasta dovrà tenersi presente che, per opportunità di imballaggio, la pasta corta sarà somministrata in ragione di due terzi e quella lunga in ragione di un terzo.

67. — *Dati statistici.* — I comandi di presidio, le scuole e gli ospedali militari entro il mese di gennaio trasmetteranno alla direzione di commissariato militare della propria circoscrizione, prospetto conforme all'allegato n. 8 alla circolare 743 del 1917.

Le direzioni di commissariato militare, dopo avere accertata la esatta compilazione dei prospetti ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (Divisione Sussistenze) insieme con un prospetto conforme all'allegato n. 9 alla detta circolare, dal quale risulti in qual modo abbiano provveduto al rifornimento dei magazzini militari di distribuzione viveri della propria giurisdizione.

68. — *Capitolati.* — I capitolati d'oneri saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti e scuole all'*ufficio di amministrazione dei personali militari vari* nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,75 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, di L. 0,45 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0,50 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0,35 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0,50 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

*Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio* (e non al Ministero) col prescritto mod. 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio di amministrazione i capitolati d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli di amministrazione richiederanno al Ministero (divisione sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

*Il Ministro* ALBRICCI.

---

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 60ª, anno 1919, circ. 523.

A pagina 660, primo capoverso, riga 7ª, *invece di*: «della somma ad essi corrisposta», *leggasi*: «della somma da corrispondere ad essi».

Dispensa 75, anno 1919, circ. 631.

Al capo 1°, « *Trasporti di persone* » comma 2°, riga 1ª, *invece di*: « Il trasporto sulle ferrovie dei militari isolati viaggianti per servizio » *leggasi*: « Il trasporto sulle ferrovie dei militari e militarizzati isolati viaggianti per servizio ».

Allo stesso capo I, comma 2°, riga 3ª, dopo le parole: « di color verde », *aggiungasi*: « Così dicasi pei viaggi di servizio delle dame infermiere, dei cappellani e dei vivandieri ».

Al capo VIII, « *Avvertenze generali* », al comma 20°, dopo il 2° capoverso, *aggiungasi* il capoverso seguente: « I biglietti di doppia corsa divranno essere sempre presentati dai militari interessati alle biglietterie delle stazioni dalle quali si inizia il viaggio di ritorno, perchè provvedano ad apporre sui biglietti medesimi il timbro di vidimazione ».

Al capo IX, « *Disposizioni transitorie* », al comma 27, primo capoverso, dopo le parole: Brennero e Tarvisio, *aggiungasi*: « Arnoldstein e Villacco ».

---

**Prezzo della presente dispensa L. 0.20**

---

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 77ª — 1919 — 12 Dicembre

N. 649 - 7 novembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2088 che autorizza il Governo a dispensare ufficiali del R. esercito dal servizio permanente per riduzione di ruoli organici ed a collocarli in posizione ausiliaria speciale, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo . . . . . *Pag.* 939

» 650 - 19 novembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del Regio decreto n. 2088, del 7 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del Regio esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici . . . . . *Pag.* 946

» 651 - 20 novembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2240, del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici, in applicazione del R. decreto n. 2088, del 7 novembre 1919 . . . . . *Pag.* 951

» 652 - 1 dicembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240 del 29 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici . . . . . *Pag.* 953

» 653 - 4 dicembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2247, che fissa il numero di ufficiali che dovranno essere dispensati dal S. A. P. in applicazione dell'articolo 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 . . *Pag.* 955

CIRCOLARE N. 649. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2088, che autorizza il Governo a dispensare ufficiali del R. esercito dal servizio permanente per riduzione di ruoli organici ed a collocarli in posizione ausiliaria speciale, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo.** — (Divisione stato maggiore). — 7 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 277, del 24 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895 n. 70, e successive modificazioni;

Visti i decreti luogotenenziali 1 ottobre 1916, n. 1289 e 18 febbraio 1917, n. 162;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*A) — Posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri.*

Art. 1.

E' fatta facoltà al Governo di dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici ufficiali del R. esercito nel limite dei posti da fissarsi volta per volta con decreto reale, in relazione alla situazione dei quadri di ogni grado e di ogni arma e corpo.

Gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici, verranno collocati in «*posizione ausiliaria speciale*» con le norme di cui al presente decreto, con gli stessi obblighi di servizio e di disciplina stabiliti dalla legge 17 luglio 1881 n. 435 e dal R. decreto 17 ottobre 1881 n. 440 per l'esecuzione di detta legge, in quanto non siano modificati dal presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali che siano stati giudicati dalle competenti commissioni non idonei agli uffici dal proprio grado o che siano incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento non possono essere collocati in posizione ausiliaria speciale. Essi in ottemperanza alle vigenti disposizioni saranno collocati in congedo provvisorio, a riposo, oppure in posizione ausiliaria (ordinaria) a termini di legge.

Non possono neppure essere collocati in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali i quali siano raggiunti dal limite di età entro sei mesi dalla data del decreto di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli ufficiali che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 possono inoltrare *domanda* di collocamento in posizione ausiliaria speciale indipendentemente da ogni condizione di età, purchè abbiano almeno 15 anni di servizio utile per la pensione.

Il collocamento in posizione ausiliaria speciale «*di autorità*» sarà applicato solo agli ufficiali i quali abbiano almeno 20 anni di servizio utile per la pensione ed a misura che li raggiungeranno.

Art. 4.

Nei collocamenti in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici sarà data la precedenza agli ufficiali che ne abbiano fatto domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto reale di cui all'art. 1.

Le domande saranno accolte per ciascun grado e ruolo, a cominciare dai più anziani di età; a parità di età in ordine di precedenza nel ruolo.

Le domande esuberanti al limite di posti fissato dal decreto reale saranno tenute valide, con precedenza sulle altre, per il collocamento in posizione ausiliaria speciale sulla base del successivo decreto reale che fissi un nuovo limite di posti.

Il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali che ne hanno fatto domanda e che rientrano nel limite dei posti fissato dal decreto reale sarà effettuato entro il limite massimo di tre mesi dal giorno di pubblicazione del predetto decreto reale.

Art. 5.

Il collocamento in posizione ausiliaria speciale di autorità sarà effettuato, qualora le domande pervenute non bastino da sole a raggiungere il limite dei posti fissati a volta a volta con il decreto reale di cui all'articolo 1, nella misura necessaria per raggiungere il limite ora detto.

Sarà applicato in ciascun ruolo e grado a cominciare dai più anziani di età; a parità di questa in ordine di precedenza nel ruolo.

Art. 6.

Saranno esclusi dal collocamento in posizione ausiliaria speciale d'autorità per riduzione di quadri organici:

*a*) i generali di esercito ed i tenenti generali che abbiano esercitato il comando di un armata in guerra;

*b*) gli ufficiali decorati di medaglia d'oro al valor militare;

*c*) gli ufficiali che, essendo fregiati di un distintivo d'onore per ferita, abbiano nel tempo stesso ottenuto due decorazioni dell'Ordine militare di Savoia, ovvero due promozioni per merito di guerra, ovvero una promozione per merito di guerra ed una decorazione dell'Ordine militare di Savoia; ovvero una promozione per merito di guerra e due medaglie d'argento al valore militare, ovvero una decorazione dell'Ordine militare di Savoia e due medaglie d'argento al valor militare, ovvero tre medaglie di argento al valor militare.

Art. 7.

Agli effetti della disposizione di cui all'art. 5 gli ufficiali saranno inscritti in ruoli parziali nel modo seguente:

*a*) *per carica*:

1. — i tenenti generali comandanti di corpo di armata, i titolari di cariche corrispondenti delle armi combattenti e i tenenti generali idonei alle funzioni medesime — (4 ruoli);

2. — i maggiori generali comandanti di divisione di fanteria, di cavalleria, e cariche equivalenti nelle armi di artiglieria e genio, ed i maggiori generali idonei ai comandi stessi — (4 ruoli);

3. — i generali dell'arma dei CC. RR. — (1 ruolo);

4. — i brigadieri generali comandanti di brigata di fanteria, di cavalleria, e cariche equivalenti nelle armi di artiglieria e genio — (4 ruoli);

5. — i generali del ruolo tecnico d'artiglieria — (3 ruoli);

6. — i generali medici — (3 ruoli);

7. — i generali commissari — (3 ruoli);

8. — i generali del corpo della giustizia militare — (2 ruoli).

*b*) *per grado*:

gli ufficiali superiori ed inferiori di ogni ruolo.

Art. 8.

Gli ufficiali generali idonei a più cariche saranno inscritti nel ruolo corrispondente al comando di truppe di cui per ultimo furono investiti.

Art. 9.

Gli ufficiali di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore saranno compresi nel ruolo dell'arma di provenienza, nel quale, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria speciale previsto dal presente decreto, prenderanno il grado ed il posto che avrebbero occupato qualora non avessero beneficiato dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1289 e successive modificazioni.

Art. 10.

Agli effetti di collocamento di autorità in posizione ausiliaria speciale, gli ufficiali non aventi 20 anni di servizio utile per la pensione saranno considerati come se li avessero raggiunti, ogni qualvolta nel rispettivo ruolo vi sia un ufficiale, meno anziano di loro, ed arruolatosi nello stesso anno solare, che raggiunga i 20 anni di servizio di cui sopra per effetto delle campagne di guerra.

Art. 11.

Gli ufficiali che hanno conseguito avanzamenti per merito di guerra, eccezionale ed a scelta ordinaria, e che vengano collocati in posizione ausiliaria speciale a domanda o di autorità ai termini del presente decreto, hanno diritto ad optare, nel computo dell'assegno provvisorio di posizione ausiliaria speciale, per gli anni di servizio che indipendetemente dalle campagne dei singoli, hanno gli ufficiali di carriera normale arruolatisi alla stessa età, che immediatamente li seguono in anzianità od, eventualmente, in grado aumentati degli anni propri di campagna di guerra.

Agli effetti del presente articolo gli ufficiali di stato maggiore prenderanno il grado ed il posto di cui all'articolo 9.

Art. 12.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a mente dell'art. 3 del presente decreto avranno diritto:

*a)* — ad un assegno provvisorio uguale a tanti quarantesimi sulle prime quattromila lire della media degli stipendi dell'ultimo semestre (stipendi relativi al proprio grado ed alla propria anzianità di servizio effettivo da ufficiale di cui al R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919) per quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, e ad altrettanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

Gli ufficiali aventi meno di 25 anni di servizio liquideranno l'assegno in base alla media degli stipendi loro spettanti come sopra è detto, ma come se avessero 25 anni di servizio utile per la pensione.

*b)* — ad un indennità annua di posizione ausiliaria speciale di lire 4000 per gli ufficiali generali che per almeno un anno abbiano comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto cariche corrispondenti, lire 2000 per gli altri tenenti generali, lire 1200 pei maggiori generali e brigadieri generali, lire 800 per gli ufficiali superiori, lire 700 per gli ufficiali inferiori.

Art. 13.

Agli ufficiali che abbiano prestato servizio presso comandi, reparti e servizi dell'esercito operante, in aggiunta al trattamento di cui all'articolo precedente sarà corrisposta una indennità annuale di tanti ventesimi dell'indennità di posizione ausiliaria speciale sopra indicata, quanti sono i mesi effettivamente trascorsi dall'ufficiale presso i detti comandi, reparti e servizi, dal 24 maggio 1915 a tutto novembre 1918.

Il tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza ed in aspettativa per ferite o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, sarà computato come trascorso presso i comandi, reparti e servizi dell'esercito operante. Analogamente sarà computato il periodo di tempo passato in prigionia di guerra per gli ufficiali che abbiano ottenuti la dichiarazione di « nulla osta » di cui al decreto luogotenenziale n. 258 del 20 febbraio 1919.

Art. 14.

L'ammontare degli assegni che possono essere raggiunti colle disposizioni di cui ai nn. 12 e 13 non potrà in nessun caso superare lo stipendio massimo del grado con cui l'ufficiale viene collocato in posizione ausiliaria speciale.

Art. 15.

Il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è considerato, agli effetti del computo della pensione di riposo, come trascorso in servizio attivo permanente. Gli ufficiali conseguiranno in detta posizione le eventuali promozioni ai gradi superiori, subito dopo che i loro colleghi in servizio attivo permanente della rispettiva arma o corpo aventi eguale anzianità di grado, purchè giudicati idonei previ gli esperimenti che fossero necessari.

I nuovi gradi così eventualmente conseguiti, non avranno però influenza alcuna sul trattamento economico fissato dagli articoli 12, 13 e 16 del presente decreto.

Art. 16.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale vi rimarranno cogli assegni provvisori di cui gli articoli 12 e 13 sino a che non avranno oltrepassato di 4 anni il limite di età del grado con cui lasciarono il servizio.

Essi saranno allora collocati a riposo, e liquideranno come pensione di riposo, quella massima liquidata sullo stipendio che avrebbero raggiunto nel frattempo, per anzianità di servizio da ufficiale qualora fossero rimasti in servizio attivo permanente senza conseguire promozioni, sino a quattro anni dopo il rispettivo limite di età. Ciò salvo il caso in cui raggiungendo prima detto massimo chiedessero il collocamento a riposo.

Art. 17.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale saranno di massima preferiti nei richiami in servizio, ove ne abbiano fatto domanda, in confronto degli ufficiali che siano stati o vengano collocati in posizione ausiliaria non per effetto del presente decreto.

Art. 18.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso del presente decreto, avranno diritto di farsi liquidare, a domanda, su rinunzia integrale ad ogni indennità loro spettante ed a tutti gli assegni personali provvisori di posizione ausiliara speciale e di riposo e in luogo di dette indennità ed assegni, un capitale, per una volta tanto, sulla base dei dati che in relazione agli anni di età e all'importo degli assegni, saranno forniti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e con le norme che da detto Istituto saranno determinate.

In questo caso la pensione di riposo sarà senz'altro quella massima di cui all'art. 16.

Art. 19.

La quota di pensione spettante alla vedova e alla prole dell'ufficiale collocato in posizione ausiliaria speciale in applicazione del presente decreto sarà, in ogni caso, ragguagliata alla pensione definitiva massima che, giusta l'articolo 16 l'ufficiale avrebbe liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Agli effetti delle disposizioni riguardanti i diritti di pensione, assegni in applicazione del presente decreto, sarà in ogni caso, ragguagliata alla pensione definitiva massima che, giusta l'articolo 16 l'ufficiale avrebbe liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Agli effetti delle disposizioni riguardanti i diritti di pensione, assegni ed indennità delle vedove e famiglie dei militari, l'ufficiale collocato in posizione ausiliaria speciale in applicazione del presente decreto, sarà considerato come tuttora in servizio effettivo, sempre quando la data del matrimonio contratto sia anteriore a quella del collocamento posizione ausiliaria per riduzione di quadri a domanda o di autorità.

Art. 20.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso del presente decreto verrà mensilmente corrisposta dall'amministrazione militare, fino a liquidazione effettuata e secondo modalità da stabilirsi con decreto ministeriale, l'importo presunto dall'assegno loro spettante a senso dei precedenti articoli 12 e 13.

Art. 21.

Gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio attivo permanente in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, i quali dovessero essere compresi nel collocamento in posizione ausiliaria speciale *d'autorità* per effetto del presente decreto, potranno optare per il trattamento di cui agli articoli 12, 13, 16 e 18 del presente decreto, o per la liquidazione della pensione privilegiata di guerra sulla base dello stipendio da essi percepito all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente.

Art. 22.

*B) — Aspettativa per riduzione di quadri.*

Agli ufficiali che già si trovino in aspettativa per riduzione di quadri in base al decreto luogotenenziale n. 680 del 16 maggio 1919 ed a quelli che a loro domanda saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sarà corrisposto un assegno pari ai 4/5 dello stipendio corrispondente al loro grado ed alla loro anzianità di servizio effettivo da ufficiale.

Per gli ufficiali già in aspettativa per riduzione di quadri il nuovo assegno avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

La durata dell'aspettativa non potrà essere inferiore ad un anno nè superiore a due a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa. L'ufficiale che allo scadere del secondo anno intenda rimanere in aspettativa potrà farne domanda ed ottenerlo al massimo per altri due anni perdendo anzianità in analogia al disposto del n. 4 dell'articolo 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo seguente. Durante questo secondo periodo di aspettativa l'ufficiale ha facoltà di domandare il richiamo in servizio.

Art. 24.

Il numero totale di ufficiali che potranno essere tenuti in aspettativa per riduzione di quadri non dovrà superare per ogni grado delle diverse armi e corpi un sesto dell'organico. La facoltà di tenere ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ha carattere transitorio, e dovrà cessare al termine del quarto anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 25.

*C) — Disposizioni varie.*

Le disposizioni del presente decreto relative al collocamento in posizione ausiliaria speciale sono estensibili agli ufficiali che si trovino in una qualunque delle posizioni di aspettativa eccettuati quelli di cui all'articolo seguente.

Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio hanno però diritto di conservare lo stipendio intero finchè sia trascorso il periodo massimo di due anni fissato dalla vigente legge per tale specie di aspettativa.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili nè a domanda nè di autorità agli ufficiali in attesa di giudizio o per i quali siano in corso provvedimenti disciplinari o penali, ovvero siano in aspettativa per sospensione dall'impiego o condannati al carcere o alla reclusione militare, sino a che non siano definiti i provvedimenti disciplinari o penali, o non sia scontata la punizione o la pena.

Art. 27.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili di autorità, agli ufficiali che debbono esperire giudizi di avanzamento a norma degli articoli 7, 8 e 9 del decreto luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918 e dei decreti luogotenenziali n. 806 e n. 258 rispettivamente del 15 giugno 1918 e del 20 febbraio 1919, fino alla sistemazione definitiva delle rispettive posizioni rispetto all'avanzamento.

Art. 28.

La esclusione dal provvedimento di autorità di cui all'art. 6 del presente decreto viene determinata tenendo conto delle benemerenze di guerra riconosciute ufficialmente alla data di pubblicazione del decreto reale che fissa volta a volta il numero di ufficiali che debbono essere dispensati dal servizio attivo permanente.

Per le benemerenze che saranno riconosciute in seguito, si farà luogo ai provvedimenti reintegrativi che saranno del caso.

Analogamente la sospensione dell'applicazione dei provvedimenti nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 non sospende l'applicazione dei provvedimenti stessi agli ufficiali meno anziani di età di quelli contemplati in detti articoli: i posti occupati da questi ufficiali saranno transitoriamente considerati in soprannumero.

Art. 29.

All'atto in cui si dovranno collocare in posizione ausiliaria speciale di autorità gli ufficiali del servizio attivo permanente di un determinato grado e di ciascuno dei ruoli di cui all'art. 7 del presente decreto e fino a quando abbiano avuta completa esecuzione le disposizioni del decreto medesimo, non dovranno più trovarsi alle armi gli ufficiali di pari grado e ruolo che appartengono alla posizione ausiliaria non per effetto del presente decreto, nonchè gli ufficiali di pari grado e ruolo del congedo provvisorio, di complemento, di milizia territoriale e della riserva. Quelli fra detti ufficiali che, all'atto in cui si debba procedere ai sopracitati collocamenti in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri non siano stati già rinviati in congedo, dovranno qualunque sia la loro destinazione, posizione od incarico, esservi rinviati precedentemente a detti collocamenti ed in virtù del presente articolo.

Il ricollocamento in congedo di cui al presente articolo non si applica agli ufficiali invalidi di guerra richiamati in servizio ed inscritti nella categoria degli ufficiali di riserva in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

Art. 30.

E' fatta facoltà al Governo di trasferire di ruolo ufficiali nella misura e colle modalità che d'ordine Nostro saranno stabilite con decreto reale.

Art. 31.

E' fatta facoltà al Governo di impiegare temporaneamente ufficiali del R. esercito nelle funzioni di grado inferiore nella misura e colle modalità che saranno fissate con decreto reale.

Art. 32.

Gli assegni dovuti in base agli articoli 12, 13 e 22 del presente decreto agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri saranno cumulabili, fino all'importo dello stipendio massimo del grado di ogni ufficiale, con gli assegni che l'ufficiale stesso avesse a percepire durante la posizione ausiliaria speciale o la aspettativa per riduzione di quadri per effetto di impiego od incarico in uffici retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle università libere e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato. Del suddetto limite di cumulo sarà tenuto conto nel corrispondergli gli assegni del nuovo impiego ed incarico anche se l'ufficiale si fosse valso del diritto alla capitalizzazione di cui all'art. 18.

Art. 33.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale*. Cesserà di aver vigore automaticamente a misura che, per ogni grado ed arma e corpo, siansi assunti gli organici che saranno stabiliti per il futuro ordinamento dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

---

N. 650. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2088, del 7 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici.** — (Divisione stato maggiore). — 19 novembre 1919.

Per l'esecuzione del R. D. n. 2088 del 7 novembre 1919 il Ministero dispone quanto appresso:

1. — Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale in applicazione del R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919, non saranno richiamati alle armi di autorità se non in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito.

2. — Le domande di collocamento in posizione ausiliaria speciale possono essere presentate in qualunque momento. Esse avranno però corso soltanto nel limite dei posti che sarà volta a volta fissato dal decreto reale di cui all'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088, ad eccezione di quelle presentate da ufficiali, per i quali, anteriormente alla data di presentazione della domanda sia intervenuto il giudizio definitivo di inidoneità alle funzioni del proprio grado, o di esclusione definitiva dall'avanzamento.

3. — I sei mesi di cui al 2° capoverso dell'articolo 2 del R. D. n. 2088 si intendono decorrere dalla data di pubblicazione sul giornale militare ufficiale di ciascuno dei suc-

cessivi decreti che fissano di volta in volta, in relazione alla situazione dei quadri, il numero di ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per ogni grado e ruolo.

4. — Le domande, redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate all'autorità militare da cui ogni ufficiale direttamente dipende. Nelle domande stesse saranno chiaramente fornite tutte le indicazioni circa la carriera, utili per un rapido e completo accertamento della posizione dei richiedenti, in relazioni alle condizioni e ai requisiti richiesti dal R. D. e alle varie facoltà dal medesimo accordate.

La domanda dovrà essere compilata tenendo presente lo schema contenuto nell'allegato 1, ma gli interessati potranno, aggiungervi la menzione di tutte quelle altre circostanze che riterranno opportuno segnalare al Ministero.

Gli elementi così forniti serviranno di base al Ministero per l'esame della posizione dei richiedenti, i quali saranno tenuti al rimborso delle somme percepite in più per la eventuale inesattezza dei dati di fatto relativi allo svolgimento della loro carriera.

5. — L'autorità militare cui sarà presentata la domanda, segnerà in calce ad essa la data di presentazione, e provvederà immediatamente a verificare l'esattezza dei dati contenuti nella domanda ove tale controllo si renda subito possibile, stendendone apposita dichiarazione conforme a quanto è indicato nell'annesso schema. L'impossibilità di procedere rapidamente alla detta verifica dovrà pure risultare da analoga dichiarazione; ma non dovrà ritardare l'inoltro della domanda al Ministero.

Alla domanda sarà unito, se possibile, lo stato di servizio dell'ufficiale e dovrà altresì dichiararvisi dal comando del corpo o dell'ente cui la domanda viene presentata, se risulti o non risulti che nei riguardi dell'ufficiale siano in corso procedimenti penali o disciplinari, ovvero procedure sanitarie o di avanzamento.

La domanda così corredata sarà quindi nel più breve termine inoltrata al Ministero pel tramite delle autorità gerarchiche intermedie, le quali alla loro volta, se ne sarà il caso, potranno fare in ordine alle dette domande, quelle comunicazioni che riterranno opportune.

6. — Non appena possibile e ad ogni modo entro i tre mesi dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero di ufficiali da dispensare dal servizio attivo, il Ministero provvederà per tutte le domande suscettibili di accoglimento ed indicherà per ogni ufficiale il corpo che dovrà pagargli gli assegni tenendo conto, per quanto è possibile, del desiderio che al riguardo l'ufficiale avrà espresso nella domanda.

Al più presto il Ministero stesso farà conoscere al detto corpo e contemporaneamente all'interessato l'importo presuntivo degli assegni speciali di P. A. S. che all'ufficiale dovrà essere provvisoriamente corrisposto, fino a liquidazione definitiva degli assegni stessi giusta l'art. 20 del R. decreto 2088.

Naturalmente, il calcolo così fatto dal Ministero, del su accennato importo presuntivo degli assegni di posizione ausiliaria speciale non vincolerà, nè pregiudicherà in alcun modo i risultati della regolare liquidazione in parola.

Nel caso eccezionale in cui la partecipazione dell'assegno presuntivo non potesse essere fatta entro il mese seguente alla pubblicazione del decreto i corpi designati corrisponderanno agli ufficiali anticipazioni mensili pari all'importo presunto dall'assegno provvisorio, calcolato secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14.

Le somme che in confronto dell'ammontare fissato in sede di liquidazione fossero state corrisposte in più dall'amministrazione militare saranno dall'ufficiale rimborsate.

I corpi effettueranno i detti pagamenti come anticipazione per conto dell'amministrazione della guerra, calcolando la spesa sul capitolo 59-*ter* che sarà istituito nel bilancio dell'esercizio in corso.

7. — Non saranno ritenute valide le domande di collocamento in P. A. S. sotto qualsiasi forma condizionate.

Solo le domande di collocamento in P. A. S. presentate sino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto reale di cui all'art. 1 saranno valide ai fini della precedenza stabilita dal 2° comma dell'art. 4.

Il Ministero si riserva la facoltà di accogliere le domande presentate dopo il 30° giorno allo scopo di diminuire di altrettanto il numero dei collocamenti in posizione ausiliaria speciale *da autorità* sino alla concorrenza dei posti fissati dal citato decreto reale di cui all'art. 1.

Beninteso le domande presentate dopo il 30° giorno non danno alcun diritto di priorità su quelle presentate prima del termine di 30 giorni stabilito dal 1° comma dell'art. 4.

Le domande esuberanti al limite di posti fissato dal decreto reale di cui all'art. 1 del R. D. 2088 saranno ritenute valide con precedenza sulle altre presentate in occasione di successivi decreti da ufficiali aventi maggiore età.

8. — Tutti indistintamente gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo e di qualsiasi grado che potrebbero essere colpiti dal collocamento di autorità in P. A. S. in relazione alla loro età e che, a senso dell'articolo 6, ritengano di avere diritto alla esclusione dal provvedimento stesso, dovranno entro il 30° giorno dal primo decreto che fissa il numero degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente far pervenire al Ministero della guerra (gabinetto per gli ufficiali generali - direzione generale di sanità militare per gli ufficiali medici fino al grado di colonnello compreso - direzione generale personale ufficiali per i rimanenti) una dichiarazione contenente i dati relativi alle benemerenze acquistate e ufficialmente riconosciute (art. 28) ed i dati relativi a quelle benemerenze per le quali fossero in corso proposte o reclami.

Sono dispensati dalla presentazione di tale specchio i generali che abbiano esercitato il comando in un'armata in guerra.

9. — La liquidazione dell'assegno provvisorio per gli ufficiali i quali a senso dell'articolo 18 del R. D. n. 2079 del 2 novembre sono soggetti a limitazione dello stipendio sarà fatta sullo stipendio effettivamente spettante senza tener conto della limitazione suddetta.

10. — Lo stipendio massimo del grado di cui all'art. 14 è quello dato per ogni grado dalla tabella *A*) del R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919.

11. — La capitalizzazione di cui all'art. 18 può essere richiesta in qualunque momento e non soltanto all'atto in collocamento in P. A. S., però sempre prima del collocamento a riposo.

La capitalizzazione di cui all'art. 18 non infirma il diritto a pensione spettante in ogni caso dopo la morte dell'ufficiale alla vedova o alla prole, nella misura stabilita dall'art. 19 del R. decreto 2088 del 7 novembre.

12. — Per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, il diritto alle razioni foraggio ed all'indennità cavalli continua sino al 30° giorno dalla data della partecipazione del provvedimento che li colloca in aspettativa.

L'ufficiale di arma a cavallo che risieda in presidio sede di corpo o di distaccamento di arma a cavallo, sarà dal comando del presidio autorizzato, compatibilmente colle altre esigenze di servizio, a montare un cavallo di truppa, allo scopo di mantenersi in esercizio.

13. — Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, possono cedere o restituire ad un reggimento di artiglieria o di cavalleria, i loro cavalli di servizio, secondo le modalità stabilite dal titolo XIII del regolamento d'amministrazione.

La cessione potrà aver luogo pei cavalli d'assoluta proprietà degli ufficiali (cavalli d'agevolezza dopo i 3 anni di vincolo e dopo saldato il debito, e quelli comunque acquistati dal commercio); il prezzo di stima verrà stabilito in base al loro valore commerciale attuale, ma non potrà superare le lire 2000.

La restituzione dovrà invece aver luogo pei cavalli distribuiti dai corpi e tuttora vincolati d'agevolezza; il prezzo di stima verrà determinato secondo l'art. 957 del predetto regolamento e cioè con la diminuzione, dal prezzo pel quale furono distribuiti, di tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di servizio prestati dai quadrupedi, computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

14. — Gli ufficiali collocati in P. A. S. possono tedere i cavalli di proprietà e devono restituire i cavalli ancora vincolati d'agevolezza, alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente.

15. — Il prolungamento dello stipendio intero di cui al 2° comma dell'art. 25 è subordinato all'esito di tutte le pratiche prescritte per la concessione degli ulteriori periodi di aspettativa.

16. — I provvedimenti reintegrativi di cui al 2° capoverso dell'art. 28 del R. D., n. 2088 del 7 novembre 1919 avranno luogo solo in seguito a domanda degli interessati, presentata entro i 60 giorni dalla data della pubblicazione del riconoscimento ufficiale della nuova benemerenza.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

ALLEGATO 1.

## SCHEMA DI DOMANDA PER IL COLLOCAMENTO IN P. A. PER RIDUZIONE DI QUADRI ORGANICI.

Il sottoscritto (1) . . . . . chiede di essere collocato in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri organici a senso e con le condizioni previste dal R. decreto legge 2088 del 7 novembre 1919 e per la determinazione dei propri assegni fa presente quanto segue:

*a*) Arruolatosi il . . . . . all'età di anni . . . . fu promosso a scelta il . . . . . al grado di . . . . . fu promosso a scelta il . . . . . al grado di . . . . . fu promosso a scelta il . . . . . al grado di . . . . . e per effetto di tali promozioni speciali il sottoscritto precede ora immediatamente nel proprio ruolo il pari grado (2) . . . . . per cui anni di servizio in numero di (3) . . . . . il sottoscritto dichiara (4) di optare.

*b*) Il sottoscritto ha altresì diritto al computo di n. . . . . campagne di guerra e precisamente (5):

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

nonchè ai seguenti altri aumenti di servizio stabiliti dalle norme in vigore e cioè (6):

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*c*) Il sottoscritto ha perduto durante la propria carriera anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . . agli effetti del computo della durata del servizio utile per la liquidazione della pensione, e ciò per i seguenti motivi (7).

*d*) Con ciò il sottoscritto calcola che alla data del (8) . . . . . conterà anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . . di servizio utile sicchè la liquidazione dell'assegno provvisorio di cui al comma *a*) dell'articolo 12 del R. D. n. 2088, dovrà essergli effettuata sulla base di anni . . . . . .

*e*) La media degli stipendi spettanti al sottoscritto nell'ultimo semestre è di Lire . . . . . .

---

(1) Cognome, nome, grado, arma o corpo cui il richiedente appartiene.

(2) Ovvero l'ufficiale di grado inferiore per chi eventualmente fosse l'ultimo del ruolo.

(3) Indicare gli anni di servizio che l'ufficiale pel cui servizio si opta correrà alla data corrispondente a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto reale che fissa il numero degli ufficiali da eliminarsi dal servizio attivo permanente.

(4) Ovvero: dichiara di non optare chiedendo gli vengano computati gli anni propri di servizio.

(5) Indicare il numero delle campagne e far seguire la loro specificazione.

(6) Indicare gli altri speciali titoli che danno diritto a questi aumenti secondo quanto è disposto nel T. U. delle leggi sulle pensioni.

(7) Indicare i vari titoli: se per aspettativa per motivi di famiglia per infermità non dipendenti da cause di servizio, per sospensione dello impiego o per altro dei motivi di cui al titolo II° capo II° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(8) La data corrispondente a tre mesi dopo la publicazione del decreto reale che fissa il numero degli ufficial ida eliminarsi dal servizio attivo permanente.

*f*) Soggiunge infine che, agli effetti dell'art. 13 del R. D. 2088 devonsi computargli mesi . . . . di servizio presso reparti mobilitati, e precisamente (1) :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*g*) Quale invalido di guerra il richiedente opta per il trattamento (2) . . . . .

. . . . . .

*h*) Ritiene il sottoscritto che il complesso degli assegni spettantigli sulla base dei dati su esposti e secondo gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del R. D. legge ammonta a Lire (3) . . . . . .

*i*) Desidera che gli assegni provvisori in posizione ausiliaria speciale gli siano corrisposti dal (4) . . . . . .

*Firma dell'ufficiale.*

*Data.*

ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' CHE RICEVE LA DOMANDA.

Ricevuta la presente domanda il . . . . . .

Verificata l'esattezza dei dati di fatto forniti dal richiedente (oppure non potuta verificare l'esattezza ecc. ecc. (5).

Dichiaro che nei riguardi del richiedente mi risulta (o non mi risulta) che siano in corso procedimenti penali o disciplinari ovvero procedure sanitarie e d'avanzamento e che il richiedente non sarebbe raggiunto dai limiti di età entro sei mesi dalla data del decreto che fissa il numero degli ufficiali da eliminarsi dal servizio attivo permanente (nel caso affermativo fornire le opportune indicazioni).

Informa inoltre che al richiedente, quale reduce dalla prigionia di guerra è stato (oppure : non è stato ancora) rilasciato il prescritto *nulla-osta* dal Ministero.

Trasmessa la presente domanda il . . . . . .

*Firma dell'autorità che riceve la domanda.*

---

(1) Specificare le particolari posizioni di cui al detto articolo 13 nonchè le relative permanenze.

(2) Vedi art. 21 del R. D. 2088.

(3) Il richiedente potrà in foglio di carta semplice ammesso alla domanda esporre il suo calcolo relativo alla accennata misura presumibile dei propri assegni di posizione ausiliaria speciale.

(4) Indicare al corpo che deve effettuare il pagamento.

(5) Indicare i motivi.

N. 651. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2240, del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici, in applicazione del R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919.** — (Divisione stato maggiore) — 20 novembre 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 289, dell'8 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R decreto 7 novembre 1919, n. 2088 relativo alla graduale sistemazione dei quadri degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Visti i RR. decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167 concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2145 col quale venne istituita la carica di ispettore generale dell'esercito;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nell'applicazione del R. decreto 7 novembre 1919 n. 2088 relativo alla graduale sistemazione dei quadri del R. esercito, prima di procedere al collocamento di autorità in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri col criterio dell'età previsto dall'art. 5 di detto decreto, saranno collocati nella posizione stessa di autorità quegli ufficiali di ogni grado o ruolo che non abbiano fatto domanda di collocamento in posizione ausiliaria speciale e che pur essendo idonei alle funzioni del proprio grado, tuttavia a giudizio delle commissioni indicate negli articoli seguenti meno affidino di poter percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera.

Art. 2.

Per gli ufficiali generali il giudizio di cui all'articolo precedente sarà dato dalla stessa commissione indicata dall'art. 2 n. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, che delibererà a maggioranza di voti (osservato il R. decreto interpretativo 24 novembre 1919, n. 1383).

Tale commissione in ogni caso, anche agli effetti del detto decreto 31 luglio 1919, sarà presieduta dall'ispettore generale dell'esercito; non comprenderà come membro il sotto capo di Stato Maggiore dell'esercito, e si intenderà costituita ove siano presenti almeno due terzi dei membri aventi diritto a voto. In caso di assenza dell'ispettore generale dell'esercito, presiederà la commissione il più anziano dei presenti.

L'art. 3 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383 è abrogato.

Art. 3.

Il giudizio di cui all'art. 1 per i colonnelli delle varie armi e corpi (esclusi quelli del ruolo tecnico di artiglieria, del corpo sanitario e del corpo veterinario) sarà dato con le norme indicate dai comma *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, n. 2 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, salvo, per la commissione indicata al comma *b*), le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Per i tenenti colonnelli e maggiori delle varie armi e corpi, esclusi quelli del ruolo tecnico di artiglieria, del corpo sanitario, del corpo veterinario, il giudizio di cui all'art. 1 sarà dato:

*a*) in primo grado: dalle autorità gerarchiche, sino al comandante di divisione escluso, colle norme vigenti per i giudizi d'avanzamento;

*b*) in grado superiore: da una commissione per ogni corpo d'armata, composta dal comandante di corpo d'armata - presidente - e dai comandanti delle divisioni di fanteria del corpo d'armata.

Vi parteciperanno con diritto a voto, ciascuno a sua volta, il comandante della divisione di cavalleria, il comandante di brigata di fanteria, o di cavalleria o l'ufficiale generale comandante di artiglieria o del genio, ed il comandante del reggimento da cui ogni ufficiale dipende.

Potranno parteciparvi come membri consultivi quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

*c*) in via definitiva: nel caso di discrepanza di giudizi, dal Ministero della guerra.

Art. 5.

I giudizi di cui all'art. 1 per gli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo tecnico di artiglieria saranno dati:

*a*) in primo grado dalle autorità gerarchiche colle stesse norme vigenti pei giudizi di avanzamento;

*b*) in secondo grado da una commissione composta dall'ispettore generale di artiglieria, presidente, dall'ispettore delle costruzioni di artiglieria, e da due generali del ruolo tecnico da nominarsi con decreto reale.

Vi potranno inoltre partecipare, come membri consultivi, quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

I giudizi espressi saranno trasmessi al Ministero.

*c*) in via definitiva dal ministro della guerra, in caso di discrepanza nei giudizi.

Art. 6.

I giudizi di cui all'art. 1 per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare saranno dati:

*a*) in primo grado dalle autorità gerarchiche, colle norme vigenti per i giudizi di avanzamento;

*b*) in secondo grado, da una commissione composta dall'ispettore capo di sanità, presidente, da quattro generali medici e da due professori ordinari di università delle facoltà mediche che abbiano prestato la loro opera presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18 da nominarsi con decreto reale.

Vi potranno partecipare come membri consultivi quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

*c*) in via definitiva, in caso di discrepanza di giudizi, dal ministro della guerra.

Art. 7.

I giudizi di cui all'art. 1 per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo veterinario saranno dati:

*a*) in primo grado: dalle autorità gerarchiche, colle norme vigenti per i giudizi di avanzamento;

*b*) in secondo grado: da una commissione composta dall'ispettore generale di cavalleria, presidente, dall'ispettore generale di artiglieria, dal capo dell'ispettorato ippico e dal capo ufficio di ispezione sanitario.

Vi potranno partecipare con voto consultivo quegli altri ufficiali che il presidente credesse di chiamare con sua scelta insindacabile.

*c*) in via definitiva, in caso di discrepanza di giudizi, dal ministro della guerra.

Art. 8.

Per il personale del corpo della giustizia militare saranno date disposizioni a suo tempo.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 2088 per l'esclusione dal collocamento in posizione ausiliaria speciale di autorità per riduzione di quadri, non sono applicabili

agli ufficiali che dovessero essere collocati in posizione ausiliaria speciale di autorità per effetto dei giudizi di cui all'art. 1, emessi dalle commissioni competenti ai termini dei precedenti articoli.

Art. 10.

Qualora in ogni grado di ciascun ruolo il numero di ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale in seguito ai giudizi di cui sopra, superasse il numero delle dispense dal servizio attivo permanente necessario alla sistemazione dei quadri, il provvedimento del collocamento in posizione ausiliaria speciale, di autorità sarà attuato, nella misura necessaria, per sistemare i quadri a cominciare dai più anziani di età fra gli ufficiali predetti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

---

N. 652. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240, del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici.** — (Divisione stato maggiore). — 1 dicembre 1919.

Per l'applicazione del R. D. n. 2240 del 30 novembre 1919 il Ministero dispone quanto segue:

1. — Il giudizio sancito dall'articolo 1 del decreto in parola dovrà essere emesso osservando le regole e le forme prescritte per i giudizi di avanzamento.

2. — Saranno presi in esame tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 dello stesso R. decreto.

Non saranno presi in esame gli ufficiali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. D. 2088 del 7 novembre 1919. Sarà sospeso il giudizio per quelli di cui agli art. 26 e 27 dello stesso R. D. e per gli ufficiali reduci da prigionia per i quali non sia stato ancora rilasciato il nulla osta, sino a che non sia definita la loro posizione.

3. — Le commissioni di 1° grado dovranno prendere in esame tutti gli ufficiali che ricadono sotto la rispettiva competenza.

Gli ufficiali che non appartengono ad enti inquadrati in divisioni od in corpi d'armata verranno giudicati in primo grado da quelle autorità alle quali compete, in base alle vigenti disposizioni, il normale giudizio di avanzamento sugli ufficiali stessi, ed in grado superiore delle stesse commissioni di cui al R. D. n. 2240 del 20 novembre 1919.

4. — Le commissioni di 1° grado dovranno inoltrare a quelle di 2° grado:

*a*) Un elenco degli ufficiali sui quali, per mancanza di elementi o per il fatto di trovarsi nelle condizioni di cui al secondo capoverso del precedente art. 2, non abbiano potuto esprimere il proprio giudizio;

*b*) Il giudizio su tutti i rimanenti ufficiali, allegando per ciascuno i documenti personali necessari.

5. — Ogni commissione esprimerà il proprio giudizio con la formula seguente: « Si dichiara che il (grado, arma, casato e nome) dà ( oppure non dà) affidamento di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera.

*La Commissione* ».

6. — Le commissioni che esprimono il giudizio in ultima istanza trasmetteranno al Ministero della guerra (gabinetto del Ministro per gli ufficiali generali - direzione generale sanità per gli ufficiali medici - direzione generale personali ufficiali per i rimanenti):

*a*) Un elenco nominativo (per ogni arma e corpo) degli ufficiali presi in esame e giudicati, con concorde giudizio delle varie commissioni, tali da dare affidamento di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera;

*b*) un elenco nominativo (per ogni arma e corpo) degli ufficiali presi in esame e giudicati, con concorde giudizio dalle varie commissioni, tali da non dare affidamento di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera;

*c*) un elenco nominativo (per ogni arma e corpo) degli ufficiali presi in esame per i quali vi fu discrepanza di giudizio tra le varie commissione e per le quali deve intervenire il giudizio definitivo del Ministro della guerra;

*d*) un elenco nominativo degli ufficiali non presi in esame per trovarsi nelle condizioni di cui al 2° capoverso del precedente art. 2 e di quelli per i quali, eccezionalmente, non si sia potuto pronunziarealcun giudizio per mancanza di elementi.

All'elenco di cui al comma *c*) del presente art. dovranno essere annessi i necessari documenti relativi agli ufficiali ivi menzionati, esclusi i libretti personali.

7. — I giudizi relativi agli ufficiali generali dovranno dalla commissione di cui all'art. 2, n. 1 del R. D. 1919 n. 1383 essere ultimati per il 15 gennaio 1920.

8. — I giudizi di 1° grado relativi ai colonnelli delle varie armi e corpi (esclusi il ruolo tecnico di artiglieria i corpi sanitario e veterinario) dovranno giungere al Ministero entro il 15 gennaio 1920. I giudizi di 2° grado dovranno, con le modalità indicate nel precedente articolo 8 essere ultimti entro il 15 febbraio 1920.

9. — I giudizi relativi agli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria dei corpi sanitario e veterinario da sottoporsi alle commissioni di 2° grado dovranno essere trasmessi al Ministero entro il 15 gennaio 1920. I giudizi di queste ultime commissioni dovranno essere ultimati entro il 15 febbraio 1920.

10. — I giudizi per i tenenti colonnelli e maggiori delle varie armi e corpi (escluso ruolo tecnico di artiglieria ed i corpi sanitario e veterinario), dovranno dalle commissioni di 2° grado pervenire al Ministero entro il 20 febbraio 1920.

11. — Le competenti autorità hanno l'obbligo di raccogliere in tempo tutti i documenti personali degli ufficiali da giudicarsi.

12. — La sospensione del giudizio per effetto del secondo capoverso dell'art. 2 precedente e, eccezionalmente, per gli ufficiali per i quali mancano i documenti personali non sospende l'applicazione del provvedimento stesso agli altri ufficiali; ciò in analogia al disposto dell'articolo 28 del R. D. 2088. I posti occupati da detti ufficiali saranno transitoriamente considerati in soprannumero.

13. — Le stesse commissioni sopraindicate dovranno prendere in esame gli ufficiali sui quali non avessero potuto esprimere un giudizio definitivo per mancanza di documenti necessari o per le altre cause di cui agli articoli 26 e 27 del R. D. 2088 non appena i documenti saranno raccolti o le cause stesse siano cessate e trasmetteranno al più presto al Ministero i giudizi relativi in modo da ridurre rapidamente il numero degli ufficiali da tenersi temporaneamente in soprannumero.

*Il Ministro* — ALBRICCI

N. 653. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2247, che fissa il numero di ufficiali che dovranno essere dispensati dal S. A. P. in applicazione dell'articolo 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088.** — (Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 291, del 10 dicembre 1919).

— VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919 riguardante la sistemazione degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nella prima applicazione del R. decreto n. 2088 dovrà essere dispensato dal servizio attivo permanente il numero degli ufficiali di ogni grado, arma e corpo indicato nella tabella seguente:

| GRADI | CC. RR. | Fanteria | Cavalleria | Artiglieria | | Genio | | Sanità | Commissariato | Amministrazione | Sussistenza | Pers. Perm. Distretti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ruolo comb. | Treno | Ruolo comb. | Treno | | | | | |
| Tenenti Generali. . . | — | 23 | 1 | 3 | — | 4 | — | — | — | | — | — |
| Maggiori Generali . . | — | 53 | 2 | 11 | — | 3 | — | 2 | — | | | |
| Brigadieri Generali . . | — | 40 | — | 7 | — | 3 | — | 1 | | — | — | — |
| Colonnelli . . . . . | — | 100 | 7 | 50 | — | 10 | — | 3 | 5 | — | — | 10 |
| Tenenti colonnelli . . | 3 | 60 | 12 | 25 | — | 8 | — | 5 | 5 | — | | 8 |
| Maggiori. . . . . | 5 | 100 | 20 | 40 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 |

Art. 2.

Nelle cifre soprariportate sono compresi non solo gli ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri, ma anche quelli che ai termini delle leggi vigenti dovessero essere dispensati dal servizio attivo permanente per altre cause entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 78ª — 1919 — 12 Dicembre

N. 654 - 2 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2019, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1500 fatta per L. 1000 dalla sede territoriale di Catania dell'ufficio doni e propaganda, e per L. 500 dalla signora Elisa Matarelli in favore del 4 reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico . . Pag. 957

» 655 - 4 dicembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Mezzi di viaggio e tenuta dei militari inviati all'estero per servizio, licenza illimitata o congedo . . . Pag. 959

» 656 - 10 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento delle tasse di registro . . . . . Pag. 959

» 657 - 10 dicembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera . . . Pag. 966

» 658 - 10 dicembre 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alle « Norme per l'assistenza e protezione agli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 ». . . . . Pag. 967

» 659 - 10 dicembre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Inscrizione nelle liste elettorali dei sottufficiali e militari di truppa minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato . . . . . Pag. 971

» 660 - 10 dicembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti e aggiunte alle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche . . . . Pag. 972

» 661 - 10 dicembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Abolizione della nomina ad aspirante medico . . . . . Pag. 975

» 662 - 10 dicembre 1919. — TRASPORTI. — Norme per i trasporti dei militari, merci e bestiame appartenenti ai Governi alleati sulle ferrovie dello Stato . . Pag. 975

» 663 - 11 dicembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — Scatole di latta già contenenti carni o condimenti in conserva . . . . . Pag. 976

» 664 - 11 dicembre 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la spedizione alla farmacia centrale militare delle unità collettive di mobilitazione fuori uso . Pag. 977

ERRATA CORRIGE . . . . . Pag. 978

CIRCOLARE N. 654. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2019, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1500 fatta per L. 1000 dalla sede territoriale di Catania dell'ufficio doni e propaganda, e per L. 500 dalla signora Elisa Matarelli in favore del 4° reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 2 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 274, del 20 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista l'offerta del capitale nominale di L. 1500 investito in cartelle del prestito nazionale 5 % fatta per L. 1000 dalla sede territoriale di Catania dell'ufficio doni e propaganda, e per L. 500 dalla signora Elisa Matarelli, in favore del 4 reggimento fanteria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta come sopra fatta dalla sede territoriale di Catania dall'ufficio doni e propaganda e dalla signora Elisa Matarelli in favore del 4 reggimento fanteria è costituita in ente morale sotto la vigilanza del ministro della guerra;

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 6 articoli e di uno disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito de lsigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI - NITTI.

## STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE «ELISA MATARELLI».

Art. 1.

E' istituita presso il deposito del 4 reggimento fanteria una fondazione denominata «Elisa Matarelli».

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di L. 1500, investito in cartelle del consolidato 5 % del debito pubblico del Regno d'Italia, il quale capitale è stato costituito, in quanto a L. 1000 con altrettanta somma data dall'ufficio doni e propaganda, sede territoriale di Catania, e in quanto a L. 500 con offerta personale della signora Elisa Matarelli Pepi, presidente del comitato delle dame dell'ufficio medesimo.

Le cartelle predette dovranno essere intestate alla fondazione Elisa Matarelli e depositate alla cassa del 4 reggimento fanteria.

Art. 3.

La fondazione ha lo scopo di devolvere annualmente gl'interessi del detto capitale nel modo seguente:

*a*) In premio ad un militare di truppa del 4 reggimento fanteria che durante l'anno si sia distinto per un atto di valore dando la preferenza agli atti di valor militare e alla maggior ricompensa concessa per premiarlo;

*b*) In mancanza, come sussidio alla famiglia di un militare di truppa di carriera di buona condotta, che versi in condizioni di maggior bisogno, tenuto anche conto del numero dei membri che la compongono.

Art. 4.

L'assegnazione del premio o del sussidio avrà luogo il giorno della festa dello Statuto.

Art. 5.

L'assegnazione sarà eseguita dal comandante del reggimento e dai membri del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta l'assegnazione del premio o del sussidio, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

*Disposizione transitoria.*

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente si provvederà con le prime rendite di esso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 655. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Mezzi di viaggio e tenuta dei militari inviati all'estero per servizio, licenza illimitata o congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 dicembre 1919.

Risulta che, non di rado, i militari inviati all'estero, per servizio, licenza illimitata, o congedo, non sono provvisti degli assegni di viaggio loro spettanti fino a destinazione, ritenendosi che, nelle città estere, essi possano presentarsi alle autorità consolari o militari, italiane per avere i mezzi per proseguire il viaggio. Siccome, invece, ciò non è consentito, tutti i comandi interessati sono invitati a provvedere affinchè nessun militare parta dall'Italia per l'estero senza essere provvisto *fino a destinazione*, di tutte le competenze che gli debbano essere corrisposte in base alle disposizioni vigenti. I militari i quali debbano viaggiare in divisa dovranno, inoltre, avere una tenuta completa in buone condizioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 656. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aumento delle tasse di registro.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 10 dicembre 1919.

Per norma delle amministrazioni militari e per la retta applicazione del paragrafo 85 dell'istruzione per la stipulazione dei contratti, si pubblica qui appresso un estratto della nuova tariffa delle tasse di registro, che entrerà in vigore il 1 gennaio 1920, richiamando l'attenzione sull'aumento della tassa cui sono soggetti i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, tassa che da lire 1,35 per cento, quale è attualmente, viene elevata a lire 1,50 per cento, aliquota non soggetta ad aumento nè per decimi nè per addizionale.

*Il Ministro* — ALBRICCI

# Tariffa delle tasse di Registro.

| Categoria degli atti e contratti secondo il loro contenuto | Articolo della tariffa | Indicazione degli atti e contratti e trasferimenti | Tasse dovute: Fissa | Graduale per ogni 1000 lire | Proporzionale per ogni 100 lire | Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasferimenti a titolo oneroso. | 1 | Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare e di prender materie da terreni o da miniere; decreti prefettizi e processi verbali di vendita di che agli articoli 53 e 95 della legge 25 giugno 1865, n. 2356, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità: | | | | |
| | | *c*) se il valore supera le lire 400; | — | — | 6 — | |
| | | *d*) se il trasferimento avvenga entro due anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la tassa normale di passaggio fissata dalla presente tariffa; | Le stesse tasse di cui alla lettera *c*) ridotte di un quarto. | | | La tassa dev'essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'articolo 32 della legge. |
| | | *e*) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: | | | | |
| | | sulle prime L. 1000 . . . | | 4.50 | — | |
| | | su ogni L. 1000 di più . . | — | 1.50 | — | |
| Obbligazioni depositi o convenzioni per somme e valori. | 33 | Obbligazione di rimunerazione o d'indennità: | | | | Non è dovuta altra tassa anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari, quietanze e concessioni di abitazione dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi. — |
| | | *a*) per prestazioni di opere dipendenti da arti liberali o professioni . . . . . | — | — | 0.35 | |
| | | *b*) per insegnamento di arti e mestieri o per insegnamento nelle scuole od altro insegnamento in genere . . . . . | 3 — | — | — | |
| | | *c*) per servizi personali ed altre opere . . . . . | 3 — | — | — | |

| Categoria degli atti e contratti secondo il loro contenuto | Articolo della tariffa | Indicazione degli atti e contratti e trasferimenti | Tasse dovute: Fissa | Tasse dovute: Graduale per ogni 1000 lire | Tasse dovute: Proporzionale per ogni 100 lire | Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni depositi e convenzioni per somme e valori. | 35 | Depositi regolari di somme o valori presso privati a titolo di custodia . . . . . | 3 — | — | — | |
| | 36 | Depositi a favore di terzi ed esigibili in qualunque tempo, che producono la liberazione del depositante . . . . . | — | — | 0.35 | |
| | 37 | Depositi gratuiti di somme o valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione: | | | | La tassa si applica sulle somme depositate. |
| | | *a*) se fatti per un termine non più lungo di anni tre . . . | — | 3 — | — | |
| | | *b*) se fatti per un termine più lungo di tre anni o per un tempo indeterminato . . . . . | — | — | 1 — | |
| | 39 | Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali: | | | | |
| | | *a*) quando non producano liberazione dei depositanti . . . | 10 — | — | — | |
| | | *b*) quando producano liberazione . . . . . | — | — | 0.35 | La tassa si applica sulle somme depositate. |
| | 41 | Sequestri convenzionali: | | | | |
| | | *a*) se gratuiti: fino a L. 1000 | — | 3.— | — | |
| | | per ogni lire 1000 in più . | — | 1.50 | — | |
| | | *b*) se con retribuzione . . | — | — | 1 — | La tassa non può mai essere minore di L. 3. |
| Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti. | 44 | Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni . . . . . | — | — | 0.35 | La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'articolo 41 della legge. |
| | 52 | Appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per somministrazioni o approvvigionamenti e per ogni altro oggetto valutabile, cessioni e risoluzioni di essi contratti con correspettivo | — | — | 1.50 | La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'articolo 41 della legge. |
| | | Risoluzione gratuita di tali contratti . . . . . | 6 — | — | — | |

| Categoria degli atti e contratti secondo il loro contenuto | Articolo della tariffa | Indicazione degli atti e contratti e trasferimenti | Tasse dovute: Fissa | Tasse dovute: Graduale per ogni 100 lire | Tasse dovute: Proporzionale per ogni 100 lire | Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedeiussioni, garanzie in genere e assicurazioni. | 54 | Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni, anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse di indennità del pari per terzi . . . | — | 3 | — | La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'art. 40 della legge. |
| | | (*Art.* 8, *legge* 13 *giugno* 1910, *n.* 306). | | | | |
| Liberazioni estinzioni di obbligazioni o di garanzie e dichiarazione di discarichi. | 62 | Atti di compensazione di debiti . . . . . | — | — | 0,35 | La tassa si applica sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto. |
| | | (*Art.* 59, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). | | | | |
| | 63 | Processi verbali di offerta reale, redatti da notari a norma dell'art. 903 del codice di procedura civile . . . . . | 3 | — | — | |
| | | (*Art.* 60 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). | | | | |
| | 64 | Transazioni pure e semplici . . | 15 | — | — | Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri negozi giuridici si applica l'art. 45 della legge. |
| | 68 | Atti di discarico in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici ufficiali . . . . . | 6 | — | — | |

| Categoria degli atti e contratti secondo il loro contenuto | Articolo della tariffa | Indicazione degli atti e contratti e trasferimenti | Tasse dovute: Fissa | Tasse dovute: Graduale per ogni 1000 lire | Tasse dovute: Proporzionale per ogni 100 lire | Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandati e dichiarazione di mandato. | 91 | Mandati o procure senza corrispettivo; loro revoche o rinunzie dopo la accettazione . . . . . | 10 — | — | — | Sono dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose alle quali il mandato si riferisce. Sono pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi abbiano facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri. |
| | 92 | Mandati o procure con retribuzione a favore del mandatario . . *a*) se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato . . . . | — | — | 2.25 | La tassa si applica secondo le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo alla età del più giovane tra i contraenti. |
| | | *b*) in ogni altro caso . . . | — | — | 0.35 | La tassa si applica sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta, e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 91. |
| | 93 | Dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nello interesse di terze persone ove sia fatta con atto, se- | | | | Debbono inoltre seguirsi le norme stabilite dall'articolo 43 della legge. |

| Categoria degli atti e contratti secondo il loro contenuto | Articolo della tariffa | Indicazione degli atti e contratti e trasferimenti | Tasse dovute: Fissa | Tasse dovute: Graduale per ogni 100 lire | Tasse dovute: Proporzionale per ogni 1000 lire | Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | parato entro tre giorni dalla data del contratto, cui la dichiarazione si riferisce, anche se il contratto sia sottoposto a condizione, sospensiva o ad approvazione od omologazione . . . . . | 15 — | — | — | Sono dovute altrettante tasse: 1. Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidarietà fra di loro. 2. Quante sono le persone a favore delle quali è fatta la ratifica semprechè non esista fra di loro comunione o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa è dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di una sola persona. Devono inoltre seguirsi nei casi previsti dall'articolo 48 della legge le norme ivi determinate. |
| Ratifiche e conferme. | 94 | Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti . . . . | 10 — | — | — | |
| | 97 | Processi verbali di aggiudicazione di immobili e di appalti quando è ammesso rincaro o nuovo esperimento di asta . . . . | 10 — | — | — | |

| Categoria degli atti e contratti secondo il loro contenuto | Articolo della tariffa | Indicazione degli atti e contratti e trasferimenti | Tasse dovute: Fissa | Tasse dovute: Graduate per ogni 1000 lire | Tasse dovute: Proporzionali per ogni 100 lire | Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratifiche e conferme. | 98 | Stipulazione o riduzione in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni immobili od immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere . . . . . | 10 | — | — | Ove siano stipulate aggiunte di correspettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, debbono inoltre applicarsi le relative tasse. |
| | 99 | Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio . . . . . | 6 | — | — | |
| Compromessi e nomine di arbitri o periti. | 104 | Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale . . | 10 | — | — | |
| Atti non indicati specificamente nella tariffa. | 111 | Atti notarili e atti per scrittura privata autenticata che non siano specificamente nominati nella presente tariffa e non siano compresi nelle esenzioni . . . . . | 3 | — | — | |
| | 112 | Atti civili e stragiudiziali formati nello Stato, atti provenienti dall'estero e documenti di ogni specie non specificatamente nominati nella tariffa e non compresi nelle esenzioni, quando si inseriscano in atti pubblici o privati soggetti a registrazione . . . . | 3 | — | — | Per gli atti e documenti non soggetti a registrazione in termine fisso che debbano prodursi in giudizio o inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, veggansi le parti 3ª e 4ª della tariffa generale annessa alla legge sul bollo. |

N. 657. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera.** — (Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1919.

A parziale modificazione di quanto era stabilito dalla circolare n. 137 del *giornale militare* corrente anno questo Ministero determina che non appena ultimato il riespatrio dei militari della classe 1895 ed anteriori già residenti in Svizzera, i posti di concentramento di Como e di Domodossola vengano senz'altro soppressi.

I militari delle classi 1896 e posteriori già residenti nei paesi della Confederazione e che desiderano all'atto del loro licenziamento dalle armi farvi ritorno, al congedamento della propria classe, non dovranno essere avviati ai posti di concentramento suddetti, ma bensì ai *rispettivi comuni di origine, o a quelli presso i quali risiedono le relative famiglie, parenti, ecc.* dove rimarranno in attesa dei documenti occorrenti per il riespatrio.

Per ciascuna giornata di permanenza nel territorio dei comuni prescelti per loro temporanea residenza saranno corrisposti:

*a*) *Agli ufficiali* — lo stipendio del grado (esclusa la indennità caro viveri) e l'indennità di marcia;

*b*) *Ai sottufficiali e carabinieri reali* — l'assegno giornaliero (escluse le indennità caro viveri) e la indennità di marcia;

*c*) *Ai caporali e soldati* — (esclusi i carabinieri) il sussidio di disoccupazione per mezzo dei locali Organi erogatori.

I comandanti di corpo o reparto prima del congedamento di una determinata classe di leva faranno bene intendere agli smobilitati riespatriandi che desiderano recarsi in Svizzera che appena giunti al loro paese di origine dovranno richiedere il passaporto per l'estero alla competente autorità di P. S. ed inviarlo unitamente al loro indirizzo all'*Ispettore dell'emigrazione - Stazione centrale - Milano.*

L'ispettore quindi provvederà allo espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il visto del console svizzero ed appena ottnutolo ne darà comunicazione agli interessati

Ricevuta la predetta comunicazione gli smobilitati dovranno immediatamente presentarsi all'Ispettore di emigrazione di Milano (Stazione centrale) dove riceveranno:

*a*) il relativo passaporto;

*b*) il biglietto ferroviario;

*c*) l'indennità di trasferta per i giorni di viaggio (circolare 137 *giornale militare* corrente anno);

*d*) l'abito civile od il valore corrispondente (lire 80);

*e*) una serie di biancheria di ricambio, 1 camicia, 1 mutanda, 1 paio di calze, 1 fazzoletto) distribuiti a cura dell'autorità militare.

Coloro i quali non si presentassero senza giustificato motivo al R. ispettore dell'emigrazione a Milano entro 15 giorni dall'avviso saranno considerati come se avessero rinunciato definitivamente al riespatrio e non avranno più diritto nè al viaggio gratuito nè alla indennità di trasferta per i giorni di viaggio.

Quegli smobilitati per i quali le autorità elvetiche negassero in modo definitivo il riespatrio, verranno considerati come smobilitati comuni; essi potranno, qualora non riuscissero ad ottenere lavoro, richiedere che venga loro concesso di continuare a percepire il sussidio di disoccupazione come smobilitati comuni, nei limiti e modi di legge.

Quei militari espatriandi in Svizzera che, non avendo nel Regno nè famiglia, nè speciali interessi desiderassero di rimanere alle armi fino all'epoca in cui verrà loro concesso il riespatrio, dovranno essere inviati al rispettivo distretto che li prenderà in forza. Dalla data del congedo della propria classe, fino a quella del riespatrio, a questi ultimi militari verrà corrisposto il vitto e gli assegni nonchè un'indennità giornaliera di lire due della quale il distretto corrisponderà al militare lire una giornalmente chiedendone poi il rimborso complessivo al R. ispettorato dell'emigrazione in Milano. La rimanente lira sarà invece rilasciata direttamente agli interessati dal R. ispettore dell'emigrazione all'atto del loro riespatrio.

I comandanti di corpo disporranno perchè alle norme contenute nella presente circolare sia data la massima diffusione fra i militari che intendono riespatriare appena licenziati dalle armi e consiglieranno i militari stessi a valersi dell'assistenza che è loro concessa dalla R. autorità avvertendoli che ove essi preferiscano rinunciarvi, non avranno diritto ad indennizzi o soccorsi particolari per gli eventuali ritardi o per le difficoltà che potranno incontrare per il riespatrio all'epoca da loro prescelta.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 658. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni alle « Norme per l'assistenza e protezione agli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481 ».** — (Direzione generale sanità militare). — 10 dicembre 1919.

Tenuto conto della cessazione dello stato di guerra, ed allo scopo di ottenere una maggiore semplificazione ed uniformità nei servizi di assistenza agli invalidi di guerra, fra il Ministero della guerra e l'« Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi della guerra » sono stati presi accordi pei quali vengono completamente affidate all'« Opera nazionale » predetta anche la gestione, direzione e vigilanza delle officine di protesi, costituite e da costituirsi nel Regno

* * *

L'« Opera nazionale » emanerà al più presto le norme per il funzionamento di tale parte del servizio di assistenza agli invalidi.

Il Ministero della guerra, frattanto, in accordo con l'« Opera » predetta, ed a parziale modificazione delle prescrizioni contenute nella circolare n. 16 del *giornale militare ufficiale* 1918 ed in tutte le altre riguardanti il servizio di cui trattasi, impartisce le seguenti disposizioni, che entreranno in vigore con la data 1° gennaio 1920.

1. - *Passaggio all'« Opera nazionale » del servizio di prima fornitura della protesi agli invalidi di guerra.* — Le officine riconosciute ed autorizzate alla fornitura della protesi — che fino ad ora erano sottoposte alla vigilanza dell'autorità militare — passano completamente sotto la esclusiva gestione, direzione e vigilanza dell'« Opera nazionale » e — per essa — delle rispettive sue rappresentanze provinciali.

Ben si intende che in tale passaggio è anche — e soprattutto — compreso il servizio di *prima fornitura*, alla quale è tenuta l'autorità militare; fornitura che resta invariata nella misura e nelle modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, e che comprende la protesi *definitiva*, quella di *ricambio* e quelle *speciali* (numero 46 della circolare 16 *giornale militare ufficiale* 1918; circolare n. 172 G. M. U. 1918; circolare n. 123 G. M. U. 1919, etc).

2. - *Cessazione della vigilanza da parte dell'autorità militare sulle officine di protesi.* — L'« Opera nazionale » pur sostituendosi, ad ogni effetto, all'autorità militare nelle convenzioni attualmente in corso, provvederà poi a disciplinare, nel modo che riterrà più conveniente, l'ulteriore funzionamento delle officine di protesi costituite e da costituirsi, anche nei riguardi della loro classificazione, destinazione e produzione.

E, pertanto, della circolare n. 16 *giornale militare ufficiale* 1918 restano:
parzialmente modificato il n. 17 (1), di cui si abroga l'inciso: « e vigilerà anche sull'impianto, sul lavoro e sul rendimento delle officine di protesi annesse alle scuole ».
*abrogati* i n. 18, 21 e 32;

---

(1) 17. INGERENZA DELL'AUTORITÀ MILITARE NELLE SCUOLE DI RIEDUCAZIONE. — L'autorità militare, per mezzo del direttore di sanità aggiunto del rispettivo corpo d'armata, eserciterà sopra le scuole di rieducazione aventi convenzione per il ricovero degli invalidi, una sorveglianza igienico-sanitaria e disciplinare tanto sul personale militare ricoverato quanto su quello eventualmente addettovi, e vigilerà anche sull'impianto, sul lavoro e sul rendimento delle officine di protesi annesse alle scuole.

*invariati*, fino a quando l'« Opera nazionale » non abbia diversamente disposto, i n. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30;

*invariata* resta anche la circolare n. 279 del *giornale militare ufficiale* 1918;

parzialmente *modificati* i numeri 19 e 20 (1) nel seguente senso:

*a*) che, per quanto riguarda il tipo (« Paoletti ») di protesi per mutilazione di coscia, l'« Opera nazionale » dovrà attenersi alle disposizioni in essi paragrafi precisate, solo fino ad esaurimento completo delle prime forniture (e del contratto in corso con l'officina di Gorla), dovute all'autorità militare; dopodichè potrà disporre diversamente;

*b*) e che, circa le modalità di ordinazione della protesi provvisoria, le ordinazioni dovranno essere trasmesse alle officine, attraverso il tramite delle viciniori rappresentanze dell'« Opera nazionale », dai competenti direttori degli ospedali militari di 2° concentramento là dove questi esistano tuttora, ovvero dai direttori degli ospedali militari in cui gli invalidi si trovino ricoverati.

infine, *parzialmente* modificato il n. 31 (2), nel senso cioè che fino a quando nell'« Opera nazionale'» non saranno emanate norme diverse, le officine fornitrici dovranno inviare la *terza copia* della *scheda di protesi* non più al Ministero della guerra (direzione generale di sanità militare), ma bensì alla presidenza dell'« Opera nazionale » (Roma - Via Monte Giordano); la quale poi provvederà, a sua volta, a trasmetterne duplicato al Ministero della guerra.

Le officine di protesi cureranno la stampa e l'acquisto delle schede occorrenti, in conformità — per ora — del modello allegato alla circolare 16.

3. - *Soppressione delle commissioni militari di collaudo della protesi.* — Sono abolite le commissioni speciali di collaudo e la commissione centrale permanente: ed abrogati perciò il numero 33 della medesima circolare 16, nonchè tutte le disposizioni riflettenti le commissioni suddette e le norme di collaudo.

---

(1) 19. Gli amputati di coscia e i disarticolati di ginocchio, non appena espletate le cure fisiche ed ortopediche, devono essere forniti, per cura della direzione delle sezioni 2° concentramento, dell'apparecchio di protesi articolato con cosciale metallico modello « Paoletti ». Il suddetto apparecchio sarà provvisoriamente applicato ancora grezzo e non verniciato.

Muniti di esso, gli invalidi fruiranno del periodo di licenza di cui al n. 4.

L'apparecchio stesso, riadattato, munito di gambale in fibra e di piede articolato ed opportunamente rifinito, diventerà poi l'arto definitivo estetico, che, per i mutilati appartenenti alla classi lavoratrici, sarà completato con la fornitura del comune fittone da deambulazione, o da lavoro agricolo, per i mutilati agricoltori.

Gli apparecchi per mutilazione di coscia saranno sempre integrati dai consueti accessori (cinture, bretelle, ecc.) atti a scaricare il moncone di una parte del suo lavoro.

20. I mutilati di gamba dovranno, pure nelle sezioni di 2° concentramento, essere forniti di un apparecchio provvisorio prima di andare in licenza.

Per questi mutilati, l'apparecchio definitivo dovrà essere fornito di cosciale in cuoio con piede estetico articolato; la gamba sarà costrutta di un unico pezzo di legno leggero, stagionato, opportunamente scavato all'interno e lavorato all'esterno, rivestito di pergamena e verniciato in modo da evitare screpolature ed impregnamenti.

(2) 31. SCHEDA DELLA PROTESI. — Per ciascun apparecchio di protesi definitiva, l'officina fornitrice, a qualsiasi categoria appartenga, dovrà compilare in triplice copia la scheda *A* (simile al modello allegato n. 1).

La prima copia di detta scheda rimarrà nello schedario dell'officina; la seconda copia verrà data in consegna all'invalido che deve valersene per desumerne le indicazioni necessarie alle richieste di riparazione; la terza copia sarà inviata al Ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) che ne curerà a suo tempo la trasmissione all'« Opera nazionale ». A tergo delle tre schede dovrà risultare, da indicazione firmata, l'avvenuto collaudo della protesi e la dichiarazione dell'invalido di avere ricevuto l'apparecchio, nonchè il suo consenso od eventuale reclamo alle deliberazioni della commissione di collaudo.

Ciò perchè anche al collaudo degli apparecchi di prima fornitura, provvederà l'« Opera nazionale » con le proprie *commissioni locali* e *commissione centrale di appello*, previste dall'articolo 43 del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158.

Di ciascuna delle suddette *commissioni locali e centrale* farà parte, come membro aggiunto e solo per quanto riguarda le prime forniture, un rappresentante dell'autorità sanitaria militare, il quale si interesserà altresì dei prezzi di tariffa riguardanti le prime forniture; prezzi che verranno pertanto accettati e riconosciuti dai competenti uffici dell'amministrazione militare.

I direttori di sanità militare di corpo d'armata provvederanno, su richiesta dell'« Opera nazionale », alla destinazione del suddetto rappresentante nella rispettiva circoscrizione, scegliendo, possibilmente, un ufficiale medico di riconosciuta competenza, — specializzata o molto affine — e tenendo conto che, se nel territorio di uno stesso corpo d'armata funzionassero più commissioni locali di collaudo, lo stesso ufficiale *potrà*, previi accordi opportuni, rappresentare in tutte, e per la competente circoscrizione, l'autorità militare.

Il Ministero della guerra provvederà alla destinazione del proprio rappresentante in seno alla commissione centrale di appello, in persona di un generale medico.

4. - *Avviamento degli invalidi alle scuole di rieducazione ed alle officine di protesi.* — I militari invalidi uscenti dagli ospedali di 2° concentramento (o dagli altri in cui siano eventualmente ricoverati), saranno dall'autorità militare competente avviati alle scuole di rieducazione cui siano annesse officine di protesi, o alle officine distaccate, (ma a queste soltanto quando l'invalido non abbia bisogno di rieducazione professionale) previa intesa con la viciniore rappresentanza dell'« Opera nazionale » ed esclusivamente quando siano chirurgicamente guariti, abbiano espletate le prescritte cure fisico-ortopediche ed abbiano usufruite della licenza ordinaria stabilita dalle norme in vigore e commisurata al periodo necessario per una regolare riduzione del moncone di amputazione.

Resta, di conseguenza, invariato il numero 4 della circolare 16, con la sola modificazione che l'assegnazione degli invalidi alle scuole di rieducazione, o alle officine di protesi, deve essere dall'autorità militare fatta in piena intesa con l'« Opera nazionale » o sue rappresentanze; intesa che deve effettuarsi anche nei casi previsti dal primo comma del numero 12 della circolare stessa.

Circa il ricovero degli invalidi che rientrano dalla licenza per la sola applicazione della protesi, e di cui tratta il n. 5 della circolare 16 (1), si adotteranno le stesse norme contenute nel seguente n. 7 della presente circolare; e, pertanto, del citato n. 5 della circolare 16, resta *invariato* il primo comma ed *abrogato* il secondo.

5. - *Modalità circa la fornitura della protesi di transizione.* — Le officine sono tenute alla fornitura della protesi di *transizione* (comma 3° del numero 7 della circolare 16) pei mutilati dell'arto inferiore, quando l'autorità militare non sia in grado di provvedervi direttamente mediante le proprie officine degli ospedali di 2° concentramento, di cui al comma 4° del numero 3 della citata circolare. La richiesta dovrà essere *tempestivamente* fatta dal direttore dell'ospedale militare che ha in cura l'invalido alla viciniore officina, attraverso il tramite della locale rappresentanza dell'« Opera nazionale ».

In tal senso, pertanto, e con tale aggiunta, vanno interpretati i suddetti numeri 3 e 7, che pur restano sostanzialmente invariati.

6. - *Modalità per l'avviamento alle officine di protesi degli invalidi già congedati.* — Gli invalidi già congedati, in confronto dei quali eventualmente l'amministrazione

---

(1) 5. I mutilati che rientrano dalla licenza per la sola applicazione della protesi si presenteranno anzitutto al direttore della sezione di cure fisiche ed ortopediche; questi, dopo aver giudicato circa la opportunità della applicazione della protesi, o li invierà subito alla officina ortopedica o proporrà per essi una adeguata proroga di licenza.

Durante il periodo di costruzione della protesi questi invalidi non dovranno essere naturalmente ricoverati nelle case di rieducazione, ma saranno presi in forza e ricoverati o presso la sezione di secondo concentramento o presso altro ospedale viciniore.

militare non avesse affatto, o avesse solo in misura non completa, provveduto alla prima fornitura di protesi (numeri 11, 19, 20, 22 e 24 della circolare 16 predetta e circolare n. 123 G. M. U. 1919), saranno avviati alle officine di protesi più vicine alla loro residenza, per cura delle rappresentanze provinciali dell'« Opera nazionale » le quali, all'uopo, prenderanno opportuni accordi con le rappresentanze aventi giurisdizione sul luogo in cui ha sede l'officina.

Prima però di provvedere a tali invii, occorrerà che la rappresentanza provinciale che ha giurisdizione sul luogo di residenza abituale dell'invalido richiedente, si accerti presso la direzione dell'ospedale che lo ebbe per ultimo in cura, che egli non sia stato mai (o sia stato incompletamente) fornito di protesi per conto dell'autorità militare.

Accertamenti più estesi ed accurati dovranno essere fatti dalla predetta direzione di sanità militare in quei casi speciali in cui un invalido, per eccezionali circostanze (cambio di residenza della famiglia, ritorno dalla prigionia esodo da terre invase, etc.) possa essere stato — parzialmente o totalmente — fornito di protesi in una circoscrizione territoriale diversa da quella dell'ospedale che lo ebbe per ultimo in cura; in deroga cioè alle norme di rigoroso smistamento regionale.

Dei suddetti invii ed ammissioni, effettuati d'intesa con la competente autorità militare, la rappresentanza provinciale dell'« Opera nazionale » dovrà dare, agli effetti di controllo amministrativo, regolare comunicazione a quella direzione di ospedale militare che dovrà poi rispettivamente rimborsare le spese di protesi e di eventuale permanenza o ricovero.

7. - *Modalità circa il temporaneo ricovero degli invalidi già congedati, avviati alle officine di protesi.* — Circa l'alloggio ed il vitto degli invalidi sopra indicati, durante il periodo di tempo in cui saranno trattenuti presso l'officina, la locale rappresentanza provinciale dell'« Opera nazionale » curerà l'invio degli invalidi stessi alla casa di rieducazione cui l'officina normalmente è annessa; e, qualora in essa non vi siano posti disponibili, in quegli stabilimenti con i quali la rappresentanza medesima abbia stipulato regolare convenzione per ricovero di invalidi.

In tali casi l'amministrazione militare è tenuta al rimborso delle spese; ed il rimborso sarà effettuato direttamente dall'ospedale militare principale competente, su presentazione di richieste documentate dalla locale rappresentanza provinciale dell'« Opera nazionale ».

Ove non sia possibile provvedere al ricovero degli invalidi nei modi suesposti, l'autorità militare, su richiesta della locale rappresentanza provinciale dell'« Opera nazionale », ne curerà l'invio in uno stabilimento sanitario militare del luogo.

8. - *Modalità per il viaggio degli invalidi congedati, avviati alle officine di protesi.* — Per quanto riguarda le spese di viaggio per gli invalidi sopraindicati, esse saranno anticipate dalle rappresentanze provinciali dell'« Opera nazionale » che abbiano ordinato il ricovero e la dimissione dell'invalido; e rimborsate poi, dietro documentazione regolare, dalla competente direzione di ospedale militare principale.

9. - *Norme riguardanti gli invalidi non militari (operai borghesi).* — Le stesse norme sopraindicate saranno seguite per gli invalidi non militari (operai borghesi), assunti in servizio dall'amministrazione militare e pei quali non sia stata eseguita (o soltanto incompletamente) la prima fornitura di apparecchi di protesi, loro dovuta dall'autorità militare (2° comma del n. 12 della circolare 16) (1).

10. - *Limiti di permanenza degli invalidi nelle officine di protesi.* — In tutti i casi in cui gli invalidi siano avviati alle officine per le sole necessità protetiche, e

---

(1) Gli invalidi militari saranno ammessi nelle scuole di rieducazione rientrando dalle licenze di cui ai numeri 3 e 7; ma potranno anche esservi accolti, sempre previa disposizione data caso per caso dal direttore di sanità militare, direttamente dai reparti di cure fisiche od ortopediche o da altri reparti ospitalieri specializzati (centri neurologici, ospedali fisioterapici, ecc.).

Gli invalidi non militari, che l'amministrazione militare deve parimente a proprio carico mantenere nelle scuole di rieducazione per un periodo massimo di sei mesi, dovranno, appena ammessi, essere, per cura della direzione della scuola, notificati alla direzione dell'ospedale militare principale che deve corrispondere la retta.

quando non sia necessaria la loro permanenza per speciali esigenze tecniche, essi vi saranno trattenuti dapprima per il tempo strettamente necessario al rilievo delle misure, e, successivamente, per quello occorrente all'adattamento ed alla consegna definitiva della protesi dovuta.

11. - *Fornitura di protesi agli invalidi non per cause di servizio.* — L'« Opera nazionale » ha l'obbligo di provvedere con le proprie officine, e con le stesse modalità enunciate, la protesi occorrente agli *invalidi non per causa di servizio*, ed a cui l'autorità militare è tenuta per le disposizioni vigenti (circolare n. 103 del G. M. U. 1919).

12. - *Rapporti amministrativi fra l'autorità militare ed « Opera nazionale ».* — Le rappresentanze provinciali dell'« Opera nazionale », alla fine di ogni mese, trasmetteranno alle competenti direzioni di ospedale militare principale le contabilità presentate per prima fornitura di apparecchi di protesi, per spese di viaggio, di ricovero e di quant'altro, insomma — per le necessità protetiche — sia dall'amministrazione militare dovuto. Ciascuna contabilità sarà debitamente giustificata; e, per quanto riguarda la fornitura della protesi, corredata dei certificati prescritti di eseguito collaudo, ciascuno con le relative firme dei membri della Commissione e con la dichiarazione di accettazione da parte dell'invalido; il tutto controfirmato poi dal presidente della rappresentanza provinciale dell'« Opera nazionale ».

In seguito alla presentazione di tali documenti contabili, che porteranno il richiamo di riferimento alla presente circolare, le direzioni di ospedale suddette provvederanno senz'altro al pagamento delle somme dovute alle rispettive rappresentanze provinciali dell'« Opera nazionale » o, pel tramite di queste, alle rispettive officine.

13. - *Liquidazione amministrativa della gestione in corso.* — Per tutta la contabilità sospesa ed in corso al 31 dicembre 1919, la liquidazione sarà effettuata secondo le norme attualmente in vigore.

14. - Gli arti protetici ordinati ed in corso di costruzione, che non possano essere consegnati e collaudati entro il 20 dicembre 1919, saranno addebitati, tecnicamente ed amministrativamente, alla nuova gestione affidata all'« Opera nazionale »

15. - *Collegamento di rapporti fra autorità militare ed « Opera nazionale ».* — L'Opera nazionale » ha l'obbligo di tenere l'autorità militare costantemente al corrente circa il numero, la costituzione e la residenza delle proprie « rappresentanze provinciali »; sì che si rendano possibili, netti e facili i rapporti che, in effetto delle precedenti disposizioni, vengono a stabilirsi fra « Opera nazionale » ed autorità militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 659. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Inscrizione nelle liste elettorali dei sottufficiali e militari di truppa minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato.** — (Direzione generale leva e truppa) — 10 dicembre 1919.

Viene segnalato a questo Ministero che, nonostante le disposizioni impartite con le circolari del *giornale militare*, n. 691 e 725 del 1918 e nonostante le raccomandazioni varie volte successivamente dirette ai comandi interessati, molti militari minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato non sono stati dati in nota dalle autorità militari agli uffici municipali per l'inscrizione sulle liste elettorali a sensó dell'art. 125 del testo unico della legge elettorale politica n. 1495 del 2 settembre 1919.

Questo Ministero, pertanto, richiamandosi alle disposizioni delle citate circolari, invita tutti i comandi dei distretti a riprendere in esame gli elenchi dei militari minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato, confrontandoli con i ruoli matricolari, per vedere se altri militari vi siano da dare in nota agli uffici munici-

pali oltre quelli già segnalati. Tale esame dovrà essere compiuto soltanto pei militari nati negli anni 1899 e 1900, poichè quelli nati nell'anno 1898, compiendo il 21° anno entro il 31 maggio 1920, dovranno essere inscritti sulle liste elettorali per età a prescindere da ogni altra ragione.

Gli elenchi suppletivi dei militari minorenni che hanno prestato servizio nell'esercito mobilitato e che debbono quindi essere inscritti sulle liste di leva dovranno essere inviati agli uffici municipali rispettivi al più presto e ad ogni modo non più tardi del 25 corrente mese.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 660. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Varianti e aggiunte alle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche.** — (Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1919.

Il Ministero, in conseguenza del riordinamento dell'arma dei CC. RR. di cui è oggetto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, e valendosi della facoltà concessa dall'art. 14 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (circ. 397 *giornale militare* 1917), determina che alle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche siano apportate per gli ufficiali dei RR. CC., le varianti e aggiunte che risultano dal seguente specchio.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

| Se aggiunta o variante | Pagina o casella da modificarsi | GRADO E CARICA DELL'UFFICIALE | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | 40 | Ufficiale superiore addetto al Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. | Segretario del Comando generale dell'arma dei CC. RR. | Comandante generale dell'arma dei CC. RR. | |
| Aggiunta | 40 | Ufficiale superiore addetto ai Comandi di gruppo di legioni CC. RR. | Comandante del gruppo legioni CC. RR. | Comandante generale dell'arma dei CC. RR. | |
| Aggiunta | 40 | Ufficiale superiore addetto alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, ed alla scuola allievi sottufficiali CC. RR. | Comandante della scuola. | Ufficiale generale competente addetto al Comando generale dei CC. RR. | Comandante generale dell'arma dei CC. RR. |
| Aggiunta | 48 | Capitani addetti ai Comandi di gruppo di legioni CC. RR. | Ufficiale superiore addetto al Comando di gruppo di legioni CC. RR. | Comandante del gruppo di legioni CC. RR. | |
| Aggiunta | 48 | Capitani addetti alla scuola allievi ufficiali dei CC. RR. ed alla scuola allievi sottufficiali dei CC. RR. | Ufficiale superiore addetto alla scuola. | Comandante della scuola. | Ufficiale generale competente addetto al Comando generale. |
| Variante | 34 casella 9 | Comandante di legione di carabinieri reali. | Comandante del gruppo di legioni o ufficiale generale competente addetto al Comando generale dell'arma dei CC. RR. | Comandante generale dell'arma dei CC. RR. | |
| Variante | 38 casella 1 | Comandante scuola allievi ufficiali e della scuola allievi sottufficiali dei CC. RR. | Ufficiale generale competente addetto al Comando generale dell'arma dei CC. RR. | Comandante generale dell'arma dei CC. RR. | |

| Se aggiunta o variante | Pagina o casella da modificarsi | GRADO E CARICA DELL'UFFICIALE | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante | 38 casella 10 | Comandante dello squadrone carabinieri guardie del Re. | Comandante della legione territoriale carabinieri reali. | Comandante del gruppo legioni CC. RR. | Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re. |
| Variante | 40 casella 3 | Ufficiale superiore di legione territoriale CC. RR. od allievi; ufficiale superiore di amministrazione addetto legioni. | Comandante della legione. | Comandante del gruppo di legioni o ufficiale generale competente addetto al Comando generale dell'arma dei CC. RR. | Comandante generale dell'arma dei CC. RR. |
| Variante | 48 casella 1 | Capitani dei CC. RR. addetti alle legioni territoriali o allievi. | Comandante di divisione o di battaglione. | Comandante della legione. | Comandante di gruppo di legioni o ufficiale generale competente addetto al Comando generale dell'arma dei CC. RR. |
| Variante | 48 casella 2 | Capitani aiutanti maggiori, capitani medici, d'amministrazione, veterinari, addetti alle legioni territoriali o allievi; capitani comandanti di depositi allievi. | Comandante di legione. | Comandante del gruppo legioni o ufficiale generale competente addetto al Comando generale dell'arma dei CC. RR. | |
| Variante | 48 casella 3 | Capitani addetti al Comando generale dell'arma dei CC. RR. | Ufficiale superiore capo ufficio. | Segretario del Comando generale dell'arma. | Comandante generale dell'arma. |
| Variante | 56 casella 4 | Subalterni dei CC. RR. addetti alla scuola allievi ufficiali, o alla scuola allievi sottufficiali | Capitano da cui dipendono. | Ufficiale superiore addetto alla scuola. | Comandante della scuola. |

N. 661. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Abolizione della nomina ad aspirante medico.** — (Divisione generale sanità militare). — 10 dicembre 1919.

Stante l'avvenuta diminuzione delle esigenze del servizio sanitario militare, questo Ministero determina che, a decorrere dal 20 dicembre 1919, non abbia più luogo la nomina ad aspirante medico, di cui all'articolo 3 del R. decreto 25 maggio 1915.

Le competenti autorità militari non daranno più corso alle domande che venissero loro presentate dopo la suddetta data.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 662. — TRASPORTI. — **Norme per i trasporti dei militari, merci e bestiame appartenenti ai Governi alleati sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione trasporti). — 10 dicembre 1919.

Col giorno 8 corrente sono state soppresse per l'esercito, per l'armata e per tutti i corpi militarizzati le norme eccezionali stabilite durante la guerra in fatto di trasporti militari sulle ferrovie italiane sia di materiali che di reparti e di individui isolati.

Con la stessa data tali norme sono venute pertanto a decadere anche per gli analoghi trasporti degli eserciti alleati.

Rientrano invece in vigore le disposizioni sancite dal *Regolamento pei trasporti militari* pel tempo di pace, le quali, in omaggio al principio della reciprocità di trattamento fra le amministrazioni militari degli alleati, vengono a questi ultimi estese fino a nuovo avviso.

Ciò stante dalla data predetta dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

1. — TRASPORTI DI PERSONE.

*a*) Il trasporto di militari isolati appartenenti a nazioni alleate sulle ferrovie, sia per motivi di servizio che per licenza, avrà luogo a pagamento diretto a tariffa militare.

I relativi biglietti saranno ritirati presso le stazioni ferroviarie o presso le biglietterie militari nelle stazioni, ove queste esistono, dietro esibizione della richiesta mod. *B* di color giallo rilasciata dalle competenti autorità militari italiane (comandi di presidio, comandi militari di stazione, comandi dei CC. RR. ecc.). A dette autorità i militari delle nazioni alleate dovranno presentare i relativi documenti rilasciati dalle autorità militari o diplomatiche o consolari della nazione cui il militare appartiene, atti a identificare il viaggiatore e dai quali risulti l'itinerario da compiere. Detti documenti dovranno pure essere presentati agli agenti ferroviari che ne facessero richiesta.

La tariffa militare è concessa con le seguenti modalità:

1° gli ufficiali possono valersi indistintamente di qualsiasi treno e classe;

2° i sottufficiali sono ammessi alla 2ª classe di tutti i treni fatta esclusione di quelli direttissimi;

3° i militari di truppa possono prendere posto nella 3ª classe dei treni accelerati omnibus e misti.

Pei viaggi di servizio urgenti i militari di truppa potranno essere autorizzati a valersi dei treni diretti: per ottenere tale facoltà i militari stessi dovranno presentare ai comandi militari di stazione italiani i documenti comprovanti la urgenza del viaggio.

I comandi di stazione rilascieranno autorizzazione scritta.

*b*) il trasporto di drappelli sarà eseguito mediante presentazione di una sola richiesta mod. *B* color giallo recante l'indicazione del numero dei viaggiatori: l'ufficio biglietti delle ferrovie o la biglietteria militare rilascieranno un unico biglietto a tariffa militare.

*c*) il trasporto di reparti, pel quale non occorra un treno apposito, verrà effettuato dopo presi gli opportuni accordi con la competente commissione militare di linea. Anche per detti trasporti dovrà essere esibita la richiesta *B* color giallo e rilasciato un biglietto collettivo a tariffa militare.

Le biglietterie militari con sede in Torino P. N., Alessandria, Milano C., Genova P. P., Verona P. N., Bologna, Ancona, Firenze C., Roma Termini, Napoli, Bari, Palermo, Trieste C., Gorizia, Udine, Trento, Spezia e Taranto resteranno aperte permanentemente e rilascieranno biglietti con validità per l'inizio del viaggio a tutto il giorno successivo.

Nei centri più importanti nei quali non esistano biglietterie militari gli uffici biglietti delle ferrovie dello Stato faranno servizio di distribuzione permanente pei militari in modo che i biglietti da essi rilasciati possano essere usufruiti per tutti i treni della giornata e del giorno successivo.

Gli ufficiali e gli altri militari potranno provvedersi di biglietti militari anche presso le agenzie di città sempre dietro esibizione della prescritta richiesta mod. *B* di color giallo.

## II — BAGAGLI

La spedizione del bagaglio personale (eccezione fatta per quello ammesso gratuitamente nelle carrozze presso il viaggiatore) avrà luogo a pagamento diretto a tariffa militare, mediante presentazione della richiesta mod. *C* parte 2ª rilasciata dalle autorità militari di cui alla lettera *a*) del capo I.

## III. — TRASPORTI DI MERCI E BESTIAME.

Per le spedizioni dei quadrupedi, materiali, derrate e merci non effettuate con treni appositi, si applicheranno le tariffe in conto corrente secondo le varie voci contenute nel « *Regolamento per i trasporti militari* » sotto la osservanza però di tutte le *norme, patti e condizioni della convenzione* 18 *aprile* 1908 *relativa all'esecuzione dei trasporti in conto corrente.*

Alle stazioni di transito (Ventimiglia, Modane, Brennero, Innichen, Tarvisio, Longatico) i comandi militari di stazione italiani completeranno per tali trasporti appositi richieste mod. 444, nonchè, a seconda del caso, le note di spedizione mod. 446 A, ovvero le lettere di porto mod. 446 *B*, facendole firmare dall'ufficiale o graduato degli eserciti alleati in accompagnamento, ove esista, o altrimenti colla firma del comandante di stazione, apponendo, i nogni caso, sui documenti stessi la indicazione « *Per conto dell'esercito* . . . . . ».

Sulle richieste mod. 444, sulle quali dovrà essere specificata la natura della merce trasportata oltre a tale indicazione, dovrà essere apposta la indicazione seguente: « *dichiaro sotto la mia personale responsabilità che la merce di cui si chiede il trasporto è di proprietà dell'esercito* . . . . . ».

Per le altre stazioni del Regno, le dette richieste mod. 444 e gli altri mod. 446 *A* e mod. 446 *B* saranno compilati dalle autorità militari degli eserciti alleati.

Nei casi di trasporti militari urgenti sarà ammesso l'inoltro delle merci anche coi treni diretti (col pagamento della tassa supplettiva del 50 %) nonchè l'accompagnamento delle merci stesse — anche se a carro completo — da parte di scorte militari munite di biglietto a tariffa militare. Tali scorte potranno prendere posto anche sui treni merci ma in questo caso senza responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per eventuali infortuni che dovessero loro accadere.

## IV. — TRENI APPOSITI.

I trasporti sia di persone che di materiali eseguiti con treni appositi verranno effettuati in conto corrente e pagati vagone per vagone cogli stessi prezzi stabiliti pel trasporto di persone, quadrupedi materiali e veicoli a vagone completo, ossia coi prezzi di cui all'allegato n. 2 del *Regolamento per i trasporti* pel tempo di pace.

Per l'eseguimento dei trasporti in parola dovrà seguirsi la procedura attuale e cioè dovranno essere presi accordi preventivi con la Direzione trasporti.

I comandi militari di stazioni francesi ed inglesi per la fornitura degli stampati occorrenti si rivolgeranno ai comandi militari di stazione italiani, i quali ne faranno direttamente richiesta all'istituto militare di correzione di Gaeta.

Le presenti disposizioni hanno vigore anche per il personale militarizzato della croce rossa, fatta eccezione per le dame infermiere, che, come in passato, dovranno munirsi di biglietto a tariffa ordinaria.

Con la presente viene abrogata la circolare 506 *giornale militare* 1917.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 663. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scatole di latta già contenenti carni o condimenti in conserva.** — (Direzione generale artiglieria). — 11 dicembre 1919.

Tutte le disposizioni emanate a suo tempo dai disciolti uffici del soppresso Ministero — Sottosegretariato o Commissariato generale — per le armi e munizioni, o da qualsiasi comando territoriale, per il versamento a determinati centri di raccolta delle scatole di latta, già contenenti carni o condimenti in conserva, debbono intendersi abrogate, essendo cessate le ragioni per cui erano stati instituiti i succitati centri di raccolta.

E pertanto, le dipendenti amministrazioni, che avessero ancora accantonate, nei propri magazzini, scatole di latta vuote, disporranno senz'altro e direttamente per l'alienazione di esse all'industria privata, effettuandone la cessione sul posto al migliore offerente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 664. — SERVIZIO SANITARIO. **Norme per la spedizione alla farmacia centrale militare delle unità collettive di mobilitazione fuori uso.** — (Direzione generale sanità militare). — 11 dicembre 1919.

E' stato più volte segnalato a questo Ministero l'inconveniente che le unità collettive di mobilitazione fuori uso, incomplete od esuberanti, che, a norma di quanto è stato già disposto da questo Ministero, vengono versate alla farmacia centrale militare dai corpi e reparti smobilitati o disciolti, sono spedite in vagoni sovraccarichi, accumulate alla rinfusa quale materiale di nessun valore, spesso non chiuse, con conseguente totale o parziale fuoriscita del contenuto, che accumulandosi sul pavimento del vagone, si deteriora e si disperde. Ad ovviare a tale grave inconveniente si prescrive quanto segue:

1° Le unità collettive da inviarsi alla farmacia centrale militare devono essere racchiuse in casse da imballo o confezionate in colli di tela juta.

2° L'invio deve essere effettuato a piccola velocità e mai con accompagnamento, essendo inutile il soldato di scorta a materiali quasi sempre fuori uso e da alienarsi.

3° I corpi od enti devono lasciare arbitra la farmacia centrale militare in merito alla dichiarazione di fuori uso del materiale spedito, evitando inutili contestazioni coi vari consegnatari, talora non tecnici, in simili giudizi, i quali sovente insistono anche perchè la detta farmacia assuma in carico materiali inservibili, contrariamente alle tassative prescrizioni regolamentari.

4° Le unità collettive che ad un giudizio anche sommario risultino non più utilizzabili in alcuna loro parte, devono essere alienate sul posto evitando in tal modo inutile impiego di vagoni od altri mezzi di trasporto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 68, anno 1919, circ. n. 589.

A pag. 781 art. 15, prima riga, *invece di*: « un numero », *leggasi*: « aumento ».

A pag. 785 art. 39, all'ultima riga, dopo la parola: « sequestro » *aggiungere* « suddette, restano vincolate le somme che siano dovute a titoli di arretrati, in dipendenza della applicazione del presente decreto. L'eventuale debito residuo sarà ripartito in 12 rate mensili eguali ».

A pag. 786 art. 40, all'undecima riga, *invece di*: « massimo di stipendio », *leggasi*: « massimo stipendio »; e alla sedicesima riga, *invece di*: « necessari per grado, conseguiranno tale stipendio », *leggasi*: « necessari per raggiungere lo stipendio ».

A pag. 786 art. 41, alla prima riga, *invece di*: « salve disposizioni » *leggasi*: « salve le disposizioni ».

A pag. 787, art. 45, alla quinta riga, *invece di*: « aumenti di stipendio » *leggasi*: « aumento di stipendio ».

A pag. 787, art. 46 alla prima riga, *invece di*: « primo segretario » *leggasi*: « primi segretari »; e all'art. 46, alla nona riga, *invece di*: « 25 giugno 1918 » *leggasi*: « 25 giugno 1908 ».

A pag. 788, art. 51, alla quinta riga, *invece di*: « requisiti dall'art. 4 » *leggasi*: « requisiti richiesti dall'art. 4 ».

A pag. 790, art. 58, alla terza riga, *invece di*: « sarà inoltre loro concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio » *leggasi*: « sarà liquidata la pensione come se avessero venti anni di servizio; sarà inoltre loro concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio ».

A pag. 792, art. 69, alla seconda riga, *invece* di: « siano eventualmente », *leggasi*: *invece*: « siano resi eventualmente ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

1919 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 79ª — 1919 — 16 Dicembre

N. 665 - 15 dicembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 3ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899 . . . . . Pag. 979

» 666 - 15 dicembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Avvertenze relative alla compilazione delle domande per la dispensa dal servizio permanente (R. decreto 2088, del 7 novembre u. s.). . . . . Pag. 980

CIRCOLARE N. 665. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 3ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899.** — (Direzione generale leva e truppa) — 15 dicembre 1919.

1. — Questo Ministero determina che, il giorno 27 dicembre corrente, siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 3ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899.

Il congedamento dovrà essere completato nel termine di 10 giorni al massimo dal suo inizio, e dovrà eseguirsi con modalità analoghe a quelle stabilite con la circolare n. 613 del *giornale militare* corrente anno, relativa all'inivo in congedo illimitato della classe 1896.

I comandi di corpo e i capi ufficio o servizio dovranno accertare subito con tutto rigore quali siano i militari dipendenti cui competa l'invio in congedo illimitato per essere stati assegnati o trasferiti alla 3ª categoria dai rispettivi consigli di leva, evitando in modo assolnto di congedare militari che, pur avendone diritto, siano tuttora in attesa della decisione di assegnazione o passaggio da parte dei consigli di leva.

2. — Analogamente a quanto è stabilito dal n. 5 della circolare sopracitata e seguendo gli stessi criteri da esso indicati, i comandi di distretto dovranno provvedere al richiamo dei militari della classe 1900 che in base alla disposizione del penultimo capoverso del n. 9 della circolare n. 527 del *giornale militare* corrente anno o del n. 8 del manifesto annesso alla successiva circolare n. 612 abbiano ottenuto di ritardare la presentazione alle armi per avere in servizio un fratello che debba essere licenziato in base alla presente circolare.

3. — Considerata la categoria cui appartengono i militari da congedarsi in base alla presente circolare, si avverte che non deve essere applicata in questa occasione la facoltà di ritardare il congedamento dei militari appartenenti alla cavalleria, agli automobilisti ed ai radiotelegrafisti, consentita dall'ultimo comma del n. 2 della circolare 623 suddetta.

Qualora l'allontanamento immediato di qualcuno dei militari ora indicati arrecasse per lo speciale incarico coperto grave nocumento ad importanti servizi, i comandi dei corpi di armata territoriali provvederanno nel modo migliore possibile alla loro immediata sostituzione.

4. — I militari di 1ª e 2ª categoria attualmente alle armi che otterranno in seguito il passaggio o l'assegnazione alla 3ª categoria, dovranno essere inviati in congedo illimitato non appena i comandi di distretto o di corpo riceveranno comunicazione dai competenti consigli di leva dell'avvenuto passaggio o assegnazione.

5. — Per ogni buon fine si avverte che ai militari che abbiano in corso o inizino le pratiche pel passaggio alla 3ª categoria potrà concedersi la licenza straordinaria prevista dal par. 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, con l'osservanza delle cautele suggerite dal paragrafo stesso.

Analogo trattamento e con le stesse cautele potrà farsi ai militari alle armi che abbiano in corso o inizino le pratiche per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria.

6. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il 15 febbraio 1920 e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 666. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Avvertenze relative alla compilazione delle domande per la dispensa dal servizio permanente (R. decreto 2088, del 7 novembre u. s.).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 dicembre 1919.

Allo scopo di semplificare ed accelerare le pratiche relative al collocamento in P. A. S. di quegli ufficiali che, a senso dell'art. 3 del R. decreto sopra citato, ne faranno domanda, si avverte:

*a*) Le domande, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 2 e formulate nel modo seguente:

Il sottoscritto (casato, nome, grado ed arma) a senso dell'articolo 3 del R. decreto n. 2088 in data 7 novembre 1919, fa domanda di essere collocato in posizione ausiliaria speciale secondo le norme ed agli effetti in tale decreto stabiliti.

Casato e Nome
Grado, arma, ente presso il quale l'ufficiale presta servizio.

*b*) Annessa alla suddetta domanda se ne dovrà trasmettere una seconda, su carta libera, la quale sarà compilata secondo quanto è detto al n. 4 della circolare 650 (disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 2088, ecc.) inserta nella disp. 77ª del *giornale militare*.

*c*) Quegli ufficiali che avessero già inoltrato la domanda secondo le modalità di cui al precedente capoverso *b*) sono pregati di inoltrare una seconda domanda da redigersi con le norme indicate al capoverso *a*) della presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 80ª — 1919 — 19 Dicembre

N. 667 - 24 luglio 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1296, che ristabilisce la libertà delle importazioni nel Regno di tutte le merci di provenienza estera salvo gli speciali portati dal decreto medesimo . . . . . *Pag.* 982

» 668 - 2 ottobre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2090, che applica agli oggetti raccolti e ricuperati durante la guerra, in mare e lungo il litorale del Regno e delle Colonie, le norme degli articoli 125 e seguenti del codice della marina mercantile, presumendoli provenienti da sinistro mare . *Pag.* 985

» 669 - 11 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2250, che stabilisce norme per gli assegni e le indennità inerenti a cariche occupate da ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 986

» 670 - 13 novembre 1919. — PENSIONI. — R. decreto n. 2232, che proroga il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari provvisti di assegno rinnovabile . . . . . *Pag.* 986

» 671 - 15 novembre 1919. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce una commissione per la revisione dei codici penali militari . . *Pag.* 987

» 672 - 20 novembre 1919. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali *Pag.* 988

» 673 - 27 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto legge n. 2231, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato . . . . . *Pag.* 990

» 674 - 27 novembre 1919. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 2245, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni territoriali dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza . . . . . *Pag.* 996

» 675 - 4 dicembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2309, per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. esercito in incarichi del grado inferiore . . . . . *Pag.* 996

» 676 - 15 dicembre 1919. — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza . . . *Pag.* 998

» 677 - 17 dicembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 998

» 678 - 18 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese automobilistiche per il servizio di ordine pubblico . . . . . *Pag.* 1000

» 679 - 18 dicembre 1919. — PENSIONI. — Documentazione delle domande di nuova liquidazione di pensione a norma del decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390 *Pag.* 1000

» 680 - 18 dicembre 1919. — SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti sanitari riguardanti militari ricoverati in unità della Croce rossa italiana . *Pag.* 1001

» 681 - 18 dicembre 1919. — SCUOLE MILITARI. — Prove orali di esame per il corso d'integrazione « C » nei locali della Scuola di guerra in Torino . . . *Pag.* 1001

» 682 - 19 dicembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva di militari delle classi 1897, 1898 e 1899 aventi diritto alla 3ª categoria . *Pag.* 1002

AVVISO . . . . . *Pag.* 1002

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1003

CIRCOLARE N. 667. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto. n. 1296, che ristabilisce la libertà delle importazioni nel Regno di tutte le merci di provenienza estera salvo gli speciali portati dal decreto medesimo.** — (Ufficio esportazioni e importazioni). — 24 luglio 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 182, del 31 luglio 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 684;
Visto il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 805;
Visto il decreto luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261, modificato coi decreti ministeriali 1 ottobre 1918 e 17 marzo 1919;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le colonie, per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'industria, commercio e lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ristabilita la libertà delle importazioni nel Regno di tutte le merci di origine e provenienza estera, come pure di provenienza dalle colonie italiane, salvo quanto è disposto nel successivo art. 2, e quindi la giunta tecnica per gli approvvigionamenti di cui al decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 684, è soppressa e cessano di avere effetto le disposizioni del decreto stesso.

Art. 2.

E' vietata la importazione nel Regno delle merci di origine e provenienza estera indicate nell'unita tabella *A*, fatta eccezione per quelle destinate direttamente ad amministrazioni dello Stato o ai Consorzi di approvvigionamento regolarmente costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261.
Sono pure sottoposte al divieto di importazione per conto dei privati le merci il cui approvvigionamento è avocato allo Stato e che sono indicate nell'annessa tabella *B*.
L'esportazione e l'importazione dei generi controllati dallo Stato saranno regolate con speciali provvedimenti.

Art. 3.

Per decreto del ministro delle finanze, emesso di concerto coi ministri del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura, e sentito il Comitato consultivo creato con R. decreto 24 novembre 1914 (1), n. 1303, potranno essere aggiunte o tolte voci alle tabelle di cui nell'articolo precedente.

---

(1) Art. 1. — E' costituito presso il ministero delle finanze un comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito.
Il Comitato è presieduto dal sottosegretario di Stato per le finanze ed è composto di un delegato per ciascuno dei ministeri degli affari esteri, delle finanze, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio, scelti tutti fra i funzionari degli stessi Ministeri, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, o fra gli ufficiali superiori o ufficiali generali dell'esercito e della marina.
Funzionerà da segretario del comitato un impiegato del ministero delle finanze di grado non inferiore a quello di primo segretario, nominato con decreto del ministro delle finanze.
Art. 2. — Il Comitato ha per compito:
*a*) Di dar parere sulle domande di eccezioni ai divieti di esportazione che siano sottoposte al suo esame dal Ministero delle finanze;

Art. 4.

Il ministro delle finanze, sentito il comitato consultivo di cui al precedente articolo, e anche su domanda degli interessati, potrà concedere deroghe al divieto di importazione sia in generale per talune merci e per determinate provenienze e sia per determinati contingenti complessivi.

Art. 5.

Al comitato consultivo creato con R. decreto 24 novembre 1914 e di cui nei precedenti articoli, sono aggiunti il sottosegretario di Stato per il tesoro, e tre altri componenti da lui designati e un delegato della confederazione generale delle industrie.

Art. 6.

Il servizio dell'ufficio esecutivo di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 805, passerà alle dipendenze del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Chiunque trasgredisca le disposizioni del presente decreto sarà punito con la reclusione fino a 3 mesi e con la multa fino a lire cinquemila, oltre la confisca delle merci, che sarà disposta con decreto del ministro delle finanze, sentito il ministro di grazia e giustizia.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - TEDESCO - ROSSI - ALBRICCI - SECHI - FERRARIS - DE VITO - VISOCCHI - MORTARA.

---

*b*) di proporre eccezionali deroghe ai divieti di esportazione, oppure l'iscrizione di nuove merci tra quelle di vietata esportazione, secondo che consiglino la situazione dei mercati, e nuove esigenze della produzione, dei consumi o di altri particolari interessi del paese;

*c*) di esprimere parere sulle contestazioni che sorgano nell'applicazione delle disposizioni che regolano il transito delle merci di vietata esportazione;

*d*) di pronunciarsi su tutte le questioni inerenti ai divieti di esportazioni o di transito sulle quali sia provocato il suo parere dal ministro delle finanze.

Art. 3. — Quando si tratti di dare parere su materie che possono interessare la tutela della pubblica sanità o il commercio con le colonie, possono dal ministro delle finanze, essere chiamati a intervenire alle adunanze del comitato i rappresentanti della Direzione generale della sanità pubblica e del Ministero delle colonie, designati rispettivamente dal ministro dell'interno e dal ministro delle colonie.

Art. 4. — Il segretario del comitato redigerà i processi verbali delle adunanze, i quali saranno approvati dal presidente.

TABELLA A.

Acque minerali.
Vino e vermouth.
Alcool e liquori.
Essenze ed olii essenziali.
Frutta sciroppata.
Cioccolata.
Sali di acque minerali.
Solfato di rame.
Solfito, bisolfito e metabisolfito di calce, di potassio e di sodio.
Acetone.
Medicamenti composti.
Profumerie e saponi profumati.
Esplodenti.
Canapa greggia e pettinata.
Lino, juta e vegetali filamentosi, pettinati.
Filati, tessuti ed altri manufatti di lino, di canapa e di juta.
Filati, tessuti ed altri manufatti di cotone.
Lane tinte, cardate e meccaniche.
Filati, tessuti ed altri manufatti di lana, crino e pelo.
Seta artificiale.
Tessuti ed altri manufatti di seta.
Sughero greggio, semi-lavorato e lavorato.
Mobili, cornici, mercerie, balocchi, utensili e lavori non nominati di legno.
Cordami di sparto, tiglio e simili.
Carta, cartoni e loro lavori.
Lavori di pellicciaio.
Selle, guanti e altri lavori di pelli (escluse le calzature).
Cenrento di rame.
Ferro e acciaio semi-lavorati.
Rotaie e traversine di ferro e di acciaio per ferrovie.
Lamiere di ferro e di acciaio zincato, piombate, stagnate ecc.
Rame, ottone, bronzo greggi e semi-lavorati.
Macchine agricole e loro parti.
Fucili, pistole, rivoltelle.
Oro semi-lavorato e lavorato.
Lavori di argento.
Orologi di oro.
Carri trattori e vetture automobili.
Veicoli da ferrovia.
Pietre preziose.
Zolfo.
Lavori di grafite.
Lavori di vetro arrotati, incisi, dorati o argentati.
Banane ed altre frutta fresche.
Uva secca.
Semi di lino.
Coprak.
Budella e vesciche salate.
Penne da ornamento greggie e lavorate e piume da letto.
Capelli lavorati.
Spugne lavorate.
Lavori di corallo, avorio, corallo, madreperla, tartaruga, corno ed unghia.
Mercerie compresi i balocchi e le pellicole cinematografiche impressionate.
Ventagli.
Pianoforti.
Berretti e cappelli di ogni specie.
Ombrelli e fornimenti da ombrelli.

TABELLA *B*.

Benzina, olii minerali pesanti e petrolio.
Caffè e surrogati del caffè.
Zucchero.
Thè.
Tabacco.
Saccarina.
Paraffina.
Fiammiferi.
Carte da gioco.
Mercurio.
Lampade elettriche a incandescenza.
Cereali, compreso il riso, legumi secchi e loro farine.
Avena.
Semi oleosi.
Carni congelate, salate e in scatole e lardo.
Latte condensato.

---

N. 668. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2090, che applica agli oggetti raccolti e ricuperati durante la guerra, in mare e lungo il litorale del Regno e delle colonie, le norme degli art. 125 e seguenti del codice della marina mercantile, presumendoli provenienti da sinistro di mare.** — (Servizio liquidazioni gestioni di requisizione merci estere da ex piroscafi nemici ricuperate dal mare). — 2 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 277, del 24 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il capo XII del titolo del codice per la marina mercantile;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli oggetti raccolti e recuperati durante la guerra, in mare e lungo il litorale del Regno e delle colonie, si presumono provenienti da sinistro di mare, agli effetti dell'art. 125 e seguenti del codice della marina mercantile.

Art. 2.

Le somme che a qualsiasi titolo già sono state corrisposte dalle capitanerie di porto agli inventori non sono più repetibili nè dagli eventuali reclamanti nè dal pubblico erario.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - DE VITO.

N. 669. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2250, che stabilisce norme per gli assegni e le indennità inerenti a cariche occupate da ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 293, del 12 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli assegni e le indennità di qualsiasi specie inerenti ad una determinata carica spettano all'ufficiale che è rivestito della carica medesima con decreto reale, o ministeriale, per tutto il tempo in cui la ricopre. Cessando dalla carica, cessa anche il diritto agli assegni ed alle indennità ad essa inerenti.

Art. 2.

Il ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, stabilisce, agli effetti degli assegni e delle indennità, la equiparazione alle cariche previste nell'ordinamento di pace, delle varie cariche, o mansioni, sorte per effetto della guerra.
Contro il decreto del ministro non è ammesso nessun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1 ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER

N. 670. — PENSIONI. — **R. decreto n. 2232, che proroga il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari provvisti di assegno rinnovabile.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 novembre 1919, — (Gazzetta ufficiale n. 293, del 12 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno rinnovabile, il termine di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno

Qualora a tale scadenza non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di prorogare per non oltre un anno la durata dell'assegno, in base agli atti della relativa liquidazione.

La somma corrisposta sarà imputata al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido limitatamente però all'importo degli arretrati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - DA COMO - SHANZER - ALBRICCI - TEDESCO - SECHI.

---

N. 671. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che istituisce una commissione per la revisione dei codici penali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 novembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Di concerto coi ministri della marina e di grazia e giustizia e dei culti

DECRETA:

Art. 1.

Una commissione, composta, come all'art. 2 è incaricata:

1). Di procedere alla revisione dei codici penali militari e delle altre disposizioni vigenti in materia di diritto e procedura penale militare e di ordinamento giudiziario militare;

2). Di preparare il materiale per i progetti da sottoporsi allo esame del Parlamento per un nuovo codice penale militare per un codice di procedura penale militare e per l'ordinamento giudiziario militare.

Art. 2.

La commissione è composta dei signori:

VANZO gr. uff. Augusto, tenente generale, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, presidente.

APPIANI comm. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

ALBERICI cav. Pietro, consigliere della Corte d'appello di Roma.

GISMONDI cav. uff. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

GIOVANARDI Carlo, giudice applicato al tribunale di Roma.
PALADINI comm. Osvaldo, contrammiraglio R. marina.
LAGHEZZA cav. Gennaro, tenente colonnello commissario di marina.
DESSY cav. Francesco, colonnello del corpo della giustizia militare.
CIANCARINI cav. Ovidio, tenente colonnello del corpo della giustizia militare.
CIOFFI cav. Alfredo, tenente colonnello del corpo della giustizia militare.
RUBBIANI cav. Galasso, tenente colonnello del corpo della giustizia militare.

Art. 3.

Alla commissione è addetto un ufficio di segreteria composto dei signori:

FRASCA dott. cav. Carlo, rpimo segretario nel Ministero della guerra.
ZINGALES dott. cav. Leone, capitano nel corpo della giustizia militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

*Dato a Roma, addì* 15 *novembre* 1919.

| IL MINISTRO | IL MINISTRO | IL MINISTRO |
|---|---|---|
| *di grazia e giustizia e dei culti* | *della marina* | *della guerra* |
| MORTARA | SECHI | ALBRICCI |

---

N. 672. — AVANZAMENTO — **R. decreto n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 20 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 296, del 16 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802; riguardante il riordinamento dei carabinieri reali;
Previa deliberazione del consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 6 della legge 21 marzo 1915, n. 301 che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento del R. esercito è sostituito il seguente:
Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti nell'organico dei subalterni sono occupati per un terzo da sottufficiali dell'arma nominati sottotenenti e per due terzi da tenenti effettivi o di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che posseggano i requisiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.
In difetto di elementi idonei di una delle anzidette specie, le vacanze potranno essere occupate con elementi dell'altra.
I sottotenenti dei carabinieri reali sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado.

Art. 2.

All'art. 7 della predetta legge 21 marzo 1915, n. 301 è sostituito il seguente:
Nel trasferimento da ruolo a ruolo, senza promozione, è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

E' fatta eccezione per i tenenti effettivi e di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nel ruolo degli ufficiali effettivi dei carabinieri reali, la cui nuova anzianità è determinata dalla data di trasferimento.

I tenenti in servizio attivo permanente hanno la precedenza sui tenenti di complemento nel trasferimento nell'arma dei carabinieri reali.

Art. 3.

I tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri reali che, nel termine massimo di tre anni dalla data del trasferimento, si mostrino non atti allo speciale servizio dell'arma, sono ritrasferiti nell'arma di provenienza e riprendono l'anzianità che possedevano in questa, eccezion fatta per quelli provenienti dal complemento che desiderino essere mantenuti in servizio attivo permanente, i quali conserveranno l'anzianità loro attribuita nell'arma dei carabinieri.

Art. 4.

Nei primi mesi dell'applicazione del presente decreto i tenenti di cui ai precedenti articoli, trasferiti nell'arma dei carabinieri reali, prenderanno tutti l'anzianità assoluta corrispondente al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvo che siano stati promossi tenenti con decorrenza posteriore a tale data, nel qual caso la loro anzianità sarà determinata dalla data del trasferimento.

L'anzianità relativa dei tenenti trasferiti con la stessa anzianità assoluta, stabilita nel modo indicato nel presente articolo, sarà fissata facendo precedere tutti i tenenti provenienti dal ruolo del servizio attivo permanente a quelli provenienti dal ruolo di complemento, e tra gli ufficiali dello stesso ruolo in base all'anzianità di grado che essi avevano nella rispettiva arma di provenienza.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*, sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI.

NORME ESECUTIVE.

I tenenti che aspirano al passaggio nell'arma dei carabinieri reali ne faranno domanda per via gerarchica al Ministero, corredata dello stato di servizio completo.

I tenenti di complemento dovranno non aver oltrepassato il 28° anno di età e aver prestato almeno 18 mesi complessivamente di servizio in zona di guerra presso le truppe operanti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti che per il complesso delle loro qualità siano ritenuti idonei a prestare un buon servizio nell'arma di carabinieri ed abbiano compiuto con esito favorevole nelle scuole militari i corsi istituiti per il reclutamento degli ufficiali effettivi ovvero siano forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o d'altro titolo di studio dichiarato equipollente a dette licenze dalla circolare 772 del *giornale militare* 1916.

Potranno concorrere a tale passaggio anche i sottotenenti effettivi di dette armi che contino almeno tre anni di anzianità di grado, ma il loro trasferimento non avrà luogo se non dopo la promozione a tenente nell'arma rispettiva.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 673. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto legge n. 2231, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero) — 27 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 288, del 6 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Amministrazione centrale.*

Art. 1.

Alle tabelle allegate al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sono sostituite ed aggiunte quelle dal n. 1 al n. 6 allegate al presente.

Art. 2.

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria, primi segretari e primi ragionieri saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi ai termini degli articoli 39 e seguenti del decreto reale 23 ottobre 1919, n. 1971, ma, qualunque sia la loro anzianità, non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle L. 8600 e 6400 rispettivamente.

Art. 3.

Il personale di controllo dell'Economato generale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha il solo grado di controllore dell'economato generale.

Art. 4.

Le tabelle degli stipendi degli intendenti di finanza, degli ispettori superiori delle imposte dirette, degli ispettori superiori del registro, bollo delle tasse sugli affari, approvate con decreto reale 23 ottobre 1919, n. 2065; degli ispettori superiori amministrativi e tecnici delle dogane, del direttore dell'ufficio tecnico delle dogane, approvate con decreto reale 2 ottobre 1919, n. 1806; degli ispettori superiori amministrativi e tecnici dei monopoli industriali, dei direttori capi degli uffici tecnici centrali e dei direttori superiori, approvate con decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, e la tabella degli stipendi dei vice-prefetti, approvata con decreto reale 9 novembre 1919, n. 2122, sono abrogate.
Alle tabelle stesse viene sostituita quella n. 12 allegata al presente.

Art. 5.

I gradi della carriera di ragioneria nelle intendenze di finanza sono i seguenti:
direttore provinciale di ragioneria;
ragioniere capo;
ragioniere;
I direttori provinciali sono adibiti al servizio di ispezione ai sensi della legge 11 luglio 1897, n. 256, e reggono gli uffici indicati nella tabella n. 15. Adempiono inoltre qualsiasi altro incarico venisse loro conferito dal Ministero del tesoro.

Art. 6

Gli ispettori di ragioneria delle intendenze di finanza hanno grado equiparato a quello di direttore capo di divisione di ragionieria.

Art. 7.

Nella carriera del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo i gradi sono i seguenti:

tesoriere centrale, agente contabile dei titoli di debito pubblico, controllore capo della tesoreria centrale;

direttore provinciale del tesoro;

delegato del tesoro, controllore capo;

segretario controllore.

I direttori provinciali del tesoro reggono le delegazioni indicate nell'allegata tabella n. 15. l'otranno essere anche adibiti al servizio di ispezione.

Art. 8.

I gradi della carirera di ragioneria dell'artiglieria sono i seguenti:

ragioniere di artiglieria superiore;

ragioniere capo;

ragioniere.

Art. 9

I gradi della carriera dei ragionieri geometri del genio sono i seguenti:

ragioniere geometra superiore;

ragioniere geometra capo;

ragioniere geometra.

Art. 10.

I gradi della carriera del personale civile di ragioneria dei regi arsenali marittimi sono i seguenti:

ragioniere superiore;

ragioniere capo;

ragioniere.

Art. 11.

Le promozioni al grado di ragioniere capo, delegato del tesoro, controllore capo, ragioniere di artiglieria capo e ragioniere geometra capo, sono conferite agli impiegati del grado inferiore, esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo che verrà indicato nel regolamento.

Art. 12.

Le promozioni al grado di direttore provinciale di ragioneria, tesoriere centrale, agente contabile dei titoli del debito pubblico, controllore capo della tesoreria centrale, direttore provinciale del tesoro, ragioniere geometra superiore e ragioniere di artiglieria superiore e ragioniere superiore dei regi arsenali marittimi, sono conferite agli impiegati del grado inferiore che abbiano 5 anni di anzianità nel grado, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con i criteri indicati nell'articolo 52 del decreto reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 13.

Per il personale dell'amministrazione provinciale, indicato nelle allegate tabelle, gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle stesse.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul «Fondo per assegni di cointeressenza», a norma degli articoli 24 e seguenti del decreto reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 14.

Il personale d'ordine e subalterno delle amministrazioni provinciali anche quando sia diversamente denominato, ma purchè sia adibito a servizi analoghi, sarà parificato a quello delle amministrazioni centrali, tanto per il titolo, quanto per il trattamento economico.

L'impiegato d'ordine o l'agente subalterno che sia provveduto, alla data di applicazione del presente decreto, di uno stipendio superiore a quello stabilito dalle annesse tabelle per il proprio grado conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole agli effetti della pensione, giusta l'art 74 del decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 15.

Nella carriera di controllori dell'economato generale presso il Ministero dell'industria, il commercio e lavoro, è abolito il grado di vice-controllore. Gli attuali vice-controllori entrano a far parte del ruolo dei controllori dell'economato generale.

Art. 16.

Nella carriera di ragioneria delle intendenze di finanza è abolito il grado di primo ragioniere e gli attuali primi ragionieri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri, conservando il titolo di cui ora sono provvisti.

Art. 17.

E' abolito il gràdo di primo segretario di delegazione del tesoro e gli attuali primi segretari entrano a far parte del ruolo dei segretari e controllori, conservando il titolo di cui ora sono provvisti.

Art. 18.

Nella carriera dei ragionieri di artiglieria è abolito il grado di primo ragioniere.

Gli attuali primi ragionieri entrano a far parte del ruolo dei ragioneri, conservando il loro titolo.

Art. 19.

Nella carriera dei ragionieri geometri del genio è abolito il grado di primo ragioniere geometra.

Gli attuali primi ragionieri geometri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri, conservando il loro titolo.

Art. 20.

Nella carriera del personale civile di ragioneria dei regi arsenali marittimi è abolito il grado di primo ragioniere e gli attuali primi ragionieri entrano a far parte del ruolo dei ragionieri conservando il loro titolo.

Art. 21.

I posti di ragioniere capo, delegato del tesoro, controllore capo, ragioniere di artiglieria capo e ragioniere geometra capo vacanti al 1 dicembre 1919, o che si renderanno vacanti nei primi tre anni dalla data suddetta, saranno conferiti mediante concorso per titoli, agli attuali primi ragionieri, primi segretari e impiegati di grado equiparato.

Art. 22.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali primi segretari, primi ragionieri ed impiegati di grado equiparato che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto

decimi dei punti, e coloro che alla data suddetta abbiano il grado di segretario, ragioniere od equiparato, purchè alla data che indice il concorso abbiano i requisiti richiesti dall'art. 11.

*Disposizioni generali*

Art. 23.

Per gli impiegati della carriera d'ordine, ed agenti subalterni, di cui all'art. 20 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il servizio militare prestato, nei limiti stabiliti dall'articolo stesso, è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 del detto decreto.

Art. 24.

Per tutto quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Con separato regio decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione delle tabelle n. 15 e 16 alla magistratura e alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 25.

Il governo del Re è autorizzato a coordinare il testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre che regolano le materie in esso contemplate, ad emanare il relativo regolamento e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 26.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER.

*Tabella n. 1.*

TABELLE DEGLI STIPENDI. — AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CARRIERA AMMINISTRATIVA.

*Segretario*: Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado.

*Direttore capo-divisione*: Stipendio iniziale L. 10.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

*Direttore generale*: — Stipendio L. 14.000 oltre l'indennità di carica.

*Amministrazione generale dela cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza*:

Stipendio L. 16 100 oltre l'indennità massima di carica stabilita per i direttori generali.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agl impiegati provvisti di stipendio non suepriore a L. 14.000.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle, in quanto applicabile.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro del Tesoro*: SCHANZER.

Tabella *n.* 2.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. — CARRIERA DI RAGIONERIA.

*Ragioniere*: Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 23° anno di grado
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 8900 al compimento del 28° anno di grado
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 33° anno di grado
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10600 al compimento del 38° anno di grado

*Direttore capo divisione di ragioneria*: Stipendio da L. 10.500 a L. 13.000 come alla tabella n. 1 per i direttori capi di divisione amministrativi.

*Direttore capo di ragioneria*: Stipendio iniziale L. 11.500.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.300 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 10° anno di grado.

*Ragioniere generale dello stato*: Stipendio L. 14.000 oltre l'indennità di carica.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella *n.* 3.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. — PERSONALE D'ORDINE

*Applicato*. Stipendio iniziale L. 3000.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

*Archivista*: Stipendio iniziale L. 5000.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 5600 al compimento del 4° anno di grado
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella *n.* 4.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. — PERSONALE SUBALTERNO.

*Usciere*: Stipendio iniziale L. 2400

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio

*Commesso e usciere capo*: Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di servizio.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella *n.* 9.

AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA.

*Ragionieri geometri del genio*: Stipendio iniziale L. 4000

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumetno di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

*Ragioniere geometra capo*: Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9.400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.
*Ragioniere geometra superiore*: Stipendio iniziale L. 9.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.300 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di 700 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella *n.* 10.

RAGIONIERI DI ARTIGLIERIA.

*Ragionieri di artiglieria*: Stipendio da L. 4000 a L. 9600 come alla tabella n. 9 per i ragionieri geometri del genio.

*Ragioniere di artiglieria capo*: Stipendio da L. 8600 a L. 11000 come alla tabella anzidetta per i ragionieri geometri capi.

*Ragioniere di artiglieria superiore*: Stipendio da L. 9500 a L. 12000 come alla tabella anzidetta per i ragionieri geometri superiori.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro del tesoro*: SCHANZER.

N. 674. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 2245, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni territoriali dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza.** — (Divisione stato maggiore). — 27 novembre 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 293, del 12 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Art. 1. — Le sedi e le circoscrizioni dei comandi di gruppo di legioni della R. guardia di finanza sono stabilite secondo la seguente tabella:

1. Comando 1° gruppo sede Genova. — Legioni territoriali aggregate: Genova, Torino, Milano.

2. Comando 2° gruppo sede Bologna. — Legioni territoriali aggregate: Venezia, Bologna, Roma.

3. Comando 3° gruppo sede Napoli. — Legioni territoriali aggregate: Napoli, Bari, Catanzaro.

4. Comando 4° gruppo sede Palermo. — Legioni territoriali aggregate: Palermo, Messina, Cagliari.

Art. 2. — Il comando della legione territoriale della R. guardia di finanza di Verona è soppresso ed è istituito un comando di legione territoriale a Palermo comprendente i due circoli di Palermo e quelli di Trapani e Girgenti.

Alla legione di Messina sono aggregati i reparti di Tripoli, Bengasi e Rodi (Egeo).

Art. 3. — I circoli di Verona, Vicenza e Belluno, della soppressa legione di Verona, sono aggregati alla legione territoriale di Venezia, ed il circolo di Brescia a quella di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì* 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO.

---

N. 675. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2309, per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. esercito in incarichi del grado inferiore.** — (Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 297, del 17 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919 riguardante la sistemazione dei quadri degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Per l'impiego degli ufficiali del R. E. nelle mansioni del grado inferiore, previsto dall'art. 31 del R. decreto 2088 del 7 novembre 1919, in relazione all'attuale sistemazione dei quadri, si osserveranno le norme seguenti.

Art. 1.

L'impiego nel grado inferiore è subordinato alle seguenti condizioni:

*a*) il numero complessivo degli ufficiali generali dei vari gradi dei diversi ruoli di cui al comma *a*) dell'articolo 7 del R. decreto 2088 del 7 novembre 1919 e il numero complessivo degli ufficiali di ogni arma e corpo di cui al comma *b*) dello stesso articolo, non deve superare l'organico fissato dall'ordinamento provvisorio del Regio esercito dal Regio decreto 21 novembre 1919, n. 2143.

*b*) il numero degli ufficiali di ogni grado da impiegarsi temporaneamente in incarichi del grado inferiore dovrà essere, proporzionale al numero delle esuberanze che nello stesso grado si avranno rispetto all'organico fissato dal R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143.

Art. 2.

I provvedimenti del presente decreto avranno carattere transitorio ed a misura che si verificherà una vacanza in un dato grado, questa dovrà essere coperta con un ufficiale già impiegato temporaneamente in incarichi del grado inferiore, che verrà così a riprendere le funzioni normali del grado che riveste, senza che tutto ciò dia luogo a promozioni.

Art. 3.

I tenenti generali non potranno essere impiegati in incarichi del grado inferiore, ad eccezione di un tenente generale di ogni arma o corpo, il quale resterà però equiparato al rango di comandante di divisione.

Art. 4.

All'infuori dei casi previsti dal R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143 sull'ordinamento provvisorio del Regio esercito, i maggiori generali non potranno essere impiegati nel grado inferiore, a meno che non esistano deficienze nel grado di brigadiere generale del ruolo della rispettiva arma o corpo.

Art. 5.

Nessun brigadiere generale può essere impiegato nelle mansioni di colonnello, ad eccezione di quelle di capi di stato maggiore di corpo d'armata.

Art. 6.

I colonnelli potranno essere impiegati nelle seguenti mansioni del grado inferiore:

*a*) comandi di deposito;
*b*) comandi di distretto militare;
*c*) capi di stato maggiore di divisione;
*d*) direttori di artiglieria;
*e*) capi di sottodirezioni di artiglieria, del genio e di uffici di fortificazione;
*f*) direttori di ospedali secondari e stabilimenti sanitari speciali;
*g*) capi di sezioni di commissariato;
*h*) capi del servizio veterinario di corpo d'armata.

E' escluso pei colonnelli il comando di un battaglione, o di unità tattiche equivalenti.

Art. 7.

I tenenti colonnelli possono coprire qualsiasi carica di spettanza normale del grado di maggiore.

Art. 8.

I maggiori possono essere addetti:

*a*) alle cariche di aiutanti di campo di brigata;
*b*) a quelle di aiutanti maggiori in 1ª;
*c*) alle cariche di capitano di stato maggiore e di «applicato» presso i comandi di grandi unità;

*d*) alla carica di comandante di compagnia presso le scuole di reclutamento;

*e*) alle altre cariche di competenza del grado inferiore che non importino comando di reparto (ufficiali a disposizione e simili).

*f*) al comando di una compagnia per ogni battaglione, o di una batteria per ogni gruppo e simili col titolo di comandante in 2ª del bataglione od unità equivalente;

Art. 9.

I capitani possono essere addetti:

*a*) alle cariche di aiutante maggiore in 2ª

*b*) alla carica di comandante di plotone presso le scuole di reclutamento;

*c*) alle altre cariche di competenza dei subalterni che non importino comando diretto di reparto;

*d*) al comando di un plotone per ogni compagnia od unità equivalente col titolo di comandante in 2ª della compagnia od unità equivalente;

Art. 10.

Il presente decreto non riguarda il ruolo tecnico di artiglieria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

NOTA. — Il Ministero si riserva di emanare le disposizioni esecutive per l'applicazione del presente decreto.

---

N. 676. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 15 dicembre 1919.

La limitata disponibilità di cavalli di agevolezza non consente, nell'attuale momento, l'assegnazione di siffatti cavalli agli ufficiali che hanno riacquistato il diritto a razioni foraggio per effetto del R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919 (circolare 614 del *giornale militare* corrente anno).

Si avverte, pertanto, che le domande, eventualmente presentate da detti ufficiali per essere autorizzati a prelevare cavalli di agevolezza, non dovranno essere inoltrate al Ministero fino a nuovo avviso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 677. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 dicembre 1919.

A complemento delle norme date con la circolare 615 c. a. per l'applicazione del R. decreto sopra citato, ed a soluzione di quesiti pervenuti al Ministero, si avverte quanto appresso:

1. — Per gli ufficiali stati nominati tali con decreto in cui sia stabilita un'anzianità retrotratta, per data di nomina ad ufficiale, agli effetti dell'art. 2 del decreto 2 novembre 1919, deve intendersi il giorno da cui decorre quell'anzianità retrotratta.

2. — La disposizione dell'art. 2 del decreto, per la quale l'anzianità di servizio effettivo da ufficiale decorre dal 28° anno di età, se la nomina ad ufficiale avviene ad età superiore a 28 anni, è applicabile soltanto agli ufficiali in servizio attivo permanente. Per gli ufficiali richiamati dal congedo, è applicabile soltanto a coloro pei quali debba stabilirsi la durata del servizio prestato da ufficiale in servizio attivo permanente prima di passare nelle categorie degli ufficiali in congedo, e purchè, beninteso, siano stati effettivamente nominati ufficiali in servizio attivo permanente dopo il 28° anno di età.

3. — Col 1° maggio 1919 cessa la ragione d'essere della disposizione contenuta nell'art. 10 del decreto luogotenenziale 15 giugno 1918 n. 798. Per effetto di questo articolo i brigadieri generali che alla data del 15 giugno 1918 percepivano lo stipendio del grado di maggiore generale per essere stati precedentemente investiti quali colonnelli delle funzioni e degli assegni del grado superiore, continuarono a riscuotere dopo la promozione a brigadiere generale lo stesso stipendio, invece di ricevere quello del grado di brigadiere generale.

Fu un'eccezione intesa ad impedire che i detti generali, pur continuando nelle stesse funzioni, dovessero subire per effetto della promozione una diminuzione di assegni.

Ma il nuovo stipendio che spetta ai brigadieri generali dal 1° maggio 1919 è superiore a quello che i detti ufficiali avevano il 15 giugno 1918: quindi col 1 maggio 1919 essi debbono rientrare nella regola comune e percepire lo stesso stipendio degli altri brigadieri generali di pari anzianità di spalline.

4. — Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ai nuovi stipendi stabiliti pel grado di sottotenente.

5. — Agli aspiranti medici spetta l'indennità di servizio speciale stabilita pel corpo sanitario, anche se non sono laureati.

6. — Non spetta tale indennità agli ufficiali farmacisti di complemento e di milizia territoriale, nè agli aspiranti dentisti.

7. — I subalterni d'artiglieria da fortezza e del genio, anche se prestano servizio nei reggimenti, non hanno diritto a razione foraggio.

8. — L'indennità cavalli stabilita dalla tabella C del decreto è dovuta agli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio, anche se privi di cavallo, sino a quando resteranno in vigore i decreti luogotenenziali 2 settembre 1917 n. 1389 (circ. 595) e 14 luglio 1918 n. 1077 (circ. 527), stati prorogati sino a tre mesi dopo la conclusione della pace col decreto luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 871 (circ. 338).

9. — L'indennità di servizio speciale ch'era stabilita dalla soppressa tabella I della legge sugli assegni, per gli ufficiali d'artiglieria e genio, e la metà dell'indennità cavalli di cui all'art. 2 della circolare 721 *giornale militare* 1917 essendo state abolite dal 1° maggio 1919, non possono essere appagate per il tempo posteriore a tale data agli ufficiali i quali per qualsiasi motivo, non le abbiano percepite.

10. — Agli ufficiali ai quali al 1° maggio 1919 doveva applicarsi la limitazione sull'aumento di stipendio stabilita dall'art. 18 del decreto, e che successivamente a quella data abbiano conseguito un nuovo aumento di stipendio per promozione di grado, deve essere assegnato l'intero stipendio del nuovo grado, senza una nuova limitazione sull'aumento conseguito.

11. — Da quesiti fatti al Ministero risulta che molti corpi, inesattamente interpretando le disposizioni del decreto e quelle delle norme contenute nella circolare 615, hanno ritenuto che gli ufficiali in servizio attivo permanente, ai quali siano state fatte le limitazioni sugli aumenti di stipendio stabilite dall'art. 18 del decreto, debbano, negli ultimi tre anni della loro carriera, essere immessi nel godimento dello stipendio massimo fissato, dalla tabella A del decreto stesso, per il loro grado.

Tale interpretazione è del tutto arbitraria, perchè l'art. 18 del decreto non stabilisce affatto tale condizione, ma indica invece che con le abbreviazioni si deve aver l'intento di far raggiungere agli ufficiali, cui sono state fatte le limitazioni, «lo stipendio che loro compete in base al loro grado e *alla loro anzianità di servizio effettivo da ufficiale*». E nelle norme contenute nella circolare 615 è chiaramente spiegato, nei vari esempi dell'allegato B, come vada stabilito lo stipendio nei tre anni suddetti, cioè tenendo conto appunto (oltre che del grado) dell'anzianità di servizio effettivo dei singoli ufficiali, e non, invece, concedendo lo stipendio massimo del grado.

Così dagli esempi II e IV del detto allegato B, chiaro risulta, per i maggiori di cui essi trattano, che i medesimi, negli ultimi tre anni della loro carriera, avranno, *non lo stipendio massimo del loro grado di L.* 10.600, sibbene quello di L. 10.000 sino a tutto il 28° anno di servizio, e poi quello di L. 10.600 dal 29° anno di servizio, tali appunto essendo gli stipendi del maggiore, a senso della tabella A del decreto, rispettivamente dal 24° sino a tutto il 28° anno di servizio, e dal 29° anno.

Invero, poichè il raggiungere un dato stipendio è subordinato all'anzianità di servizio che ogni singolo ufficiale conta, può darsi il caso di ufficiali che possano godere lo stipendio massimo del grado per l'intero periodo degli ultimi tre anni di carriera (esempio III del ripetuto allegato B), di altri che ne possono godere solo per una parte di tale periodo (esempi II e IV sopra ricordati), ed anche di ufficiali che, per avere avuto in età già avanzata la nomina ad ufficiale, non possano raggiungere quel massimo prima del compimento dei limiti di età; e ciò abbiano gli ufficiali avuto o no la limitazione negli aumenti di stipendio di cui all'art. 18 del decreto.

12. — Per la prima applicazione del decreto n. 2079, in attesa della pubblicazione dei decreti che fissano l'ammontare dei nuovi stipendi, l'ammissione degli ufficiali al nuovo stipendio ed agli aumenti per maturazione di maggiore anzianità o per promozione viene effettuata senz'altro dai corpi che amministrano i singoli ufficiali, anche per il tempo successivo al 15 novembre 1919, data di pubblicazione del suddetto decreto 2079 sulla *gazzetta ufficiale*.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 678. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese automobilistiche per il servizio di ordine pubblico.** — (Ufficio automobilistico). — 18 dicembre 1919.

Con riferimento alla circolare n. 14667 dell'8 settembre 1919, diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, circa le spese automobilistiche per il servizio di ordine pubblico, si prescrive quanto segue:

1). Gli enti che hanno sopportato delle spese automobilistiche per il servizio d'ordine pubblico devono con tutta sollecitudine trasmettere al Ministero della guerra (ufficio automobilistico) apposito rendiconto, sul quale devono essere dimostrate tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre c. a. e che a norma del R. D. 4 settembre 1919 n. 1699 (circolare 508 del *giornale militare* corrente anno) devono essere introitate a favore del conto corrente, esistente fra questo Ministero e quello del tesoro.

In altro rendiconto invece saranno comprese tutte quelle spese fatte coi fondi a disposizione degli enti stessi, e che devono ad essi essere rimborsate.

2). Pel conteggio delle suddette spese si applicheranno, a seconda del caso, i prezzi stabiliti con le circolari del *giornale militare* n. 508 del 4 settembre e n. 565 del 29 ottobre 1919.

3). A corredo dei rendiconti devesi unire la copia dell'ordine dell'autorità, che emanò le disposizioni per l'impiego delle autovetture nel servizio d'ordine pubblico ed i titoli giustificativi delle spese.

4). A partire dal 1 gennaio 1920 i detti rendiconti saranno trasmessi a questo Ministero (ufficio automobilistico) alla fine di ciascun mese.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 679. — PENSIONI. — **Documentazione delle domande di nuova liquidazione di pensione a norma del decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 dicembre 1919.

Per rendere più spedite le nuove liquidazioni di pensione che il decreto-legge 25 luglio 1919 n. 1390 ha concesso agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva richiamati in servizio durante la guerra, occorre che gli ufficiali stessi, ogni qualvolta

siano in grado di farlo, abbiano cura di documentare al completo le relative domande, corredandole della copia dello stato di servizio nonchè dei sunti di decreto relativi alla loro carriera durante il richiamo (decreti di richiamo, di promozione, di cessazione dal servizio ecc.).

E' inoltre opportuno che gli ufficiali suddetti, nelle loro domande, dichiarino esplicitamente in base a quale degli articoli del citato decreto-legge intendono chiedere la nuova liquidazione di pensione; e nel caso la invochino in base all'articolo 1°, che indichino nel modo più preciso possibile la natura e la durata dei servizi prestati, fornendo tutti quegli altri schiarimenti che possano tornare utili all'esame dell'apposita commissione testè istituita per l'applicazione del decreto in parola.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 680. — SERVIZIO SANITARIO. — **Richieste di documenti sanitari riguardanti militari ricoverati in unità della Croce rossa italiana.** — (Direzione generale sanità militare). — 18 dicembre 1919.

Ad evitare ritardi o disguidi nell'espletare le pratiche medico legali, presi accordi col comitato centrale della croce rossa, si notifica che tutte le richieste di documenti sanitari (cartelle cliniche, mod. 451-B., atti di morte, ecc.), riguardanti militari già ricoverati in unità sanitarie dela croce rossa italiana, dovranno essere rivolte direttamente all'*ufficio ospedali territoriali della Croce rossa italiana* (Via Toscana 10, Roma) per i ricoverati in unità territoriali.

Per i ricoverati in unità mobili dell'associazione suddetta e per tutte le pratiche di carattere amministrativo le richieste dovranno essere invece dirette *all'ufficio centrale di revisione della Croce rossa italiana* (Via del Plebiscito 107, Roma).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 681. — SCUOLE MILITARI. — **Prove orali di esame per il corso d'integrazione « C » nei locali della Scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 18 dicembre 1919.

Con riferimento alla circolare 628 *giornale militare* c. a. ed in considerazione della difficoltà di alloggio che presenta la città di Torino, questo Ministero, per evitare che affluiscano contemporaneamente alla scuola di guerra tutti gli ufficiali che dovranno sostenere le prove orali di esame per il corso di integrazione « C », ha determinato che le dette prove abbiano inizio il giorno 9 gennaio 1920 e proseguano nei giorni successivi, in modo da essere condotte a termine prima della fine di detto mese.

Pertanto gli ufficiali ammessi a sostenere tali prove riceveranno, per tempo, dai comandi dei corpi d'armata o dai comandi mobilitati o coloniali da cui dipendono, comunicazioni e del giorno in cui dovranno presentarsi alla scuola di guerra. Essi saranno inoltre, non appena ultimati gli esami, fatti rientrare alle loro sedi, dove riceveranno altresì comunicazione dell'esito degli esami e del giorno della loro presentazione alla scuola di guerra.

Tutte le suddette comunicazioni saranno fatte ai comandi di corpo di armata, mobilitati o coloniali, da cui dipendono gli ufficiali, per cura del comando della scuola di guerra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 682. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva di militari delle classi 1897, 1898 e 1899 aventi diritto alla 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa) — 19 dicembre 1919.

Per evitare ritardi nel congedamento di militari delle classi 1897, 1898 e 1899 che abbiano già *perfetto il titolo* per l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria, ma ciò non abbiano ancora conseguito malgrado le disposizioni emanate dal Ministero con le circolari n. 18 e 483 del *giornale militare* del corrente anno, intese a far procedere senza ritardi alla istruzione e soluzione delle relative domande, si determina:

1). I comandi di corpo provvederanno acchè i militari delle dette classi, dei quali essi stessi abbiano trasmesso ai prefetti o sottoprefetti domande di passaggio alla 3ª categoria, che siano state riconosciute fondate siano, a datare dal 27 dicembre corrente, inviati in licenza straordinaria di giorni 60, in attesa delle decisioni del consiglio di leva (giusta il disposto dal § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763).

2). Nell'interesse dei militari di truppa i quali dichiarino di avere in corso domande di assegnazione o passaggio alla 3ª categoria, di cui ignorino ancora l'esito, i rispettivi comandi di corpo chiederanno d'urgenza ai prefetti o sottoprefetti dei circondari cui i militari stessi appartengano per fatto di leva se effettivamente tali domande siano state inoltrate, se dai documenti prodotti risulti provata l'esistenza dell'invocato titolo alla 3ª categoria, e quali decisioni sieno state adottate in merito dal consiglio di leva.

Se le dette autorità prefettizie faranno conoscere essere già stata pronunciata *decisione* di assegnazione o passaggio alla 3ª categoria, i comandanti di corpo disporranno per l'invio in congedo illimitato degli interessati

Se tale decisione non sia stata invece ancora pronunciata per imperfetta documentazione o per altra ragione, ma sia riconosciuto esistere l'invocato titolo, i comandanti medesimi invieranno i militari interessati in licenza straordinaria di sessanta giorni, in analogia al disposto del già citato § 798 delle norme su ricordate.

3). Qualora la decisione non possa prendersi per mancanza della prescritta copia del foglio matricolare mod. 61, detta copia potrà essere sostituita da una dichiarazione del comandante di corpo o di distretto da cui risultino le generalità, la classe di arruolamento e l'attuale posizione del militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISO

## « Giornale militare » e « Bollettino ufficiale » per l'anno 1920

Il prezzo di abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* è stabilito, per l'anno 1920, in L. 70 complessivamente, sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati.

Sono però consentiti abbonamenti separati al solo *giornale militare* in ragione di L. 35 annue, e per il *bollettino ufficiale* in ragione di L. 50.

Le richieste di abbonamento dovranno essere rivolte *direttamente* allo STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA (Via Gino Capponi, 43-45 - Roma, 40) inviando contemporaneamente il relativo importo compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che i comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici militari ecc. non dovranno richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere gratuitamente le copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 65ª, anno 1919, circ. 568.

Alla pagina 749, riga 15, alle parole « Con tre anni di servizio quale capo guardafili « 0.45 » *sostituire*: « Con tre anni di servizio quale capo guardafili « 0.40 ».

Dispensa 76ª, anno 1919, circ. n. 642.

A pag. 922, al sottotitolo: « Stazioni fotoelettriche », *invece di*: Dovranno essere alienate nella misura di 113, ecc., *leggasi*: Dovranno essere alienate nella misura di un terzo, ecc.

Dispensa 77ª, anno 1919, circ. 650.

A pag. 946, due ultime righe, *invece di*: « i 6 mesi di cui al 2° capoverso dell'articolo 2 del R. decreto n. 2088 si intendono decorrere dalla data di pubblicazione sul *giornale militare ufficiale* di ciascuno », *leggasi*: « i trenta giorni di cui al primo comma dei l'articolo 4 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 ed i tre mesi di cui al quarto comma dello stesso articolo, s'intendono decorrere dalla data del *giornale militare ufficiale* che pubblica ciascuno ».

Dispensa 78 *giornale militare*, anno 1919, circ. n. 658.

A pag. 967 art. 2, alla 7ª riga: « parzialmente modificato » deve intendersi scritto in corsivo.

A pag. 968, capoverso *a*), alla 4ª riga, *invece di*: « all'autorità militare » *leggasi*: « dall'autorità militare ».

A pag. 968, capoverso *b*), alla 6ª riga, *invece di*: « nell'Opera nazionale » *leggasi*: « dall'Opera nazionale ».

A pag. 968, capoverso *b*), alla 10ª riga, *invece di*: « via Monte Giordano » *leggasi*: « via Vittorio Veneto, Hôtel Majestic ».

A pag. 970, all'11ª riga, *invece di*: « dalla predetta direzione di sanità militare » *leggasi*: « dalla competente direzione di sanità militare ».

A pag. 970, alla nota in fondo alla pagina, dopo il segno di nota « (1) » aggiungere « 12 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.80

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 81ª — 1919 — 27 Dicembre

N. 683 - **26 ottobre 1919.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2075, che concede una indennità giornaliera ai militari di truppa adibiti in servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglie e Sardegna . *Pag.* 1006

» 684 - **6 novembre 1919.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto 2244, che modifica il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, relativo alla concessione della indennità caro viveri ad alcune categorie di militari in Libia *Pag.* 1007

» 685 - **13 novembre 1919.** — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2233, che modifica l'art. 18 lettera *d*), e il primo comma dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra . . . *Pag.* 1008

» 686 - **20 novembre 1919.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2382, circa gli stipendi ai maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore . . . . . *Pag.* 1009

» 687 - **20 novembre 1919.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2379, che detta norme pel matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dai carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1009

» 688 - **20 dicembre 1919.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali di carriera, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, in relazione alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, del R. decreto-legge del 20 novembre 1919, n. 2379. Altre modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei militari di truppa . . . . *Pag.* 1011

» 689 - **22 dicembre 1919.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggio della divisione trasporti dalla direzione gen. serv. log. ed amministrativi alla direzione trasporti . . . . . *Pag.* 1012

» 690 - **23 dicembre 1919.** — SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura di scarpe ortopediche . . . . . *Pag.* 1013

» 691 - **23 dicembre 1919.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti a favore dei militari della classe 1900, pei quali fu ritardato il collocamento in congedo provvisorio . . . . . *Pag.* 1013

» 692 - **23 dicembre 1919.** — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione di ufficiali inferiori di milizia territoriale delle varie armi e corpi, alle funzioni d ufficiali d'amministrazione . . . . . *Pag.* 1013

» 693 - **23 dicembre 1919.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme a complemento delle disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 2240, del 20 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici . . . . . *Pag.* 1014

» 694 - **23 dicembre 1919.** — TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . *Pag.* 1014

» 695 - **24 dicembre 1919.** — MATRICOLA. — Variazioni matricolari relative ai disertori . . . . . *Pag.* 1015

» 696 - **26 dicembre 1919.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricognizioni triennali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 1015

» 697 - **26 dicembre 1919.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera . *Pag.* 1015

» 698 - **27 dicembre 1919.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) delle classi 1897, 1898 e 1899 . . . . . *Pag.* 1017

CIRCOLARE N. 683. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2075, che concede una indennità giornaliera ai militari di truppa adibiti in servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglie e Sardegna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 271, del 17 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di adibire temporaneamente un congruo numero di militari di truppa al servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglia e Sardegna nell'intento di integrare e rendere più efficace l'azione che all'uopo viene già prestata dagli agenti della forza pubblica;

Veduto il decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918 concernente la misura delle indennità spettanti agli agenti del corpo della guardia di città per servizi con retribuzione o prestati fuori residenza,

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei Ministri:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai militari di truppa, adibiti in servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglie e Sardegna, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella stessa misura di quella stabilita dall'art. 2 n. 3 del decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918 sopra ricordato (1).

Art. 2.

La spesa all'uopo occorrente graverà sul capitolo 85 «Soprassoldo alle truppe in servizio di pubblica sicurezza» del bilancio in corso, e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

(1) Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918 n. 2013, concernente la misura dell'indennità pei servizi con retribuzione o per servizi fuori residenza degli agenti del corpo delle guardie di città.

Art. 2.

Per il servizio in colonna mobile, organizzato per l'inseguimento e l'arresto di malfattori, e per tutta la durata del servizio stesso:

Marescialli, L. 8 — Brigadieri e sottobrigadieri, L. 7 — Appuntati e guardie, L. 6, esclusa ogni altra indennità.

La predetta indennità sarà pagata in ragione dei giorni in cui i militari di truppa vengono effettivamente impiegati in servizio di colonna mobile per la repressione dei menzionati reati.

N. 684. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto n. 2244, che modifica il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, relativo alla concessione della indennità caro viveri ad alcune categorie di militari in Libia.** — 6 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 292, dell'11 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1012, n. 83;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1913, n. 204;
Visto il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nell'articolo 1 lettera *a*) del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, è soppressa la frase «agli ufficiali dei R. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia» e nel successivo articolo 3 del decreto stesso è soppressa la frase: «dell'Eritrea e della Somalia mentre prestano servizio in Libia».

Art. 2.

La dizione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 1130 sopra citato è variata come segue:

«Art. 2. — Agli ufficiali della R. guardia di finanza dislocati in Cirenaica aventi trattamento di guerra ed a quelli dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia, che godano della razione viveri, è dovuta l'indennità caro-viveri fissata dall'art. 1 del Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 18, per gli ufficiali del R. esercito dislocati in Libia».

Art. 3.

All'art. 3 dello stesso decreto luogotenenziale 1130 è aggiunto il seguente comma: «Ai sottufficiali del RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia, che godano della razione viveri, è dovuta l'indennità di caro-viveri nella misura fissata dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, pei sottufficiali appartenenti alle truppe metropolitane in Libia».

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno dal quale ha effetto il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER — TEDESCO.

N. 685. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 2233, che modifica l'art. 18 lettera d), e il primo comma dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra.** — 13 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 293, del 12 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con decreto reale 21 febbraio 1895, n. 70;

Visti i decreti luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1598, e 27 ottobre 1918, n. 1726;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'attuale testo dell'art. *d*), del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, è sostituito il seguente:

*d*) semprechè la pensione non spetti ai genitori o ai collaterali di cui al presente articolo, chiunque dimostri di aver raccolto, allevato e tenuto presso di se, come figlio, fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un fanciullo orfano o abbandonato che, divenuto militare, abbia trovato la morte a causa della guerra. Gli assimilati in tal modo ai genitori debbono trovarsi nelle condizioni di età o di incapacità a proficuo lavoro e di stato civile stabilite alle precedenti lettere *a*) e *b*), oppure nello stato nubile, se trattasi dell'assimilata alla madre.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'rt. 20 del citato decreto 27 ottobre 1918, viene aggiunto il capoverso seguente:

Lo stesso diritto compete alla madre anche quando divenga vedova successivamente al decesso del figlio entro il termine anzidetto.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni si applicano ai casi verificatisi dal 29 settembre 1911, salvo i diritti acquisiti prima della pubblicazione del presente decreto, ma con effetto, per il godimento dovute, da una data non anteriore al 30 novembre 1918.

Art. 4.

Il presente decreto sara presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER — ALBRICCI — TEDESCO — SECHI.

N. 686. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2382, circa gli stipendi ai maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.** — (Gabinetto del ministro). — 20 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 302, del 23 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 novembre 1919, n. 2079;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Ai maggiori generali a cui si applichino i decreti luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 1045 e 6 gennaio 1918, n. 15, spetta, a datare dal 1 maggio 1919, lo stipendio stabilito per il loro grado dal Nostro decreto 2 novembre 1919, n. 2079 e non quello corrispondente al grado di tenente generale, salva tuttavia l'applicazione dell'articolo 17 del decreto medesimo.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

---

N. 687. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 2379, che detta norme pel matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 300, del 20 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;
Visto il regolamento di disciplina militare;
Visto il regio decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa del regio esercito;
Visto il regolamento organico ed il regolamento generale dell'arma dei carabinieri reali;
Visto il decreto luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del R. esercito debbono aver compiuto dieci anni di servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti delle sepcialità ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione, colla quale verranno anche determinate le limitazioni del numero dei permessi in relazione agli organici.

I brigadieri, i marescialli di alloggio, i marescialli capi ed i marescialli maggiori dei carabinieri reali, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto nove anni di servizio. Per i brigadieri dei carabinieri reali la facoltà di contrarre matrimonioè, peraltro, limitata ad una metà del loro numero complessivo quale risulta dagli organici.

Gli appuntati dei carabinieri reali aventi cariche e posizioni speciali (da determinarsi dal comando generale dell'arma) possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto dodici anni di servizio e limitatamente a un decimo del loro numero stabilito in organico.

Art. 2.

I sottufficiali e gli appuntati dell'arma dei carabinieri reali ammogliati per i quali non esistano gli occorrenti alloggi nelle rispettive caserme, potranno essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma solo però nel caso che il loro impiego e le esigenze del servizio e della disciplina, ad avviso del comando generale dell'arma, lo consentano.

Qualora fruiscano di tale autorizzazione non competerà ad essi il casermaggio per le famiglie; ed ai sottufficiali, in luogo della indennità di cui all'articolo 12 del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, sarà corrisposta quella di lire 95 mensili, che sarà elevata a L. 115, se si trovano in città con popolazione di 250.000 abitanti e più.

Uguali indennità saranno corrisposte agli appuntati.

Art. 3.

Le nuove spese di alloggio dei sottufficiali ed appuntati saranno a carico del ministero dell'interno che, dal 1 luglio 1920 assumerà anche quelle di tutti gli altri alloggi già esistenti e per le caserme dell'arma, spese oggi sostenute dalle amministrazioni provinciali, le quali corrisponderanno però al prefato dicastero un contributo annuo consolidato nella somma da esse sinora per tal motivo stanziate nei loro bilanci.

Dalla data suddetta tutto quanto si riferisce al servizio delle caserme dell'arma verrà assunto, per conto del ministero dell'interno dagli uffici del genio civile competenti nel territorio in base a norme che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici; detti uffici dovranno gradatamente provvedere acchè ogni stazione dell'arma, entro tre anni, abbia almeno un alloggio per sottufficiale ammogliato.

Il numero degli alloggi da ammogliato nelle caserme ove funzionano comandi d'ufficiali, sarà stabilito in relazione all'esigenze dell'organico degli ufficiali e sottufficiali addetti ai comandi medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del regio decreto 17 febbraio 1907, n. 141 rimangono in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1919 e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delRegnod'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì* 20 *novembre* 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — PANTANO — SCHANZER.

N. 688. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme esecutive per il matrimonio dei suttufficiali di carriera, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, in relazione alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, del R. decreto-legge del 20 novembre 1919, n. 2379. Altre modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 dicembre 1919.

In attesa di addivenire ad una completa ricompilazione di una nuova istruzione sul matrimonio dei militari di truppa quando saranno attuati gli organici definitivi in relazione al nuovo ordinamento dell'esercito e quando sarà pubblicato il nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, si avverte che, in via provvisoria e per la prima applicazione dell'articolo 1°, 1° comma, del R. decreto legge 20 novembre 1919, n. 2379 dovranno essere osservate le seguenti norme, a complemento e a parziale modificazione di quelle contenute nell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, sul matrimonio dei militari di truppa:

1. — Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici, ammessi a contrarre matrimonio indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero, sono le seguenti:

*a*) sottufficiali capo officina reggimentale e capi meccanici di batteria presso i reggimenti di artiglieria da campagna, pesanti campali, da montagna e autoportato; sottufficiali capo-armaiuoli e sottufficiali telemetristi della categoria *A*);

*b*) sottufficiali macchinisti del reggimento ferrovieri del genio e della specialità lagunari; sottufficiali capo stazioni radiotelegrafisti effettivi; sottufficiali radiotelegrafisti appartenenti all'istituto centrale radiotelegrafico ed elettrico come personale addetto ai gabinetti e all'esperienze, nonchè quelli dell'officina radiotelgrafica, specializzati nelle costruzioni di apparecchi; sottufficiali guardamine; sottufficiali motoristi di officina, elettricisti e macchinisti di ferrovie Decauville degli specialisti del genio;

*c*) sottufficiali motoristi di aeroplano e di dirigibile; sottufficiali montatori di aeroplano; sottufficiali attrezzatori di dirigibile e di areostato; sottufficiali armieri, artificieri e d'armamento; sottufficiali gassisti; sottufficiali fotografi;

*d*) sottufficiali capo operai automobilisti, addetti agli stabilimenti della direzione centrale automobilistica e alle officine dei centri automobilistici.

2. — I sottufficiali, non compresi nei casi previsti dal precedente n. 1, che possono essere ammessi a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, sempre quando abbiano compiuto 10 anni di servizio effettivo, sono i seguenti, oltre quelli che risultano nella prima parte del n. 1 dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, sul matrimonio dei militari di truppa:

*a*) sottufficiali regolarmente nominati a cariche speciali (esclusi quelli addetti alla disciplina delle ordinanze d'ufficio ecc.) presso il comando del corpo di Stato Maggiore, presso il Ministero della guerra, presso gli altri uffici militari della capitale, presso gli ispettorati generali delle varie armi, presso i comandi di corpo d'armata e di divisione,

*b*) sottufficiali guardastazione e quelli addetti agli uffici militari di spedizione presso le stazioni ferroviarie; sottufficiali addetti alle commissioni militari di linea;

*c*) sottufficiali guardamagazzino foraggi e guadamagazzini di casermaggio pei centri di casermaggio e per i presidi minori costituiti da corpi o reparti di corpi diversi con una forza giornaliera media non inferiore ai 500 uomini;

*d*) sottufficiali che tuttora rivestono la carica di istruttore di ginnastica;

*e*) sottufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento cavalli;

*f*) sottufficiali maniscalchi;

*g*) sottufficiali guardamagazzino materiali automobilistici presso la direzione centrale automobilistica e centri automobilistici;

*h*) sottufficali capi guardafili con almeno sei anni di servizio da capo guardafili.

In quanto ai caporali e caporali maggiori maniscalchi, essi possono, del pari, contrarre matrimonio senza limitazione di numero, ma una volta ammogliati, non potranno essere promossi sottufficiali maniscalchi, se non dopo raggiunto il prescritto requisito di 10 anni di anzianità di servizio.

3. Possono contrarre matrimonio in ragione di due terzi del loro numero, fermo sempre rimanendo il suddetto requisito di anzianità di servizio:

*a*) i sottufficiali regolarmente comandati a cariche speciali presso gli ispettorati, presso i comandi di distretto, di brigata, della direzione centrale automobilistica, dei centri automobilistici, di gruppo alpino, di artiglieria e del genio.

Possono anche essere ammessi a contrarre matrimonio in ragione di due terzi del loro numero i caporali e caporali maggiori dei depositi cavalli stalloni dopo però compiuta la terza rafferma.

4. — Possono contrarre matrimonio in ragione di una metà del loro numero, semprechè abbiano dieci anni di servizio:

*a*) i sottufficiali di cui alla lettera *n*) dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141 sul matrimonio dei militari di truppa, nonchè, in genere, i sottufficiali addetti alla disciplina e alla sorveglianza ecc. presso i comandi superiori ed uffici di cui alla lettera *a*) del n. 2 della presente circolare;

*b*) i marescialli di ciascuna compagnia di sanità e di sussistenza indipendentemente dalla carica che occupano;

*c*) i sottufficiali di cui alle lettere *s*) ed *u*) dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141 sul matrimonio dei militari di truppa;

*d*) i fuochisti dei lagunari e dei ferrovieri del genio, nonchè i fuochisti per le ferrovie Decauville degli specialisti del genio;

*e*) i musicanti effettivi, non sottufficiali, calcolati complessivamente, qualunque sia la loro anzianità, ma avvertendo, per altro, che una volta ammogliati, non potranno conseguire la promozione a sottufficiale se non dopo raggiunti dieci anni di servizio.

5. — Possono contrarre matrimonio in ragione di un terzo del loro numero i sottufficiali con dieci anni di servizio di cui alle lettere *v*) e *w*) della citata istruzione per l'esecuzione del decreto 17 febbraio 1907, n. 141.

6. — I sottufficiali di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, che abbiano beninteso anche essi dieci anni di servizio, possono sposare in ragione di un sesto del loro numero, calcolato complessivamente.

7. — I sottufficiali e i militari di truppa richiamati alle armi per mobilitazione, od anche per altri motivi, quando però la permanenza alle armi si protragga oltre il mese, possono sposare senza bisogno di autorizzazione alcuna da parte dell'autorità militare.

La stessa facoltà è data ai militari di 3ª categoria, anche se chiamati alle armi per la prima volta, e a quelli di 2ª categoria che abbiano più di sei mesi di servizio.

8. — I volontari ordinari ed i sergenti in corso di ferma possono eccezionalmente essere autorizzati a contrarre matrimonio al pari dei militari in servizio di leva, quando debbano regolarizzare unioni illegittime, ma dovranno poi essere congedati al termine della ferma, non potendo continuare nella carriera.

E' superfluo ricordare infine che i militari in congedo illimitato, anche se provvisorio, possono sposare liberamente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 689. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Passaggio della divisione trasporti dalla direzione generale servizi logistici ed amministrativi alla direzione trasporti.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 dicembre 1919.

A modificazione della circolare n. 162 *giornale militare* c. a. si porta a conoscenza che dal 1 gennaio 1920 la divisione trasporti della direzione generale servizi logistici ed amministrativi passa a far parte della direzione trasporti del Ministero, istituita con R. decreto n. 1673 del 25 agosto 1919.

Con successiva circolare si comunicherà lo scompartimento in uffici della predetta direzione trasporti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 690. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura di scarpe ortopediche.** — (Direzione generale sanità militare). — 23 dicembre 1919.

A completamento delle disposizioni contenute nel n. 22 della circolare 16 *giornale militare ufficiale* 1918, questo Ministero dispone che i militari invalidi per lesione di un solo arto inferiore, ed abbisognevoli di adatta scarpa ortopedica, vengano altresì forniti, a spese dell'amministrazione militare, della scarpa comune occorrente pel piede sano.

Detta scarpa comune sarà provveduta dalla stessa officina di protesi che costruisce quella ortopedica, alla quale dovrà, per qualità di materiale e per foggia, accompagnarsi esteticamente.

Tale concessione è limitata però alla fornitura di una sola scarpa comune, rispetto alle 2 ortopediche, prescritte dal n. 22 della citata circolare, inquantochè la seconda scarpa ortopedica deve essere considerata apparecchio di ricambio.

Ai militari invalidi, posti in congedo con tale provvidenza, non spetta il consueto paio di scarpe ordinarie.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 691. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti a favore dei militari della classe 1900, pei quali fu ritardato il collocamento in congedo provvisorio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 dicembre 1919.

E' a conoscenza di questo Ministero che per inesatta interpretazione delle relative disposizioni o per ritardi verificatisi nella determinazione da parte dei corpi delle singole posizioni matricolari, non pochi militari della classe 1900 non vennero ricollocati in congedo provvisorio nel termine stabilito dalla circolare n. 60 del *giornale militare* del 1919, rimanendo così trattenuti indebitamente alle armi per periodi di tempo talvolta non brevi.

Nell'intento di porre i militari di detta classe che lo desiderino nella condizione di poter fruire, sia pure in ritardo, della stessa interruzione di servizio consentita ai loro compagni di classe, questo Ministero determina che i militari della classe 1900, già richiamati alle armi siccome provenienti da classi precedenti o perchè nati nei primi due quadrimestri di tale anno, che siano stati indebitamente trattenuti in servizio oltre la data del 1° marzo 1919 e che ne facciano domanda, siano per cura dei rispettivi corpi o distretti inviati in licenza straordinaria *senza assegni* per un periodo di tempo corrispondente a quello, da accertarsi rigorosamente, in cui essi furono, a cominciare dal 1° marzo 1919, trattenuti in servizio.

Eguale trattamento dovrà farsi, sotto forma di proroga alla presentazione, ai militari della classe 1900, nati nell'ultimo quadrimestre, allorquando a loro volta saranno richiamati alle armi.

La relativa variazione matricolare dovrà essere così formulata:

« Inviato in licenza straordinaria senza assegni di giorni . . . . . a senso della circolare n. 691, del *giornale militare* del 1919, con obbligo di presentarsi al corpo( o al distretto) alla data del . . . . . ».

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 692. — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione di ufficiali inferiori di milizia territoriale delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiale d'amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 dicembre 1919.

Il Ministero è venuto nella determinazione, date le esigenze della chiusura della contabilità da ultimarsi al più presto possibile, di estendere le disposizioni contenute nella circolare 630 del *giornale militare* c. a., circa la destinazione di ufficiali infe-

riori del servizio attivo permanente e di complemento, alle funzioni di ufficiale di amministrazione, anche agli ufficiali di milizia territoriale e, limitatamente al grado di capitano, anche agli ufficiali di complemento e milizia territoriale appartenenti al corpo di commissariato, che desiderino essere richiamati per disimpegnare temporaneamente servizi inerenti al corpo cui appartengono. A tutti i suddetti ufficiali sono integralmente applicabili le disposizioni della suddetta circolare 630 compreso il titolo di preferenza nell'eventualità di passaggio in servizio attivo permanente se le condizioni d'organico lo consentiranno.

Le domande degli interessati dovranno essere presentate ai comandi territoriali o centri di mobilitazione a cui essi appartengono entro il 15 gennaio prossimo e s'intende differita fino a quel giorno la presentazione delle domande stesse di cui alla suddetta circolare 630.

Le autorità gerarchiche territoriali dovranno trasmettere le domande ad essi pervenute con la massima celerità, curando intanto la maggiore possibile diffusione sia della presente circolare che della precedente 630.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 693. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme a complemento delle disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240, del 20 novembre 1919, relativo alla dispensa di ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici.** — (Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1919.

In esecuzione alle disposizioni contenute nella circolare 652 del *giornale militare* c. a., il comando della scuola di guerra dovrebbe, nel prossimo gennaio e nei primi di febbraio 1920, prendere in esame tutti gli ufficiali superiori che in quell'epoca saranno presenti alla scuola — per frequentarvi i corsi d'integrazione di cui alla circolare 526 del *giornale militare* c. a. — onde far pronunziare, dalla competente commissione di 1° grado, il giudizio di cui al n. 5 della citata circolare 652.

Pertanto, mentre il comando della scuola di guerra è in grado di pronunziare il prescritto giudizio per gli ufficiali ammessi al corso d'integrazione «A», per i quali il corso stesso ebbe inizio fin dal 24 novembre u. s., non potrebbe, con esatto e coscienzioso criterio, pronunziare quello per gli ufficiali superiori ammessi ai corsi di integrazione «B» e «C» che, com'è noto, (circolare 526 *giornale militare*) avranno inizio, rispettivamente, il 18 gennaio ed il 1 febbraio 1920.

Questo Ministero perciò, nell'interesse degli ufficiali da prendere in esame, determina che il giudizio di cui al n. 5 della circolare 652 *giornale militare* c. a. per gli ufficiali superiori ammessi ai corsi d'integrazione «B» e «C», sia pronunziato dai corpi, comandi od uffici presso i quali gli ufficiali stessi hanno prestato servizio fino alla data della loro presentazione al corso d'integrazione.

Per l'applicazione di quanto sopra è detto, i documenti personali inviati a corredo delle domande degli ufficiali superiori aspiranti all'ammissione ai corsi d'integrazione verranno: da questo Ministero per il corso «C» e dalla scuola di guerra per il corso «B», rimessi alle autorità da cui pervennero le quali — a parziale modificazione del disposto degli ultimi due alinea della circolare 647 *giornale militare* c. a. — li trasmetteranno alla scuola di guerra dopo che la competente commissione avrà pronunziato il prescritto giudizio.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 694. — TRASPORTI. — **Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 23 dicembre 1919.

A datare dal 1° gennaio 1920, e fino a nuova disposizione, il prezzo unitario di cessione dei seguenti documenti di viaggio e di identificazione personale viene stabilito come in appresso:

Libretti di viaggio individuali per gli ufficiali, impiegati e sottufficiali L. 3.00;
Libretti di riconoscimento per ufficiali in congedo e per quelli in disponibilità ed in aspettativa L. 2,50.

Il prezzo di cessione dei libretti di viaggio per le famigile degli ufficiali, impiegati e sottufficiali rimane parimenti fissato in L. 3,00, giusta la circolare n. 507 del *giornale militare* del 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 695. — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari relative ai disertori.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 dicembre 1919.

Questo Ministero determina che i comandi di distretto procedano ad una accurata verifica dei propri ruoli mod. 57 per accertare se siano eventualmente inscritti in essi dei disertori, residenti in Italia o all'estero, per i quali non si sia ancora fatto luogo nei passati anni alla dichiarazione di diserzione o alla denunzia ai tribunali militari prescritta dal § 757 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per coloro che venissero a risultare in questa condizione, i comandi di distretto procederanno, subito, alla dichiarazione o alla denunzia curando che in essa risulti la data in cui il reato fu commesso, e provvedendo anche per l'iscrizione delle relative variazioni matricolari sui ruoli e sui modelli 59 in modo che questi possano essere posti al corrente colle successive variazioni di ammissione alle amnistie concesse coi regi decreti n. 158 del 21 febbraio 1919 e n. 1502 del 2 settembre 1919.

Entro il 30 giugno 1920 i comandi di distretto dovranno segnalare al Ministero (direzione generale leva e truppa) il numero dei militari ripartiti per classi di leva che risultino tuttavia disertori, tenendo distinti quelli che siano stati nuovamente dichiarati disertori ai termini del § 18 della circolare 627 del *giornale militare* corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 696. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ricognizioni triennali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 dicembre 1919.

Con riferimento alla circolare 339 del *giornale militare* del 1916 e all'atto n. 149 del *giornale militare* del 1907; si dispone che tutti gli uffici e consegnatari interessati, i quali per le speciali contingenze dipendenti dallo stato di guerra non poterono effettuare al 31 dicembre 1918 la ricognizione triennale del mobilio in applicazione del decreto luogotenenziale n. 390 in data 23 marzo 1916, di cui alla circolare 339 predetta, eseguiscano tale ricognizione alla fine del corrente anno.

Si raccomanda vivamente di trasmettere al Ministero (divisione 1 - ragioneria - sezione 2ª), un esemplare del processo verbale, nel termine di 10 giorni dall'avvenuta ricognizione; e ciò ad evitare che la ragioneria, alla cui responsabilità è affidata la vigilanza sull'adempimento delle formalità prescritte dal citato decreto, si trovi costretta a segnalare al Ministero del tesoro le eventuali inadempienze da parte degli uffici e consegnatari interessati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 697. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme speciali da seguirsi per il licenziamento e riespatrio dei militari già residenti in Svizzera.** — (Divisione stato maggiore). — 26 dicembre 1919.

A parziale modificazione di quanto era stabilito dalla circolare n. 137 del *giornale militare* corrente anno questo Ministero determina che non appena ultimato il riespatrio dei militari della classe 1895 ed anteriori già residenti in Svizzera, i posti di concentramento di Como e di Domodossola vengano senz'altro soppressi.

I militari della classe 1896 e posteriori già residenti nei paesi della Confederazione e che desiderano all'atto del loro licenziamento dalle armi farvi ritorno, al congedamento della propria classe, non dovranno essere avviati ai posti di concentramento suddetti, ma bensì ai *rispettivi comuni di origine, o a quelli présso i quali risiedono le relative famiglie, parenti, ecc.* dove rimarranno in attesa dei documenti occorrenti per il riespatrio.

Per ciascuna giornata di permanenza nel territorio dei comuni prescelti per loro temporanea residenza saranno corrisposti:

*a) Agli ufficiali*, lo stipendio del grado (esclusa la indennità caro viveri) e l'indennità di marcia;

*b) Ai sottufficiali e carabinieri reali*, l'assegno giornaliero (escluse le indennità caro viveri) e la indennità di marcia;

*c) Ai caporali e soldati*, (esclusi i carabinieri) il sussidio di disoccupazione per mezzo dei locali organi erogatori.

I comandi di corpo o reparto prima del congedamento di una determinata classe di leva faranno bene intendere agli smobilitati riespatriandi che desiderano recarsi in Svizzera che appena giunti al loro paese di origine dovranno richiedere il passaporto per l'estero alla competente autorità di P. S. ed inviarlo unitamente al loro indirizzo all'*Ispettorato dell'emigrazione - Stazione centrale Milano*.

L'ispettorato quindi provvederà allo espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il visto del console svizzero ed appena ottenutolo ne darà comunicazione agli interessati.

Ricevuta la predetta comunicazione gli smobilitati dovranno immediatamente presentarsi all'ispettorato di emigrazione di Milano (Stazione centrale) dove riceveranno:

*a*) il relativo passaporto;

*b*) il biglietto ferroviario;

*c*) l'indennità di trasferta per i giorni di viaggio (circolare 137 *giornale militare* corrente anno);

*d*) l'abito civile od il valore corrispondente (lire 80);

*e*) una serie di biancheria di ricambio: 1 camicia, 1 mutanda, 1 paio di calze, 1 fazzoletto) distribuiti a cura dell'autorità militare.

Coloro i quali non si presentassero senza giustificato motivo al R. ispettore dell'emigrazione a Milano entro 15 giorni dall'avviso saranno considerati come se avessero rinunciato definitivamente al riespatrio e non avranno più diritto nè al viaggio gratuito nè alla indennità di trasferta per i giorni di viaggio.

Quegli smobilitati per i quali le autorità elvetiche negassero in modo definitivo il riespatrio, verranno considerati come smobilitati comuni; essi potranno, qualora non riuscissero ad ottenere lavoro, richiedere che venga loro concesso di continuare a percepire il sussidio di disoccupazione come smobilitati comuni, nei limiti e modi di legge.

Quei militari espatriandi in Svizzera che, non avendo nel Regno nè famiglia, nè speciali interessi desiderassero di rimanere alle armi fino all'epoca in cui verrà loro concesso il riespatrio, dovranno essere inviati al rispettivo distretto che li prenderà in forza. Dalla data del congedo della propria classe, fino a quella del riespatrio a questi ultimi militari verrà corrisposto il vitto e gli assegni nonchè un'indennità giornaliera di lire due della quale il distretto corrisponderà al militare lire una giornalmente chiedendone poi il rimborso complessivo al R. ispettorato dell'emigrazione in Milano. La rimanente lira sarà invece rilasciata direttamente agli interessati dal R. ispettore dell'emigrazione all'atto del loro riespatrio.

I comandi di corpo disporranno perchè alle norme contenute nella presente circolare sia data la massima diffusione fra i militari che intendono riespatriare appena licenziati dalle armi e consiglieranno i militari stessi a valersi dell'assistenza che è loro concessa dalla R. autorità avvertendoli che ove essi preferiscano rinunciarvi, non avranno diritto ad indennizzi o soccorsi particolari per gli eventuali ritardi o per le difficoltà che potranno incontrare per il riesaptrio all'epoca da loro prescelta.

*Il Ministro* — ALBRICCI

N. 698. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 2ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899 e dei volontari di un anno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 dicembre 1919.

1. — Questo Ministero determina che, il giorno 5 *gennaio* 1920, siano iniziate le operazioni di invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) appartenenti alla 2ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899, nonchè dei volontari di un anno, di qualsiasi classe, che abbiano già compiuto un anno di effettivo servizio alle armi.

Il congedamento dovrà essere completato nel termine di dieci giorni al massimo dal suo inizio, e dovrà eseguirsi con modalità analoghe a quelle stabilite con la circolare n. 613 del *giornale militare* corrente anno, relativa all'invio in congedo illimitato della classe 1896.

I comandi di corpo e i capi ufficio o servizio dovranno accertare subito, con tutto rigore, quali siano i militari dipendenti cui competa l'invio in congedo illimitato per essere stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria dai rispettivi consigli di leva, evitando in modo assoluto di congedare militari che, pur avendone diritto, siano tuttora in attesa della decisione di assegnazione o passaggio da parte dei consigli di leva.

2. — I militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato a senso della presente circolare e che si trovino attualmente in licenza anche con scadenza anteriore al 5 gennaio p. v., dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. Sarà pertanto provveduto perchè ad essi siano concesse, se necessario, congrue proroghe a cura della stessa autorità che ha loro accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove i militari congedandi si trovano dovranno in ogni caso trattenerli evitandone il ritorno al corpo anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi disciplinari consigliassero diversamente.

3. — Analogamente a quanto è stabilito dal n. 5 della circolare sopracitata e seguendo gli stessi criteri da esso indicati, i comandi di distretto dovranno provvedere al richiamo dei militari della classe 1900 che, in base alla disposizione del penultimo capoverso del n. 9 della circolare n. 527 del *giornale militare* corrente anno, o del n. 8 del manifesto annesso alla successiva circolare n. 612, abbiano ottenuto di ritardare la presentazione alle armi per avere in servizio un fratello che debba essere licenziato in base alla presente circolare.

4. — Considerata la categoria cui appartengono i militari da congedarsi in base alla presente circolare, si avverte che non deve essere applicata in questa occasione la facoltà di ritardare il congedamento dei militari appartenenti alla cavalleria, agli automobilisti ed ai radiotelegrafisti, consentita dall'ultimo comma del n. 2 della circolare n. 613 suddetta.

Qualora l'allontanamento immediato di qualcuno dei militari ora indicati arrecasse, per lo speciale incarico coperto, grave nocumento ad importanti servizi, i comandi dei corpi di armata territoriali provvederanno nel modo migliore possibile alla loro immediata sostituzione.

5. — Ai militari di 1ª categoria attualmente alle armi che abbiano in corso o inizino le pratiche per l'assegnazione o il passaggio alla 2ª categoria, potrà concedersi intanto la licenza straordinaria prevista dal § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, con le modalità stabilite dalla recente circolare n. 682 del *giornale militare* per i militari aventi diritto alla 3ª categoria.

Le autorità militari e prefettizie provvederanno in conseguenza.

6. — Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso il 15 febbraio 1920 e dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

1919 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 82ª — 1919 — 31 Dicembre

N. 699 - 23 dicembre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale col quale viene stabilita la ferma dei sergenti e degli allievi sergenti . . . . . *Pag.* 1019

» 700 - 26 dicembre 1919. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 1020

» 701 - 30 dicembre 1919. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazione della data d'invio in congedo illimitato dei militari di truppa contemplati dalla circolare n. 698 del c. a. e invio in congedo illimitato dei militari di truppa ammessi a dispensa provvisoria . . . . . *Pag.* 1024

CIRCOLARE N. 699. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale col quale viene stabilita la ferma dei sergenti e degli allievi sergenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 dicembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 2 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986;

DECRETA:

Art. 1.

La durata della ferma speciale dei sergenti e degli allievi sergenti è fissata a due anni da passarsi integralmente sotto le armi.

Art. 2.

I sergenti che, avendo precedentemente contratta la ferma di tre anni, non abbiano ancora compiuto due anni di servizio alla data del 1° gennaio 1920, commuteranno la loro ferma con quella speciale di due anni.

Quelli invece che, alla data medesima, siano tuttora vincolati alla ferma di tre anni, ma abbiano già compiuto due anni di servizio, potranno ottenere, a loro domanda, l'ammissione alla rafferma di un anno di cui all'articolo 3 del citato R. decreto-legge 16 ottobre 1919, con decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Il presente decreto sarà trasmesso per registrazione alla Corte dei conti.

*Roma, addì 23 dicembre 1919.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 700. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986 sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 dicembre 1919.

APPLICABILITA' DEL R. D. 16 OTTOBRE 1919, N. 1986.

1. Le disposizioni del R. D. 16 ottobre 1916, n. 1986, come stabilisce l'articolo 30, sono applicabili agli attuali sottufficiali di carriera.

Per sottufficiali di carriera devono intendersi i sergenti maggiori, marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia i quali abbiano raggiunto l'attuale grado senza alcuna interruzione di servizio dal giorno della loro prima presentazione alle armi per fatto di leva o per arruolamento volontario o dalla loro riammissione in servizio regolarmente avvenuta in base alle disposizioni vigenti al momento della riammissione stessa o dalla assunzione della ferma di tre anni eventualmente contratta durante un richiamo alle armi all'atto della promozione a sergente. —

Quelli appartenenti a classi di leva trattenute per mobilitazione durante la guerra non potranno considerarsi sottufficiali di carriera se ammogliati o vedovi con prole.

Sono esclusi dalla categoria dei sottufficiali di carriera quelli che siano stati di fatto inviati in congedo con la loro classe e successivamente richiamati alle armi, a meno che non siano stati riammessi regolarmente in servizio attivo in base alle vigenti disposizioni.

2. I sottufficiali richiamati dal riposo in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621 che si trovino alle armi alla data del 1 gennaio 1920 fruiranno delle disposizioni del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986 e potranno rimanere in servizio fino al compimento del 35° anno di servizio.

Quelli che abbiano già compiuti 35 anni di servizio o li compiano entro il 30 giugno 1920 potranno rimanere in servizio fino a tale data ma non oltre compresi quelli con 38 o più anni di servizio di cui alla circolare n. 351 del corrente anno.

3. I sottufficiali che, alla data del 1 gennaio 1920, si troveranno alle armi con vincoli trimestrali fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace a mente delle circolari n. 736 del 1918 e n. 436 del corrente anno, fruiranno delle disposizioni del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986 per quanto si riferisce agli assegni di cui agli articoli 7 e 8.

PROMOZIONI A SERGENTE.

4. Dal 1 gennaio 1920 in poi le promozioni a sergente saranno subordinate all'assunzione della ferma speciale di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato.

Qualora all'atto della promozione a sergente, i graduati da promuoversi abbiano già compiuto due anni di servizio, saranno ammessi alla rafferma di un anno di cui all'artcolo 3 del R. D. 16 ottobre 1916, n. 1986.

Qualora invece abbiano già compiuto tre anni di servizio, saranno promossi sergenti senza vincolo di ferma.

5. Il Ministero si riserva di emanare disposizioni per la costituzione di appositi reparti d'istruzione per la nomina a sergente.

6. Intanto il Ministero avverte che col 16 gennaio 1920 dovrà iniziarsi presso i vari corpi un corso d'istruzione della durata di tre mesi, al quale potranno essere ammessi i caporali e caporali maggiori aspiranti alla promozione a sergente. Tale corso ha per scopo di preparare i detti graduati agli esami prescritti per la promozione a sergente ed in esso dovranno svolgersi in succinto i programmi d'insegnamento già stabiliti per i corsi allievi sergenti. I caporali e caporali maggiori di cui sopra saranno tutti aggregati ad una stessa compagnia il cui comandante avrà la direzione del corso.

Gli esami per la promozione a sergente dei graduati di cui trattasi avranno luogo nella seconda quindicina di aprile 1920.

Per l'accertamento dell'idoneità, per gli esami e per la classificazione degli idonei si seguiranno le norme stabilite dai numeri 4, 5 e 6 della circolare n. 465 del 1911.

I riusciti idonei saranno promossi sergenti, *sempre che siano vacanti posti d'organico*, nell'ordine di classificazione, se abbiano compiuto almeno dieci mesi di servizio, di cui quattro mesi di caporale o di caporale e caporale maggiore cumulativamente o quando verranno a compiere tale anzianità. La promozione è subordinata all'assunzione degli obblighi di servizio di cui al precedente n. 4.

7. I sergenti i quali alla data del 1 gennaio 1920 siano vincolati alla ferma di tre anni e non abbiano ancora compiuto due anni di servizio commuteranno la ferma stessa in quella di due anni.

I sergenti vincolati alla ferma di tre anni, i quali, invece, abbiano già compiuto due anni di servizio, potranno ultimare la ferma di tre anni in corso oppure ottenere, facendone domanda, l'ammissione alla rafferma di un anno di cui al primo comma dell'articolo 3 del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986, con decorrenza dal 1 gennaio 1920.

Non è consentita l'ammissione alla ferma o alla rafferma di sergenti già promossi anteriormente al 1 gennaio 1920 e che non avessero assunto la ferma di tre anni, all'atto della promozione, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio all'atto dell'invio in congedo della loro classe, se si trovano nelle condizioni volute per la riammissione in servizio.

## CONTINUAZIONE DELLA CARRIERA E AVANZAMENTO A SERGENTE MAGGIORE.

8. I sergenti, che alla data del 31 dicembre 1919 abbiano compiuto o compiano tre anni di servizio, di cui sei mesi almeno di grado di sergente — esclusi quelli appartenenti a classi già congedate che non abbiano ottenuto la riammissione in servizio a mente della circolare a stampa n. 45023 S. C. dell'8 settembre 1919 e siano rimasti alle armi con vincoli trimestrali a mente delle circolari n. 736 del 1918 e n. 436 del corrente anno — dovranno essere invitati a dichiarare se intendono proseguire nella carriera di sottufficiale e, in caso affermativo, farne domanda al comandante del reggimento, il quale decide dopo sentito il parere della commissione d'avanzamento.

Quelli che non saranno ammessi a continuare la carriera seguiranno la sorte della loro classe.

Quelli — compresi i sergenti musicanti — che saranno ammessi a continuarla saranno, se giudicati idonei all'avanzamento, promossi sergenti maggiori, con determinazione del comandante del corpo e senza limitazione di posti, a datare dal 1 gennaio 1920.

Coloro i quali fossero giudicati non idonei potranno essere trattenuti in servizio per un altro anno in base al secondo comma dell'articolo 3 del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986.

9. Per coloro i quali compiranno i tre anni di servizio posteriormente al 1 gennaio 1920, la domanda di continuare il servizio dovrà essere fatta in tempo opportuno prima del compimento di tale anzianità e l'eventuale loro promozione a sergente maggiore decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno compiuto tre anni di servizio di cui almeno sei mesi di grado di sergente; salvo per quelli che siano stati ammessi alla rafferma di un anno a mente del precedente numero 7, i quali non potranno ottenere la promozione a sergente maggiore se non al termine della rafferma stessa.

10. In avvenire i sergenti che compiranno la ferma speciale di due anni ed aspirino a continuare il servizio, dovranno chiedere l'ammissione alla rafferma di un anno, che sarà concessa, se del caso dal comandante del corpo, sentito il parere della commissione d'avanzamento.

Al termine della ferma di un anno si provvederà, per coloro che intendano continuare il servizio, con le norme di cui al precedente numero 8.

11. Ogni qualvolta i comandanti di corpo facciano luogo a promozioni a sergente maggiore, dovranno darne comunicazione al Ministero (direzione generale leva e truppa) trasmettendo la copia del foglio matricolare modello 59 dei nuovi promossi.

## AVANZAMENTO AI GRADI DI MARESCIALLO.

12. I comandi di corpo d'armata effettueranno le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi di maestro d'arme con le norme di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. D. 17 novembre 1912, n. 1329, per i sottufficiali che abbiano compiuto o compiano la prescritta anzianità di grado entro il 31 dicembre 1919.

13. Invece, le promozioni ai gradi di maresciallo dei sottufficiali che vengano a trovarsi nelle volute condizioni posteriormente al 31 dicembre 1919, avranno luogo con le norme del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986.

A tal uopo i comandanti di corpo provvederanno perchè sia subito presa in esame la promovibilità a maresciallo dei sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1919 tre anni di grado e che non si trovino nelle condizioni da poter essere promossi marescialli entro questa data in base alle disposizioni del testo unico del 1912. I presidenti delle commissioni d'avanzamento trasmetteranno poi direttamente al Ministero (direzione generale leva e truppa) appositi specchi, analogamente a quanto è disposto per gli ufficiali dal paragrafo 168 del regolamento sull'avanzamento; in cui saranno riportati i giudizi emessi.

In tali specchi dovranno anche essere compresi i sergenti maggiori dichiarati non idonei e quelli per cui il giudizio è sospeso con la relativa motivazione, nonchè quelli che abbiano rinunziato all'avanzamento.

Per i sergenti maggiori addetti a cariche speciali dovrà farsi cenno negli specchi d'avanzamento se essi aspirino all'avanzamento nella propria carica o se abbiano anche l'attitudine per il servizio presso le truppe.

14. Analogamente provvederanno i comandanti di corpo ed i presidenti delle commissioni d'avanzamento per le promozioni a maresciallo capo ed a maestro d'arme di 2ª classe e per quelle a maresciallo maggiore ed a maestro d'arme di 1ª classe. Peraltro la promovibilità di questi sottufficiali, il cui avanzamento avviene al compimento della prescritta anzianità di grado, dovrà essere presa in esame almeno un mese prima che essi raggiungano tale anzianità e i relativi specchi d'avanzamento dovranno essere subito trasmessi al Ministero.

15. I marescialli e maestri d'arme di 3ª classe ed i marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe potranno anche essere promossi al grado superiore a scelta quando contino almeno tre anni di grado. Essi devono però possedere speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari, delle quali dovrà essere fatta esplicita e particolareggiata menzione nelle proposte d'avanzamento e nelle deliberazioni delle commissioni d'avanzamento.

Tali promozioni, come prescrive l'articolo 5 del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986, non possono superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. A tal uopo verranno, al principio di ogni anno, compilati dal Ministero appositi quadri di avanzamento, nei quali i dichiarati idonei all'avanzamento a scelta, saranno inscritti in ordine di anzianità. Ogni qualvolta abbia avuto luogo una promozione a scelta ad un dato grado in ciascuna arma e specialità, non potranno averne luogo altre fino a che non siano state fatte almeno quattro ad anzianità.

Per la prima applicazione del R. D. 16 ottobre 1919, n. 1986 gli specchi di avanzamento a scelta dei sottufficiali che si trovino nelle volute condizioni ed abbiano compiuto almeno tre anni di grado al 31 dicembre 1919 dovranno pervenire al Ministero entro il mese di gennaio 1920.

16. Per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo, al quale, giusta l'articolo 4 del D. R. 16 ottobre 1919, n. 1986, possono concorrere i sergenti maggiori con almeno due anni di grado, il Ministero si riserva di bandire apposito concorso indicandone le norme, le condizioni ed i programmi d'esame.

17. Analogamente a quanto è disposto nel numero 13, si dovrà provvedere per l'esame della promovibilità e per la trasmissione degli specchi d'avanzamento a capo maniscalco di 3ª classe dei sergenti maggiori maniscalchi che contino almeno tre anni di grado.

Poichè le tabelle graduali e numeriche assegnano un solo capo maniscalco per reggimento, la promozione a capo maniscalco potrà dar luogo a trasferimento di corpo.

I sergenti maggiori maniscalchi, che si trovino nelle volute condizioni per aspirare alla promozione dovranno esserne preavvisati per decidersi a concorrere o meno all'avanzamento.

18. Per l'avanzamento a sergente maggiore ed a maresciallo dei sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità proveniente da causa di servizio è sufficiente la dichiarazione del consiglio di amministrazione del corpo, funzionante da commissione d'avanzamento, che il sottufficiale ne è meritevole per condotta.

Per le promozioni a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore, occorre inoltre che i sottufficiali del corpo invalidi e veterani prestino effettivamente servizio in qualche ufficio governativo e di tale circostanza dovrà essere fatta menzione negli specchi d'avanzamento.

Anche per i sottufficiali del corpo invalidi e veterani dovranno essere trasmessi al Ministero degli specchi di avanzamento ai vari gradi di maresciallo con le norme di cui ai numeri 13 e 14.

19. Allo scopo di stabilire i ruoli di anzianità dei sergenti maggiori per servire di base all'avanzamento a maresciallo, i comandanti di corpo dovranno far pervenire al Ministero (direzione generale leva e truppa) le copie modello 59 del foglio matricolare, al completo di ogni variazione e debitamente collazionate con l'originale, di tutti i sergenti maggiori che si trovino alle armi come sottufficiali di carriera, esclusi quindi quelli che devono essere congedati con la loro classe e che siano rimasti alle armi con vincoli trimestrali a mente delle circolari n. 736 del 1918 e n. 436 del corrente anno.

Entro il 20 gennaio 1920 dovranno pervenire al Ministero le copie modello 59 di cui sopra dei sergenti maggiori che contino almeno due anni di grado. Quelle relative ai sergenti maggiori aventi anzianità minore dovranno pervenire entro il 31 marzo p. v.

## RIAMMISSIONI IN SERVIZIO.

20. I sergenti e sergenti maggiori congedati da meno di due anni potranno essere riammessi in servizio, sempre che siano vacanti posti di sergente e sergente maggiore nel corpo in cui chiedono la riammissione e la commissione d'avanzamento del corpo stesso ritenga tale riammissione opportuna nell'interesse del servizio.

La riammissione potrà aver luogo di massima soltanto in un corpo della stessa arma e specialità in cui il sottufficiale prestò precedentemente servizio.

I sergenti e sergenti maggiori riammessi, qualunque sia la loro anzianità, non potranno essere proposti per la promozione al grado superiore, se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riammissione.

Le domande di riammissione in servizio dovranno essere in carta bollata di L. 1 e indirizzate al comando del corpo nel quale il sottufficiale deve essere riammesso.

Alle domande dovranno unirsi i seguenti documenti:

*a*) foglio di congedo illimitato;

*b*) attestazione di buona condotta.

I comandanti dei corpi che ricevano domande di riammissione in servizio di sottufficiali in congedo dovranno richiedere d'urgenza al competente presidente del tribunale il prescritto certificato del casellario giudiziale mod. 42.

Tale certificato dovrà essere comunicato alla commissione d'avanzamento che deve pronunciarsi circa la riammissione in servizio.

Non sono consentite riammissioni in servizio di sottufficiali ammogliati o vedovi con prole.

Ove pertanto venisse a risultare che un riammesso in servizio si trova in tali condizioni, la riammissione sarà annullata.

21. In analogia alle suindicate disposizioni potranno essere riammessi in servizio attivo i sergenti e sergenti maggiori richiamati presentemente alle armi quando non siano trascorsi due anni dal giorno del loro invio in congedo illimitato a quello del loro richiamo alle armi per mobilitazione, e sempre che non siano ammogliati nè vedovi con prole.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

22. I sottufficiali ammessi al servizio continuativo possono, durante la carriera, domandare l'invio in congedo per ragioni personali, purchè queste non abbiano attinenza con motivi disciplinari.

La domanda deve essere diretta al Ministero della guerra.

Di massima, il congedamento sarà subordinato alle esigenze del servizio.

Non sarà ammessa la domanda di congedamento per i sottufficiali che:

*a*) si trovino in carcere in attesa di giudizio;

*b*) siano in attesa della deliberazione di una commissione di disciplina.

23. Per la dispensa dal servizio si seguiranno le norme contenute nel capitolo VI del regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145 e modificato con RR. decreti 28 aprile 1907, n. 212 e 3 agosto 1909, n. 702.

24. Per la retrocessione dal grado e per la perdita del grado in seguito a condanna si seguiranno le norme dei capitoli VII e VIII del sopracitato regolamento.

25. Al Ministero (direzione generale leva e truppa) dovranno essere comunicate tutte le sentenze penali pronunciate a carico di sottufficiali sia dai tribunali militari, sia dai tribunali ordinari.

IMPIEGHI CIVILI.

26. I sottufficiali che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 per aver titolo all'impiego civile e ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1919, potranno ottenere la nomina all'impiego civile con le norme stabilite dal citato testo unico.

Il Ministero si riserva di pubblicare apposite disposizioni per l'ammissione agli impieghi civili in base alle nuove norme del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

27. Con altra circolare il Ministero provvederà alla pubblicazione delle norme relative agli assegni e stipendi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. **701.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Anticipazione della data d'invio in congedo illimitato dei militari di truppa contemplati dalla circolare n. 698 del c. a. e invio in congedo illimitato dei militari di truppa ammessi a dispensa provvisoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1919.

A seguito di quanto è stato disposto dal n. 1 della circolare n. 698 del *giornale militare* del volgente anno, questo Ministero determina che, qualora i movimenti ferroviari relativi al congedamento dei militari di truppa di 3ª categoria siano ultimati, l'inizio dell'invio in congedo illimitato dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) che appartengano alla 2ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899 o siano volontari di un anno, potrà effettuarsi dal giorno 2 gennaio p. v. anzichè dal giorno 5 dello stesso mese.

2. — Si dispone inoltre che, contemporaneamente al congedamento dei militari suddetti, sia iniziato quello dei militari di truppa (compresi i sottufficiali) *stati già ammessi* alla dispensa provvisoria dal servizio in applicazione dell'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento, per essere nati e residenti all'estero od espatriati in paesi transoceanici prima del 16º anno di età.

Dei militari di truppa che abbiano invocato soltanto ora il titolo alla dispensa provvisoria il Ministero disporrà il congedo all'atto stesso dell'ammissione a tale dispensa.

I militari ammessi alla dispensa provvisoria che dichiarassero di rinunciare all'invio in congedo illimitato potranno essere trattenuti alle armi per seguire le sorti della propria classe.

*Il Ministro* — ALBRICCI.